BIBLIOTECA DI ATHENAEUM 24

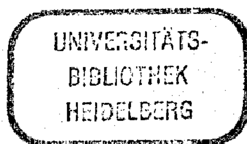
GIOVANNI ALBERTO CECCONI

GOVERNO IMPERIALE E ÉLITES DIRIGENTI NELL'ITALIA TARDOANTICA.

Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C.)



EDIZIONI NEW PRESS
Como 1994



Questo volume è stato stampato con un contributo del C N R - Consiglio Nazionale delle Ricerche

INDICE

LA DIOCESI ITALICIANA NELLA SECONDA META' DEL IV SECOLO D.C.

ὥσπερ γὰρ ὁ οὐρανὸς θεῶν ἐστιν
οἶκος οὕτω καὶ ἡ Ἰταλία βασιλέων
Artemidorus Daldianus, *Oneirocriticon* II 68

INTRODUZIONE

L'evoluzione delle prospettive e dei metodi di ricerca sul tardoimpero romano ha certamente interessato negli ultimi decenni anche la storia dell'Italia tardoimperiale. Tuttavia, la sempre dominante attenzione riservata ai temi romani e in particolare a quelli collegati col senato e l'aristocrazia senatoria ha spesso portato a trattare in modo solo filtrato, indiretto, le dinamiche culturali, sociali ed economiche prodotte o influenzate dal radicale riassetto dato alla penisola (con le tre isole di Sicilia Sardegna e Corsica e le province di frontiera di Rezia e Alpi Cozie ora aggregate alla neonata circoscrizione diocesana) verso la fine del III secolo d.C. Tale accentuata tendenza della storiografia si riflette anche nelle analisi politico-amministrative, riguardo alle quali va aggiunto che, nonostante la diffusione dei contributi prosopografici, favorita dalle nuove scoperte epigrafiche, non ci si spinge volentieri a proporre studi di largo respiro o ordinamenti sistematici della documentazione, anche solo settoriali. È insomma la dimensione «provinciale» dell'Italia quella che ancora stenta a decollare come specifico campo di indagine; per fare un esempio indicativo, non esistono monografie su nessuna delle province italiche tardoantiche. Meritorio appare, sotto questo profilo, lo studio di F.M. Ausbüttel, *Die Verwaltung der Städte und Provinzen im spätantiken Italien*, Frankfurt M. 1988, rassegna delle principali strutture amministrative (dove col termine amministrazione si intendano i meccanismi di esecuzione degli ordini, l'apparato operativo predisposto, l'articolarsi delle funzioni, cf. oltre) della diocesi italiciana fino al regno ostrogoto compreso. Se il contenuto del lavoro di Ausbüttel è in più punti vicino a ciò di cui ci occupiamo in questa sede, non è tanto di «amministrazione» e della sua ricostruzione storica, quanto piuttosto di «governo» che intendiamo trattare. Tale distinzione, non dicotomica, beninteso, giacché la nozione di governo contiene l'altra, è affiorata in anni recenti anche nel dibattito sui successivi aggiustamenti della posizione istituzionale delle comunità peninsulari e in generale sulla fenomenologia della parificazione fra l'Italia e le province nel corso dell'alto e medio impero (1). Assumendo appunto il concetto di amministra-

(1) L'idea di un avanzamento lento ma ininterrotto verso la parificazione politica e amministrativa fra Italia e province resta quella generalmente accolta negli studi. Se una formulazione di Werner Eck coglie nel vero, un importante episodio di rottura fu costituito dalla istituzione da parte di Adriano, nel 127, di quattro governatorati di provincia in Italia (tali sarebbero i quattro *consulares* di *HA Hadr.* 22, 13; *Ant.*

zione (*Verwaltung* [2]) nella sua moderna valenza di momento esecutivo, di «messa in opera», degli ordini del potere centrale [3] da parte di un apparato fisso e gerarchizzato di funzionari dalle precise competenze, W. Eck ha parlato dell'assetto dell'Italia pre-provinciale come caratterizzato da «deficit amministrativo» [4]. Il principio, applicato all'Italia dei primi due o tre secoli d.C., di una carenza amministrativa non implica però necessariamente l'idea di una minore efficienza nella gestione pubblica di quest'area rispetto alle province. Questa scarsa regolarità nelle forme dell'organizzazione era infatti surrogata, anche a prescindere dalle funzioni di autogoverno svolte dalle municipalità, da una notevole flessibilità nell'impiego del personale politico e di istanze istituzionali capaci di integrarsi e supplirsi reciprocamente [5].

L'impiego preferenziale del termine «governo» fa qui riferimento alla politica pubblica (diremmo quasi nel senso che i politologi anglofoni attribuiscono a *policy*) studiata sia nei momenti di formazione e di modifica dei nuovi quadri amministra-

---

Pius 2, 11), provvedimento poi rientrato ad opera di Antonino: W. Eck, *Die italischen «legati Augusti pro praetore» unter Hadrian und Antoninus Pius* (Historia Augusta Colloquium Parisinum, a cura di G. Bonamente e N. Duval), Macerata 1991, pp. 183-195, cf. Id., *La riforma dei gruppi dirigenti. L'ordine senatorio e l'ordine equestre*, in *Storia di Roma*, 2 *L'impero mediterraneo* II. *I principi e il mondo*, Torino 1991, pp. 73-118 (90). Fra i saggi più recenti è prevalentemente di impianto socio-economico J. D'Arms, *Italien*, in W. Fischer ed., *Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, A. Wirtschaft und Gesellschaft des Imperium Romanum* (ed. F. Vittinghoff), Stuttgart 1990, pp. 375-426. Studi specifici sulle strutture amministrative: M. Corbier, *Les circonscriptions judiciaires de l'Italie de Marc Aurèle à Aurelien*, «MEFRA» 85 (1973), pp. 609-690; W. Simshäuser, *Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien*, München 1973; G. Camodeca, *Ricerche sui curatores rei publicae*, «ANRW» II.13 (1980), pp. 453-534; F. Jacques, *Les curateurs des cités dans l'Occident romain de Trajan à Gallien. Etudes prosopographiques*, Paris 1983.

(2) Storia e attualità del concetto, suoi rapporti con *Regierung, Bürokratie, Amt, Beamter*: AA.VV., *Verwaltung*, in *Geschichtliche Grundbegriffe. Historische Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, VII, Stuttgart 1992, pp. 1-97; cf. K.L. Noethlichs, *Beamtentum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spätantike*, Wiesbaden 1981, pp. 3ss. con letter. pp. 237ss.

(3) Questa nozione di amministrazione è evidentemente riduttiva. È infatti scontato (e si tratta del resto di un tema oggetto di discussione fra gli studiosi di scienze sociali, vd. p.es., Y. Meny-J.C. Thoenig, *Le politiche pubbliche*, trad. it. Bologna 1991, pp. 189ss.) che l'amministrazione è di fatto provvista di poteri politici legati soprattutto all'elemento discrezionale della sua attività.

(4) W. Eck, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München 1979, part. pp. 3, 267ss. Argomenta la opportunità di impiegare una nozione più larga di amministrazione, rispetto all'uso comune di molti medievisti e modernisti che trattano il periodo della storia europea occidentale che va dal IV al XIII sec. ca., K.F. Werner, *Histoire comparée de l'administration. Une introduction au Colloque*, in W. Paravicini-K.F. Werner (edd.), *Histoire comparée de l'administration (IVe-XVIIIe siècles)*, Actes du XIVe colloque historique franco-allemand (Tours 27 marzo-1 aprile 1977), München 1980, IX-XXXIV.

(5) F. Jacques-J. Scheid, *Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C.-260 ap. J.-C.)*, I, Paris 1990, p. 168 (Jacques). Sull'ordinamento dell'Italia in rapporto ai punti richiamati nel testo, da ultimo A. Giardina, *La formazione dell'Italia provinciale*, in *Storia di Roma*, 3 *L'età tardoantica I. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, pp. 51-68, 56ss. con discussione su F. Millar, *Italy and the Roman Empire: Augustus to Constantine*, «Phoenix» 40 (1986), pp. 295-318 part. 296s.

tivi, sia nel più concreto configurarsi di fronte alla società dell'esercizio del potere pubblico, cui il nuovo assetto forniva i presupposti strutturali (6). In uno stato unitario, e delle dimensioni dell'impero tardoromano, si può parlare di un solo governo, per il fatto che unico è l'obiettivo ricercato dagli attori principali della politica pubblica (nel nostro caso gli imperatori e la corte), la sopravvivenza della macchina statale e degli interessi che ne costituiscono il fondamento politico, cui, possibilmente, si accompagni il consenso e il miglioramento della vita della società nel suo complesso che tale consenso spontaneamente favorisce. Ma diverse possono essere le strategie di governo, ciascuna delle quali evidentemente sta in relazione alle condizioni socio-economiche e alle esigenze delle differenti regioni e collettività. Il concetto è tanto ovvio quanto di difficile rappresentabilità per lo storico nel suo concreto realizzarsi, soprattutto quando non abbia l'aiuto di dossier documentari geograficamente ben definiti come, poniamo, il libro X dell'epistolario pliniano o le *Variae* di Cassiodoro.

Il nostro studio si propone di dar risalto al governo della specifica realtà dell'Italia, territorio al quale, dopo la sua organizzazione diocesana ma bi-vicariale, si chiedeva come a ogni altro un regolare gettito fiscale e un contributo, dalle modalità in gran parte sfuggenti, al reclutamento militare, poi ordine sociale, pace religiosa ecc. Lo studio comprende grossomodo il periodo che da Aureliano, sotto il regno del quale può dirsi superata la fase più acuta della crisi del III secolo e furono poste le prime basi della normalizzazione politica e del riassetto economico-amministrativo, arriva fino alla vigilia della dominazione gotica. Attraverso affondo selettivi su questioni e fonti allo stato attuale della ricerca meritevoli di verifica più approfondita, si tenta di individuare i criteri ispiratori che orientavano nei casi in esame la prassi politico-amministrativa adottata dal centro per il controllo di territorio e società; allo stesso tempo la scelta di problematiche non marginali e lo spazio riservato a panoramiche e digressioni mirano a consentire in certo modo uno sguardo di sintesi, seppur inevitabilmente preliminare, sull'intreccio fra politica e

---

(6) Nel presente lavoro la locuzione «politica amministrativa» potrà spesso essere usata come equivalente di «governo». Teoria e metodo delle politiche pubbliche nelle società avanzate, ma con impostazioni utili anche per l'analisi di società storiche, Y.Meny-J.C. Thoenig, *Le politiche pubbliche* cit. (con ampia letter.); inoltre cf. M. Ferrera, *Le politiche pubbliche*, in L. Morlino (a cura di), *Scienza politica*, Torino 1989, pp. 241-258 con appendice bibliog., pp. 399-407; una definizione interessante della differenza fra amministrazione e governo in una società storica è quella proposta da O. Guillou, *Administration et gouvernement dans les états du comte d'Anjou au milieu du XIe siècle*, in W. Paravicini-K.F. Werner, *Histoire comparée* cit., pp. 311-332: «...l'administration est le fait, pour le prince, d'agir en commandant, en décidant seul, et de faire se prolonger ce pouvoir au plan territorial par l'intermédiaire de représentants, pour obtenir en ce cadre l'obéissance; le gouvernement est ce par le quoi le prince, en rapport avec les puissances établies en ses Etats -qui sont les seigneuries de tout genre dont la plupart sont encore en voie de formation, et sont soutenues par la coutume naissante- parvient à acquérir le contrôle de ces puissances, par des voies adaptées à un certain pluralisme» (311s.).

amministrazione nell'Italia tardoromana, dove è stato possibile in raffronto ad altre situazioni regionali contemporanee. Abbiamo ritenuto giusto ragionare in termini generali di politica amministrativa imperiale -e non di singoli imperatori o famiglie regnanti, tranne quando la documentazione non abbia autorizzato a puntualizzazioni attendibili- considerando in alcuni casi solo istantanee e specifiche congiunture, comunque a nostro avviso rappresentative di tendenze più ampie. La parola «problemi», che compare nel sottotitolo, è dovuta soprattutto al fatto che la complessità e le discrasie del materiale documentario non sempre hanno consentito risposte certe a questioni che comunque occorreva porre sul tappeto. Quanto, poi, all'interpretazione delle fonti, talvolta abbiamo ritenuto opportuno procedere nel testo a una analisi dettagliata di fonti significative per la tematica in esame; in molti altri casi, anche controversi, la discussione è necessariamente rimasta a monte, implicita, «data». Per le leggi, abbiamo di solito usato costituzioni indirizzate a funzionari con responsabilità in Italia: se non sempre peculiari a quest'area, di sicuro esse la riguardavano (7). Sfondo naturale, ma non oggetto di analisi specifiche sotto il profilo delle politiche del centro, sono stati da un lato la realtà economica, dall'altro quella religiosa con la cristianità (8).

La prima parte del libro è incentrata sulla logica governativa seguita dalla corte nella strutturazione dei distretti provinciali e nella selezione sociale-gerarchica del loro personale direttivo. Nei capp. I e II abbiamo esaminato il significato delle titolature dei rettori provinciali (alternanza nei titoli di rango e gerarchia delle province sulla base dei titoli di funzione) soffermandoci sulla tensione fra motivazioni politiche e motivazioni amministrative delle «riforme istituzionali» avutesi alla fine

---

(7) Circa la sfera di applicazione nello spazio delle costituzioni imperiali pervenuteci attraverso le grandi compilazioni di V e VI sec., norme dirette a una singola circoscrizione potevano essere limitate a questa oppure avère applicazione più generale (la cancelleria imperiale inviava di uno stesso provvedimento più copie ai singoli funzionari incaricati di farne curare l'osservanza), p.es. G.I. Luzzatto, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali*, in *Scritti Ferrini*, Milano 1946, pp. 265-293; J. Gaudemet, *Les constitutions constantiniennes du Code Théodosien*, Atti V Congr. Accad. Rom. Costant., Perugia 1983, pp. 135-156, 140ss.; *contra*, a quanto mi sembra («Non sempre riusciamo a capire dal destinatario della costituzione se le disposizioni si riferissero alla sua circoscrizione o se non si trattasse invece di comunicazioni inviate per conoscenza»), D. Vera, *Appunti per una storia della proprietà fondiaria nel tardo impero*, in Atti IX Congr. Accad. Rom. Costant., Perugia 1993, pp. 67-90, part. p. 79.

(8) Per quanto riguarda il cristianesimo, occorre tenere a mente che pure attraverso le attività episcopali (udienze giudiziarie, sostegno materiale dei ceti inferiori, consolidamento morale delle comunità) esso svolse un'azione non trascurabile per la vita delle municipalità e il normale equilibrio del loro impianto sociale, dunque «governativa». L'altro versante di questa problematica, che ovviamente non è possibile affrontare ora (e che del resto vale per tutto l'ecumene imperiale), tocca l'incidenza della chiesa come fattore di prosciugamento della fiducia e del concreto apporto popolare verso lo stato (si pensi ad es. alle prediche episcopali contro le prepotenze dei funzionari imperiali e contro la tassazione, oppure circa la migliore destinazione delle ricchezze private, per l'Italia vd. R. Lizzi, *Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica (L'Italia Annonaria nel IV-V secolo d.C.)*, Como 1989, p.es. pp. 187ss.).

del III, con la nascita della correttura rivestita da perfettissimi, e nel IV secolo, con la creazione prima delle province consolari e poi del temporaneo proconsolato di Campania. In particolare, abbiamo insistito sui limiti del metodo che le valuta in esclusiva dipendenza dai problemi posti dalla convivenza fra imperatori e aristocrazia senatoria: accanto a questi infatti entravano in gioco da un lato esigenze pratiche come l'utilizzo di esperti nell'amministrazione civile o di gruppi che soli erano autorizzati a rivestire funzioni di comando militare, dall'altro comportamenti riconducibili a singole congiunture storiche (p.es. volontà di favorire l'ascesa di determinati personaggi, risposte date alla compresenza di fattori di dissenso religioso); è chiaro infine che in altri casi la sospensione del giudizio si deve presentare come la soluzione metodicamente più opportuna. Fra le novità istituzionali, alle assemblee provinciali, attestate per la prima volta sotto Costantino e poi mantenutesi vitali in Italia per tutto il periodo considerato, è dedicato il capitolo III. Anche con l'estensione dei *concilia provinciae* all'Italia la corte assecondava la tendenza a un'uniformazione generale degli ordinamenti di governo (cf. poco oltre).

I temi toccati nella seconda parte non riguardano solo il tardo impero né sono peculiarità italica. Si è scelto, infatti, di indagare come si configurassero nell'Italia tardoantica certi importanti schemi e strumenti di governo utilizzati dagli imperatori e si è seguita in particolare l'incidenza delle «forme patronali» (per la definizione vd. cap. V, p. 134) sul tessuto sociale della diocesi italiciana e ai fini del mantenimento degli equilibri politici fra centro e periferia (capp. V-VI, rispettivamente per il caso dei governatori e delle élites cittadine). Siamo convinti, infatti, che si debba assegnare alle pratiche patronali un rilevante ruolo di controllo politico-amministrativo, pur tenendo presenti i fattori di contraddittorietà intrinseci all'intero sistema. Un primo elemento esaminato è stata l'azione connettiva e di mediazione sociale svolta da un'aristocrazia terriera che mischiava l'esercizio dell'amministrazione a livello imperiale con un'azione privata, ma politicamente altrettanto significativa, mai cessata, nei centri urbani italici e nelle vicine campagne. L'appoggio che gli imperatori trovavano, o comunque cercavano, anche nelle élites di rango inferiore ha chiesto una riconsiderazione dello stato delle città in un periodo che, come è noto, fino a pochi lustri or sono era con rare eccezioni considerato di netta e generale decadenza. Al contrario, fra le specificità del contesto italico tardoromano emerse dalle ricerche nonostante le difficoltà di valutazione (9), sembra

(9) Per città e campagna la possibilità di addivenire a un quadro organico complessivo e all'individuazione dei contrasti zonali è ostacolata dalla polverizzazione dei risultati dell'archeologia, restando eccezioni lodevoli alcuni tentativi di sintesi più aperti a riflessioni di ampio respiro quali p.es. E. Arslan (1975), V. Bierbrauer (1988, 1991) e C. D'Angela-G. Volpe (1991) sulle trasformazioni degli insediamenti nell'area padano-veneta e pugliese centrosettentrionale; sulla questione cf. anche cap. VI, p. 181. Per la sempre crescente serie di contributi, raccolte epigrafiche e storie generali, anzitutto da parte di studiosi italiani, sopra sva-

annoverabile il mantenimento di attività municipali relativamente vitali alimentato da maggiorenti che continuavano a svolgere -pur con fatiche e responsabilità maggiori che in passato- indispensabili mansioni pubbliche. Nel nostro quadro tale persistenza di vita locale, almeno sino alle invasioni di Alarico e Radagaiso, era condizione e premessa sociale per uno specifico indirizzo di governo: l'affidamento della gestione amministrativa del territorio alla collaborazione e corresponsabilità delle classi dirigenti maggiori e minori, che qui ha interessato in quanto attuato favorendo la legittimazione politica di questi interlocutori privilegiati del potere centrale, ad esempio mediante il sostegno dato a espressioni tipiche della supremazia sociale, e della sociabilità civica tradizionale, come munificenza e patronato (10).

Risulterà chiaro a questo punto che le tematiche oggetto delle presenti ricerche, sia quelle di carattere istituzionale (I parte) sia quelle di carattere sociopolitico (II parte), hanno in comune il fatto di aver portato ad indagare sui rapporti fra potere centrale e diocesi italiciana come periferia alla luce della dialettica fra gli imperatori e i ceti dirigenti.

L'approccio che ci ha guidato nell'affrontare via via i vari problemi merita ancora qualche riflessione di ordine generale, a partire dalla questione ineludibile se l'Italia tardoimperiale fosse «governata» diversamente dal resto dell'impero. Nei tempi seriori ormai la circolazione delle pratiche di governo non scansava la penisola. L'Italia provincializzata poteva assorbire esperienze amministrative esterne, come ha rilevato con prospettiva rovesciata («L'Egitto era dunque più vicino?») A. Giardina accostando l'istituto del *praepositus pagi* attestato dall'ormai nota iscrizione di Trinitapoli (*AE* 1984, 250) col suo naturale precedente egiziano (11) e come si può vedere in questo lavoro nei capitoli della prima sezione. Ma l'Italia stessa poteva costituire a sua volta il modello di meccanismi istituzionali da applicare in aree lontane, come accadde quando Valentiniano e Valente tentarono di riorganizzare sul suo modello i giochi annuali della provincia d'Asia (cap. III. 2). Le compilazioni legislative offrono esplicita conferma di questa circolazione in settori ulteriori: il *cursus publicus* (*CTh* VIII 5, 28, 368 d.C.: *Quod iam Gallis prodest, ad Illyricum etiam Italiaeque regiones convenit redundare...*; *CTh* VIII 5, 34 = *CJ* XII 50, 7, 378 d.C.: *...Non enim inprobabilis haec dispositio est, cum et in suburbicariis regionibus haec consuetudo servetur*); la tassazione dei fondi imperiali (*CTh* XI 16, 2, 321

riati ambiti cittadini o regionali, con ampio spazio lasciato alla situazione tardoantica, indicazioni bibliografiche vengono date nel corso del lavoro e spec. in appendice 1.

(10) Nel caso delle élites locali l'analisi, svolta nel cap. VI, è stata deliberatamente ristretta a pochi documenti e punti ritenuti significativi.

(11) A. Giardina, *Le due Italie nella forma tarda dell'impero*, in A. Giardina (a cura di), *Società romana e impero tardoantico*, I, Roma-Bari 1986, pp. 1-36, p. 30; Id., *Egitto bizantino o tardoantico? Problemi della terminologia e della periodizzazione*, in L. Criscuolo-G. Geraci (a cura di), *Egitto e storia antica dall'ellenismo all'età araba*, Atti Coll. Int. (Bologna 31 agosto- 2 settembre 1987), Bologna 1989, pp. 89-103, part. 93-94.

d.C.: ...*fundi patrimoniales adque emphyteuticarii per Italiam nostram constituti habeantur immunes, ut canonica tantum et consueta dependant ad similitudinem per Africam possessorum*; *CTh* XI 16, 9, 359 d.C.: *Exemplo Afric(ae) debent fundi patrimoniales et emphyteutici per Italiam constituti ab extraordinariis omnibus excusari*).

Trattare l'Italia di IV e V secolo non significa scegliere un'area geografica determinata per esaminarne dati problemi in un dato periodo storico, lavorare insomma su un quadro regionale qualsiasi; significa anche misurarsi in modo costante con l'ombra della tradizione. Non ci si deve accostare tuttavia ai problemi politico-amministrativi dell'Italia tarda privilegiando più o meno consciamente le particolarità della sua lunga storia precedente. In tal modo si acquistano pericolose attitudini verso l'accentuazione a tutti i costi degli elementi di continuità e si ostacola il superamento delle antiche (12) difficoltà della critica ad avvezzarsi a considerare l'Italia «periferia» a tutti gli effetti (13). Da un lato è bene tenere presente la possibilità di ritrovare nei vari ambiti di indagine i segni di questa antica posizione particolare; essa del resto rappresenta la radice storica dell'adattamento del modello di governo operato dagli imperatori nell'Italia tardoantica, nel momento stesso in cui avveniva e si precisava il sistema provinciale: pensiamo soprattutto al ruolo delle aristocrazie e al fenomeno delle pratiche patronali legato all'articolazione cittadina. D'altra parte occorre anche serbare consapevolezza del fatto che la visione del governo centrale era ormai compiutamente universalistica e capace di operare soluzioni di continuità, tali che il caso italico poteva omologarsi su molti livelli, e in definitiva su quello politico generale, alle altre aree tardoromane. Va nel senso di questa avvenuta equiparazione delle comunità italiche rispetto al resto dell'impero, anche sul piano ideologico, una ricerca più indipendente che, unica, ha pretese di completezza nella raccolta del materiale disponibile: l'analisi della *liberalitas* degli imperatori (cap. IV) mostra che era andata perduta, o che era diminuita in modo netto, quella speciale sollecitudine che aveva caratterizzato l'atteggiamento dei principi verso l'Italia nei primi secoli dell'èra volgare.

---

(12) A partire almeno da C. Jullian, *Les transformations politiques en Italie sous les empereurs romains*, Paris 1884. Sulla genesi di questo lavoro (supervisionato da Fustel de Coulanges) e gli influssi culturali che recepì vd. O. Motte, *Camille Jullian. Les années de formation*, Rome 1990, pp. 280ss., spec. 290-292.

(13) Su questo, e sulla connessa tendenza a vedere forme di «compensazione» a favore dell'Italia detronizzata dal suo ruolo di unico centro dell'impero (un aspetto che mi pare meritevole di enfasi) cf. p.es. A. Giardina cit. *infra*, cap. II p. 65, n. 58 e inoltre il mio *Sulla denominazione dei distretti di tipo provinciale nell'Italia tardoantica*, «Athenaeum» 82, 1994, pp. 177-184.

PRIMA PARTE:

SISTEMA PROVINCIALE E LOGICHE ISTITUZIONALI

Anche la stessa Roma, signora dei popoli, esaltata dalla gioia straordinaria della vostra prossimità, tentando di scorgervi dalle vedette dei suoi colli per appagarsi dei vostri volti più da vicino, vicino quanto poté si sporse per contemplarvi. Certo ella inviò le glorie del suo senato, rendendo volentieri come partecipe della sua maestà quella città di Milano così felice in quei giorni, sì che allora la sede dell'impero sembrava essere là dove erano venuti entrambi gli imperatori (1).

Nella goffa immagine di Roma che si protende dalle sue alture verso Milano, ove si tenne nell'inverno 290-291 la conferenza con la quale gli Augusti probabilmente deliberarono su Carausio, il panegirista prefigura in maniera emblematica lo spostamento (o meglio, la scissione) del baricentro politico e amministrativo della penisola italiana nel periodo tardoantico.

La nuova dimensione di *Mediolanum* quale residenza imperiale costituì un primo sbocco del complesso mutamento che toccava il posto dell'Urbe negli equilibri geopolitici interni alla penisola e dell'Italia stessa nel quadro generale dell'impero (2). Il ruolo strategico della città era già definito quando Gallieno vi installò stabilmente distaccamenti di cavalleria tratti da corpi specializzati, verso l'anno 260, mentre le emissioni della nuova *moneta* milanese celebravano la *SALUS ITALIAE* (3) assicurata dallo stesso principe. Decisivi furono tuttavia, per la scelta della capitale, gli eventi traumatici degli anni successivi, e in generale il persistere delle minacce nemiche al *limes* (4). Il 21 luglio 285 Massimiano fu proclamato Cesare

---

(1) *Pan. Lat.* III 12 (ed. E. Galletier, Les Belles Lettres, I, Paris 1949, p. 61): *Ipsa etiam gentium domina Roma immodico propinquitatis vestrae elata gaudio vosque e speculis suorum montium prospicere conata, quo se vultibus vestris propius expleret, ad intuendum cominus quantum potuit accessit. Lumina siquidem senatus sui misit beatissimae illi per eos dies Mediolanensium civitati similitudinem maiestatis suae libenter impartiens, ut ibi tunc esse sedes imperii videretur quo uterque venerat imperator.*

(2) Degno di attenzione è il fatto che a partire dall'età tetrarchica l'Italia tendenzialmente non veniva affidata, quando si procedeva a ripartizioni dei settori di governo, ai principi di somma dignità e esperienza (così p. es. per Massimiano e Costante).

(3) A.S. Robertson, *Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet*, IV, Oxford 1978, xlvi.

(4) Vd. fra gli altri P. Ceausescu, *Altera Roma. Histoire d'une folie politique*, «Historia» 25 (1976), pp. 79-108, part. 105s. Di particolare gravità fu l'attacco degli Jutungi, confederati con gli Alamanni, i quali nel 270-271, scavalcate le diverse barriere alpine, penetrarono nel cuore della Padania (sui fatti E. Demougeot, *La formation de l'Europe et les invasions barbares*, I, Paris 1969, pp. 508ss.). Sotto l'effetto del terrore suscitato da questa discesa (cf. per l'emergenza in Italia *HA Aurel.* 19-21), Aureliano fece costruire a Roma le mura

forse proprio a Milano, dove pare si trovasse ancora nel febbraio 286, qualche mese prima dell'elevazione ad Augusto. Quivi, anche Costanzo sarà investito del cesarato nel 293 (5). Dalla fine del III secolo, la vicinanza fisica al principe, la presenza della burocrazia palatina e delle truppe, la funzione di centro (sia pur non in modo continuativo) delle decisioni legislative dovettero indurre, a Milano e in tutta l'area padana, benefici a vari livelli (6).

Anche dopo la caduta di Massenzio, Roma rimase *caput* ideale del mondo conosciuto, e il problema del suo rifornimento annonario, da cui dipendeva il mantenimento dei tradizionali equilibri politici, un problema al quale gli imperatori si volsero sempre con estrema cura (7). Attorno all'Urbe gravitarono, in posizione ancillare soprattutto da un punto di vista economico/fiscale, le regioni suburbicarie (quelle dell'Italia centromeridionale e le isole) (8). Il controllo della città di Roma

---

che da lui traggono nome; in una fonte pagana come Zosimo le incursioni dei barbari in Italia si configurano ancora, tradizionalmente, come preoccupanti soprattutto per il pericolo che rappresentavano per le sorti di Roma: così le avrebbe infatti intese Aureliano, p.es. I 49,1 cf. I 37. Per la zecca di Pavia, che sostituì presto quella milanese restando in funzione sino al 326/7, vd. M. Crawford, *La zecca di Ticinum*, in *Storia di Pavia*, I, Milano 1984, pp. 249-254. Sulle *monetae publicae* e sulla circolazione monetaria nell'Italia tardoantica vd. L. Cracco Ruggini, *Milano nella circolazione monetaria del tardo impero: esigenze politiche e risposte socioeconomiche*, in *La zecca di Milano*, Atti del Conv. Int. di studio (Milano 9-14 maggio 1983), Milano 1984, pp. 13-58.

(5) Sui soggiorni e le visite degli imperatori in Italia fino al 337 si veda spec. T. D. Barnes, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge Mass.-London 1982, pp. 47-87 (con discussione delle testimonianze); vd. inoltre M. Bonfioli, *Soggiorni imperiali a Milano e ad Aquileia da Diocleziano a Valentiniano III*, «AAAd» 4 (1973), pp. 125-149.

(6) Su queste tematiche e più in generale sull'Italia Settentrionale nel periodo tardo si veda soprattutto l'opera di L. Cracco Ruggini (bibliografia generale); G. Sena Chiesa- E.A. Arslan (a cura di), *Felix Temporis Reparatio*, Atti del Conv. Archeol. Int. *Milano capitale dell'impero romano* (Milano 8-11 marzo 1990), Milano 1992; sul materiale archeologico-artistico che riguarda la città di Milano e le aree sotto la sua influenza, cf. inoltre il catalogo della mostra *Milano capitale dell'impero romano (286-402 d.C.)*, Milano-Palazzo Reale 24 gennaio-22 aprile 1990, Milano 1990, con ricca letteratura.

(7) F. Paschoud, *Roma Aeterna. Etudes sur le patriotisme romain dans l'Occident latin à l'époque des grandes invasions*, Roma-Bern 1967. Vettovagliamento di Roma, da ultimo: P. Herz, *Studien zur römischen Wirtschaftsgesetzgebung. Die Lebensmittelversorgung*, Stuttgart 1988, pp. 263-303; Id., *Organization und Finanzierung der spätantiken annona*, in A. Giovannini ed., *Nourrir la plèbe*, Actes du colloque (Genève 28-29 settembre 1989), *Hommage à Denis van Berchem*, Basel-Kassel 1991, pp. 161-188; B. Sirks, *Food for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991.

(8) In questo lavoro accettiamo l'equazione *regiones suburbicariae* = province e le tre isole costituenti il vicariato di Roma. La tesi gothofredusiana che identifica le *r.s.* col più ristretto territorio amministrato direttamente dalla prefettura urbana è stata ripresa da M. de Dominicis, *I distretti della prefettura urbana e le «regiones suburbicariae»*, in *Studi in memoria di G. Zanobini*, V, Milano 1965, pp. 87-110, cf. già nello stesso senso Id., *Le «regiones suburbicariae» nell'ordinamento del basso impero*, Atti V Congr. Int. St. Biz. (Roma 20-26 settembre 1936), pp. 100-121 = *Studi E. Tommasone*, Padova 1937, pp. 329ss. Quanto all'approvvigionamento dell'Urbe deve essere aggiunto che le rendite agricole e le materie prime delle aree dipendenti dal vi-

sul territorio e le comunità urbane italici, che pur si era modificato durante i secoli dell'impero nel senso di un decentramento, continuò a incidere sull'assetto e sui quadri amministrativi di vertice della diocesi tardoantica. Basti pensare agli amministratori e giudici legati all'esistenza di Roma (prefetto urbano, vicario romano, prefetto annonario) che erano autorizzati o finivano inevitabilmente con l'interferire nell'attività dei governatori e degli *officia* provinciali del settore centromeridionale (9).

La strutturazione della penisola suddivisa in due vicariati (10) era stabilizzata nei primi anni del IV secolo e i due vicari (con sede a Milano il *vicarius Italiae*, e a Roma il *vicarius praefecturae Urbis* e poi quello *urbis Romae* (11)) divennero in linea

cariato romano non bastavano a soddisfare le esigenze di Roma: sono note per il quarto secolo attestazioni di rendite vinarie, di tipo fiscale, per la città, provenienti dall'area settentrionale (p.es. cf. *CTh* XI 1,6), senza contare gli interventi sul mercato romano di produttori privati dell'Alta Italia; è noto anche che buona parte della produzione cerealicola e olearia dell'Africa del Nord (l'olio veniva importato anche dalla Spagna) era destinata a Roma, e soprattutto da quando il grano egiziano fu convogliato verso Costantinopoli (cf. però J. Durliat, *De la ville antique à la ville byzantine*, Rome 1990, p. 44 n. 10) il controllo sull'economia di quest'area divenne primaria esigenza politica.

(9) Nonché per sviluppare talvolta tra loro conflitti di competenze attentamente regolati, come nel caso delle due prefetture romane, dal legislatore; per le leggi vd. p. es. *CTh* IX 40, 5; 6 cf. 7 (controllo romano dell'*exercitio pistrinorum*, come punizione per provinciali rei di fatti minori); *CTh* I 6, 5; I 6, 7; XI 14, 1; XIV 4, 9; Cassiod. *var.* VI 18 (testi riguardanti il rapporto fra funzioni e *dignitates* delle due prefetture romane, vd. A. Giardina, *Sulla concorrenza tra prefettura urbana e prefettura dell'annona*, «SicGymn» 30 (1977), pp. 65-74). Un esempio di collaborazione fra vicario e prefetto urbano voluta dal centro per meglio controllare una situazione di crisi socio-religiosa è *Coll. Avell.* 9 cf. *Coll. Avell.* 10 (*CSEL* 35).

(10) Con assetto socio-economico e, ma tutt'al più inizialmente, fiscale differenziato. Un'analisi di Aurelio Vittore 39, 31 in E. Faure, *Italia Annonaria. Notes sur la fiscalité du Bas-Empire et son application dans les différentes regions de l'Italie*, «RIDA» 11 (1964), pp. 149-231, cf. spec. 157ss., ove è dibattuto il problema della introduzione del regime fiscale ordinario in Italia con una critica alla tesi dello scaglionamento cronologico (basata tradizionalmente sull'espressione *parti Italiae* nel passo di Aurelio Vittore), cf. anche A. Giardina, *Le due Italie* cit., spec. 22ss. Che in generale il sistema della *iugatio-capitatio* valesse anche per l'Italia suburbicaria (dove vigeva la *millena* come unità fiscale) è a mio giudizio l'ipotesi più probabile, cf. G.A. Cecconi, *Tradizione e novità nei meccanismi dell'esazione tributaria in Italia (V secolo d.C.)*, «AFLS» 14 (1993), in stampa; una sperequazione di natura fiscale fra i due vicariati sembra peraltro contraddistinguere il regime della *tironum exactio*, cf. *CTh* XI 16,12 del 380 d.C. che esenta l'area suburbicaria; non è del tutto chiaro se tale privilegio fosse introdotto a questa data (come a prima vista sembrerebbe) oppure preesistesse; sul problema R. Grosse, *Römische Militärgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung*, Berlin 1920, p. 211 cf. p. 214; S. Mazzarino, *Stilicone e la crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma 1942 (Milano 1990^2, da cui d'ora in poi si cita), p. 125 e n. 194; cf. anche il cenno di R. Thomsen, *The Italic Regions from Augustus to the Lombard Invasion*, Copenhagen 1947, p. 196. Alcuni spunti per il problema della coscrizione in Italia all'inizio del IV secolo in J.N. Adams- P.M. Brennan, *The Text at Lactantius, De mortibus persecutorum 44,2 and Some Epigraphic Evidence for Italian Recruits*, «ZPE» 84 (1990), pp. 183-186.

(11) Per un approfondimento sull'evoluzione del sistema dei vicariati in Italia, A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, pp. 26-42 (non del tutto convincente, sia dal punto di vista della interpretazione politica di fondo che ne spiegherebbe le fasi, sia per quanto riguarda la presupposta equivalenza fra *agentes vices praeff. praet.* e *vicarii*: deve essere più valorizzato per questo ultimo punto

di principio i diretti superiori dei governatori delle nuove circoscrizioni provinciali, la cui genesi era già completata all'epoca di Diocleziano ([12]). Essa era stata incubata durante il III secolo attraverso una fase di distrettuazioni più ampie: le correttture *Italiae* (anche nelle varianti *totius I.* e *utriusque I.*) ([13]).

Passiamo ora all'analisi diacronica dell'organizzazione provinciale ([14]) data dagli imperatori all'Italia, fertile sfondo istituzionale dell'indagine che sarà fatta nei capitoli IV e seguenti.

Cassiod. *variae* VI 15); cf. pure W. Kuhoff, *Studien zur zivilen senatorischen Laufbahn im 4. Jahrhundert n. Chr. Ämter und Amtsinhaber in Clarissimat und Spektabilität*, Frankfurt M.-Bern 1983, pp. 120ss. Contraria alla tesi (Chastagnol) di una creazione successiva a Diocleziano del *vicarius urbis* è C. Dupont, *Constantin et les diocèses*, in *Studi in memoria di G. Donatuti*, I, Milano 1973, pp. 309-336 (315-317).

(12) Non è lecito comunque immaginare un organigramma piramidale cui rispondesse una esatta ripartizione delle competenze fra i diversi funzionari territoriali; in Italia come altrove la gerarchia prefetti- vicari-governatori non esprimeva una sistematica verticale successione nella trasmissione e esecuzione dei comandi, come è evidente a una presa di visione delle fonti legislative, cf. A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire. A Social, Economic and Administrative Survey* (= *LRE*), I, Oxford 1964, p. 374.

(13) Intendo prescindere in questa sede da un riesame di questo processo, problema pur importante, ma annosissimo e di ardua risoluzione. Le posizioni fondamentali della storiografia recente possono sommariamente ricondursi ai seguenti gruppi: 1) *correctores Italiae* intesi in effetti come governatori di tutta la penisola, o due correttori addetti alle aree corrispondenti ai futuri vicariati, e riforma provinciale attuata da Diocleziano agli inizi degli anni 290, per tutti A. Chastagnol, *L'administration du diocèse italien au bas-empire*, «Historia» 12 (1963), pp. 348-379, spec. 349-352, come già ne *La préfecture* cit., pp. 21-25, e ancora in *Epigrafia e ordine senatorio*, Atti Coll. Int. AIEGL, Roma 14-20 maggio 1981 (= *OS*), I, Roma 1982, p. 170 (più dubitativo); cf. anche T.D. Barnes, op. cit., p. 218; 2a) correttori regionali fino dall'epoca di Aureliano, pur nella ammissione della forma evoluzionistica del processo, R. Thomsen, *The Italic* cit., pp. 196ss. e 236ss.; A. Giardina, *Le due Italie* cit., pp. 11ss.; F.M. Ausbüttel, *Die Verwaltung* cit., pp. 90ss. Questa posizione, che mi pare la più convincente, è aperta alla possibilità che la locuzione *corrector Italiae* sottindendesse nelle epigrafi la specificazione della provincia amministrata e perciò (vi insiste Giardina) nega una successione rettilinea, con puntuale riscontro terminologico, dai *correctores Italiae* a quelli con indicazione regionale; 2b) correttture regionali da Aureliano nell'Italia meridionale, da Diocleziano (definitivamente dal 297 ca.) nell'Italia Sett., così A. Degrassi, *«Corrector Italiae» in una epigrafe di Como* e *Postilla a «Corrector Italiae»* = *Scritti vari di antichità*, I, Roma 1962, pp. 193ss. e 207ss., ma non L. Cantarelli, *La diocesi italiciana da Diocleziano alla fine dell'impero occidentale*, Roma 1903, pp. 20ss. e 44ss., cf. G. Clemente, *La regio Transpadana e il corrector Italiae alla fine del III sec.*, «Hlk» 6 (1966), pp. 534-547 (p. 536 n. 7). Per il dossier sui correttorati, W. Simshaüser, *Untersuchungen zur Entstehung der Provinzialverfassung Italiens*, «ANRW» II. 13 (1980), pp. 401-452, 433ss.

(14) Per la liceità dell'uso italiano (non così scontato) del termine «provincia» applicato ai singoli territori dell'Italia a partire dalla fine del III sec. mi permetto di rinviare a G.A. Cecconi, *Sulla denominazione* cit.

Capitolo I

IL PROBLEMA DELLE ALTERNANZE NEI TITOLI DI RANGO DEI GOVERNATORI

1. *La «gerarchizzazione»*

Nell'anno 372 d.C. una importante costituzione di Valentiniano I, conservataci nel *Codice Teodosiano* dispersa in frammenti (15), dava uno stabile approdo, seppur non definitivo né di immediata applicazione, all'elaborazione imperiale del «sistema formale» tardoantico (16). Il clarissimato, quale dignità superiore -il cui allargamento a gruppi sempre più estesi della società aveva creato le necessarie premesse di ulteriori differenziazioni interne, veniva più precisamente inquadrato nei tre livelli di *illustres, spectabiles, clarissimi*, comprensivi dei massimi funzionari statali civili e militari (17).

Al di sotto nella scala sociale, resisteva il titolo di *vir perfectissimus*, un tempo riservato a funzionari equestri tra i più importanti dell'impero. Per l'inizio del quarto secolo Lattanzio indica chiaramente le tre principali classi di rango; il passaggio, notevole anche per l'idea della ingiustizia di una società romana inquinata da troppo forti sperequazioni di ricchezza e potenza politica, prospetta i ben diversi criteri che informano l'articolazione sociale della città cristiana: *nemo denique egregius nisi qui bonus et innocens fuerit, nemo clarissimus nisi qui opera misericordiae largiter fecerit, nemo perfectissimus nisi qui omnes gradus virtutis inpleverit* (*Div. Inst.* V 14, *CSEL* 19, p. 447 cf. anche *de mort. pers.* 21,3, *CSEL* 27.2, p. 196). Anche

(15) *CTh* VI 7,1; 9,1; 11,1; 14,1 cf. 22,4. Cf. A. Chastagnol, *La préfecture* cit., pp. 432-5; A.H.M. Jones, *LRE* II, p. 528s. *Nov. Val.* 11 ricorda come vero regolatore della materia Graziano (cf. *CTh* VI 6,1), sotto il cui regno *amplissimis dignitatibus definitum venerabilis constitutio ordinem dedit.*

(16) H. Löhken, *Ordines Dignitatum. Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht*, Köln-Wien 1982, vd. spec. pp. 133ss.

(17) Per tutti A. Chastagnol, *L'évolution de l'ordre sénatorial aux IIIe et IVe siècles de notre ère*, «RH» 496 (1970), pp. 305-314; Id., *Le Sénat romain à l'époque impériale. Recherches sur la composition de l'Assemblée et le statut de ses membres*, Paris 1992, p. 293s. *Viri clarissimi* rimanevano dunque, in senso più ampio, tutti coloro che rientravano nei tre raggruppamenti (per un elenco delle corrispondenze fra dignità e mansioni pubbliche, A. Chastagnol, *La préfecture* cit., p. 433s.). Sulla tripartizione si può sempre vedere anche P. Koch, *Die byzantinischen Beamtentitel von 400 bis 700*, Diss. Jena 1903, spec. pp. 10-45. Punti di vista diversi su rango e gerarchizzazione e contro il ruolo di riordinatore globale svolto in questo campo da Valentiniano I: S. Mazzarino, *Stilicone* cit., p. 356 n. 191; P. Garbarino, *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano*, Milano 1988, p. es. p. 308 s. e n. 27.

Eusebio di Cesarea (*Hist. Eccl.* IX 9, 9, *SC* 55, p. 63), che ha forse in mente la stratificazione orientale, nel racconto dell'entrata di Costantino in Roma a seguito della vittoria del Ponte Milvio cita dopo i membri del Senato i διασημότατοι (= *perfectissimi*) fra i personaggi di spicco che fecero gli onori di casa al trionfatore (18). Ma l'estrazione di coloro che erano in possesso di tale titolo, con un inevitabile scivolamento in basso, era già cambiata e andrà ulteriormente cambiando in profondità: funzionari subalterni e burocrati in pensione, decurioni principali e altri personaggi di varia provenienza umana e professionale, che erano magari stati ricompensati con codicilli per qualche servizio o grazie all'intercessione di potenti. L'allargamento del clarissimato a tutte le più importanti funzioni civili nel corso del quarto secolo si sviluppò dunque insieme ad una svalutazione del perfettissimato che finì col non essere più neppure salda garanzia di privilegi giuridici (19). Numerose testimonianze, soprattutto epigrafiche, ci parlano della presenza diffusa della categoria come ganglio importante della vita cittadina provinciale in Italia (20). Se una legge del 384 (*CTh* VI 30, 7 = *CJ* XII 23, 7) lascia intravedere che al perfettissimato è ancora riconosciuta una certa vitalità, esso comunque una trentina d'anni dopo risulta virtualmente scomparso come *Rangklasse* (21).

---

(18) Il particolare manca nei *Panegirici Latini* come pure nella *vita Constantini* I 39, 1 dello stesso Eusebio. Per categorie equestri a Roma nel IV sec., *CTh* II 17, 1 e VI 37 = *CJ* XII 31; Auson. *gratiarum actio ad Gratianum imp.* 3.

(19) P. es. A. Chastagnol, *Les modes de recrutement du Sénat au IVe siècle après J.-C.*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique*, Paris 1970, pp. 187-211 (188); cf. P. Arsac, *La dignité sénatoriale au Bas-Empire*, «RD» 47 (1969), pp. 198-243, part. p. 223. Sui codicilli ora V. Marotta, *Mandata principum*, Torino 1991, pp. 37 ss. ove altra lett.

(20) P. es.: *EE* VIII 696 (*Sicilia*, f III/ i IV sec.); *AE* 1919, 71 (*Campania*, prima metà IV sec.); *AE* 1939, 151 (*Campania*, 324); *AE* 1937, 121 (*F. et P.*, 335); *CIL* X 476 (*L. et B.*, 337); *CIL* XI 5283 = *ILS* 6623 (*T. et U.*, poco dopo il 333/7); *CIL* VI 1768 (*T. et U.*, 346); *CIL* X 4863 (*Samnium*, prob. dopo il 368); *AE* 1976, 141 (*Campania*, seconda metà IV sec.); *CIL* V 1658 = *ILCV* 284 (*V. et H.*, f IV-V sec.). Ottima testimonianza del ruolo dei *perfectissimi* come gruppo locale provvisto di una sua individualità è *CIL* VI 1691, da *Puteoli*, 340/350 cf. anzitutto G. Camodeca, *Ricerche su Puteoli tardoromana*, «Puteoli» 4-5 (1980-1) pp. 59-126, part. p. 104. Sulla estensione progressiva della qualifica senatoria a elementi di classe curiale e sulla legislazione in proposito, P. Garbarino, op. cit., part. p. 383.

(21) Nel presente contesto, l'impiego di un vocabolario erudito tedesco può considerarsi canonico almeno a partire dal saggio fondamentale di O. Hirschfeld, *Die Rangtitel der römischen Kaiserzeit*, in Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1901, pp. 579-610 = *Kleine Schriften*, Berlin 1913, pp. 646-681. Sulle diverse dignità in generale anche R. Guilland, *Egrège-Perfectissime-Clarissime*, in *Titres et fonctions de l'Empire byzantin*, London 1976 (= 1964), pp. 17-40; testimonianze papiracee: O. Hornickel, *Ehren und Rangprädikate in den Papyrusurkunden. Ein Beitrag zum römischen und byzantinischen Titelwesen*, Diss. Giessen 1930. Forme residue di perfettissimato nel V-VI sec.: W. Ensslin, s.v. *perfectissimus*, *RE* XIX.1 (1937), coll. 664-683 (683). A quest'epoca, come è noto, gli *illustres* sono la vera élite senatoria, unici partecipanti o maggiori attori durante le sedute del senato vd. A. Chastagnol, *Sidoine Apollinaire et le Sénat de Rome*, «AAntHung» 26 (1978), pp. 57-70, spec. 58-63; cf. ora J.S.B. Barnish, *Transformation and Survival in the Western Senatorial Aristocracy, c. A. D. 400-700*, «PBSR» 56 (1988), pp. 120-155, 120s.; inoltre P. Garbarino, op. cit., p. 384;

Occorre dire per inciso che la riforma valentinianea, con la quale l'imperatore *(sin)gulis quibusque dignitatibus certum locum me(ritum)que praescribsit* (riforma evocata in *CTh* VI 5, 2 del 384), veniva considerata probabilmente dai contemporanei della classe dirigente come un valido dispositivo politico in quanto setaccio di mobilità sociale, come il necessario sfocio del processo di ordinamento di status in atto. Del resto il modello imperiale di gestione del potere, che si giuocava sul sottile equilibrio dei rapporti di alleanza e di controllo con e sulle élites, era basato in larga misura -come ha illustrato Henrik Löhken- su questa griglia di posizioni organate verticalmente e implicanti una serie di privilegi e attribuzioni, che continuavano, pur nei mutati criteri informativi, a segnare una indiscussa supremazia del ruolo e dei valori aristocratici (22).

Il processo di cui abbiamo richiamato la prima sistematizzazione è caratterizzato da fluttuazioni cronologiche e disparità dovute a tradizioni locali, fattori che non devono essere perduti di vista da chi si accinga a interpretare sistemi gerarchici o forme di stratificazione in chiave politico-istituzionale. Se certe incongruenze che si rinvengono ad esempio nella *Notitia Dignitatum*, una delle testimonianze più compiute della gerarchizzazione tardoromana, possono riconnettersi alle fasi redazionali o a originarie inavvertenze (23), soprattutto in presenza di prove epigrafiche è necessario prendere atto della seria possibilità di oscillazioni e, all'atto di darne conto, tenere presente una pluralità di elementi e condizioni oggettive come il carattere «evolutivo» della gerarchizzazione, l'eventualità che la tendenza sistematrice non sia riuscita a realizzarsi in modo capillare, l'eccezione per scelta politica o per adeguamento del potere a una situazione che si imponeva coi fatti.

2. *I* correctores perfectissimi *della diocesi italiciana*

Nel tardo impero prende più netta e articolata forma una graduatoria dei governatorati provinciali. Ad essa collegato è un fenomeno, spesso trattato in modo

---

387. Sopra la stratificazione e i titoli nell'Italia bizantina vd. T.S. Brown, *Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy, A.D. 554-800*, Rome 1984, pp. 126ss.

(22) In qualche modo proporzionale alla *dignitas*, un altro elemento importante del modo di comandare la politica tipico delle élites, e ugualmente predicato dagli imperatori, è la responsabilità etica nei confronti della società e delle classi più umili, che si riconduceva a una concezione paternalistica di controllo del potere (su questo cf. cap. V).

(23) Così, p. es., è ascritto dal Jones, dopo Bury, *The Notitia Dignitatum*, «JRS» 10 (1920), p. 134 s., ad uno sbaglio del redattore l'inserimento in *Not. Dig.* Or. 1, 126-128 (cf. *CTh* I 7, 2; II 8, 22) dei *correctores di Augustamnica* e *Paphlagonia* dietro, oltre che ai *consulares*, anche ai *praesides*, cf. A.H.M. Jones, *LRE*, III, p. 347 e G. Clemente, *La Notitia Dignitatum*, Cagliari 1968, p. 109s.; analogamente per O. Seeck è errata la designazione dei *praesides* orientali come *viri clarissimi*, cf. però O. Hirschfeld, *Rangtitel* cit., p. 661; in generale per la critica di Seeck alla *Notitia*, O. Seeck, *Zur Kritik der Notitia Dignitatum*, «Hermes» 9 (1875), pp. 217-242.

spicciativo, sul quale nelle pagine che seguono vogliamo riflettere: l'alternanza fra *clarissimi* e *perfectissimi* alla guida di una stessa provincia con interruzioni di serie [24].

In Italia non è soltanto la presenza di un'aristocrazia senatoria fortemente radicata in alcune regioni a rendere meritevole di discussione questo problema. L'introduzione del sistema provinciale portò infatti con sè una particolarità. Mentre alla direzione di Sardegna, Corsica, Alpi Cozie e Rezia - vecchie province accorpate nella diocesi italiciana - erano posti dei *praesides*, i governatori ordinari delle province di nuova creazione e della Sicilia ebbero la denominazione di *correctores* [25]. Essa era attribuita dunque non più, come era avvenuto fino a dentro il III secolo, a senatori investiti di funzioni speciali [26].

L'alternanza nel rango sociale dei governatori, rispetto alla norma apparente di ciascuna funzione, tocca sia i presidi sia i correttori.

Nel caso delle province presidali (e non solo per l'Italia), non si può andare, però, molto oltre la constatazione della flessibilità del rango dei loro amministratori. Accantonando l'esempio minore delle Alpi Cozie, dove una possibile oscillazione sarebbe comunque interna al ceto equestre [27], fra le province rette da *praesides* la sola Sardegna fu sottoposta sia a *perfectissimi* sia a *clarissimi* [28]: assai prima del Benignus lodato da Simmaco (*ep.* IX 42, 1) per l'oculatezza della sua amministrazione, quasi certamente di rango senatoriale, già in età costantiniana furono nomi-

---

(24) Alcune notazioni sul fenomeno in oriente in P. Petit, *Les sénateurs de Constantinople dans l'oeuvre de Libanius*, «AC» 26 (1957), pp. 347-382 (part. 358s.); un esteso, ma talvolta astruso, esame delle problematiche relative ai titoli e le funzioni in G. Bravo, *Coyuntura sociopolítica y estructura social de la producción en la época de Diocleciano*, Salamanca 1980, pp. 89ss.

(25) Un passaggio della *Iuris Epitome* ermogenianea (II), databile all'anno 300 d.C. ca. può far riferimento alla bipartizione di questa prima fase del regime provinciale in Italia: *ex omnibus causis, de quibus vel praefectus urbi vel praefectus praetorio itemque consules et praetores ceterique Romae cognoscunt, correctorum et praesidum provinciarum est notio* (*Dig.* I 18, 10), cf. D. Liebs, *Hermogenians iuris epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen 1964, pp. 13ss.; A. Cenderelli, *Ricerche sul Codex Hermogenianus*, Milano 1965, part. pp. 227ss.

(26) Corrispondenti a *corrector* sono il titolo di C. Octavius Ap. Suetrius Sabinus, *electus ad corrigendum statum Italiae* (*CIL* X 5398 = *ILS* 1159; *CIL* X 5178, poco dopo il 214 d.C.), e di Pomponius Bassus 17, ἐπανορθωτὴς πάσης Ἰταλίας (*CIL* VI 3836 = 31747, prob. ca. 268/269 d.C.). Più incerto è se un Marcellinus Ἑσπερίης πάσης χθονὸς ἰθυντήρ rientri a buon diritto in questo gruppo di funzionari (*I.Cr.* IV 323; sotto Caracalla ?, cf. A. Giardina, *Le due Italie* cit., p. 12).

(27) Aurelius Saturninus 8 *v.p.*, preside tra 286 e 305 (*CIL* V 7248-7249) dovrebbe cronologicamente precedere nei fasti un anonimo governatore *v.e.* (*CIL* V 7252).

(28) Alcuni casi di *viri egregii* governatori sardi (di solito col titolo di *procurator*) non sono per il periodo qui in esame particolarmente significativi, vd. comunque P. Meloni, *La Sardegna romana*, Sassari 1975, p. 171; seconda edizione aggiornata, Sassari 1991 e spec. la discussione di M.G. Oggianu, *Contributo per una riedizione dei miliari sardi*, in *L'Africa Romana* 8, Atti dell'VIII conv. di studio (Cagliari, 14-16 dicembre 1990), Sassari 1991, pp. 863-897 (868 ss.).

nati governatori due clarissimi, T. Septimius Ianuarius e, come sappiamo da una iscrizione da poco edita, Postumius Matidianus Lepidus (29). Qui, se mancano elementi concreti per leggere l'oscillazione in chiave politica collegando il presidato di questi personaggi con strascichi delle lotte per l'egemonia avutesi in età tardotetrarchica (30), è ammesso ritenere che, affidando il governo provinciale a senatori, Costantino tendesse a conferire maggiore autorità al governo di un'isola che svolgeva un ruolo rilevante da un punto di vista strategico ed economico nel contesto suburbicario e mediterraneo.

TABELLA 1. Alternanza clarissimi/perfettissimi in Sardegna (stralcio dai fasti governatoriali) (31)

Governatore	Rango	Fonte	Data
Pacatianus 2	*v.p.*	*AE* 1966,169	309-310
Mes[.o]pius	*v.p.*	*EE* VIII 795	312/319
Ianuarius 9	*v.c.*	*CIL* X 7950; 7974; 7975; *EE* VIII 783; *AE* 1977, 347	312/324
Matidianus	*v.c.*	*AE* 1988, 665	321/323
Florianus 1	*v.p.*	*EE* VIII 788	330-331
Titianus	*v.p.*	*AE* 1980, 535	333/337
Benignus	*v.c.*	Symm. *ep.* IX 42	prima del 399

Wilhelm Ensslin ha delineato le tappe che hanno condotto alla *Sondertitulatur* del *praeses* tardoimperiale (32). Il giurista Emilio Macro, contemporaneo di Ulpiano, attribuisce valore di *nomen generale* a *praeses* quale designazione dei rettori delle province (*Dig.* I 18,1), con la clausola condizionale *licet senatores sint*, corretta già

(29) A. Mastino, *Costantino II* florentissimus Caesar, «Epigraphica» 50 (1988), pp. 143-150 (a p. 146 si ricordano oscillazioni di rango in province presidali extraitaliche); Id., *Postumio Matidiano Lepido, un nuovo preside clarissimo di età costantiniana*, in *Il Nuraghe S. Antine nel Logudoro-Meilogu*, Sassari 1989, pp. 315-329.

(30) Su cui vd. G. Sotgiu, *Un miliario sardo di L. Domitius Alexander e l'ampiezza della sua rivolta*, «ASSard» 29 (1964), pp. 149-158; R. Andreotti, *Problemi di epigrafia costantiniana: la presunta alleanza con l'usurpatore Lucio Domizio Alessandro*, «Epigraphica» 31 (1969), pp. 144-180 (164ss.), cf. anche da ultimo V. Aiello, *Costantino, Lucio Domizio Alessandro e Cirta: un caso di rielaborazione storiografica*, in *L'Africa Romana* 6, Atti del VI convegno di studio (Sassari 16-18 dicembre 1988), Sassari 1989, pp. 179-196.

(31) In appendice 2 il quadro completo dei fasti provinciali. In questa e nella tabella 3 del presente capitolo non si possono considerare i casi noti per i quali sussiste grave incertezza sull'effettiva ricopertura della carica, sulla datazione o sul titolo di rango del governatore. Un ideale grafico dell'alternanza potrebbe venirne modificato nella sua conformazione (p.es. nel più o meno lungo periodo di amministrazione affidata a perfettissimi inseriti fra due raggruppamenti di clarissimi) ma non nel suo movimento ondulatorio.

(32) *Praeses*, *RE*, Suppl. VIII (1956), coll. 598-614.

per la sua epoca dalle epigrafi che ne registrano l'applicazione, almeno onorifica, a procuratori di ceto equestre ([33]). Durante il III secolo, poi, si definisce ulteriormente il carattere specifico del termine *p.*: la prassi di affidare a procuratori il controllo *ad interim* di aree gestite anche da *legati Augusti p. p.* fece entrare nell'uso comune l'espressione *agens vices praesidis* e finalmente *praeses* a definire il governatore-tipo delle rimpicciolite province dioclezianee ([34]). Si trattava ora, per lo più, di dignitari equestri -sulla scia di una secolare tendenza amministrativa rafforzata dall'imperatore Diocleziano- ([35]) ma vi furono presto fluttuazioni di rango. Queste presero corpo certamente in parallelo agli sviluppi che, dopo la riforma (o l'editto) con cui Gallieno emarginò i senatori dai comandi di legione e dalla partecipazione a assemblee di guerra ([36]), ebbe l'interrelato processo di separazione fra poteri civili e militari ([37]).

In qualità di puri amministratori civili, i *praesides* -che hanno ormai assunto un *locus* gerarchico stabile- sono senza dubbio di regola perfettissimi. Ma le varianti, alla luce della natura storicamente flessibile del titolo ([38]), non sorprendono più di tanto: talvolta la nomina di *clarissimi* costituisce il precedente del passaggio di una provincia a consolare ([39]), talaltra rispecchia semplici esigenze congiunturali; tali varianti pure comportavano in una certa misura mutamenti nei rapporti di forza a livello locale, per esempio nel triangolo sociologico governatori-folle-notabilità (giacchè non si deve sottovalutare il fatto che un funzionario dotato del rango su-

---

([33]) Ensslin, *Praeses* cit., 599. Il *licet* è tradotto con «although» da A. Watson, *The Digest of Justinian*, I, Philadelphia 1985, p. 34: il senso evidentemente cambia.

([34]) A una vera *Sondertitulatur* di *praeses* quale termine tecnico per definire il grado inferiore fra i governatori di provincia si arriverà comunque in piena età costantiniana, così p.es. A.H.M. Jones, *The Date and Value of the Verona List*, «JRS» 44 (1954), pp. 21-29, 24.

([35]) L'eccezione più rilevante riguarda la provincia di Syria-Coele, vd. *PLRE* I, fasti, p. 1105; A. Chastagnol, *La carrière sénatoriale du bas-empire*, in *OS* I, Roma 1982, pp. 167-194, part. p. 169 e n. 4 (con bibliografia).

([36]) La fonte è Aurelio Vittore, 33, 33s., confermata nella sostanza dalle iscrizioni.

([37]) Quest'ultimo va, mi pare, visto come un prodromo della riunificazione delle classi dirigenti civili, avvenuta secondo lo Chastagnol (p.es. *La carrière* cit., part. p. 172) attorno al 325 d.C. In quelle province dove non vi erano esigenze militari si potevano ritagliare posti di governo a clarissimi. Il problema dell'alternanza deve, almeno per un primo periodo, essere posto in rapporto con l'esclusione dei senatori dall'esercito. Si muovono in questo senso seppur implicitamente, A. Chastagnol, *Les consulaires de Numidie*, in *Mélanges Carcopino*, Paris 1966, pp. 215-228 (= *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire*, Lille 1987, pp. 149-162), part. pp. 215-217; B. Malcus, *Senato e ordine senatorio nel tardo impero*, «Index» 2 (1971), pp. 219-239, part. p. 223; H.G. Pflaum, *Zur Reform des Kaisers Gallienus*, «Historia» 25 (1976), pp. 109-117, part. p. 113.

([38]) Anche nel tardo impero *praeses* venne usato in alcuni casi con valore ampio, come polivalente sinonimo di governatore, vd. le fonti in Ennslin, art. cit., col. 610s.

([39]) Cf. gli esempi di Syria-Coele e Byzacena (*PLRE* I, fasti, p. 1105; 1088). È d'uopo sottolineare il «salto», in questa sistemazione gerarchica dell'organizzazione provinciale, delle correture nella trasformazione di rango di province extra-italiche; le correture nacquero e rimasero, in quanto governatorati, una peculiarità quasi assoluta dell'Italia.

periore aveva un maggiore prestigio, e perciò stesso incidenza, nelle medesime prerogative giuridiche attive di un equestre) (40).

La situazione ora descritta abbraccia il complesso dell'impero e l'Italia non rappresenta un'eccezione nel panorama generale, anche perchè non si può ordinare utilmente la documentazione sui presidi, di per sè scarsa e riguardante per lo più province marginali (41).

Il correttorato concede maggiori spunti, essenzialmente per due motivi: in quanto caratteristico della penisola (42) e in quanto carica di tradizione esclusivamente senatoria (43), che tuttavia, una volta stabilizzatasi come governo di provincia, subisce in varie regioni e in momenti storici disparati delle oscillazioni. La trasformazione dei *correctores* in funzionari ordinari preposti all'amministrazione di province italiche fu accompagnata dunque da una mutazione notevole sotto il profilo storico-istituzionale: essi, all'atto della loro definizione quali *iudices* ordinari, non sono scelti più solo fra i *clarissimi* (44).

Un'analisi condotta sui dati riguardanti i tredici correttori sicuramente *viri perfectissimi* -in un caso ci sono incertezze minime, che ressero province italiche fra la fine del III e la seconda metà del IV secolo, è necessaria per raccogliere tutti i possibili elementi degni di considerazione (45). Va subito aggiunto che il fenomeno

(40) Questo tipo di implicazione dell'alternanza è destinato a rimanere su binari di teorizzazione, essendo impossibile entrare nel dettaglio delle situazioni singole. Quanto alla capacità decisionale dei governatori è poco credibile porre riserve relative agli equestri in età tarda, p.es. riguardo allo *ius gladii*, vd. H.G. Pflaum, *Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris 1950, pp. 117 ss.; D. Liebs, *Das Ius Gladii der römischen Gouverneure in der Kaiserzeit*, «ZPE» 43 (1981), pp. 217-223, cf. anche F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 131s. Pertanto, se di eccezionalità dello *ius gladii* per governatori italici si vuole parlare (cf. G. Clemente, *Ancora sulle province di Valeria e Flaminia et Picenum*, «RFIC» 97 (1969), pp. 179-184, part. p. 181), la discriminante non era il *Rangtitel*. Alcune fonti in realtà non danno l'impressione che si trattasse di una prerogativa rara, vd. Paul. *Nol. carm.* 21, 374ss.; Firm. Mat. *math.* III 4, 29s., dove si evocano personaggi in *minoris dignitatis loco constitutos, habentes tamen gladii et vitae et necis potestatem.*

(41) Il caso particolare del *Samnium*, che offre aspetti interessanti per la problematica delle alternanze, sarà meglio valutabile oltre, p. 40s.

(42) Solo l'Acaia, per pochissimi anni a cavallo fra III e IV sec., fu provvisoriamente retta da correttori, vd. E. Groag, *Die Reichsbeamten von Achaia in spätrömischen Zeit*, Diss. Pann. Budapest 1946, pp. 13-15 (p. 14 con l'ipotesi che contemporaneamente al *corrector* rimanesse attivo un proconsole). Ancora meno significativi sono i casi di correttori in *Augustamnica e Paphlagonia* (cf. sopra n. 23) e quello dubbio, e comunque isolato, della Tarraconense ricordato da Ausonio, *par.* 24, 9-12.

(43) L'unica eccezione di cui sono a conoscenza è quella di Aurelius Achilleus che, nel contesto particolarissimo legato all'usurpazione di L. Domizio Domiziano (e in anni già tetrarchici), risulta διασημότατος ἐπανορθωτής, cf. H.G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres*, II, Paris 1960, p. 867s.

(44) A mio giudizio sono dunque i casi concernenti i *praesidatus* (e più in generale le oscillazioni fuori della penisola italiana) quelli di minor interesse. È di avviso opposto G. Clemente, *Due note sulla storia della diocesi italiciana nel IV secolo*, «Athenaeum» 53 (1965), pp. 355-368, p. 359, ma l'A. non chiarisce perchè l'alternanza in Sardegna gli sembra «di notevole interesse, perchè riguardante una provincia presidale».

(45) I dubbi di cui nel testo riguardano il n. 9 della tabella 2. Nell'iscrizione *CIL* X 4755 (da Suessa Aurunca) è attestato un Mamilianus Silvinianus, *v.p. ex correct.*; nell'incertezza se si tratti di un titolo solo

fu certamente più consistente di quanto non risulti da calcoli quantitativi sul numero di iscrizioni con correttori perfettissimi, giacchè si presume sempre che i senatori lasciassero -per una serie di motivi legati a tradizioni familiari e al prestigio di carriere superiori- più ampia traccia di sè ai posteri.

TABELLA 2. Correttori perfettissimi noti della diocesi italiciana

Governatore	Provincia	Fonte	Data
1. Ulpius Alenus	*A. et C.*	*CIL* IX 687 = *AE* 1967, 91	305/310
2. Caecilianus	*A. et C.*	*CIL* XI 831 = ILS 1218	i IV
3. Apollinaris 6	*Sicilia*	*EE* VIII 696	prima del 330 ca
4. Ael. Proculus	*Campania*	*AE* 1969/70,107	324
5. Uranius 4	*F. et P.*	*AE* 1937,119; *CIL* IX 4517	325
6. Gaudentius 8	*V. et H.*	*CIL* V 4327-8 = *I.It.* X.1, 114-115	? 340 o 350 (o 361)
7. Antiochus 11	*A. et C.*	*CIL* IX 318 = *ILS* 749;*CIL* IX 1117 = *ILS* 734	355-361
8. Praenestius	*V. et H.*	*CIL* V 8658; 8987 = *ILS* 755	362/363
9. Theodolus	*V. et H.*	*CIL* XIII 10027.69 = *ILCV* 84	prima del 368 o 370 o 373
10. Fl. Sexio	*A. et C.*	*CIL* IX 333 = *ILS* 780, cf. Symm. *ep.* II 43	379/394 (?384-5)
11. Restitutianus	*A. et C.*	*CIL* IX 430	f III/i V
12.- --]vius Bassus	*L. et B.*	*AE* 1975, 261a	f III/i V
13. Fl. Delmatius	*L. et B.*	*CIL* X 451	f III/i V

onorifico oppure di un'effettivamente rivestita funzione di governo provinciale -di cui in ogni modo non sarebbe noto l'ambito territoriale- ho preferito non tener conto del personaggio; pur non potendo escludersi un'origine equestre, il rango del correttore siciliano Zoilus in *CIL* X 7112 = *AE* 1959, 23 (Catania) non è specificato. Sono troppo incerti, per poterne fare qualunque seria utilizzazione in questo contesto, i casi di M. Aurelius Iulianus Sabinus e di Aur. Valentinus 12. Nel 284-5 d.C., secondo una tradizione abbastanza attendibile, l'usurpatore -e forse correttore di *V. et H.*: lo status sociale del personaggio non è chiaro- M. Aurelius Sabinus Iulianus fu sconfitto presso Verona (*in campis veronensibus, Epit. de Caes.* 38, 6, confermato da un'allusione per quanto mi consta passata inosservata di *Pan. Lat.* IX 8) da Carino; cf. inoltre Aur. Vict. 39,10 (*Is, cum Venetos correctura ageret...*); Zos. I 73, 2s.; esiste anche una produzione numismatica di Iulianus come usurpatore, dalla zecca di *Siscia*, *RIC* V.2, 593-594; per la possibilità che siano stati accorpati due personaggi diversi, cf. *PLRE* I, Iulianus 24 e Iulianus 38. Su Valentinus cf. oltre p. 37 n. 73.

Soffermiamoci sugli esempi più rappresentativi e dunque di maggior interesse.

I. Da due epigrafi di *Brixia* (*CIL* V 4327-4328 = *I. It.* X.1, 114-115), pressochè identiche, siamo a conoscenza di un Cor. Gaudentius, *v.p. com(es) et corr(ector) Ven(etiae) et Hist(riae)*. Riteniamo giustificata l'ipotesi avanzata recentemente che, in una fase di grave crisi politica che coinvolgeva l'area, il personaggio fosse stato dotato di attribuzioni straordinarie, insieme civili e militari (46). La *Venetia et Histria*, provincia militarmente fondamentale da un punto di vista sia logistico sia operativo (47), poteva ben necessitare talvolta di forme di concentrazione di poteri (48). Il titolo di *comes et corrector* trova in questo senso analogie con *comes et praeses, dux et corrector, dux et praeses* e simili, attestati in territori difficili come l'Isauria -ove il governo civile e militare era riunito in modo pressoché permanente- la Tebaide o la Mauritania Cesariense (49). Particolarmente interessante è ai nostri scopi l'iscrizione di Flavius Nepotianus (*AE* 1952, 173 = *IRT* 565), *v.p. com. et praeses prov. Trip.*, nella quale l'elogio del personaggio scinde con nettezza i meriti del preside (cioè quelli di giudice e amministratore) dalle qualità militari del *comes*. La tipologia del marmo e le caratteristiche paleografiche suggeriscono il IV sec., datazione (prudenziale) precisabile sulla base del contenuto

(46) E. Garrido González, *Los gobernadores provinciales de l'Occidente bajo-imperial*, Madrid 1987, p. 120s.

(47) L. Cracco Ruggini, *Aquileia e Concordia: il duplice volto di una società urbana nel IV secolo d.C.*, «AAAd» 29 (1987), pp. 57-95; G. Lettich, *Concordia e Aquileia: note sull' organizzazione difensiva del confine orientale d'Italia nel IV secolo*, «AAAd» 22 (1982), pp. 67-87.

(48) L'utilità di una concentrazione di poteri è facilmente comprensibile: del resto gli imperatori erano a conoscenza dei conflitti che nascevano, nelle aree «a rischio», fra comandanti militari e amministratori civili; Giustiniano, *Nov.* 24, *praef.* (18 maggio 535), è molto esplicito su questo punto, e anche con rimandi ad esperienze passate negative istituisce una riforma dei poteri in Pisidia. *Comites* attivi nell'area alpina e settentrionale della diocesi italiciana in Ammiano: XXI 3, 2-3; XXI 4, 7; XXI 12, 3; XXXI 11, 3. Sulla separazione dei poteri civile e militare, cf. G. Clemente, *La Notitia* cit.; R.S.O. Tomlin, *Notitia Dignitatum Omnium, tam Civilium quam Militarium*, in *Aspects of the Notitia Dignitatum*, *BAR*, Suppl. S. 15 (1976), pp. 189-209. Per un tipo particolare di concentrazione di funzioni, la *praefectura classis cum cura civitatis* a Como e Ravenna, p.es. P.M. Conti, *Limiti urbani ed organizzazione difensiva nell'Italia tardo antica e alto medievale*, in *Storia e storiografia. Studi in onore di E. Duprè Theseider*, Roma 1974, pp. 561-572 (561s.), F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 32 con altra letteratura.

(49) Isauria: *CTh* IX 27, 3 (con *subscriptio* riferita, erroneamente secondo Seeck, ad un destinatario *dux et praeses Sardiniae*) = *CJ* IX 27, 1 del 382 d.C., cf. *PLRE* I, Matronianus 2; *Not. Dig.* Or. 29. Vd. anche Jones *LRE* III, p. 181 s. n. 2 e II, 609. Sul brigantaggio e i disordini in Isauria vd. spec. Amm. Marc. XIV 2. Tebaide: *PLRE* I, Fl. Strategius 5. Mauritania Ces.: *PLRE* I, Hyginus 5. Il caso di un *dux et corrector limitis Tripolitaniae* è attestato da *CTh* XII 1, 133 (393 d.C.), una legge sull'evasione dalle curie -e che dunque potrebbe far riferimento alle mansioni del destinatario, Silvanus 5, nella sua qualità di correttore. Quando viceversa si ha a che fare con la titolatura *comes et dux* (cf. p. es. *PLRE* I, Senecio 3, Tebaide) siamo probabilmente in presenza di un cumulo in ambito puramente militare.

al periodo 340-380 d.C. ([50]).

Se dunque ci pare sicuro il cumulo di funzioni di Gaudentius (valutando anche che di norma la comitiva onorifica, diffusasi secondo schemi definiti da Costantino I in poi, era nel linguaggio epigrafico rammentata con titolatura estesa: *comes domini nostri, comes Flavialis, intra Palatium, primi secundi tertii ordinis* ecc.) ([51]), circa la cronologia riteniamo ragionevole una collocazione del correttorato di Gaudentius al 340 (scontro fra Costantino II e Costante) o al 350-1 (scontro fra Magnenzio e Costanzo II) ([52]). È necessaria molta cautela prima di suggerire ipotesi attendibili sul rapporto fra carica militare e perfettissimato di Cornelius Gaudentius; quest'ultimo *honor* tuttavia meglio si concilia, almeno in termini tendenziali, con un *milieu* militare piuttosto che palatino, tenendo conto della più precoce ascesa al clarissimato dei principali funzionari e dignitari statali rispetto all'alta ufficialità militare: anche in tal senso è migliore la tesi della contemporaneità dei due poteri. Istruttivo è anche un passo ammianeo (XXI 16,2), quando lo storico antiocheno fa il consuntivo del regno di Costanzo II:

Nec sub eo dux quisquam cum clarissimatu provectus est. Erant enim, ut nos quoque meminimus, perfec-

---

([50]) G. Caputo, *Flavius Nepotianus comes et praeses provinciae Tripolitaniae*, «REA» 53 (1951), pp. 233-247; J. Guey, *Note sur Flavius Archontius Nilus et Flavius Nepotianus*, «REA» 53 (1951), pp. 248-252. Il testo (da *Lepcis Magna*) recita: *Nepotianii./ Fl(avio) Nepotiano, v(iro) p(erfectissimo), com(iti) et praesidi prov(inciae) Trip(olitanae)/ Iustitia et integritate prae/cipuo, moderatione ac benigni/tate praestantissimo, abstinen/tiae et honestatis officiorumq(ue)/ omnium cultori, rei etiam mili/taris peritissimo, armis consi/liisq(ue) inconparabili; quod idem/ ordines universosq(ue) provin/ciales iuridicendo fide beni/volentia multis beneficiis/ cumulaverit; quod Barbaro/rum insolentiam exercitio/ scientiae militaris adtriberit;/ quod limitis defensionem tui/tionemq(ue) perpetuam futuris etia(m)/ temporibus munitam securamq(ue)/ ab omni hostili incursione prae/stiterit; quod Civitatum moenia ope/rum instauratione vel novitate de/coraverit; ordo civitatis Lepcimag(nensium)/ cum populo statuam marmoream/ ob haec merita decretis et sufragiis/ concinnentibus conlocavit.* Caputo propone, sulla base di osservazioni che qui non interessano, una cronologia ipotetica agli anni 376-378 (p. 242), una ventina di anni dopo che un altro perfettissimo, il *comes et praeses* Flavius Archontius Nilus, aveva analogamente cumulato funzioni civili e militari, cf. S. Aurigemma, *Due iscrizioni tripolitane*, «Africa Ital.» 7 (1940), pp. 135-140 e P. Trousset, *Recherches sur le limes tripolitanus. Du Chott el-Djerid à la frontière tuniso-libyenne*, Paris 1974, pp. 102, 151ss.

([51]) Cf. G. De Bonfils, *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli 1981, part. pp. 1-39; *non vidi* P. Weiss, *Consistorium und comites consistoriani. Untersuchungen zur Hofbeamtenschaft des 4. Jahrhunderts n. Chr. auf prosopographischer Grundlage*, Diss. Würzburg 1975. Un probabile esempio in senso contrario, che obbliga in ogni caso a tener presente l'elasticità del lessico e il suo carattere talvolta sintetico, in *CIL* XI 831 = *ILS* 1218 (*comes* e basta col valore di conte di palazzo). Sui vari tipi di comitiva attestati vd. F. Grossi Gondi, *Diz. Epig.* II (1900), pp. 472ss.

([52]) E. Garrido Gonzalez, op. cit., p. 120s. Non escluderei nemmeno una datazione più bassa all'epoca di Giuliano, subito dopo la sua proclamazione ad Augusto (prima del governo provinciale di Vetulenius Praenestius), cf. Zosimo III 10, 1. Il ruolo svolto da Costantino nella strutturazione della comitiva, anche di natura militare, e l'apparizione, sicura solo dopo la sua morte, di *comites rei militaris* in senso stretto (cf. A.H.M. Jones, *LRE* I, p. 105 e n. 61), sembrano impedire di alzare la datazione fino all'epoca dello scontro con Massenzio che pure visse importanti atti bellici nell'aquileiese e in altre zone del Veneto.

tissimi nec occurrebat magistro equitum provinciae rector nec contingi ab eo civile negotium permittebat. Sed cunctae castrenses et ordinariae potestates ut honorum omnium apicem priscae reverentiae more, praefectos semper suspexere praetorianos

Il passo, di grande densità stilistica e storica, richiederebbe una sede adatta per un più lungo commento. Esso è costruito per sottolineare -attraverso la discriminante della dignità sociale, di cui si depreca la commistione rispetto alla prassi tradizionale- l'importanza di non disattendere una chiara separazione di poteri (cf. anche 16, 3) (53). Ci preme insistere qui su quanto esso dice da un lato circa la pregnanza di una antinomia (perfettissimato-clarissimato), ancora almeno idealmente operante sullo scorcio finale del IV secolo e legata specialmente alla divisione delle sfere di governo, dall'altro circa il fatto, testimoniato con assoluta puntualità da Ammiano, che i *duces* furono sotto Costanzo II ancora perfettissimi: la polemica (come è chiaro dal contesto) riguardava consuetudini invalse in tempi all'autore contemporanei e non avrebbe senso prospettare la possibilità che il merito di Costanzo consistesse nell'avere ripristinato costumi già incrinati da alcuni dei suoi predecessori. Che i *duces* fossero obbligatoriamente di provenienza equestre e che lo fossero preferenzialmente gli alti ufficiali dell'esercito -Ammiano generalizza prendendo i duci anche quale emblema dell'elemento militare nel suo complesso- all'epoca in cui si è ipotizzata l'attività del nostro correttore è certo un dato utile. Esso implicherebbe che le concentrazioni di poteri affidate a «duci e...» fossero riservate a perfettissimi. Limitante, rispetto a ipotesi più stringenti sul valore specifico dell'alternanza, è naturalmente il fatto che Gaudentius fosse «conte e...», laddove sono noti *comites* (*rei militaris*, in senso lato: con attribuzioni militari) di rango clarissimo (54). Le iscrizioni bresciane possono insomma stimolare l'ipotesi che gli imperatori (Diocleziano per primo?) si fossero riservati l'opzione di nominare correttori prescegliendoli fra i perfettissimi anche per ragioni di ordine militare (55).

(53) Non escludo che ciò fosse in qualche modo un prendere parte alle polemiche, sviluppatesi primieramente in ambiente orientale a partire dalla prima età teodosiana, sul ruolo dei barbari (dei plenipotenziari barbari) nella società. Altre note al passo: J. den Boeft- D. den Hengst- H.C. Teitler, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus (XXI)*, Groningen 1991, pp. 245-247

(54) Ciò si riscontra tuttavia soprattutto nella seconda metà del IV secolo. Per forme di equipollenza e di interscambio fra *comites* e *duces*, vd. tuttavia Jones *LRE* III, p. 20 n. 26. La subordinazione gerarchica dei *duces* non può anticiparsi troppo come fa A. Piganiol, *L'Empire chrétien*, Paris 1972², p. 367: egli la ravvisa a torto sino dal 312 in *Pan. Lat.* IX 2, dove la giustapposizione non può dare indicazioni ufficiali sul *Rangordnung* dell'apparato militare.

(55) La sottolineatura è importante: esistono ad es. province italiche militarmente irrilevanti con correttori perfettissimi; sul brigantaggio -diffuso tradizionalmente nell'area centromeridionale della penisola italiana- vd. *CTh* IX 30; cf. Cassiod. *var.* VI 21,1; *CJ* IX 2,11 (292 d.C.); *CTh* IX 31, 1 sulla equivalenza briganti/pastori; cf. inoltre Amm. Marc. XIX 13, 2, col riferimento all'invio in Isauria di un Lauricius *rector, adiecta comitis dignitate* per sconfiggere, col bastone o la carota, il proverbiale banditismo della regione.

TABELLA 3. Alternanza clarissimi/perfettissimi in *Venetia et Histria* (stralcio dai fasti governatoriali)

Governatore	Rango	Fonte	Data
Serie di correttori	*vv.cc.*		av. 340
Quartus 2	*v.c.*	*AE* 1955,150	ca m IV
Gaudentius 8	*v.p.*	*CIL* V 4327-8 = *I.It.* X.1, 114-5	?340 o 350 (o 361)
Praenestius	*v.p.*	*CIL* V 8658; 8957 = ILS 755	362-363
Theodolus	*(v.p.)*	*CIL* XIII 10027.69 = *ILCV* 84	prima del 368 o 370 o 373
Serie di consolari	*(vv.cc.)*		dal 368 o 370 o 373

La discussione di questo caso ha risposto allo scopo di considerare un primo problema, a nostro giudizio essenziale per una teoria interpretativa dell'alternanza nella sua fase d'avvio (decenni a cavallo fra III e IV secolo): la relazione fra (eventuali) esigenze di natura militare e perfettissimato dei *correctores* italici (56). Vediamo oltre.

II. Da *Herdonia* (Ordona), importante nodo viario nella provincia di *Apulia et Calabria*, proviene *CIL* IX 687, che testimonia il governatorato di Ulpius Alenus, *v(ir) p(erfectissimus) corr(ector) Apul(iae) et Cal(abriae)* fra il 305 e il 310 d.C. e che contiene una dedica al cesare Massimino Daia (57); la formula di devozione personale *d. n. m.que eius* e l'anomalia della dedica singola in onore di un tetrarca del quale non sono conosciute attività politiche in occidente potrebbero lasciar supporre un rapporto privilegiato precedente fra il governatore e Massimino (58). Da que-

(56) I correttori altoimperiali, dotati di *imperium*, potevano avere attribuzioni militari, e incarichi legati al ristabilimento dell'ordine pubblico o alla difesa da scorrerie barbariche dovettero stare alla base delle nomine dei primi *correctores Italiae* del terzo secolo. Se si presta fede a Aur. Vict. 39, 11 verso il 280 d.C. anche quelli regionali potevano avere truppe al seguito, cf. A. von Premerstein, art. *Corrector*, *RE* IV.2 (1901), coll. 1646-1656, part. 1654.

(57) Lettura di F. van Wonterghem in AE 1967, 91: a) *D(omino) n(ostro) Galerio Val(erio)/ Maximino nob(ilissimo)/ Caes(ari) Ulpius/ Alenus v(ir) p(erfectissimus), corr(ector) Apul(iae) et Cal(abriae),/ d(evotus) n(umini) m(aiestati)que eius. A latere* compare una data consolare che riporta al 249 d.C., ciò che semplicemente indica un reimpiego della lapide.

(58) Che Alenus avesse eretto basi gemelle per gli altri tetrarchi è solo una possibilità da non escludere a priori ma a favore della quale non esistono elementi effettivi. Vd. *AE* 1951, 252 (*Turris Libisonis*) sui rapporti personali che stavano alla base, talvolta, di iscrizioni analoghe; cf. *AE* 1948, 178 e P. Meloni, *Un'iscrizione di Turris Libisonis in onore di Galerio*, «SS» 8 (1948), pp. 86-98, spec. 86s.: l'erezione di una statua a

st'ultimo punto di vista analogie sono ravvisabili con *AE* 1969/70, 107, l'iscrizione di P.(?) Aelius Proculus, che lo ha sorprendentemente fatto conoscere come correttore perfettissimo di Campania; Proculus fu in carica per alcuni mesi nel 324, subito prima che la provincia divenisse sede di consolari (59). Spesso, visioni uniformemente progressive delle dinamiche istituzionali spingono la ricerca moderna a datare, in assenza di altri indicatori cronologici, governi di provincia affidati a perfettissimi in connessione con l'inizio di un nuovo assetto amministrativo (60). Non è ovviamente il caso della nomina di Proculus. Per ora ci si limiti a tener presente che, anche in questa epigrafe di Pozzuoli, il governatore è *d. n. m. q.* di Costantino. Resta aperto il problema se l'inserimento di un perfettissimo in una lista di governatori campani dominata, come è noto, da alti aristocratici sia un indizio politicamente rilevante (61).

Esistono altre dediche a sovrani regnanti, concentrate nella provincia di *Apulia et Calabria*, da parte di *viri perfectissimi* innalzati alla correttura -fra cui quella ispirata dal governatore apulocalabro Flavius Sexio nell'ultimo quarto del IV secolo (62). Ma quando esse non autorizzano a pensare a vincoli privilegiati, anteriori alla nomina, col monarca o eventualmente con alti personaggi palatini, la significa-

---

Galerio viene spiegata plausibilmente con la preesistente conoscenza tra il monarca e il *praeses* sardo dedicante. Per un'altra iscrizione dedicata a Massimino nel sud italico vd. *CIL* X 7283 (Palermo). Sulla diffusa formula *devotus numini maiestatique*, in auge dalla fine del secondo secolo d.C. vd. H.G. Gundel, *Devotus numini maiestatique*, «Epigraphica» 15 (1953), pp. 128-150, part. pp. 140ss.; vd. anche W. Ensslin, *Der Kaiser in der Spätantike*, «HZ» 177 (1954), pp. 449-468, part. p. 452; A. Chastagnol, *Le formulaire de l'épigraphie latine officielle dans l'antiquité tardive*, in *La terza età dell'epigrafia*, Colloquio AIEGL-Borghesi 86 (Bologna, ottobre 1986), Faenza 1988, pp. 11-65 (35-36).

(59) *AE* 1969/70, 107: *Propagatori orbis su[i]/ Romani nominis conditori,/ Fl(avio) Val(erio) Constantino P(io) F(elici)/ Victori Aug(usto)/ L(ucius) Aelius Proculus, v(ir) p(erfectissimus), corr(ector) Camp(aniae), d(evotus) n(umini) m(aiestati)q(ue)/ eius.* Si veda: G. Guadagno - S. Panciera, *Nuove testimonianze sul governo della Campania in età costantiniana*, «RAL» 25 (1970), pp. 111-129 (Guadagno); G. Camodeca, *Iscrizioni inedite di Pozzuoli, I. Sull'ultimo «corrector Campaniae»*, «AAN» 82 (1971), pp. 24-49, part. 24-38. Cf. anche S. Mazzarino, *La durata della consolarità di Campania*, in Id., *Antico, tardoantico ed èra costantiniana* (= *ATA*), I, Bari 1974, pp. 301-306. Dopo una recente autopsia G. Camodeca, *Ricerche* cit., p. 63, propone dubitativamente la sostituzione del prenome *P.* a *L.*

(60) Per spiegarsi meglio: nel caso italico A. Chastagnol, *L'administration* cit., p. 366, 369 tende, in assenza di dati cronologici precisi, a collocare i correttori equestri nella prima fase dell'ordinamento provinciale; vd. anche T.D. Barnes, *The New* cit., p. 164; E. Garrido Gonzalez, op. cit., p. 165s. Un esempio della tendenza a costruire raggruppamenti omogenei in relazione al rango si ha anche in A. Mastino, *Costantino II* cit., p. 146s.

(61) Per G. Clemente, recensione a M.T.W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, «RFIC» 101 (1973), pp. 506-511, la presenza dell'equestre Proculus nei fasti campani accredita l'ipotesi di tensioni fra la classe senatoria e Costantino (p. 509).

(62) *CIL* IX 318 = *ILS* 749 proviene da Canne, durante il cesarato di Giuliano; *CIL* IX 1117 = *ILS* 734 da *Aeclanum*, in onore di Costanzo, come la precedente da parte del fedele Annius Antiochus; per Flavius Sexio vd. *CIL* IX 333 = *ILS* 780, proveniente da Canosa, cf. cap. III p. 99 n. 63.

tività del raggruppamento si scioglie: non sembra possibile individuare in certe esternazioni di lealismo fattori politici o attitudini mentali che vadano oltre il caso singolo, che abbiano insomma un denominatore comune.

TABELLA 4. Alternanza clarissimi/perfettissimi in *Apulia et Calabria* (fasti governatoriali)

Governatore	Rango	Fonte	Data
1. Ulpius Alenus	*v.p.*	*CIL* IX 687 = *AE* 1967, 91	305/310
2. Caecilianus	*v.p.*	*CIL* XI 831 = *ILS* 1218	i IV
3. - - -]us Consius Quartus (sen.)	(*v.c.*)	*AE* 1983,247	i IV
4. Nonius Verus 4	*v.c.*	*CIL* XI 831 = *ILS* 1218; *CIL* IX 1115-6	317/324
5. Vol. Venustus 5	*v.c.*	*CIL* IX 329 = ILS 5557a	326/333
6. Celsinus 6	*v.c.*	*CIL* IX 1576 = *ILS* 1239	prima del 333
7. Attius Insteius Tertullus 7	*v.c.*	*CIL* VI 1697	? i/m IV
8. Antiochus 11	*v.p.*	*CIL* IX 318 = ILS 749; *CIL* IX 1117 = *ILS* 734	355/361
9. - - -]nus	*v.c.*	*AE* 1988,387	364/367
10. Anonymus 83		Symm. *Rel.* 38,2	384
11. Flavius Sexio	*v.p.*	*CIL* IX 333 = *ILS* 780; Symm. *ep.* II 43	379/394 (?384-5)
12. Anonymus 76 (PLRE II)		Symm. *ep.* IX 135	401
13. Restitutianus	*v.p.*	*CIL* IX 430	f III/i V
14. Quintillus 2	*v.c.*	*CIL* IX 1127	f III/i V
15. Cassius Ruferius 2	*cons. v.c.*	*AE* 1957,43	? f IV/ prima di m V
16. Flavianus 4		*CIL* IX 282	?
17. Marcellinus 18		*CIL* IX 1579	?

III. Un terzo elemento presuntivo (dopo quello militare e il generico rapporto preferenziale con ambienti di palazzo) può individuarsi in certe competenze specialistico-professionali adatte a figure di estrazione equestre: così per Caecilianus, *v. p.*, *bis rationalis* prima di diventare governatore in Lusitania e *A. et C.*, quindi vicario in Italia (Settentrionale), o per Septimius Theodolus, *exac(tor)* e correttore cristiano di *Venetia et Histria*, noto solo da un piccolo calice bronzeo dove non è

segnalato il *Rangtitel*, ma molto probabilmente perfettissimo ([63]). Funzionari di primo piano erano in particolare i *rationales*, distaccati a livello diocesano o provinciale che dipendevano dagli alti ministri delle finanze centrali ([64]). Con tribunali propri deliberanti su cause relative a debiti verso il fisco, risultano destinatari di varie costituzioni imperiali nella prima metà del quarto secolo. Erano naturalmente esperti nell'amministrazione finanziaria e possedevano un *officium* strutturalmente simile a quello dei governatori provinciali, coi quali si trovavano spesso a collaborare. Se l'amministrazione di vertice romana era affidata tradizionalmente a politici, è ovvio che gli imperatori in una certa misura tenevano conto, all'atto di nominare i funzionari, dell'esperienza da loro maturata in precedenza ([65]). Sotto Diocleziano, dopo che già si erano verificati casi di diversi procuratori finanziarii che avevano supplito *legati Augusti* o proconsoli, un'epigrafe efesina ci fa forse conoscere un *v.p. rationalis provinciae Asiae vice praesidis* ([66]), testimonianza chiara (se vera) delle attitudini al governo provinciale riconosciute a tali funzionari, e confermate comunque dalla tendenza relativamente accentuata, riscontrabile dalla fine del III secolo, a nominare a capo di amministrazioni territoriali personaggi già distintisi (non di rado nella stessa area) come razionali ([67]).

([63]) *CIL* XI 831 = *ILS* 1218; *CIL* XIII 10027[69] = *ILCV* 84, cf. G.B. De Rossi, *Della «SCHOLA SODALIUM SERRENSIUM» scoperta presso la via Nomentana*, in «Bull. Arch. Cr.» 2 (1864), p. 58 per la prima interpretazione del documento oggi non più accolta. Per la provenienza sociale (notabilità locale) e le responsabilità fiscali degli *exactores* si veda p. es. C. Lepelley, Quot curiales tot tyranni. *L'image du décurion oppresseur au bas-empire*, in E. Frézouls ed., *Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire (milieu du IIIe-milieu du IVe siècle ap. J.-C.)*, Actes du colloque de Strasbourg (décembre 1981), Strasbourg 1983, pp. 143-156, part. p. 144.

([64]) *Not. Dig.* Or. 14; Occ. 12; *CTh* X 9, 1 che parla di *rationales in singulis quibusque provinciis commorantes*; C. Vogler, *Constance II et l'administration impériale*, Strasbourg 1979, pp. 166ss. Essi stessi perfettissimi fino alla fine del IV secolo (si veda p. es. O. Hirschfeld, art. cit., p. 657; R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle*, Rome 1989, p. 190 e per isolate eccezioni cf. *PLRE* I, Nectarius; Fl. Philagrius 5), i *r.* ricevevano dal loro specifico titolo -contraibile anche come pura onorificenza attraverso codicilli- un prestigio superiore ai semplici *ex perfectissimis*, cf. C. Vogler, op. cit., p. 231, a proposito di *CTh* XII 1, 26 (cf. anche *CTh* VIII 5, 23). Un governatorato provinciale (*dignitas praesidatus*) precedente alla «razionalità» in *CIL* XII 674 = *ILCV* 88.

([65]) *Contra* K. Hopkins, *Death and Renewal. Sociological Studies in Roman History*, Cambridge 1983, p. 153; più equilibrato sulla nozione di «efficienza» W. Eck, *La riforma dei gruppi dirigenti. L'ordine senatorio e l'ordine equestre*, in *Storia di Roma*, 2 *L'impero mediterraneo II. I principi e il mondo*, Torino 1991, pp. 73-118 (101-104). Limitatamente al tardo impero, un'analisi delle procedure di nomina ai posti amministrativi e della subordinazione dei criteri basati sulla competenza ad altri quali lo status sociale e le raccomandazioni è quella di F.S. Pedersen, *Late Roman Public Professionalism*, Odense 1976, part. pp. 9-46.

([66]) H.G. Pflaum, *Zur Reform* cit., p. 112. La lettura cui si appoggia lo Pflaum non è sicura, cf. *PLRE* I, Iulius Antoninus 10; R. Delmaire, *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain. Etudes prosopographiques*, Bruxelles 1989, p. 17s.

([67]) Vi sono per esempio diversi casi di prefetti d'Egitto ex razionali come Fl. Antonius Theodorus 22; Faustinus 2, prob. Fl. Philagrius 5. Cf. anche per altre circoscrizioni: il noto caso di C. Caelius Saturni-

Ciò che si è appena voluto mettere in risalto è dunque che, di fronte alla opzione fra creare correttture (ormai assurte, dopo un'evoluzione ancora sotto inchiesta, a governatorati tipici delle nuove province italiche) di diversa natura -sradicandole da una parte della loro stessa storia amministrativa, da incarico di elevato prestigio e unicamente riservato a senatori- e promuovere sistematicamente al clarissimato uomini di origine sociale e formazione professionale equestre, Diocleziano -se fu lui, come propendiamo a pensare, che mise a punto la riforma sul *Rangtitel* dei correttori- preferì la prima possibilità. Essa gli garantiva la permanenza di un blocco sociale non senatorio di alto livello.

Era ancora la carica che veniva «registrata» sul titolo di rango. I tempi dell'unificazione della classe dirigente, iniziata sotto Costantino mediante un ampio reclutamento di *homines novi* per lo più perfettissimi in senato con *adlectiones*, non erano maturi; lo dimostra anche l'esistenza per questo periodo di vicari equestri ai quali si trovavano amministrativamente subordinati governatori di estrazione senatoria: una anomalia che non spaventava più di tanto gli imperatori (68). Ma anche Costantino non volle garantire l'automatica promozione al clarissimato per i *correctores* non aristocratici della diocesi italiciana. I motivi, a questo punto, pur sfuggenti nel dettaglio, debbono porsi in relazione con la maggiore flessibilità garantita da una correttura ancipite (sul modello dei *praesidatus*), in special modo onde evitare di inflazionare l'allargato ordine senatorio con l'ascesa di determinati gruppi (69), che dovevano per il momento conservare un *locus* inferiore all'interno del sistema gerarchico.

3. *Valutazioni storiografiche e riflessioni conclusive*

Certamente dalla crisi del III secolo uscirono gruppi dirigenti ben distinguibili. Un ceto che può ancora definirsi equestre, di estrazione burocratica e militare, che controllava molti settori dell'amministrazione pubblica, secondo un'evoluzione

---

nus 9 passato da diversi incarichi di *rationalis* all'amministrazione diocesana prima di ricevere l'*adlectio*; Nemesianus 1 che fu *r.* in Egitto e poi preside di una provincia ignota; C. Val. Antoninus 12, *r.* in Numidia e nelle Mauritanie e subito dopo *praeses Numidiae Cirtensis*; Ursus 2, *r. Africae* (colui che fu incaricato da Costantino della distribuzione di denari all'antidonatista vescovo di Cartagine Ceciliano) e quindi vicario in occidente; Paulinus 7, *rationalis summarum Africae* e (probabilmente dopo) governatore della Tarraconense -attestato *corrector* da Ausonio, *par.* 24, 9-12; Titus Atilius, *ex rationalibus sacrae urbis Romae*, quindi preside in Mauritania Sitifense. Gli esempi nella maggior parte risalgono al periodo tetrarchico e costantiniano. R. Delmaire, *Largesses* cit., pp. 178ss., ritiene eccezioni non significative le promozioni di questi razionali a presidi nella stessa provincia, p. 192.

(68) P.es. A. Chastagnol, *L'évolution politique, sociale et économique du monde romain 284-363*, Paris 1985², p. 245s., cf. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p. 308-309.

(69) Quelli di cui abbiamo, sulla base delle testimonianze appena considerate, in via esemplificativa e con un margine di speculazione, individuato l'estrazione sociale.

progressivamente accentuatasi dai Severi in poi. Una élite senatoria, per quanto rinnovata dopo l'estinzione di svariate *gentes*, entro la quale si mantenne un nucleo di famiglie più antiche capaci di garantire -come ha mostrato François Jacques- la continuità del loro ambiente e delle loro tradizioni (70).

Per il periodo che inizia con il regno del solo Costantino, però, la corrispondenza fra le due categorie specifiche di *viri clarissimi* e *viri perfectissimi* e ceti sociologicamente precisati è già più sfuggente. Anche in Italia, dove pure lo strato dei clarissimi coincideva in buona parte dei casi testimoniati con membri dell'alta aristocrazia e dove ancora forte doveva essere il fenomeno di adeguamento e di mimesi degli *homines novi* al codice morale e di comportamento della nobiltà tradizionale, è difficile rintracciare in questo clarissimato in via di progressiva espansione e vieppiù composito, unità ideologica e di interessi, di metodi di gestione del potere, di legami con quello imperiale e con altri strati della società (71). I titoli di *clarissimus* e *perfectissimus* (unico residuo al di fuori di Roma, dopo l'eclissi dell'egregiato (72), del vecchio ceto equestre) comunque non cessarono di accompagnare regolarmente nelle iscrizioni di dignitari statali e notabili regionali i nomi propri dei personaggi menzionati; talvolta erano iscritti accanto alla funzione e non al nome, ad indicare lo stadio preciso del *cursus* nel quale era avvenuto il passaggio al rango superiore (73).

(70) F. Jacques, *L'ordine senatorio attraverso la crisi del terzo secolo*, in *SRIT*, I, pp. 81ss. cf. A. Chastagnol, *L'évolution* cit., pp. 67-73.

(71) Problema centrale, anche per quanto si dirà oltre, è intendersi su che cosa significhi parlare di conflitti fra imperatore e aristocrazia senatoria, di politiche filosenatoriali e soprattutto su come, in tale contesto, si possa identificare l'alta aristocrazia dei senatori attivi con il clarissimato tout-court, vd. sul problema da ultimo P. Garbarino, op. cit., *passim*. Riacquista importanza allora il saper verificare le genealogie dei personaggi e la «formazione di un'*aristocrazia* senatoria» (G. Clemente, rec. a Arnheim cit., p. 511) e la questione della autocoscienza di classe e dell'omogeneità dei comportamenti politici dell'aristocrazia romana (nel senso di Jacques, art. cit., p. 119s.). Temi noti (p.es. W. Eck, rec. a Arnheim 1972, «Gnomon» 46 (1974), pp. 673ss.; M. Forlin Patrucco-S. Roda, *Crisi di potere e autodifesa di classe: aspetti del tradizionalismo delle aristocrazie*, in *SRIT*, I, pp. 245-272, vd. 260ss., Roda) ma che si rivelano non marginali per la prospettiva istituzionale che al momento mi interessa. Agli sviluppi che caratterizzarono la trasformazione di incarichi equestri in senatoriali non importa dedicare qui spazio. Soltanto, si ricordino le parole che C. Lécrivain impiegò per definire i *perfectissimi* del IV secolo: «une classe composée d'élements divers dont le lien est une dignité impériale» (*Le sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople*, Paris 1888, p. 26).

(72) Cf. comunque per la seconda metà del V secolo la segnalazione di R.W. Mathisen, *Studies in the History, Literature and Society of Late Antiquity*, Amsterdam 1991, p. 344.

(73) *CIL* XI 6958 = *ILS* 1252 (da *Luna*-Sarzana, dopo il 366 d.C.): *ex decreto ordo Lunens./ et cives immortalibus/ beneficiis relevati, ob memo/riam posteritati tradendam,/ statuam collocarunt Lucilio/ Constantio, praesidi Mauretaniae/ et Tingitanae, v.c., consulari/ Tusciae et Umbriae*; sulla base di un criterio analogo, da *CIL* XI 5381 (Assisi) si è pensato ad una *adlectio inter consulares* successiva al governatorato di *F. et P.*, esercitato dunque come correttore perfettissimo, per M. Aur. Val. Valentinus 12, *PLRE* I, p. 936: *M. Aur. Val./ Valentin[o] c.v./ consula[r]i [N]um[i]/d[i]ae, corr(ectori) Flam(iniae)/ e[t P]ic[eni - - -]* ecc. (testo seg. corrotto); così anche W. Kuhoff, *Studien* cit., p. 66. L'ipotesi in questo caso non mi pare condivisibile (cf. sopra n. 45).

D'altra parte l'assetto istituzionale tardoantico, in generale, si caratterizzò per il fatto che il rango sociale perse la prerogativa di essere condizione essenziale per il rivestimento delle cariche pubbliche. In conseguenza del sistema di nomine molto più accentrato, fu infine alle funzioni che corrispose, salvo sempre possibili anomalie, un rango sociale ufficialmente espresso ([74]). Se dunque correttamente viene spesso ripetuto che nella società tardoantica la funzione aveva preso il sopravvento sulla classificazione di rango (venendosi la funzione medesima vieppiù a configurare come rappresentativa di status e rango), la prospettiva si complica perchè segnalare la carica non bastava e era sempre sentita la necessità di indicare il *Rangtitel*. Ne derivava un sistema a «status sovrapposti» ([75]), complesso ma senz'altro recepito da una società assai attenta e sensibile verso le dignità formali.

È vero che individuare nelle alternanze criteri direttivi usati dal potere centrale rimane probabilmente, allo stato attuale della documentazione, in qualche misura velleitario. Tale riflessione è valida anche per la penisola italiana, che pure offre, come si è detto, i dati più interessanti. Abbiamo comunque tentato sopra di dare qualche risposta positiva. Ora invece interessa determinare, su un livello di metodo e specialmente rispetto ad alcune prese di posizione storiografiche, che cosa dalle alternanze non si possa ricavare.

In uno studio sui governatori delle province occidentali nel basso impero, E. Garrido González ([76]), influenzata da un modello esplicativo spesso accolto acriticamente ([77]), rintraccia distinte politiche imperiali nell'amministrazione delle singole province italiche basandosi su un procedimento di questo genere: (a) calcolo del numero dei governatori noti per ogni regno; (b) stima della distribuzione (quantitativa) del loro rango atta alla individuazione delle presunte direttrici politiche -ridotte d'altronde, nella sostanza, all'indicazione scheletrica di appoggio o di ostilità verso i senatori. Il tutto avviene dunque con scarsa considerazione della complessità e della sempre possibile «irrazionalità» delle dinamiche storiche e con utilizzo di testimonianze spesso quantitativamente minimali per

Ugualmente al tardo impero risalgono gli esempi di Alpinius Magnus 8, Uranius 5 e di Maximinus 7, che però non hanno riscontro formulare del passaggio da perfettissimato a clarissimato in assenza di *cursus* epigrafici. Precedenti: *CIL* X 6569; X 7237 vd. O. Hirschfeld, art. cit., p. 651.

([74]) H. Löhken, op. cit., p. 118.

([75]) Titolo di funzione + titolo di rango in senso stretto. Se un *corrector v.p.* era figura meno prestigiosa di un suo collega di rango senatoriale, già più complesso, in questo congegno di stratificazione, è definire, poniamo, i rapporti di precedenza fra un *praeses v.c.* e un *corrector v.p.*

([76]) *Los gobernadores* cit., part. pp. 116-197 sull'Italia.

([77]) Adottato p.es. da Arnheim, op. cit., *passim*, è peraltro retaggio storiografico abbastanza consolidato, forse legato al fatto che le stesse fonti antiche hanno la tendenza a dividere i monarchi in pro e contro il senato.

deduzioni di ordine generale [78]. Per esemplificare: nelle pagine riepilogative sulla *regio annonaria*, Diocleziano -visto aprioristicamente come ostile ai senatori- «logra su objectivo, puesto que los funcionarios de allì [*sc.* Rezia!] son *praesides*» (perfettissimi), mentre avrebbe fallito nella più importante area padana, che l'aristocrazia senatoria riuscì a conservarsi contro il presunto programma imperiale (*Gobernadores* cit., p. 132). In età tetrarchica la provincia di *Lucania et Brittii* passa «curiosamente» a correttori clarissimi e il potere aristocratico viene mantenuto in Sicilia; di Costantino si afferma l'ambiguità dell'attitudine verso l'aristocrazia senatoria, come risulterebbe nel modo più evidente dalla nomina del perfettissimo Proculus al correttorato campano nel 324 [79]; di Massenzio, viceversa, prendendo spunto dall'unica attestazione relativa a Vettius Cossinius Rufinus 15, è detto che ottenne di accattivarsi il senato e che le sue relazioni con la nobiltà non furono cattive [80], un punto di vista troppo sbrigativamente formulato soprattutto visto il contrasto con quella che è la visione di larga parte delle fonti di IV secolo. Siffatto approccio nei confronti delle oscillazioni appare far proprio più o meno espressamente il discutibile principio dell'esistenza di una struttura sociale dove i due ordini [81] rispondevano a relazioni politiche differenziate, quasi contrapposte, col Centro [82]. Esso è tanto più inadeguato quanto meno si tengono presenti le scansioni cronologiche (la chiave interpretativa della studiosa spagnola non conosce infatti iati). Va precisato, d'altra parte, che è il metodo che non quadra, indipendentemente dalle conclusioni che ne emergono.

Negli studi sull'amministrazione della penisola italiana nel tardo impero è prassi consolidata di passare oltre alle alternanze o di limitarsi a constatazioni di fatto le quali però, non sorrette da tentativi di inquadramento teorico, appaiono piuttosto vacue [83]. Salvo poi dare in specifiche circostanze a quello stesso fenomeno un peso notevole nell'interpretazione dei fatti istituzionali e amministrativi, come nel caso della posizione di A. Chastagnol circa la genesi della provincia del

---

(78) Rispetto ai progetti ambiziosi di cui compartecipa il lettore, cf. introd. pp. 17-21, i risultati pratici ottenuti dalla Garrido González sono deludenti: il libro resta al livello di una onesta, e anche utile, sintesi prosopografica.

(79) E. Garrido González, op. cit., pp. 185 ss.

(80) L'epigrafe *CIL* X 5061 = *ILS* 1217 di *Atina* in Campania è di controversa decifrazione. Discussione con le varie posizioni in Garrido González, op. cit., p. 118 s.

(81) Si usa questo termine, pur consapevoli che da quest'epoca l'applicazione ai due gruppi di perfettissimi e clarissimi non è del tutto propria.

(82) Tale schema perpetua in qualche modo una erronea visione bipolare del sistema di governo sotto il principato, contro la quale P.A. Brunt, *Princeps and Equites*, «JRS» 73 (1983), pp. 42-75; W. Eck, *Die Ausformung der ritterlichen Administration als Antisenatspolitik?*, in *Opposition et résistances à l'empire d'Auguste à Trajan*, Entr. Fond. Hardt 23, Génève 1987, pp. 249-289.

(83) A. Chastagnol, *L'administration* cit., p. 352; W. Kuhoff, *Studien* cit., spec. p. 65 e 69; F.M. Ausbüttel, op. cit., pp. 112-116.

Samnium: fra le motivazioni da lui addotte del fatto che Fabius Maximus, *v. c.* noto per la sua attività evergetica e restaurativa in città sannite disastrate a seguito di un cataclisma, non potè reggere la provincia (e che pertanto costui governò da consolare la Campania prima che da essa fosse scorporato il *Samnium*) c'è quella che Fabius Maximus poi sarebbe stato rimpiazzato da perfettissimi -un declassamento a suo avviso inverosimile ([84]). Alcuni anni dopo, per i governatori di questa stessa provincia A. Russi ha proposto una discussa sequenza che prevedeva Fl(avius) Uranius *v.p.* quale primo governatore sannita, databile tra 346 e 351/6. Qui non è rilevante tanto la correttezza dell'elenco, che oggi deve in ogni caso essere aggiornato (vd. sotto n. 87), quanto la posizione presa dal Russi la quale, non preoccupandosi dell'oscillazione *vv.pp./vv.cc./vv.pp.* all'interno dei fasti, è metodologicamente la più opportuna ([85]). In un articolo ricco di spunti, M. Gaggiotti ([86]) sostiene che il caso del *Samnium* costituirebbe un esempio di non equivalenza delle funzioni fra governatori di rango diverso. La sequenza dei rettori sanniti ivi proposta avrebbe a suo avviso il vantaggio, rispetto ad altre ricostruzioni -viene ricordata quella di A. Russi-, di eliminare un'oscillazione che specificamente con Fabius Maximus *v. c.* corrisponderebbe a effettive superiori capacità di intervento nella situazione di grave difficoltà provocata dal terremoto (p. 169), l'evento naturale a seguito del quale nacque secondo l'opinione maggiormente diffusa la nuova provincia. Solo una volta normalizzatasi la situazione si sarebbe proceduto alla nomina degli *administratores* ordinarî, perfettissimi. Un primo elemento di discussione però ci pare sia costituito dal fatto che è difficile determinare se le «sperimentate o supposte capacità organizzative e decisionali» di Fabius Maximus dipendessero dal suo rango, in un senso tale da consentirci di dire che costui -e, per implicita estensione, la categoria dei clarissimi in genere- rappresentasse un magistrato straordinario e che dunque dopo di lui l'assetto provinciale regolare contemplasse *rectores perfectissimi*: non riteniamo che problemi di rango possano incidere sulla determinazione della migliore sequenza dei fasti. A questo si aggiunge che, secondo l'analisi di Gaggiotti (che mette sul tappeto la collocazione cronologica del rettorato di Flavius Uranius), il primo governatore della nuova provincia fu subito prima di Fabius Maximus, Autonius Iustinianus: «che egli appaia senza specificazione di rango [N.B. nelle epigrafi note all'epoca dell'articolo citato, *CIL* IX 2638 = *ILS* 5588; 2998 = *ILS* 6122b = *AE* 1984, 357; X 4858] può costituire una conferma che il suo rettorato si

([84]) A. Chastagnol, *Notes chronologiques sur l'Histoire Auguste et le Laterculus de Polemius Silvius*, «Historia» 4 (1955), pp. 173-188, part. p. 175 e n. 3; Id., *L'administration* cit., p. 366. *Contra* G. Camodeca, *Fabius Maximus e la creazione della provincia del Samnium*, «AAN» 82 (1971), pp. 249-264, p. 254s.

([85]) A. Russi, *L'amministrazione del Samnium nel IV e V secolo d.C.*, «MGR» 3 (1971), pp. 307-346 con tavola aggiuntiva a p. 347.

([86]) *Le iscrizioni della basilica di Saepinum e i rectores della provincia del Samnium*, «Athenaeum» 66 (1978), pp. 145-169, spec. pp. 167-9.

collochi nei primi anni dell'istituzione della provincia, quando nell'autorità imperiale poteva sussistere incertezza nell'affidamento a funzionari di rango senatorio o equestre» (p. 163s.). Personalmente non ce la sentiamo di collegare l'anomalia dell'assenza di rango ad un dato istituzionale quale la creazione della provincia; sarebbe del resto un procedimento governativo insolito quello di autorità che, incerte se affidare una provincia a funzionari di rango equestre o senatorio prendessero alla fine la deliberazione di nominare governatore un elemento addirittura privo di rango o al quale il rango veniva in qualche modo censurato (87).

Guido Clemente in uno studio del 1969, dopo aver ricordato i casi, oggi arricchiti da alcuni rinvenimenti epigrafici, delle correttture e dei presidati interessati dall'alternanza, interpreta le fluttuazioni come segno di uno spostamento di interesse da parte del potere centrale sui titoli di funzione anzichè sul rango: «l'effettiva promozione di una provincia si otteneva infatti non più con l'invio di un funzionario senatorio al posto di uno equestre, ma con la concessione al governatore del titolo di *consularis*». Più oltre è specificato: «il fatto che i titoli di *praeses* e *corrector* fossero attribuiti indifferentemente a funzionari dei due ordini suggerisce dunque la conclusione che, per il periodo preso in esame, dovette esistere una equivalenza di funzioni; è questa l'unica interpretazione possibile dell'alternanza...» (88). Prospettiva minimalista, che comunque mette in risalto il problema, e l'importanza, dell'uso di accorgimenti istituzionali -in questo caso la consolarità- soprattutto al fine di modellare una gerarchia delle province italiche che si prestasse in primo luogo all'organizzazione dei *cursus honorum* (89).

È difficile cercare in contesti periferici gli effetti cui poteva dar adito la presenza di un governatore perfettissimo, per tutto il periodo considerato. Un aspetto sul quale autorevoli studiosi hanno richiamato l'attenzione riguarda certe conseguenze importanti che si sarebbero avute nel settore giudiziario.

---

(87) Certo che due nuovi testi epigrafici, in ambo i quali Autonius Iustinianus risulta sprovvisto di *Rangtitel* (vd. S. De Caro, *Base di statua con iscrizione opistografa da* Larinum, in S. Capini e A. Di Niro, a cura di, *Samnium. Archeologia del Molise*, Roma 1991, pp. 268-270, 269s.; M. Buonocore, *Una nuova testimonianza del* rector provinciae Autonius Iustinianus *e il* macellum *di* Saepinum, «Athenaeum» 80, 1992, pp. 484-486, dove si accettano i fasti proposti da Gaggiotti), ripropongono con urgenza il problema, giustamente intuito come tale da G., del significato del «caso» di Iustinianus. Integrazioni a Russi: oltre alle appena richiamate nuove epigrafi di Iustinianus e a quelle di Fabius Maximus (Gaggiotti, art. cit., p. 149s. nn. 7, 9, 10), vd. l'inserimento nei fasti di Neratius Constantius (*ibid.* p. 150s., nn. 12-13); nel merito del caso di Iulius Festus Hymetius, *consularis Campaniae cum Samnio*, concordo con Gaggiotti, p. 166.

(88) G. Clemente, *Le carriere dei governatori della diocesi italiciana dal 3° al 5° secolo*, «Latomus» 28 (1969), pp. 619-644, part. 620ss.

(89) Tale prospettiva svaluta, di fatto, l'importanza delle alternanze, almeno a partire dai primi anni 320 (quando furono create le *consularitates* che davano maggiore articolazione al sistema basato sulle titolature dei rettorati provinciali), come fenomeno istituzionalmente rilevante.

Siamo in grado di ricostruire un profilo delle dinamiche che nascevano allorquando un governatore perfettissimo entrava in veste di giudice di primo grado nei contenziosi che vedevano implicata una famiglia senatoriale? (90) Giova a tal fine ricordare che i clarissimi godevano della seguente posizione davanti alla legge (91). In breve: (a) in materia civile, gli accusati, ovunque residenti, venivano giudicati direttamente dal *PU* sulla base del *domicilium dignitatis*. Se il clarissimo era denunziante, invece, si seguiva il principio dell'*actor rei forum sequitur* ed erano dunque di norma i governatori provinciali a fungere da giudici ordinari; (b) nel campo criminale, venivano giudicati in prima istanza dai *rectores provinciarum*; alcuni privilegi erano concessi loro nella procedura (92). Di notevole significato -nel quadro di una vasta riorganizzazione del processo penale mediante la netta separazione fra la fase istruttoria e la sentenza- fu la legge grazianea dell'11 febbraio 376 (*CTh* IX 1, 13, 1 gennaio 376 per Seeck; cf. *CTh* II 1, 12 del 423) (93) con la quale fu istituito il *iudicium quinquevirale*, che prevedeva il sorteggio di un collegio di cinque senatori atto a coadiuvare il prefetto urbano nell'emissione delle sentenze penali che riguardassero clarissimi accusati per fatti di particolare gravità avvenuti nel vicariato suburbicario; in Italia settentrionale e nei territori extra-italici l'inchiesta svolta dai governatori o dai vicari era portata a conclusione dal *PPO* o dalla decisione imperiale (94).

---

(90) Sulle conseguenze molto concrete, specialmente in ambito giudiziario, delle distinzioni di rango, e sulla sudditanza che poteva insorgere nei governatori di fronte ai dignitari e agli *honorati* locali vd. A.H.M. Jones, *LRE* I, p. 502s.; R. Mac Mullen, *Corruption and the Decline of Rome*, New Haven-London 1988 (trad. it., Bologna 1991), spec. p. 94 e n. 124 con particolare riferimento a Symm. *rell.* 23; 31 e *ep.* IX 40.

(91) Tralascio il caso di Roma e delle 100 miglia, dove il prefetto urbano interveniva in primo grado nelle questioni giudiziarie. Per il sistema di tribunali e appelli, che meriterebbe una nuova messa a punto, si veda A. Chastagnol, *La préfecture* cit., pp. 130-136.

(92) Cf. A. Chastagnol, *La préfecture* cit., p. 122.

(93) *CTh* IX 1, 13 *(Ad senatum)*: *Provincialis iudex vel intra Italiam, cum in eius disceptationem criminalis causae dictio adversum senatorem inciderit, intendendi quidem examinis et cognoscendi causas habeat potestatem, verum nihil de animadversione decernens integro non causae, sed capitis statu referat ad scientiam nostram vel ad inclytas potestates. Referent igitur praesides et correctores, item consulares, vicarii quoque, proconsules de capite, ut diximus, senatorio negotii examine habito. Referant autem de suburbanis provinciis iudices ad praefecturam sedis urbanae, de ceteris ad praefecturam praetorio. Sed praefecto urbis cognoscenti de capite senatorum spectatorum maxime virorum iudicium quinquevirale sociabitur et de praesentibus et administratorum honore functis licebit adiungere sorte ductos, non sponte delectos*. Et cetera.

(94) Si veda: A. Chastagnol, *La préfecture* cit., pp. 124-126 (part. p. 124 n. 5); Jones *LRE* I, p. 491; A. Lippold, *Quinquevirale Iudicium*, *RE* XXIV.1 (1963), coll. 1162-1166, part. 1164; D. Vera, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, pp. 240-244 (Symm. *rel.* 22, 2); U. Vincenti, *La partecipazione del Senato all'amministrazione della giustizia nei secoli III-VI d.C.*, Padova 1992, pp. 58 ss; F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 133. Secondo H. Coster, *Late Roman Studies*, Cambridge Mass. 1968, pp. 1-21 (la versione originale del contributo è del 1934), integrato alle pp. 22-45 (*The Iudicium Quinquevirale Reconsidered*), la legge interessava solo i senatori attivi nella curia, pp. 4-7, 41; dato il soggetto del suo lavoro (cf. spec. pp. 82ss.) è strano che P. Garbarino, *Ricerche* cit., non intervenga sulla questione. Testimonianze più tarde

S. Mazzarino e A. Chastagnol hanno sottolineato che l'aristocrazia senatoria perseguiva l'obiettivo di allargare le competenze del prefetto urbano e di sfuggire sistematicamente nei processi di primo grado a corti che non fossero presiedute da «pari». Finalità analoghe sono note anche per l'alto e medio impero, secondo quanto affermano per esempio Erodiano e Dione Cassio (95). Questo dato di fatto è talvolta stato spiegato con l'esistenza di una predisposizione alla conflittualità fra funzionariato non senatorio e appartenenti appunto al gruppo dei clarissimi. Il riferimento è ormai, nell'ultimo quarto di IV sec., in particolare ai governatori perfettissimi; ma l'importante legge del 376 difficilmente può inquadrarsi in un contesto di conflitto politico legato al sistema dei governi di provincia. Così mi pare faccia lo Chastagnol, quando dice: «Il n'en reste pas moins que l'initiative des gouverneurs à l'égard des clarissimes se trouvait maintenant [*sc.* dopo la legge sul *iudicium quinquevirale*] un peu plus limitée qu'auparavant et aussi que le Sénat obtenait des garanties sérieuses non seulement dans les cent milles mais également dans tout le vicariat suburbicaire». Non siamo molto persuasi dallo spirito che informa le righe di Chastagnol e che implica iniziative ostili contro i clarissimi da parte dei governatori *vv. pp.* (96). Inoltre, non è chiaro se lo studioso alluda anche, col riferimento alle cento miglia, all'ottenimento di garanzie legali da parte dei senatori contro le intromissioni del vicario *urbis*, come quelle note in primo luogo da Ammiano XXVIII 1 per i tempi di Massimino; in tal caso il problema non sarebbe più rappresentato da un fatto di rango (infatti i vicari erano all'epoca clarissimi), bensì dalla natura

---

sul *iudicium quinquevirale* sono Cass. *var.* IV 22 e, forse, Sid. Ap. *ep.* I 7, 9. Non escluderei l'eventualità che il provvedimento, oltre che avere finalità generalmente moralizzatrici e accentratrici sul corso della giustizia, potesse riflettere la volontà di gruppi senatoriali di tenere sotto controllo la massima dignità romana, tenendo anche conto della difficile esperienza del rivestimento della prefettura urbana sotto Valentiniano I.

(95) S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma 1951, pp. 357-362 incentra la sua attenzione su *HA Alex. Sev.* 21, 3-5; sulla validità del passo come fonte storica (quantomeno attenta a contesti storici precedenti) e non solo come indicatore di problematiche senatoriali di tardo quarto secolo opportunamente G. Clemente, *Storia amministrativa e falsificazione nella Historia Augusta*, «RFIC» 100 (1972), pp. 108-123, spec. 117 ss. Vd. sempre A. Chastagnol, *La préfecture* cit, p. 120 con i riferimenti agli autori antichi citati nel testo. Il corporativismo dei giudizi senatorii è un tema tipico già delle orazioni ciceroniane (specialmente le *Verrine*); per le connivenze nel campo processuale fra senatori vd. anche Plin. *ep.* IX 13, 21. Si devono peraltro tenere presenti nell'interpretazione del nostro contesto le rilevanti difformità fra senatori tardorepubblicani e altoimperiali e clarissimi tardoantichi. Sull'ottenimento nel mondo feudale di giudizi di «pari» -cioè di vassalli su vassalli: un privilegio più simbolico che legato a comunità di interessi e di *modus vivendi*, troppo articolato lo scacchiere sociale di coloro che dipendevano da uno stesso signore- vd. M. Bloch, *La società feudale*, trad. it. Torino 1976, p. 378 s.

(96) A. Chastagnol, *La préfecture* cit., p. 125; le implicazioni che ho ritenuto di ravvisare nella pagina di A. Chastagnol sono suggerite anche da alcune precisazioni di questo stesso storico, *La préfecture* cit., p. 121, dove l'antinomia fra funzionari di origine equestre e senatoria appare ben presente.

del rapporto politico con l'imperatore e dalla posizione amministrativa dello stesso *vicarius urbis* (97). A quanto detto può aggiungersi che nella seconda metà del IV secolo i perfettissimi che reggevano province italiche (e non) erano ormai pochi, e la considerazione che non sono note controversie nelle quali si manifestino atteggiamenti preconcetti e palesi iniquità da parte di giudici perfettissimi. Nel nostro contesto sono insomma tutt'altro che chiare le ragioni di fondo per cui avrebbe dovuto sussistere ancora una contrapposizione -latente o operante nella positiva realtà- fra gruppi di interessi che si identificassero con precisi ranghi. A differenza di quanto sappiamo per altre epoche, entrare nell'ordine senatorio costituiva per personaggi ambiziosi un'opportunità da ricercare con assiduità, da non snobbare laddove si presentasse; essa aveva nel «personal patronage» praticato in senato o altrimenti in modo più o meno diretto da clarissimi il suo canale principale (si pensi a meccanismi simili noti da Simmaco, *ep.* II 43; *orat.* 6) (98). Come ricorda saggiamente A.H.M. Jones (*LRE* I, 502): «If they [*sc.* i governatori] aspired to promotion, they were naturally reluctant to prejudice their prospects by offending [*sc.* nei giudizi] persons of influence...». Forme di cooperazione e espressioni di amicizia, persino di connivenza, alleanze politiche passarono, soprattutto coll'avanzarsi del basso impero, attraverso i complicati intrecci di relazioni personali e clientelari, l'adeguamento di *habitus* mentale e comportamenti politici nella speranza di future arrampicate (99). Si pensa naturalmente a Simmaco. Nel suo epistolario lo «esprit du corps», che non manca di manifestarsi, riguarda la più salda coscienza di gruppo della oligarchia-guida romana, quella composta anzitutto da coloro che finivano la carriera come (*clarissimi et*) *illustres* e come (*clarissimi et*) *spectabiles*, entro la quale d'altra parte *iurgia* e rivalità non erano certo inesistenti (100).

---

(97) *Vicarius urbis*, prefetto urbano e senatori: W. Sinnigen, *The Vicarius Urbis Romae and the Urban Prefecture*, «Historia» 8 (1959), pp. 97-112; A. Chastagnol, *La préfecture* cit., p. es. p. 41 s., 387 e *passim*; cf. H. Löhken, op. cit., p. 65 e n. 84. Per una dura requisitoria aristocratica contro Massimino, *post mortem*, vd. Symm. *orat.* 4, A. Pabst (a cura di), *Quintus Aurelius Symmachus. Reden*, Darmstadt 1989.

(98) Sui poteri discrezionali del senato per la cooptazione di nuovi membri (sempre *homines novi*, data la coincidenza che vede fra clarissimi e senatori) cf. ora P. Garbarino, op. cit., p. es. pp. 23; 35; 202 ss.; 329 ss. con discussione delle fonti.

(99) Si veda la discussione seguita alla relazione di S. Roda, *Polifunzionalità della lettera commendaticia. Teoria e prassi nell'epistolario simmachiano*, in F. Paschoud (ed.), *Colloque génevois sur Symmaque, à l'occasion du mille-six-centième anniversaire du conflit de l'autel de la Victoire*, Paris 1986, pp. 177-207, dalla quale emerge il problema delle *commendationes* senatoriali a favore di gruppi sociali subalterni (il che non significa ovviamente a favore di *humiliores*); cf. p. es. Symm. *ep.* I 71; *ep.* IV 43, e spec. *epp.* I 107; II 43; *orat.* 6 (rapporti di solidarietà con *iudices perfectissimi*).

(100) Contrapposizione fra Simmaco e Olibrio: D. Vera, *Commento* cit., pp. 204 ss.; Simmaco e Probo, p. es. Symm. *ep.* II 30; sulla lotta fra fazioni alto-aristocratiche importante anche Amm. XXVII 11, 3; per una disputa fra i due *viri illustres* Auxiliaris e Apollodorus, si veda *Nov. Val.* 8, 1 (giugno 440) e 8, 2 (gennaio 441) con ulteriori spunti (problema dell'assenteismo in 8, 1, messa in causa del sistema delle suppli-

In generale, una visione conflittuale dei rapporti fra *viri perfectissimi* rappresentanti del centro in provincia e aristocratici deve essere accolta solo se suffragata da esempi concreti (e cronologie) e prescindendo da apriorità fondate sul *Rangsystem* (101).

* * *

La dottrina operante nel campo delle scienze amministrative e sociali conosce la basilare importanza del rango come fattore di distinzione -nel quadro di un'organizzazione, al limite lo stato stesso- e specialmente il suo ruolo, a livello di trasmissione e legittimazione degli ordini, oppure di incentivazione, per lo svolgimento di singole mansioni e per l'efficacia globale delle macchine organizzative (102).

Gli imperatori dovettero empiricamente adoprare il sistema delle dignità per analoghi obiettivi di governo. La stratificazione serviva ai poteri pubblici per il controllo sulla mobilità sociale, cercando essi di monopolizzare la distribuzione del prestigio e chiarendo quale fosse la fonte datrice degli onori (103). La legislazione che ordinava il sistema delle dignità -e dei simboli di status (104) ad esse indissolu-

---

che in 8, 2). Opinioni sulla distinzione e le tensioni fra nobiltà, clarissimato e senatori burocrati: T.D. Barnes, *Who Were the Nobility of the Roman Empire?*, «Phoenix» 28 (1974), pp. 444-449; P. Garbarino, op. cit., p. 51; S.J.B. Barnish, *Transformation* cit., pp. 121 ss.

(101) Dalle *Relazioni* simmachiane, che potrebbero consentire di gettare uno sguardo sull'atteggiamento del senatore verso i perfettissimi nel concreto svolgersi della sua attività amministrativa, sono noti tre personaggi perfettissimi, un notabile locale, un medico di corte, un razionale. In particolare la *Relatio* 28 è un esempio di conflitto giudiziario che coinvolgeva -in un preciso contesto locale- vari strati sociali. La disputa riguardava un *fundus*. Scirtius, il *v.p.* che era coinvolto nella vicenda, non ebbe un cattivo trattamento dal *PU* Simmaco, mentre il resoconto contiene evidenti riferimenti a antagonismi fra gruppi senatorii; cf. anche p.es. rel. 31. Si veda però G. De Bonfils, *Prassi giudiziaria e legislazione nel IV secolo (Symm. rel. *28)*, «Riv. Ital. per le Scienze Giurid.» 17 (1973), pp. 145-179, contro l'interpretazione del quale D. Vera, *Commento* cit., pp. 202ss. (206). Intervento di Simmaco sfavorevole a un clarissimo a tutto vantaggio di un semplice *optimus vir* in *ep.* V 76, cf. P. Rivolta Tiberga, *Commento storico al libro V dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1992, p. 26s.; 190s. dove però si sottolinea l'eccezionalità del caso. Invece, per un forte contrasto legato a problemi fiscali con un gruppo di *principales* vd. *ep.* IX 10 e S. Roda, *Commento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, p. 111s.

(102) V. Mortara, *L'analisi delle strutture organizzative*, Bologna 1973, pp. 121ss.; sulla stratificazione più in generale p.es. M. Duverger, *Sociologia della politica*, trad. it. Milano 1987 (1973), spec. pp. 151ss..

(103) «Perhaps the most immediately obvious feature of a society dependent upon monarchy is the existence of titles of honour. Their purpose is to define and to preserve the various gradations of society, both to act as a check upon fluidity and to set the seal of official recognition upon such fluidity as occurs», L. Stone, *The Inflation of Honours 1558-1641*, «P&P» 14 (1958), pp. 45-70 (45), art. opportunamente richiamato da A. Marcone, *Commento storico al libro IV dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1987, p. 15.

(104) F. Kolb, *Zum Statussymbolik im antiken Rom*, «Chiron» 7 (1977), pp. 239-259. Per Bisanzio cenni in W. Kaegi jr., *Some Perspectives on Byzantine Bureaucracy*, in Gibson-Biggs edd., *The Organisation of Power. Aspects of Bureaucracy in the Ancient Near East*, Chicago 1988, pp. 151-159 (151s.).

bilmente legati-, attiva già nella tarda repubblica e nel primo principato, si intensificò, insieme alla generale crescita d'importanza degli apparati esteriori, nella società tarda (105). Ferrea in tendenza (la legge cercava di inculcare concetti quali l'*usurpatio*, il *certus* o l'*indebitus locus* ecc. cf. p.es. *CTh* VI 5 sotto il titolo *ut dignitatum ordo servetur*) (106) la gerarchia amministrativa e sociale non era statica, in quanto il principe era in grado di apporvi liberamente correzioni e spesso essa si dipanava col più ampio e spontaneo movimento della società. D'altra parte gli imperatori dovevano assecondare i gruppi portatori di influssi etici e sociali, connessi in particolare alla grande tradizione aristocratica (rendendo funzionale al quadro sociopolitico generale la visione senatoria dell'unione fra carica pubblica e prestigio sociale) e anche al modello della *Rangordnung* militare (107).

Se anche tali considerazioni teoriche aiutano forse a intendere l'importanza che un fenomeno quale l'alternanza rivestì per il rapporto fra governati e governanti, ci sfuggono quasi del tutto i meccanismi, i riscontri positivi del suo funzionamento. Cerchiamo comunque di enucleare i problemi emersi in questo capitolo a proposito delle alternanze nei titoli di rango dei governatori della diocesi italiciana.

La trasformazione del *corrector* in governatore ordinario, attuata nella sua forma definitiva da Diocleziano, potrebbe anche considerarsi come un provvedimento teso a salvaguardare almeno formalmente la tradizione della penisola come cuore dell'impero: il titolo di c., infatti, attribuito dapprima da Traiano a senatori incaricati di rimettere in sesto la situazione delle libere città o regioni dell'oriente greco, ancora nel III secolo fu per qualche tempo quello di una magistratura di

(105) F. Kolb, art. cit., pp. 257-9. Fra i testi più chiari uno si trova nelle *Sententiae Pauli* (databili a prima del 327-8, forse di età dioclezianea anche se poi rimaneggiate, cf. J. Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise aux IVe et Ve siècles*, Paris 1979², p. 95): *Qui insignibus altioris ordinis utuntur militiamque confingunt, quo quem terreant vel concutiant, humiliores capite puniuntur, honestiores deportantur* (5, 25, 12, G. Baviera, *FIRA* II, Firenze 1940, p. 410).

(106) Cf. anche M. Reinhold, *Usurpation of Status and Status Symbols in the Roman Empire*, «Historia» 20 (1971), pp. 275-302, spec. 276; 300. Su *locus*, *merita* e simili cf. altre fonti in P. Garbarino, op. cit., pp. 339 ss.

(107) Cf. Löhken, op. cit., p. 144s. Secondo il Löhken, lo spazio d'azione del monarca -pur rilevantissimo e decisivo- consisteva soprattutto nel miscelare opportunamente le due componenti, di ceto e militare, che avevano dato vita alla *Hierarchisierung* tardoantica. Sul limite, che al tempo stesso poteva rivelarsi utile strumento direttivo, perché ben visto dalle classi dominanti, costituito dall'incapacità dei capi di superare un sistema basato su simboli e valori mutuati dalla tradizione dell'aristocrazia ereditaria e possidente (e su molte altre questioni di sociologia politica comparata) vd. il fondamentale lavoro di S.N. Eisenstadt, *The Political Systems of Empires*, New York 1963, spec. pp. 91; 116ss.; 132s. 150 ecc. Sulle proiezioni artistiche della struttura piramidale tardoantica si veda R. Brilliant, *Gesture and Rank in Roman Art. The Use of Gestures to Denote Status in Roman Sculpture and Coinage*, «Memoirs of the Connecticut Acad. of Arts & Sciences», 14 (1963), part. pp. 164 ss.

notevole prestigio e soprattutto straordinaria ([108]), che poteva far credere in una solo provvisoria riduzione degli antichi privilegi. Tuttavia, la mancanza di elementi concreti che supportino una visione di questo tipo e la relativa disinvoltura con cui dall'inizio del IV secolo veniva impiegato per territori italiani il termine provincia ([109]), inducono a ritenere che anche la scelta dei *correctores* non fosse motivata da particolari spiriti filoitalici.

Con il nuovo sistema provinciale il correttorato da senatoria diviene una magistratura «ancipite», fatto essenziale che rende di maggior interesse storico-istituzionale il perfettissimato dei correttori rispetto al clarissimato dei presidi (del resto meno significativo in Italia anche per il minor numero e la minore rilevanza delle province presidali). I traumi prodotti dalla crisi militare, che raggiunse l'Italia settentrionale dopo la metà del III secolo, si fecero certamente sentire e dettarono un provvedimento innovatore che si riconnetteva alla questione dell'allontanamento dei senatori dai comandi militari ([110]). Questa ci appare l'ipotesi fondamentale (cf. sopra per le altre) che possa giustificare l'o r i g i n e dell'alternanza e le sue implicazioni politico-amministrative più rilevanti. Il monarca voleva lasciarsi aperta la possibilità di affidare truppe, concentrando così attribuzioni civili e militari, alla nuova figura del governatore provinciale. All'inizio del quarto secolo, ancora: «tout administrateur qui conservait une quelconque autorité sur l'armée appartenait alors obligatoirement à l'ordre équestre» ([111]). Quando, con Costantino, si caratterizzò meglio la separazione dei poteri, l'imperatore scelse di creare una funzione puramente senatoria (la *consularitas*) mantenendo flessibile la correttura italica.

Nel fenomeno di alternanza di status dei governatori provinciali -certo di maggiore ampiezza rispetto alle esplicite attestazioni delle fonti ([112])- è rischioso, nonostante la cospicua presenza in Italia di famiglie clarissime di alta levatura con forti addentellati locali, ricercare indicazioni utili per individuare politiche di nomine filo o antisenatoriali. Solo attente verifiche sulle fonti e sui contesti, e pun-

---

(108) F. Jacques-J. Scheid, *Rome et l'intégration* cit., p. 269; sul re palmireno Odenato (già *vir consularis*) come *corrector*, ultim. E. Winter, *Die sasanidisch-römischen Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n. Chr. - ein Beitrag zum Verständnis der aussenpolitischen Beziehungen zwischen den beiden Grossmächten*, Frankfurt M. 1988, p. 125s. *Contra* S. Swain, *Greek into Palmyrene: Odaenathus as «Corrector Totius Orientis»?*, «ZPE» 99 (1993), pp. 157-164.

(109) G.A. Cecconi, *Sulla denominazione* cit.

(110) Erano eventualmente i disagi causati dall'endemico brigantaggio che ne giustificavano l'applicazione nel Mezzogiorno. L'urgenza di questo problema spesso e in diverse aree dettò interventi speciali dell'autorità costituita, come ancora per i *latrocinia* dei montanari isauri avvenne sotto Costanzo II (il *rector* Lauricius fu dotato di poteri militari, *adiecta comitis dignitate*, vd. Amm. XIX 13,2); cf. sopra n. 55.

(111) A. Chastagnol, *Les consulaires de Numidie* cit., p. 217.

(112) Resta inteso che la carica di correttore rimaneva più spesso rivestita da clarissimi, cf. F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 113.

tuali riscontri prosopografici che permettano di definire meglio la troppo spesso generica antinomia perfettissimi/clarissimi, consentirebbero risposte parziali a problemi e interrogativi di cui intuitivamente si coglie l'importanza ([113]).

([113]) Così L. Cracco Ruggini, *Storia totale di una piccola città: Vicenza romana*, in *Storia di Vicenza. Il territorio. La preistoria. L'età romana*, Vicenza 1987, pp. 205-310 si chiede significativamente se non sia da ricondurre a criteri punitivi nei confronti della provincia (legati forse a prese di posizione durante lotte dinastiche) il perfettissimato di diversi correttori della *V. et H.* nel corso di qualche decennio del IV secolo (p. 277); cf. W. Kuhoff, *Studien* cit., p. 65. Discute un altro eventuale caso di abbassamento di rango attuato con strumenti «burocratici» e a fini punitivi (quello del *comes Africae:* da *spectabilis* a *clarissimus*) S. Mazzarino, *Stilicone* cit., pp. 114-116.

Capitolo II

TITOLI DI FUNZIONE COME QUALIFICA DI RANGO: L'ORDINAMENTO GERARCHICO DELLE PROVINCE NELLA DIOCESI ITALICIANA

La documentazione che attesta l'esistenza, nel sistema amministrativo tardoimperiale, di una gerarchia dei governatorati provinciali basata sugli *Amtstitel* è inequivocabile. Tale gerarchia derivava dallo stabilizzarsi dei titoli di funzione dei *rectores*, che finivano con il caratterizzare lo status delle province attraverso i meccanismi che vedremo.

Una serie di costituzioni, nel menzionare le varie categorie di *iudices* provinciali, le elenca in ordine ascendente o discendente (*proconsules, consulares, correctores, praesides*), comunque graduato (1). Di esse fonti letterarie ed epigrafiche rendono noti elementi di differenziazione per quanto si riferisce all'apparato esteriore, un fatto il cui valore simbolico e politico è ben conosciuto e che contraddistingue comunque non solo la società romana dell'età più avanzata né soltanto la storia dell'antichità classica.

Messi momentaneamente da parte i proconsoli, il superiore prestigio dei quali era ribadito dal fatto che gli stessi imperatori potevano rivestire onorificamente la funzione, ai consolari fu concesso sin dalla creazione del titolo nel senso tecnico che ci interessa (2), e poi frequentemente -anche se forse non come norma- l'onore di avere sei fasci (*consulares sexfascales*), mentre solo cinque fasci caratterizzavano i *correctores* e, probabilmente, dei semplici *vexilla* i presidi (3). La istituzione di go-

(1) *CTh* XVI 10, 10; VIII 4, 8; IX 1, 13; IX 26, 4 cf. VI 22, 7. Anche Festo, nel suo *Breviarium* (ed. J.W. Eadie, London 1967), illustra molto bene lo schema, citando le province africane e spagnole (4 e 5). Si veda inoltre, naturalmente, la struttura della *Notitia Dignitatum* nella parte che riguarda i governatori, chiaramente tripartita sebbene ad esempio per il reclutamento dei *principes* degli *officia* provinciali vi fosse un contrasto fra consolari occidentali (i principi erano tratti *de officio praefecti praetorio*) e tutti gli altri tipi di governatorato (*ex/de eodem officio*). D'altra parte, presidi e correttori risultano a volte su un livello gerarchico vicino e fluttuante (cf. p. es. secondo il parametro dato dall'ammontare delle multe sempre in *CTh* XVI 10, 10; in altri casi sotto la denominazione di *praesides* si comprendono anche i correttori, p. es. *CTh* VIII 5, 12; XI 34, 2).

(2) Per l'impiego alto e medioimperiale di *amplissimus consularis* e *consularis vir*, si veda soprattutto H.G. Pflaum, *Titulature et rang social sous le haut-empire*, in *Recherches sur les structures sociaux*, Paris 1970, pp. 159-185 part. 165 ss.; su *consularis* come designazione di rango o titolo di funzione vd. inoltre W. Eck, *Staatliche* cit., p. 248 e n. 7; B. Rémy, Ὑπατικόι *et consulares dans les provinces impériales prétoriennes aux II*[e] *et III*[e] *siècles*, «Latomus» 45 (1986), pp. 311-338 (319) e L. Vidman, *Zu den ältesten Belegen consularis-Statthalter*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, I, Milano 1982, pp. 657-666.

(3) A. von Premerstein, art. *Corrector* cit., col. 1649. Sui cinque fasci di consolari o *legati pro praetore* altoimperiali vd. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* (= *Staatsrecht*), I[3], Berlin 1887, p. 385 s. n. 2; Kübler,

vernatorati fittizi (*ex-praesidibus, ex-correctoribus, ex-consularibus*) (4), attribuibili dalla cancelleria palatina su decisione imperiale, dimostra con piena evidenza lo status di rango assunto ormai dai titoli di funzione. Sussistono informazioni ulteriori rivelatrici della graduazione: ad esempio le iscrizioni che mettono in rilievo quando, per la prima volta, una regione venisse amministrata da consolari (p.es. *CIL* II 4911; *CIL* IX 2566 = *ILS* 1253; «JRS» 68, 1978, p. 67) (5) oppure da proconsoli (come in una nota iscrizione campana di cui ci occuperemo oltre) e la chiara testimonianza di Simmaco sui comprensibili tentativi di suoi contemporanei di far carriera oltre il *praesidatus*, un *Rangstufe* del quale era sentita l'inadeguatezza (6).

Come abbiamo già avuto modo di rilevare, l'Italia -proprio per la presenza regolare (ma eccezionale rispetto al resto dell'impero) dei correttori- costituisce col suo articolato sistema un oggetto di studio privilegiato. Obiettivo di questo capitolo è individuare i criteri seguiti dagli imperatori nella strutturazione del sistema provinciale della diocesi italiciana, se e come tale logica governativa stesse in rapporto con l'importanza politica e economica delle province, con i personaggi inve-

art. *Consularis, RE* IV.1 (1900), coll. 1138-1142 (1141), mentre per i *c. sexfascales* ci sono diverse attestazioni tardoantiche, sia epigrafiche che letterarie. *CTh* IX 26, 4 attesta i *vexilla praesidalia*, cf. A. Piganiol, *L'empire* cit., p. 351, secondo il quale i *consulares* tardoantichi, come eredi istituzionali dei *legati* altoimperiali, avevano diritto a cinque fasci, solo il *cons. Numidiae* in via eccezionale a sei; *contra* Rutil. *de red.* I 579 e prob. Paul. *carm.* 21, v. 395 s.; in generale Th. Mommsen, *Staatsrecht*, I^3, pp. 372 ss. (spec. 383 ss.). Per le fonti cf. anche Ausbüttel, op. cit., p. 284. Si veda da ultimo, T. Schäfer, *Imperii insignia: Sella curulis und Fasces. Zur Repräsentation römischer Magistrate*, «MDAI(R)» (Suppl. Bd. 29), Mainz 1989, spec. 363 ss., sulle rappresentazioni figurate di rilievi con fasci di magistrati consolari, limitatamente però all'età altoimperiale. Difficile interpretare *Dig.* I 16, 14: *proconsules non amplius quam sex fascibus utuntur* (dal che comunque risulta che non vi era una sistematizzazione assoluta dell'apparato), cf. H.G. Pflaum, *Le Marbre de Thorigny*, Paris 1948, p. 59 n. 2. Sui proconsolati d'Asia e Acaia nel tardo impero anche M. Verdickt, *Les proconsulats d'Asie et d'Achaïe aux IVe-Ve siècles après J.-C. A propos de deux chapitres de la Notitia dignitatum*, «RecPhL» 2 (1968), pp. 167-208 (196-208 sulle insegne nella *Notitia*).

(4) Le dignità meramente onorifiche, d'altra parte, si estesero ad un numero davvero notevole di cariche. Tali forme di surrezione non equiparavano in pieno questi *honorati* a coloro che avessero davvero svolto la *administratio* corrispondente, legge principale in tal senso *CTh* VI 22, 7 (con attestazione anche di *ex proconsulibus* onorari), cf. anche R. Delmaire, *Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine: notes sur la hiérarchie et les préséances au milieu du Ve siècle*, «Byzantion» 54 (1984), pp. 141-175, spec. 145 ss.; sui governatori fittizi vd. anche A. Chastagnol, *L'Album municipal de Timgad*, Bonn 1978, p. 27; P. Garbarino, op. cit., pp. 187; 298; 302.

(5) Sono epigrafi che fanno riferimento a situazioni extraitaliche: Spagna, Pannonia e Phoenice (J.P. Rey-Coquais, *Syrie Romaine de Pompée à Dioclétien*, «JRS» 68, 1978, pp. 44-73, 67, cf. W. Kuhoff, *Studien* cit., p. 339 n. 172). Sui vari usi di *primus* in questo tipo di formule epigrafiche vd. anche D. Fishwick, *The Imperial Cult in the Latin West*, «EPRO» 108, I, Leiden-New York-København-Köln 1987, pp. 225-229. *CIL* II 4911: p. es. A. D'Ors, *Nuevas rectificaciones sobre CIL II 4911*, «Emerita» 27 (1959), pp. 372-374; L.A. Garcia Moreno, *España y el Imperio en época teodosiana. A la espera del bárbaro*, in Actas I Conc. Caesaraugustano (G. Fatás ed.), Zaragoza 1981, pp. 27-63, part. 35-38.

(6) *Alexander vir ornatissimus sortitus provinciam praesidalem putat honori suo incrementa praestari* (Symm. *ep.* I 107), cf. anche Symm. *orat.* 6, 3.

stiti delle cariche e con le spinte dei gruppi egemoni regionali (7). L'analisi si focalizzerà su due momenti essenziali nella storia amministrativa della penisola nella *Spätantike*: il passaggio scaglionato di alcune province italiche a consolarità, nei primi anni 320; la temporanea ascesa della Campania -ca. negli anni 378/380 d.C.- a provincia retta da proconsoli.

Per meglio inquadrare sotto il profilo metodologico tali problematiche vogliamo ora richiamare alcune rappresentative valutazioni storiografiche sulla tripartizione dei governatorati italici; quindi passeremo allo studio delle due situazioni scelte come terreno di verifica (8).

1. *L'«importanza» delle province: complessità di una nozione*

È noto che per caratterizzare lo status delle comunità civiche, oltre alla qualifica ufficiale, per esempio il titolo di *colonia* e *municipium* -che pure notoriamente costituiva motivo di rivalità campanilistiche nell'occidente romanizzato (9), entravano in gioco altri elementi, quali il peso delle aristocrazie locali oppure le attenzioni imperiali.

Ma si parla anche di status di una provincia. Ebbene, all'epoca del principato, esso era determinato sostanzialmente da due componenti interrelate: il livello del governatore di quello specifico territorio e il posto che la reggenza di esso aveva nell'economia dei *cursus* (10). Per l'importanza delle province erano altresì rilevanti fattori quali l'estensione geografica, le risorse economiche e demografiche, la tradizione culturale e urbana. Non sempre questi ultimi fattori, però, corrispondevano proporzionalmente alla dignità dei magistrati e funzionari preposti dal governo centrale alle circoscrizioni. Esigenze prioritarie erano spesso quelle di ordine militare.

(7) A tale scopo non potremo prescindere dal considerare le vicende amministrative delle province extra-italiche. Diversi presupposti di metodo evidenziati nel capitolo precedente non saranno ripetuti.

(8) Anche i concetti di «livello» e di «promozione» di una provincia saranno sottoposti ad esame, ma solo alla fine dell'intera indagine se ne potrà in modo adeguato proporre un'interpretazione correttiva dell'opinione oggi più diffusa. Si tenterà di vedere in primo luogo in che misura, all'interno delle fasi dinamiche, i passaggi di rango possano delinearsi quali sintomo di «politiche» caratterizzanti le singole iniziative imperiali.

(9) T. Kotula, *Snobisme municipal ou prospérité relative? Recherches sur le statut des villes nord-africaines sous le Bas-Empire romain*, «AntAfr» 8 (1974), pp. 111-131; fondamentale per la *imitatio* istituzionale di Roma e per le rivalità municipali, in occidente, attraverso i titoli è Gell. *NA* XVI 3, 4 s. Anche nell'Italia del secondo secolo d.C. e oltre potevano esserci recuperi di forme costituzionali da molto obliate, quali la posizione di *municipia foederata*, M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Rome 1978, pp. 260-262.

(10) Già nell'epoca augustea era costituita una «hierarchie des provinces» secondo R. Szramkiewicz, *Les gouverneurs de province à l'époque augustéenne*, I, Paris 1975, pp. 331-339.

Allo stesso modo per il quarto secolo, e con particolare riferimento alla situazione italiana, è legittimo prospettare un collegamento dei titoli di consolare, correttore e preside con la «importanza» dei rispettivi distretti. Ma il concetto di «importanza» è tutt'altro che lapalissiano, e da meglio definire; soprattutto appare fuorviante partire dalle titolature per inferire le condizioni o determinate caratteristiche generali di una provincia. Nello studio d'insieme più recente sulla amministrazione dell'Italia tarda F.M. Ausbüttel sostiene che «Was für ein Statthalter welcher Provinz vorstand, hing von derem [*sc.* della provincia] Ansehen ab. Die Statthaltertitel geben folglich Aufschluss über den Status, den man einer Provinz beimass» (p. 109). L'osservazione cade opportuna e merita un'accentuazione, per gli svolgimenti che può implicare: non è lecito oggettivare le decisioni degli organi statali preposti alle nomine dei funzionari (in ultima analisi l'imperatore) mettendole automaticamente e in modo atemporale in rapporto con le caratteristiche generali, o col prestigio, dell'area amministrata.

Lungo questa ultima direttrice, ci si è spinti sino a trovare conferma nel fatto che la *Venetia et Histria* fu promossa tardi a consolarità (vd. appendice 2) «di una provincia di secondaria importanza politica, militare ed economica rispetto ad altre province della diocesi italiciana (quali ad esempio la *Campania* e la *Liguria et Aemilia*)» ([11]). Il procedimento logico che ha probabilmente condotto a questa sorprendente affermazione -che di fatto mette sullo stesso piano di molte altre province italiche la *V. et H.*- deve essere ricondotto a quella visione «strutturata» dei rapporti fra sistema di rango e *realia* cui accennavamo sopra, e costituisce un esempio chiarissimo dei rischi di appiattimento insiti in tale tipo di approccio. È infatti inammissibile che si sia partiti da una constatazione di secondarietà della *V. et H.* che non trova alcun riscontro nelle fonti. Se per «importanza politica» si intende il peso che l'aristocrazia di origine locale poteva avere a livello imperiale, basterebbe far riferimento all'origine veneta dei Petronii per chiarire che la regione non era sprovvista di patroni influenti, già nei primi decenni del IV secolo. Non ci pare ipotesi azzardata, del resto, mettere in relazione l'acquisizione della *consularitas* stessa con la contemporanea prefettura pretoriana di Petronio Probo, del quale in una celebre epigrafe di qualche anno posteriore i *Veneti atque Histri, peculiares eius*, esaltavano il patronato ([12]). La *Venetia et Histria* aveva inoltre come metropoli

---

([11]) C. Zaccaria, *Il governo romano nella regio X e nella provincia Venetia et Histria*, «AAAd» 28 (1986), pp. 65-103 (100). Sottolineano il peso della componente economica anche A. Degrassi, *Consularis Apuliae et Calabriae*, in Id., *Scritti vari* cit., I, p. 645 e da ultimo Ausbüttel, op. cit., p. 111.

([12]) *CIL* VI 1751 = *ILS* 1265 (378 d.C.) cf. *CIL* V 3344 = *ILS* 1266 del 383, da Verona. Sui rapporti fra i Petronii e le Venezie, L. Cracco Ruggini, *Gli Anicii a Roma e in provincia*, «MEFRM» 100 (1988), pp. 69-85, part. pp. 72 ss.; Ch. Pietri, *Une aristocratie provinciale et la mission chrétienne: l'exemple de la Venetia*, «AAAd» 22 (1982), pp. 89-137, 111-114; cf. anche A. Giardina, *Le due Italie* cit., p. 27. Una attenta lettura

Aquileia, *splendida urbs* e residenza imperiale, città alla quale Massimiano e vari augusti successivi riservarono particolari attenzioni. Essa, pienamente vitale nel tardo impero ([13]) (come confermano anche i resti archeologici), decadrà soltanto dopo la metà del V sec. e poi soprattutto in età gotica, quando sarà sostituita da *Forum Iulii* (Cividale) come principale agglomerato delle Venezie ([14]). Se da un punto di vista militare la provincia era la più rilevante della diocesi, nel settore economico la regione mantenne un livello di attività elevato, che trovava sbocchi spontanei -oltre che sul mercato garantito proprio dagli stanziamenti dell'esercito- anche presso diverse piuttosto fiorenti municipalità ([15]). Fattore essenziale dello sviluppo economico era una rete viaria articolata (vie Postumia, Annia, Claudia Augusta) ([16]), che facilitava le comunicazioni con l'area danubiana e illirica da un lato, gli interscambi col settore padano dall'altro. La zecca (*moneta publica*) aquileiese garantiva un ampio flusso monetale che corroborava l'intensità degli scambi ([17]).

---

dei fasti consente di notare la presenza di vari membri della *nobilitas* romana fra i governatori della provincia in età costantiniana. Con i costantinidi, però, il livello sociale dei governatori pare abbassarsi.

([13]) Cf. p. es. Iul. *orat.* 2, 71-72; Amm. Marc. XXI 11, 2: (Aquileia) *uber situ et opibus*; *CIL* V 1703 = *ILCV* 4813a.

([14]) Nel 535, però, è definita ancora (con quanta retorica?) *civitas in Hesperia maxima* col ricordo di quando *imperialem morem suscepit: Nov. Iust.* 29, *praef.* (con un curioso *aition*, che scambia Aquileia con Padova). Una ricca sintesi con ampie indicazioni bibliografiche e documentarie è da ultimo L. Cracco Ruggini, *Aquileia e Concordia* cit.; altre utili osservazioni in G. Lettich, *Concordia e Aquileia* cit., spec. p. 84. *Pan. Lat.* VI 6, 2 del 307 d.C. attesta l'esistenza di un palazzo costruito dall'Erculio, cf. H. Kähler, *Die spätantiken Bauten unter den Dom von Aquileia*, Saarbrücken 1957, pp. 11; 23-25 ecc.; R. Mac Mullen, *Two Notes on Imperial Properties*, «Athenaeum» 64 (1976), pp. 19-36 (p. 28) e N. Duval, *Les palais impériaux de Milan et d'Aquilée. Realité et mithe*, «AAAd» 4 (1973), pp. 151-158. Per l'archeologia urbana, più in generale, spec. P.A. Février, *Remarques sur le paysage d'une ville à la fin de l'antiquité: l'exemple d'Aquilée*, «AAAd» 19 (1981), pp. 163-212, e alcune osservazioni in particolare sulle case private in Id., *Habitat ed edilizia nella tarda antichità*, *SRIT*, III, pp. 731-760 (p. 735); cf. anche B. Ward-Perkins, *From Classical Antiquity to the Middle Ages. Urban Public Building in Northern and Central Italy A.D. 300-850*, Oxford 1984, bibliografia a p. 29 e n. 45. Se anche, con Barnes (*The New Empire* cit., p. 69), si voglia pensare a Treviri come sede del matrimonio fra Costantino e Fausta del 307, non mancano le prove di soggiorni imperiali e di celebrazioni di *adventus Augusti* -marcati anche su monete- in città. Ulteriore letteratura (aggiornata al 1978) in S. Piussi, *Bibliografia aquileiese*, «AAAd» 11, Udine 1978.

([15]) Di un *palatium* imperiale nel territorio compreso fra Trento e Verona è testimonianza *Itin. Ant.* in *Itineraria Romana* ed. Cuntz, Leipzig 1929, 275, 8 (p. 41), ulteriore prova dell'interesse dei monarchi per la zona (per un possibile palazzo imperiale a Abano, *longa senectute quassatum*, Cassiodoro, *variae* II 39, cf. sulla località Claud. *carm. min.* 26). Per il sistema urbano tardoantico nella provincia cf. i singoli contributi di storia locale (appendice 1); rimandi utili anche in A. Bernardi, *Tendenze di fondo nell'economia del tardo impero*, in *Studia Ghisleriana*, Pavia 1962, pp. 257-321, p. 281 s.; indicazioni sui contesti cittadini nell'Italia settentrionale si possono ricavare dalla predicazione dei vescovi, importante R. Lizzi, *Vescovi e strutture* cit.

([16]) A. Grilli, *Aquileia: il sistema viario romano*, «AAAd» 25 (1979), pp. 223-257; L. Bosio, *Le strade romane della Venetia e dell'Histria*, Padova 1991.

([17]) Sulla circolazione monetale che si dipartiva da Aquileia -ove fu insediata la zecca nel 296-297 d.C.- anche in direzione di Roma, L. Cracco Ruggini, *Roma, Aquileia e la circolazione monetaria del IV secolo*,

La questione del rapporto fra vitalità socio-economica, o semplicemente risorse, e caratura istituzionale delle province, ci pare possa porsi anche in altri casi. Forse il più chiaro è rappresentato dalla *Lucania et Brittii* (ma si potrebbe a analogo titolo riferirsi alla *Apulia et Calabria*, ricco serbatoio frumentifero e oleario, solo tardivamente promossa a consolarità), l'unica regione fra i nuovi distretti creati nell'età di Aureliano e Diocleziano che rimase fino all'epoca del dominio bizantino amministrata da correttori. Dunque, qualora si accettasse la logica esegetica prevalente ([18]), essa dovrebbe risultare, nel contesto economico e politico tardo, povera e soprattutto poco significativa per le dinamiche produttive legate al rifornimento annonario dell'Urbe, verso il quale era canalizzato l'interesse delle manovre del governo ([19]). È risaputo che la provincia assunse in realtà con Aureliano, e nei secoli a venire, una importanza essenziale per le distribuzioni romane di lardo e carne suina, e per la produzione vinaria. L'attenzione del potere centrale nei confronti della Lucania è testimoniata da alcune leggi (in generale *CTh* XIV tit. 4, spec. XIV 4, 4, del 367 d.C., cf. *Nov. Val.* 36 del 452) che regolavano le difficili relazioni fra la corporazione dei *suarii* e i contribuenti e che prevedevano un preciso sistema di comunicazioni amministrative fra governatori e prefetto urbano per il controllo sull'organizzazione degli allevamenti ([20]). Nuovi rapporti archeologici, accanto ad altre fonti tardoantiche e altomedievali, aiutano a riflettere sulla considerazione in cui a lungo venne tenuta la regione ([21]).

«AAAd» 30 (1987), pp. 201-223; cf. anche Ead., *Milano nella circolazione monetaria del tardo impero: esigenze politiche e risposte socioeconomiche*, Atti Conv. Int.: *La zecca di Milano* (Milano 9-14 maggio 1983), Milano 1984, pp. 13-58, con osservazioni sparse sui conii del capoluogo veneto-istriano. Specificamente sulla zecca aquileiese vari articoli di O. Ulrich-Bansa, cf. S. Piussi, *Bibliografia* cit., pp. 51-55 e F. Panvini Rosati, *La zecca di Aquileia*, «AAAd» 13 (1978), pp. 289-298.

([18]) Riassume bene l'impressione che si ricava dalle più o meno sparse osservazioni storiografiche F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 112: «Kein hohes Ansehen besassen -vielleicht wegen ihrer wirtschaftlichen Rückständigkeit- die süditalischen Provinzen Lucanien und Bruttium und Apulien und Calabrien sowie die beiden Inselprovinzen Korsika und Sardinien».

([19]) Maggiore ottimismo sul livello del popolamento e delle risorse agricole di *L. et B.* (ma il discorso si può estendere ad altre *regiones suburbicariae*) sembra ora complessivamente caratterizzare la visione degli archeologi, cf. sotto n. 21.

([20]) Tematica che S. Mazzarino, nel contesto prediletto della *adaeratio* quale chiave di lettura essenziale per la storia sociale ed economica del tardo impero, ha sviluppato in *Aspetti sociali* cit., cap. 5. Cf. anche A. Cerati, *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncière au Bas-Empire*, Paris 1975, (spec. p. 173). Sulla corporazione dei suarii e i meccanismi di alimentazione in carne dell'Urbe si veda A. Chastagnol, *Le ravitaillement de Rome en viande au Vᵉ siècle*, «RH» 210 (1953), pp. 13-22; P. Herz, *Studien* cit., pp. 277 ss.

([21]) P. Arthur, *Some Observations on the Economy of Bruttium under the Later Roman Empire*, «JRA» 2 (1989), pp. 133-142 (espansione dell'economia calabra sulla base della provenienza delle anfore tipo Keay LII); AA.VV., *La Calabre de la fin de l'antiquité au Moyen-Age*, «MEFRM» 103.2 (1991), cf. p. es. i contributi di A.B. Sangineto (sull'elasticità dell'economia di alcune zone di *L. et B.*) e L. Giardino (*Grumentum e Metaponto. Due esempi di passaggio dal tardoantico all'Alto Medioevo in Basilicata*, pp. 817-858: mentre col V secolo Grumento declinava, Metaponto conobbe una espansione urbana; il IV secolo fu di sostanziale floridez-

Formule di indubbia comodità, come «rango» ([22]) o «promozione» ([23]) delle province hanno ampia diffusione nella letteratura storica contemporanea, con riferimento ai distretti tardoromani. Esse trovano del resto rispondenza nelle fonti. Ma è pur vero che le componenti che cooperavano alla determinazione della dignità di un luogo o territorio erano multiformi e di fatto eludono spesso le nostre possibilità indagative, spingendo a generalizzazioni di cui abbiamo delineato la pericolosità. Oltre ai vari motivi che potevano produrre scarti rispetto a ogni nostro tentativo di razionalizzazione (il monarca poteva sanzionare novità assecondando esigenze estemporanee che i documenti pervenutici non bastano a ricostruire), decisiva, almeno per l'Italia, si rivela l'influenza politica delle grandi famiglie, capaci di incidere, producendo «forti tensioni», sulle strutture amministrative ([24]).

Gli aspetti determinanti per lo stabilirsi di una gerarchia delle province -che fossero connessi alla organizzazione delle carriere, a pressioni di potentati o a talora imperscrutabili scelte amministrative- rientrano in definitiva nella più vasta sfera del «politico» in quanto fondamento di una tattica (più che di una strategia) di gestione del potere messa in atto dalle autorità. Quando veniva nominato un go-

---

za per entrambe le località); un quadro più contraddittorio emerge da vari contributi apparsi in *Società romana e produzione schiavistica*, I, Roma-Bari 1981: P. Guzzo, *Il territorio dei Bruttii*, pp. 115 ss., part. 120 ss.; A. Greco Pontrandolfo-E. Greco, *L'agro picentino e la Lucania occidentale*, pp. 137-149; M.L. Gualandi-C. Palazzi-M. Paoletti, *La Lucania orientale*, pp. 155 ss., spec. 162 ss. Fonti letterarie: Eutrop. X 2, 3, dove si accenna al ritorno in scena di Massimiano dopo l'abdicazione del 305: *Romam advolavit e Lucania, quam sedem privatus elegerat in agris amoenissimis consenescens*, cf. Cassiod. *var.* IV 48; XI 39; *Expositio totius mundi* 53: *Bruttium et ipsa optima cum sit negotium emittit vestem birrum et vinum multum et optimum; post Bruttium Lucania regio optima et ipsa omnibus abundans et lardum multum foras emittit, propter quod est in montibus cuius esca animalium varia*. I due passaggi hanno suggerito a L. Ruggini, *Economia e società nell'«Italia Annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Milano 1961, p. 154 una valutazione positiva della situazione generale di *L. et B.* nel IV secolo. Servizi annonari e miglioramento delle strade, E. Lepore, *Colonie greche dell'occidente antico*, Roma 1989, p. 24 s.; vd. inoltre A. Giardina, *Le due Italie* cit., p. 20 (su quanto dice il *de terminatione provinciarum* prob. nel IX sec.) e altri spunti contenuti nel discusso saggio di De Robertis, *La produzione agricola in Italia dalla crisi del III secolo all'età dei Carolingi*, «Annali Fac. Econ. Comm. Univ. Bari» 8 (1948), p. 62 e nn. 4-5, 8; pp. 106-110. Per una rivalutazione più generale (con isolate eccezioni) delle condizioni dell' Italia Meridionale «magnogreca» sotto l'impero cf. U. Kahrstedt, *Die wirtschaftliche Lage Grossgriechenlands in der Kaiserzeit*, Wiesbaden 1960, p. es. pp. 121-124 (conclusioni), cf. S. Mazzarino, *L'impero romano*, Roma-Bari 1976², p. 939 s.

(22) P. es. H.G. Kolbe, *Die Statthalter Numidiens von Gallien bis Konstantin (268-320)*, München 1962, p. 74 dove ci si basa sui *cursus* come criterio di individuazione del «Rang Numidiens».

(23) G. Clemente, *Le carriere* cit., p. 620, e part. 632; L. Cracco Ruggini, *Sicilia, III/IV secolo: il volto della non-città*, «Kokalos» 28/29 (1982/3), pp. 477-515, p. 514 ecc.

(24) Sono a mio avviso fondamentali i suggerimenti metodologici di A. Giardina, *Lettura epigrafica e carriere aristocratiche: il caso di Petronio Probo*, «RFIC» 111 (1983), pp. 170-182, a proposito sia della «fluidità amministrativa» troppo spesso trascurata (una conseguenza di rigide sistematizzazioni modernistiche) sia della rilevanza del ruolo dei gruppi gentilizi: cf. part. p. 172 s. Per qualche divergenza minore vd. oltre sul proconsolato di Campania, p. 74 n. 92.

vernatore veniva forse nominato un personaggio consono al livello della provincia o non piuttosto quest'ultimo fluttuava e fluttua ai nostri occhi a seconda del peso politico del suo *moderator*? ([25]) Certo non è necessario pensare a un'alternativa secca. D'altro lato un interrogativo così posto fa capire come sia centrale (soprattutto nel caso che si risponda affermativamente alla seconda parte della domanda) tenere in considerazione le «rotture» che avessero indotto gli imperatori ad innalzare il titolo dei governatori, e quindi il loro grado, istituendo fasi di dinamismo amministrativo non sempre spiegabili attraverso gli schemi precostituiti sui quali ci andiamo soffermando ([26]). Osserviamo allora i dati attinenti alla provincia consolare più antica a noi nota, la Numidia, entrando così nel vivo della prima specifica situazione storica da sottoporre a verifica.

2. *La nascita delle province consolari*

Il fatto che il primo *consularis (sexfascalis)* conosciuto, Domitius Zenophilus, governasse la Numidia ([27]) è a prima vista poco sorprendente. Considerando la genesi della nuova categoria di governatori come un effetto delle complesse relazioni fra Costantino e l'aristocrazia senatoria ([28]), vien fatto di pensare genericamente alla distribuzione geografica delle terre di famiglie che assai spesso avevano latifondi nell'Africa settentrionale, quando non erano originarie di quest'area. La Numidia presenta però qualche variante. Creata provincia da Settimio Severo fra il 198 e il 208 d.C. ([29]), ebbe nel periodo di oltre mezzo secolo, che abbraccia la ricostituzione della III legione (253/6 d.C.) sino all'immediata vigilia della nostra «riforma», solo rari governatori clarissimi. Il solo *vir consularis* Acilius Clarus proveniva probabilmente da una famiglia patrizia ([30]). La relativa povertà qualitativa dei fasti

([25]) Che in quel dato momento doveva essere inviato in quella data provincia e non altrove. Per problemi di questo tipo già Mazzarino, *Stilicone* cit., pp. 25 ss.; con riguardo a carriere equestri si veda ora p. es. M. Christol-A. Magioncalda, *Un fonctionnaire équestre sur une inscription de Césarée de Mauretanie*, in *L'Africa Romana* 6, Atti del VI conv. di studio (a cura di A. Mastino), Sassari 1988, pp. 147-178, 178; osservazioni valide per lo status della Spagna del II secolo a.C. in M.H. Crawford, *Origini e sviluppi del sistema provinciale romano*, in *Storia di Roma*, 2 *L'impero mediterraneo* I. *La repubblica imperiale*, Torino 1990, pp. 91-121 (102-103).

([26]) Per l'esempio di *Flaminia et Picenum* vd. p. 67.

([27]) Nell'anno 320 d.C.

([28]) Precisazioni su questo punto, che p. es. costituisce il nucleo delle tesi di Chastagnol e Kuhoff, saranno fatte fra breve.

([29]) Allora il numero di senatori numidi era consistente, vd. F. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., p. 115. Sulla storia amministrativa della Numidia nel III sec., M. Le Glay, *L'administration centrale de la province de Numidie de Septime Sévère à Gallien*, «AntAfr» 27 (1991), pp. 83-92.

([30]) Si tratta forse del figlio dell'omonimo *corrector Italiae* del 286, F. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., p. 153. Egli avrebbe svolto la sua carica in anni posteriori rispetto alla cronologia abituale, che presuppone l'identità dei due personaggi, *PLRE* I, Clarus 2.

-e il concomitante scadimento del posto della provincia nel quadro delle carriere senatoriali- deve essere naturalmente anche collegata con le vicende del terzo secolo e con le esigenze di far accedere al potere ufficiali dell'esercito: sotto questo profilo vi sono serie difficoltà a ragionare in stretti termini di *Rangordnung* (31). Dunque solo dopo il passaggio a consolare, al governo della Numidia vediamo effettivamente una buona percentuale di nobili, soprattutto dalla casata dei Ceionii. Non vi sono peraltro elementi per pensare alla promozione del 315-320 come ad un fatto in qualche modo premiante la provincia in genere o anche, per esempio, *gentes* di spicco di origini, o con forti interessi, locali. In età dioclezianeo-costantiniana nuclei familiari molto ricchi e influenti persistono soprattutto per la Proconsolare e il territorio corrispondente alla provincia di Byzacena, di fresca istituzione. Anzi, nessuna *gens* di sicuro originaria della Numidia sopravvisse, per quanto siamo in grado di dire, alle convulse trasformazioni del terzo secolo; esse ebbero le più gravi conseguenze sulle strutture sociali proprio nell'area centro-occidentale dell'Africa romana. Fra le famiglie probabilmente numidi di clarissimi emergono solo nomi di aristocratici recenti e di secondaria importanza (Cosinii, Arrii, ?Cornelii) (32).

Alla luce di tali considerazioni, in linea con la visione meno ottimistica sulla situazione della provincia, due ipotesi esplicative della promozione appaiono plausibili: una, in connessione con la riunificazione, già in atto nel 314, delle province dioclezianee di *Numidia Militiana* e *Numidia Cirtensis* e col trasferimento della capitale a *Cirta* -rinominata significativamente *Constantina*; l'altra, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento *ad hoc* verso Domitius Zenophilus (evidentemente in questo caso dovrebbe considerarsi il primo consolare), personaggio emergente destinato a divenire *proconsul Africae* e *praefectus urbi* (33).

Il problema della transizione di alcune province italiche da correture a consolarità (in successione cronologica, nel decennio 320/330 d.C.) è valutato unitamente alla questione religiosa, nel quadro delle dinamiche fra Costantino e l'aristocrazia pagana di Roma. A. Chastagnol osserva il deterioramento delle relazioni imperatore/senato dopo il 315: a sostegno di tale tesi egli porta l'intensificarsi della

(31) H.G. Kolbe, op. cit., p. 74; A. Chastagnol, *Les consulaires* cit., p. 217.

(32) F. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., pp. 114-117, che sottolinea gravi problemi di ordine pubblico in Numidia anche per l'inizio del IV secolo. Sulle convulsioni militari e i movimenti di popoli indigeni nel III sec. cf. M. Benabou, *La résistance africaine à la romanisation*, Paris 1976, pp. 238 ss., o, per un rapido resoconto, F. Decret-M. Fantar, *L'Afrique du Nord dans l'antiquité*, Paris 1981, pp. 327-333.

(33) *PLRE* I, p. 993. Nella prima appendice di Ottato di Milevi (*CSEL* 26, pp. 185-197) è testimoniato il suo impegno come giudice nel processo di Silvano di Cirta: l'assoluta centralità della questione donatista, con le connesse difficoltà sociali, per la politica religiosa costantiniana di quegli anni è nota. Essa spinse senz'altro Costantino a rivolgere particolare attenzione alle vicende e alla situazione dell'area. Su *Constantina* non ho visto A. Berthier, *Constantina: le changement de nom, de Domitius Alexander à Constantin*, «Recueils de Constantine» 72 (1969/71), pp. 79-88.

legislazione di ispirazione cattolica (34) e la provvisoria ma significativa «riforma» del 321, con la quale l'Urbe avrebbe visto affiancare il prefetto urbano non più da un *vicarius praefecturae urbi* ma da un *vicarius praefectorum praetorio*, teoricamente ostile agli interessi delle *gentes* romane. Legati a quest'ultima, anche i provvedimenti riorganizzatori del sistema di rango provinciale -concernenti le tre province più importanti della diocesi- furono nel 1960 datati dallo storico francese al 321 (35). Su una vicina lunghezza d'onda appare, almeno sotto il profilo delle questioni di fondo poste in discussione (ma insistendo di più sulle nuove province consolari), M.T.W. Arnheim. Lo storico inglese legge la politica amministrativa costantiniana partendo dal presupposto che il sovrano convertito volesse placare lo scontento di un'aristocrazia ancora largamente pagana e urtata anche dalla tassazione istituita da Costantino che colpiva i senatori (36). Il titolo di *consularis*, più prestigioso, sarebbe stato concepito in funzione dei governatorati di province da affidare a nobili, quali *administratores* di aree nelle quali possedessero ampie proprietà e ove fossero già instaurate forme di patronato (37). Per W. Kuhoff la promozione di Emilia-Liguria, Campania e Sicilia in un lasso di tempo che precede o segue di poco il 325 non può essere casualmente avvenuto in territori dove il predominio sociale del clarissimato era evidente. Egli insiste sul fatto che la *consularitas* implicasse una sorta di riserva dei posti a membri dell'aristocrazia e che probabilmente vi fu «eine zusammenfassende Neuordnung der Verwaltung in denjenigen Gebieten... in denen senatorische Familien und senatorischer Grundbesitz eine dominierende Rolle spielten» (*Studien* cit., p. 64).

La sostanza di queste posizioni (riconducibili ad una visione della nascita del nuovo titolo come conseguenza di una *Personalpolitik* costantiniana di fronte all'é-

(34) Sulla ritrosia costantiniana a forme di ossequio, secondo i canoni cerimoniali classici, verso la città di Roma ultimamente A. Fraschetti, *Costantino e l'abbandono del Campidoglio*, *SRIT*, II, pp. 61-98.

(35) A. Chastagnol, *La préfecture* cit., pp. 30-32 (31; l'A. non sviluppa le implicazioni politiche della creazione delle province consolari).

(36) Cf. anche in generale sulle ragioni dei contrasti tra Costantino e l'aristocrazia tradizionale L. De Giovanni, *Costantino e il mondo pagano*, Napoli 1977, pp. 198ss. e D.M. Novak, *Constantine and the Senate: an Early Phase of the Christianization of the Roman Aristocracy*, «AncSoc» 10 (1979), pp. 271-310, p. 286, 305, che reputa d'altra parte soddisfacenti per l'aristocrazia romano-italica i nuovi sbocchi all'ottenimento di potere nati con la provincializzazione. Prende in considerazione il peso della politica di *adlectiones* costantiniana come concausa del conflitto fra il monarca e il senato C. Lepelley, *La fine dell'ordine equestre: le tappe dell'unificazione della classe dirigente romana nel IV secolo*, in *SRIT* I, pp. 227-244 (243). A rigor di logica il fenomeno del ricambio, con ampliamento numerico, nella classe senatoriale e contestualmente quello della tassazione senatoria non sono *tout-court* cumulabili come fattori di dissenso contro Costantino: i gravami fiscali e economici infatti erano ripartiti fra un maggior numero di contribuenti.

(37) M.T.W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy* cit., pp. 56-57 ecc. Sul rapporto fra la rivestitura del consolato suffetto e consolarità provinciale Id., op. cit., p. 57, cf. Cassiod. *var.* VI 20, 1; A. Chastagnol, *Observations sur le consulat suffect et la préture au Bas-Empire*, «RH» 219 (1958), pp. 221-253, part. 232s. (= *L'Italie et l'Afrique*, cit., pp. 83-115); P. Garbarino, op. cit., 296ss.

lite senatoriale) non può a nostro giudizio essere contestata. Alcune precisazioni possono tuttavia rivelarsi utili. In primo luogo, occorre distinguere il caso della *Aemilia et Liguria* da quello delle altre due province italiche, e per far questo è importante sottolineare che non ci troviamo di fronte ad una riforma unitaria e concepita primieramente per alcune province italiche, bensì ad una serie di provvedimenti distanziati nel tempo che riguardarono parimenti province extra-italiche ([38]).

La difformità e articolazione delle motivazioni è inoltre un dato essenziale. Circa la *Aemilia et Liguria* sia subito sottolineato che essa -attestata consolare già nel 321, prima provincia della diocesi italiciana, dall'*inscriptio* di *CTh* IV 13, 1- potrebbe avere ricevuto il suo status particolare a partire da qualche anno prima, cioè nel corso degli anni '10 del IV secolo. I dubbi esprimibili ([39]) sul peso della presenza di Milano come spiegazione del governo di consolari in *Aemilia et Liguria* non hanno ragione di essere. Allo stesso modo di *Europa-Thracia*, *Ponto-Bythinia*, *Syria-Coele*, tutte province per le quali -pur nell'insufficienza delle informazioni prosopografiche in nostro possesso, che non consentono analisi continuative nè talvolta di comprendere la valenza gerarchica di termini come *archon*- siamo a conoscenza di *consulares* in età costantiniana ([40]), anche per la provincia norditalica appare debole la teoria delle proprietà senatoriali come premessa delle nomine di *consulares*. È viceversa notevole, e ragione di riflessione, il fatto che le summenzionate province esterne avevano come principale centro urbano grandi metropoli imperiali, alcune delle quali andavano fra l'altro acquisendo una spiccata funzione propulsiva in seno alla cristianità: la nascente Costantinopoli in *Europa* (diocesi tracia), Nicomedia e Nicea in Bitinia, Antiochia in Siria. Così anche se i nuovi consolari erano talvolta tratti da famiglie dell'alta aristocrazia, non erano le motivazioni economiche di ceto quelle determinanti. Pochi anni dopo la morte di Costantino, M. Aurelius Consius Quartus 2 fu nominato *consularis* di *Belgica I*; forse lo avevano preceduto altri, in età costantiniana, dotati dello stesso titolo di funzione. La regione aveva scarsa presenza di clan senatoriali -non solo in assoluto, ma anche internamente alle sole Gallie ([41]). Ma la capitale della pro-

---

([38]) La frase ricordata poco sopra nel testo sembra applicata dal Kuhoff anche a Numidia e Byzacena, tuttavia si ricava dal contesto che essa partiva in primo luogo da riflessioni sulle tre province peninsulari (op. cit., p. 63 s.: degli spunti che offre il caso numida si è già detto; emergeranno anche da quanto segue i miei dubbi sul concetto di una «zusammenfassende Neuordnung» favorevole all'ordine senatorio, che non so quanto bene si adatti con trasformazioni istituzionali frammentate sotto l'aspetto cronologico e spaziale).

([39]) F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 111, con Kuhoff sostanzialmente favorevole a una motivazione del riassetto comune alle tre province italiche.

([40]) Per una discussione dell'ipotesi che anche il primo consolare di *Phoenice* sia di età costantiniana (forse del 335 d.C.), vd. W. Kuhoff, op. cit., pp. 99-100 e n. 172.

([41]) A. Chastagnol, *La carrière du Proconsul d'Afrique M. Aurelius Consius Quartus*, «Lybica» 7 (1959), pp. 191-203 (ora in *L'Italie et l'Afrique* cit., pp. 265-277). Sulla Belgica, E.M. Wightman, *Gallia Belgica*, London 1985, part. pp. 234 ss. su Trier e 240 ecc., sulla penuria di clan senatoriali nella regione. L'unico al-

vincia era Treviri ([42]).

Come detto, la politica amministrativa e di nomine nel caso di Costantino è spesso vista in dipendenza dalla rivoluzione religiosa che in quegli anni toccò in profondità la società romana: Costantino sarebbe stato mosso non dalla volontà di piazzare uomini di provata fedeltà nei posti chiave di governo in occidente ma avrebbe agito piuttosto per placare il malessere della aristocrazia pagana. Se tale prospettiva è attenta da un punto di vista prosopografico alla serie dei personaggi investiti soprattutto delle cariche di maggior prestigio come consolato ordinario e

---

tro consolare noto della provincia è T. Flavius...Eucharius attestato in *CIL* XIII 3673. Sull'amministrazione e l'aristocrazia delle Gallie in epoca tarda si vedano in generale H. Nesselhauf, *Die spätrömischen Verwaltung der gallisch-germanischen Länder*, «Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.», Berlin 1938, pp. 1-105; K. Stroheker, *Der senatorische Adel in spätantiken Gallien*, Tübingen 1948 (con appendice prosopografica alle pp. 137 ss.).

([42]) Scorriamo singolarmente. L. Aradius Valerius Proculus 11 *s.* Populonius poco dopo il 324 fu *consularis Europae et Thraciae.* È incerto se si trattò di una unione di province diverse, occasionalmente conglobate sotto un'unico *rector* (così Kuhoff, op. cit., p. 82 s.) oppure, come ipotizza T.D. Barnes, *The New Empire* cit., p. 159, se sia sintetica la formula epigrafica. Cf. anche A.H.M. Jones *LRE*, III, p. 11 n. 13 per una ulteriore ipotesi. Ai nostri scopi è importante spec. sottolineare da un lato i legami privilegiati fra Populonius e Costantino -quantomai chiari dall'epistola imperiale al Senato in *AE* 1934, 158, e ben chiariti da Novak, art. cit., p. 288 s.- dall'altro che il personaggio fu con l'imperatore a Costantinopoli (N. B. in *Europa*, cf. p. es. Fest. *brev.* 9) verso il 333-337 e ivi ricevette l'iterazione del *comitatus primi ordinis*. Egli è il secondo consolare noto di Sicilia, cf. anche su di lui L. Cracco Ruggini, *Sicilia III/IV secolo* cit., p. 483 n. 10 e p. 502 n. 36, con bibliografia; D.M. Novak, art. cit., pp. 288-290, vd. inoltre AE 1987, 102. Sono noti d'altra parte due *consulares* di Bitinia l'uno, Iulius Aurelianus 7 che rivestì verosimilmente la carica prima del governo di Campania. L'altro, L. Crepereius Madalianus (sulle sue origini da una famiglia minore vd. M. Overbeck, *Untersuchungen zum afrikanischen Senatsadel in der Spätantike*, Kallmünz 1973, p. 25 s., W. Eck, rec. ad Arnheim, op. cit., «Gnomon» 46 (1974), p. 677) ci è noto come *consularis* di *Pontus et Bithynia* negli ultimi anni del regno di Costantino; discussioni e fonti: W. Kuhoff, op. cit., p. 88 s.; S. Panciera, *Nuove testimonianze* cit., pp. 125 ss.; specialmente discusso il governatorato di Aurelianus in Campania con evidenti conse- guenza sulla data di creazione della *consularitas* in Bitinia (*AE* 1983, 194 lettura di Camodeca; contro, T.D. Barnes, op. cit., p. 163 n. 27). Anche in questo caso, l'effetto trainante su tutto il quadro provinciale ad ope- ra di grandi città è a mio avviso indiscutibile. Parimenti va tenuta in considerazione la politica amministrati- va orientale costantiniana, tendente all'accorpamento di province, come eventuale spinta all'innalzamento -pur se successivamente, dopo una riscissione, si tornava all'antico: in linea generale però non vi furono oscillazioni di proporzioni paragonabili a quelle di rango trattate nel paragrafo precedente- del titolo del go- vernatore, cf. anche *Phrigia* (e *Caria*, possibilmente unite all'epoca del consolare Castrius Constans sotto Co- stantino) in *AE* 1940, 187 = *MAMA* VI 94 e *ILS* 8881; incidentalmente sia ricordato che anche Claud. *carm.* 18, 200 ss. indica differenziazioni fra le province orientali (spec. 204 s.: *Si Lyciam tenuisse velis, tot milia ponas/ si Phrygas, adde parum*); sul criterio tendente a uniformare accorpamenti e scissioni delle province col prestigio legato al titolo di funzione dei governatori, e su altri modelli di gestione amministrativa del territorio, gettano luce preziosa alcune prefazioni di *Novellae* giustinianee, p. es. delle *Novellae* 24 e ss., 102, 103 (535-536 d.C.), vd. l'ottimo articolo di M. Maas, *Roman History and Christian Ideology in Justinianic Reform Legislation*, «DOP» 40 (1986), pp. 17-31 (pp. 19 ss.), che si sofferma in part. sull'uso del passato come *considérant* di questa legislazione. Per la *Syria-Coele*, cui si può accostare la provincia di *Phoenice* -sotto l'aspetto della prestigiosa storia amministrativa, cf. già Tac. *Agric.* 40 *Syriam....maioribus reservatam*, cf. anche J.P. Rey Coquais, art. cit., pp. 61 ss.- si veda W. Kuhoff, op. cit., pp. 98 ss.

prefettura urbana, viene fatta menzione anche di *administrationes* territoriali, e fra le prime della *consularitas*. La nuova titolatura, pur in teoria revocabile, venne a costituirsi stabilmente come segno distintivo di rango distrettuale e rappresentò un passo in avanti verso la strutturazione di una gerarchia delle province italiche, una gerarchia che peraltro, ripetiamo, non deve ricondursi a parametri troppo rigidi.

La promozione delle province non portò profondi mutamenti nella composizione sociale dei governatori, fra i quali si distinguevano e restavano presenti, allo stesso modo che all'epoca dei correttori, appartenenti a gruppi di alto lignaggio. Naturalmente la successione delle cariche nei *cursus* dimostra che la consolarità era, dopo il proconsolato, il governo di provincia di maggior prestigio; ma è probabilmente semplicistico vederne la creazione, anche solo in Italia [43], come un atto consapevole teso a ripristinare gli equilibri politici ormai in crisi del rapporto imperatore/senato, anche perché il fatto che si contemplassero ormai solo clarissimi come rettori di una provincia consolare non è sufficiente: niente avrebbe per esempio impedito ai monarchi di nominare al rettorato di quelle province *homines novi* di recente *adlectio* (ciò accadde effettivamente sotto Costantino), e il modello delle nomine *ad personam* poteva evidentemente prevedere l'insediamento a posti di responsabilità di personaggi meno impegnati nella difesa del mondo di valori più autenticamente e tradizionalmente aristocratico [44]. Cerchiamo ora di precisare la nascita della *consularitas* in Campania e in Sicilia, aree la cui scelta da parte del potere centrale resta significativa. Trascureremo la *Aemilia et Liguria*, per la quale le fonti non consentono sotto i predetti angoli visuali approfondimenti utili.

La visione del passaggio di Campania e Sicilia a province consolari come mossa politica di Costantino nei confronti dell'aristocrazia senatoria si basa essenzialmente, in assenza di esplicite prove, su valutazioni generali: sull'innegabile connotazione senatoria di larga parte della proprietà terriera delle due regioni; sull'osservazione a posteriori dei fasti provinciali e del posto occupato nel quadro delle carriere da questi governatorati.

Il primo *consularis* campano fu M. Ceionius Iulianus 26 *signo* Kamenius, del quale potrebbe datarsi con una certa precisione l' inizio del periodo di carica al settembre/dicembre 324 d.C., con un verosimile svolgimento della funzione sin verso il termine del 325 [45]. Costui presiedette all'inaugurazione dell'acquedotto di Seri-

(43) Arnheim, op. cit., pp. 57 ss. ricava elementi di valutazione anche dal resto dell'impero. Egli eccede nell'individuare membri dell'alta aristocrazia fra i nuovi consolari e estremizza conseguentemente tale coincidenza, vedendo in ultima analisi in un'intera classe sociale il destinatario della novità istituzionale.

(44) Si ricordi un dato collegato, cioè che l'ampliamento del senato romano dopo il 312 avvenne «pescando» in seno ai gruppi emergenti e al fior fiore delle nobiltà locali.

(45) Dibattito sull'entrata in carica di Ceionius Iulianus consolare -con implicanze più larghe sul periodo dell'anno in cui erano di norma insediati i governatori- fra G. Guadagno, *Nuove testimonianze* cit.,

no riattivato da Costantino con imponenti lavori di restauro che garantirono un regolare approvvigionamento idrico a molte città campane (*AE* 1939, 151) ([46]). Quest'atto di evergetismo imperiale -caratterizzato dalla particolarità dell'oggetto di dono e dei destinatari e dalla specificazione, più consona all'evergetismo privato, *sua pecunia*- sembra collocarsi opportunamente nel contesto di un più generale interessamento di Costantino e della sua *domus* verso la provincia, dimostrato da qualche altro documento. In alcuni casi gli interventi costantiniani sono legati all'attuazione del progetto di arricchimento della Chiesa di Roma ([47]). Il *Liber Pontificalis*, una fonte verso la cui autorità Charles Pietri consiglia di non essere eccessivamente diffidenti ([48]), ricorda i terreni che -negli anni che giungono al 324, ed entro l'occidente- vennero dati in dotazione alle nuove basiliche di Milziade e Silvestro, soprattutto alla grande *basilica Constantiniana*, il Laterano. Questi terreni erano tratti, oltre che dalla campagna laziale, dalla Sicilia e dalla Sardegna, anche dai demani della *res privata* dell'area campana, per esempio le *massae Gargiliana* e *Bauronica*, nel territorio di Suessa. Si capisce che l'imperatore poteva agire su invito delle massime autorità ecclesiastiche, come quando *ex sugestione Silvestri episcopi* costruì una basilica nella città di Ostia (cf. cap. IV n° 10); ma non c'è dubbio che alcune fondazioni di iniziativa costantiniana, più lontane da Roma, ai limiti o al di fuori della c.d. *urbica dioecesis*, rivolte a comunità campane delineano anche una evidente autonomia nella politica di *largitas* dell'ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός. Essa beneficò le diocesi di Capua e Napoli -rappresentate fra l'altro dai rispettivi vescovi, la prima al concilio arelatense del 314, tutte e due a quello di Serdica del 343, a conferma della loro importanza di sedi episcopali ([49]).

---

part. p. 113 s. (fine novembre) e S. Mazzarino, *Sulla politica tributaria di Valentiniano I (A proposito di una epigrafe da Casamari)*, in *ATA*, I, pp. 299-327, p. 305 (settembre). La durata del governo era di solito, come accadeva per i proconsoli altoimperiali, di un anno o poco più, vd. p. es. Ausbüttel, op. cit., pp. 163-165. La tesi invece che le nomine coincidessero con il *dies natalis* dell'imperatore è accolta da V. Marotta, *Mandata* cit., p. 47 s.

([46]) Per testo e note bibliografiche sull'iscrizione cf. cap. IV n° 8.

([47]) Da ultimo D. De Francesco, *Le donazioni costantiniane nell'Agro Romano*, «VetChr» 27 (1990), pp. 47-75.

([48]) Ch. Pietri, *Evergétisme et richesse ecclésiastique dans l'Italie du IVe à la fin du Ve s.: l'exemple romain*, «Ktema» 3 (1978), pp. 317-337; cf. O. Bertolini, *Il Liber Pontificalis*, in *La storiografia altomedievale*, XVII Settimana di St. sull'alto medioevo (Spoleto, 10-16 apr. 1969), I, Spoleto 1970, pp. 387-455; R. Davis (a cura di), *The Book of Pontiffs (Liber Pontificalis)*, Liverpool 1989, vii ss.

([49]) Se si scende nel dettaglio del testo del *Liber Pontificalis* le fondazioni assumono un significato più ampio: l'intervento imperiale poteva non limitarsi a forme di munificenza monumentale a carattere religioso (p. es. *fecit Costantinus Augustus basilicam intra urbe Capua apostolorum quae* (sic) *cognominavit Costantinianam*) e al sostegno economico delle strutture ecclesiastiche attraverso la donazione di terre. Nel caso specifico di Napoli furono promosse opere edilizie di stampo civile, a favore dunque della municipalità *tout-court*. Ciò è testimoniato con certezza in un passaggio che dà anche conferma di *AE* 1939, 151, l'epigrafe dell'acquedotto di Serino: *Fecit Costantinus Augustus basilicam in urbem Neapolim... fecit autem formam aquae duc-*

Le dediche a membri della seconda *domus* flavia che ci provengono dalla Campania -in titoli fatti porre dalle collettività di *Salernum* (50), *Surrentum, Nola, Neapolis*- appaiono di difficile decifrazione, giacchè è complesso separarne l'elemento ossequioso meramente consuetudinario da forme di riconoscenza per effettive attenzioni ricevute, in modo più o meno diretto, dal potere statale o in prima persona da qualche esponente ai massimi livelli del *palatium*. Indizi interessanti emergono comunque: vale ad es. la pena di ricordare che da Napoli provengono due iscrizioni in onore della *piissima et clementissima* e *piissima ac venerabilis* Elena. Databili al 325/6, sono certamente posteriori alla conversione della madre di Costantino (51). I dedicanti erano l'*ordo* e il *populus* della città. Una simile attestazione, anche alla luce della rarità di epigrafi in onore di Elena, lascia certamente ipotizzare ottime relazioni fra costei e la regione campana in genere (cf. infatti anche *CIL* IX 2446, dedica a Elena da *Saepinum*) e in particolare con Napoli dove -se non una forte cristianizzazione- si configura almeno una situazione di assenza di conflittualità religiosa pagano/cristiana a livello locale: è a nostro avviso assai improbabile che il superlativo *piissima* abbia qui valenza neutra o addirittura di matrice pagana, per esempio come trasposizione del *pius* della titolatura ufficiale imperiale. Casomai la città partenopea intendeva sottolineare i propri sensi di devoto rispetto verso l'Augusta mediante allusioni al suo cristianesimo anche se sulla base di schemi formulari tradizionali (52).

Nel tentativo di delineare cursoriamente il quadro sociale e politico che accompagnò il salto amministrativo della provincia si consideri ancora un paio di circostanze. La prima può riconnettersi (sotto un differente profilo però, molto meno «personalizzato») a dinamiche fra potere statale e municipalità: *Puteoli* -centro che fu vitale per tutto il quarto secolo- fu gratificata da Costantino di un contributo di

tus per milia VIII; fecit autem et forum in eamdem civitatem.... I *Gesta episcoporum Neapolitanorum* c. 3, ed. G. Waitz, *MGH, Script. Rer. Lang. et Italic. saec. VI-IX*, Hannover 1878, p. 404 confermano la notizia relativa alla costruzione costantiniana della basilica di Napoli.

(50) La vicenda amministrativa di Salerno è controversa: per Thomsen, op. cit., pp. 203 ss., la città (che pur era legata culturalmente e geograficamente alla Campania) forse dal 323/6 fece parte della *L. et B.*, essendone in alcuni momenti persino la sede governatoriale. Epigrafi campane per la *domus* costantiniana: *CIL* X 516, 677, 678 = *ILS* 710, 1245, 1246.

(51) *CIL* X 1483 e 1484. Cf. la dedica di Alpinius Magnus alla stessa Elena di *CIL* X 517 = *ILS* 708. Sul personaggio ora J.W. Drijvers, *Helena Augusta. The Mother of Constantine the Great and the Legend of Her Finding of the True Cross*, trad. ingl. Leiden-New York-København-Köln 1992 (orig. Diss. Groningen 1989), spec. pp. 45 ss. sulle epigrafi in suo onore.

(52) Sulla stessa mia posizione trovo H. Dörries, *Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins*, Göttingen 1954, p. 284 s.; per la neutralità delle espressioni J.W. Drijvers, op. cit., p. 54 n. 48. Un quadro sulla cristianizzazione dell'area in D. Ambrasi, *Il cristianesimo e la chiesa napoletana dei primi secoli*, in AA. VV., *Storia di Napoli*, I, Napoli 1968, pp. 625-759 (p. 668, con accenno alla tradizione cronachistico-agiografica su visite costantiniane a Napoli e ricordi di chiese fondate nel corso dei soggiorni).

150.000 modii di grano, secondo un'informazione che ci dà la *relatio* 40, 2 di Simmaco ([53]). Si trattava, beninteso, di un provvedimento amministrativo quanto e probabilmente più che evergetico, dato che con esso il principe cercava di migliorare il funzionamento del sistema fiscale/annonario di rifornimenti per la plebe romana. In secondo luogo, un controverso passo di Giovanni Lido (*de magistratibus* III 70), sul quale si è soffermato G. Camodeca ([54]), attesterebbe l'invio a Costantinopoli, da parte delle comunità di Napoli e Pozzuoli, di imponenti colonne, destinate a contribuire alla edificazione della nascente capitale orientale. Un sostegno prevalentemente simbolico e spontaneo -almeno così è presentato dalla fonte, una dimostrazione di lealismo nei confronti di Costantino che (sebbene occorra prudenza nel dare credito ai particolari del testo bizantino) sembra coerente colla messe di notizie da ultimo evidenziate, convergenti nel fornire l'immagine di un rapporto in qualche misura privilegiato fra il sovrano e la Campania ([55]).

Si possono così fissare i seguenti punti:
1) la connotazione sociologica di quest'area, dove l'aristocrazia delle *gentes* più potenti faceva sentire la propria influenza nei contesti urbani come in quelli rurali, non deve essere considerata l'univoca motivazione della *consularitas* di Ceionius Iulianus 26 e dei rettori che lo seguirono, quindi dell'innalzamento di grado della provincia, perché si può individuare un nesso tra il provvedimento e l'articolazione dei legami fra la famiglia costantiniana e la regione. È d'altra parte corretto pensare che la possibilità di fatto offerta (lo prova, come dicevamo, la serie dei governatori, in forte percentuale dell'alta aristocrazia) alla élite del senato di svolgere governatorati utili per la carriera pubblica in questa importante regione -ma il discorso è analogo per la Sicilia- ([56]) con il titolo finalmente più prestigioso di *consularis* dovette aggradare ad alcuni gruppi senatorii.

([53]) *Puteolanis municipibus divus Constantinus centum quinquaginta milia modiorum in alimonium civitatis indulsit...* Per la interpretazione della complessa *relatio* si veda l'analisi di L. Cracco Ruggini, *Le relazioni fiscali, annonarie e commerciali delle città campane con Roma nel IV sec. d.C.*, «StudRom» 17 (1969), pp. 133-146; D. Vera, *Commento storico* cit., pp. 296 ss.

([54]) G. Camodeca, *Ricerche* cit., pp. 65-67.

([55]) Partendo da una variante testuale, si pronuncia a favore di un contributo tecnico da parte di *marmorarii* campani (e contro l'invio delle colonne) all'edificazione di Costantinopoli M.A. Cavallaro, *A proposito di Lyd. de mag. III 70, p. 163, ll. 16-20 W.**, «Hlk» 29-30 (1989-1990), pp. 349-357. Contro questa interpretazione, non vedo contraddittorietà fra invio delle colonne inteso come gesto spontaneo delle comunità (dunque non sequestro forzato) e politica filocampana di Costantino, né mi pare inverosimile o grottesco, come sembra intendere la Cavallaro (p. 349), il «gran viaggiar di colonne per mare» considerando che il trasporto di opere finite garantiva un più rapido completamento dell'arricchimento architettonico di Costantinopoli -*omnium paene urbium nuditate* è il personale commento di Gerolamo, *chron.* a. 334, un cristiano che non amava il primo imperatore cristiano.

([56]) Vd. ora D. Vera, *Aristocrazia romana ed economie provinciali nell'Italia tardoantica: il caso siciliano*, «QC» 10 (1988), pp. 115-173 (spec. p. 141 s.).

2) Non crediamo, tuttavia, che ciò possa essere visto in termini di compensazione:
2a) la mancanza di dati sulle perciò presunte reazioni dei senatori sia -con Massimiano- all'introduzione della tassazione diretta, sia in primo luogo -con Costantino- della *glebalis collatio* (*gleba senatoria, follis senatorius*), la meglio attestata fra le imposte gravanti sulla proprietà fondiaria degli aristocratici (57), rende impossibile considerare concretamente questo aspetto nell'analisi dei meccanismi politico-amministrativi fra imperatore e senato che avrebbero portato anche alla promozione della Campania (58);
2b) diversamente per il problema del conflitto religioso. Il dibattito sulla controversia che oppose Costantino ai senatori pagani dell'Urbe è troppo vasto e spinoso per potere essere adeguatamente ripreso in questa sede. Ci preme solo rilevare, nella posizione storiografica che discute su queste basi le «nuove province consolari», quanto sembra contraddittorio o poco perspicuo. Dunque Costantino avrebbe ragionato pressappoco in questi termini: per sviluppare la politica filocristiana è necessario conservare rapporti pacifici coi potentissimi gruppi aristocratici pagani, coi quali altrimenti la degenerazione delle tensioni in conflitto aperto è inevitabile; in Italia, occorre concedere loro il governo delle province ove essi possiedono più territori, alzando inoltre la titolatura governatoriale da *corrector* a *consularis* per venire opportunamente incontro alle esigenze del loro status (59). Tale posizione sulla

(57) Al problema se i senatori dovessero soggiacere o meno alla *iugatio-capitatio*, si è dato risposta affermativa in A. Piganiol, *L'impôt foncier des clarissimes et des curiales au Bas-Empire romain*, «MEFRA» 27 (1907), pp. 125-136 cf. anche p. es. M. De Dominicis, *Sulla posizione fiscale del «Clarissimi» nel basso impero romano*, Atti II Conv. Accademia Roman. Costantiniana, Perugia 1976, pp. 71-80.

(58) Contro la tesi del risentimento dei senatori dopo l'abolizione dell'immunità dal *tributum soli* per l'Italia è A. Giardina, *Le due Italie* cit., pp. 23 ss., part. p. 25: «I senatori non reagirono né con proteste né con riprovazioni d'altro genere, e il potere imperiale non si pose il problema di "compensarli" [N.B. evidenziazione mia]»; accenna a scontento in circoli aristocratici dopo l'istituzione del *follis* Novak, art. cit., p. 305, mentre è sempre Arnheim, op. cit., p. 49 e 51 a sottolineare la componente fiscale nelle frizioni fra Costantino e i senatori con i conseguenti istituzionali sviluppi conciliativi.

(59) È questo il nucleo della tesi «compensativa», espresso in modo esplicito da Arnheim, ma sotteso da molti altri interpreti. Il discorso di Arnheim tratta in termini ampi di reintegrazione nell'intero quadro amministrativo postdioclezianeo dei clarissimi e dei nobili, e la visione delle province consolari (pp. 56 ss.) è collocata a conferma della trattazione generale, p. es.: «It's hardly surprising that all Constantinian consulars whose origins are known were noble» (p. 57); «the new type of governorship...appears to have been designed to attract nobles» (p. 85). Sul tentativo di procacciarsi la simpatia dei pagani vd. vari punti dell'opera; chiaramente in conclusione: «The appointment of members of the aristocracy to imperial posts by Constantine may best be understood as an attempt to placate and win over this ardently pagan class...» (p. 170). Ponendo specifica attenzione sulla trasformazione istituzionale di Campania e Sicilia -un punto sul quale p. es. A. Chastagnol, *La préfecture* cit., pp. 30 ss. non si sofferma in modo specifico, mentre inserisce in un quadro organico con l'evolversi del conflitto religioso le «riforme» del vicariato del 321 e 326- più prudente appare la posizione di W. Kuhoff, incline a ipotizzare una svolta istituzionale complessiva in Italia sotto Costantino (per il sistema gerarchico provinciale), cf. pp. 64, 71, 75: in questo caso non riemerge la connessione fra problema religioso e politica amministrativa, anche se rimane il dubbio che essa sia implicita, non essendo data

consularitas, per quanto tenga conto di due fattori di grande rilevanza, pecca di legnosità e offre difficoltà quando si tenta di conciliarla sino in fondo colla documentazione. Essa infatti presuppone - come pare conseguente - che i governatori insigniti del titolo costituissero un nucleo di opposizione, potenzialmente forte, a Costantino. Se prendiamo i consolari di età costantiniana delle due province suburbicarie si possono fare alcuni brevi rilievi:
- non tutti erano appartenenti all'alta aristocrazia o clarissimi di nascita (come Alpinius Magnus 8, Iulius Rufinianus Ablavius Tatianus 4) ciò che induce a porre delle riserve su troppo automatiche equiparazioni dello scatto gerarchico con politiche favorevoli all'alto clarissimato;
- una presa di visione prosopografica denota che diversi dei consolari noti erano legati (a prescindere dalla loro fede, non sempre sicuramente ricostruibile e comunque non determinante per le nomine ([60])) da rapporti fiduciari e di amicizia personale piuttosto stretti con l'imperatore: fra gli stessi consolari nobili, da questo punto di vista, è rilevante il fatto che potessero essere *comites* palatini (Caelius Censorinus 2; Lollianus 5 Mavortius) ([61]);
- inoltre, come è stato opportunamente evidenziato con riflessioni di ordine più generale, la stessa nozione di un conflitto cristiano/pagano (imperatore/senato, quest'ultimo concepito come organismo e corpo sociale fortemente omogeneo sul piano politico-culturale) va in parte rivista: vincoli di parentela e solidarietà di clan e contestualmente le prime forme di cristianizzazione della aristocrazia -specialmente femminile- contribuirono in realtà ad evitare rotture anche colla corte e non curavano più di tanto le dissonanze di origine religiosa ([62]). Il pontificato massimo rivestito dall'imperatore, che conservava così la suprema autorità sui collegi sacerdo-

ragione del perché l'ipotetico «riassetto complessivo» costantiniano avrebbe dovuto favorire i senatori insediandoli al governo di territori clienti.

([60]) Precoce rivestitura di alte dignità da parte di cristiani: E.J. Champlin, *Saint Gallicanus (Consul 317)*, «Phoenix» 36 (1982), pp. 71-76 (cf. *CIL* X 4785); T.D. Barnes, *Christians and Pagans in the Reign of Constantius II*, in *L'Eglise et l'Empire au IVe siècle*, Entr. Fond. Hardt 34, Génève 1989, pp. 301-337 (311 s.); cf. da ultimo anche T.D. Barnes-R.W. Westall, *The Conversion of the Roman Aristocracy in Prudentius'* Contra Symmachum, «Phoenix» 45 (1991), pp. 50-61.

([61]) Su Domitius Zenophilus come supporter di Costantino vd. Novak, art. cit., pp. 309 ss.; Ceionius Iulianus 26, primo consolare di Campania entrerà anche in parentela coi Flavi imperiali, A. Alföldi, *The Conversion of Constantine and Pagan Rome*, Oxford 1948, p. 118.

([62]) Sul rapporto fra rivestimento di cariche pubbliche da parte di cristiani e politica religiosa nel IV secolo la migliore analisi recente è quella di G. Clemente, *Cristianesimo e classi dirigenti prima e dopo Costantino*, Atti del Convegno *«Mondo greco-romano e cristianesimo»*, Roma 1980 = 1982, pp. 51-64, cf. part. p. 60; per la ridotta influenza che aveva l'appartenenza religiosa nelle relazioni fra senatori e ambiente imperiale, osservazioni anche in F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, (Appunti del C.so di Storia del Dir. Romano, Genova, A.A. 1974-5), Torino 1975, pp. 76 ss.; vd. inoltre A. Marcone, *Costantino e l'aristocrazia pagana di Roma*, Atti del Colloquio *Costantino il Grande dall'antichità all'umanesimo* (Macerata, 18-20 dicembre 1990), II, Macerata 1993, pp. 645-658.

tali, sanciva in ultima analisi la continuità coi tempi passati, testimoniata al tempo stesso dal culto imperiale, del quale qualsiasi camuffamento non poteva celare il retaggio pagano ([63]).

3. *Il proconsolato in Campania*

Il taglio che abbiamo inteso dare alle nostre riflessioni sull'organizzazione gerarchica e la titolatura delle province nella penisola italica assume dichiaratamente una visuale «scettica» ([64]) rispetto ad ogni generalizzazione tendente a ricavare connessioni: (a) con graduatorie basate sul «rilievo» (nei vari suoi valori possibili: i cui parametri sfuggono però spesso o non possono essere individuati che caso per caso, in virtù del disquilibrio della documentazione e dell'asimmetria delle situazioni) delle singole province; a rafforzare le considerazioni metodiche già svolte, va aggiunto il caso della promozione della *Flaminia et Picenum* a provincia consolare -avvenuta in datazione prudenziale fra il 340 e il 350 ca.- il quale, nonostante l'oscurità in cui rimane avvolta la storia di questo distretto, è anch'esso comunque ai nostri scopi paradigmatico ([65]); (b) in particolare in relazione all'origine della «consolarità», con le dinamiche di ordine religioso fra Costantino e l'aristocrazia pagana.

La discussione che segue riguarda la natura e il significato del *proconsulatus* che caratterizzò il governo della Campania negli ultimi anni del regno di Graziano.

Anzitutto occorre pronunciarsi su chi e quando in Campania ebbe il titolo di *proconsul* e al tempo stesso cercare di chiarire le ragioni che verosimilmente mossero gli imperatori alla *Rangerhöhung*, quindi versare nel dibattito un elemento,

---

([63]) Sul culto imperiale in Italia e spec. le assemblee provinciali di nuova istituzione vd. il cap. III.

([64]) Pur nella consapevolezza della peculiarità del contesto peninsulare e in particolare del ruolo politico e sociale che vi rivestiva il *milieu* senatorio.

([65]) La provincia fu consolare forse oltre un quindicennio prima della *Tuscia et Umbria*, regione anch'essa di frontiera fra le «due Italie» ma più forte per presenza di grandi *gentes*, e qualcosa di più che due decenni prima della *V. et H.*; un'istantanea dei rapporti gerarchici fra *V. et H.* e *F. et P.* [N.B. a favore della prima, promossa invece solo più tardi a consolarità], è rivelata dalla carriera di Quartus 2 vd. *AE* 1955, 150. Per altro verso, se si accoglie la fondata ipotesi che fu Magnenzio a insediare *consulares* nella circoscrizione, si deve tener conto allora dell'estrema complessità dei rapporti fra l'usurpatore e un'aristocrazia pagana spaccatasi di fatto in fazioni filomagnenziane e filocostanziane e la vicenda istituzionale della *F. et P.* con l'eventuale premio dato da Magnenzio a un suo supporter senatoriale non potrebbe allora evidentemente interpretarsi -come E. Garrido González, op. cit., p. 187- alla luce di una volontà di accattivarsi nel suo insieme un'aristocrazia che era in realtà politicamente divisa. Risvolti italiani dell'usurpazione di Magnenzio: A. Piganiol, *L'empire* cit., pp. 94 ss.; G. Camodeca, *Per la redazione dei fasti delle province italiche: Fl. Romulus, consularis Flaminiae et Piceni nel 352 (-3)*, «ZPE» 28 (1978), pp. 151-158.

non molto considerato dalla storiografia, che presuppone un allargamento dell'orizzonte politico-istituzionale, cioè le quasi contemporanee attestazioni di un proconsole in Lusitania e di una serie di governatori così titolati nella provincia di Palestina.

(A) I casi di Paolino da Nola e Cecina Decio Albino

Mentre le fonti sono inequivocabili sui due Anicii che furono proconsoli di Campania in età grazianea (cf. oltre p. 73), gli studiosi di prosopografia talvolta si dividono circa l'interpretazione del governo tenuto in Campania, all'inizio degli anni 380, dal futuro vescovo di Nola e promotore del culto di S. Felice, Meropius Pontius Paulinus 21. Dal carme 21 (composto nel 407 d.C.), documento che ci fornisce molte informazioni biografiche su Paolino prima della sua definitiva scelta cristiana, apprendiamo che egli all'inizio dell'anno 381 amministrava la Campania [66]. La data del suo governo sembra potersi ulteriormente precisare: nel gennaio di quell'anno egli doveva infatti trovarsi ancora in una fase iniziale della sua carica se - cristiano qual era già per tradizione familiare, per quanto la più profonda conversione morale avverrà successivamente - affida il periodo della sua funzione al patronato di un santo locale che diverrà centrale nella sua esistenza, S. Felice [67]. È perciò plausibile ritenere, con le riserve di prammatica, che Paolino fosse entrato in carica non molto tempo prima, forse nell'autunno del 380. Dopo che ai vv. 374-376 Paolino ricorda con orgoglio il fatto che da governatore aveva saputo astenersi dall'applicare la pena di morte, sotto la guida del suo patrono celeste (*te duce fascigerum gessi primaevus honorem/ teque meam moderante manum, servante salutem,/ purus ab humani sanguis discrimine mansi*), ai vv. 395-396 (*ergo ubi bis terno dicionis fasce levatus/ deposui nulla maculatam caede securim*) è fatto esplicito riferimento ai sei fasci e alla scure. Di fatto permane una qualche incertezza sotto questo profilo di apparato simbolico, per l'insufficienza di testi o rappresentazioni figurate: si è spesso costretti a ricorrere a tipologie altoimperiali delle quali non si sa bene l'attualità per l'epoca posteriore. Se i proconsoli (soprattutto dopo il 372,

(66) Paul. *carm.* 21, vv. 374-376; 379-381; 395-396, e per la data spec. 13, vv. 7-9 e commento di P. Fabre, *Saint Paulin de Nole et l'amitié chrétienne*, Paris 1949, pp. 14-16; su Paolino e S. Felice importante P. Brown, *Il culto dei santi*, trad. it. Torino 1983 (or. 1981), pp. 78-85; sulla cronologia vd. P. Fabre, *Essai sur la chronologie de l'oeuvre de Saint Paulin de Nole*, Paris 1948; J.T. Lienhard, *Paulinus of Nola and Early Western Monasticism, with a Study of the Chronology of His Works and an Annotated Bibliography 1879-1976*, Köln-Bonn 1977; J. Desmulliez, *Paulin de Nole. Etudes Chronologiques (393-397)*, «RecAug» 20 (1985), pp. 35-64. Non ho visto D.E. Trout, *Secular Renunciation and Social Action: Paulinus of Nola and Late Roman Society*, Diss. Durham, N.C. 1989.

(67) P. Fabre, *Saint Paulin* cit., p. 26.

quando è meglio sanzionata la loro posizione gerarchica anche rispetto ai consolari ([68])) avessero il privilegio aggiunto della scure oppure se i fasci e la scure andassero insieme sia per i proconsoli sia per i consolari sembra rimanere in sospeso. Da un lato, il confronto fra i due versi citati del carme 21 e un passaggio della legge del 29 maggio 383 d.C., data a Costantinopoli (*CTh* VI 22, 7, *De honorariis codicillis*), dove si ricorda la precedenza degli effettivi amministratori e portatori delle *insignia administrationis* di fronte ai fruitori di raccomandazioni e dignità onorarie (*inter proconsulares viros, qui tamen eiusdem potestatis securem meruerint fascesque susceperint* ...), ribadisce solo il fatto che, in modo del resto conforme alla antica tradizione, fasci e scure costituivano i segni difficilmente scindibili del potere di magistrati in possesso dello *ius vitae necisque* ([69]). D'altra parte, le seguenti linee di *Nov. Val.* 23 (447 d.C.) chiariscono, senza «quantificare», quali erano le attribuzioni esteriori dei governatori ordinari nel basso impero: *praesenti iubemus edicto, ut provinciae moderator adminiculo municipum fultus censuram nostrae legis exerceat. Et licet nemo reus possit fascibus ac securibus ([70]) reluctari*... (6).

Insomma, si è costretti a denunciare il permanere dell'incertezza sulla titolatura di Paolino Nolense in base ai migliori riferimenti del suo carme 21 (che ci hanno spinto a considerare alcuni problemi di insegne esteriori). È comunque a nostro avviso più probabile che Paolino avesse il titolo di consolare a sei fasci, un tratto che a torto si è attribuito come distintivo e peculiare dei governatori numidi ([71]). L'esempio italico di Paolino troverebbe del resto ulteriore riscontro in un luogo celebre nel quale Rutilio Namaziano fa le lodi di suo padre Lachanius, consolare in Etruria con sei fasci (I vv. 579-580) ([72]).

Ma vediamo quali elementi, come è ovvio solo indiziarii, ci inducono a preferire l'ipotesi della consolarità. Le vicende proprie del *cursus* del nostro paiono ricondursi a canoni di una carriera senatoria fin da principio non fulminante, nonostante la protezione di Ausonio, con uno spazio ancora lasciato all'attività foren-

---

([68]) Cf. p. es. *CTh* VI 10, 3 (381) e IX 26, 4 (416).

([69]) R. Paribeni, *Lictor*, in *Diz. Epig.* IV (1958), p. 1042: la scure era separata dai fasci, in quanto simbolo del diritto antico di infliggere la pena capitale, per es. presso magistrati municipali, sacerdoti ecc. Joh. Lyd. *de mag.* I 32 (ed. A.C. Bandy, Philadelphia 1983, p. 48), che parla delle insegne degli *hypatoi* (= consoli, non consolari = *hypatikoi*) non fornisce utili indicazioni. Nel commento alla legge del *Cod. Teodosiano* VI 22, 7, Godefroy asserisce che le insegne del testo (fasci e scure) erano proprie del proconsole.

([70]) Cf. la *Formula consularitatis* in Cassiod. *var.* VI 20.

([71]) Così A. Piganiol, *L'empire* cit., p. 351 e Kübler, art. *Consularis* cit., col. 1141.

([72]) Nella *Notitia Dignitatum* fra i governatori provinciali rappresentati in vignetta compare anche il *consularis* di Campania senza che però l'elemento iconografico aiuti a risolvere il problema dei suoi fasci, cf. P.C. Berger, *The Insignia of the Notitia Dignitatum. A Study of Late Antique Illustrated Manuscripts*, New York-London 1981, part. pp. 125-134. Sono ricordati *fasces* posseduti da un consolare campano, anche se non ne è precisato il numero, in *CIL* IX 1575 = *ILS* 6505 da Benevento, cf. *PLRE* I, Pacatus 3.

se [73]. Paolino, che all'epoca del governo di Campania si definisce *primaevus* (da poco superati i venticinque anni), non aveva inoltre maturato le esperienze utili, né aveva ancora prestigio e influenza tali da gestire le difficoltà che una situazione di emergenza -come quella connessa con il proconsolato (vd. oltre)- presentava [74]. Il dubbio che, sospettiamo, nasce in una parte, peraltro minoritaria, degli studiosi e che li spinge a appoggiare l'ipotesi di un proconsolato anche per Meropius [75] è legato alla possibilità che il suo rettorato si collochi cronologicamente in mezzo a quelli dei due Anici sicuramente proconsoli. Anche in tal caso, come si chiarirà subito oltre, è migliore una diretta successione internamente alla *gens Anicia*. Degna di interesse è anche l'epigrafe formiana *CIL* X 6088, che restituisce le parole leggibili *Pon[t]io Paulino/ cons.*: l'alternativa alla identificazione col nostro può essere rappresentata solo da Pontius Proserius Paulinus 16 (*PLRE* II), che esercitò governo provinciale in Campania nel 409 [76]. Ma le epigrafi che lo ricordano (*CIL* X 1128; 1702-3; *AE* 1972, 143) non mancano mai di segnalarne il *cognomen* Proserius, un elemento non assolutamente decisivo ma a nostro giudizio rilevante a favore della attribuzione dell'epigrafe di Formia *CIL* X 6088 al futuro vescovo nolano, per il quale sono anche attestati specificamente proprietà nel territorio della vicina *Fundi* [77]. Paolino, come magnate locale, sarebbe stato celebrato dai suoi vicini e forse clienti -mentre per il suo congiunto Proserius, anche se non si può ovviamente escludere che proprietà nella zona di *Fundi* lo riguardassero, sono attestati legami espliciti di patronato con Pozzuoli e Capua.

Stanti a nostro avviso le maggiori probabilità di una consolarità di Paolino Nolense, siamo in possesso di un primo elemento che ci tornerà utile più avanti: gli unici proconsoli di Campania noti in età grazianea appartengono al gruppo gentili-

---

(73) Rapporti di patronato fra Ausonio e il suo discepolo e amico Paolino: Aus. *ep.* 28, 34; Paul. *carm.* 10, vv. 93 ss. Per l'influenza di Ausonio a corte in questo periodo (ma spec. fino al 380) e per il monopolio che membri della sua famiglia ebbero su alcuni alti incarichi amministrativi p. es. J. Matthews, *Western Aristocracies and Imperial Court (A.D. 364-425)*, Oxford 1975, pp. 56-87; G. Bowersock, *Symmachus and Ausonius*, in F. Paschoud ed., *Colloque Genevois sur Symmaque* cit., pp. 1-12 (3-4).

(74) Sulla misteriosa interruzione della carriera di Paolino e le possibili cause del suo ritorno in Aquitania, nel 384 d.C., due o tre anni dopo la fine dell'incarico campano, W.H.C. Frend, *Paulinus of Nola and the Last Century of the Western Empire*, «JRS» 59 (1969), pp. 1-11 (p. 2).

(75) Così da ultimo Ausbüttel, op. cit., p. 111.

(76) Alternativa problematica è quella del padre di Pontius Proserius Paulinus iunior: di lui non è nota la carriera pubblica e inoltre i legami di patronato originale, dunque presumibilmente anche quelli paterni, di Proserius sono connessi, come si è detto nel testo, con altre città.

(77) Paul. *ep.* 32, 17 (*CSEL* 29, p. 291): *Fundis nomen oppido est, quod aeque familiare mihi fuit, dum maneret possessio, quam illic usitatiorem habui. Itaque vel ad pignus quasi civicae caritatis vel ad memoriam praeteriti patrimonii basilicam dare in ipso oppido, quoniam et indigebat ruinosam et parvam habens, voti fuit*; per l'unione di Formia e Fondi nei testi cf. Mommsen, *CIL* X, p. 602 s. La lettera 32 è fra l'altro testimonianza interessante dell'attività evergetico-organizzativa cristiana di Paolino, con riferimenti alla basilica costruita, alle reliquie che conservava e ad iscrizioni metriche da lui composte per la volta e l'altare della stessa chiesa.

zio degli Anici. Costoro tennero il governo della provincia, l'uno di seguito all'altro, negli anni 378-380 d.C. (è verosimilmente da scartare una successione di cariche nella quale un proconsolato, dopo un'interruzione e un ritorno alla consolarità, sia bissato a brevissima scadenza da un secondo proconsolato sempre tenuto in via straordinaria, e inoltre appare piuttosto difficile che Anicius Auchenius Bassus possa avere svolto quasi senza soluzione di continuità l'*administratio* in provincia e la prefettura urbana) (78).

La gestione del proconsolato di Campania da parte di Caecina Decius Albinus 10 nel 397 è stata desunta dal confronto fra due passi tratti dall'epistolario simmachiano, VII 40 del 398 e VI 23 (con la titolatura) del 397. La discussione è basata sul titolo di *spectabilis vir*, a partire dalla seconda metà del IV secolo proprio di una serie di funzionari fra cui i proconsoli. Il problema è in realtà di difficile soluzione, dovendosi affrontare quasi soltanto sulla base di questa titolatura onorifica. Per quanto non ci si possa forse spingere sino a ritenere che Simmaco potesse far confusione fra *spectabilis* e *illustris* (79) (o che tale distinzione tardasse, dopo ca. un quarto di secolo dalla sua entrata in vigore, a trovare diffuso accoglimento, un'eventualità che appare tanto meno plausibile presso personaggi di elevata posizione sociale (80)), si constata tuttavia che nel *corpus* simmachiano non vi è sempre una corretta applicazione delle dignità di rango. *Spectabilis* è presente in 16 luoghi oltre a *ep.* VI 23. In 7 casi mancano sufficienti informazioni prosopografiche e non si può dire la natura (ufficiale o colloquiale-celebrativa) e perciò la tecnicità della terminologia simmachiana (81). Per gli altri 9 si osserva che una puntuale applicazione ai vicari sembra abbastanza consolidata (*epp.* VI 38; II 33; *rel.* 23, 13) (82) mentre per altre cariche sussistono incertezze che si manifestano in modo significativo con oscillazioni negli epiteti riferiti ad un medesimo personaggio oppure con errori, o non corrispondenze. Specialmente è rilevabile lo scambio fra *v.sp.* e *v.i.* per il pre-

(78) Si conviene qui con la serie proposta da G. Camodeca, *Ricerche* cit., p. 72, ove si tiene conto della possibilità di inserimento di Nicomachus Flavianus. Date in cui i due Anicii risultano prefetti urbani: Anicio Paolino, 24 aprile 380; Anicio Auchenio Basso, 22 novembre 382 (in carica ancora per tutto il 383 secondo A. Chastagnol, *Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, p. 215). Legge in *CIL* VI 1679 = *ILS* 1262 un rivestimento contemporaneo da parte di Auchenio Basso di pretura, proconsolato campano e prefettura romana E. De Ruggiero, *Campania*, in *Diz. Epig.* II (1900), p. 44.

(79) In tal senso A. Chastagnol, *La préfecture* cit., p. 207 n. 7; Id., *Les fastes* cit., p. 232 s.; Id., *Le sénat romain* cit., p. 294.

(80) La lettera VI 23 è probabilmente del luglio 397 d.C. Sulla insicurezza delle dignità nelle fonti, evidente sino al 390 ca., si vedano gli esempi di W. Ensslin, art. *Spectabilis*, *RE* 2ª s. VI (1929) coll. 1552-1568, part. 1553 e 1562.

(81) Si vedano le *epp.* II 82; II 84; IV 3; V 57; VI 21; VII 112; IX 121: quasi tutte lettere del decennio 390/400, diverse delle quali fanno riferimento a personaggi senatori di prestigio, ma ignoti o quasi altrimenti.

(82) Vd. però *rel.* 26,3; 23,3. 4. 7.

fetto urbano: un dato che si nota ancor più curiosamente nelle relazioni (28, 4; 9 e 34, 7, cf. 38, 3 e 4), con aporie interne allo stesso testo ([83]) e, probabilmente, presente anche in *ep.* II 66 (390/394 d.C.).

Riconoscendo implicitamente la natura non dimostrativa dell'argomento basato sul titolo di rango, si è talvolta posto l'accento sul fatto che la carica di *proconsul Campaniae*, conseguente alla consolarità a sei fasci in Numidia di alcuni anni prima, sembra più coerente che non una semplice ulteriore consolarità col ritmo ascendente del *cursus* che porterà il senatore al fastigio della prefettura urbana nel 402 ([84]). Questo è possibile, soprattutto considerando la tendenza nelle carriere nobili del tardo quarto secolo a non ripetere governatorati provinciali -a maggior ragione se di livello analogo. Rimane discutibile la sostanza probabilistica del procedimento, secondo cui l'ipotesi del proconsolato esce rafforzata dalla concomitanza delle due argomentazioni segnalate (*Rangtitel* e *cursus*). È evidente che su basi di questo tipo non si danno elementi utili a impostare una disamina di qualche rigore sulle cause del proconsolato campano di Albino ([85]).

L'embricatura dei dati suggerisce, insieme all'isolamento del proconsolato di Albino, che accettiamo con riserva solo in quanto *opinio* prevalente e in mancanza di elementi contrari cogenti, di soffermare la nostra riflessione sui punti certi e meglio compattabili che riguardano i primi proconsoli di Campania a noi noti, Anicius Paulinus 12 e Anicius Auchenius Bassus 11.

([83]) P. es. un medesimo personaggio appellato con due differenti epiteti, come succede altrove. Potrebbe forse connettersi con la relativa precocità cronologica delle *relationes*, un fatto che poco toglie alla sorpresa di riscontrarlo in un quadro politico-diplomatico davvero «ufficiale». Un analogo problema di scambio terminologico si pone per Prisc. *tract.* II 50 (*CSEL* 18, p. 41) ove S. Ambrogio è chiamato *vir spectabilis*: S. Mazzarino, *Storia sociale del vescovo Ambrogio*, Roma 1989 p. 52 s., ricorda che così «i priscillianei... esaltavano il prestigio (quasi) secolare a cui concorreva quella passata dignità senatoria cui doveva il titolo di *spectabilis*». Ora, attenendosi alla tripartizione valentinianea Ambrogio in quanto ex-consolare avrebbe avuto diritto al solo clarissimato. Pare probabile in questo esempio o un uso onorifico e non tecnico (e perciò anche meno secolarizzante di quanto voglia Mazzarino, vd. anche Sulp. Sev. *vita Mart.* 25, 4 dove Paolino è definito *inlustris vir*) oppure che si abbia semplicemente la conferma della stretta parentela fra consolarità e proconsolati (minori in particolare, sulla vicinanza d'apparato esteriore fra consolari e proconsoli non ho visto C. Foss, op. cit. in *SEG* 36, 1986, n° 1031) in una fase ancora di assestamento della legislazione sulle *dignitates*.

([84]) *PLRE* I, Albinus 10; W. Kuhoff, op. cit., p. 74 e n. 91.

([85]) A meno che non si voglia pensare che i prefetti urbani fossero designati con largo anticipo e che coloro che lo fossero, e al tempo stesso reggessero l'amministrazione campana, assumessero più o meno automaticamente per ragioni maturate nell'ultimo scorcio di secolo, sostanzialmente di prestigio, il titolo di proconsoli. In effetti si osserva facilmente che nei casi dei due Anici e in quello stesso presunto di Albino vi fu quella successione di incarichi (ma per Albino dopo cinque anni), cf. subito oltre nel testo. Da un'altra angolatura si potrebbe altresì considerare l'idea che i proconsoli campani dotati di attribuzioni straordinarie non avessero diritto alla spettabilità, del resto non esplicitamente attestata nelle epigrafi: che cioè il loro titolo di funzione fosse concepito e sentito in tutta la sua provvisorietà e come unicamente connesso alle transitorie innovazioni nei processi d'appello.

(B) Il provvedimento di Graziano

Conosciamo oggi il nome del primo proconsole di Campania. L'ormai celebre epigrafe capuana presentata da G. Barbieri al Quinto Congresso Internazionale di Epigrafia (Cambridge 1967) e pubblicata in *AE* 1972, 75b immortala nei seguenti termini Anicius Paulinus:

Anicio Paulino v(iro) c(larissimo), pro/vectori Campania (sic), *qui pri/mus proconsulatus pro/vinciae fasces invexit, prae/fecto sacratissimae Urbis,/ iustitia, auctoritate, muni/ficentiaque pollenti, sa/lubri provisori, origina/li patrono, regiones [...]/.....] collegia posue/runt* (86).

Dal momento che la legge *CTh* IX 40, 12 del novembre 377 d.C., fa riferimento a *consulares* di Campania e che Paulinus fu prefetto urbano nel 380, la collocazione cronologica del suo governatorato è certamente al 378-379. Una successione di incarichi del tutto simile (proconsolato probabilmente al 379-380 e prefettura al 382-3) si ritrova nel caso di Anicius Auchenius Bassus. Le numerose iscrizioni che ricordano Bassus offrono una informazione essenziale aggiuntiva rispetto alle notizie che si hanno dell'incarico del suo consanguineo: egli fu infatti *vice sacra iudicans*. L'ottenimento della delega della giustizia imperiale -prerogativa che apparteneva di norma ai grandi proconsoli d'Asia e Africa ma che non fu concessa a quello di minore responsabilità e prestigio di Acaia (87)- ha fatto identificare allo Chastagnol in questo elemento la causa, dettata da esigenze eccezionali, della promozione che interessa (88). È al tempo stesso chiaro il ruolo specifico che ebbe la *gens Anicia* nella novità istituzionale di cui si tratta. Questo aspetto, riconosciuto da larga parte della storiografia, è stato sottolineato ancora di recente da W. Kuhoff (89) e A. Giardina. In particolare Giardina pone l'accento su dati di natura storico-filologica presenti nella iscrizione di Capua: in primo luogo su quel *provector Campania⟨e⟩*, che dovrebbe leggersi come una attestazione della ascesa ufficiale della Campania nella gerarchia di rango provinciale. *Provectio-provehere* sono infatti termini tecnici del gergo amministrativo in rapporto alla scala formale gerarchica (90). Gli eventi istituzio-

---

(86) Vd. anche G. Barbieri, *Nuove iscrizioni di Capua*, «MGR» 3 (1971), pp. 292-297.

(87) A.H.M. Jones, *The Date* cit., p. 28 sulla base spec. di *Not. Dign.* Or. 3, 8, vd. anche F. De Martino, *Storia della costituzione* cit., V, p. 325 s. Sull'inferiorità del proconsolato greco cf. ancora B. Malcus, *Senato e ordine senatorio nel tardo impero*, «Index» 2 (1971), pp. 219-239, p. 233 s. e P.C. Berger, *The Insignia* cit., pp. 95-103, spec. 95 s.

(88) P. es. *L'administration* cit., p. 362, cf. già A. Piganiol, *L'empire* cit., p. 350. Per la natura di queste esigenze eccezionali vd. avanti.

(89) W. Kuhoff interpreta così il provvedimento di Graziano, concepito per favorire due massimi rappresentanti della classe senatoria romana, come coerente con la politica filosenatoriale dell'imperatore, op. cit., part. p. 73.

(90) *CTh* VI 5, 1; 7, 2; 8, 1 ecc. Vd. inoltre A. Giardina, rec. a J. Matthews, *Western* cit., «DArch» 10 (1977), pp. 668-678, spec. 671 s.; Id., *Lettura* cit., spec. p. 173; H. Löhken, op. cit., pp. 69-70.

nali successivi e il ritorno alla consolarità sono riportati dallo studioso a quel medesimo schema di «fluidità amministrativa» che aveva reso possibile l'avanzamento della provincia.

Del fatto che la Campania ebbe due proconsoli sicuri nel lasso di tempo che intercorre fra la fine degli anni 370 e l'inizio degli anni 380, per poi tornare ad essere una consolarità, si può certo dare una spiegazione nella influenza della famiglia degli Anicii. Quando il governo campano fu affidato a dignitari di posizione meno eccelsa si verificò il ritorno alla situazione ordinaria con consolari quali rettori della provincia (91). Ma per capire appieno le ragioni della provvisoria istituzione del proconsolato di Campania -un evento sorprendente qualora si operi secondo parametri rigidamente amministrativi, perché rivela oscillazioni negli *Amtstitel* dei governatori provinciali, in generale rarissime nel tardo impero e un *unicum* in Italia (92)- e dunque il significato di questo caso dobbiamo probabilmente riflettere con maggiore attenzione sul contesto politico generale nel quale va collocato il provvedimento imperiale. Dalla disamina che segue siamo indotti a ipotizzarne una connessione con i problemi di ordine religioso paralleli alla svolta che ebbe l'atteggiamento del centro nei confronti del cristianesimo eterodosso. Entrano ora in gioco, almeno quale sponda di riferimento, i casi di Lusitania e Palestina. Mettiamo sul tappeto i dati, riservandoci la discussione di essi a più oltre.

Sulpicio Severo, nella cronaca delle alterne vicende del primo movimento pri-

---

(91) W. Kuhoff, op. cit., part. p. 73, cf. anche Ausbüttel, op. cit., p. 111 s. Legame fra personaggio in carica e oscillazione, anche in S. Mazzarino, *Sulla politica tributaria* cit., p. 300 (dove si sottolinea part. l'alto prestigio della provincia campana); Giardina, *Lettura* cit., p. 172. Esemplari a questo proposito le leggi citate da Löhken, op. cit., p. 41 n. 54, testimonianza dei mutamenti che il sistema formale poteva subire a seguito dell'influsso di personalità sul principe.

(92) A. Giardina, *Aspetti della burocrazia nel tardo impero*, Roma 1977, p. 94 e part. p. 95 n. 66 rileva come: «Dopo aver raggiunto, con Paulinus, il rango proconsolare, la Campania tornò pochi anni dopo, a essere governata da *consulares* (cfr. p. es. *PLRE* I, p. 1903): simili oscillazioni nel rango dei funzionari preposti al governo delle province non devono meravigliare. Il caso dell'alternanza *consularis/proconsul* va accostato, p. es., a quello dell'alternanza *perfectissimus/clarissimus* in varie regioni dell'Italia suburbicaria e dell'impero in generale»; cf. anche Id., *Lettura* cit., p. 172 e 173 n. 1. Al riguardo di queste riflessioni di Giardina, crediamo si debba insistere sul fatto che non sono attestati in Italia casi analoghi di alternanza nel titolo di funzione, mentre anche fuori d'Italia -coerentemente con la costante tendenza del potere centrale tardo antico verso l'elevamento della dignità dei titoli e l'aumento numerico delle circoscrizioni- per tutto l'impero tardo non vi sono sicure attestazioni di retrogradazioni svincolate, si noti bene, da rimaneggiamenti, accorpamenti e successivi rimpicciolimenti dei confini e quindi della superficie circoscrizionale che riguardino i titoli di funzione (esempio della Palestina, complicato da fattori ideologici); il caso lusitano viene trattato subito oltre nel testo. Dicendo ciò intendo soltanto ricordare come possa essere rischioso porre su di un medesimo piano le usuali alternanze di *Rangtitel* dalle più rare oscillazioni nello *Amtstitel*, il titolo di funzione del governatore e dunque della provincia stessa: proporre tale accostamento non significa conseguenzialmente avere delle riserve su tutto il metodo cronologico in realtà affidante che, sulla base di criteri di «non-ritorno», data le testimonianze di governatori attivi in epoca incerta?

scillianista susseguenti al concilio di Saragozza (*Caesaraugusta*) del 380, ricorda che gli eretici, in quella fase del conflitto che li vedeva combattuti soprattutto da Itacio, vescovo di Ossonuba, riuscirono momentaneamente ad avere la meglio: *haeretici corrupto Volventio proconsule vires suas confirmaverant* (*chron.* II 49, 1). Anche se ciò non è esplicitato, si doveva trattare del governatore di Lusitania ([93]). Il personaggio è ignoto altrimenti, ma non vi sono fondate ragioni per dubitare della sua titolatura. Ne fa fede, a prescindere dalla nota particolare attenzione alla veridicità e aderenza sulpiciana col soggetto della sua storia, in primo luogo l'ulteriore puntuale affermazione della cessazione del proconsolato: *haeretici... optinent, ut imperiali auctoritate praefecto erepta cognitio Hispaniarum vicario deferretur: nam iam proconsulem habere desierant...* (*chron.* II 49, 3-4, *CSEL* 1, p. 102) ([94]). Purtroppo l'incompletezza delle notizie sugli amministratori della Lusitania nella seconda metà del quarto secolo non permette di stabilire se Volventius fu effettivamente il primo (e dunque se fu l'unico) proconsole della provincia.

Per il periodo 383-385/6 ca., sono attestati vari proconsoli nella provincia unificata di Palestina ([95]). Si ha qui una situazione documentaria, per quanto scarna nei contenuti accessori, di rimarchevole coesione e affidabilità: una serie di leggi dalla compilazione teodosiana -che costituisce con le sue *inscriptiones* la fonte

---

([93]) A. Chastagnol, *Les Espagnols dans l'aristocratie gouvernementale à l'époque de Théodose*, in *Les empereurs romains d'Espagne*, Colloques Int. CNRS (Madrid-Italica, 31 mars-6 avril 1964) Paris 1965, pp. 269 ss., part. 281 s. Vd. da ultimo soprattutto J. Arce, *El ultimo siglo de la España romana: 284-409*, Madrid 1982, pp. 44-46; Garrido González, op. cit., p. 74; 248; M.V. Escribano Paño, *Iglesia y Estado en el certamen priscilianista. Causa Ecclesiae y iudicium publicum*, Zaragoza 1988, p. 307. Cf. *PLRE* I, p. 975. Intendono il personaggio come un non ben precisato proconsole di Spagna, E.Ch. Babut, *Priscillien et le Priscillianisme*, Paris 1909, p. 158 e 168; A. Lippold, art. *Volventius*, *RE* 2ª s. IX.1 (1961), col. 873. Un recente profilo del movimento priscillianista è quello di J.M. Blazquez, *Aportaciones al estudio de la España romana en el Bajo Imperio*, Madrid 1990, pp. 47-134.

([94]) L'ultima frase citata, piuttosto oscura, deve interpretarsi nel senso di una sorta di avvicendamento di funzionari favorevoli agli eretici. J. Arce, op. cit., p. 45 ipotizza la possibilità di uno scambio terminologico di Severo e comunque prospetta anche l'ipotesi che il presunto proconsole fosse in carica insieme a un normale consolare: il primo part. sarebbe un errore che mi sembra piuttosto improbabile, fra altri motivi (non ultimo le contemporanee attestazioni di proconsoli in altre province), per il carattere di *lectio difficilior* del termine *proconsul* in un quadro amministrativo, sia ad indicare genericamente un governatore sia specificamente il governatore di una provincia spagnola. Per la nomina del vicario, cf. Escribano Paño, op. cit., p. 309 s.; per un resoconto dettagliato dei fatti narrati da Sulpicio si veda F. Ghizzoni, *Sulpicio Severo*, Roma 1983, pp. 229-236 (su tutta l'opera dei *Chronica* vd. pp. 193 ss.), cf. anche S. Mazzarino, *Storia sociale* cit., pp. 47-61 e A. Rousselle, *Quelques aspects politiques de l'affaire priscillianiste*, «REA» 83 (1981), pp. 85-96 (spec. 90 s.). Sulla attendibilità delle notizie cf. E.Ch. Babut, op. cit., p. 30 s. e F. Murru, *La concezione della storia nei* Chronica *di Sulpicio Severo: alcune linee di studio*, «Latomus» 38 (1979), pp. 961-981.

([95]) Se per questi anni si ha certezza della titolatura, non si può escludere che vi fossero proconsoli in anni precedenti e successivi. Si rileva anche che dei governatori di Palestina di questo periodo almeno due, Proculus 6 e Africanus 6, divennero prefetti urbani a Costantinopoli (cf. i casi dei nostri proconsoli campani che poi rivestirono la prefettura romana).

principale- si trova ribadita da controprove epigrafiche e da un luogo dell'epistolario di Gerolamo (96). Di capitale importanza è infine un passaggio della *Novella* 103 di Giustiniano (536 d.C.), che adduce a sostegno di una riforma amministrativa in Palestina il precedente d'epoca teodosiana (97). Sul ritorno ad una situazione di ordinarietà amministrativa delle nostre province proconsolari la *Notitia Dignitatum* dà conferma parlando dei *consulares* come governatori-tipo.

Dopo gli anni della tolleranza auspicata e parzialmente attuata da Valentiniano e Valente, assistiamo con l'emancipazione di Graziano ad un mutamento visibile. È francamente poco chiaro in che termini un rescritto, emesso a Sirmio (vd. *CTh* XVI 5,5), avrebbe per un momento reintegrato nella chiesa il forte arianesimo illirico; esso comunque può essere visto come una pausa dettata da ragioni di opportunismo politico (anche in rapporto alla presenza della corte di Valentiniano II e Giustina) (98). Di fatto, dal 378-9 incontriamo una sterzata nell'atteggiamento di Graziano, come vedremo potentemente influenzato da Damaso (più che da Ambrogio, ancora), contro le correnti non ligie al cattolicesimo ufficiale (99). Presto il

(96) Eucharius (*CTh* XI 36, 28), Agrestius (*CTh* XI 30, 42), Fl. Florentius 11 (*CTh* X 16, 4; *SEG* 18 n° 626 = *AE* 1961, 270), Anonymus 133 (Hieronymus, *ep.* 108, 9, ove è interessante il cenno ad una conoscenza da parte dell'anonimo governatore della famiglia di Paola: *cumque proconsule Palestinae, qui familiam eius optime noverat, praemissis apparitoribus iussisset parari praetorium, elegit humilem cellulam*).

(97) (*Palaestina prima*) *quam oportebat et ante alias maiore honore frui, eo quod et pridem proconsul eam habuit, et praeerat ei quaedam talis administratio, et cum esset nobilior, in minore ratione mutata est, cum una prius quidem tota fuisset Palaestina, in tres vero divisa partes, et neque proconsularitas ei mansisset, sed in hac administratione quae ordinaria nuncupatur deposita est* (*Praef.*).

(98) A Graziano sono riconosciute flessibilità e scaltrezza in materia religiosa da P. Nautin, *Les premières relations d'Ambroise avec l'empereur Gratien. Le De Fide (livres I et II)*, in Y.M. Duval ed., *Ambroise de Milan, XVIe Centenaire de son élection épiscopale*, Paris 1974, pp. 229-244.

(99) Non mi convince molto la posizione di quella critica recente che, contro l'opinione tradizionalmente accolta, ritiene che Graziano almeno fino all'inizio degli anni 380 non fosse filoniceno e che avesse un atteggiamento di ampia disponibilità verso gli ariani, da ultimo vd. N. Mc Lynn, *The «Apology» of Palladius*, «JThS» n.s. 42 (1991), pp. 52-76, spec. p. 70s., dove si mette in risalto l'enfasi posta da G. Gottlieb, *Ambrosius von Mailand und Kaiser Gratianus*, Göttingen 1973, pp. 51-80 sulla legislazione antieretica di Graziano come tesa soprattutto a colpire i donatisti. Su questi problemi si impongono alcune rapide osservazioni. Anzitutto, la documentazione disponibile indica come Graziano aveva, o seguiva, una nozione di ortodossia sin dal 376 d.C., ciò che deve stare alla base della sua prima legislazione religiosa antieretica, che fosse generale o mirata in particolare a movimenti locali. In secondo luogo, fra le fonti principali di un provvedimento grazianeo di tolleranza del 378, promulgato da *Sirmium* (che, si ammetta pure, non è detto coincida con quello cui allude *CTh* XVI 5, 5, dove se ne pronunciava l'abrogazione) ci sono due luoghi degli storici ecclesiastici Socrate e Sozomeno, rispettivamente V 2, 1 e VII 1, 3; qui si dice che fra i gruppi che non beneficiavano della clemenza imperiale erano gli Eunomiani e i Fotiniani, cioè, fino a prova contraria, ariani radicali e arianeggianti. Di fronte a una simile, se non altro contraddittoria, situazione documentaria, rimane da capire come si possa pacificamente sostenere che Graziano dal 375 e specialmente negli anni 378 e immediatamente seguenti non fu attivo oppositore degli ariani. Cenni sulla oscura legge di tolleranza, di poco posteriore a

neo-imperatore di fede nicena Teodosio, cui era affidato l'oriente, acquisirà a sua volta grande ascendente sull'ancor giovane collega occidentale. Questo complesso di pressioni politiche e psicologiche aiutano ad intendere il maggiore slancio che prese la legislazione a carattere religioso ortodosso a partire da questi anni, l'intensificarsi dei rapporti diplomatici e di collaborazione fra gerarchie ecclesiastiche e governo, l'interventismo di poteri amministrativi e di polizia in affari interni alla cristianità. Importanti concilii, convocati dallo stesso imperatore, si svolsero ad Aquileia nel 381 (l'anno della riunione costantinopolitana) e a Roma nel 382, quando ormai è più evidente una ripartizione delle sfere d'influenza fra Ambrogio e il pontefice romano (100). Insomma, non a torto si è potuto parlare di una «révolution que subit la politique impériale à l'égard de l'Eglise en 379» (101). È allora in un quadro in via di profondo rinnovamento dei rapporti fra Stato e Chiesa, alla vigilia del decennio decisivo per le sorti della *superstitio* pagana, che si verifica, e è opportuno interpretare, la riforma amministrativa del governo campano.

Una sinodo romana del 378 d.C. aveva chiesto e ottenuto da Graziano l'appoggio del potere coercitivo secolare, a sostegno della efficacia d'applicazione della giurisdizione del metropolita romano in questioni di disciplina ecclesiastica, contro gli strascichi dell'ursinianesimo, mentre gruppi ariani, donatisti e conventicole rigoriste trovavano ancora seguaci in Italia (102). Contemporaneamente cresceva nella penisola iberica, e presto toccherà la diocesi delle Gallie, il priscillianesimo.

Appunto col rescritto *Ordinariorum*, indirizzato da Graziano e Valentiniano II ad Aquilinus *vicarius Urbis* (fine 378/inizio 379 d.C.), l'imperatore -nell'accordare alcuni importanti privilegi al vescovo romano in qualità di giudice ecclesiastico- concede a Damaso il braccio secolare. È importante ricordare che il testo della costituzione segue i vari punti della petizione episcopale (103). Al centro vi è l'impe-

---

Adrianopoli, e sulla «ripresa» (se mai ci fu una seria interruzione) di atteggiamenti antiariani dal 379 in A. Piganiol, *L'empire* cit., pp. 246-7.

(100) Corrispondenti come è noto rispettivamente alla Italia «Annonaria»-Illirico e all'Italia suburbicaria. Sulle circoscrizioni ecclesiastiche vd. F. Lanzoni, *Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del sec. VII*, Faenza 1927.

(101) A. Piganiol, *L'empire* cit., p. 248. Cf. anche A. Pastorino, *Cristianesimo e impero dopo Costantino, 337-395* (Dispense del corso di storia romana, facoltà di Mag., Torino A.A. 1971/2), Torino 1972, pp. 187ss.

(102) Spesso la comminazione di esili a gruppuscoli o ad eresiarchi originari dalla Italia creava le premesse di ulteriori fastidi per l'ortodossia della penisola e della sede romana. Per l'aspetto storico-religioso dell'elaborazione che segue punto di riferimento sono le pagine di Ch. Pietri, *Roma Christiana*, I, Paris 1976, pp. 727ss.; Id., *Damase évêque de Rome*, in *Saecularia Damasiana* (1986), pp. 31-58, spec. 31-44: una divergenza interpretativa è segnalata oltre. Sulla temperie religiosa di quegli anni cf. da ultimo Puglisi, *Giustizia criminale e persecuzioni antieretiche*, «SicGymn» 43 (1990), pp. 91-137; in sintesi sulla cristianizzazione del sud italico ora, di G. Otranto, *Italia meridionale e Puglia paleocristiane*, Bari 1991.

(103) Probabilmente un altro testo aveva come destinatario il capo della chiesa romana. Le edizioni cui farò riferimento sono *PL* 13, coll. 575-584 (sinodale del 378) e *CSEL* 35, pp. 55ss. (rescritto facente par-

gno repressivo del governo nei confronti del persistere -nonostante condanne e bandi- della zizzania religiosa: dai seguaci di Ursino, all'inquieto e pericoloso vescovo parmense Urbano, alle ripetute *seditiones* ([104]) provocate dal recidivo Florentius di Pozzuoli per finire col capo della comunità donatista romana dei *Montenses*, Claudiano. Tale rinfocolamento di tendenze scissionistiche -verso il quale Graziano mostra particolare, preoccupata sensibilità- è frutto anche dell'incapacità degli officiali civili nel dare appoggio alla chiesa e nel non lasciarsi irretire dalle lusinghe clientelari della periferia. La legge torna infine, nell'ultima sua parte significativa, sulla regolamentazione delle *audientiae* controllate dal papa e sul ruolo coercitivo spettante in questo ambito ai poteri costituiti: prefetti, vicari, governatori.

La lettura dei prossimi passaggi aiuterà a decifrare meglio la parte per noi più saliente e a riprendere rapidamente il filo del discorso istituzionale momentaneamente interrotto.

a) *Et Florentius Puteolanus post damnationem, quam recto iudicio convictus accepit ac mansuetudinem nostram inquietare conatus dignum tulit improba offensione responsum: post quintum decimum annum ecclesiam, de qua fuerat extrusus, rursus contaminare conatur, congregationes illicitas facere molitur egentemque consilii multitudinem perditi animi persuasione depravat: nostrorum videlicet iudicum socordia fretus, qui privatae gratiae imperialia praecepta condonant et religionem, quam nos iure veneramur, quia fortasse ipsi neglegunt, inquietari patienter accipiunt.... Hinc illi* [*sc.* i vari gruppi settari] *insectatores sanctissimae sedis, non solum dei numine, quod satis erat, sed etiam iudiciorum examine exploratum mentis sanctissimae virum, ut etiam divo patri nostro Valentiniano est comprobatum, turpissimis calumniis episcopum Damasum inquietare non veriti, postquam desperaverunt posse percelli, populum, pro quo ille divinitati obses est, inquietant. Sed hactenus steterit iners dissimulatio iudicantum; nec necesse est admonere, quo possit sanctio contempta procedere; hactenus, inquam, steterit apparitorum supina desidia.*

Dopo alcune espressioni di comando al vicario affinchè si mostri energico nell'azione coercitiva, tesa in primo luogo alla protezione delle plebi cattoliche e dell'ambiente romano, pena non solo la perdita della reputazione ma anche la sanzione prevista per la negligenza in affari d'ufficio ([105]), segue un altro luogo interessante:

---

te della *Colletio Avellana*). Cf. Ch. Pietri, *Roma* cit., pp. 741-748. L'unica sostanziale discrepanza fra i due scritti riguarda la posizione di inquisito del pontefice, che rispetto alle richieste sembra trascurata nella risposta imperiale.

(104) *Damnatus aeque Florentius Puteolanus, postea quam deiectus est, cum aures tranquillitatis vestrae inquietasset, atque huiuscemodi rescriptum meruisset, ut si iudicio sacerdotum in urbe Roma fuisset depositus, ne vocem quidem in iudiciis proferre deberet, post sextum annum repsit ad civitatem, tenuit ecclesiam, multas in oppido Puteolano, de quo deiectus fuerat, seditiones insolentia concitavit*, così la relazione del concilio, 5 (*PL* 13, 579).

(105) *Posthac nisi omnes, ut nominatim iussionis nostrae summa complectitur, vel quos turbas istiusmodi mollentes sancti episcoporum concilii consensus ostenderit, ultra centesimum miliarium ab urbe depuleris, atque earum civitatum finibus extorres* (= esuli) *esse praeceperis, quarum plebem vel ecclesias vel per se vel per simile sui vulgus exercent, praeter aestimationis iniuriam, cuius apud bonos iactura non levis est, piaculum neglectae sanctionis incurres* (*CSEL* 35, p. 57, ll. 9 ss.).

b) *quicumque....condemnatus erit, si iniuste voluerit ecclesiam retentare vel evocatus ad sacerdotale iudicium per contumaciam non* ⟨*ad*⟩*esse, seu ab illustribus viris praefectis praetorio Galliae atque Italiae auctoritate adhibita ad episcopale iudicium remittatur, sive a proconsulibus vel vicariis* ⟨*accitus*⟩ *ad urbem Romam sub prosecutione perveniat, aut si in longinquioribus partibus alicuius ferocitas talis emerserit, omnis eius causae dictio ad metropolitani in eadem provincia episcopi deducatur examen, vel, si ipse metropolitanus est, Romam necessario vel ad eos, quos Romanus episcopus iudices dederit, sine relatione* [*dilatione*?] *contendat.* (*Coll. Avell.* 13, *CSEL* 35, pp. 56, ll. 2ss.-57, ll. 18ss.).

La legge, rispetto alla sinodale romana dai contenuti italocentrici ([106]), è sembrata caratterizzarsi come intervento riordinativo globale, interessante tutto l'occidente ([107]). D'altra parte è evidente che Graziano era consapevole che la penisola costituiva il principale terreno d'applicazione del provvedimento: si consideri in tal senso che 1) il destinatario del rescritto è il *vicarius urbis*; 2) il contenuto è parallelo all'epistola conciliare e la maggior parte dei casi specifici citati riguardano direttamente l'Italia; 3) il periodo-chiave b) pone la distinzione fra un'opera degli alti funzionari che riconduca i ribelli all'osservanza del giudizio episcopale e delle autorità costituite in Roma, da un lato; dall'altro, per gli atti di insubordinazione che avvengano in aree più lontane si risolva la questione presso il metropolita provinciale oppure ancora a Roma (o presso un giudice scelto dal vescovo romano) solo se l'accusato è un metropolita.

Se qui in effetti l'impiego del plurale per indicare le autorità amministrative e l'aggiunta -rispetto alla relazione episcopale- dei proconsoli fanno pensare ad una visione allargata dei problemi ([108]) è però possibile ipotizzare che con la citazione di

---

([106]) I vescovi si erano radunati *ex diffusis Italiae partibus* (1). Più in generale vd. Ch. Pietri, *Roma* cit., p. 743, cf. pure su questo punto G. Gottlieb, op. cit., p. 80.

([107]) In particolare il riferimento ai prefetti al pretorio di Gallia e Italia, a proconsoli e vicari (indicati al plurale) ha convinto il Pietri che il rescritto stabilisse regole generali ed ha individuato in ciò la asimmetria principale fra il rescritto e l'epistola del concilio, *ibid.* p. 746s.

([108]) Ch. Pietri, *Roma* cit., p. 746. Si confronti tuttavia il passo b) citato nel testo col seguente, tratto dall'Epistola episcopale del 378: *quicumque...fuerit condemnatus, atque iniuste voluerit ecclesiam retinere, vel vocatus a sacerdotali iudicio per contumaciam non adesse, seu ab illustribus viris praefectis praetorio Italiae vestrae, sive a Vicario accitus ad urbem Romam veniat: aut si in longinquioribus partibus huiusmodi emerserit quaestio, ad metropolitani per locorum iudicia deducatur examen: vel si ipse metropolitanus est, Romam necessario, vel ad eos quos Romanus episcopus iudices dederit, contendere sine dilatione iubeatur...*(9), *PL* 13 col. 581. Si ricava che: il plurale (qui *praefectis praetorio Italiae*) non implica per forza il riferimento ad una pluralità di situazioni geopolitiche ma può essere spiegabile con un salto logico, una proiezione di una serie di prefetti entro una stessa area geografica cioè al «fattore-durata» della regolamentazione (un uso di plurale per singolare è p. es. in Symm. *rel.* 30, *proconsularibus edictis*); in secondo luogo sussiste una discriminazione fra cause e fatti verificatisi e risoltisi «vicino» e «lontano», discriminazione che sembra corrispondere alla possibilità di intervento dei poteri civili compresi nella prefettura di Italia e facenti capo a Roma e province più lontane, che dovrebbero essere controllate -tranne l'eccezione che l'accusato sia un metropolita- da istanze periferiche. L'unione di questi due elementi, e in particolare il fatto che laddove si parla esplicitamente delle potestà civili ci si riferisce soprattutto a un contesto e a quadri amministrativi principalmente (se non esclusivamente) italiani, deve essere tenuta presente anche interpretando il passo b) del rescritto ad Aquilino.

proconsules si faccia senz'altro allusione a quello, appena istituito, di Campania, e eventualmente al proconsole d'Africa (coinvolto nella soluzione della questione donatista, dopo l'istituzione della comunità romana da parte di Claudiano) e, diremmo, nulla al governatore di Acaia. Per questa proposta parlano, oltre al rinnovamento già delineato dei rapporti fra gerarchie ecclesiastiche e imperatori, lo spazio dedicato nel rescritto al problema della cristianità campana -che viveva una situazione poco chiara non solo a *Puteoli* con Florentius ma anche a Napoli (109)- e il dato logico-strutturale visto sopra, connesso con l'espressione *in longinquioribus partibus.*

La creazione del proconsole si riconnette a nostro modo di vedere con il tentativo dell'alleanza statale-ecclesiastica di rinsaldare il tessuto cristiano ortodosso nell'area più direttamente «pontificia», cioè la Campania e l'Italia suburbicaria in genere. La nuova istanza governatoriale rispondeva opportunamente, per il territorio campano, ad una scelta decisionista del centro: controllo di una regione in crisi religiosa attuato mediante personaggi di alto prestigio e dai forti addentellati e autorità a livello locale, dotati di attribuzioni maggiori e capacità di accellerazione dei meccanismi giudiziari (p.es. per i processi che avranno coinvolto laici) (110) e inoltre appartenenti a una schiatta precocemente convertitasi al cristianesimo e cristiani, senza dubbio ortodossi, loro stessi (111).

Vorremmo sollecitare l'attenzione sulla collocazione che nel rescritto *Ordinariorum* hanno alcune delle recriminazioni grazianee sull'inettitudine dei rettori di provincia e sulla necessità di sviluppare i loro effettivi poteri di controllo sopra le aree di competenza. È durante l'analisi dei preoccupanti fatti puteolani che vengono in modo particolare sottolineate, prima di insistervi ulteriormente, le carenze operative nel sostegno alla chiesa -da cui non era disgiunta la scarsa predisposizione individuale di *iudices* dalla fede tiepida. Di tutto ciò facilmente approfittava Florentius: «senza dubbio confidando nell'indolenza dei governatori, che sacrificano al favore privato i precetti imperiali e tollerano che la religione, da noi a buon diritto venerata, mentre quelli stessi forse la trascurano, sia turbata» (passo (a)).

Così, nel lasso di tempo che copre il periodo 378-386 ca., la contestuale pre-

---

(109) Si ha memoria di infiltrazioni ursiniane in questa città dal *Liber Pontificalis*, ed. Duchesne, p. 212. Vd. ancora per gli anni attorno al 384 il *Libellus Precum, Coll. Avellana* 2, 25 e 62 s., 65; Pietri, *Roma* cit., p. 730.

(110) Sul problema degli appelli e della *cognitio* insiste per la Lusitania la Escribano Paño, op. cit., pp. 306-313.

(111) Cf. passaggio a) con il rimando a giudici che *fortasse ipsi neglegunt* la religione. Anicio Auchenio Basso nel 382, come prefetto urbano, fu giudice di Ephesios, vescovo luciferiano di Roma, altro esempio di giurisdizione a carattere religioso tenuta dal personaggio. Su Anicius Paulinus cristiano vd. R. von Haehling, *Die Religionsgehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen Reiches seit Costantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie*, Bonn 1978, p. 387, cf. A. Chastagnol, *Les fastes* cit., p. 207; Auchenio Basso cristiano: R. von Haeling, op. cit., p. 388 s. cf. Chastagnol, *Les fastes* cit., p. 212; *PLRE* I, p. 153.

senza di governatori col titolo di proconsoli in Campania, Lusitania, Palestina, deve inquadrarsi nel momento di *éclat* della politica religiosa imperiale; un fatto che vale con precise analogie (l'affermazione dell'unità della Chiesa con il soffocamento della dissidenza) per i due esempi occidentali (112), mentre in Palestina il fattore più esplicitamente indicato dalle fonti -di una promozione collegata con sistemazioni dei confini e accorpamenti distrettuali- (113) non può essere scisso da altri elementi che incidevano sul rilievo della regione nel giudizio del potere centrale. Da un lato vi fu probabilmente un recupero ideologico-politico del valore e del prestigio della Terra Santa, della regione ormai mèta di pellegrinaggi da parte di grandi gruppi o personaggi dell'alta aristocrazia (114); sotto questo profilo si ricordi un passaggio tratto sempre dalla *Novella* 103 di Giustiniano, dove il legislatore sottolinea fra i vari meriti della provincia il più importante, e che sarà apparso tale anche ai suoi predecessori:

> ...ciò che più importa, poiché il Signore Nostro Gesù Cristo, Creatore di tutte le cose, Verbo di Dio e Salvezza di tutto il genere umano, in Palestina apparve in terra e si degnò di condividere la vita che è la nostra. Forse non onoreremo questa regione, e non la innalzeremo alla dignità di proconsolarità, e non daremo a colui che là governa di ottenere, e vedersi riconoscere, il rango di proconsole? (115).

Dall'altro lato, è probabile che si facesse in qualche modo sentire la grande influenza delle gerarchie giudee, in particolare dei patriarchi -una categoria inserita ai massimi vertici del sistema formale tardoantico, tanto da raggiungere il titolo di *illustris* sotto Teodosio, un gruppo di pressione ancora per qualche tempo in grado di connotare la Palestina come provincia di intrinseca potenza politica (116). Erano

---

(112) Personalmente non ho dubbi sul legame fra promozione di rango del governatore lusitano e affare priscillianista (una posizione più prudente è quella di H.G. Pflaum in *Les empereurs romaines d'Espagne* cit., p. 292): mi pare altrettanto importante, però, non dimenticare lo slancio a vari livelli che prese la diocesi di Spagna durante la temperie teodosiana (notevole è, *e.g.*, Pacato *Pan. Lat.* XII 9 sul patronato dei due Teodosii in patria -essi possedevano terre spec. in Lusitania- in momenti di lontananza dagli affari politici e militari) e che dava particolare rilevanza agli eventi che vi si verificavano. Vd. Matthews, *Western* cit., p. es. pp. 107ss.; per la creazione dei nuovi proconsolati motivata con la volontà imperiale di riportare la carica agli antichi fasti vd. A.H.M. Jones, *LRE* I, p. 161.

(113) P. Mayerson, *Libanius and the Administration of Palestine*, «ZPE» 69 (1987), pp. 251-260, spec. p. 259s.

(114) Palestina come Terrasanta, sviluppo postcostantiniano: M. Avi-Jonah, art. *Palaestina*, RE Suppl. XIII (1973), coll. 321-454 (443).

(115) *Nov. Iust.* 103, *praef.* e 1:...*quod omnium praecipuum est, quia in ea universorum creator dominus noster Iesus Christus, dei verbum et totius hominum generis salus, in terra apparuit et dignatus est facere sua quae nostra sunt. Hanc igitur quomodo non honorabimus, et vehemus eam ad proconsularitatis eius figuram, et dabimus ei qui hanc administrationem habet proconsularem esse et vocari?*

(116) G. Stemberger, *Juden und Christen im Heiligen Land. Palästina unter Konstantin und Theodosius*, München 1987, pp. 186-195 e 208-213 sulla fine del patriarcato. Sottolinea la sorprendente,a prima vista, crescita di queste autorità sotto i grandi imperatori cristiani, L.I. Levine, *The Jewish Patriarch (Nasi) in Third*

insomma presenti molti elementi che derivavano dal sempre più forte ruolo della Palestina come centro spirituale dell'impero.

Nel corso di questo capitolo abbiamo evidenziato la necessità di non inferire aprioristicamente i criteri istituzionali secondo cui il potere centrale determinava le titolature dei governatori per le varie province italiche. Occorre individuare nelle singole congiunture, attraverso la documentazione disponibile, quali potessero essere i criteri o il criterio prevalente seguiti. Le migliori possibilità d'analisi si aprono quando siamo di fronte a «promozioni» di province. Per quanto riguarda le *consularitates* istituite da Costantino in *Aemilia et Liguria, Campania, Sicilia*, è sembrato opportuno sottolineare l'ampiezza dello spettro di motivazioni che stette alla base di questa serie di provvedimenti, non propriamente connotabile in termini di «riforma», e l'importanza metodologica di prenderli in considerazione anche alla luce delle consolarità create al di fuori di quello che può essere, di fatto, ritenuto il «sistema» politico/amministrativo italo-africano, dunque -ma non solo in virtù di ciò- di non sovrinterpretare il ruolo che giocarono in quel contesto gli equilibri politici fra principe e aristocrazia latifondista. A conferma di simili prospettive, se l'istituzione del transeunte proconsolato di Campania sotto Graziano trovò la sua ragione centrale, come qui abbiamo proposto, in una missione giudiziaria speciale a fini politico-religiosi, ciò non esclude (i vari aspetti sono interconnessi), ma semmai rende più marginali, le teorie dell'innalzamento a favore della provincia in sé o della opzione mirata a favore della grande *gens Anicia*.

Century Palestine, «ANRW» II 19. 2 (1979), pp. 649-688, spec. 685. Analogamente, contro la tesi dell'attacco frontale agli ebrei posto in essere in oriente dallo stato cristiano (così p. es. M. Avi-Jonah, *Geschichte der Juden im Zeitalter des Talmud in den Tagen von Rom und Byzanz*, Berlin 1962, p. 209) G. Stemberger, op. cit., pp. 246, 250-1 ecc.

Capitolo III

LE ASSEMBLEE PROVINCIALI

Fra le novità istituzionali che differenziano l'Italia tardoantica da quella altoimperiale un posto di rilievo hanno le assemblee provinciali. Nel presente capitolo saranno visti: 1) la loro configurazione nel tardoantico con le prime attestazioni per la diocesi italiciana 2) il Rescritto di Spello 3) le fonti post-costantiniane e il problema dell'accettazione dei nuovi organismi da parte della società peninsulare 4) il *feriale domnorum* da Capua.

1. *Le assemblee provinciali nel tardoantico*

L'importanza dei concilî (*koina, concilia, communia*), per i primi tre secoli dell'impero, fu duplice. Politico-amministrativa, in quanto le realtà periferiche, attraverso un sistema di deleghe, esprimevano il loro giudizio sui governatori di provincia e inoltravano richieste (*decreta provinciae*) (1); religiosa, in quanto si facevano veicolo del culto imperiale mediante cerimoniali e spettacoli appositi (2). Questi due elementi, inscindibili, dettero all'istituzione una notevole funzionalità governativa, sia per la garanzia di regolari comunicazioni fra province e corte imperiale sia in virtù del fatto che alimentavano meccanismi di mobilità sociale e che erano controllati da aristocrazie locali di solito vicine agli ambienti di governo romani. Il potere imperiale così otteneva dimostrazioni di ossequio, nel momento stesso in cui da un lato si dichiarava disponibile a proteggere i sudditi dalle prevaricazioni dei governatori, concedendo loro di stigmatizzarne il comportamento, dall'altro incoraggiava le suppliche.

---

(1) Sulle assemblee regionali «rappresentative», come organismi capaci di svolgere attività di governo, ha insistito J.A.O. Larsen, *Representative Government in Greek and Roman History*, Berkeley-Los Angeles 1955, *contra* J. Deininger, *Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit*, München-Berlin 1965, p. 180 s.; sui procedimenti dei provinciali contro i governatori vd. anche E. Kornemann, art. *Concilium*, *RE* IV.1 (1900), coll. 803-831, 816. Fonte essenziale per discutere se i deputati altoimperiali avessero mandati vincolanti è il Marmo di Thorigny (238 d.C.), *CIL* XIII 3162, vd. H.G. Pflaum, *Le Marbre de Thorigny*, Paris 1948, cf. J. Deininger, op. cit., p. 145 s.

(2) Organizzati in occidente dal *sacerdos* o *flamen provinciae* (sulla differente origine dei due titoli D. Fishwick, *The Imperial Cult* cit., p. 132), in oriente dal locale *archiereus* o da Asiarchi, Bitiniarchi, Siriarchi ecc.; sulle implicazioni sociologiche dei cerimoniali religiosi vd. S. Price, *Rituals and Power*, Cambridge 1984, spec. pp. 126 ss.

La storiografia moderna ha sottolineato come nel tardo impero, accanto alla permanenza di alcuni dei suoi tratti fondamentali (3), l'istituzione subì profonde modifiche (4).

La composizione dei corpi assembleari è il primo dato di cui deve essere osservata la trasformazione. Nel basso impero si disarticolò infatti il sistema dei deputati eletti dalle città a favore di maggiorenti (che potevano essere anche senatori) che vedevano riconoscersi sulla base di questa loro posizione di primato il diritto a partecipare alle riunioni (5); non è attestato ma è presumibile che l'assunzione di responsabilità da parte di costoro configurasse le assemblee in modo più verticistico. Le ragioni del mutamento devono essere ricondotte probabilmente agli effetti della crisi del III sec. sul normale andamento dei concilii (dopo Gallieno le informazioni quasi (6) dispariscono per riaffiorare una cinquantina di anni più tardi) e alla loro rinascita in un contesto sociale più gerarchizzato e meno sensibile al peso delle tradizioni «democratiche» e «rappresentative».

Notevolmente incisero sulla natura e le attività dei *concilia* il riassetto dioclezianeo-costantiniano e la successiva cristianizzazione dello stato. La riorganizzazione amministrativa determinò, oltre ad un fisiologico incremento delle assemblee parallelo all'accresciuto numero delle province e alla creazione degli organi assembleari in Italia, la nascita di riunioni poliprovinciali o diocesane. Una legge *ad provinciales* del 382 (7) farebbe pensare che queste ad un certo punto furono previste per tutto l'impero, ma attestazioni specifiche sono pervenute solo dalla diocesi iberica (caso interessante, trattandosi di fonte epigrafica, è *CIL* VI 1729 = *ILS* 1254,

---

(3) L'importanza del regno di Vespasiano come momento di riorganizzazione complessiva del culto imperiale e delle assemblee in occidente fu messa in risalto per primo da M. Kraschenіnnikoff, *Über die Einführung des provinzialen Kaisercultus im römischen Westen*, «Philologus» 53 (1894), pp. 147-189.

(4) Si veda spec. J. Deininger, op. cit., pp. 183-188; per il ruolo delle assemblee provinciali nel tardo impero si veda inoltre sempre P. Guiraud, *Les assemblées provinciales dans l'Empire romain*, Paris 1887, pp. 219 ss. e J.A.O. Larsen, *The Position of Provincial Assemblies in the Government and Society of the Late Roman Empire*, «CPh» 229 (1934), pp. 209-220; E. Kornemann, art. cit., spec. 820 ss.; M. De Dominicis, *Il «concilium provinciae» nell'organizzazione amministrativa del Basso Impero = Scritti romanistici*, Padova 1970, pp. 265-304; da ultimo F.M. Ausbüttel, op. cit., pp. 70-84, che segue Kornemann.

(5) *Cunctos...qui primatum honorantur insignibus* (*CTh* XII 12, 12); *quos emeritos honor a plebe secernit*: verosimilmente gli ex-amministratori tornati a far vita provinciale come *honorati*, *CTh* XII 12, 13, una legge che peraltro prevede lo svolgimento pubblico delle assemblee; *honorati* e *possessores* sono infine gruppi sociali espressamente menzionati nell'editto di Onorio citato poco oltre nel testo e in *CTh* XI 28, 5 (409 d.C.) quali destinatari di una costituzione africana. In gen. Larsen, *The Position* cit., pp. 213 ss.

(6) Un [κοινὸ]ν τῶν Μαγνήτων per il 283 è ricordato in *SIG*³ 896; dai canoni del concilio di Elvira prob. del primo decennio del IV sec. (per una data posteriore al 312 R. Lane Fox, *Pagani e cristiani*, trad. it. Roma-Bari 1991, p. 724), che attestano flaminati rivestiti da cristiani, non si ricavano indicazioni sicure su attività di concilii provinciali.

(7) *CTh* XII 12, 9 *Sive integra dioecesis in commune consuluerit sive singulae inter se voluerint provinciae convenire...*, cf. XI 1, 33 del 423 d.C. Seeck.

364 d.C.) e per la *Viennensis*: un editto di Onorio (418 d.C.) stabilisce che ogni anno si tenga ad Arles una assemblea delle Sette Province della *V.*, dove possano essere trattati i problemi delle diverse città, delle singole province e quelli *omnibus in commune* (8). D'altro lato, dopo la conversione di Costantino, che pose le premesse per una trasformazione dei riti sacri in genere, si vollero limitati i contenuti più cruenti delle celebrazioni religiose e dei ludi in onore del monarca (9). Si avviava così quella che talvolta viene definita (con termine efficace, anche se da non prendere alla lettera) la «secolarizzazione» dei concilî provinciali.

Un fatto per noi essenziale è costituito dalla sollecitudine mostrata dal potere tardoimperiale -attraverso una notevole produzione legislativa non sempre coerente e certamente diversificata per aree geografiche (10)- verso il buon funzionamento delle diete provinciali, che nel 392 d. C. sembrano obbligatorie (11). Fra i provvedimenti più significativi di questa politica di incentivazione furono i finanziamenti (12) destinati in certe province alle spese delle riunioni, la regolamentazione delle ambascerie (anche nel caso di richieste di *concilia* straordinari) con riconoscimenti formali per coloro che ne facevano parte, e la messa a disposizione della posta pubblica per i partecipanti (13).

Le finalità del governo e quelle degli organi periferici in parte coincidevano, giacché entrambi potevano essere interessati agli automatismi delle comunicazioni fra imperatore e sudditi e a tenere sotto pressione i *iudices*. Ma di fatto spesso i *concilia* non avevano capacità di iniziativa autonoma e le stesse speranze di vedere realizzati i propri desideri grazie all'intervento della corte rischiavano di rivelarsi

(8) *Epistolae Merow. et Karol. Aevi*, *MGH*, t. I, I.8 (ed. Gundlach, 1892, pp. 13-15); E. Carette, *Les assemblées provinciales de la Gaule romaine*, Paris 1895, pp. 460-463.

(9) Paradigmatico è il fatto ben noto che Costantino incoraggiò il culto della *gens Flavia*, al patto, *ne aedis nostro nomini dedicata cuiusquam contagiose superstitionis fraudibus polluatur* (*CIL* XI 5265 = *ILS* 705, ll. 45-47). Con simili termini non si faceva allusione al cristianesimo. Tuttavia secondo alcuni esso, come religione in crescita, sarebbe stato perciò stesso «contagioso»; una discussione delle posizione storiografiche sul passaggio in R. Andreotti, *Contributo alla discussione del rescritto costantiniano di Hispellum*, in Atti I Conv. di Studi Umbri, Perugia 1964, pp. 249-290 spec. 277 ss., cf. J. Gascou, *Le rescrit d'Hispellum*, «MEFRA».79 (1967), pp. 609-659, spec. 647 ss.; L. De Giovanni, *Costantino* cit., pp. 134 ss.

(10) In una regione dove le assemblee tardoantiche si mostrano particolarmente vitali, l'Africa, i presidenti delle assemblee stesse dovevano essere scelti, dal 358, *a solis... advocatis* (*CTh* XII 1, 46, legge forse abolita da *CTh* XII 1, 152); per altri esempi riguardanti l'Africa cf. XI 7, 4; XI 30, 15; XII 5, 2; XII 12, 1; *Nov. Val.* 13, *praef.*; *CJ* II 12, 21, vd. anche Amm. Marc. XXVIII 6, 7 dove il riferimento all'annualità del *concilium* della Tripolitania come a un fatto suo peculiare fa pensare che di solito le riunioni non fossero altrettanto frequenti, cf. P. Guiraud, op. cit., p. 268. In generale monografia di T. Kotula, *Les assemblées provinciales dans l'Afrique romaine sous le Bas-Empire*, Wroclaw 1965, riassunto in francese.

(11) Vd. Larsen, *The Position* cit., p. 210 s.

(12) Talvolta in forma di dotazioni in terreni o con l'istituzione di contribuzioni semi-fiscali, vd. A.H.M. Jones, *LRE* II, p. 764.

(13) Vd. *CTh* XII 12, 6; XII 12, 9, cf. Sid. Ap. *ep.* V 20 (ma già *Dig.* L 7, 9, 1).

solo illusorie. Evidenti testimonianze giuridiche dimostrano come il giuoco di governo fosse sottile, e in qualche misura ambiguo, dato che il potere centrale era in grado di riservare in ultima analisi ai grandi funzionari, in primo luogo il prefetto al pretorio, la supervisione di tutto il sistema procedurale, mediante operazioni di setaccio sul contenuto delle istanze (14).

Per l'Italia le prime attestazioni epigrafiche e i primi interventi legislativi risalgono all'epoca di Costantino (15). Ciò non vuol dire naturalmente che la nascita delle nuove province, anteriore di qualche decennio, non fosse stata subito corredata dei singoli *concilia*. La prima testimonianza sicura riguarda comunque l'antica provincia di Sicilia, il cui *commune*, già noto dalle *Verrine*, dopo un silenzio prolungatosi per tutto il principato, risulta attivo negli anni 312-324 d.C. (*CIL* VI 31961 = *ILS* 8843) (16). Un segno di recupero dell'istituzione a nuova vitalità che non è casuale e che deve essere posto in collegamento con l'attenzione rivoltale dal governo a seguito della riassetto tetrarchico. Importante è anche la testimonianza di *CTh* I 16, 2 (probabilmente diretta nel 331 Seeck a Bassus, *PPO*), incentrata sui *decreta provincialium*; essa risulta pubblicizzata in Sardegna, dove il culto imperiale era già praticato a livello provinciale durante il principato (a differenza della Sicilia di ciò esistono tracce concrete). Ora, dato che la *subscriptio* non è sospetta, essa è a nostro giudizio una prova dell'attività di assemblee nell'isola in epoca tarda (17). La costituzione *CTh* VI 22,1,

(14) *CTh* I 16, 2 (331 Seeck, a Bassus 14 *PPO*) è un primo esempio delle possibilità «contrattuali» di fatto offerte agli stessi governatori rispetto ai provinciali: gli *iudicantes* (qui, come altrove, per *iudices*) dovevano ispezionare e approvare con la loro firma le istanze dell'assemblea provinciale prima di inoltrarle al comitato imperiale (legge *proposita* a Cagliari, cf. oltre nel testo), cf. *CTh* XII 12, 4, di età valentinianea che richiama forse questa legge. Analogo discorso vale per *CTh* XII 12, 3 (364 a Mamertino *PPO*), con la quale si stabilisce che i *desideriorum decreta* dei provinciali siano esaminati dai giudici ordinari prima e dal prefetto poi per stabilirne la legittimità; similmente XII 12, 10; XII 12, 14. Contro l'investigazione da parte dei governatori -verso i quali (come in passato), quando si trattava delle loro relazioni coi *concilia provinciae*, l'atteggiamento imperiale non fu univoco ma comunque non immune da diffidenza- è *CTh* XII 12, 12, riferita al caso di una riunione straordinaria. Il Marmo di Thorigny per altro verso è importante fonte sui rapporti di complicità che si potevano instaurare fra notabili e *praesides*, con serie ripercussioni proprio sulla efficacia dell'attività di controllo e deliberativa delle assemblee. Sul rapporto fra governatori e classe curiale interessata al mantenimento del sacerdozio provinciale si vedano alcune linee fondamentali (ll. 12ss.) di *CIL* VI 1736 = *ILS* 1256 (376 o 378 d.C.), cf. S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, Roma-Bari 1966, III, p. 250s.

(15) *CIL* X 1487 (tardo III secolo?), nomina un *sacerdos* che fu anche *agonotheta*: le lacune non consentono di formulare ipotesi sul carattere del sacerdozio; sacerdoti e agonoteti di *koinon* sono noti per l'oriente greco di età imperiale, in Galazia, Cipro e soprattutto Macedonia, cf. Deininger, op. cit., pp. 67, 92, 93, 95, 160, 195.

(16) L'iscrizione, in greco, segnala un patronato provinciale e una ambasceria incaricata dalla assemblea per rendere i dovuti onori al governatore, cf. *PLRE* I, Perpetuus 2; in generale vd. F. Sartori, *Il commune Siciliae nel tardo impero*, «Klio» 63 (1981), pp. 401-409. Per un caso siciliano più tardo cf. Symm. *ep.* I 17. Per un altro possibile testo su precoci attività dei concilî vd. sotto n. 57.

(17) Per le attestazioni altoimperiali vd. J. Deininger, op. cit., p. 110s. Per la Corsica, invece, non esistono prove concrete in nessun periodo, vd. *ibid.*, p. 34. Secondo alcuni (p. es. Cantarelli, Meloni) la legge

forse diretta nel 318 a Iulius Severus *vicarius Italiae*, fornisce precisazioni sui privilegi riconosciuti ai partecipanti a una *legatio provinciae* e menziona il *[fla]monium provinciae*. Ma la sua utilizzazione come testimonianza relativa all'Italia settentrionale è dubbia almeno per un duplice ordine di motivi, in primo luogo per la mancanza di sicurezza sulla circoscrizione del destinatario, in secondo luogo, anche ammesso che la legge provenisse davvero dall'archivio del *vicarius Italiae*, per il fatto che si ha senz'altro a che fare con una *lex generalis* nella quale, rispetto all'argomento centrale (questioni di *ordo dignitatum*), i vaghi riferimenti agli organismi assembleari provinciali occupano uno spazio del tutto marginale.

2. *Il Rescritto di Spello*

Dalla nostra diocesi proviene uno dei documenti più significativi e giustamente noti sui *concilia provinciae* nel tardo impero. Il testo del Rescritto di Spello (*CIL* XI 5265 = *ILS* 705) (18) è stato riconsiderato nel 1967 da Jacques Gascou

---

CTh I 16, 2 è forse indirizzata a un Bassus preside di Sardegna nel 317; per il 331 e l'identificazione del destinatario vd. *PLRE* I, Bassus 14.

(18) È necessario riportare per esteso il testo (ivi compresi quegli errori grammaticali, che colpiscono in un testo proveniente dalla cancelleria palatina e che lo hanno fatto ritenere un falso prima di Th. Mommsen, *Epigraphische Analekten* 9 in *Gesamm. Schr.* VIII, pp. 24 ss.) nella trascrizione di Gascou, *Le rescrit* cit., pp. 610-612:

E(xemplum) S(acri) R(escripti)/ Imp(erator) Caes(ar) Fl(avius) Constantinus/ Max(imus) Germ(anicus) Sarm(aticus) Got(icus) victor/ triump(hator) Aug(ustus) et Fl(avius) Constantinus /[l.5] *et Fl(avius) Iul(ius) Constantius et Fl(avius)/ Constans:/ omnia quidem quae humani gene/ris societate tuentur pervigilium cu/rae cogitatione complectimur, sed pro/*[l.10]*visionum nostrarum opus maximus/ est ut universae urbes quas in luminibus provin/ciarum hac regionum omnium species et forma dis/tinguitur, non modo dignitate pristinam teneant,/ sed etiam ad meliorem statum beneficentiae nos/*[l.15]*trae munere probeantur. Cum igitur ita vos Tusci/ae adsereretis esse coniunctos ut inistituto/ consuetudinis priscae per singulas annorum vi/ces a vobis [a]dque praedictis sacerdotes creentur/ qui aput Vulsinios Tusciae civitate ludos/*[l.20] *schenicos et gladiatorum munus exhibeant,/ sed propter ardua montium et difficultates iti/nerum saltuosa inpendio posceretis ut indulto/ remedio sacerdoti vestro ob editiones cele/brandas Vulsinios pergere necesse non esset,/*[l.25] *scilicet ut civitati cui nunc Hispellum nomen/ est quamque Flaminiae viae confinem adque con/tinuam esse memoratis, de nostro cognomine/ nomen daremus, in qua templum Flaviae gentis/ opere magnifico nimirum pro amplitudinem/*[l.30] *nuncupationis exsurgere ibidemque his / sacerdos quem anniversaria vice Umbria de/disset spectaculum tam scenicorum ludorum/ quam gladiatorii muneris exhibere, manente / per Tuscia ea consuetudine ut indidem cre/*[l.35]*atus sacerdos aput Vulsinios, ut solebat,/ editionum antedictarum spectacula fre/quentare, praecationi hac desiderio vestro/ facilis accessit noster adsensus. Nam civi/tati Hispello aeternum vocabulum nomenq(ue)/*[l.40] *venerandum de nostra nuncupatione conces/simus, scilicet ut in posterum praedicta urbs/ Flavia Constans vocetur, in cuius gremio/ aedem quoque Flaviae, hoc est nostrae gen/tis, ut desideratis, magnifico opere pereici/*[l.45] *volumus, ea observatione perscripta ne ae/dis nostro nomini dedicata cuiusquam con/tagiose superstitionis fraudibus polluatur;/ consequenter etiam editionum in prae/dicta civitate exhibendorum vobis/*[l.50] *licentiam dedimus, scilicet ut, sicuti/ dictum est, per vices temporis sollem/nitas editionum Vulsinios quoque non de/serat, ubi creati e Tuscia sacerdotibus memo/rata celebritas exhibenda est. Ita quippe nec/*[l.55] *veteribus institutis plurimum vi-*

in un articolo importante per l'analisi paleografica e stilistica, per la datazione e lo studio delle implicazioni religiose del rescritto ([19]). Proprio però l'aspetto che di esso in questa sede soprattutto interessa non è stato interpretato in modo del tutto convincente dallo storico francese.

A proposito del meccanismo con cui veniva convocato e operava il concilio di *Tuscia et Umbria*, egli sviluppava alcuni elementi della antica tesi di Th. Mommsen. Col rescritto, Costantino avrebbe scisso l'assemblea federale unica, che a suo avviso era in passato presieduta contemporaneamente da due sacerdoti (uno per etnia), in due concilî provinciali aventi luogo in modo parallelo, ogni anno (nei medesimi giorni?), nelle città prescelte di Tuscia e di Umbria, sotto la direzione rispettiva del sacerdote tusco e di quello umbro; le città in questione erano *Volsinii* -sede di un'antica confederazione religiosa comune a *Tusci* e *Umbri*, che sarebbe stata già abbinata a organismi istituzionali durante l'alto impero- e Spello -la città che aveva chiesto l'autorizzazione a costruire un tempio in onore della *gens Flavia* e con esso a celebrare in modo autonomo i giochi scenici e il *munus* gladiatorio tradizionalmente aventi luogo a *Volsinii* ([20]).

Tale sistema non avrebbe inficiato l'unità del distretto provinciale, nato con il grande riassetto di fine terzo secolo: la decisione costantiniana, di sostanziale incidenza solo sul piano religioso, non provocò una scissione della provincia, in quanto senza dubbio «les deux *concilia* restaient en relations étroites par l'intermédiaire d'émissaires» per le questioni di carattere politico-amministrativo (p. 647). Con questa ipotesi, Gascou si dichiarava dunque anche contrario all'idea di una «di fatto doppia provincia», come sostenuta ad esempio da M. De Dominicis ([21]).

Riflettendo su questa posizione essa ci è sembrata non sciogliere i nodi del «problème administratif» posto dalla iscrizione. La più valida alternativa è rappresentata dall'ipotesi di un'assemblea, con la congiunta solennità, che, ad alternanza annuale, avesse luogo nelle due città, così da venire per quanto possibile incontro alle richieste logistiche degli umbri -lamentavano le gravi difficoltà di percorso cui il loro sacerdote doveva sottoporsi per raggiungere *Volsinii*- senza sna-

debitur/ derogatum et vos, qui ob praedictas causas/ nobis supplices extitistis, ea quae inpen/dio postulastis impetrata esse gaude/bitis.

(19) J. Gascou, *Le rescrit* cit.

(20) J. Gascou, art. cit., pp. 626ss., cf. Th. Mommsen, *Epigraphische* cit., pp. 34ss.; C. Jullian, *Les transformations* cit., p. 208s. (che differisce sul sistema precedentemente in funzione); così anche Jones, *LRE* II, p. 764. Sulla vitalità del culto della *gens Flavia* per tutto il quarto secolo vd. Aurelio Vittore 40, 28 e *CIL* VI 1690 = *ILS* 1240.

(21) M. De Dominicis, *Il rescritto di Costantino agli Umbri (nuove osservazioni)*, «Boll. Dep. St. Patria per l'Umbria» 58 (1961), pp. 5-22, part. p. 17 oppure «BIDR Vittorio Scialoja» 65, 3ª s. 4 (1962), pp. 173-191 (189).

turare il carattere unitario del concilio. Qui si riprende in definitiva una idea di André Piganiol sulle modalità di funzionamento delle celebrazioni. Piganiol però non vide nella istituita celebrazione ispellate alcun collegamento col concilio provinciale (22).

Ci pare dunque utile tentare di fare un passo più in là rispetto a questa tesi, per vedere come si possa accogliere la sua posizione applicandola alle strutture assembleari e organizzative della nuova provincia italica (23). Del resto la natura istituzionale dei sacerdoti e delle celebrazioni di cui si tratta, dato di partenza dell'analisi, appare sicura. Il fatto stesso che gli umbri chiedessero un'autorizzazione a Costantino e prevedessero la costruzione di un tempio alla famiglia imperiale per ottenerla è determinante in questo senso. Le puntualizzazioni che faremo via via potranno comunque integrare gli altri argomenti coi quali la quasi unanimità della storiografia ha giustamente stabilito che il Rescritto si riferisce proprio a concilî ufficiali e non ad una festa locale da essi indipendente.

I. La visione di Gascou implica modalità di funzionamento delle riunioni senza dubbio macchinose. È, la sua, senz'altro l'ipotesi che rende più problematico immaginare risposte a domande di questo tenore: quali erano le modalità di svolgimento delle pratiche di tipo civile, durante queste celebrazioni parallele, sdoppiate ma tenute in rappresentanza della stessa provincia? E come avvenivano le comunicazioni fra la provincia e l'imperatore? È verosimile che i due concilî, che facevano capo al medesimo governatore, emettessero mozioni separate, con l'eventualità che fossero contraddittorie? (24) Se no, come continuare a parlare di *concilia* in senso proprio? (25)

È vero che quesiti simili potrebbero porsi, con uguale finalità provocatoria, per certe diete periodiche presenti in contesti altoimperiali. Un qualche valore analogico hanno infatti i casi di province derivanti da raggruppamenti di entità etniche distinte (che sfociavano nelle cosiddette «province doppie»), soprattutto nella

(22) A. Piganiol, *Notes épigraphiques, I: Le rescrit d'Hispellum* «REA» 31 (1929), pp. 139-141, vd. così Id., *L'empire* cit., p. 68, cf. R. Thomsen, *Italic Regions* cit., p. 231. Questa posizione, che nello specifico non condivido, è tuttavia rispettabile, cf. anche Aur. Vict. 40, 28 dove pure non si parla espressamente di componenti istituzionali collegate al *sacerdotium per Africam decretum Flaviae gentis*.

(23) Così già, a quanto sembra, il primo commentatore del rescritto, A. Adami, *Della storia di Volseno, metropoli della Toscana*, Roma 1734, p. 50s., soprattutto interessante per il primissimo dibattito sull'autenticità del diploma (pp. 53ss.: l'Adami lo riteneva un falso fabbricato in età grazianea).

(24) Si pensi ad esempio ai problemi che avrebbe potuto creare un giudizio opposto sul comportamento del governatore provinciale. Cf. del resto nel mio senso *CIL* VI 1702 = *ILS* 1251, su cui tornerò oltre.

(25) Due assemblee provinciali contemporanee, se erano veramente tali (cioè caratterizzate dalle tipiche infrastrutture e attività), avrebbero di necessità prodotto una duplicazione delle procedure amministrative -oltrechè cultuali-, con effetti perniciosamente localistici su quell'unità della provincia che si ammette, sulla base di inoppugnabili fonti posteriori, mantenuta.

regione microasiatica. Se però situazioni di più leghe (26) interne ad una unica provincia sono innegabili, occorre rilevare la assoluta specificità dei quadri locali entro i quali il fenomeno trovava spazio (27). Inoltre, è fondamentale considerare anche la persistenza di leghe territoriali (di prevalente o esclusiva natura religiosa) non connesse con organismi e procedure di governo ufficiali e, tenendone conto, ridimensionare la portata del fenomeno medesimo (28). Ad esempio per *Creta-Cirenaica*, non si può parlare di «zwei Landtage» (29), in quanto le attestazioni di concilî provinciali separati per la Cirenaica non sono suffragati da prove attendibili (30). Come a Creta, in Licia (che formava una provincia con la Pamfilia), il *koinon* risaliva all'età ellenistica. Era qui che sotto l'impero si svolgeva la vera e propria assemblea provinciale giacché per l'altra parte della provincia esisteva a quanto pare soltanto un'organizzazione semi-ufficiale delle città (una «Städteverbindung» ὑπὸ τῶν ἐν Παμφυλίᾳ πόλεων) (31). Diverso è il discorso per Ponto-Bitinia, il migliore esempio di «provincia doppia» dove la duplicazione delle diete è indubbia; per questa provincia sono comunque noti alcuni personaggi sia bitiniarchi che pontarchi (in epigrafi che giustappongono le due cariche quasi fossero rivestite insieme), segno che almeno in certi momenti vi erano tendenze verso una marcata omogeneità provinciale (32).

La forza delle tradizioni connota i *koina* dell'oriente greco (33). Fu spesso in

---

(26) Rispondenti alla nozione di *concilium*: si veda la distinzione di Deininger sul *Begriff* di *Provinziallandtage*, op. cit., pp. 5-6. Sarebbe stato interessante conoscere la valutazione del Gascou su questi precedenti, che forse avrebbero meritato un po' di spazio nel suo studio.

(27) Oltre alle parti specifiche del lavoro cit. di Deininger, cf. E. Kornemann, art. *Koinon*, *RE* Suppl. IV (1924), coll. 914-941, spec. coll. 929 ss.

(28) Un esempio particolare è quello della provincia di *Achaia*, dove fino al tardo impero non vi fu un vero *koinon*. Assemblee regionali minori, in modo non regolare, si riunirono talvolta in un sinedrio panellenico comunque non dotato delle caratteristiche fondamentali dell'istituzione, vd. J. Deininger, op. cit., pp. 88-91.

(29) E. Kornemann, *Concilium* cit., col. 807.

(30) J. Deininger, op. cit., pp. 34-35: in Cirenaica manca «eines κοινὸν im Sinne eines Provinziallandtags», cf. D. Fishwick, *The Imperial Cult* cit., p. 283 s. L'affermazione di Deininger non mi pare inficiata dal nuovo testo *AE* 1979, 636, commentato da J. Reynolds, *Hadrian, Antoninus Pius and the Cyrenaican Cities*, «JRS» 68 (1978), pp. 111-121; cf. W. Williams, *Antoninus Pius and the Conventus of Cyrenaica*, «ZPE» 48 (1982), pp. 205-208, ma vd. spec. J.H. Oliver, *Antoninus Pius to Ptolemais Barca about the Capitolia*, «GRBS» 20 (1979), pp. 157-159.

(31) J. Deininger, op. cit., pp. 81 ss. Ciò si verificò anche nella *Moesia inferior*, con una assemblea, dalle attività non ben determinate, di cinque o sei città situate sulle rive del Mar Nero; essa surrogava verosimilmente un antico *koinon* del Ponto occidentale.

(32) G. Vitucci, *Gli ordinamenti costitutivi di Pompeo in terra d'Asia*, «RAL» 8ª s., 2 (1947), pp. 428-447, 435 s.; E. Kornemann, *Koinon* cit., col. 932; J. Deininger, op. cit., pp. 60-66. Contro la tesi della contemporaneità del rivestimento di pontarcato e bitiniarcato è Brandis, *Bithyniarches*, *RE* III.1 (1897), coll. 539-542.

(33) Sul loro significato profondamente e consapevolmente ellenico si sofferma Kornemann, *Koinon* cit., spec. coll. 934-935.

origine l'iniziativa di questi organismi a creare le condizioni perché Roma introducesse in oriente il culto imperiale: sarebbe stata una inutile forzatura da parte del governo esigere una rigida simmetria tra essi e le strutture amministrative romane (e infatti non sempre coprivano i mutevoli confini delle province).

In modo differente andavano le cose in occidente o nell'area europea danubiana e orientale di lingua latina, dove di norma, oltre a una notevole stabilità delle sedi assembleari, vi era una stretta corrispondenza fra provincia e *concilium*. Quando di ciò non esistevano i presupposti, la tendenza del potere centrale era piuttosto quella di accorpare in uniche feste e sessioni annuali i legati di più province. È quanto accadde nelle *Tres Galliae* (*Aquitania, Lugdunensis* e *Belgica*) e più tardi nelle *Tres Daciae*, il cui *conventus* era presieduto da un solo sacerdote o *coronatus* (34).

Si capisce che in questi ultimi casi non si verificano quegli inconvenienti «tecnici» che la tesi di Gascou deve presupporre per la Tuscia-Umbria (35). La *consuetudo prisca* (36) etrusco-umbra (l. 17) appare di segno opposto a quello etnico-individualistico, che nel complesso caratterizzò le assemblee greco-orientali. Nel rescritto la *consuetudo* di cui si parla è infatti quella comune alle due popolazioni né v'è menzione alcuna di celebrazioni religiose proprie ai soli umbri, che potessero legittimare il ripristino di forme organizzative autonome: la volontà costantiniana di venire incontro alle localistiche ma comprensibili aspirazioni degli Umbri avrà pur dovuto coesistere con le più importanti esigenze amministrative, con la necessità di conservare o sviluppare la saldatura fra distrettuazioni provinciali e società civile, di evitare una frattura gravida di potenziali conseguenze politiche. Una necessità che sarà stata particolarmente urgente per la diocesi italiciana, dove si era ancora in una fase di assestamento del sistema provinciale.

II. Noi siamo dell'avviso che sulla base di rilievi solo lessicali non si possa pervenire a risultati decisivi in un senso o nell'altro, tantomeno se argomenti di questa natura, come vedremo subito in ogni caso discutibili, portano a proporre una situa-

(34) Fonti in Kornemann, *Concilium* cit., coll. 806-808. Anche in oriente un *koinon* comune (a Siria, Cilicia, Fenice) esisté temporaneamente nella seconda metà del I secolo, vd. L. Moretti, *Iscrizioni Agonistiche Greche*, Roma 1953, n° 67, pp. 183 ss.

(35) La grande articolazione del sistema, come emerge dalle esemplificazioni fatte, tese probabilmente a ridursi o ad essere più strettamente regolamentata dai Severi in poi, in direzione di assemblee uniche presenti in tutte le province o comuni a più territori, p. es. P. Guiraud, op. cit., p. 60, cf. J. Deininger, op. cit., p. 34.

(36) È difficile individuare storicamente il referente dell'aggettivo *prisca*: si può pensare col Gascou, art. cit., pp. 635 ss., che esso alluda ad una fase in cui Tuscia e Umbria facevano parte di un unico giuridicato, ma invero non escludo che il riferimento possa anche rimandare all'epoca della riforma provinciale.

zione piuttosto oscura sul piano storico (vd. punto I) e sprovvista di punti d'appoggio in fonti coeve.

Il principale terreno di confronto filologico è costituito dalle due espressioni *per singulas annorum vices* (ll. 17-18) e *anniversaria vice* (l. 31). Gascou le traduce rispettivamente «chaque année» e «annuellement», contrapponendosi alla proposta dell'alternanza sopra esposta. Problema essenziale è il valore da attribuire a *vicis* (37), applicato a una nozione temporale come l'anno, fra due accezioni ugualmente possibili. Gascou intendeva corretta quella di arco di tempo conchiuso, per cui le celebrazioni e le elezioni dei sacerdoti dovevano avere ricorrenza annuale; egli trovava un parallelo efficace in un passo di Priscilliano dove *anniversaria vice* si riferiva alla Pasqua (38). È noto però che *vicis* ha anche il senso (persino predominante) di alternanza, vicenda, scambio e sulla base di questa accezione si potrebbero tradurre i punti controversi con «secondo turni annuali» («alternativement, chaque année», Piganiol) (39).

Alle ll. 50 ss., la parte conclusiva del rescritto, Costantino ricorda di avere accolto l'istanza *scilicet ut, sicuti dictum est, per vices temporis sollemnitas editionum Vulsinios quoque non deserat, ubi creati(s) e Tuscia sacerdotibus memorata celebritas exhibenda est.* Il *per vices temporis* -che di solito corrisponde semanticamente a *vicissitudo* (40)- è certamente formula che riprende il senso delle espressioni precedenti; qui sembra però strano che Costantino abbia voluto far riferimento, con un'espressione così generica e involuta, alla cadenza annuale delle celebrazioni volsiniesi; la perifrasi sembra in realtà prendere valore solo se si collega alla istituita alternanza di sede del concilio. È infatti evidente che, secondo l'interpretazione qui non accolta, *Volsinii* non sarebbe stata comunque *deserta*, giacchè ogni anno

(37) Il rescritto, come è noto, alle ll. 15-37 riprende la richiesta degli Ispellati e alle ll. 38-54 presenta la risposta dell'imperatore, composta sulla falsariga della petizione. *Vicis* compare quindi sia nella prima che nella seconda parte, ma è importante rilevare soprattutto che l'espressione compare due volte nella petizione (l. 17 s.; l. 31).

(38) Priscilliano, *Tractatus Paschae* (*CSEL* 18, p. 58), dove il senso è senza dubbio «une fois par an». Contro Plinio, *NH* XII 30, 54 richiamato da Piganiol, dove un per *vices annorum* significa un anno sì e un anno no, Gascou (p. 628 s.) puntualizzava che l'aggiunta, alle ll. 17-18, del *singulas* (*per singulas annorum vices*), è elemento che elimina l'idea di rotazione; anche in questo caso, ponendo l'accento sul valore sì distributivo, ma legato al significato basico di alternanza contenuto in *vices*, di *singulas*, è possibile tradurre non semplicemente con «chaque année» ma con «secondo turni annuali». *Vices annorum*, vd. anche Symm. *rel.* 3,16; Ambr. *ep.* 73, 21.

(39) Le ll. 15 ss. potrebbero rendersi: «poichè voi (*sc.* gli Ispellati come rappresentanti degli Umbri) dite dunque di essere uniti alla Tuscia in modo che, sulla base di un'antica consuetudine, tutti gli anni siano eletti da voi stessi e, alternativamente, dai Tusci sacerdoti che...». Qui *adque* potrebbe non essere solo coordinativo ma contenere anche un valore disgiuntivo, vd. J. B. Hofmann-A. Szantyr, *Lateinische Syntax und Stilistik*, München 1972², p. 479.

(40) Vd. E. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, s.v. *vicis* I (p. 981 s.), cf. *vicissitudo* (p. 982): Apul. *de mundo* 29: *IV temporum vices* = quattro stagioni.

avrebbero ivi continuato a svolgersi gli spettacoli di rito. L'insistenza con cui è ribadito agli *Hispellates* che *Volsinii* doveva conservare (quando le spettava) la propria prerogativa di sede di *solemnitas editionum*, al di là della prolissità cancelleresca, ha tutta l'aria di porre una condizione che preme molto a Costantino; nel contesto istituzionale qui, e generalmente, ammesso essa è meglio intesa nel senso che i deputati o i maggiorenti umbri, l'anno su due in cui concilio e celebrazioni si fossero svolte in Tuscia *-creati(s) e Tuscia sacerdotibus-*, quivi erano tenuti a recarsi per partecipare all'evento.

Per quanto riguarda le ll. 34ss.: in che senso la consuetudine in Tuscia rimane? Spello non si sostituisce, e non deve aspirare a sostituirsi, a *Volsinii*, ma la città toscana -pur decurtata di una parte del suo privilegio- continua ad avere spettacoli offerti dall'*indidem creatus sacerdos* (cioè ormai solo quando il sacerdote era etrusco): tale è la condizione di fondo. Ciò a nostro avviso implica, ripetiamo, lo spostamento dei rappresentanti le comunità umbre a *Volsinii*, e viceversa, un anno ogni due (41). Costantino viene incontro alla petizione in quanto il «coronato» umbro, quando è il suo turno di presidenza, non è più, come prima, obbligato a faticosi spostamenti. Il provvedimento, in questo senso, costituirebbe semplicemente una ridistribuzione equa fra Toscani e Umbri, cioè fra *Volsinii* e Spello, delle complicazioni derivanti da spostamenti non facili e dell'onore di essere *neokoros* (42). Così solo poco è stato cambiato (*nec veteribus institutis plurimum videbitur derogatum*, l. 54s.) e allo stesso tempo il sacerdote e la città di Spello sono del tutto accontentati (ll. 57-58).

Infine, quanto ad una delle premesse della interpretazione più diffusa, quella che la tradizione precedente prevedesse due sacerdoti (eletti dalle etnie in questione) simultaneamente in carica durante la festa volsiniese, non c'è nessuna prova che la sostenga. Il *sacerdotes* della l. 18 è un plurale generico, riferito ad un numero accumulatosi in passato, ad una serie immaginaria. Così appare alla l. 53. Il modello tipico per il culto imperiale e le connesse assemblee provinciali prevedeva del resto un solo sacerdote presidente (43).

---

(41) Erronea l'osservazione di De Dominicis, *Il rescritto* cit., p. 184, che, criticando Piganiol (il quale pure non aveva in mente *celebritates* istituzionalizzate), ritiene «assurdo» un meccanismo di alternanza perché «è risaputo che le manifestazioni provinciali in questione avevano luogo ovunque ogni anno». Prescindendo dall'opinabilità dell'ultima generalizzazione, il De Dominicis sembra trascurare la conseguenza a mio avviso fondamentale insita nell'applicazione della tesi di Piganiol ai *concilia* ufficiali, cioè che la rotazione di sede non implica una scissione dell'unità provinciale.

(42) Le difficoltà derivanti dai disagi logistici mi parrebbero piuttosto divise a metà che accresciute: questo non è pertanto argomento di rilevanza contro la tesi che preferiamo, cf. invece R. Andreotti, *Contributo* cit., p. 260.

(43) Gascou, art. cit., p. 638 ammette l'eccezionalità dei due sacerdoti contemporanei: il problema è che in questo caso essa rappresenta un intoppo proprio perché nel testo del rescritto mancano elementi utili a alimentarla. Sulla particolarità dell'organizzazione della grande provincia d'Asia vd. Deininger, op. cit., pp. 36ss.

III. Una costituzione orientale di età valentinianea può essere utilmente evocata per un confronto. È un testo epigrafico bilingue (greco-latino) da Efeso, scoperto all'inizio del secolo e da ultimo edito nella collana delle *Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien* (= *IK*), Bd. 11. 1, *Inschriften von Ephesus* n° 43, ed. H. Wankel, Bonn 1979 [44].

Il *koinon* della provincia d'Asia conosceva una suddivisione dei compiti, per le celebrazioni organizzate dai *coronati provinciae* [45], fra quattro città, a turno metropoli provinciali (il termine sembra qui impiegato nel senso ristretto di sedi della dieta) secondo una rotazione quinquennale, *lustralis editio*. Questo sistema era già adottato nella provincia d'Asia durante l'alto impero; a quell'epoca la soluzione scelta dagli imperatori, sempre nel rispetto di antichi usi, per regolamentare le assemblee di una regione così densa di città importanti, fra loro rivali, era consistita nel far risiedere, alternativamente, il *koinon* nei centri maggiori, tutti provvisti di un tempio in onore dell'imperatore. Il testo efesino, databile a dopo l'aprile 372, non cambia dunque il principio, ma ne dà una regolamentazione più precisa, per rimediare a disfunzioni che non ci sono note nel dettaglio: grazie ad essa le ingenti spese venivano distribuite più equamente, e si tentava di bloccare l'arbitrio del governatore nella scelta della sede delle festività. Inoltre si stabiliva che ad altri aspiranti alla liturgia provinciale, che provenissero da città minori, potesse essere dato il permesso di svolgere in una delle metropoli il servizio, purché non fosse ancora impegnato nello svolgimento dei *munera* municipali. Per la provincia d'Asia dunque: «si stabilisce che, divisi i doveri fra quattro città dette metropoli d'Asia, venga fatta una *editio lustralis*, in modo che, quando una città domanda di organiz-

---

(44) Si veda già A. Schulten, «JÖAI» 9 (1906), pp. 61-70; F.F. Abbott-A.C. Johnson, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton 1926, pp. 503-505. Nella seconda parte (ll. 8 ss.) la legge si occupa essenzialmente di problemi di compatibilità fra sacerdozio di provincia e *munera* municipali, pertanto del testo dò solo la versione latina (costituente l'originale prodotto della cancelleria) delle ll. 1-8: *[d.d.]d. n.n.n. Auggg. Valentinianus, Valens, Gratianus. [Hab(e),] Feste [car(issime) n] ob(is)./ Honorem Asiae ac totius provinci[a]e dignitatem, quae ex iudicantis pendebat arbitrio, [exe]mplo Illyri[c]i a[d]que Italarum urbium recte perspexi[mus]/ esse firmatum. Nec enim utile videbatur, ut [po]npa conventus publici unius arbitrio gereretur, qu[a]m consuet[u]dinis instaurata deberet solemnitas / exhibere. Ex sententia denique factum est, quod divisis officiis per quattuor civitates, quae metropolis apu[d] Asiam nominantur, lustralis cernitur edi[tio] / constituta, ut, dum a singulis ex[h]ibitio postulatur, non desit provinciae coronatus nec gravis cuiquam erogatio sit futura, cum servatis vicibus qu[in]/to anno civitas praebeat editorem. Nam et il[lu]d quoque libenter admisimus, quod in minoribus municipiis generatis, quos popularis animi gloria maior / attollit, facultatem tribui edendi mun[er]is postulasti, videlicet ut in metropoli Efesena a[lia] e civi⟨ta⟩te asiarchae sive alytarchae procedant ac s[ic] / officiis melioribus nobilitate contend[an]t.* Per un testo anteriore, prob. di età dioclezianea, che regolamentava il rapporto gerarchico fra Efeso e le altre città d'Asia vd. *IK*, Bd. 12, *Inschriften von Ephesus* n° 217, ed. Börker-Merkelbach, Bonn 1979.

(45) Si ha qui una conferma dell'equipollenza fra *coronatus* e *sacerdos*, utile anche per l'interpretazione del rapporto fra l'iscrizione di Aurelius Matrinius e il Rescritto di Spello. In generale sulle assemblee asiatiche, L. Moretti, Κοινὰ 'Ασίας, «RFIC» 82 (1954), pp. 276-289.

zare una celebrazione, non vi siano difficoltà a trovare il coronato provinciale né pesante sia a qualcuno la spesa, dovendo una città garantire ogni cinque anni, nel rispetto dei turni, l'editore» ([46]).

In età valentinianea l'organizzazione delle feste assembleari nella diocesi italiciana era stata messa a punto così da poter costituire un modello (vd. ll. 2-4): pur nella difformità delle motivazioni e del contenuto di questo rescritto orientale, un dato interessante è che il sistema introdotto in Asia (o forse meglio: soprattutto le sue causali) conosceva in qualche modo dei precedenti in Illirico e in Italia, come risulta espressamente dalla l. 2, *exemplo Illyrici adque Italarum urbium*, dove pare significativa la connessione fra il contesto europeo (le prepotenze dei governatori e il giusto successivo ripristino dell'ordine, *recte perspeximus esse firmatum*) e il provvedimento che il proconsole d'Asia Festo dovrà applicare (*ex sententia denique factum est, quod divisis officiis per quattuor civitates* ecc.) ([47]). C'è qui senza dubbio un'allusione a *CTh* XV 5, 1 (372 d.C.), di cui fu destinatario Petronio Probo prefetto al pretorio dei due territori. La legge cercava di impedire le prevaricazioni dei *iudices* in materia di *magistratus et sacerdotiorum editiones*. Ma nello stesso tempo richiamava al rispetto in questo campo per i metodi e le tradizioni di una *antiquitas* che si voleva restaurare ([48]). Nel testo efesino, per quanto solo su un piano impressionistico, la locuzione *servatis vicibus*, con la quale il legislatore definisce sinteticamente le modalità cui attenersi per rispettare la procedura, richiama le argomentazioni svolte nel punto II, evidentemente nella direzione qui ritenuta migliore. D'altra parte, l'unico esempio di alternanza in Italia che le fonti indicano come possibile, è proprio quello del rescritto costantiniano.

* * *

Per riepilogare. La scelta costantiniana accolse le domande degli ispellati/umbri, che sostanziavano con obbiettive difficoltà logistiche e di comunicazione viaria (ll. 21-22) esigenze di tipo politico, facendo in modo che costoro -si intende soprattutto il magistrato e i suoi accompagnatori, quando fossero stati di turno nell'allestimento delle feste connesse alla dieta provinciale- potessero restarsene vicino casa. Questa tesi, propugnata da Piganiol peraltro con l'opportuna cautela, deve alla luce della nostra disamina essere recuperata al dibattito, come plausibilissima

---

(46) Metropoli e province prima e dopo Adriano, G. Bowersock, *Hadrian and Metropolis*, in «BHAC» (Bonner Historia-Augusta Coll.), 1982-3, Antiquitas s. 4 Bd. 17, Bonn 1985, pp. 75-88.

(47) Schulten, art. cit., p. 65, pensava che coll'espressione *exemplo* ecc. il riferimento fosse alla medesima legge promulgata in Occidente evidentemente qualche tempo prima.

(48) *CTh* XV 5, 1: *Magistratus et sacerdotiorum editiones, quae aut in civitatibus aut certe in his debent exigi, quas delegit antiquitas, non in potestate iudicum sint, qui plerumque, dum popularem plausum alienis spoliationibus aucupantur, ea, quae in conpetenti loco sollers diligentia praeparavit, ad alteram urbem transferri praecipiunt, sed in eorum arbitrio maneant, quorum expensis ac sumptibus procurandae sunt.*

opzione interpretativa del meccanismo di funzionamento predisposto: ma non tanto della festa annuale della federazione religiosa delle due regioni centroitaliche, quanto piuttosto del vero e proprio concilio provinciale tusco-umbro, riorganizzato col rescritto. Rispetto ad essa è dunque da modificare soprattutto lo sfondo storico e istituzionale. Costantino, prendendo in considerazione l'istanza degli umbri, mostrò la preoccupazione del potere imperiale verso un funzionamento migliore del *concilium*, perché più equilibrati ne risultassero i rapporti fra le due etnie della provincia. L'epigrafe di Efeso, che naturalmente non è ispirata in modo diretto dal rescritto di Spello, costituisce un raffronto secondo noi utile a suffragare l'ipotesi di turni alterni di responsabilità fra le due città e gruppi regionali. Nel quadro, si intende, di una sola provincia, come ammesso dal Gascou, ma soprattutto di un unico *concilium* ([49]).

3. *Le fonti post-costantiniane e l'integrazione dei concilî nella società*

L'analisi sul rescritto costantiniano serve anche a far vedere quale tipo di problemi potessero nascere per l'imperatore che doveva organizzare il suo culto, più o meno prosciugato di contenuti pagani, in un'area, come l'Italia, dove il nuovo contesto amministrativo (caratterizzato da un elevato numero di cosiddette province doppie) creava i presupposti per l'intrecciarsi di ambizioni localistiche e di tradizioni culturali diverse e difficili da integrare ([50]). Della soddisfazione con cui quel provvedimento fu recepito in provincia abbiamo una prova. Poco dopo la data del rescritto di Spello, e in evidente raccordo con esso, a *Hispellum-Flavia Constans* ([51]) è celebrato in un'epigrafe C. Matrinius Aurelius, personaggio che -compiuto l'iter della carriera locale con brillanti risultati, un iter che l'epigrafe ripercorre seguendo uno schema tipico delle iscrizioni onorifiche altoimperiali per i sacerdoti ([52])- aveva ottenuto la funzione di *coronatus Tusciae et Umbriae* e quella di *pontifex gentis Flaviae* ([53]); costui è anche esaltato, in occasione degli spettacoli offerti durante

([49]) Ciò è confermato da *CIL* XI 5283 = *ILS* 6623 sulla quale vd. sotto.

([50]) Nel caso etrusco è dubbia la possibilità di collegamenti con la dieta provinciale per magistrati o membri di sacerdozi come i *praetores XV populorum* o gli *iurati ad sacra Etruriae*, prospettata da Mommsen, *Epigraphische Analekten 8*, in *Gesamm. Schr.* VIII, pp. 14 ss., p. 17, e seguita da C. Jullian, *Les transformations* cit., p. 209, e De Dominicis, *Il rescritto* cit., p. 189.

([51]) A margine di questo nome. La *subscriptio* di *Consult.* 9, 4 (365 d.C. a Valentinianus *cons. Pic.*) rende noto che Fano si chiamava nel IV sec. (*Colonia*) *Flavia Fanestris*: segno che all'epoca dei secondi Flavi Fano era il centro assembleare ufficiale di *F. et P.*? L'importanza amministrativa della città è ribadita dalla presenza di un *secretarium*, come risulta dal medesimo testo della *Consultatio*; cf. inoltre *CIL* XI 6218 = *ILS* 706 (epoca dei figli di Costantino).

([52]) Vd. Deininger, op. cit., p. 123.

([53]) Di quest'ultimo onore non si sa quasi nulla: potrebbe essere stato attribuito ai *coronati* eletti dagli umbri e in carica a Spello, ma non si può escludere che *pontifex* e *coronatus* fossero onori indipendenti, cf.

le celebrazioni imperiali, come *patronus dignissimus* da tutta la plebe urbana di Spello: un titolo che in un simile contesto suggerisce (ma su queste tematiche torneremo) l'incastro e l'interdipendenza fra attività evergetica e patronato a livello provinciale, permanenza di magistrature municipali, espressioni di adesione delle realtà locali all'ideologia e al sistema imperiale (54).

A proposito dell'Italia, interessa soprattutto una circostanza. Occorreva accelerare il processo di integrazione del modello provinciale in una società dove una dimensione sovramunicipale (amministrativa, economica, ideale) capace di incidere a fondo sulle consuetudini di vita non si era ancora, nel corso della storia dell'impero, sovrapposta in modo palpabile a libertà politica e spirito particolaristico cittadini. Un primo elemento funzionale fu il vecchio schema regionale augusteo, già attento a fattori di uniformità geografica e culturale, criterio informatore col quale si ritagliarono le stabili province tardoantiche, con un superamento delle fluttuazioni presenti nei raggruppamenti dei precedenti distretti amministrativi. La struttura provinciale offrì a gruppi etnici e di città omogenei la possibilità di collimare coi quadri politico-amministrativi e di interiorizzare questa nuova unità politica soprattutto durante le loro manifestazioni ufficiali. Anche per l'Italia il ritrovarsi insieme, nel corso delle *celebritates* in onore del monarca e delle connesse riunioni amministrative, poteva valere come fattore di potenziamento o di sboccio di identità regionali (come è stato spesso sottolineato con riferimento alla formazione di spiriti nazionali per altre realtà territoriali), senza che ciò comportasse pericoli di sentimenti autonomisti in grado di organizzarsi (55).

R. Andreotti, *Contributo* cit., pp. 261-263. Segnala l'esistenza di un altro *coronatus Tusciae et Umbriae*, noto da un'epigrafe frammentaria (e a quanto mi consta inedita), U. Ciotti, *Carsulae*, in AA.VV., *San Gemini e Carsulae*, Roma 1976, pp. 9-80 (22, 24).

(54) *CIL* XI 5283 = *ILS* 6623: *C. Matrinio Aurelio/ C. f. Lem. Antonino v. p.,/ coronato Tusc. et Umb.,/ pont. gentis Flaviae,/ abundantissimi muneris sed et/ praecipuae laetitiae theatralis edi[t]o[r]i,/ aedili, quaestori, duumviro/ iterum qq. i. d. huius splendidissimae/ coloniae, curatori r. p. eiusdem/ colon. et primo principali, ob meritum/ benevolentiae eius erga se/ [ple]bs omnis urbana Flaviae/ Constantis patrono/ dignissimo.*

(55) D. Fishwick, *The Imperial Cult* cit., p. 137 (riferimento alle Gallie); illustra come interagissero con le assemblee il principio di nazionalità o di ceppo e la nozione di *ethnos* J. Deininger, op. cit., pp. 137 ss., cf. Th. Mommsen, *Staatsrecht* cit., III, p. 744. E. Sestan, *Stato e nazione nell'alto medioevo. Ricerche sulle origini nazionali in Francia, Italia, Germania*, Napoli 1952, pp. 62-63, nega ai *concilia* qualsiasi capacità di «rafforzare i vincoli e i sentimenti etnici particolaristici» o di «creare, entro l'impero, uno spirito provinciale o diocesano». Il rifiuto del Sestan di individuare nei concilî energie vitali e uncini in grado di far presa -fosse pure in misura limitata (cf. L. Cracco Ruggini, *La città imperiale*, in *Storia di Roma* 4. *Caratteri e morfologie*, Torino 1989, pp. 201-266, p. 230 s. visione più sfumata sebbene sempre pessimistica)- sulle popolazioni sembra derivare da una sottovalutazione degli aspetti sociologici della istituzione e da una concezione troppo ancorata all'idea del regime tardoimperiale come regime completamente dominato da uno statalismo fine a se stesso, non più in grado di utilizzare per il raggiungimento dei suoi scopi (la propria sopravvivenza, come sempre) strumenti politici che non si contrapponessero in misura assoluta e sistematica alle pur modeste esigenze di sociabilità dei sudditi: è forse per questo motivo che lo studioso sembra non capacitarsi del perché

Il sistema dei *concilia* era altrimenti per il centro strumento di manovra governativa e di controllo sociale sulla periferia. Ciò avveniva, oltre che attraverso alcuni degli espedienti tecnici (talvolta duramente burocratici) illustrati all'inizio del capitolo, anche per mezzo degli stimoli e delle gratificazioni offerte ai *primores* locali, investiti del sacerdozio di provincia e quindi dell'organizzazione delle celebrazioni, oppure componenti di ambascerie (56), e certamente grazie al fatto che venivano socchiuse a fasce della società un po' più ampie boccate d'ossigeno, spiragli di partecipazione alla vita pubblica, nelle sue forme cerimoniali e politiche. Gli equilibri di questa complessa macchina erano precari e essa non funzionava bene -si pensi ad esempio alla disaffezione in talune congiunture attestata verso il rivestimento del sacerdozio di provincia- ma noi siamo convinti, ed è quanto soprattutto importa data l'impostazione del presente libro, che comunque il governo imperiale credeva nei vantaggi di simili, assolutamente tradizionali, meccanismi politici.

Per il periodo post-costantiniano siamo discretamente informati sulla diffusione dei concilî, o di loro attività e prerogative, nella diocesi italiciana (57).

Un testo epigrafico successivo al 366 illustra come si fossero presto sviluppate, ancora nella regione di *Tuscia et Umbria*, forme di autorappresentazione inquadrate nelle istituzioni provinciali. Le procedure di nomina dei *patroni provinciae*, come del resto vedemmo sopra per un esempio siciliano, erano svolte senza dubbio nel corso delle assemblee periodiche, quando venivano tributati gli eventuali onori ai governatori (58). Il nome della provincia o del suo popolo come dedicanti sono infatti sufficientemente indicativi di quale tipo di occasione ufficiale desse spazio a simili manifestazioni (59). Ecco allora che durante un concilio, ed è la prima volta

---

tali istituzioni avrebbero potuto essere funzionali agli intendimenti del potere centrale né del perché a un certo momento furono rese obbligatorie.

(56) Questi ultimi erano in genere avvocati di grido, potevano ricevere un trattamento privilegiato ed erano considerati, dagli stessi principi e dai provinciali, come personaggi particolarmente meritorî vd. p. es. *CTh* VI 22, 1 (318 o 324 Seeck); Symm. *ep.* I 17 (il caso siciliano di *Ambrosius de summatibus provincialibus fori*). I sacerdoti usciti di carica ottenevano a loro volta il titolo prestigioso, e portatore di privilegi, di *sacerdotales*.

(57) Mi sembra comunque plausibile ascrivere un altro testo al dossier sui concilî di età costantiniana. A quest'epoca risale infatti un'incisione iscritta su un sarcofago modenese (*CIL* XI 831 = *ILS* 1218); L. Nonius Verus 4 -correttore di *Venetia et Histria* e *Apulia et Calabria*- in prima persona sottolinea di essere stato patrono di alcune città «annonarie» sottoposte alla sua amministrazione (Modena, Aquileia, Brescia) e specialmente *universarum urbium Apuliae et Calabriae*: tale formulazione -che fra l'altro contrasta con la più circostanziata menzione delle città settentrionali- potrebbe far riferimento a un onore tributatogli in modo solenne, all'uscita dalla carica di governatore, dall'assemblea di provincia.

(58) Più spesso che a personalità di spicco regionale, vd. comunque *CIL* V 7917; *CIL* VIII 9047, 9362, 9699.

(59) P. Guiraud, *Les assemblées* cit., p. 180; cf. L. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques au bas-empire*, Paris 1957, p. 413; F. Sartori, art. cit., p. 408; vd. anche J. Nicols, *Patrons of Provinces in the*

sicuramente documentata nel territorio peninsulare (60), furono non più gli abitanti o la curia di una singola città (61), ma i *Tusci et Umbri* tutti a onorare con una statua (*aeternum statuae monumentum*) un personaggio pubblico. Si trattava di Betitius Perpetuus 3 Arzygius, consolare, celebrato quale *patronus praestantissimus* (62).

Si conoscono esempi analoghi. Flavius Sexio, correttore perfettissimo in *A. et C.*, curò fra il 379 e il 394 (forse nel 384-5) l'erezione di una statua in memoria di Teodosio padre, statua equestre e *subaurata* che durante un concilio provinciale tenutosi a Canosa gli *Apuli et Calabri* vollero dedicare (63). Se qui è in primo piano l'ostentazione di lealismo alla casa regnante, e il problema di capire le circostanze e l'impulso che portava a pronunciare simili formule si risolve nel senso di una intercessione e di una manovra propagandistica da parte del governatore provinciale stesso, non vi è motivo di supporre pressioni da parte di autorità (o dello stesso celebrato, nonostante la sua cattiva fama in merito) per il patronato provinciale di Petronio Probo sulla *V. et H.*, i cui abitanti (*Veneti adque Histri*) si dichiararono, con termine tipico della clientela privata, suoi *peculiares*, in una celebre epigrafe dedicata nel 378 (64).

Early Principate: the Case of Bithynia, «ZPE» 80 (1990), pp. 101-108, con varie osservazioni sulla nozione di *patronus provinciae*. Il titolo scomparve virtualmente nel secolo e mezzo circa da Augusto sino ad Adriano, secondo l'esame di J. Nicols, *ibid.*, pp. 101-102.

(60) Cf. comunque sopra n. 57.

(61) Alcune epigrafi di II-III secolo segnalano casi di *iuridici* patroni di comunità facenti parte della loro circoscrizione; ma allora -pur non potendosi categoricamente escludere forme di organizzazione collettiva delle regioni che formavano uno stesso giuridicato- il rapporto di clientela si sviluppò sempre fra l'amministratore e una sola città o gruppo sociale ad essa interno, vd. *CIL* V 1874 = *ILS* 1118 (*ordo Concordensium*); *CIL* IX 1572 = *ILS* 2939 (*ordo Beneventanorum*); *CIL* XI 376 = *ILS* 1192 (*ordo Ariminensium*); *CIL* XI 377 (Rimini); *CIL* XI 2106 = *ILS* 1138 (*ordo Clusinorum*). Cf. anche *CIL* VI 1511 = *ILS* 2934 (Ascoli); *CIL* VI 1512 (Ancona).

(62) *CIL* VI 1702 = *ILS* 1251. Sui patroni di provincia in età imperiale vd. anche L. Harmand, op. cit., p. 413 s. (elenco che non considera tutti i casi possibili). Collettività italiche *clientes* di un governatore: *CIL* VI 1700 = *ILS* 1249 (*F. et P.*).

(63) *CIL* IX 333 = *ILS* 780: *Inclytae venerande/que memoriae viro/ Flavio Theodosio,/ genitori domini/ nostri invictissimi / perennisque principis/ Theodosi perpetui Aug.,/ cuius virtute felicita/te iustitia et propaga/tus terrarum orbis et/ retentus, statuam/ equestrem subaura/tam Apuli et Calabri/ pro voto et devotio/ne posuerunt, /curante ac perficien/te Flavio Sexione/ viro perfectissimo,/ correctore Apuliae/ et Calabriae*. L'iscrizione è stata recentemente riedita in *Epigrafi Romane di Canosa*, I, n° 25, p. 33, cf. anche F. Grelle, *Canosa e la Daunia tardo antica*, «VetChr» 23 (1986), pp. 379-397, p. 385. Flavius Sexio è ricordato anche nell'epistolario di Simmaco, II 43; per la prob. datazione al 384-5 cf. Symm. *rell.* 9 e 43.

(64) *CIL* VI 1751 = *ILS* 1265. Un esempio in cui Petronio Probo costrinse provinciali epiroti a testimoniare dei suoi meriti presso l'imperatore è narrato da Ammiano XXX 5, 8 ss. Con riferimento alle riunioni provinciali, c'è da dire che esse dovevano anche indicare al principe e ai suoi collaboratori più stretti quale fosse il comportamento e la popolarità dei funzionari, se non altro perchè si potesse con cognizione di causa procedere a successive promozioni o assegnazioni di incarichi, cf. *CTh* I 16, 6, una legge generale del 331, indirizzata ad *provinciales*. Qui Costantino vuole che pubbliche acclamazioni rendano conto della bontà di

Un caso in particolare lascia l'impressione di un pieno, indolore, assorbimento da parte della società italica di schemi mentali derivati dalle nuove regole del regime provinciale. È l'iscrizione *CIL* VI 1706 (novembre 400 d.C.), studiata soprattutto per il problema cronologico-amministrativo della scissione di *Flaminia et Picenum* (65); essa è interessante per le nostre riflessioni e vale la pena di citarla integralmente:

Gregarii v(iri) c(larissimi)./ Cheionio Contucio v(iro) c(larissimo)/ ob egregia facta et ra/rum veteris sanctitatis/ exemplar inlustrat[o]ri/ prosapiae suae, cuius ope/ auctam instauratamq(ue)/ tota se Piceni et Flami/ niae provincia gratu/latur, quo iudicante qua/si quodam parentem / prim(a)evo singulae ci/vitates in pristinam faci/em revocatas esse l(a)etan/tur, Foronovani/ desideria totius/ provinciae prae/cedentes statu/am ad vivacem recor/dationem et sempiterna(m) memoriam posuerunt. (*In latere* la data consolare della dedica).

Le linee 15ss. fanno trasparire non sopite dinamiche di rivalità campanilistiche, sulla soglia del V secolo, per primeggiare nel rendere i giusti tributi all'ex-governatore. Forse i Foronovani aspiravano a rinsaldare i rapporti di patronato (perché di ciò si tratta, anche se il termine non compare), ma quello che è più istruttivo è l'inserimento entro il distretto provinciale dello spirito agonistico cittadino, quasi si cercasse di primeggiare non già -come d'abitudine- rispetto alle municipalità viciniori, ma rispetto a tutte le città facenti parte della provincia. Il termine *desideria*, col quale è noto che si indicavano in modo specifico i contenuti dei *decreta* stabiliti dalle assemblee di provincia per essere esaminati a corte, compare significativamente nella iscrizione, che ipotizzeremmo riferirsi a una statua eretta dalla città (che sapeva dell'apprezzamento riscosso dal corregionale governatore Cheionius Contucius) poco prima della seduta del *concilium* di *Flaminia et Picenum*.

Qui un positivo spirito agonale fra municipalità fu stimolato, anziché intaccato o corroso, dalla organizzazione e dal funzionamento degli organismi assemblea-

---

un'amministrazione provinciale, *ut honoris eis* (*sc.* dei *iudices*) *auctiores proferamus processus*; d'altra parte egli teme e minaccia punizioni nel caso che le voci popolari siano *ad libidinem per clientelas effusae*; prefetti del pretorio e conti provinciali dovranno controllare che forme in questo caso illecite di patronato non inficino lo svolgersi degli eventi. In realtà il patronato, in forma di *commendationes* personali (si veda per l'occidente la corrispondenza di Simmaco e per l'oriente quella di Libanio), aveva modo di colmare il *gap* di notizie sulla preparazione e la qualità del corpo amministrativo, vd. p. es. J.H.W.G. Liebeschütz, *Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, p. 194; sulla funzione delle acclamazioni vd. *ibid.*, pp. 208ss., e C. Roueché, *Acclamations in the Later Roman Empire: New Evidence from Aphrodisias*, «JRS» 74 (1984), pp. 181-199; P. Brown, *Power and Persuasion in Late Antiquity*, Madison 1992, pp. 149-150.

(65) Riguardo a questo, credo con G. Clemente, *La creazione delle province di Valeria e di Picenum suburbicarium*, «RFIC» 96 (1968), pp. 439-448 (443 ss.), che nel 400 la provincia di *Flaminia et Picenum* fosse ancora unita. *Contra*, A. Chastagnol, *Notes chronologiques* cit., p. 176s. e da ultimo F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 100.

ri, e si ritrova quell'intreccio di motivi e fattori di vitalità che avevamo per esempio individuato nella iscrizione di C. Matrinius Aurelius. Non vi sono in effetti motivi per una incompatibilità fra organismi provinciali e cittadini, come è invece implicita nella opinione che gli imperatori mirassero a sostituire la provincia, a spese delle città, come cellula della vita politica e sociale del basso impero (66).

Dalle lettere di Simmaco ad alcune costituzioni ad un paio di passaggi della *Vita di Epifanio* scritta dal vescovo pavese Ennodio sappiamo che le assemblee provinciali sopravvissero, dimostrando a tratti una relativa vitalità, dalla fine del IV secolo sino alla vigilia della dominazione di Odoacre. Ma questo sparso materiale non consente approfondimenti su come l'istituzione si trasformò in questi decenni (67). Più tardi, dopo la riconquista giustinianea, i concilî risultano comunque composti da grandi proprietari e da vescovi e hanno la facoltà di *nominatio* del governatore provinciale da sottoporre all'approvazione imperiale (68).

4. *Il* Feriale *di Capua*

È incerto se un testo epigrafico molto particolare possa legittimamente inserirsi in questa rassegna sui concilî.

Si tratta di una lista di feste (*feriale*) proveniente dall'anfiteatro di Capua. Il testo fu commentato poco dopo il 1830 dall'erudito napoletano Francesco Ma-

(66) Per questa presunta volontà imperiale di surrogare tramite le assemblee il sistema municipale in crisi, vd. p. es., dopo Mommsen, E. Kornemann, *Concilium* cit., col. 823; Abbott-Johnson, *Municipal administration* cit., p. 498 (*contra* A. Piganiol, art. cit., p. 141). Sull'attenzione costante del potere centrale verso le comunità cittadine, un'attenzione che non rifletteva però una volontà ossessiva di conculcarne l'autonomia, cf. cap. VI.

(67) Simmaco: *ep.* I 17 (*Siciliae commune*, 378/379 d.C.; cf. *CIL* X 7017 = *AE* 1959, 25 da Catania, Ausbüttel, op. cit., p. 39); *ep.* IV 46 (*Campanorum commune*, 394/395, le cui richieste permisero forse alla regione di ottenere il condono fiscale di *CTh* XI 28, 2). Leggi dirette a prefetti al pretorio di Italia e Illirico o Italia che parlano generalmente di assemblee, feste, ambascerie provinciali (fra 372 e 386 d.C.): *CTh* XII 12, 3; XV 5, 1; XII 12, 10; XII 12, 11 cf. anche XI 20, 4 a Trigezio *CRP* (423 d.C.), con un accenno al *conventus provincialium*. Ennodio: *vita Epiph.* 53 (*collectio Ligurum nobilitatis*, cf. sempre per il V sec. *CIL* XIII 128 = *ILCV* 391: *concilium procerum*); 57 (*concilium*); 81 (*evocantur ad consilium Liguriae lumina*); l'assemblea ricordata in questi passaggi, che fanno riferimento a situazioni del 471 e 475 d.C., è invero qualcosa di poco decifrabile, vd. comunque il commento ai luoghi di M. Cesa, *Ennodio. Vita del beatissimo Epifanio vescovo della chiesa pavese*, Como 1988.

(68) Jones, *LRE* II, p. 766. F.M. Ausbüttel, op. cit., pp. 218-220 assembla testimonianze a favore di una sopravvivenza dell'istituzione sotto gli ostrogoti, sulla quale in termini generali mi pare di poter concordare, cf. inoltre J.O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, II, Stockholm 1982, P. 47 l. 3: *colligatio Liguriae* (p. 192).

ria Avellino ([69]) ed è poi stato studiato da Mommsen ([70]) che ne ha stabilito la lettura in questa forma ([71]):

administrante Romano iun. sacerdote/ feriale domnorum sic:/
III nonas Ian. vota/
III idus Febr. Genialia./
kal. Mais lustratio ad flumen/ Casilino./
III idus Mai. rosaria ampiteatri./
VIII kal. Aug. lustratio ad flumen/ ad iter Dianae./
VI ka[l.] Aug. profectio ad iter Averni./
idus Oct. vendemia Acerusae./
iussione domnorum Felix votum/ sollicite solvit X kal. Decembr./ Valentiniano III et Eutropio (22 novembre 387).

Alcune delle celebrazioni menzionate sono feste legate al ciclo naturale delle stagioni: le due *lustrationes* (1 maggio e 25 luglio), rispettivamente connesse con i campi seminati e la raccolta del grano ([72]), e la festa del vino, che si svolgeva il 15 ottobre alla chiusura della vendemmia ([73]). I *vota* del terzo giorno dell'anno per la salute dell'imperatore avevano valore politico allo stesso modo delle altre *nuncupationes votorum* periodiche in ricordo dei quinquennii o decenni di regno ([74]); analogo significato dovevano avere i *Genialia* dell'11 febbraio se corrispondevano ai *ludi genialici* del Calendario di Filocalo (11-12 febbraio): in onore presumibilmente del *Genius po-*

(69) *Osservazioni sopra una iscrizione trovata ne' sotterranei del campano anfiteatro*, in *Opuscoli diversi*, III, Napoli 1836, pp. 215-307. Sull'Avellino vd. la voce curata da A. Sogliano per l'*Encicl. Ital.*, V (1949), p. 614; e quella di P. Treves, *Diz. Biog. degli Ital.*, IV (1962), pp. 652-655.

(70) La lettura data nel 1850 nei Berichte der sächs. Gesellschaft der Wiss., p. 64 s. (articolo fondamentale poi ristampato come *Epigraphische Analekten* 8 in *Gesamm. Schr.* VIII, pp. 14-24, dove cf. le note redazionali), fu corretta alle ll. 7 e 10, nella forma che si legge in *CIL* X 3792 = *ILS* 4918; vd. anche gli appunti dello stesso Th. Mommsen, pubblicati postumi, *Die römische Provinzialautonomie. Ein Fragment*, «Hermes» 93 (1904), pp. 321-326.

(71) La prima linea è a caratteri più piccoli, probabilmente aggiunta dallo stesso lapicida in un secondo tempo, cf. A. Degrassi, *Inscriptiones Italiae* vol. XIII: *Fasti et Elogia*, fasc. 2, Roma 1963, pp. 282-283, che però non fa ipotesi sulle ragioni di questa aggiunta.

(72) *Casilinum* (attuale Capua), situata sul Volturno, era pochi chilometri a nord-ovest di *Capua* antica (attuale S. Maria Capua Vetere). Sulla permanenza del centro in età imperiale vd. Ptol. *Geogr.* III 1, 59 e *Tab. Peut.* VI 3 (cf. K. Miller, *Itineraria Romana*, Stuttgart 1916, col. 331, 339). Sul percorso «di Diana» vd. Mommsen, *Gesamm. Schr.* cit., p. 18 s., cf. *CIL* X 3913 = *ILS* 5380. Il fiume dove si svolgevano le cerimonie era il Volturno, *ibidem*.

(73) *Acerusae* sta per *ad paludem Acherusiam* (cf. *Averni* = *ad lacum Avernum* poco sotto), situata tra Cuma e Capo Miseno, ora lago del Fusaro.

(74) P. es. Tac. *Ann.* IV 17; Plut. *Cic.* 2, 1 (dove Plutarco ricorda che il compleanno di Cicerone cadeva il giorno in cui ai suoi tempi i magistrati pregavano e sacrificavano per il principe); *Dig.* L 16, 233; Ioh. Lyd. *de mens.* IV 10; cf. per aspetti specifici emergenti da frammenti epigrafici, J. M. Reynolds, *Vota pro salute principis*, «PBSR» 30 (1962), pp. 33-36; inoltre A. Chastagnol, *Les inscriptions des monuments inaugurées lors des fêtes impériales*, «MEFRA» 100 (1988), pp. 13-26. Sulla presa dei voti repubblicana vd. W. Eisenhut, art. *Votum*, *RE* Suppl. XIV (1974), 964-973 (964-969).

puli romani essi prevedevano spettacoli circensi (75). Per le altre festività, quella del 27 luglio, la *profectio ad iter Averni*, era collegata col culto dei morti (76), mentre le Rosalie (*Rosaria* o *Rosalia*), fissate al 13 maggio, erano un tipo di festa adatta alle più varie occasioni, probabilmente qui a carattere gioioso (77); l'indicazione *ampiteatri* fa pensare a distribuzioni di rose aventi luogo nel sontuoso anfiteatro capuano.

La pubblicazione del *feriale* fu ordinata dall'imperatore, su questo non vi sono dubbi. Ma quale ne era il destinatario, la città di Capua o l'intera provincia di Campania?

Secondo l'opinione storiografica più diffusa, che ha fatto propria la tesi mommseniana, si trattava di un *feriale* campano a tutti gli effetti, che non interessava soltanto la città nella quale è stato scoperto (78). È accettato anche, di solito, che il magistrato sotto la cui supervisione cerimoniale avvenne la pubblicazione del *feriale*, un altrimenti ignoto Romanus iun. *sacerdos*, sia un *sacerdos provinciae* (79). Questa lettura darebbe conferma a una testimonianza di Simmaco (*ep.* IV 46) sulla

(75) Cf. *CIL* I^2, p. 309. Su questo importante documento, noto anche come *Cronografo del 354* oltre a H. Stern, *Le calendrier de 354. Etude sur son texte et ses figurations*, Paris 1953, vd. da ultimo soprattutto M. R. Salzman, *On Roman Time. The Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity*, Berkeley-Los Angeles-London 1990.

(76) È noto che secondo la leggenda il lago, situato vicino a Pozzuoli (cf. Plin. *NH* III 61), costituiva uno degli accessi agli inferi. La *profectio* poteva consistere in un vero e proprio pellegrinaggio con punto di partenza Capua oppure, data la natura arcaica di questa ed altre cerimonie indicate nel *feriale*, in una simulata e simbolica partenza dal cuore della città. Di un trasferimento di Annibale e del suo esercito da Capua all'Averno (214 a.C., un tentativo di avvicinarsi a tradizioni locali?) parla Livio XXIV 12, 4 cf. 13, 1; 20, 14.

(77) Vd. M.P. Nilsson, art. *Rosalia*, *RE* 2ª s. I.1 (1914), coll. 1111-1115; Id., *Das Rosenfest*, in *Beiträge zur Religionswissenschaft*, II, 1914-5, pp. 134ss. Una festa delle rose era celebrata nel tardo impero a Roma il 23 maggio, cf. Calendario di Filocalo (*CIL* I^2, p. 264, cf. 318), Salzman, op. cit., pp. 97-99; 112. Per J. Heurgon, *Recherches sur l'histoire, la religion et la civilisation de Capoue préromaine des origines à la deuxième guerre punique*, Paris 1942, p. 391 *Rosaria Ampliae Afrae* (e non *ampiteatri*) erano una celebrazione per i defunti. Nel *Feriale Duranum*: J.H.W.G. Liebeschütz, *La religione romana*, in *Storia di Roma*, 2 *L'impero mediterraneo* III. *La cultura e l'impero*, Torino 1992, pp. 237-281 (247).

(78) «Demnach ist unser Feriale eine kaiserlich bestätigte Fest- und Ferienordnung für die Provinz Campanien aus dem J. 387 n. Chr.», *Gesamm. Schr.* cit., p. 18. Solo in una nota degli ultimi tempi, consegnata alla rivista «Hermes» da Otto Hirschfeld e pubblicata dopo la sua morte, Th. Mommsen si dimostra più indeciso: «allein wie sie steht, bleibt es immer möglich, sie auf die Stadt Capua zu beziehen» (*Die römische* cit., p. 322 n. 2.). Sull'accoglimento, a quanto mi consta non surrogato da disamine posteriori specifiche sul testo, della posizione di Mommsen vd. A. Degrassi, *I.It.* XIII.2, p. 282 s. e da ultimo p. es. F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 79. Anche Heurgon, *Recherches* cit., pp. 391 s., non risolve l'ambiguità del documento, da un lato vedendo in Romanus junior un «*sacerdos* de Campanie», dall'altro sottolineando gli elementi arcaici e tipicamente municipali delle celebrazioni.

(79) L'assenza della specificazione sembra consona al carattere essenziale e secco dell'epigrafe (che per esempio non riporta né i nomi degli imperatori né alcun epiteto ad essi riferito; è anche sottinteso il *consulibus* finale): l'osservazione vale come dirò sotto per *Felix*. L'ipotesi di *iunior* unito a *sacerdos* non appare consona al livello delle celebrazioni e fu scartata già da Avellino, op. cit., p. 219.

vitalità del *commune* campano nello scorcio finale del IV secolo. Il Felix della l. 12 fu ritenuto dal Mommsen in qualche modo «ein Untergebener des Kaisers», nulla di più ([80]). Jullian vi ravvisò il titolare del governatorato di Campania: «Nous possédons la liste officielle des fêtes que devait célébrer, en l'an 387, la province de Campanie, sous la présidence de son gouverneur et de son prêtre [nostra evidenziazione]» ([81]). La possibilità che Felix fosse *rector* in Campania, che pare coerente con il ruolo svolto dai governatori, sin dal principato, nella gestione delle esternazioni di lealismo e delle festività in provincia, non è ostacolata dall'analisi dei fasti: senza ovviamente tener conto dei casi non databili, essi sono liberi, per così dire, dal 383-384 al 394 d.C. ([82]).

Il carattere ufficiale dell'epigrafe con la quale venivano fissate delle *feriae imperiales* è evidenziata, oltre che naturalmente dalle espressioni *feriale domnorum/ iussione domnorum* (l. 2 e l. 12), anche dall'occasione particolare nella quale il *feriale* fu dedicato: il 22 novembre era infatti l'anniversario della salita al trono di Valentiniano ([83]). La città di Capua, capoluogo amministrativo della Campania, costituiva il centro più adatto alla pubblicazione di un ordine riguardante l'intera provincia, oltre che essere sede preferenziale dell'assemblea generale. Circa le celebrazioni politiche (specialmente i *vota*) sanzionate dal nostro testo, potremmo aggiungere che sin dall'alto impero, come risulta dalla corrispondenza fra Plinio e Traiano, il governatore, a nome della sua provincia e con la partecipazione degli abitanti, gestiva sistematicamente i cerimoniali di pronunziazione degli auguri per l'imperatore in tutte le occasioni che lo richiedevano: il 3 gennaio, il *dies natalis* del principe, il *dies imperii* ([84]). In modo analogo, attente verifiche e regolamentazioni ufficiali di *feriae* (con particolare attenzione a quelle scandite dai tempi delle messi e delle vendemmie) sempre affidate al controllo dei governatori provinciali, sono note dal *Digesto* ([85]). Testimonianze giuridiche tardoantiche indicano il perpetuarsi dell'interesse del potere centrale per una regolare osservanza, delle festività pubbliche, *pro provinciarum qualitate* ([86]).

([80]) Mommsen, *Gesamm. Schr.* cit., p. 17.

([81]) C. Jullian, *Les transformations* cit., p. 210: l'osservazione non è il prodotto di un'analisi specifica del documento.

([82]) Un Felix nominato da Simmaco *ep.* VI 42 è stato ipotizzato come governatore campano nel 401 (p. es. *PLRE* II, Felix 4; *contra* A. Marcone, *Commento* cit., p. 121).

([83]) *Consul. Constant.* a. 375 (Mommsen, *Chron. Min.* I, p. 242, *MGH Auct. Ant.* IX).

([84]) Plin. *epp.* X 35-36; 52-53, 88-89; 100-103.

([85]) *Dig.* II 12, 4: *Praesides provinciarum ex consuetudine cuiusque loci solent messis vindemiarumque causa tempus statuere* (Paolo). Cf. *Dig.* II 12, 1; 3; 9 (Ulpiano).

([86]) A distanza ravvicinata dalla ufficializzazione del nostro *feriale*, nel 389, una legge indirizzata ad Albinus *PU* (*CTh* II 8, 19) precisa quali dovessero essere i giorni liberi da attività pubbliche e giudiziarie: l'attenzione alle scadenze della vita agricola, agli anniversari imperiali o alle fondazioni di Roma e Costantinopoli si combina con feste cristiane come la Pasqua. L'*interpretatio* inserisce dettagli importanti fra i quali il fatto che la regolamentazione doveva essere elastica riguardo per esempio la mietitura e così diversificarsi,

Tuttavia troppo poco si conosce dei meccanismi di funzionamento dei feriali -di cui conosciamo pochissimi esemplari- e troppo oscuro resta in certi punti questo di Capua per poter abbracciare senza esitazioni l'ipotesi di un documento valido per tutta la Campania. Per esempio risultano un po' farraginosi i meccanismi di ripartizione dei compiti fra il sacerdote provinciale e il presunto governatore: il primo in quanto *administrans* è preposto allo svolgimento del cerimoniale durante il quale deve divulgarsi il calendario e è collocato in una posizione di spicco iniziale; l'espressione (*iussione domnorum*) *votum sollicite solvit* (87), che ha come soggetto Felix, appare enigmatica, anche per la complicazione del singolare *votum* (*solvere*), suscettibile di troppo diversificate spiegazioni (88). Per risolvere il problema del rapporto fra i due magistrati, si dovrebbe pensare, ed è questa l'interpretazione che tutto sommato appare la più convincente, che Felix, in veste di *consularis Campaniae*, avesse trasmesso il *feriale* nel corso di una manifestazione solenne nell'anfiteatro di Capua: questa manifestazione avrebbe coinciso -o si sarebbe svolta contestualmente- con l'assemblea provinciale presieduta (*administrante*) dal *sacerdos* Romanus iunior, che aveva l'incarico di divulgare e pubblicizzare il *feriale*; con ciò la provincia prendeva atto della nuova sistemazione del calendario. Il *votum solvit* potrebbe indicare atti legati alla dedica dell'epigrafe, o di un monumento unito al *feriale*, come pure che l'ordine in essa contenuto era stato ufficializzato con la massima puntualità cerimoniale. Allo stato attuale, purtroppo, non siamo in grado di andare oltre questo tipo di argomentazioni suppositive sulla natura del magnifico documento (89).

---

appunto, *pro provinciarum qualitate*. I governatori stessi, forse in connessione alla loro attività giurisdizionale, erano a volte colpevoli di alterazioni del calendario, tanto che nel 323 Costantino intervenne per limitare la loro *auctoritas* in materia: *A nullo iudice praesumi decet, ut auctoritate sua ferias aliquas condat. Nec enim imperiales ferias vocari oportet, quas administrator edixerit, ac per hoc, si nomine eximuntur, etiam fructu carebunt* (*CJ* III 12, 3).

(87) Anche una punteggiatura con una pausa dopo *iussione domnorum* (che comunque escluderei), non indebolirebbe più di tanto il rapporto fra il comando imperiale e il voto sciolto da Felix.

(88) La particolare circostanza dell'anniversario di Valentiniano potrebbe suggerire che Felix-rettore avesse avuto obblighi analoghi a quelli di un Flavianus 4, forse correttore di *Apulia et Calabria* nel IV secolo, che assolse però i *vota* (al plurale) per il decennale di un imperatore sconosciuto, vd. *CIL* IX 282 (Bari): *[- - -] Aug./ [- - -] Flavianus/ [?corr(ector) Apuliae et] Calab./ [- - -] votis X*; A. Russi, *Una nuova iscrizione tardo antica da Lucera*, in *Lucera tra tardo antico e alto medioevo*, Lucera 1987, p. 45 s. Sulle emissioni monetarie connesse coi giubilei imperiali R. Delmaire, *Largesses* cit., pp. 579-582.

(89) Meno credibile, circa l'identificazione del *Felix*, è la possibilità, che pure ho ritenuto non doversi scartare aprioristicamente, che questo non fosse altro che il cognome con il quale qui veniva designata, in forma abbreviata, direi quasi familiare (ciò che in fondo è accettabile, data la ellitticità di questo testo, cf. sopra n. 79), la città di Capua. L'epiteto *Felix* costituiva parte integrante, prob. dopo Cesare, del nome di questa città, nome poi arricchitosi ulteriormente nel corso dell'età imperiale *Diz. Ep.*, *Capua* 103; Hülsen, art. *Capua*, *RE* III.2 (1899), coll. 1555-1561 (col. 1559). Che una collettività potesse agire in prima persona, sino a *votum solvere*, non sorprende più di tanto. Un'altra iscrizione capuana, di inizio IV sec., recita: *Consecravit/ ac dedicavit/ Concordia Iulia/ Valeria Felix/ Capua per/ Virium Gallum v.c./ corr. Campaniae*, *CIL* X

* * *

Il materiale sui *concilia provinciae* dell'Italia tardoantica non è ricco né esplicito come quello africano ([90]), ma è tuttavia sufficiente per stabilire che il nuovo assetto della penisola fu accompagnato da regolari assemblee provinciali, estese a tutti i distretti.

Nonostante le incertezze relative al *feriale domnorum* ([91]), tutte le testimonianze esaminate indicano come, sotto la spinta che gli imperatori dettero ai *concilia* italici soprattutto da Costantino in poi, queste importanti infrastrutture provinciali si integrarono presto nel contesto socio-politico della diocesi italiciana. La documentazione che abbiamo raccolto per questa area è più ampia di quanto comunemente ritenuto e dimostra che non vi fu un fallimento del tentativo del potere imperiale tardo di (ri)galvanizzare le assemblee e, per il loro tramite, il dialogo con le province (beninteso: coi dignitari locali che ne facevano, come e più di sempre, le veci) ([92]).

Le realtà regionali italiche ebbero così un canale di comunicazione col centro stilizzato, secondo forme tipiche del dominio imperiale romano. Ma ancora una volta, l'introduzione di un organo amministrativo finora inesistente e che poteva anch'essa simboleggiare il declassamento dell'Italia, non provocò nessuna reazione o protesta, segnando anzi rinnovate vie di mobilità e progresso sociale per le classi dirigenti locali e al tempo stesso ulteriori percorsi all'agire politico dell'aristocrazia senatoria ([93]).

3867 = *ILS* 6310 (cf. anche *CIL* X 3832 = *ILS* 6309). Mentre in questo ultimo caso la operazione fisica di dedica viene compiuta dal correttore campano, nel *feriale* lo scioglimento del voto sarebbe svolto a nome di Capua da Romano iun., il cui carattere di sacerdote provinciale sarebbe ora meno sicuro che nel caso di celebrazioni comuni a tutta la regione. Si avrebbe così un responsabile unico del bando ufficiale della lista, il sacerdote Romanus; tuttavia il problema di fondo resterebbe quello di sapere se con il suo intervento diretto la città di Capua eseguisse un rito di carattere strettamente municipale o si attenesse per la sua parte a disposizioni valide comunque per tutta la provincia ma delle quali solo per Capua è rimasta traccia: se in altre parole il *feriale* non fosse che la versione capuana di iscrizioni analoghe non pervenuteci dalle altre località della Campania.

([90]) Cf. n. 10 (dove non si considera il materiale epigrafico).

([91]) Il rapporto fra le cerimonie di origine pagana ricordate nel *feriale* e il quadro politico generale dominato dalla crisi del paganesimo, sotto Teodosio, poco prima della legislazione che renderà illegale l'antica religione romana, meriterebbe approfondimenti che non possono trovare qui spazio. È legittimo comunque credere che le feste ricordate avessero assunto ormai un valore di feste neutre (un paio di quelle ricordate nel nostro testo vennero riconosciute come *feriae publicae* e poste sullo stesso piano di solennità cristiane), tese a stimolare la più larga partecipazione, vd. Mommsen, *Gesamm. Schr.* cit., p. 21 col cf. con *CTh* II 8, 19; per la contaminazione del calendario cristiano col pagano vi sono varie testimonianze nel V secolo e oltre, vd. p. es. il calendario dedicato da Polemius Silvius a Eucherio vescovo lionese (*CIL* I², p. 254 s.). Che solennità pagane fossero ancora riconosciute come ferie ufficiali non molto tempo prima del 395 sembra potersi dedurre da *CTh* II 8, 22 (oriente): *Sollemnes pagano[r]um superstitionis dies inter feriatos non haberi olim lege reminis[c]imur imperasse.*

([92]) Su questo punto non concordo con L. Cracco Ruggini, *La città imperiale* cit., p. 230 s.

([93]) Si vedano gli interventi di Simmaco a favore del *commune Siciliae* e di quello *Campanorum*.

SECONDA PARTE:

FORME PATRONALI E METODI DI GOVERNO

CAPITOLO IV

LA PRESENZA IMPERIALE IN ITALIA ATTRAVERSO L'EVERGETISMO

Le manifestazioni di *liberalitas* degli imperatori nei confronti di collettività (città, insediamenti strategico-militari ecc.) o settori regionali costituiscono un soggetto trascurato dalla ricerca. Mancano mirate indagini zonali che consentano di offrire quadri e valutazioni attendibili sulle preferenze di singoli sovrani per determinate periferie e indirettamente sull'operato dei patroni-intermediarii delle aristocrazie provinciali (1).

Recenti studi hanno dimostrato d'altra parte quanto la stabilità politica potesse essere tutelata da una fisica presenza degli imperatori nei territori soggetti. Per contro evidenti vuoti di potere nascevano quando essi erano percepiti come troppo lontani (2). Ugualmente durante i loro viaggi i sovrani potevano rendersi conto coi propri occhi di realtà spesso desolanti e non resistere alla tentazione di ostentare una *kingly conduct*: per le popolazioni, la gratificazione e la sicurezza psicologica arrecate dalle visite dei *domini* andavano così di pari passo con i miglioramenti materiali (3).

Meglio conosciuto, l'evergetismo imperiale -di fatto statale, in virtù della ormai da lungo tempo perduta distinzione fra patrimonio privato del principe e beni

(1) Il modello di petizione e risposta, proposto da Fergus Millar, è perfettamente adeguato per comprendere i meccanismi che sfociavano in gesta di benevolenza a favore di aree periferiche. Si veda F. Millar, *The Emperor in the Roman World*, London 1977, pp. 133-139; 420-434 con convincenti esempi; per l'Italia W. Eck, *Staatliche* cit., p. 25 s. Esso resta funzionante nel tardo impero: per l'ipotesi a livello generale, senza riferimenti alla *largitas*, da ultimo ancora F. Millar, *L'empereur romain comme décideur*, «Cahiers du Centre Glotz», I, Paris 1990, pp. 207-220. Istruttivi sono numerosi passi, p. es. *Pan. Lat.* VII 22, 4, cf. VIII *passim*, oppure Zos. IV 13,1; vd. inoltre S. Riccobono, *FIRA*, Firenze 1909, p. 374 s., *Epistula Valentiniani Valentis Gratiani de moenibus instaurandis et de reditibus fundorum civitatum Asiae*, ll. 9-10, cf. 17 e *CTh* X 8, 4. In generale cf. anche J. Matthews, *Gesandtschaft*, «RAC» 10 (1978), 653-685.

(2) R. Van Dam, *Leadership and Community in Late Antique Gaul*, Berkeley 1985, p. es. pp. 20-24; vd. anche S. Mac Cormack, *Art and Ceremony in Late Antiquity*, Berkeley 1981, spec. pp. 17-18.

(3) Soprattutto S. Mac Cormack, *Change and Continuity in Late Antiquity: the Ceremony of* Adventus, «Historia» 21 (1972), pp. 721-752 (p. 726); Ead., op. cit., pp. 17-61 (su *largitio* e *adventus*, p. 43 s.); R. Teja, *Il cerimoniale imperiale*, in *Storia di Roma*, 3 *L'età tardoantica* I. *Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, pp. 613-642 (624-629). Sull'impatto dei viaggi imperiali nella vita delle province anche H. Halfmann, *Itinera Principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich*, Wiesbaden-Stuttgart 1986 su cui T.D. Barnes, *Emperors on the Move*, «JRA» 2 (1989), pp. 247-261.

pubblici ([4])- verso le grandi metropoli trovava una sua tipica espressione nel sistema delle annone civiche. Nel tardo impero esso funzionava regolarmente, oltre che per Roma, per Antiochia, Alessandria, Costantinopoli ([5]). Queste ed altre città maggiori furono anche le più favorite da politiche di conservazione e restauro dei monumenti o degli impianti di utilità, o da «lanci» urbanistici (p. es. Treviri e Arles, Nicomedia, la stessa Milano e poi naturalmente Costantinopoli). In simili casi non si trattava di forme di *largitas* che rispecchiassero l'interesse e l'attenzione dell'imperatore verso settori regionali o che riflettessero linee della gestione politico-amministrativa di determinate più larghe aree. Gli atti di generosità erano piuttosto il portato di scelte privilegianti alcune capitali di importanza strategica, politica, religiosa.

Per l'Italia tarda, testi letterari e resti archeologici informano di rilevanti attività monumentali imperiali a Milano e Aquileia ([6]). Ma queste, pure incidendo sulla struttura urbanistica complessiva, rimanevano nella sostanza legate architettonicamente al sistema palaziale (come i circhi delle due città summenzio-

---

([4]) Possono in definitiva considerarsi modi di larghezza imperiale le espressioni *fisci sumptu, fisci impensa* e simili. In questa direzione p. es. H. Kloft, *Liberalitas Principis*, Köln-Wien 1970, pp. 128ss.; per la generosità vista spec. da un versante di *Kulturgeschichte*: A.U. Stylow, *Libertas und Liberalitas. Untersuchungen zur innenpolitischen Propaganda der Römer*, München 1972; E. Manning, *Liberalitas. The Decline and Rehabilitation of a Virtue*, «G&R» 32 (1985), pp. 73-83. Part. per il I secolo d.C., E. Noè, *La fortuna privata del principe e il bilancio dello stato romano: alcune riflessioni*, «Athenaeum» 75 (1987), pp. 27-65.

([5]) J.M. Carrié, *Les distributions alimentaires dans les cités de l'empire romain tardif*, «MEFRA» 87 (1975), pp. 995-1101. Non ci sono prove di distribuzioni alimentari gratuite per Cartagine, Carrié, art. cit., p. 1082s. Frumentazioni concesse dai principi ad altre città nel III e IV secolo sono noti a Ossirinco, Atene, Pozzuoli; per rari casi orientali (Egitto) si pone il problema se l'iniziativa e la messa in atto finanziaria delle sovvenzioni fosse opera degli organismi cittadini. Con riferimento alla mia lista di evergesie del parag. 3, dove non è stato inserito, va sottolineato che il passo di Symm. *rel.* 40, 2 *Puteolanis municipibus divus Constantinus centum quinquaginta milia modiorum in alimonium civitatis indulsit...* deve essere visto nel contesto delle prestazioni tributarie destinate all'annona romana come intervento certo favorevole alla città campana ma essenzialmente teso ad alleggerire gravami fiscali particolarmente impegnativi, non cioè come assoluto atto di generosità, si veda L. Cracco Ruggini, *Le relazioni fiscali, annonarie e commerciali delle città campane con Roma nel IV sec. d.C.*, «StudRom» 17 (1969), pp. 133ss.; G. Camodeca, *Ricerche* cit., pp. 68ss; D. Vera, *Commento* cit., p. 299s. Analogamente, dalla stessa *relatio* 40 è ricordato un provvedimento con cui Graziano abbonava alle città campane 38.000 modii di grano che spettavano a Roma secondo precedenti parametri stabiliti dal prefetto annonario Neratius Cerealis. Cf. anche oltre la n. 47.

([6]) Aur. Vict. 39, 45; Aus. *ordo urb. nob.*, vv. 35ss. (*Herculeum Lavacrum*), cf. A. Calderini, *Milano archeologica*, in *Storia di Milano*, I, Milano 1953, pp. 463-696, spec. 489-508 sulla cinta muraria costruita probabilmente all'inizio del IV secolo, 530-535; 542-548; sulla cinta muraria di Aquileia, B. Forlati Tamaro, *Le cinte murarie di Aquileia e il suo porto fluviale*, «Archiv. Ven.» 104 (1975), pp. 1-10. Essa fu restaurata per ordine di Teodosio e forse di nuovo nel V sec., cf. anche G. Cuscito, *Economia e società* in *Da Aquileia a Venezia. Una mediazione tra l'Europa e l'Oriente dal II secolo a.C. al VI secolo d.C.*, Milano 1980, pp. 567ss. (p. 574); Forlati Tamaro, *Le cinte* cit., p. 9 con accenni a una basilica aquileiese attribuita a Costanzo II. Palazzo di Aquileia: vd. cap. II n. 14.

nate) (7). Il caso romano sta naturalmente a sé, e una valutazione dell'evergetismo imperiale nell'Urbe, che proseguì con notevole continuità, nonostante la lontananza della corte, almeno fino agli inizi del V secolo, esula dai nostri scopi. Per una ricerca che tenti di individuare sia l'eventuale permanenza di una speciale sollecitudine dei sovrani verso l'Italia sia il significato che assumeva la liberalità imperiale nel quadro del governo della penisola, sembra più appropriato -ai fini di quella che sarà poi una valutazione d'insieme necessariamente, e consapevolmente, impressionistica- svolgere l'analisi nello stretto contesto territoriale della diocesi italiciana, ad esclusione cioè di Roma (8), e tenendo presenti ma separati per la loro peculiarità i casi di Milano, Aquileia (9), e Ravenna capitale (10).

---

(7) Al. Cameron, *Circus Factions*, London 1976, pp. 181ss. e J.H. Humphrey, *Roman Circuses. Arenas for Chariot Racing*, London 1986, pp. 579ss. in generale sulla associazione fra circhi tardoantichi, per lo più monumentali, e residenze degli imperatori regnanti (oltre che per le nostre due città analogamente per Treviri, Sirmio, Tessalonica, Roma, Costantinopoli, Nicomedia, Antiochia); vd. spec. pp. 613-620 ; 621-625; 632s. rispettivamente sui circhi di Milano, Aquileia, Ravenna.

(8) Per gli esempi di lavori pubblici finanziati dai principi nel tardo impero a Roma si rinvia all'appendice 3. Per quanto sia importante concettualmente il problema della sovrapposizione giuridico-culturale di Roma con l'Italia, e di Roma quale simbolo dell'Italia, sarebbe fuorviante prendere in esame la liberalità dei principi nell'Urbe in una prospettiva che si preoccupa della penisola nel suo insieme. Se ciò vale anche per l'epoca del principato, è particolarmente chiaro per il tardo impero, qualora si pensi agli sviluppi universalistici della storia imperiale (con evidenti ripercussioni sulla centralità del ruolo politico della penisola e con lo sfumare dell'antica equiparazione) e in fondo anche alla tendenza -innegabile, per quanto cronologicamente limitata nel tempo e che discrepanze presenti nelle fonti inducono a considerare con prudenza- ad una restrizione geopolitica nell'impiego del termine *Italia* (in direzione dell'area «annonaria»), segno, fra altri, di una divaricazione progressiva delle due entità. Essa prevarrà, ed appare ormai fissata nella visione dei Bizantini: «Rome et l'Italie représentent pour les Byzantins deux choses différentes: Rome est une histoire, l'Italie est une terre», icastica formulazione di G. Dagron, *Rome et l'Italie vues de Byzance*, in *Bisanzio Roma e l'Italia nell'Alto medioevo*, XXXIV Settimana di St. sull'Alto medioevo (Spoleto, 3-9 aprile 1986), I, Spoleto 1988, pp. 45-64 (45); cf. anche 57s. Una storia diacronica della dialettica Roma-Italia in L. Cracco Ruggini-G. Cracco, *L'eredità di Roma*, in *Storia d'Italia 5. I documenti*, Torino 1973, pp. 5-45, *passim*, ma spec. 21-23. Per quanto riguarda il termine *Italia*, esso poteva definire, e definiva spesso nel tardo impero, l'intera fascia centro-settentrionale, dipendente dal vicario con sede a Milano, la c.d. Italia Annonaria (per l'uso di *Italia* e *provincia Italia* in età repubblicana, una nota in F. Càssola, *La colonizzazione romana della Transpadana*, in W. Eck-H. Galsterer edd., *Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches*, Mainz 1991, pp. 17-44, part. 41-43). È facile osservare come con lo stesso termine fosse in altri casi indicata, nei testi letterari (p. es. Aurelio Vittore, *Historia Augusta*, più tardi Cassiodoro ecc.) e anche nei testi legislativi (vd. da ultimo A. Giardina, *Le due Italie* cit., p. 10s.), tutta la penisola.

(9) L'inserimento, al paragrafo 3 n° 5, di un esempio aquileiese è motivato dal dono in questione, per il quale a quanto pare non valgono le considerazioni svolte sopra sul rapporto col carattere di residenza imperiale della città.

(10) Su Ravenna è fondamentale F. W. Deichmann, *Ravenna Hauptstadt des spätantiken Abendlandes*, 4 voll., Wiesbaden 1969-1989; cf. anche da ultimo il ricco contributo di V. Neri, *Verso Ravenna capitale: Roma, Ravenna e le residenze imperiali tardoantiche*, in *Storia di Ravenna* I. *L'evo antico*, Ravenna 1990, pp. 535-584, con letteratura recente. Oltre alle costruzioni cristiane di Galla Placidia, sono testimoniati ampliamenti della cinta muraria sia probabilmente nel primo quarto del V sec. con Onorio, vd. Deichmann, art. *Ravenna*, *Enc. Arte Ant.* VI, 609-641, part. 614, sia sotto Valentiniano III, Agnello, *Lib. Pont.*, *Vita Iohannis*.

1. *Cenni sull'evergetismo imperiale in Italia durante il principato*

Il problema della sollecitudine imperiale verso le comunità della penisola in età tarda appare legittimo considerando che durante il principato il ruolo, come è noto sotto diversi aspetti privilegiato, dell'Italia nella compagine imperiale trovava conferma in una piuttosto accentuata prevalenza delle evergesie statali che qui chiameremo dirette e indirette (11). Un passo di Svetonio, contestualizzato entro il discorso sulla colonizzazione augustea dell'Italia, fa capire come anche mediante elargizioni in denaro e costruzioni già Augusto intese mostrare la propria benevolenza alle città italiche (12). Nel quadro dei rapporti, di privati o collettività, col fisco le remissioni seguirono spesso durante il principato una scala di precedenze, pregnante sotto il profilo ideologico, secondo la quale Roma e l'Italia ottenevano indulgenze maggiori rispetto ai territori provinciali (13). Nel campo monumentale -vi porremo anche più avanti in primo luogo l'accento- la preminenza, caratterizzata da attività costante e relativamente capillare, appare evidente in raffronto a tutta la realtà occidentale e «centro-europea», rispetto alla quale può essere verificata anche da sondaggi quantitativi (14). A sé stanno le notevolissime, almeno fino al tardo II sec., evergesie imperiali in oriente; esse furono però sempre determinate da particolari esigenze di continuità con la grande tradizione munifica delle monarchie ellenistiche, da esibizioni di filellenismo, dalla dialettica con straordinari donatori privati (Nicete di Smirne, Erode Attico, Opramoas di Rhodiapolis e altri) ai

(11) Definizione spiegata alla nota 27.

(12) Svet. *Div. Aug.* 46: *...Italiam duodetriginta coloniarum numero deductarum a se frequentavit operibusque ac vectigalibus publicis plurifariam instruxit...iis, qui e plebe regiones sibi revisenti filios filiasve approbarent, singula nummorum milia pro singulis dividebat.*

(13) *HA Hadr.* 6, 5; 7, 6; *Ant. Pius* 4, 10, cf. H. Kloft, op. cit., p. 169.

(14) Faccio qui alcuni affondo soprattutto sulla liberalità nel settore edilizio, sia in ragione delle sue implicazioni amministrative e delle grandi implicazioni psicologiche e ideali che aveva per donatori e recipienti (esse erano vive ancora in periodi molto tardi, si ricordi il significato delle opere sulle costruzioni dei principi scritte da Procopio e da Malala), sia perchè i volumi di M.E. Blake sulla edilizia nell'Italia romana (dall'età più antica agli Antonini), scritti tra il 1947 e il 1973 e spec. quello di H. Jouffroy, *La construction publique en Italie et en Afrique*, Strasbourg 1986, contenenti tutte o quasi le testimonianze sugli interventi di privati, collettività, imperatori nel campo monumentale, facilitano una presa di visione delle fonti (sul libro della Jouffroy occorre vedere la critica di F. Jacques, *L'urbanisme en Italie et en Afrique romaines*, «JRA» 2, 1989, pp.238-244). Sull'imperatore-costruttore e le motivazioni economiche legate all'impiego della manodopera, vd. G. Bodei Giglioni, *Lavori pubblici e occupazione nell'antichità classica*, Bologna 1974 e spec. P.A. Brunt, *Free Labour and Public Works*, «JRS» 70 (1980), pp. 81-100, spec. 96-98. Almeno nel primo secolo, comunque, gli imperatori offrirono anche *spectacula* a comunità italiche (ovviamente anche in tale campo Roma fu di gran lunga al primo posto): Tac. *ann.* XII 56 cf. Svet. *Claud.* 21, 12-14; Tac. *ann.* XII 57; XV 23, 2; Svet. *Calig.* 19; C. Dio LXIII 1-3; LXVI 15, 2; cf. anche LXVII 14. Si veda spec. G. Ville, *La gladiature en Occident*, Rome 1981, part. pp. 210 ss. (con gli esempi esterni di Lione sotto Caligola e di centri in Siria sotto Domiziano) e, su Roma, M.A. Cavallaro, *Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia*, Bonn 1984.

quali non si poteva lasciare libero campo; non da ultimo, dalla frequenza di disastri naturali -un classico terreno di esercizio per la larghezza imperiale ([15]). Ma, sebbene la penuria di studi specifici non consenta calcoli precisi, si può ritenere comunque che nessuna provincia orientale, presa da sola, si vide gratificata da opere pubbliche finanziate dal fisco altrettanto spesso che l'Italia.

Per quest'epoca, la regolare presenza degli imperatori nella penisola italiana ([16]) costituiva al tempo stesso motivazione ideologica e contingente di una munificenza che rispondeva anche a obiettivi generali di ordine governativo (molto spesso funzionali alle comunicazioni con Roma), o derivanti dalla volontà di salvaguardare centri urbani economicamente in difficoltà ([17]). All'inizio legami di tipo dinastico e privato con certe località italiche, talvolta interessi e forme di compiacenza antiquarî, furono importanti per lo sviluppo del fenomeno: le zone laziale-etrusca e campana -le più vicine anche idealmente a Roma- furono sin da Augusto rivalorizzate nelle loro tradizioni culturali e religiose e non stupisce che i monarchi volessero contribuire attivamente alla prosperità urbana di molti centri situati in quell'area ([18]). È ipotizzabile d'altro lato che proprio in queste zone la *liberalitas* volesse porsi obiettivi di ordine politico per esempio ai fini di rintuzzare spinte centrifughe e autonomiste, vivaci soprattutto in quelle comunità che potevano far riferimento ad un passato ricco di tradizione ([19]).

([15]) Per un'ampia casistica, dove la parte interpretativa è caratterizzata dall'accoglimento del modello di Millar, vd. lo studio di S. Mitchell, *Imperial Building in the Eastern Roman Provinces*, «HSPh» 91 (1987), pp. 333-365. Terremoti e liberalità: H. Kloft, op. cit., p. 118 s.; F. Millar, *The Emperor* cit., p. 422 s.; M. Corbier, *Fiscalité et dépenses locales*, in Ph. Leveau ed., *L'origine des richesses dépensées dans la ville antique*, (Actes du Coll. Aix-en-Provence 11-12 Mai 1984), Aix-en-Provence 1985, pp. 219-232, spec. 219-223.

([16]) Dalle loro ville i principi potevano sorvegliare direttamente e stimolare l'esecuzione di opere pubbliche, p. es. Plin. *ep.* VI 31, 15; 17. Caso di evergesia dalle motivazioni analoghe è probabilmente quello dell'anfiteatro di Antonino Pio a Tuscolo, M.E. Blake, *Roman Construction in Italy from Nerva through the Antonines*, Philadelphia 1973, p. 261.

([17]) H. Jouffroy, *Le financement des constructions publiques en Italie: initiative municipale, initiative impériale, évergétisme privé*, «Ktema» 2 (1977), pp. 329-337 (334).

([18]) Sul problema, non irrilevante anche ai fini di una compiuta concettualizzazione e interpretazione della liberalità, della rivestitura di magistrature locali italiche e etrusche da parte di Augusto accenno in D. Kienast, *Augustus Prinzeps und Monarch*, Darmstadt 1982, p. 345; da parte dei monarchi antonini (ma vd. già *CIL* XI 701: Nerone duoviro quinquennale a Bologna, città di tradizione politica anticonformista, che da lui ottenne soccorsi anche materiali in occasione di un incendio, Tac. *Ann.* XII 58) in M. Torelli, *Per la storia dell'Etruria in età imperiale*, «RFIC» 99 (1971), pp. 489-501, part. p. 490 s. spec. su Adriano, cf. B. Liou, *Praetores Etruriae XV populorum*, Bruxelles 1969, pp. 12-14; F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli 1972, pp. 214-218. Sul rapporto fra cariche municipali e *liberalitas* si veda anche P. Veyne, *Il pane e il circo*, trad. it. (non integrale) Bologna 1984, p. 566, e già W. Liebenam, *Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig 1900, p. 261 s. e n. 4.

([19]) Motivazioni in parte diverse stanno alla base dello sviluppo edilizio e stradale delle nuove colonie dell'Italia settentrionale con Augusto e i Giulio-Claudi, per le fonti cf. H. Jouffroy, *La construction* cit., p. 105 s. e sulla *Baupolitik* di Augusto in part. D. Kienast, op. cit., pp. 336-365 (343 ss.); un elenco delle strade

Le generosità erano dettate spesso da esigenze connesse in prima istanza con l'atteggiamento verso specifici ambiti municipali ([20]) e dunque il rapporto fra principi e Italia si traduceva per lo più nel concreto privilegiare, da parte dei principi, singole comunità: significativo però, in quanto quelle erano numerose e nel complesso ben distribuite nel territorio peninsulare. Se il rapporto con l'Italia -intesa come entità unitaria da un punto di vista geografico e di tradizione storicogiuridica- era in questo campo secondario e riflesso, il fatto stesso che una comunità vi appartenesse poteva svolgere in qualche modo la sua parte così come avvenne per la concezione dell'*alimentatio* o, lo si è già rammentato, per alcune indulgenze di tipo fiscale ([21]).

I principî di fondo restarono tali anche quando, dal II sec., i sovrani furono spesso originarii e sentimentalmente legati ad aree provinciali verso le quali pur si estese con maggior continuità la *liberalitas*, e i privilegi dell'Italia non subirono sostanziali flessioni. L'Italia continuava a esser vista dal mondo esterno come una specie di Olimpo terrestre, il centro dell'universo. Secondo Artemidoro di Daldis, fiorito alla metà del secondo secolo e celebre soprattutto per uno scritto di interpretazione dei sogni in cinque libri (*Oneirocriticon*), la visione di un elefante in Italia non valeva, come di solito, quale nefasto presagio, ma preludeva a futuri incontri con un padrone, un monarca, una persona molto importante (II 12). Lo stesso

---

costruite in epoca imperiale in R.J. Forbes, *Notes on the History of Ancient Roads and their Construction*, Amsterdam 1934; materiale anche in F.C. Bourne, *The Public Works of the Julio-Claudians and the Flavians*, Princeton 1946 e M.E. Blake, *Roman Construction in Italy from Tiberius to the Flavians*, Washington 1959; su costi e aspetti tecnici M.K. e R.L. Thornton, *Julio Claudian Building Programs. A Quantitative Study in Political Management*, Wauconda/Ill. 1989. Sulla frantumazione e il patriottismo delle municipalità italiche durante il primo principato, E. Gabba, *Il problema dell'«unità» nell'Italia romana* in *La cultura italica*, Pisa 1978, pp. 11-27, spec. 22 s.; F. Grelle, *L'autonomia* cit., pp. 148-150. Il Gabba, *Le città italiche del I sec. a.C. e la politica*, «RSI» 98 (1986), pp. 653-663, insiste ancora sul progressivo distacco dei municipi italici dal corpo statale e sull'inefficacia dell'ordine amministrativo che pretendeva di controllare da Roma le realtà locali: di fatto queste godevano di ampia libertà, solo «elemento unificante restava pur sempre l'imperatore, distante o sconosciuto, o meglio conosciuto soltanto dalle statue dinastiche che adornavano, proprio per questa ragione, i luoghi dei pubblici spettacoli» (p. 663). In tale quadro il ruolo di raccordo fra periferia e centro che il principe poteva svolgere in qualità di benefattore è evidente. Osservazioni sulla «presenza» imperiale nelle città italiche anche in E. Gabba, *I municipi e l'Italia augustea*, in M. Pani (a cura di), *Continuità e trasformazioni fra repubblica e principato. Istituzioni, politica e società*, Atti dell'incontro di studi (Bari 27-29 gennaio 1989), Bari 1991, pp. 69-81.

([20]) Cf. anche quanto dice F. Millar, *Italy and the Roman Empire* cit., p. 299 s. con riguardo a problemi monetarii.

([21]) Alla documentazione già segnalata si aggiunga certa emissione monetaria significativa per le scritte e le raffigurazioni: *VEHICULATIONE ITALIAE REMISSA*, Nerva, cf. O. Hirschfeld, *Die kaiserliche Verwaltungsbeamten*, Berlin 1905², p. 191 n. 2; *ITALIA REST(ITUTA), ALIM(ENTATIO) ITAL(IAE)*, Traiano; *INDULGENTIA AUG(USTORUM) IN ITALIAM*, Severi (cf. gli indici di Mattingly-Sidenham, *Roman Imperial Coinage*; Cracco Ruggini-Cracco, *L'eredità* cit., p. 23). Il tema della *aeternitas Italiae* compare in iscrizioni come *CIL* VI 1492 = *ILS* 6106 (101 d.C.).

autore offre una interessante spiegazione, fra quelle possibili, del volo. Il volo, quasi sempre auspicio positivo, significava per lui ascesa sociale e ricchezza. L'uomo libero che volava in sogno, sarebbe stato condotto dal destino, prima o poi, in Italia: «come il cielo è la casa degli dei, così l'Italia lo è degli imperatori», diceva (II 68).

Evidentemente, nonostante i forti rapporti instaurati dalla dinastia antonina con altre aree, la penisola continuava ad apparire come la terra dove i desideri più arditi potevano realizzarsi, la sede del potere per eccellenza. E infatti Traiano, Adriano e Antonino Pio, questi due ultimi notoriamente prodighi (soprattutto verso l'oriente (22)), edificarono e restaurarono anfiteatri e templi, fecero lavori di utilità pubblica in vari centri italici (23). Parimenti la dinastia severiana -dopo una declino sotto Marco Aurelio e soprattutto Commodo, un'eccezione che si può ritenere ininfluente sullo sguardo d'insieme- svolse in Italia una notevole attività (24). Insomma, «la participation des empereurs aux constructions des villes, relativement fréquente et attestée sur tout le territoire italien, semble bien une des caractéristiques de la construction publique en Italie» (25).

2. *Impostazione del problema per l'Italia provincializzata*

Ma cosa accadde dopo la definitiva equiparazione amministrativa con le province? Da un recente studio comparato delle costruzioni pubbliche sovvenzionate

(22) Per alcune fra le molte donazioni di Adriano in Grecia e Oriente vd. Philostr. v. *soph.* I 25; C. Dio LXIX 10 s.; *CIL* III 7282; *IGR* IV 1431; SIG³ 839; molto materiale (anche) sull'evergetismo orientale si trova in W. Hüttl, *Antoninus Pius*, 2 voll., Prag 1933-6. Sulla attività monumentale dei monarchi in provincia vd. in generale R. Mac Mullen, *Roman Imperial Building in the Provinces*, «HSPh» 64 (1959), pp. 207-235; S. Mitchell, *Imperial Building* cit.

(23) Traiano, in linea con gli imperatori del I secolo, agì molto nel settore delle infrastrutture utilitarie, cf. R. Paribeni, *Optimus Princeps*, II, Roma 1927, pp. 102-130 (pp. 130-147 attività nelle province); V. Nutton, *The Beneficial Ideology*, in P. Garnsey-C.R. Whittaker edd., *Imperialism in the Ancient World*, pp. 209-221, part. p. 218; H. Jouffroy, *La construction* cit., p. es. p. 138. Inoltre, *CIL*: V 854 (Aquileia); IX 5681 (*Cingulum*), IX 5746 = *ILS* 5675 (*Ricina*), IX 5894 = *ILS* 298 (Ancona); XI 3309 (*Forum Clodii*), XI 3793 = *ILS* 290 (Veio), Per esempi adrianei in Italia, *CIL*: VI 972 (Ostia); IX 4116 (*Aequiculi*), IX 5353 (*Firmum Picenum*); X 3832 = *ILS* 6309 (*Capua*), X 4574 (*Caiatia*), X 5649 (*Fabrateria Vetus*), X 5963 (*Signia*); *HA Hadr.* 9, 6, cf. anche G. Susini, *La liberalitas di Adriano a Cesena*, «Atti e Mem. Deput. St. Patria per la Romagna» 1 (1958-9), pp. 281-285. Utile è B.W. Henderson, *The Life and Principate of the Emperor Hadrian*, London 1923, pp. 105 ss., e ora soprattutto M.T. Boatwright, *Hadrian and Italian Cities*, «Chiron» 19 (1989), pp. 235-271 (spec. 250 ss. sulle costruzioni). Antonino Pio in Italia p. es., *CIL*: IX 5353 (*Firmum Picenum*); X 103 = *ILS* 5750 (*Scolacium*), X 1640 = *ILS* 336, X 1641 (Puteoli), X 3831 (*Volturnum*), X 6891 (restauro ponte stradale via Labicana); XI 3363 (*Tarquinii*); XIV 98 = *ILS* 334, XIV 376 (Ostia); *HA Ant. Pius* 1, 8 s.; 8, 3 ecc. *CIL* XI 6115 (*Forum Sempronii*) può riferirsi indifferentemente ad Adriano o Antonino.

(24) H. Jouffroy, *La construction* cit., pp. 146 ss.

(25) Generalizzazione (con ovvio implicito confronto con altre aree) di H. Jouffroy, *Le financement* cit., p. 334, cf. ugualmente p. 331. Sulla sua dubbia validità per il periodo più tardo vd. sotto.

dalle comunità, dai privati o dallo stato, emerge che ancora nel IV secolo gli imperatori agivano più spesso in prima persona in Italia, mentre preferivano utilizzare lo strumento legislativo in Africa. Nel settore edilizio le ordinarie procedure amministrative avrebbero nettamente prevalso in quest'ultima area, il *beneficium* avrebbe svolto una parte ancora di rilievo nella prima ([26]).

È utile ricercare se vi fu un tentativo da parte del governo centrale di svolgere una politica di compensazione nei confronti dell'area «costretta» a tollerare i mutamenti istituzionali e fiscali sopravvenuti e più globalmente cosa lascia trasparire la *liberalitas principum* sui legami fra imperatori e Italia nel tardoantico.

Occorre a questo punto procedere ad una scomposizione dei dati a disposizione che consenta di articolare con più precisione il nostro discorso.

L'indagine terrà conto di costruzioni *ex novo*, restauri, rifacimenti, lavori di manutenzione di strutture pubbliche ed altri interventi su comunità nei quali l'imperatore svolgeva una funzione attiva («diretta», il criterio che appare il più soddisfacente fra quelli possibili, e che pertanto viene qui adottato come conduttore): ordinando e al tempo stesso risultando in prima persona finanziatore dell'intrapresa. Sono essenziali sotto questo profilo le sfumature, spesso sfuggenti, che i diversi atti imperiali assumevano connotandosi ora soprattutto come atti di liberalità ora prevalentemente come atti di carattere amministrativo. Per le attestazioni epigrafiche ci limitiamo a quelle in cui i nomi degli imperatori compaiono al nominativo (che indicano con chiarezza gli interventi sulle realtà locali, cioè, che si volevano far conoscere come progettati ed eseguiti di loro iniziativa), o comunque a casi in cui più esplicita è la valenza e la presentazione munifica del gesto: quando l'imperatore incarica terzi, attraverso p.es. quel tipo di comandi che nel formulario epigrafico appaiono con espressioni quali *iussu, iussione, iusserunt, praeceperunt* ecc. in assenza di ulteriori specificazioni (come *de proprio, sua pecunia* o simili), noi possiamo dire solo che conviene sulla necessità di fare determinati lavori, li autorizza o li ordina ([27]).

([26]) H. Jouffroy, *La construction* cit., pp. 169-170; 311 s.; 462 s.

([27]) Sulla base di siffatti flessibili criteri, che ritengo necessari ad una migliore e più sfumata considerazione dei documenti, propongo la distinzione fra evergesie «dirette» e «indirette». Le formule cui faccio da ultimo riferimento nel testo (*iussu* ecc.) rientrano ad esempio nel secondo gruppo (resta sottinteso che anch'esso può riguardare comportamenti dove sono presenti sia la natura carismatica della decisione imperiale sia quella evergetica legata all'esborso del tesoro); esse contengono infatti da un lato elementi di ambiguità sulla provenienza del finanziamento e sulla premura dei sovrani a figurare come benefattori della collettività in questione, dall'altro possono riflettere un'amplificazione retorica o un'ostentazione di zelanteria dei funzionari o notabili municipali rispetto a semplici indirizzi legislativi. Non è chiaro se W. Eck, *Wahl von Stadtpatronen mit kaiserlicher Beteiligung?*, «Chiron» 9 (1979), pp. 489-494, laddove rileva -senza porre distinzioni a seconda del predicato verbale che compaia nel singolo documento- che nemmeno l'impiego del nominativo su una iscrizione significa che l'imperatore abbia finanziato l'opera (p. 490 n. 6) ma che ciò più spesso indica l'autorizzazione imperiale, attribuisca valenze particolari, propagandistiche o di altro genere, alla presenza di locuzioni col nominativo. Comunque sia, la storiografia che si è trovata di fronte al problema, a mio avviso giustamente mossa dalla positiva esigenza di chiavi interpretative (che, come nel caso in discussione, sono

3. *Gli atti di munificenza imperiale*

n° 1: *HA Aurel.* 45, 2

Forum nominis sui in Ost⟨i⟩ensi ad mare fundare coepit (*sc.* Aureliano).

n° 2: *HA Tac.* 10, 5

Columnas centum Numidicas pedum vicenum ternum Ostiensibus donavit de proprio (28).

n° 3: *CIL* XI 556 = *ILS* 5687

Balneum Aurelianum ex liberalitate/ Imp. Caes. M. Aureli Pii Fel. Aug.,/ servata indulgentia pecuniae eius,/ quam deus Aurelianus concesserat,/ facta usurarum exactione/ curante Statio Iuliano v. e. curatore/ res [p.] refecit.
Da Cesena, si data a dopo il 275 (29).

n° 4: *CIL* XIV 126 = *ILS* 608

Im[pp. C]aesa[res]/ M. [Aurelii]/ C[ar]inus [et/ Numeria]n[u]s/ Pii Felices invicti Augusti/ Germanici maximi, Brittannic./ maximi, Persici maximi,/ tribuniciae potestatis,/ coss., patres patriae,/ proconsules,/ pontem Laurentibus/ adque Ostiensibus/ olim vetustate collabsum/ lapideum restituerunt/[- - -]
Dalla via Severiana, 284 d.C. (30).

---

inevitabilmente non «esatte» e che possono soggiacere a eccezioni, cf. S. Mitchell, *Imperial Building* cit., pp. 343-4; analogo discorso resta valido in generale per le presenti proposte concettualizzazioni e classificazioni, che non hanno la pretesa di suddividere con piena adeguatezza la gamma delle possibilità concrete), reputa invece l'impiego del nominativo come migliore, affidante criterio per individuare gli interventi imperiali in prima persona, vd. da ultimo M. Christol-A. Magioncalda, *Note su un'iscrizione di epoca tetrarchica: CIL VIII 20836 da Rapidum*, in *L'Africa romana* 7, Atti del VII convegno di studio (Sassari, dicembre 1989), Sassari 1990, pp. 907-932, part. p. 920. Anche le testimonianze del *Digesto* che si occupano delle intestazioni delle dediche *de operibus publicis* (spec. *Dig.* L 10, 2; L 10, 3; L 10, 7) sono un sintomo dell'esistenza in tempi antichi di schemi formulari stabili in qualche modo verificati da parte dei poteri pubblici e capiti dai lettori delle epigrafi antiche. Circa le indulgenze fiscali, vd. oltre n. 47. È necessario insistere, per quanto riguarda la copertura delle spese, sul fatto che non è possibile distinguere fra proprietà personali e beni pubblici (cf. il caso non dissimile delle iniziative caritative o monumentali ascritte a merito dei vescovi, ritenuti di fatto amministratori-proprietari dei fondi della loro diocesi).

(28) R. Meiggs, *Roman Ostia*, Oxford 1960 (1973²), p. 89 accoglie i passi della *Historia Augusta*, sottolineando lo spostamento del centro di gravità della città verso l'area costiera, cf. anche *CIL* XIV 137 (elenco al n° 18).

(29) G. Poma, *Osservazioni su* CIL *XI 556:* Liberalitates *imperiali nei confronti di Cesena*, «Atti e Mem. Deput. di St. Patria per le province di Romagna» 29-30 (1980), pp. 29-34. L'iscrizione attesta due evergesie imperiali: una *largitas* aurelianea, probabilmente di destinazione prestabilita, alla comunità cesenate; inoltre più tardi Probo (o Caro) fece ricostruire il bagno e confermò a Cesena la riscossione delle usure concessa dal predecessore.

(30) Gli imperatori in questione (coi loro nomi quali consoli abrasi nell'ultima parte del testo) ricostruirono in pietra «il ponte del canale dello stagno sul quale passa la Severiana», C. Pavolini, *L'edilizia commerciale e l'edilizia abitativa nel contesto di Ostia tardoantica*, in *SRIT* II, pp. 240 ss., p. 271. L'epigrafe è inserita nella mia lista soprattutto in quanto è esplicitato il favore fatto agli abitanti di Ostia e Lavinio; per ulteriori riassetti di ponti sul Tevere, a Roma o nelle immediate vicinanze vd. appendice 3, part. b) e d). Sulla

n° 5: *CIL* V 732 = *ILS* 625

[Apollini] Beleno/ [Imperator]es Caesares/ [C. Aur. Val. Di]ocletianus et/ [M. Aur. Val. M]aximianus/ [P. F. invict]i Augg./ .....dedicaverunt.
Da Aquileia, dopo il 286 ([31]).

n° 6: *CIL* XI 6623 = *ILS* 5900

Aeterni impera/tores Diocle/tianus et Maximianus Augus/ti et perpetui/ Caesares/ Constantius/ et Maximia/nus pontem Matauro.
Iscrizione dall'*ager Forosemproniensis*, trovata presso i margini del Metauro, 293-305 d.C. ([32]).

n° 7: *OS* I, 1982, M.G. Granino Cecere, pp. 662-666 = *AE* 1984, 151

[Dd(omini) nn(ostri) Flavius Valerius Consta]ntinus Maximus et Valerius Licinianus Licinius pii felices inv[i]c-ti semp[er Augusti]/ [thermas - - -]i temporis deformatas Laurentibus suis addito cultu restituerunt, curante Camilio Aspro v(iro) c(larissimo) cu[ratore - - -].
Da *Lavinium*, Pratica di Mare, 312-324 d.C. ([33]).

n° 8: *AE* 1939, 151

Dd. nn. Fl. Constan/tinus Max. Pius/ Felix Victor Aug./ et Fl. Iul. Crispus et/ Fl. Cl. Constantinus/ nobb. Caess./ Fontis Augustei/ aquaeductum/ longa incuria/ et vetustate conr[u]pt[u]m /pro magnificentia/ liberalitatis cons[u]etae/ sua pecunia r[e]f[i]ci iusserunt/ et usui ci[vi]tat[iu]m infra/ scriptarum reddiderunt/ dedicante Ceionio Iu-liano v.c./ cons. Camp. curante/ Pontiano v.p. praep. eiusdem/ aquaeductus/ nomina civitatium/ Puteolana Neapoli-*tana Nolana/ Atellana Cumana Acerrana/ Baiana Misenum.*
Serino, vicinanze di Avellino, 324 d.C. ([34]).

---

via Severiana, strada costiera da Ostia in direzione di Anzio e Terracina, vd. spec. C. Pavolini, *Saggi lungo la via Severiana*, «NSA» 106 (1981), pp. 115-143.

([31]) La base di questa epigrafe, notevole per dimensioni e accuratezza, poteva costituire un'ara in onore della divinità onorata, o essere apposta presso un tempietto o edicola fatti costruire dai monarchi: perciò l'epigrafe rientra nel gruppo delle evergesie (cf. anche sopra n. 9), al contrario delle due dediche minori fatte da Diocleziano e Massimiano, *CIL* V 803 (Aquileia) e *CIL* X 5576 (*Fabrateria* N.), rispettivamente a *Sol* e *Iuppiter Conservator.* Vd. anche *AE* 1914, 249 = 1917/18, 124 = 1919, 52 (prob. 291 d.C.) che fornisce altra testimonianza sull'impegno dei due Augusti nella diffusione di culti pagani. Questa epigrafe, da Como, rammenta un tempio al dio Sole innalzato, *iussu dd. nn. Diocletiani et Maximiani Augg.*, dal governatore provinciale (analogo es. aquileiese, risalente a poco dopo il 250 d.C., è *AE* 1982, 382). In gen., O. Ianovitz, *Il culto solare nella X regio*, Milano 1972, pp. 38-41, cf. F. Maraspin, *Il culto di Beleno Apollo in Aquileia*, «Atti CeSDIR» 1 (1967/8), pp. 145-161.

([32]) *Forum Sempronii* era a ca. 3 km NE dall'attuale Fossombrone. H. Herzig, *Le réseau routier des régions VI et VIII d'Italie*, Bologna 1970, p. 104, integra con [*restituerunt*] l'ultima linea; per Bornman in *CIL* XI, p. 995, si tratta di una edificazione *ex-novo*, forse legata a lavori di riattamento della *via Flaminia*; cf. anche T. Ashby, *The Via Flaminia*, «JRS» 11 (1921), pp 125-190, part. 186 e P. Gazzola, *Ponti romani*, Firenze 1953, n° 230 (restauro). Cf. inoltre *ILS* 299.

([33]) Scoperta nel 1962 (cf. Castagnoli, *Lavinium*, I, Roma 1972, p. 28) nel corso di scavi di un complesso termale.

([34]) I. Sgobbo, *L'acquedotto romano della Campania: «Fontis Augustei Aquaeductus»*, «NSA» 63 (1938), pp. 75-97; J.H. D'Arms, *Romans on the Bay of Naples*, Cambridge Mass. 1970, p. 79; B. Ward-Per-

n° 9: W. Dennison, «CPh» 5 (1910), pp. 285-290

[ob p]r(a)ecipu[am............./ libe]ralitatem [ac reform/at]am in melio[rem statum]/ civitatem, recr[eata]/ quoque annonae c[ura],/ quam temporibus tyran[ni]/ caruit, ordo Laurentum Lavina/tium. D(omino) n(ostro) m(aiestati) q(ue) eius devotissimus.
Da *Lavinium*, ?324-337 (35).

n° 10: *Liber Pontificalis, Silvester* 29, p. 183s. ed. Duchesne

Fecit Constantinus Augustus basilicam in civitate Hostia, iuxta portum urbis Romae beatorum apostolorum Petri et Pauli et Iohanni Baptistae.

n° 11: *Liber Pontificalis, Silvester* 30, p. 184 ed. Duchesne

Fecit Constantinus Augustus basilicam in civitatem Albanensem sancti Iohannis Baptistae (36).

n° 12: *Liber Pontificalis, Silvester* 31, p. 185 ed. Duchesne

Fecit Constantinus Augustus basilicam intra urbe Capua apostolorum, quae (sic) *cognominavit Constantinianam* (37).

---

kins, *From Classical* cit., pp. 119-154 con ampie considerazioni sulle generosità legate a strutture idrauliche di vario tipo. L'ordine di elencazione delle località è secondo alcuni basato sul consumo idrico. Ulteriore prova dell'importanza che la *Forma Augusti* aveva nel sistema di *Wasserleitung* campano è *CTh* XV 2, 8 (399, a Messala *PPO*), che sembra alludere ad una riparazione delle condutture successiva a quella costantiniana. Non ho approfondito se si possa identificare l'acquedotto che, dai gioghi di Abella, alimentava le località sottostanti: di esso ci parla Paolino Nolense, *carm.* 21, 704 ss. (*CSEL* 30, p. 181)

(35) Lettura e argomentazioni di W. Dennison, *The Latest Dated Inscription from Lavinium*, «CPh» 5 (1910), pp. 285-290, sono buone. Egli preferisce individuare nel tiranno -soprattutto in relazione alla *annonae c[ura]* presente nel testo- la figura di Massenzio, che fonti letterarie ricordano avere causato crisi alimentari: la liberalità in questione sarebbe di Costantino. In modo meno convincente il Dessau (*EE* IX 592) preferisce leggere le ll. 4-5 con *recip[erata?] quoque annonae c[opia?]* dove *annona* sarebbe una rendita tolta alla città dall'usurpatore (Magnenzio) e resa dal celebrato (Costanzo). Cf. anche le brevi osservazioni di F. Castagnoli, *Lavinium* cit., I, p. 105.

(36) Dall'agro albano provengono due iscrizioni su tavole di marmo (ex-voto?): *CIL* XIV 2385 = *ILCV* 1902d con le parole *Constantinus/ haec/ renova/bit*; *CIL* XIV 2384 *[Cons]tantius/ posu/[it]*.

(37) Se è vero che spesso gli imperatori attribuivano i loro nomi ad edifici innalzati *sua largitate*, non si può naturalmente escludere che certe volte si trattasse di donatori privati o collettività che esprimevano lealismo (p. es. *ILS* 5555, portico costruito da un consolare numida che *d. n. Gratiani [pri]n[c]ipis nomine nuncupavit*; vd. anche le terme soprannominate Liciniane in *ILAfr* 573 a + b e chiaramente *CIL* VIII 7037-8 = ILAlg II 624a + b, cf. Lepelley, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, II, Paris 1981, p. 258 e 385, due diverse *basilicae Constantianae* di cui sono conosciuti ideatori e costruttori-finanziatori; sul problema delle dediche sui monumenti cf. *Dig.* L 10, 3, 2, Macer *de off. praes.* II) né che i principi ordinassero, senza partecipare direttamente alle spese, che un dato monumento ricevesse il loro nome, p. es. *ILS* 620a: *Dd. nn. impp. portam/ Viennensem Herculeam vocari iusserunt* (Grenoble). Un'epigrafe proveniente da Susa, capoluogo delle Alpi Cozie, *CIL* V 7250 = *ILS* 5701 (solo mss.), databile agli anni 375-378, attesta una serie di interventi evergetici probabilmente da parte di un preside di provincia anonimo (*PLRE* I, Anonymus 111) su terme di cui non si sa se fossero legate ad una iniziativa di Graziano. Non si può infatti avere certezza che le terme in questo testo denominate *Gratianae* (l. 2) fossero state effettivamente *coeptae* (l. 2) dal sovrano.

n° 13: *Liber Pontificalis, Silvester* 32, p. 186 ed. Duchesne

Fecit Constantinus Augustus basilicam in civitatem Neapolim...Fecit autem formam aquae ductus per milia VIII ([38]); *fecit autem et forum in eandem civitatem.*

n° 14: *CIL* XIV 135:

[Cons]tantius et Const[ans/ ?therm]as incuria longi temporis destituta[s]/ [- - -]orum ad pristinum statum reforman[...] ?Ostiensibus s]uis red[d]iderunt/ [curante].... v.c. praefecto annona[e]/ cum iure [gl]adii.
Da Ostia, 340-350 d.C. ([39])

n° 15: *CIL* XI 4781 = *ILS* 739

Reparatores orbis adque urbium resti/tutores dd. nn. Fl. Iul. Constantius p. f. semper Aug./ et Iulianus nobilissimus ac victoriosissimus Caes./ ad aeternam/ divini nominis propagationem/ thermas Spoletinis in praeteritum igne consump/tas sua largitate restituerunt.
Da Spoleto, 355-360 d.C. ([40]).

n° 16: *CIL* V 1862 = *ILS* 5885

Munificentia ddd. Augg. que/ nnn. hoc iter ub[i] homines et/ animalia cum periculo/ commeabant apertum est,/ curante Apinio Program/matio cur. r. p. Iul. Ka[r.],/ ddd. nnn. Valentinia[no]/ et Valente Augg. IIII co[s.].
Da *Iulium Carnicum* (presso il Monte Croce Carnico), 373 d.C. ([41]).

n° 17: *AE* 1913, 227:

Imperator Caesar Flavius Valentinianus Pius Felix Victor/ ac triumfator semper Augustus et Flavius Valens Pius Felix/ Victor ac triumfator semper Augustus et Flavius Gratianus/ Pius Felix Victor ac triumfator semper Augustus Reginis suis/ [t]hermas vetustate et terrae motu conlabsas in meliorem/ cultum formamque auspiciis felicioribus reddiderunt/ reddita basilica marmorum quae [n]umquam habuerat/ pulcritudine decorata nova etiam porticu adiecta curante/ Pontio Attico v. c. correctore Lucaniae et Brittiorum dedecatas/ quartum kalendarum Iuliarum die domino nostro Gratiano/ Augusto tertio et Flavio Equitio v. c. consulibus.
Da Reggio, data al 28 giugno 374 d.C. ([42]).

([38]) Cf. n° 8.

([39]) Dessau, *ad CIL XIV 135*, che ricorda come proposta di Mommsen per la l. 3 s.: *[adiectione marmorum nov]orum ad pristinum statum reforman[das/ sumptibus s]uis re[cepe]runt.*

([40]) Il restauro delle terme riguarda forse quelle Torasiane, vd. in proposito C. Pietrangeli, *Spoletium*, Spoleto 1939, pp. 26; 30; 64-66 il nome deriverebbe da quello del quattuorviro altoimperiale C. Torasius Severus ricordato in questa iscrizione, opistografa, sul lato opposto = *CIL* XI 4815.

([41]) R. Egger, *Die Felsinschriften der Plöckenalpe*, in *Beiträge zur Geschichte und Kulturgeschichte Kärnstens* (Festgabe M. Wutte), Klagenfurt 1936, pp. 15-22 (21 s.). Il termine *munificentia* (l. 1) è indizio di un'evergesia diretta, probabilmente di uno stanziamento imperiale di fondi. Su *Iulium C.* vd. P.M. Moro, *Iulium Carnicum* (Zuglio), Roma 1966; M. Mirabella Roberti, *Iulium Carnicum centro romano alpino*, «AAAd» 9 (1976). Fotografia dell'iscrizione: L. Bosio, *Le strade romane* cit., p. 179, dove il nome del *curator* sembra Procrammatius.

([42]) *Suppl. Ital.* 5, *Regium Iulium* n° 5 e n° 7 (commento di M. Buonocore, pp. 51 ss.) attestano altri interventi imperiali sul patrimonio monumentale reggino, rispettivamente sotto Costantino e la dinastia valentinianea. Se la molto mutila n° 7 è in rapporto con *AE* 1913, 227, di n° 5 non è chiaro a quale struttura pubblica si riferisca (P. Orsi, «NSA» 47 (1922), p. 156, ipotizzava un intervento sul *forum*).

n° 18: *CIL* XIV 137 = *ILS* 5694

Thermas maritimas intresecus refectione cellarum, foris soli adiectione, ddd. nnn. Valens Gratianus et Valentinianus victor. ac triumf. semper Au[ggg.]/... Proculo Gregorio v. c., praefecto annon. urbis Romae curante decorarunt.
Da Ostia, 375-378 d.C. (43).

n° 19: *CIL* X 1485 = *ILS* 804

D. n. Placidus Valentin[ianus, providen]/tissimus omnium retr[o principum],/ salvo adque concordi [d. n. Fl. Theo]/dosio invictissimo Au[g., ad decus no]/minis sui Neapolitana[m civitatem],/ ad omnes terra mari[que incursus]/ expositam et nulla [securitate]/ gaudentem, ingenti [labore atque] sumptu muris turrib[usq. munivit].
Da Napoli, 425-450 d.C.

* * *

Il numero di 19 documenti è superiore a quello dell'Africa, dove abbiamo calcolato almeno 12 testimonianze note rispondenti ai requisiti scelti (44). In questa diocesi, con Diocleziano e Massimiano le evergesie appaiono precise scelte tese a ripristinare centri difensivi lungo il *limes*, verosimilmente legate alle campagne e alla lunga permanenza in Africa di Massimiano dell'ultimo scorcio del terzo secolo, e devono considerarsi come dimostrazioni di predilezione per il *milieu* militare (45). Gli atti di più tradizionale *largitas* a carattere civico sono concentrati in età costantiniana, con un'unica eccezione rilevante che ci porta all'inizio del V secolo. Essi hanno un carattere relativamente imponente, spesso in forma di ristrutturazioni

(43) Un Gregorius, clarissimo prefetto dell'annona, era in carica nel 377, vd. *CTh* XIV 3, 15. Su Ostia e Porto nella tarda antichità vd. AA. VV., *Topografia generale* in *Scavi di Ostia I*, Roma 1953; P.A. Février, *Ostie et Portus à la fin de l'antiquité*, «MEFRA» 70 (1958), pp. 295 ss.; R. Meiggs, *Roman Ostia* cit.; C. Pavolini, *L'edilizia* cit.

(44) Mi pare proficuo, per inserire i dati in un quadro più generale che consenta di avere un termine di raffronto, vedere la situazione della diocesi d'Africa, vicina sotto il profilo della ricchezza documentaria e della densità di urbanizzazione a quella italiciana. Per entrambe le aree bisogna tener presente che in qualche caso uno stesso documento fa riferimento a più liberalità e, d'altro lato, che le indicazioni che trarrò dalla documentazione mantengono il consueto valore «relativistico», legato ai vari fattori concomitanti che determinano la sopravvivenza dei testi epigrafici -o la possibilità di venire a conoscenza di quelli nuovi.

(45) In epoca tetrarchica furono fatti due restauri ad acquedotti del campo legionario e della municipalità di Lambesi (1. *CIL* VIII 2660 = *ILS* 5787; 2. *CIL* VIII 2572 = *ILS* 5786) e lavori di ricostruzione generale a *Rapidum*, importante centro sul *limes* della Mauritania Cesariense, resi necessari da una pesante incursione berbera (3. *CIL* VIII 20836 = *ILS* 638, cf. *EE* V 956). Sui cantieri in Africa fra fine III e inizio IV sec. vd. C.E. Van Sickle, *The Public Works of Africa in the Reign of Diocletian*, «CPh» 25 (1930), pp. 173 ss. cf. ora G. Waldherr, *Kaiserliche Baupolitik in Nordafrika. Studien zu den Bauinschriften der diokletianischen Zeit und ihrer räumlichen Verteilung in den römischen Provinzen Nordafrikas*, Frankfurt am Main 1989, con la recensione di N. Duval, «REAug» 37. 1 (1991), pp. 188-191. Sulla simpatia dei militari di stanza in Numidia per Massimiano cf. A. Pasqualini, *Massimiano Herculius*, Roma 1979, p. 122 s.; ultim. R. Rebuffat, *Maximien en Afrique*, «Klio» 74 (1992), pp. 371-379.

complessive su vaste aree architettoniche, in centri quali Cirta, Cartagine, Utica, e *Mascula* (Khenchela) (46). Per una più completa valutazione del fenomeno nella diocesi africana occorre però ricordare le forme di *munificentia* statale «indiretta» a favore di comunità, che talvolta ci portano nella seconda parte del IV secolo. Fra queste le più significative sono *CIL* VIII 1408 dove si parla di *indulta pecunia* e *IRT* 468, *hortante clementia* (costantiniane); *CIL* VIII 2722 = *ILS* 5358, col ricordo di un foro edificato da un personaggio o una collettività anonima *ex indulgentia* (qui prob. generosità fiscale) *dominorum divinorum principum* (Valentiniano e Valente) (47). Un caso a parte è costituito dalla politica imperiale rispetto alla contro-

(46) Per Cirta-*Constantina*, centro che dopo l'assedio di Domizio Alessandro ricevette ampi sussidi dall'imperatore, vd. 4. Aur. Vict. 40, 28: *tum per Africam sacerdotium decretum Flaviae genti, Cirtaeque oppido, quod obsidione Alexandri conciderat, reposito exornatoque nomen Constantina inditum*. Da Cartagine, dove già Massimiano aveva costruito le sue terme (5. Eus. *Chron.* a. 302: *Thermae Diocletianae Romae factae et Maximianae Carthagini*; cf. del resto anche Aur. Vict. 39, 45 sugli ornamenti dell'Erculio nella metropoli africana e *RIC* VI 422 s. per conii cartaginesi sul *FELIX ADVENTUS AUGG. NN.*, con raffigurazione della provincia d'Africa, a conferma del legame instaurato con essa da Massimiano, cf. anche *RIC* VI 426 per successivi conii), proviene infatti un'epigrafe (6. *CIL* VIII 12524, cf. Lepelley, *Cités* cit. II, p. 14) che ricorda Costantino quale *instaurator, amplificator operum* -con specificazione importante- *conditor*, epiteti che denotano finanziamenti per operazioni edilizie senza dubbio rilevanti. Anche Utica ricevette un *beneficium* imperiale, come risulta da 7. *CIL* VIII 1179 cf. Lepelley, *Cités* cit., II, p. 243, testo che sembra fra l'altro alludere a un'attività non ristretta alla città di provenienza della lapide, cf. Lepelley, *Cités* cit., I, p. 90 cf. 97; l'epigrafe parla infatti di *singularum quarumque civitatum statum adque ornatum liberalitate suae augenti*. Dalla città numida di *Mascula* provengono due ulteriori utili memorie epigrafiche di benefici nell'età di Costantino. Nel primo esempio, 8. *CIL* VIII 2241 cf. Lepelley, *Cités* cit. II, p. 432, le lacune impediscono una buona lettura del testo, dal quale è però chiaro che Costantino (e Licinio) intervennero personalmente per pagare lavori pubblici; parimenti in 9. *CIL* VIII 17681 cf. Lepelley, *Cités* cit., II, p. 433, sia pure *adiuvante con[latione provinciali ?]*, i principi restaurarono uno stabilimento imprecisato. Di età costantiniana è 10. *AE* 1981, 878, cf. N. Ferchiou, «Echanges» 2 (3) (1980), pp. 307-312 (*non vidi*) che sembra attestare importanti lavori e un arco di trionfo a Aïn-Rchine (Tunisia): anche qui, nonostante le lacune del testo, il nominativo parla a favore di intervento diretto del collegio imperiale. Minore, perché relativo a quanto pare alle spese per l'innalzamento di una statua, 11. *CIL* VIII 7012 = *ILS* 1235, *Largitate dd. nn. pp. Augg. Constanti [et Constantis]*, da *Cirta Constantina*, cf. Lepelley, *Cités* cit., II, p. 391. Da ultimo, 12. *CIL* VIII 1283 = *CIL* VIII 14775 = *ILTun* 1279, larghezza di Onorio e Teodosio II (porticato di *Vallis* in Proconsolare) cf. Lepelley, *Cités* cit., II, p. 231 n. 8.

(47) Sono anche da collocare come sintomi di evergesie indirette le formule *iubente divina maiestate* (*CIL* VIII 9041 = *ILS* 627, rifacimento di un ponte, cf. anche VIII 20648) oppure *praeceperunt* (*sc.* un collegio imperiale al nominativo, *CIL* VIII 8836 = *ILS* 645). Altri casi degni di attenzione: *CIL* VIII 8370 + 20211, da Igilgili (Maur. Sit.), sotto Costanzo o più prob. Costantino cf. Lepelley, *Cités* cit. II, p. 504; *AE* 1940, 25, cf. J. Guey, *Note sur le limes romain de Numidie*, «MEFRA» 56 (1939), pp. 178-248 (214 ss.); *CIL* VIII 28065 = *ILAlg* I 3052 lacunosissima commemorazione di un restauro alle terme di *Thagura* nella Proconsolare (restano solo i nominativi dei cesari Costantino II e Costanzo II). Le indulgenze tributarie devono in linea di principio essere valutate caso per caso: molto spesso le esenzioni non erano altro che false gesta di liberalità, stante l'impossibilità di ottenere i pagamenti -anche se questo era il gioco delle parti, che ambedue i contraenti ben conoscevano- e si trattava in realtà di provvedimenti amministrativi. Per esempi sia africani che italici si veda *CTh* XI 28 (tit. *de indulgentiis debitorum*).

versia cattolico-donatista, politica che non disdegnò in alcune occasioni di utilizzare il dono, investendo beni o somme di denaro rilevanti in terra nordafricana, sia pure come strumento atto a riaffermare l'unità della Chiesa. Episodi rappresentativi furono ad esempio quello che procurò alla comunità cattolica di *Constantina* nel 330 un immobile di proprietà imperiale per costruirvi una nuova chiesa a spese del fisco, o la missione elemosinaria, estesa alle comunità scismatiche delle province africane, svolta (o meglio, iniziata a svolgersi prima della violenta reazione donatista) per incarico di Costante dai commissari imperiali Macario e Paolo (48).

Nel vagliare l'elenco delle evergesie riguardanti l'Italia, si osserva subito che il dato numerico piuttosto rilevante nell'arco cronologico fra la fine del III e tutto il IV secolo -tenuto conto dell'epoca tarda e della quasi completa mancanza di fonti utili per il V secolo- perde, per così dire, di peso specifico e per la modestia di molte evergesie e per il fatto che in poco meno di un terzo dei casi sono fonti letterarie dalle particolari caratteristiche di redazione e di non totale affidabilità (*Liber Pontificalis* e *Scriptores Historiae Augustae*) a fornirci informazioni; anche soppesando gli altri elementi a disposizione, il materiale documentario italiano costituisce un insieme disomogeneo e frammentario, non più incisivo di quello africano (49).

I principi riducono al minimo i doni in denaro o in alimenti (sviluppo analogo

(48) Optat. (*Appendix*), *epistula Constantini de basilica catholicis erepta* (*CSEL* 26, p. 215, ll. 20 ss.): *litteras dedi* (*sc.* Costantino), *ut domum bonorum nostrorum transgredi faciat* (*sc.* il razionale) *cum omni iure suo ad dominium ecclesiae catholicae, quam prompta liberalitate donavi ac vobis tradi protinus iussi. In quo tamen loco sumptu fiscali basilicam erigi praecepi.* Fonte principale per l'episodio dell'epoca di Costante (prob. 347 d.C.) è sempre Ottato di Milevi, libro III.

(49) Si paragonino con quelle africane le evergesie indirette italiche più rilevanti: *Suppl. Ital. 5, Regium Iulium* n° 5 (Buonocore): - - - - - -/[- - - *Cons*]*tantinus*/ [- - - *pr*]*o beatitudine*/ [*temporum* - - - *ad*] *ornatum*/ - - - - - -; *CIL* XI 6328 = *ILS* 5903: *Dd. nn. Impp. Caess. Gratianus* [*et*]/ *Valentinianus triump. s*[*emper Augg.*]/ *pontem vetustate corr*[*uptum*]/ *in usum cursus publici res*[*titui*]/ *aptariq. iusserunt cur. ag. F*[*l.*]...*tino c. r. p. P.*, da *Pisaurum*, 378-383 d.C. (sulla epigrafe vd. G. Cresci Marrone-G. Mennella, *Pisaurum I. Le iscrizioni della colonia*, Pisa 1984, pp. 202-4 e 208); cf. inoltre *AE* 1968, 86 da Porto e sopra n. 31. Dalla *via Herculia* (uno dei più importanti percorsi dell'Italia meridionale, soprattutto per Lucania e Calabria, come confermano le risistemazioni che per tutto il quarto secolo lo riguardarono) fra una serie di miliarii massenziani vd. spec. *CIL* IX 6059 *Imp. Caes. M. Aurel. Valer. Maxentius...viam Herculiam ad pristinam faciem restituit*; l'impegno di questo principe nel settore viario meridionale è confermato da *AE* 1983, 274, miliario del 309 d.C., proveniente dalla *via Traiana Calabra* (Brindisi-Otranto), cf. «NSA» 24 (1899), p. 241. Sul problema dei miliarii e dei mutamenti nel loro formulario in epoca tarda (accentuazione importante del carattere dedicatorio con la progressiva sparizione del nominativo a favore del dativo di devozione), P. Salama, *Bornes milliaires d'Afrique Proconsulaire*, Paris 1987, spec. p. 58 s. Per un caso di collegio (?) imperiale al nominativo senza ulteriori specificazioni (che consentano di aver certezza sul carattere munifico dei lavori) vd. *CIL* XI 6327 da *Pisaurum* con riferimento a Massimo e forse Flavio Vittore, commento in Cresci Marrone-Mennella, op. cit., pp. 204 ss. Miliarii africani con il nominativo dei regnanti: «BCTH» 1930-1, 307-309, cf. P. Salama, *Bornes* cit., p. 16 s.; *CIL* VIII 22555 = *ILCV* 10; *CIL* VIII 10956 = 22168 = *ILAlg*, I 3944; «AntAfr» 14 (1980), p. 165.

conosce l'evergetismo dei privati in età tardoantica). Non sono neppure noti in Italia *munera, venationes* e altri spettacoli offerti dai monarchi: anche qui siamo di fronte a un fenomeno normale, con una riduzione complessiva delle spese per tali forme tradizionali di divertimento pubblico, ormai limitate alle grandi città ([50]). Mentre le comunicazioni sono al centro delle attenzioni statali in tre occasioni (nn° 4; 6; 16), in 7 casi si assiste ad interventi su strutture termali o acquedotti, con rifacimenti susseguenti a incendi o terremoti, per causa di usura naturale o per incuria (nn° 3; 7; 8; 14; 15; 17; 18). Un altro gruppo è rappresentato dalle fonti relative a costruzione o restauro di edifici sacri. L'evergetismo in tal caso deve considerarsi come indizio di politica religiosa (nn° 5; 10-13) ([51]). Isolata è un'attestazione del V secolo (n° 19), che riguarda opere di difesa a Napoli probabilmente dovute alla presenza vandala nel mediterraneo occidentale. Solo per *Lavinium* e Ostia -due centri di grande importanza culturale e amministrativa, dove nel medesimo periodo partecipavano alla vita locale membri di famiglie dell'alta aristocrazia (fra le quali spicca la *gens Valeria*) e alti funzionari statali- nei decenni di regno fra Aureliano e Costantino si possono ipotizzare legami di privilegio fra contesti locali e i principi (nn° 1-2; 7 cf. n° 4; n° 9) ([52]); il discorso dei legami

---

([50]) Paul. Med. *v. Ambr.* 34, grande *munus* offerto a Milano da Onorio, cf. Claud. *carm.* 17 (*paneg. dictus Mallio Theod. consuli*), 292 ss. Calo dei giochi gladiatorii: G. Ville, *Le jeux de gladiateurs dans l'Empire chrétien*, «MEFRA» 72 (1960), pp. 273-335; spunti sulla posizione degli imperatori verso *venationes e munera* ultim. M. Buonocore, *La res amphitheatralis nella Historia Augusta: una possibilità di datazione posteodosiana?*, «PP» 40 (1985), pp. 103-108.

([51]) Temi relativi alla generosità cristiana degli imperatori: Ch. Pietri, *Les pauvres et la pauvreté dans l'Italie de l'Empire chrétien (IVe siècle)*, in *Misc. Hist. Eccl.* VI (Congrès de Varsovie 25/6-1/7 1978), Bruxelles 1983, pp. 267-300, part. 282-290.

([52]) Curatori (e sacerdoti) di Lavinio: un (Virius) Lupus, proveniente da un clan familiare di grande rilievo nella sec. metà del III sec. (*CIL* XIV 2078 = *ILS* 1209, cf. F. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., p. 222) e uno Iunius Gallienus verso la fine dello stesso sec., *PIR* I^2, IV p. 334, furono curatori prima di Iun. Priscilianus Maximus 45, fra 293 e 305 d.C. (*ILS* 6185; *CIL* XIV 2076 = *ILS* 6184; *CIL* XIV 2074-5) appartenente ad un gruppo gentilizio che aveva acquistato parentela coi *Valerii*; questi già alla metà del III sec. con Valerius Claud. Acilius Priscilianus avevano rivestito cariche sacerdotali (pontificato di Lavinio) e con L. Valerius Poplicola Balbinus Maximus risultano curatori dello stesso centro laziale; sulla permanenza in età tarda del collegio sacerdotale lavinate vd. anche *IRT* 564, 567, 568; C. Saulnier, *Laurens Lavinas. Quelques remarques à propos d'un sacerdoce équestre à Rome*, «Latomus» 43 (1984), pp. 517-533 sottolinea la ripresa d'importanza di L. come centro religioso e di vita urbana vivace spec. nei secoli I e II, ma i documenti richiamati in queste pagine consentono di pensare che ciò valesse anche per il basso impero, vd. anche l'attestazione di un *defensor* nel 380, Symm. *ep.* I 71. A Ostia risalta nello stesso periodo la presenza di *agentes vices praeff. praet.* e prefetti all'annona (cumulo di funzioni?): *CIL* XIV 4403, testo frammentario su uno Scribonius R. *praef. ann.* e *a. v. praeff. praet., patronus coloniae Ostiensium*, fra 286 e 312; *CIL* XIV 4455 = *AE* 1972, 71, Manilius Rusticianus 3, perfettissimo, *praef. ann., a. v. pra[eff. praet.] eemm.vv.*, che fu «curatore e patrono della splendidissima colonia Ostiense» fra fine III e inizio IV sec. (su questa iscrizione vd. A. Stein, *Stellvertreter der Praefecti Praetorio*, «Hermes», 60 (1925), pp. 94-103, p. 260; A. Chastagnol, *Deux chevaliers de l'époque de la tetrarchie*, «AncSoc» 3 (1972), pp. 223-231, spec. pp. 226 ss.; H. Pavis

speciali può valere, ma in tempi più recenti, per Spoleto -centro in graduale crescita di prestigio, dopo la metà del IV sec., dal quale i sovrani in un paio di occasioni legiferarono- come in parte traspare dall'unico, ma celebrato con un formulario di notevole spessore retorico, atto di generosità noto nella città (n° 15) ([53]), e per Reggio Calabria, dove iniziative edilizie imperiali risultano da almeno due ulteriori attestazioni, oltre a quella, diretta, di n° 17.

Sia pure con le riserve dovute alle caratteristiche quantitative e qualitative del materiale utilizzato, che non consente di individuare linee di tendenza assolutamente significative, si osserva che in Italia gli imperatori continuarono a operare in modo diretto con, e dopo, i Costantinidi, anche se come in Africa è il periodo costantiniano quello meglio attestato ([54]).

Da un punto di vista territoriale fu l'Italia suburbicaria ad eccezione delle isole, e in particolare l'area laziale e campana, a beneficiare della larga maggioranza degli interventi (un fenomeno particolarmente evidente con Costantino). Ciò appare in sostanziale continuità con il periodo altoimperiale e in parallelismo con la distribuzione geografica dell'evergetismo privato tradizionale di matrice senatoria e non (cf. spec. i dati raccolti in appendice 4). La *liberalitas* degli imperatori anche nel periodo tardoantico è largamente dipendente dal rapporto e dalla sollecitudine di essi per Roma. Non è un caso che la città di Ostia -in sostanza una *dépendance* dell'Urbe, anche sotto il profilo delle strutture urbanistiche e amministrative- sia beneficata in cinque, o sei, occasioni e in altre due, o tre, lo sia una città per collo-

---

d'Escurac, *La préfecture de l'annone. Service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Rome 1976, p. 369 s.).

([53]) C. Pietrangeli, op. cit., pp. 25 ss. ritiene che la città sin da Costantino, per arrivare al Ducato, ebbe uno sviluppo pressoché ininterrotto. Da *CTh* XIII 3, 5 = *CJ* X 53, 7 del giugno 362 d.C. non si può ricavare col Pietrangeli, op. cit., p. 26, cf. anche G. Binazzi, a cura di, *Umbria, ICI* 6, Bari 1989, p. 77, che l'imperatore (non però Costanzo II, buonanima !) fu a Spoleto, ma l'indicazione contraria: la *subscriptio* infatti indica che la legge fu *accepta* a Spoleto e che anzi impiegò quarantasei giorni prima di arrivare dalla sede di promulgazione alla città umbra.

([54]) Distribuzione cronologica

270-284:	4 documenti		(nn° 1-4);
284-312:	2	» »	(nn° 5-6);
312-337:	7	» »	(nn° 7-13);
337-364:	2	» »	(nn° 14-15);
364-378:	3	» »	(nn° 16-18);
378-395:	0	» »	
395-476:	1	» »	(n° 19).

Distribuzione geografica

Regio Annonaria: 3 documenti (1 da *Aemilia-Liguria*; 2 *Venetia-Histria*).
Area Suburbicaria (comprese le 100 miglia): 16 documenti (1 *Lucania et Brittii*; 13 *Campania* e *Latium*; 1 *Flaminia et Picenum*; 1 *Tuscia et Umbria*)
Isole: nessuna evergesia.

cazione topografica e tradizione culturale molto vicina a Ostia, cioè *Lavinium* (la variante dipende dal tener conto o meno del n° 4).

Un dato di un certo rilievo è la propensione dei monarchi a manifestare il proprio interesse verso contesti minori, con un adeguamento del dono ad esigenze e destinatari locali: così per la iscrizione dioclezianea di costruzione e dedica dell'ara o edicola a Apollo Beleno -una divinità rurale dell'Italia della fascia alpina orientale; oppure verso i problemi del territorio: i due ponti restaurati sul Metauro presso Fossombrone e lungo il tragitto fra Lavinio e Ostia e il percorso di montagna aperto sulla strada che legava *Aguntum* e Aquileia da Valentiniano e Valente. Probabilmente si deve mettere in relazione quest'ultimo caso con contingenti esigenze logistico-militari, tese a velocizzare la diffusione degli ordini e a facilitare gli spostamenti di truppe. Incursioni barbariche interessanti in quegli anni la Rezia e la zona veneto-alpina, o il rischio di esse, richiesero esazioni straordinarie di cavalli e verosimilmente una serie di restauri di infrastrutture viarie. Tutto ciò chiarisce bene *CTh* XI 10, 2 (376 d.C. Seeck), che ricorda le urgenze fiscali e la *reparatio* ad un *pons Liquentiae* (l'attuale fiume Livenza), di cui si dovevano forzosamente occupare i possessori della città più prossima (55).

Nelle iniziative sul «territorio», che si ritrovano anche negli esempi richiamati in margine alla lista principale (cf. p. es. nota 49), siamo in presenza di un evergetismo su scala minore, che è del resto coerente col carattere restaurativo della larga maggioranza delle testimonianze viste. Evidentemente i sovrani, rinunciando essi stessi a quelle forme eclatanti di ostentazione che in passato affiancavano i comunque frequenti interventi su strutture di utilità pubblica, vollero pronunciarsi con fermezza per una munificenza moderata e utile, consona a tempi di forzata austerità (56). Da tale punto di vista giuocava la coscienza dell'efficacia dell'esempio impe-

---

(55) Cf. *CTh* XV 3 (tit. *de itinere muniendo*). Un *pons Liquentiae fluminis* è ricordato anche da Paolo Diac. *hist. Lang.* V 39, che lo colloca sulla strada da *Forum Iulii* verso *Patavium*. Nel suo commentario alla legge di cui nel testo Godefroy suggerisce un rapporto con movimenti di barbari (con menzione degli Alamanni); sulle pressioni barbariche di quegli anni in Italia settentrionale significativo Ambr. *de exc. fr.*, p. es. I 31 s.

(56) Le eccezioni, in Africa e altrove, devono essere considerate come tali. Nel corpo di testimonianze relative alla diocesi italiciana, le due ricostruzioni di maggior prestigio e grandiosità interessarono in primo luogo Reggio Calabria, capoluogo della *Lucania-Brittii* (cf. anche *CIL* X 4; *CTh* XI 29, 1 e VII 22, 1; Olymp. frg. 15 Mueller cf. R. Maisano, a cura di, *Olimpiodoro Tebano. Frammenti storici*, Napoli 1979, p. 65) che era stata colpita da terremoto, vd. N. Putortì, *Di un titolo termale scoperto in Reggio Calabria*, «RAL», 5ª s. 21 (1912), pp. 791-802 e poi il sistema di canalizzazione campano, vd. il testo di Serino. Un prototipo della concezione cosmica della *largitas* imperiale affermatasi nel tardo antico si ha nel Panegirico di Mamertino a Giuliano (8-10), dove la specificità dei benefici giulianei è data dalla politica economica di questo principe che li ha consentiti: *Ut in maxima quaestione sit a quo accipias, imperator, qui sic omnibus largiaris. Sed qui vitae tuae instituta rationemque cognoverit, facile fontem copiae huius inveniet. Maximum tibi praebet parsimonia tua, Auguste, vectigal. Quidquid enim alii in cupiditates proprias prodigebant, id omne nunc in usus publicos reservatur* (10); qui (la frecciata polemica è anticostantiniana?) è implicito il motivo della moderazione del buon

riale quale indirizzo che il potere auspicava fosse seguito. Si trattava di dare impulso alla tendenza sociologica di imitazione spontanea o indotta, tipica della tradizione munifica classica, come è ben attestato. Così Plinio poteva scrivere a Traiano, a proposito degli *Alimenta* (che si diffusero in Italia anche come fondazioni private; è comunque implicito il funzionamento del meccanismo per altri tipi di generosità): *Cum divus pater tuus, domine, et oratione pulcherrima et honestissimo exemplo omnes cives ad munificentiam esset cohortatus....* (*ep.* X 8) [57].

Senza che ciò rappresenti una particolarità -ma prendere atto di situazioni di ordinarietà è pur sempre nel nostro caso un dato importante- si passa così a vedere come anche in Italia lo strumento legislativo avesse assunto funzione decisamente trainante, e agli stimoli che pur prestigiosi atti di munificenza potevano dare in primo luogo nella gestione del patrimonio monumentale da parte dei privati, si fosse affiancato un centralismo che controllava amministrativamente le realtà locali. Consideriamo dunque per sommi capi la legislazione diretta a dignitari e funzionari attivi nella diocesi italiciana e quale conformità vi fosse con le linee individuate della politica evergetica.

Una tendenza inaugurata da un rescritto di Antonino Pio (*Dig.* L 10, 7 pr.) [58], ma più accentuata nell'epoca tarda -basti vedere le costituzioni *de operibus publicis* del Teodosiano- insisteva sulla priorità da dare ai restauri rispetto alle nuove intraprese (p. es. *CTh* XV 1, 11. 19. 27 per Roma o XV 1, 14. 16. 17) [59]. Il governo mirava a evitare forme di anarchia edilizia, causate sia da privati -che

principe nelle donazioni, cf. p. es. T. Reekmans, *Prosperity and Security in the Historia Augusta*, «AncSoc» 10 (1979), pp. 239-270 (245 s.).

(57) Nello stesso senso andavano le *ampliationes* attestate sotto gli Antonini, quando i principi evergeti *ob honorem* in città italiche mostravano così ai magistrati municipali *pollicitantes* il canone comportamentale da seguire: si doveva aggiungere alle *sportulae*, previste ormai per prassi ineludibile un elemento di evergetismo più libero, la *ampliatio* appunto; per il caso dell'acqua vd. M. Corbier, *De Volsinii à Sestinum: cura aquae et évergétisme municipal de l'eau en Italie*, «REL» 62 (1984), pp. 236-274. Sull'importanza del comportamento del monarca da richiamare p. es. Menand. 376, 8 (ed. D.A. Russell-N.G. Wilson, Oxford 1981, p. 90); Simmaco *ep.* II 13: *Neque enim latet quid sponte ceteros velit facere, qui suspecta conpendia primus exhorruit*; consapevolezza imperiale del ruolo dell'esempio: *CTh* IV 4, 2; XI 13, 1; XI 7, 6 = *CJ* X 19, 4. Cf. n. 62.

(58) Si tratta del primo provvedimento ufficiale che privilegia la *reparatio* rispetto alle nuove costruzioni, ma già Traiano aveva mostrato la sua approvazione verso una politica di tagli alle spese edilizie, vd. p. es. Plin. *ep.* X 23, 24.

(59) Meno restrittiva è *CTh* XV 1, 18 (374 d.C.). In generale su questa legislazione si veda Y. Janvier, *La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publiques*, Aix-en-Provence 1969; C. Kunderewicz, *La protection des monuments d'architecture antique dans le Code Théodosien*, in *Studi in Onore di E. Volterra*, IV, Milano 1971, pp. 137-153; per Roma vd. M. De Dominicis, *L'edilizia pubblica a Roma in talune normative del basso impero*, in *Studi in onore di S. Pugliatti*, IV, Milano 1978, pp. 161-183. Con inquadramento delle leggi nei contesti dell'Italia settentrionale e dell'Africa vd. inoltre rispettivamente L. Ruggini, *Economia* cit., pp. 81 ss.; C. Lepelley, *Cités* cit., I, pp. 61 ss.

non esitavano a mettere in pericolo impianti pubblici (*CTh* XV 1, 4 ([60]))- sia da un personale amministrativo non di rado «litomane» e tendente a sfruttare le risorse di città minori per abbellire i capoluoghi (*CTh* XV 1, 7; 14; 26; 37) ([61]). Era allo stesso tempo incentivato ogni *novum opus* che fosse funzionale ai meccanismi fiscali e al sistema della posta pubblica: *stabula, horrea, itinera* (*CTh* XV 1, 16; 17; 37). Pur nei limiti di questo ambito organizzativo, si possono ben individuare esempi di adeguamento del dono alle direttive legislative o a incoraggiamenti imperiali di stile evergetico ([62]). L'*utilitas* era certo fondamentale, ma in questo concetto rientravano anche alcune esigenze di cultura civica, sentite come non meno primarie, quali la salvaguardia degli impianti termali (*CTh* XV 1, 32) e il decoro architettonico delle municipalità (si veda la frequente giustapposizione nelle costituzioni di *usus-commodum* e *ornatus*) ([63]), talvolta sottoposto al pericolo di deturpanti *fabricae* iniziate e mai portate a termine da evergeti imprudenti (XV 1, 28 cf. *CJ* VIII 10, 6). La *liberalitas* dei principi ricompare nelle leggi agli inizi del V secolo, potendosi anche esercitare in forma di concessione di spazi fabbricabili ([64]), in un quadro economico che a tratti sembra contare sulle risorse non indifferenti di imprenditori e

---

([60]) La costituzione (320 d.C. Seeck), facendo tesoro di esperienze recenti, vietava che qualunque edificio potesse trovarsi a meno di cento piedi da *horrea*, poiché *aedificiorum, quae horreis adhaerebant, incendiis fiscales copias laborasse*; la legge puniva *quis aedificandi amore publica damna neglexerit.*

([61]) Un divieto generale di demolire case per trasportare il materiale ricavato in altre città è attribuito ad Adriano dalla *Historia Augusta, Hadr.* 18, 2. Collegate all'edilizia erano le speculazioni cui allude l'*Anonymus de rebus bellicis* 4, citando fra le varie sorgenti di indebito arricchimento dei governatori le *expensa quoque moenibus profutura*, vd. commento di A. Giardina, *Anonimo. Le cose della guerra*, Milano 1989, p. 66 s.

([62]) *CIL* VI 1774 = *ILS* 5906 dove è scritto che *Valerius Anthidius v.c., a. v. praef. praet.,/ stabulum ne animalia cursus publici/ longi itineris labore diutius deperirent/ providit constituit aedificavit/ adque dedicavit; CIL* X 7200 = *ILS* 5905 (ll. 5 ss.) *stationem a solo fece/runt Vitrasius Orfitus et Fl./ Dulcitius vv. cc. consulares/ p. S., instante Fl. Valeriano/ ducenario, agente in rebus et pp. cursus/ publici.* Con la legge *CTh* XV 3, 4 del 399 d.C. (al *PPO* Messala) gli imperatori rinunciavano ad antichi privilegi per contribuire alla ricostruzione dei devastati percorsi stradali esortando a fare altrettanto gli *inlustrium patrimonia dignitatum*, cf. *CIL* X 1488 = *ILS* 5888 (intervento di un semianonimo consolare campano); *CIL* X 3344 (Flavius Marianus *praef. classis et curator reip. Misenatium* costruì e dedicò un ponte ligneo *per quo* (sic) *nullus hominum iter facere potuerat*). In generale sul *cursus publicus* tardoimperiale, E.J. Holmberg, *Zur Geschichte des Cursus Publicus*, Diss. Uppsala, Lund 1933, pp. 59 ss.; Jones, *LRE*, pp. 830-834; M. Clauss, *Der Magister Officiorum*, München 1980, pp. 45-51.

([63]) Essa ricompare in testi epigrafici, p. es. *CIL* VI 1793 (proveniente da *Saena*), per la cura e il finanziamento del personaggio onorato *aqua modo non deest necessariis usibus civitatis, berum etiam in eruendo plurimis locis splendididissimum urbi prestitit ornamentum*; *CIL* IX 1588 = *ILS* 5480 (Benevento) *usui adque splendori thermarum*. Su *pulchrum* e *utile*, S. Mitchell, *Imperial Building* cit., pp. 352 ss.

([64]) *CTh* XV 1, 43 (405 d.C. a Hadrianus *PPO*). La legge riguarda l'uso di suolo pubblico, per il quale esistevano numerose richieste di permessi edilizi, lecite o surrettizie. Il prefetto e i giudici ordinari devono controllare i rescritti in merito ottenuti dagli imprenditori. Poi, il prefetto dovrà accertarsi della autorizzazione (*liberalitas*) imperiale e infine i governatori provinciali la trasformeranno in permesso definitivo. Cf. anche *CTh* II 23, 1 (423).

speculatori vari; costoro si misuravano in spregiudicate gare per ottenere permessi e codicilli, ricorrendo quando ve ne fosse l'occasione a mezzi illeciti per procurarsi i materiali da costruzione (65).

4. *Sulla presunta permanenza degli* Alimenta

Uno degli aspetti più caratteristici del favore imperiale verso l'Italia nell'alto impero fu rappresentato dagli *Alimenta*. Hans Kloft e Paul Veyne hanno chiarito in quale senso essi debbano essere considerati una forma di evergetismo -prospettiva quantomai evidente in rappresentazioni iconografiche e iscrizioni- e lo studioso francese ha evidenziato alcune delle difformi motivazioni delle nuove sovvenzioni alimentari istituite da Costantino probabilmente nel 315, con la legge raccolta in *CTh* XI 27, 1, indirizzata ad Ablabio, in quell'anno forse vicario (66).

Le fonti epigrafiche attestanti incaricati al funzionamento del sistema finiscono col III secolo e di una sopravvivenza dell'istituzione in realtà non si è mai parlato (67). Solo recentemente il problema è stato rivisto e, sulla base di un riesame della legge costantiniana e di valutazioni di principio si è sostenuto che essa «spricht für das Fortwirken der Alimentarinstitution in Italien», per tutto il periodo tardo, con l'unica variante che ora i funzionari ad essa preposti erano i nuovi governatori provinciali (68). Il testo della costituzione è il seguente:

Aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scribta per omnes civitates Italiae proponatur lex, quae parentum manus a parricidio arceat votumque vertat in melius. Officiumque tuum (*sc. di* Ablabio) *haec cura perstringat, ut, si quis parens adferat subolem, quam pro paupertate educare non possit, nec in alimentis nec in veste inper-*

(65) A rigore un segno di difficile reperibilità delle materie prime (sul vicino problema dei reimpieghi vd. però le sfumate indicazioni di P.A. Février, *Habitat ed edilizia nella tarda antichità*, *SRIT*, III, pp. 731-760, part. p. 738). Si veda già la importante legge *CTh* IX 17, 2, *de sepulchri violati*, del 349, indirizzata a Limenius 2. Essa tenta di frenare il diffuso fenomeno delle razzie a monumenti e sepolcri, come è sotteso in *CIL* X 1199 = *ILS* 5510 e dalla Gallia in *CIL* XII 1524 = *ILS* 1279. Rilevante soprattutto il fatto che attorno ai meccanismi di rifornimento annonario per Roma -e in particolare a quello di calce- doveva essersi sviluppato un giro illecito di affari che coinvolgeva da vicino i *calcis coctores*. In questo gruppo vanno identificati infatti *qui de monumentis columnas vel marmora abstulerunt vel coquendae calcis gratia lapides deiecerunt* e i compratori del materiale da proprietari terrieri *qui posita in agris suis monumenta calcis coctoribus vendiderunt*. Responsabili del controllo del fenomeno erano nelle province i *iudices*, a Roma il *PPO* (che nel caso di Limenius 2 era insieme *PU*) insieme ai pontefici (per le speculazioni collegate agli impianti monumentali cristiani); cf. anche *CTh* IX 17, 1; 3. Per un'epoca più tarda vd. *Nov. Val.* 23 (447 d.C.).

(66) P. Veyne, op. cit., pp. 574 ss.; cf. anche H. Kloft, op. cit., pp. 96 ss. Su Ablabio vicario ipotesi di C. Dupont, *Constantin et la préfecture d'Italie*, in *Etudes J. Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, pp. 251-267, spec. p. 258 n. 49. Per O. Seeck la data della legge è 13 maggio 329.

(67) Ultima attestazione *CIL* VI 1414. Sulle differenti finalità all'epoca di Costantino già O. Hirschfeld, *Die kaiserlichen* cit., p. 223 s. che opportunamente vede la rottura del sistema precedente nello stato di confusione economica del terzo secolo.

(68) F.M. Ausbüttel, op. cit., pp. 154-156.

tienda tardetur, cum educatio nascentis infantiae moras ferre non possit. Ad quam rem et fiscum nostrum et rem privatam indiscreta iussimus praebere obsequia.

La presenza della legge nella compilazione teodosiana attesterebbe, nonostante il silenzio di altre fonti, il perdurare della istituzione almeno sino al 438. Il problema, degno almeno di brevi cenni nel contesto della presente ricerca, va risolto in senso opposto, accogliendo l'opinione tradizionale della critica e insistendo appena su un elemento, come si vedrà subito oltre. È chiaro che due delle componenti fondamentali degli *Alimenta* messi a punto da Traiano (69), il prestito ai piccoli proprietari e l'impegno demografico legato, almeno nell'immagine della propaganda filotraianea, all'arruolamento militare, sono del tutto assenti dal testo costantiniano. La legge -che nella forma pervenutaci, priva di riferimenti a qualsivoglia precedente, appare porsi soprattutto nell'esordio come una novità (70)- era tesa a riassorbire un fenomeno assai diffuso, l'esposizione o la vendita degli infanti, rispetto al quale d'altronde vi fu abbondante produzione legislativa (71). Una legge analoga compare nello stesso titolo (*CTh* XI 27, 2 diretta a Menander probabilmente vicario d'Africa, 322 d.C.): il principe ha ricevuto notizia (*cognovimus*) della vendita o del sequestro per debiti di bambini che i genitori non erano in grado di mantenere (*egestate victus atque alimoniae,* cf. *nec in alimentis nec in veste* del testo precedente), con un grave smembramento dei nuclei familiari e implicazioni negative su di una normale crescita demografica. Ancora una volta, ma in questo caso *per universam Africam*, il fisco imperiale è pronto a intervenire (72). La somiglianza

---

(69) Fra i lavori recenti E. Lo Cascio, *Gli* Alimenta, *l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma*, «RAL» 8ª s. 33 (1978), pp. 311-352 cf. Id., *Fra equilibrio e crisi*, in *Storia di Roma*, 2 *L'impero mediterraneo* II. *I principi e il mondo*, Torino 1991, pp. 701-731, part. 722-726; J.R. Patterson, *Crisis, What Crisis? Rural Change and Urban Development in Imperial Appennine Italy*, «PBSR» 55 (1987), pp. 115-146 (124-133); C. Bossu, *L'objectif de l'institution alimentaire. Essai d'évaluation*, «Latomus» 48 (1989), pp. 372-382.

(70) In questo senso e in confronto con la l. 2 dello stesso titolo, preferiamo accogliere la datazione dei manoscritti (315 d.C.) rispetto a quella seeckiana (329), vd. così E. Volterra, *L'efficacia delle costituzioni imperiali emanate per le province e l'istituto della expositio*, in *Studi di storia e diritto in onore di E. Besta*, I, Milano 1939, pp. 447-477, p. 469, che vede in una carestia che avrebbe funestato l'Italia nel 315 la causa contingente del provvedimento (sulle penurie come cause della vendita dei bambini cf. del resto *Nov. Val.* 33).

(71) Un esempio legislativo di questo genere è per l'Italia spec. *CTh* V 10, 1 = *CJ* IV 43, 2 (Costantino *Italis suis*, del 18 agosto 319 Seeck); in generale J. Boswell, *L'abbandono dei bambini in Europa occidentale. Demografia, diritto e morale dall'Antichità al Rinascimento*, trad. it. Milano 1991, pp. 39 ss.

(72) Il testo completo è il seguente: *Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus. Quisquis igitur huiusmodi repperietur, qui nulla rei familiaris substantia fultus est quique liberos suos aegre ac difficile sustentet, per fiscum nostrum, antequam fiat calamitati obnoxius, adiuvetur, ita ut proconsules praesides et rationales per universam Africam habeant potestatem et universis, quos adverterint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam largiantur atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem. Abhorret enim nostris moribus, ut quemquam fame confici vel ad indignum facinus prorumpere concedamus.*

delle due costituzioni dà la forte sensazione di avere a che fare con una precisa e generale politica di assistenza sociale, forse già influenzata in questo periodo da idee di umanità cristiana (73).

Non si possono dunque rintracciare reali elementi di supporto a un mantenimento ininterrotto della vecchia *Institutio Alimentaria.* In special modo, il fatto che ci troviamo ormai di fronte a un provvedimento non più italocentrico -ciò che invece rappresentò in passato la basilare caratteristica costitutiva dell'istituto- vieta un raffronto proficuo con un'epoca nella quale la penisola, se era economicamente ormai concorrenziata e aveva perso la supremazia sul mercato internazionale, conservava ancora intatta la sua preminenza ideale nel quadro dell'*orbis romanus.*

* * *

Per concludere, alcune riflessioni ricavabili da un'analisi obiettiva del materiale a disposizione. Vi fu a nostro giudizio una sostanziale inversione di tendenza in raffronto ai primi due-tre secoli: gli imperatori non mostrarono una palpabile particolare sollecitudine, che coniugasse predilezione ideale e sostegno materiale, verso l'Italia. La liberalità, in complessivo ripiegamento, fu peraltro come in precedenza influenzata dai meccanismi che sorgevano in connessione con esigenze politico-amministrative dell'Urbe. Il potere centrale non impiegò il *beneficium* -in un'area tuttora fra le più vitali dell'impero, che però il policentrismo tardo aveva reso anch'essa «periferia» e come tale teoricamente più bisognosa di manifestazioni di vicinanza da parte del monarca nei confronti della popolazione- come strumento di adesione e di congiungimento con il centro (non vi fu nemmeno una visibile politica evergetica che desse qualche significativo segnale di controtendenza dopo l'esautoramento dei privilegi della penisola). Furono ora le nuove istanze governative, che spesso scaturivano dall'area amministrata, a svolgere questo ruolo: il carattere spiccatamente patronale -soprattutto in alcune regioni suburbicarie- delle loro prestazioni amministrative poteva con successo fungere da latore dell'ideologia dominante. Ma su questo difficile problema del rapporto, che si traduceva anche in dinamiche sociopolitiche in parte contraddittorie, fra dure necessità di governo e tradizione ideologica del principe protettore, nella mediazione fra lui e la gente italica dei *rectores* e degli altri funzionari, torneremo presto.

(73) Cf. P. Veyne, *loc. cit.* Sulla difformità dei principî privatistici fra le due costituzioni si sofferma E. Volterra, *L'efficacia* cit., pp. 469-71.

Capitolo V

I GOVERNATORATI

In età medio e tardo repubblicana il modello interpersonale della clientela arcaica si era come replicato, connotando i rapporti privilegiati di grandi uomini politici e clan familiari con comunità e intere aree regionali. Strumento della lotta politica e civile, il patronato era stato allo stesso tempo, innegabilmente, un anello importante dei meccanismi di espansione e controllo dell'impero (1). La classe dirigente romana fu presto consapevole che esso possedeva una sua dimensione ufficiale. Roma poteva, e doveva, porsi più che come *domina*, come madre, patrona del globo. La formulazione più efficace di questo concetto è il *patrocinium orbis terrae* di Roma evocato da Cicerone in un noto passo del *de officiis* (2). La stessa idea e analoghe nozioni, troveranno una personificazione nella figura del principe, fino da Augusto, e uno sviluppo propagandistico sotto il regime imperiale (3). A quest'epoca, la posizione delle città libere rispetto a Roma fu persino assimilata a quella dei clienti di fronte al patrono: un'immagine che non era in nessun modo riflesso di rapporti giuridico-istituzionali, ma significativa della autorappresentazione del potere romano (4). Gli imperatori da un lato si ponevano come primaria finalità, per la sopravvivenza stessa della macchina statale, il mantenimento dell'ordine so-

(1) Contro il modello clientelare applicato alle relazioni «internazionali» è E. Gruen, *The Hellenistic World and the Coming of Rome*, I, Berkeley-Los Angeles 1984, pp. 158-200, *contra* E. Gabba, rec. a Gruen op. cit., «Athenaeum» 75 (1987), pp. 205-210 part. 207 con riferimento a Dion. Hal. II 11, 1; sul tema cf. anche la discussione di J.L. Ferrary, *Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique*, Rome 1988, pp. 117ss. Approcci sociologici al patronato in Roma repubblicana: L. Roniger, *Modern Patron-Client Relations and Historical Clientelism: Some Clues from Ancient Republican Rome*, «Archives Eur. de Sociol.» 24 (1983), pp. 63-95; S.N. Eisenstadt-L. Roniger, *Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society*, Cambridge 1984, pp. 52-64.

(2) Cic. *de off.* II 8, 27: *nostri autem magistratus imperatoresque ex hac una re maximam laudem capere studebant, si provincias, si socios aequitate et fide defendissent; itaque illud patrocinium orbis terrae verius quam imperium poterat nominari.*

(3) Sul ruolo patronale degli imperatori romani in generale F. Millar, *The Emperor* cit., *passim*. Per Augusto, A. von Premerstein, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats*, München 1937; M. Grant, *From Imperium to Auctoritas*, Cambridge 1969², spec. pp. 317ss. Su alcune formulazioni discutibili della tesi Premerstein (come il rapporto tra patronato universale del principe e patronati privati tradizionali) vd. N. Rouland, *Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l'Antiquité romaine*, Brussel 1979, pp. 499-509.

(4) D. Nörr, *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit*, München 1969², p. 69s. (con riflessioni venate di scetticismo sull'utilità del p. per rafforzare il dominio di Roma) su *Dig.* XLIX 15, 7 (Proculus).

ciale e la efficiente riscossione delle tasse; dall'altro lato, però, essi dovevano adeguarsi, perpetuandolo, a un modello di prosperità e benevolenza, moralistico-autoritario, che facesse comprendere ai sudditi che le richieste più pesanti avevano come obiettivo il bene di tutti (gli imperatori, come i monarchi illuminati del XVIII secolo, erano mossi dall'amore per la felicità generale ([5])). Si trattava di un tassello fondamentale per quella ancora arcaica, intuitiva, legittimità del potere del principe. È interessante, per le pagine che seguiranno, questa capacità di teorizzazione degli antichi del ruolo politico del patronato. Che tale struttura restasse valida in età tarda è un dato di fatto: non soltanto come arma puramente ideologica per influenzare l'opinione pubblica, ma talvolta -ne accennavamo alla fine del capitolo precedente- come criterio che indirizzava in modo concreto la gestione amministrativa dei rappresentanti ufficiali dello stato.

Fermo restando che nel corso dell'esposizione manterremo una certa elasticità terminologica, abbiamo ritenuto opportuno impiegare -per riportare l'articolazione dei problemi trattati in questa sezione del lavoro- l'espressione forme patronali ([6]), con la quale pensiamo di poter unificare quella gamma di manifestazioni (spesso interconnesse) di benevolenza, generosità e protezione che caratterizzavano rapporti più o meno ufficiali, e da non intendersi in termini contrattuali, di patronato ([7]).

L'analisi seguente verterà sul funzionamento delle forme patronali esercitate da governatori su ambiti comunitarî come uno degli ingranaggi del sistema politico-amministrativo dell'Italia ([8]). In linea con l'impostazione gene-

---

(5) Per il periodo che ci interessa, a titolo esemplificativo, *Edict. Diocl. et Colleg. de pretiis rer. ven.*, preamb. 16ss. (ed. M. Giacchero, I, Genova 1974, pp. 134-137); Eus. *v. Const.* IV 1, 1s.; Sozom. *HE* proem. (*SC* 306, pp. 92-103). *Felicitas publica* in documenti tardi p. es. *CIL* VI 36954 = *ILS* 726; *Pan. Lat.* XII 16; sulla formula *bono reipublicae natus* vd. A. Chastagnol, *Le formulaire* cit. (cap. I, n. 58), p. 17.

(6) L'utilità di parlare di forme patronali invece che di patronato è stata già presente a J.-U. Krause, *Spätantike Patronatsformen* cit. alla n. 8. Rispetto a Krause, in questa sede si inserisce a tutti gli effetti fra le forme patronali anche l'evergetismo.

(7) Per la frequenza con cui in occidente -dove esisteva una casistica più limitata nella titolatura dei benefattori municipali rispetto al mondo grecoellenistico- era attribuito il titolo di patrono basti pensare all'alto numero di p. presenti negli album municipali di Canosa e Timgad; non sempre però vi erano riconoscimenti ufficiali, con riunione degli organi preposti al conferimento del titolo, tavole bronzee o simili attestati (su «formal and informal relationships» vd. J. Nicols, *Pliny and the Patronage of Communities*, «Hermes» 108, 1980, pp. 365-385, part. p. 367). Soprattutto da un punto di vista metodologico sarebbe comunque pericoloso e limitativo analizzare il fenomeno utilizzando solo documenti con attribuzioni ufficiale del titolo di patrono; un esempio istruttivo: se fosse sopravvissuta soltanto *CIL* XI 4095 = *ILS* 5696 sapremmo soltanto che i due fratelli Sesto Cluvio Martino e M. Cesolio Saturnino, notabili di Otricoli, avevano compiuto gesta di generosità nei confronti della loro città, ma non saremmo a conoscenza che furono anche pubblicamente onorati quali patroni, dato che ci è noto da *CIL* XI 4097 = *ILS* 5697 e *CIL* XI 4096.

(8) Una recente messa a punto sui vari aspetti del patronato municipale nell'occidente tardoantico è quella di J.-U. Krause, *Das spätantike Städtepatronat*, «Chiron» 17 (1987), pp. 1-80 (con un elenco delle testi-

rale del lavoro, si vedrà se esistono elementi utili a cogliere l'atteggiamento del potere centrale sia nei confronti delle qualità governative che la pratica patronale possedeva sia delle sue proprietà inibenti rispetto alle decisioni e ai progetti del centro (9): il patronato comportava delle contraddizioni e queste non erano ignote alle autorità (10).

È possibile cogliere dei criteri di reclutamento impiegati dagli imperatori nel campo dell'amministrazione provinciale? Quali deduzioni è lecito fare sull'atteggiamento del centro verso le forme patronali praticate dai governatori, verso la eventualità che i titolari di queste cariche pubbliche svolgessero le loro funzioni secondo schemi dalle accentuate connotazioni «private»? Quale è la valutazione da dare alla storiografia che coglie, per il tardo impero, nel patronato svolto dai funzionari su collettività un fattore principale di disgregazione politica e economica? (11)

Per proporre delle risposte a questi e altri interrogativi, da un lato cercheremo di riconsiderare il problema della provenienza sociale e geografica del personale inviato a governare le province, dall'altro di tracciare un quadro sufficientemente articolato delle conseguenze che certe tendenze nel reclutamento potevano avere sul rapporto fra governo centrale e realtà locali italiche. Non si è proceduto ad un ordinamento sistematico delle fonti, per individuare la provenienza sociale dei patroni, la distribuzione geografica e cronologica delle attestazioni ecc., tutti punti le

---

monianze), parte della mirabile tesi, venata di un raffinato senso di *understatement*, *Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches*, München 1987, dove è stata riassunta alle pp. 68-72. Una lista limitata ai *patroni civitatum* della diocesi italiciana, è contenuta in F.M. Ausbüttel, *Die Verwaltung* cit., pp. 49 ss. (cf. oltre cap. VI, p. 183 n. 36). Non può essere qui affrontato in maniera specifica il tema della funzione protettiva, in senso materiale e politico, svolta dai vescovi sulle comunità cristiane del mondo tardoromano e italiche in part.; mi limito qui a rinviare allo studio, più generale, di R. Lizzi, *Vescovi e strutture* cit., ove altra letteratura. Per il patronato sui collegi, non considerato in questa sede, cf. n. 38.

(9) Vd. oltre nel testo e cf. la conclusione. Questi due aspetti potevano essere contestuali, ma esigenze espositive ne richiedono una trattazione disgiunta.

(10) Sui vantaggi e i pericoli che venivano individuati nel patronato vd. p. es. J. Nicols, *Patrons of Greek Cities in the Early Principate*, «ZPE» 80 (1990), pp. 81-100, part. p. 92 s., e oltre in questo capitolo.

(11) Per impostazioni analoghe in riferimento alle forme patronali delle élites curiali vd. cap. VI. Secondo L. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire*, Paris 1957, spec. pp. 411 ss., il patronato in genere -e il patrocinio rurale specialmente- fu appunto fattore storico decisivo, tanto da provocare in ultima analisi un collasso dell'ordine istituzionale e sociale, con drammatici risvolti per il destino dell'impero tardoromano. *Contra* J.-U. Krause (*Spätantike Patronatsformen* cit.), che ha in particolare insistito sul fatto che il patrocinio non svolse una parte centrale nel disfacimento dell'apparato statale e nella feudalizzazione della società occidentale. Anche nel caso del patronato su città Krause tende a sminuirne l'importanza (ma su questo chi scrive è meno daccordo) riducendo il titolo di *p.* a una mera concessione onorifica priva di implicazioni politiche e sociali rilevanti; sulla sclerotizzazione del patronato nel basso impero, ormai svuotato del suo valore più pregnante di alta difesa legale e isterilito in sempre meno significativi legami di tipo evergetico cf. già D. Van Berchem, *Note sur les diplômes honorifiques du IVe siècle*, «RPh» 60 (1934), pp. 165-168.

cui sole linee di tendenza complessive affioreranno nel corso della discussione. Ambizioni di indagini quantitative si rivelerebbero a nostro giudizio velleitarie rispetto alle possibilità offerte dai documenti. Per esempio tentando calcoli sul rapporto fra governatori e precisi ambiti municipali-zonali, l'intrecciarsi di questioni prosopografiche e cronologiche porterebbe comunque a valutazioni con troppi punti di domanda e non risolutive.

1. *Aree di amministrazione e aree di provenienza: gli interessi dell'aristocrazia*

Nell'impero cinese fu a lungo vietato con norme assai rigide che i mandarini potessero prestare servizio nel territorio d'origine, loro o delle mogli (12). Talvolta fu persino proibito ai governatori di assumere e portare con sé conterranei come personale subalterno pur recandosi ad amministrare terreni lontani dalla patria comune (13). L'obiettivo della normativa era di evitare lo sviluppo di potentati autonomi o di favoritismi connessi con gli interessi privati dell'aristocrazia fondiaria: in Cina il fortissimo senso della famiglia e di riflesso dell'appartenenza a uno stesso territorio o villaggio rendevano il problema assolutamente centrale. Si è osservato che «l'esigenza stessa di fissare regole come queste evidenziava una delle contraddizioni principali dell'Impero antico: la burocrazia imperiale era formata da quelle stesse forze sociali i cui interessi particolari erano in *ultima analisi* divergenti da quelli dello Stato centralizzato» (14). In modo non dissimile, secondo un'opinione ben consolidata nella medievalistica, nel seno dell'impero carolingio ai *missi dominici* era vietato svolgere l'incarico di ispettori e giudici d'appello dei conti nella terra nativa e là dove avevano concentrati gli interessi patrimoniali. Ciò era determinato sempre dalla necessità di evitare collusioni -che apparivano inconciliabili colla missione medesima loro affidata, tendente a sviluppare una

(12) P. es. sotto le dinastie Ch'in e Han anteriore (221 a.C.-8 d.C.), ma pure in epoche successive -almeno fino al periodo Sung (960-1279 d.C.); cf. anche M. Weber, *Economia e società*, trad. it. Milano 1968², p. 671 (sul caso dei *missi* carolingi *ibid.*, p. 344). L'amministrazione territoriale dell'impero cinese (così come alcuni suoi aspetti di fondo economico-sociali) rimase a lungo invariata nei tratti essenziali. Essa può essere raffrontata (per la tripartizione in settori regionali, per le dinamiche derivanti dal potere radicato localmente -e al tempo stesso investito in ruoli dirigenti dalla sanzione statale- di una forte aristocrazia terriera, per una giustizia fiscale spesso regolata da criteri «*pro qualitate personarum* o *dignitatum*», per un reclutamento del funzionariato basato per un lungo periodo sul sistema delle «segnalazioni», quasi delle *commendationes*) con la situazione amministrativa e sociale del tardo impero romano. Accosta le due realtà R.S. Lopez, *La nascita dell'Europa*, Torino 1966 (or. 1962), p. 32s., ma vd. soprattutto M. Sabattini-P. Santangelo, *Storia della Cina*, Roma-Bari 1986 dalla cui lettura si possono ricavare ulteriori spunti di comparazione.

(13) Una normativa di questo tipo è nota per varie epoche, p. es. nell'impero antico e ancora sotto la dinastia Sui (589-618).

(14) M. Sabattini, op. cit., p. 156, cf. p. 12s.

struttura statale più accentrata e capace di prescindere da utilità particolaristiche- fra il funzionariato aristocratico e le altre élites feudali locali ([15]).

Regolamentazioni del rapporto fra amministratori distaccati in periferia e aree di origine sono dunque comuni a realtà imperiali lontane ([16]). Sembra invece che solo a tratti nel quadro del dominio romano esso fosse percepito come un «problema», da risolvere mediante restrizioni legali. Augusto non mancò di reclutare, in primo luogo nelle province poste sotto il suo diretto controllo, presidi di origine locale, ai quali era richiesta una buona conoscenza del territorio o una posizione socialmente preminente ([17]). Naturalmente la tendenza fu suscettibile di un incremento con l'aumento del potere imperiale di nomina e con il progressivo provincializzarsi della composizione del senato. Il materiale raccolto nella seconda parte (*Ascesa al senato e rapporti con i territori d'origine*) del Colloquio Int. AIEGL, tenutosi a Roma nel 1981 su *Epigrafia e ordine senatorio*, dimostra che complessivamente, durante il principato, non vi erano grandi remore a inviare al governo delle province personaggi che ne erano originari. Dopo la ribellione militare di Avidio Cassio deve essere posto un provvedimento di divieto di Marco Aurelio (176 d.C.), che ci è attestato da Dione Cassio e Zonara ([18]). È però improbabile che la disposizione, ancorata a una situazione contingente, abbia avuto effettivamente seguito, soprattutto in occidente: la documentazione in proposito è frammentaria e poco consistente ([19]). Soltanto in epoca molto tarda (giustinianea?) una costituzione non

---

([15]) V. Krause, *Geschichte des Institutes der Missi Dominici*, «MIÖG» 11 (1890), pp. 193-300, spec. pp. 197, 220 s., 226, cf. H. Fichtenau, *L'impero carolingio*, trad. it. Bari 1972², pp. 146-148. *Contra* di recente K.F. Werner, *Missus-Marchio-Comes. Entre l'administration centrale et l'administration locale de l'Empire carolingien*, in W. Paravicini-K.F. Werner (edd.), *Histoire comparée de l'administration* cit., pp. 191-239, 195 ss.

([16]) La sociologia e l'antropologia politica hanno aiutato lo storico a affinare le sue capacità di leggere gli eventi e le strutture in chiave analogica, un esercizio che, se condotto con criterio, non è mai fatuo. Celebri pagine di M. Bloch, *La società feudale*, trad. it. Torino 1976, pp. 496-498 (cf. D. Romagnoli, *La comparazione nell'opera di Marc Bloch: pratica e teoria*, in P. Rossi ed., *La storia comparata. Approcci e prospettive*, Milano 1990, pp. 110-125).

([17]) G.W. Bowersock, *Augustus and the Greek World*, Oxford 1965 (capp. 2-3); R. Szramkiewicz, op. cit. (cap. II n. 10), I, pp. 101 ss., 209-213.

([18]) C. Dio LXXII 31; Zonaras 12, 3 cf. Haenel, *Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Iustinianum latarum*, Leipzig 1857, p. 121 s.; vd. J. Spiess, *Avidius Cassius und der Aufstand des Jahres 175*, Diss. München 1975, p. 62; M. L. Astarita, *Avidio Cassio*, Roma 1983 (part. p. 106); R. Syme, *Avidius Cassius. His Rank, Age and Quality*, in «BHAC» (Bonner Historia-Augusta Coll.), 1984/5, Antiquitas s. 4 Bd. 19, Bonn 1987, pp. 207-222. Un caso di ribellione analogo, anche se rientrato, fu quello di Cornelius Priscianus legato in *Hispania Citerior* sotto Antonino Pio, vd. G. Alföldi, *Fasti Hispanienses*, Wiesbaden 1969, p. 210.

([19]) Insieme a un provvedimento attribuito a Pescennio Nigro dalla *Historia Augusta*, *Pesc. Nig.* 7, 5, l'unica testimonianza utile è *sent. Pauli* 5, 12, 5 (cf. cap. I n. 105): *In ea provincia, ex qua aliquis originem ducit, officium fiscale administrare prohibetur, ne aut gratiosus aut calumniosus apud suos esse videatur*, dove comunque in prima istanza il riferimento è al funzionariato di *apparitores* e *officiales*. Analogamente nelle raccolte giuridiche le limitazioni riguardano soprattutto palatini in missione e altri burocrati: p. es. *CTh* VIII 1,

datata e di cui è ignoto il destinatario, ripropone sotto il titolo *Ut nulli patriae suae administratio sine speciali permissu principis permittatur* un divieto generale (ma anche qui le specificazioni rimandano in primo luogo a un contesto orientale) per governatori o amministratori di alto livello: «nessuno sia Augustale o proconsole o vicario o *comes* d'Oriente nella propria patria, a meno che non abbia ottenuto un'autorizzazione speciale» ([20]).

Nel caso della diocesi italiciana e, con un po' minore evidenza, dell'Africa, la critica ha giustamente sottolineato l'importanza che aveva per l'élite dei clarissimi il percorrere indispensabili tappe della carriera politica in zone nelle quali potevano allo stesso tempo essere curati da vicino gli interessi economici delle proprietà fondiarie ([21]). Su registri analoghi, è significativo quel passo della *Historia Augusta*, opera nella quale si ritrovano spesso motivazioni e schemi ideologici di ispirazione senatoria, dove si ricorda che Antonino Pio *inter quattuor consulares, quibus Italia committebatur, electus est ad eam partem Italiae regendam, in qua plurimum possidebat, ut Hadrianus viri talis et honor⟨i⟩ consuleret et quieti* (*Ant. Pius* 2, 11) ([22]).

---

9 = *CJ* XII 49, 2 (365, oriente); *CTh* VIII 8, 4 (386, occid.), cf. *CTh* VIII 15, 3. Secondo Santo Mazzarino, *L'impero* cit., p. 788, in epoca tarda continuava a vigere «(almeno teoricamente) il principio istituito da Marco, di scegliere i governatori di provincia fuori dalla provincia stessa», e l'A. richiama come unica eccezione quella delle élites galloromane; per la conservazione del principio di Marco Aurelio il riferimento è all'epistola 73 di Sinesio di Cirene (411 d.C.): Sinesio lamenta un esempio di cattiva amministrazione provinciale nell'Africa cirenaica (cf. anche *ep.* 42) e si richiama a leggi venerande, ripristinate dal *PPO* orientale Antemio, che impedivano lo svolgimento di governatorati in patria. Anche D. Roques, *Synésios de Cyrène et la Cyrénaïque du Bas-Empire*, Paris 1987, p. 176 s. che si sofferma ampiamente sull'epistola, accetta la tesi della validità generale continuata della legge di Marco Aurelio, e sostiene la rarità delle infrazioni nel IV secolo (esempi tratti da Libanio e Sinesio). Sarebbe assurdo porre delle riserve sul provvedimento voluto da Antemio, occorre tuttavia considerare, per quanto riguarda i richiami a tradizioni giuridiche precedenti, che nella lettera 73 il vescovo procede a evidenti forzature tese a polemizzare contro un nemico personale, mentre in altre circostanze in cui personaggi con lui imparentati esercitarono governi provinciali o alti comandi militari nella originaria Pentapoli Libia egli non fa alcuna menzione di princìpi legislativi né di antiche regolamentazioni in vigore (D. Roques, op. cit., p. 139). Se la precisazione di Mazzarino «almeno teoricamente» è comunque opportuna, ripeto, è difficile a mio giudizio pensare sulla base del solo riferimento sinesiano che vi sia stato nel periodo intermedio un ininterrotto mantenimento della regolamentazione di Marco Aurelio. Inoltre le eccezioni a questa (per l'occidente solo presunta) normativa tarda come vedremo non furono in ogni caso limitate alla Gallia.

(20) *CJ* I 41, 1, cf. *Basilikà* VI 1, 90. Il testo latino dice: *Nemo Augustalis vel proconsul vel vicarius vel comes Orientis in patria provincia fiat, nisi specialem eius rei iussionem meruerit.*

(21) Su questo punto c'è, mi pare, una assoluta unanimità nel giudizio della critica storica recente. Per la stretta sorveglianza sui fondi vd. p. es. Symm. *epp.* I 5; VI 81; cf. V 87; Pallad. I 6: *Praesentia domini provectus est agri.* Più per evitare le spese dei *munera* che per occuparsi della gestione dei loro fondi vivevano nascosti i questori e pretori *qui in agris degunt* di *CTh* VI 4, 27.

(22) La quiete cui allude lo *scriptor* non è altro che l'*otium* senatorio, cui servivano le tenute più vicine a Roma. Esempi: Gorgonius 7 nel Piceno, Symm. *ep.* I 39; *CIL* IX 5897 = *ILS* 1290; Spoleto come sede del

La proprietà assenteista e l'occupazione abusiva di fondi costituivano nel IV e V secolo un problema pressante. Lo stato doveva opporsi a varie forme di destabilizzazione della proprietà privata (23). L'essere tutelati (nella difesa di tutte le condizioni che garantissero il rendimento dei terreni ma specialmente da azioni illecite di *fundorum invasio*) da «buoni» presidi provinciali rappresentava per i possidenti un'esigenza primaria. È quanto auspica Simmaco per le sue terre in Mauretania Cesariense, rivolgendosi per un'intercessione al vicario d'Africa (*ep.* VII 66) (24). Nell'epistolario di Simmaco ritorna spesso questo desiderio di creare una rete di controllo e di complicità basata sull'amicizia e la clientela che, direttamente o per interposta persona, desse modo di intervenire presso *iudices* e altri amministratori (25). La risoluzione di controversie giudiziarie, ma anche facilitazioni speciali di varia natura, dall'ottenimento di *evectiones* al trasporto di animali esotici per i giochi e di frumento per la plebe romana costituivano alcuni dei ben concreti vantaggi ai quali si mirava (26). Non da ultimo la possibilità di accedere ai gangli del sistema amministrativo consentiva, insieme alla preservazione dei patrimoni, di evadere il fisco o di ottenere esenzioni (27).

---

ritiro di Naucellio, spec. *Epigrammata Bobiensia* 2 e Symm. *ep.* III 12, 2 (*Sat temporis Spoletio datum, bonae urbi et optimorum civium matri, intellegenti tamen quod nostrae curiae viros usucapere non possit*); *ep.* I 51 sull'ozio di Pretestato in Etruria, dove era stato un tempo correttore.

(23) Relative all'Italia sono p. es. *CTh* IV 22, 1 (= *CJ* VIII 5, 1); 2 (= *CJ* VIII 4, 6); 4, cf. IV 18, 1 sulla restituzione di patrimoni usurpati con la violenza a proprietari assenti o in viaggio o a *possessores quieti*; in *CTh* IX 10, 2 è addirittura prevista la pena capitale per chi abbia invaso un fondo altrui. Sulla testimonianza ambrosiana in merito vd. L. Ruggini, *Economia* cit., pp. 25-26.

(24) Si ricordi inoltre: la celebre lettera IX 40 sulle proprietà della *matrona absens* Italica con interessanti spunti sull'elemento soggettivo e classista della giurisdizione dei governatori, S. Roda, *Commento* cit., p. 166 s. e, nell'ambito di un'ampia trattazione sulle aristocrazie tardoimperiali, Id., *Nobiltà burocratica, aristocrazia senatoria, nobiltà provinciali*, in *Storia di Roma*, 3 *L'età tardoantica* cit., pp. 643-674 (658 n. 66); la lettera IX 129 indirizzata presumibilmente ad un governatore perchè tuteli l'amico Rabiliano (*pro absentibus dominis rectorem suscipere partes defensionis*), Roda *Commento* cit., p. 292; cf. anche *rel.* 28; *rel.* 38, 2 e *ep.* I 74 (per la relazione fra tendenza all'appropriazione illecita di terre e protezione personale).

(25) Come ho già osservato, talvolta le raccomandazioni servivano a agevolare e sveltire carriere politiche, p. es. in Symm. *epp.* I 107; VII 96; III 87; *orat.* 6, cf. *ep.* II 43. Si veda anche Aug. *conf.* VI 11, 19 e l'esempio epigrafico di *CIL* VI 1418 = *ILS* 2941.

(26) Fra i molti esempi possibili, Symm. *ep.* I 30 (S. prega Ausonio di perdonare l'amico Rusticus per un'assenza irregolare dalla carica, cf. *CJ* XII 42, 2); Symm. *ep.* I 69 (raccomandazione di carattere giudiziario a favore di amici); sull'amicizia vd. anche p. es. *ep.* IX 48; sui permessi per la posta pubblica, p. es. Symm. *ep.* I 21 (S. ringrazia Ausonio per avergli fatto ottenere *evectiones quattuor* utili per uno spostamento di suoi congiunti); *ep.* VII 48. Una delle testimonianze migliori sul rapporto governi di provincia/rivestimento di cariche e tradizioni romane è la lettera IX 135: *editioni nostrae fortuna consuluit, quae te regendae Apuliae voluit admovere* ecc. (con riferimento al trasbordo di orsi da località transmarine per giochi pretori), ma vd. anche le *epp.* VI 42; IX 141, 142, 144.

(27) Symm. *ep.* I 70 (protezione di interessi e di personale impiegato nella lavorazione della terra), cf. *ep.* I 74; Symm. *ep.* III 33, cf. Ambr. *de ob. Theod.* 5; Symm. *ep.* VII 126 (difesa di terreni della famiglia di Rufinus 11 in *Apulia*, in procinto di soccombere *publicis oneribus*).

Tali obiettivi erano meglio raggiungibili quando si aveva a che fare con «governatori oriundi» -formula sintetica colla quale d'ora in poi indicheremo sia i governatori appartenenti a una famiglia originaria della regione amministrata sia quelli che vi avevano latifondi e una posizione sociale di rilievo (28)- per la facilità con cui costoro potevano intervenire sulle realtà locali. Lo snodo appare chiaro: i clarissimi romani (29) -e certo anche i notabili locali che avevano fatto il salto nella carriera imperiale- miravano a governare territori conosciuti e nei quali erano influenti, ciò che permetteva loro di fare favori personali e di rinfocolare la loro posizione di protettori a livello regionale (30). Al lucro politico ricavabile dal patronato si poteva alludere, facendosi intendere, con brevi laconici accenni: *Suscipe, oro, benefaciendi provinciam, quae hominum merita deo adplicat, clarioresque fructus ex huius commodo cape. Mihi enim videntur beneficia plus conferre praestanti. Vale.* Così Simmaco ad un anonimo interlocutore (Symm. *ep.* VII 46), in un brano che sottende molte cose, quali la consapevolezza che il *beneficium* a favore delle comunità provinciali era un preciso dovere di ceto, vero e proprio *officium* (31), e il tentativo di svolgere trasversalmente, attraverso un

(28) In questo senso lato (e improprio) il concetto può implicare che un personaggio di spicco fosse «oriundo» di più città o aree regionali contemporaneamente. Nonostante la sua nascita burdigalense, governatore oriundo in Campania si può considerare per esempio Paolino da Nola. Un brano della lettera 32 a Severo illustra bene il tipo di rapporti che venivano a instaurarsi colle città e le aree dove si possedevano beni fondiarii: «Fondi è una città che mi fu familiare quanto Nola, finché vi ebbi possedimenti che io visitavo abbastanza frequentemente. Pertanto, o come pegno di affetto d'un quasi cittadino [*itaque vel ad pignus quasi civicae caritatis*: la *civica caritas*, *iunctura* quantomai adatta per indicare l'evergetismo cristiano !] o per memoria del patrimonio ormai scomparso, volli edificare in quella città una basilica, anche perché ne aveva bisogno, avendone una piccola e cadente» (trad. A. Esposito).

(29) Torno a dire che naturalmente questo gruppo sociale viveva nel dettaglio attriti e conflitti di interessi, e era meno omogeneo politicamente ed economicamente di quanto non venga dipinto per necessità espositiva, cf. cap. I p. es. p. 44. Una solidarietà di fondo era determinata come presso tutte le élites dallo sforzo di conservazione dei privilegi aviti.

(30) Mancano studi sulla politica di difesa delle tradizioni religiose che l'aristocrazia pagana doveva sviluppare nella provincia italica anche attraverso meccanismi di tipo patronale; essa mirava a rinsaldare l'alleanza con le classi dirigenti locali di quei centri dove il paganesimo permaneva più forte (le lettere di Simmaco dicono qualcosa in tal senso, cf. I 3, 4; I 71).

(31) Vd. l'epistola IX 29: *dum provincialium mederis adversis et salutarem laborantibus manum porrigis...*, cf. anche *ep.* I 3 (gli abitanti di Benevento accolgono con grandi manifestazioni di giubilo Simmaco.... *ut iam gravarer officiis. Sedulitas enim, quae non compensatur, onerosa est*, dice lo stesso Simmaco cf. Plin. *ep.* IV 1, 4 s.); IX 58; IX 131; IX 136; IX 138 ecc. (con un atteggiamento mentale analogo) per il patronato di Simmaco in numerosi centri campani. Anche Rutilio Namaziano, I 27-30, nell'evocare le rovine galliche, sembra sentire come obbligo morale provvedere la sua parte alla ricostruzione: *Nec fas ulterius longas nescire ruinas,/ quas mora suspensae multiplicavit opis./ Iam tempus laceris post longa incendia fundis/ vel pastorales aedificare casas*. Sul valore positivo del patronato su comunità, visto anche come dovere morale del buon cittadino, cf. inoltre J. Nicols, *Pliny* cit., part. 377; 383 s.

rapporto di amicizia personale, i propri doveri di patrono su un ambito provinciale ([32]).

2. *Governatori e forme patronali in Italia*

Nel IV secolo la pressione di questi gruppi, di cui abbiamo segnalato le motivazioni, fu alla base delle soventi nomine di membri dell'aristocrazia romana e italica ([33]) come governatori oriundi. Si trattò di un fatto relativamente comune a tutto l'impero ([34]) epperò, per le sue proporzioni e significato, caratteristico del sistema col quale era governata nel IV secolo la penisola divisa in province, in particolare nelle regioni suburbicarie: infatti nel vicariato d'Italia l'aristocrazia romana governò non di rado; ma non era qui -in epoca imperiale avanzata- che aveva concentrati i suoi patrimoni e che poteva richiamarsi alle sue migliori tradizioni patronali ([35]). Circa poi la tendenza a concedere rettorati di provincia a aristocratici indigeni di più recente ascesa, essa sembra svilupparvisi a partire dal tardo IV secolo ([36]).

Ora allo stesso tempo non è credibile che la corte, nel momento in cui concedeva posti amministrativi nelle province di radicamento a personaggi altolocati,

---

([32]) Un'ipotesi è che il destinatario dell'epistola fosse in procinto di insediarsi come governatore di una provincia verso la quale non aveva legami particolari: i vantaggi che gliene sarebbero venuti sono quelli che acquisiva chi agiva da patrono e quelli derivati dall'avere accolto il cordiale invito dello stesso Simmaco.

([33]) Qui, come altrove, intendo con a. r. quella di clarissimato plurigenerazionale e *Romam habitans* (Festus, *de se ad deam Nortiam, CIL* VI 537 = *ILS* 2944, l. 4) e che in molti casi aveva tenuto le grandi dignità romane; con a. i. quella di provenienza municipale.

([34]) P. es. G. Clemente, *Cristianesimo* cit., p. 99 s.; J.H.W.G. Liebeschütz, *Governo e amministrazione nel tardo impero (fino al 476 d. C.)*, in *Il mondo di Roma imperiale*, trad. it. Roma-Bari 1989, II, pp. 147 ss., part. 158-9; cf. S. Mazzarino, *L'impero* cit., p. 438 su Philostr. *vita Apoll.* V 36.

([35]) Cf. comunque Ch. Pietri *Une aristocratie* cit., *passim*, ove si rileva la complessità degli intrecci che portarono anche rami cadetti di famiglie dell'alta aristocrazia a mettere radici e ad acquisire parentele nella società provinciale del nord-Italia: «l'analyse des fastes permet d'entrevoir l'influence d'une aristocratie sénatoriale qui étend à la péninsule le réseau de ses alliances, de sa puissance et de son patronage» (p. 106). Sulla cesura rappresentata dal III secolo per la sopravvivenza delle famiglie senatorie settentrionali vd. F. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., pp. 111-113; sulla provenienza norditalica di molti senatori durante il principato torna brevemente da ultimo J. D'Arms, *Italien* cit., p. 388.

([36]) Per l'evoluzione del reclutamento dei funzionari della *Italia* (*Annonaria*), nel senso indicato nel testo, L. Cracco Ruggini, *Storia totale* cit., p. 278 s.; Ead., *Gli Anicii* cit., p. 74 s. Da quest'area gli elementi documentarii che in questo contesto possano risultare utili rimangono in generale minimi; sulla composizione (ma spec. con riguardo alla fede religiosa) del personale amministrativo del vicariato italiano vd. Ch. Pietri, *Une aristocratie* cit., part. pp. 104-106; *ibid.* p. 108 è sostenuta con prudenza la provenienza veneta di Nonius Verus 4 (dei *Nonii* erano comunque nell'alto impero come è noto una importante famiglia bresciana), il governatore e patrono in varie città di *V.-H.* attestato in *CIL* XI 831 = *ILS* 1218; anche Romulus, *cons.* di *Ae.-L.* nel 385 noto però solo da *CTh* II 4, 4, pur essendo di origine africana era imparentato con famiglie settentrionali (*ibid.* p. 109).

non fosse cosciente di alcuni degli effetti che ciò comportava. Fra questi in primo piano erano i meccanismi patronali/evergetici, con gli importanti sentimenti di orgoglio e di autocompiacimento patriottico che si sarebbero inevitabilmente risvegliati in periferia (37). Bisogna darne conto un po' più da vicino non solo per avere una visione del funzionamento di determinate prassi di governo ma anche per capire perché entro certi limiti potevano essere giudicate con occhio favorevole dagli imperatori (38).

I. La documentazione in nostro possesso non chiarisce bene se nel tardo impero esistesse ancora (39) un qualche principio giuridico secondo il quale soltanto a ex-governatori dovessero essere conferiti *honores* (40). Legami clientelari fra *administratores* e collettività italiche loro sottoposte erano però all'ordine del giorno (41) e

(37) Così *CIL* X 478 = *ILS* 6114; *CIL* XIV 4455: orgoglio e status cittadino accresciuto da amministratori o patroni prestigiosi. In generale p. es. P. Petit, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IVe siècle*, Paris 1955, p. 318 s. (p. 320 sulla «survivance de l'évergétisme chez les enfants d'Antioche parvenus à des hautes destinées»); C. Lepelley, *Cités* cit., I, pp. 61 ss. Simili sentimenti coinvolgevano anche le folle, per quanto occorrerebbe vedere quanto il patronato le lasciasse «scoperte» -esse beneficiavano soprattutto delle comodità apportate dalla munificenza- e non tendesse a svilupparsi in direzione di un'intesa politica con le élites urbane, le stesse che non a caso manovravano tutto il meccanismo dei riconoscimenti e degli onori (si vedano le chiuse dei testi epigrafici).

(38) Solo in via eccezionale prenderò in esame le fonti sui collegi professionali, anch'esse comunque istruttive dell'interesse aristocratico a mantenere i contatti con le aree di origine e alcuni locali gruppi economici, vd. spec. G. Clemente, *Il patronato nei collegia dell'impero romano*, «SCO» 21 (1972), pp. 142-229 (part. 184-6); cf. L. Cracco Ruggini, *Stato e associazioni professionali nell'età imperiale romana*, in Akten VI Int. Kongr. Gr. und Lat. Ep. (München 1972), München 1973, pp. 271-311 (292 ss.). Osservazioni interessanti sulla partecipazione dei senatori alla vita locale nell'alto impero, anzitutto nelle zone più vicine a Roma, in W. Eck, *Die Präsenz senatorischer Familien in den Städten des Imperium Romanum bis zum späten 3. Jahrhundert*, in W. Eck-H. Galsterer-H. Wolff edd., *Studien zur antiken Sozialgeschichte* (Festschrift F. Vittinghoff), Köln-Wien 1980, pp. 283-322, part. p. 311 s.

(39) La normativa restrittiva nei confronti delle città, anche ammettendo che dovesse avere un'applicazione ampia, restava spesso lettera morta e comunque divenne assai lieve già nel I secolo d.C., vd. spec. J. Nicols, *Zur Verleihung öffentlicher Ehrungen in der römischen Welt*, «Chiron» 9 (1979), pp. 243-260, cf. L. Harmand, op. cit., p. 292 s.; a favore di una persistenza dei divieti nel tardoantico F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 43.

(40) Una legge di Valentiniano I a Petronio Probo (*CTh* VIII 15, 5), di tenore generale, tocca un tasto differente: si inibiva infatti a tutte le categorie di funzionari statali -dagli *altiores iudices* ai *commentarienses*- e finanche ai dirigenti municipali, di dedicarsi a acquisti di beni non necessarii (inevitabilmente a prezzi di favore) e ad attività economiche durante il periodo di amministrazione. Tale provvedimento fu poi abolito, probabilmente da Onorio, *Nov. Val.* 32, 1, cf. però *CJ* I 53, 2 (528 d.C.). Su queste e analoghe regolamentazioni in età precedenti si sofferma ora V. Marotta, *Mandata* cit., pp. 138 ss.

(41) Oltre ad alcuni dei casi visti nel cap. III, relativi a patronati di provincia, basterà prendere visione di gran parte delle epigrafi italiane che andremo citando nel presente capitolo. In generale, sulla portata sociale del patronato di amministratori nel tardoantico importanti anche Claud. *carm.* 17, 24-27: *hinc te pars Libyae moderantem iura probavit,/ quae nunc tota probat; longi sed pignus amoris/ exiguae peperere morae popu-*

il governo non mostrava una seria volontà politica affinché questa eventuale legislazione fosse rispettata ([42]). È difficile del resto pensare che, in primo luogo a membri di alte famiglie senatorie, fosse impedito di ricevere espressioni pubbliche di devozione perché in quel momento stavano svolgendo un servizio amministrativo ([43]). È vero che il motivo (e la prassi) dell'onore tributato dopo la deposizione della carica, comune a molte delle regioni italiche qui considerate, ricorre nel formulario epigrafico abbastanza spesso e in un lasso di tempo esteso ([44]). Quando una comunità faceva precisazioni di questo tipo poteva trattarsi però, anziché di una dichiarazione di essersi attenuti ad una normativa in vigore, di uno spontaneo atteggiamento a sfondo moralistico, tendente a assicurare come durante il periodo di *administratio* da una parte non si erano dispensati né dall'altra si erano ricevuti favori sospetti e che piuttosto il benemerito funzionario che aveva svolto la sua mansione attenendosi a principî di *philantropia* lo aveva fatto nel pieno rispetto della legalità.

A livello di metodo si pone il problema di se e quando sia corretto impiegare la terminologia dell'evergetismo per designare certa azione, anzitutto edilizia ([45]), dei governatori, assai di frequente menzionata anche nelle iscrizioni tardoimperiali. Come risulta dalla legislazione o da documenti letterari (p.es. Symm. *ep.* IX

---

lumque clientem/ publica mansuris testantur vocibus aera; Schol. Iuv. ad X 57: *Aenea pagina, quae ante imaginem eorum stans omnes eorum gradus honorum inscriptos continet: quam n u n c dicunt tabulam patronatus.* Patronato sorto durante un servizio amministrativo e anteriorità delle clientele rispetto alla funzione: L. Harmand, op. cit., pp. 290ss.; J.-U. Krause, art. cit., pp. 25 ss.

([42]) Sui possibili motivi di ciò vd. anche le considerazioni di Veyne in *Clientèle et corruption au service de l'État. La vénalité des offices dans le Bas-Empire romain*, «Annales (ESC)» 36 (1981), pp. 339-360 e cf. sotto n. 100. Il problema cui alludo nel testo si pone poi ancor meno per relazioni di patronato di tipo informale.

([43]) Da iscrizioni (frequenti) strutturate come *CIL* X 6083: *Quinto Clodio/ Hermogeni[ano]/ v.c. cons. Cam[p.]/ ordo et popul[us]/ Formianus/ patrono praest[an]/tissimo* io deduco che una sorta di conferma -o il conferimento- del titolo avvenne durante l'attività magistratuale del personaggio celebrato. Un'iscrizione mostra la restituzione di onori nella sostanza patronali al consolare in carica da parte della popolazione di *Hadrumetum* in Byzacena (*CIL* X 3846, Capua, spec. ll. 6-8); cf. forse analogamente *CIL* X 4759 (*Suessa*).

([44]) *CIL* VI 1769 (Lucca 346: *exacto administrationis tempore*); *CIL* VI 1772 = *ILS* 1230 (*Amiternum*, ca. 340/50: *post administrationem*); *CIL* VI 1759 = *ILS* 1272 (Ostia, 389: *iam posito magistratu statuam patrono praestantissimo testimonium gratulationis exsolvimus*); *CIL* IX 1575 = *ILS* 6505 (Benevento, data incerta: *ob...patrocinia iam privati ordo Beneventanus patrono post fasces depositos*); *AE* 1968, 123 (Benevento, ca. 400: *patrono, ob insignia beneficia eius iam privato*); *CIL* IX 2566 = *ILS* 1253 (*Bovianum Undecimanorum*, dopo il 363: *patrono iam privato*); sembra che la designazione *ex-cons.* di *AE* 1906, 75 = *ILS* 8982 (*Lilybaeum*, data incerta) intenda segnalare il punto che ci preme. Notazioni anche in S. Panciera, *Un protettore* cit., p. 13, 19.

([45]) Il monopolio sulla organizzazione e soprattutto il finanziamento degli spettacoli apparteneva -nella visione imperiale, ma in genere anche nella realtà- alle élites municipali o regionali (vd. spec. *CTh* XV 5, 1 e in generale tutto il titolo XV 5 *de spectaculis*; cf. anche *CTh* I 16, 9). Un caso eccezionale di giochi anfiteatrali donati da un governatore è noto per l'Africa, *IRT* 569, cf. sotto.

136), i rettori si limitavano di norma a prendere iniziative, gestendo il bilancio dei fondi municipali o statali stanziati al finanziamento dei lavori di cui era affidata la direzione alla solerzia di incaricati locali ([46]). Con buone ragioni dunque, quando i testi epigrafici, la nostra fonte di gran lunga più ricca in materia, non dicono apertamente chi sovvenzionò una data opera pubblica, la critica storica tende a dare per pacifico che il governatore non intervenisse con contributi personali ([47]). Ma per capire a fondo il tipo di legami che si instauravano fra un dirigente imperiale e la regione sotto il suo controllo (soprattutto quando di essa era oriundo), è sempre la strada migliore, anche se di certo è quella con meno curve, attenersi a una esegesi minimalista delle fonti, e tagliare il nodo gordiano basandosi in buona parte su argomenti *ex silentio* -l'assenza di esplicite indicazioni sull'intervenuta munificenza?

Il costume epigrafico -nel settore della munificenza codificato in parametri legali fin dall'età antonina- tradisce talvolta coi suoi schemi formulari una corrispondenza fra modalità dell'azione e sua rappresentazione iscritta. Senza dubbio in presenza di formule come *disponente...*, *iubente...*, *praecepit, fieri* o *constituendum curavit* il carattere prettamente amministrativo dell'iniziativa ([48]) è evidente; anche in casi simili una comunità poteva manifestare sinceri sentimenti di soddisfazione, immortalando con un'epigrafe onoraria l'impegno del governatore, magari capace di ottenere le dovute autorizzazioni, o per una ristrutturazione da tempo attesa e finalmente grazie a lui attivata. Siamo d'altro lato convinti che più complesso sia il discorso davanti allo schema lessicale con il governatore al soggetto e il verbo (in prima o più spesso terza persona) in forma di *restauravi(t), restitui(t), feci(t), extruxi(t), aedificavi(t)* ecc.: in simili casi il rapporto fra azione del governatore e erezione o restauro del monumento appare diretto, non mediato da istanze intermedie, e occorre a nostro giudizio verificare con attenzione il complesso testuale del documento, stimare l'aggettivazione riferita al dedicatario e così via, perché qui non è esclusa la presenza di finanziamenti privati, almeno parziali. Se questi per defini-

(46) Per l'attenzione imperiale alle finanze municipali impegnate nel sovvenzionamento di lavori pubblici e per il ruolo delle istanze amministrative vd. p. es. *CTh* XV 1, 26 (390, a Polemius *PPO Ill. et It.*); cf. anche *CTh* XV 1, 32 = *CJ* VIII 11, 11; XV 1, 48; *CTh* XV 1, 18 e, non riguardante l'Italia, *CTh* XV 1, 23.

(47) Il problema di una ridefinizione del concetto di evergetismo è emerso nell'ambito del *Xe Congrès International d'épigraphie grecque et latine* (Nimes 4-10 octobre 1992) come urgente esigenza della ricerca attuale. Con riferimento all'epoca tardorepubblicana, ma con implicazioni metodiche presumibilmente più ampie, S. Panciera ha proposto una rinnovata interpretazione dei formulari epigrafici e del rapporto fra evergetismo di privati e quello di personaggi che ricoprivano cariche pubbliche, nel senso (se ho ben inteso) di un'allargamento della nozione di e.: S. Panciera-C. Virlouvet, relazione *L'évergétisme à Rome et dans l'Italie républicaine*, sez. tematica *Evergétisme et épigraphie del Xe Congrès* cit.

(48) Finanziata dunque secondo procedure ordinarie, il più delle volte grazie all'arca pubblica munipale e ad altre forze economiche cittadine raccapezzate in un modo o nell'altro; si veda quanto ricorda Plinio *ep.* X 23-24. In relazione alla liberalità dei principi ho svolto osservazioni utili sotto certi aspetti anche per quanto segue nel cap. IV, p. 116.

zione lo connotavano, il modello evergetico era operante nei singoli sfondi geografici e sociali quando come tale veniva allo stesso tempo presentato e percepito. Intendiamo dire che a volte i governatori riuscivano a farsi attribuire in modo più o meno trasparente i meriti di rifacimenti e nuove costruzioni (con i conseguenti *tituli* delle basi di statue o in risalto sugli elementi architettonici degli edifici stessi), quasi ne fossero donatori, perché l'aspetto del contributo economico privato come unica discriminante poteva costituire per i provinciali un dato sfuggente, non verificabile.

Dalle ricerche di C. Lepelley (*Cités* cit.) ed H. Jouffroy (*La construction* cit.) emerge una caratterizzazione complessivamente chiara del governatore come costruttore nella diocesi d'Africa. Di solito esso compare nelle fonti che attestano lavori pubblici o in quanto semplice indicatore cronologico (spec. «sotto il proconsolato di...» (49)) o nelle vesti di responsabile gerarchico, con l'abituale specificazione che l'organizzazione effettiva dei lavori è stata tenuta dai curatori e altri dignitari municipali; in svariate occasioni i testi segnalano con le note locuzioni anche chi ha coperto le spese: sotto tale profilo i governatori appaiono largamente assenti (50).

(49) Così p. es. in quasi tutti i documenti dove compare il nome di Q. Clodius Hermogenianus Olybrius 3, attestato proconsole nel 361.

(50) Se ripetute epigrafi celebrano figure come T. Claudius Aurelius Aristobulus, e soprattutto Publilius Ceionius Caecina Albinus 8 sr. e il figlio, Caecina Decius Albinus 10, anche la loro fu attività di coordinamento, molto spesso culminante nell'inaugurazione personale degli edifici. Quest'ultimo dato colpisce part. con Aristobulus, proconsole d'Africa tra il 290 e 294, e con il suo stretto collaboratore C. Macrinius Sossianus 2, altrettanto presenzialista quando si trattava di dedicare un monumento; all'*instantia* di Sossianus sembrano inoltre dovute la maggior parte delle iniziative di Aristobulus, che nessun testo fa trasparire in una posizione di stretti legami personali con qualche collettività e in una prospettiva meno stereotipa e formale di quella di un puro soprintendente che dava il suo placet. Consolare di Numidia fra 364 e 367, di ramo familiare con radici in terra africana, Caecina Albinus sr. è onorato con enfasi e con varietà di modulazioni in una dozzina di iscrizioni pervenuteci in condizioni materiali discrete. L'impulso da lui dato alla rinascita monumentale della regione fu dunque molto forte e naturalmente apprezzato. Nel suo caso, vi è una notevole percentuale di testi che usano locuzioni tipo *reddidit, construxit, perfecit*, cui comunque corrisponde regolarmente alla fine del testo la menzione dei soprintendenti ai lavori, curatori *civitatis*, flamini o magistrati municipali (tranne la lacunosa *CIL* VIII 2242 da *Mascula*), mentre mancano altri elementi indiziarii perché si possa parlare di contributo economico privato del consolare (lo stesso dato vale per il figlio, pure *sexfascalis* numida fra 388 e 392). Solo un testo da *Mascula* (*AE* 1911, 217) particolarmente altisonante pareva lasciare spazio a qualche concreta ipotesi in questo senso, ma una recente rilettura dell'epigrafe (*AE* 1987, 1082), con l'individuazione di un *omni nisu [cur]antib[us]* prima della menzione nelle ultime linee dei nomi di quattro flamini perpetui, ribadisce che si era ancora seguita l'ordinaria procedura amministrativa; su Albinus 8 cf. inoltre *AE* 1987, 1062 (Lambesi), J. Marcillet-Jaubert, *Sur des flamines perpétuels de Numidie*, «ZPE» 69 (1987), pp. 207-223, 213 (p. 222 per la rilettura di *AE* 1911, 217). Epigrafi africane con il governatore al sogg. + vb., con assenza di speficicazioni su collaborazioni amministrative e finanziarie, ma insufficienti o troppo lacunose per lasciar prospettare atti evergetici, p. es.: *CIL* VIII 1860 = 16505 = *ILAlg* I 3052; *CIL* VIII 12537; *CIL* VIII 20266; *CIL* VIII 24588; *IRT* 580. Per prendere

Esiste solo un piccolo raggruppamento di iscrizioni, tutte provenienti dalla Tripolitania, che denota evergetismo di governatori africani nel corso del loro mandato, ciò che unicamente interessa per il nostro scopo. I due esempi più sicuri sono 1) *IRT* 569: edilizia e spettacoli da parte del *v.p.* e *praeses* Fl. Victor Calpurnius 2 (51); 2) *IRT* 562-563: edilizia da parte del *v.p.* e *praeses* Fl. Archontius Nilus 1. A queste due (52) riteniamo possa con fondate motivazioni aggiungersi 3) *IRT* 565: edilizia da parte di Fl. Nepotianus 4, perfettissimo *comes et praeses Tripolitaniae* nella seconda metà del IV sec. (53). I tre testi provengono da *Lepcis Magna* (54). I governatori evergeti Calpurnius e Nilus furono riconosciuti patroni comunali e facevano parte, forse entrambi, di un ceto dirigente di estrazione locale (55). L'uno e l'altro inoltre *instaurator moenium publicorum*, formula che, se da sola non basta a connotare un evergete, nel contesto più ampio delle iscrizioni onorifiche in questione, ha valore indicativo di munificenza o di meriti ad essa del tutto assimilabili. Che l'epiteto (tardo) di *instaurator*, nel senso di grande riparatore, avesse una sua pregnante magniloquenza, sembra del resto confermato dal fatto che veniva attribuito a principi (Costantino: *CIL* VIII 12524; *CIL* X 677) a costruttori come Fabius Maximus 35 (*instaurator moenium publicorum*, *CIL* IX

---

visione delle fonti, che di solito si trovano trascritte per esteso all'interno delle notizie municipali (vol. II), in generale si consultino i rimandi presso C. Lepelley, *Cités* cit., indici.

(51) Solo per Calpurnius, e limitatamente all'offerta di spettacoli, Lepelley ammette la tesi di un governatore evergete, *Cités* cit., II, p. 338 n. 18: «des restaurations de monuments publics mentionnées furent accomplies, à coup sûr, aux frais de la cité».

(52) Ritenute esempio di finanziamento personale di governatori dalla Jouffroy, op. cit., p. 312; cf. inoltre, *ibid.*, la sua valutazione di *CIL* VIII 6975 = *ILAlg* II 541 (monumento sacro costruito da Cecina Decio Albino); un caso di munificenza è quello del legato del proconsole Clodio Olibrio Ermogeniano, Atilius Theodotus (*ILAlg* I 1276 cf. 1286, da *Thubursicu Numidarum*, vd. anche *CIL* VIII 25521 da *Bulla Regia*).

(53) Testo integrale: cf. cap I n. 50. Il personaggio celebrato fu capace di cumulare meriti innumerevoli in un momento di difficoltà militari per la provincia, anche *quod civitatum moenia operum instauratione vel novitate decoraverit* (ll. 20-22).

(54) Più incerta sotto il profilo che qui interessa, anche se resta verosimile a mio giudizio un qualche intervento di munificenza privata da parte del governatore, è *IRT* 103, da *Sabratha*, restauro alle terme cittadine ascritto a Flavius Vivius Benedictus 4, preside perfettissimo della provincia e patrono cittadino, vd. spec. ll. 7 ss. L'espressione *citra ullius dispendium* (ll. 14-15) può genericamente riferirsi al fatto che la città era stata ricostruita senza gravare sulla sua economia. Lepelley (*Cités* cit., II, p. 375 n. 12) si stupisce che non sia menzionato, come si converrebbe a lavori pagati dal fisco imperiale, il *beneficium principis*.

(55) L'origine lepcitana di Calpurnius è ammessa anche da Lepelley, *Cités* cit., II, p. 338 n. 18; per Nilus, l'ipotesi potrebbe essere alimentata più che da sempre fluttuanti considerazioni onomastiche (*cognomen* Nilus egizio-africano: H. Solin, *Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch*, I, Berlin-New York 1982, p. 645 s.) dall'espressione *Vigiliis atque consilio domi forisque prae/stanti*, l. 2-3 e dallo spirito localistico di un po' tutta l'epigrafe. Sul fenomeno, piuttosto consistente, dei governatori insigniti del titolo di patroni cittadini nella diocesi d'Africa, materiale era stato raccolto da B.H. Warmington, *The Municipal Patrons of Roman North Africa*, «PBSR» 22 (1954), pp. 39-55, part. 46.

2639 = *ILS* 1248 cf. *CIL* IX 2449; 2463), a importanti patroni-evergeti locali, come C. Paccius Felix (*instaurator aedium publicarum*, *CIL* X 5200, Cassino) ([56]).

Conviene ora volgere lo sguardo più da vicino alla documentazione proveniente dalla diocesi italiciana, per illustrare meglio una situazione che si presenta in quest'area, sotto il profilo dei legami che si instauravano fra governatori e province, particolarmente ricca di implicazioni politiche e sociali.

In un numero relativamente alto di casi relativi all'Italia suburbicaria, il contenuto delle iscrizioni esprime una sicura diffusione di rapporti clientelari precedenti al rivestimento delle cariche statali. Così con le locuzioni *patroni originales*, *ab origine* e simili le comunità urbane segnalavano il carattere tradizionale gentilizio dei benefici ricevuti da concittadini o possidenti nell'ambito della *civitas* ([57]). Otto testi epigrafici ricordano *patroni originales* che furono al tempo stesso rettori provinciali. Tutti fanno riferimento a membri di importanti genti senatorie, attive in Campania nel periodo 380-410 ca. Alla *gens Anicia* appartengono i primi in ordine cronologico, i celebri Anicius Paulinus e Anicius Auchenius Bassus, sui quali ci siamo già soffermati analizzando il proconsolato di Campania, istituito in via provvisoria verso la fine degli anni 370 ([58]). Seguono figure come Valerius Publicola 2, probabilmente figlio di Melania seniore e corrispondente di Agostino, Postumius Lampadius 7, Pontius Proserius Paulinus 16 (*PLRE* II), Nicomachus Flavianus 14. La indeterminatezza delle allusioni alla munificenza dei personaggi menzionati è

([56]) Nel senso di *auctor* (cf. *ThLL*, *s.v. instaurator*) vd. Ambr. *ep.* 29, 4 (*CSEL* 82, p. 196), Dio come organizzatore dell'agone rappresentato dall'esistenza umana: *huius agonis instaurator utique omnipotens deus est*; contrapposizione fra *instaurator*, restauratore, e *conditor*, edificatore *ex-novo*: Amm. XXVII 3,7. Su questo tipo di epiteti brevem. F. Jacques, rec. a Jouffroy, op. cit., «JRA» 2 (1989), p. 238 (Gallieno *redintegrator* in *CIL* XI 3089).

([57]) Costoro potevano provenire anche dalla notabilità locale. Fra le iscrizioni che si riferiscono a non-governatori: *CIL* X 478 = *ILS* 6114 (da *Paestum*, 344 d.C.); *CIL* X 681 (Sorrento, fine IV-inizi V sec., interessante esempio di funzionario palatino con radici e clientela locali, Faustus 8); *CIL* X 4755 (da *Suessa Aurunca*, ultima parte IV sec. ?); *CIL* X 3857 (Capua, fine III-IV sec., un clarissimo *curator* a Capua); *AE* 1919, 71 = *AE* 1940, 48 (*Suessa Aurunca*, prima metà IV sec.); *CIL* X 1815 (Pozzuoli, fine IV sec. per Camodeca, *Ricerche* cit. p. 120s.: caso di *puer egregius ab origine patronus*, dove *egregius* non è titolo di rango); *CIL* VI 1793 (*Saena*, 394 d.C., con l'espressione a *maioribus suis inlustribusq. familiis civitatis patrono*); *CIL* IX 1684 = *ILS* 6503 (Benevento, data incerta, *ab avo et maioribus collegi et civitatis patrono* cf. anche dalla stessa città *AE* 1968, 124); *CIL* X 5349 (*Interamna Lirenas*, 408 d.C.). Sul problema dell'ereditarietà del patronato e con altre osservazioni sulla sua funzione in ambito comunitario vd. anche B.H. Warmington, *The Municipal* cit., spec. 47s. e da ultimo P. Sabbatini Tumolesi, *Una nuova* tabula patronatus da *Paestum*, «MGR» 15 (1990), pp. 235-256, spec. pp. 250ss. In *AE* 1937, 119 l'espressione *ex origine* potrebbe riferirsi all'inizio della consuetudine patronale nella località anziché alla stirpe del personaggio celebrato. Sul patronato originale vd. da ultimo J.-U. Krause, art. cit., p. 4 e F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 40s.

([58]) Allo stesso gruppo di parentela appartiene come è noto Petronio Probo, che non tenne il governatorato campano. Anch'egli risulta, in un'iscrizione capuana del 383, *originalis patronus* (*AE* 1972, 76).

sintomo di una consuetudine passata di proporzioni rilevanti, portata a nuovo splendore da un periodo di più stretta frequentazione ([59]). Altre testimonianze, in termini equipollenti a quelli che indicano il patronato originale, illustrano l'origine dei governatori dal territorio cui erano stati preposti, facendo riferimento ai *maiores* del celebrato a *merita erga patriam, amor patriae* ecc. ([60]), e talvolta è possibile ricostruire una configurazione analoga con l'aiuto della prosopografia ([61]). Compor-

([59]) *AE* 1972, 75b: Anicio Paolino *munificentia pollens*; *CIL* IX 1568: ad Anicio Auchenio Basso sono attribuiti, secondo una lettura attendibile, *a novo dicata monumenta* (vd. anche *AE* 1892, 143 = *ILS* 8984 con generica lode di merita e di *circa provinciales praeclara providentia*); *CIL* X 3860 = *ILS* 1276: Postumio Lampadio è *restitutor patriae et redintegrator operum publicorum*, nonchè *subventor populi*; *CIL* X 1702: Proserius Paulinus *restaurator operum publicorum* (cf. *CIL* X 1703 con restauro a un monumento imprecisato). Testi che non menzionano *apertis verbis* comportamenti evergetici: *CIL* IX 1591 (testo di Valerius Publicola, sulla cui *gens*, vd. F. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., pp. 215ss.); *AE* 1972, 143 (cf. G. Camodeca, *Fabius Maximus e la creazione della provincia del Samnium*, «AAN» 82, 1971, pp. 249-264, 262); *AE* 1894, 89 = *ILS* 8985. Si veda anche *CIL* X 6656 = *ILS* 5702 e *AE* 1982, 154 che indicano, senza accenni al patronato, più specifiche opere di rifacimento da parte rispettivamente di Auchenio Basso e Nicomaco Flaviano iunior (l'iscrizione che lo riguarda è però di parecchi anni posteriore all'assunzione della consolarità campana; i Nicomachi avevano addentellati stretti in città campane come Napoli e Pozzuoli, anche se la *gens* era di probabile *origo* canusina per M.R. Torelli, *Contributi al supplemento del* Corpus Inscriptionum Latinarum *IX*. Venusia, «RAL» 8ª s. 29, 1974, pp. 605-630 *contra* F. Grelle, *Canosa e la Daunia* cit., p. 382).

([60]) Nelle deduzioni che di solito si possono trarre da queste locuzioni mi allineo p. es. con G. Barbieri, *Due cippi di Marsala nel IV sec. d.C.*, «Kokalos» 9 (1963), pp. 225-252, p. 239s.; nello stesso senso, R.J.A. Wilson, *Sicily under the Roman Empire (36 B.C.- A.D. 535)*, Warminter/Wiltshire 1990, p. 217; 317; *contra*, in senso restrittivo (spesso *patria* = semplic. «città»), C. Lepelley, *Cités* cit., II, p. 433 n. 6. Sull'espressione *amor civium* e simili e sul rapporto fra evergetismo tradizionale e cristiano, A. Giardina, Amor civicus. *Formule e immagini dell'evergetismo romano nella tradizione epigrafica*, in *La terza età dell'epigrafia* cit., pp. 67-85, cf. M. Blume, *A propos de P. Oxy. I 41. Des acclamations en l'honneur d'un prytane confrontées aux témoignages épigraphiques du reste de l'Empire*, in *Egitto e storia antica* cit. (p. 14, n. 11), pp. 271-290, part. 287.

([61]) A quanto ricavabile da Ausbüttel, op. cit., pp. 122-125, si può aggiungere *CIL* XI 4181 = *ILS* 1233 (*T.-U.* prima del 344); *CIL* XI 4118 (*T.-U.*, prima del 370 ca.: testo che celebra P. Publilius Ceionius Iulianus 27, proveniente da una famiglia di ceppo etrusco imparentata inoltre con i Rufii Ceionii di *Volsinii*, vd. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., p. 170); *CIL* X 4863 (*Samnium*, fine IV sec.). Presumibilmente inoltre: i Turcii avevano beni nella *IV regio*, e certamente in altre aree dell'Italia centrale. Due appartenenti alla *gens* governarono *T.-U.* e *F.-P.* attorno alla metà del IV sec. cf. *PLRE* I, Apronianus 10 (in part., significativa appare *CIL* VI 1768 = *ILS* 1229 dove l'*ordo Spoletinorum* dedica una statua a T. Apronianus 10 Asterius celebrando, come in *CIL* VI 1769 facevano i lucchesi, la stirpe del personaggio *ad memoriam perpetui nominis*, si veda S. Panciera, *Un protettore* cit., anche sulla posizione sociale della famiglia in generale) e Secundus 6 per *CIL* VI 1772 = *ILS* 1230, da Amiterno e *CIL* XIV 3582 = *ILS* 729, *CIL* XIV 3583 da Tivoli (è difficile da determinare cosa in queste due epigrafi tiburtine implichi sotto il profilo amministrativo la formula *Senatus Populusq. Romanus*); se l'ipotesi di M. Gaggiotti, *L. Turcius Apronianus, un inedito consularis Campaniae*, «AFLPer», 23.1 (1985/6), pp. 153-162, spec. p. 161, è giusta, deve considerarsi anche *CIL* IX 2461 per la Campania. Neratius Constantius può costituire un esempio di *vir perfectissimus* proveniente da una famiglia sannita: infatti egli fu prima patrono di *Saepinum* durante il governatorato di Fabius Maximus, e successivamente egli stesso *rector Samnii*, secondo M. Gaggiotti, *Le iscrizioni* cit., nn° 12 e 13. I suoi rapporti con la importante *gens* senatoriale dei Neratii di *Saepinum* (su cui F. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., pp.198-200; M.

tamenti o specifici atti munifici da parte di governatori nei confronti della città o regione di provenienza sono poi attestati chiaramente in *Campania, Apulia-Calabria, Flaminia-Picenum, Sicilia* ([62]): anche qui in linea di principio un allargamento della prospettiva è certo, soprattutto in quanto legami preferenziali fra amministratore e circoscrizione -che potrebbero costituire il giusto contesto per altra documentazione utile (come quella inserita nel gruppo di fonti richiamate a p. 150 e n. 68 o anche non discussa in queste pagine) ma allo stato attuale di difficile collocazione- erano istituiti non soltanto dalla cittadinanza ma anche dal possesso di terre ([63]).

Ogni generalizzazione sulla natura dell'attività edilizia dei governatori ([64]) in relazione alla loro origine è d'altra parte, come tale, soggetta a eccezioni e distinguo. Nonostante provenisse da una *gens* sannita di notevole tradizione e con più membri di rango proconsolare, i *Gabinii* di *Venafrum*, Barbarus Pompeianus 4,

---

Gaggiotti, *La villa dei Neratii nel territorio di Saepinum*, «AFLPer» 22.1, 1984/5, pp. 113-124; Id., *Frammenti epigrafici inediti da Saepinum pertinenti alla* gens Neratia, «AFLPer» 25, 1987/8, pp. 127-140) non sono chiari.

([62]) *Campania*: *CIL* IX 1596 = *ILS* 5511; *CIL* X 3732 = *ILS* 1216. *Apulia et Calabria*: *CIL* IX 329 = *ILS* 5557a. *Flaminia et Picenum*: *CIL* VI 1706. *Sicilia*: *AE* 1966, 167 (più in generale sull'evergetismo dei governatori siculi, L. Cracco Ruggini, *La Sicilia e la fine del mondo antico*, in *La Sicilia antica*, II.2, Napoli 1980, pp. 481-524, p. 504 n. 20). Alcune delle fonti cit. alla n. 68 potrebbero rientrare di fatto nel gruppo qui considerato (vd. p. es. la puteolana *CIL* X 1690 = *ILS* 5895, Valerius Hermonius Maximus 37); pongono ciascuna problemi spinosi *CIL* IX 1579 (Benevento); *CIL* X 7542 = *ILS* 5790 (Sardegna); *ILS* 5700 (*A. et C.*). La Campania aveva un posto privilegiato, quale regione dove l'alta aristocrazia risiedeva spesso stabilmente e aveva un'ampia fetta di terre. Questo fatto, notissimo, è ribadito da un passo paoliniano di grande intensità che ci piace citare; quando Melania seniore, di ritorno dall'oriente, si recò a far visita al vescovo di Nola (il narratore) «giunse dunque in nave a Napoli, città poco distante da Nola, dove noi viviamo. Ricevuta da gran folla di parenti e nipoti, si affrettò a venire alla casa della mia umile persona, dove giunse scortata dal superbo corteo dei suoi ricchissimi parenti. Ho visto la gloria del Signore in quel viaggio della donna e dei parenti, che l'accompagnavano ma con ben diverso apparato. Essa infatti sedeva su di un giumento magro e più spregevole degli asinelli, e l'accompagnavano senatori con tutta la pompa di questo mondo di cui potevano circondarsi quegli onorati [N.B. *honorati* nell'orig.] ed opulenti signori, su cocchi ondeggianti, con cavalli carichi di ornamenti, con carrozze dorate e numerosi bagagli, e la Appia ne gemeva e rifulgeva...», Paul. Nol. *ep.* 29, 12, trad. A. Esposito; segue ancora con insistenza il tema della contrapposizione fra la ricchezza dei senatori campani e la povertà cristiana di Melania.

([63]) È noto che con Traiano i senatori furono obbligati ad investire una quota dei loro patrimoni in terreni italici (Plin. *ep.* VI 19). In qualche misura anche tale provvedimento contribuì a rendere la concentrazione dei beni degli eredi di antiche famiglie senatorie di origine provinciale più forte in Italia che altrove e a creare presupposti di patronati, che del resto si svilupparono assai presto: fu p. es. a seguito di acquisti di terre italiche che senatori greci come Ti. Claudius Saethida Caelianus e Ti. Claudius Frontinus Niceratus divennero patroni di *Abella*, vd. *CIL* X 1122-1124 = *ILS* 1086-1088. Sulle caratteristiche dei soggiorni alto-aristocratici rispetto alla «geografia patrimoniale» e sulle modalità della partecipazione dell'aristocrazia romana alla vita locale delle singole aree e realtà urbane, da considerare D. Vera, *Aristocrazia romana* cit., part. p. 136 e p. 160 s.

([64]) Che in taluni casi nasceva per dare le infrastrutture necessarie all'amministrazione della provincia; per un nuovo esempio, *AE* 1988, 387 cf. F. Grelle, *Canosa e la Daunia*, cit., spec. 387 s.

consolare campano nel 333 (*CTh* I 2, 6), compare ad es. in una prospettiva molto più «amministrativa» che clientelistica, come risulta da *CIL* XIV 2919 = *ILS* 1219, con l'ordine (*praecepit*) di cantieri per una ristrutturazione complessiva della città, o da *CIL* X 1199 = *ILS* 5510, promozione di opere edilizio-restaurative (65). Il signore campano non avrà avuto una grande predisposizione a spendere del suo, ma comunque non tradì le attese dei suoi corregionari quanto ad energia e cura del patrimonio urbanistico. Al contrario di Pompeianus, il rettore e grande ricostruttore del Sannio ancora provato dal terremoto del 346, Fabius Maximus 35 (conosciuto da un dossier di ampiezza inusitata), non era forse di origine locale (66), eppure in alcune circostanze adoperò risorse proprie -Gaggiotti, *Le iscrizioni* cit., n° 7: *S(ua) p(ecunia) f(ecit)*, restauro delle terme di Sepino- o emerge dalla documentazione con i connotati dell'evergete -part. *CIL* IX 2337 = *ILS* 1247, da *Allifae: conditor moenium publicorum*, cf. sempre da *Allifae CIL* IX 2338 = *ILS* 5691 (67). In effetti governatori non oriundi oppure altri di cui non si conosce esattamente provenienza e concentrazione delle proprietà svilupparono forme patronali su comunità poste sotto il loro controllo (68). Scavi effettuati a Roselle nel 1991 hanno fatto rinvenire una nuova interessante epigrafe che rientra in questo gruppo; si tratta di una dedica metrica in prima persona di un impianto termale a quanto pare innalzato dal *rector* (cioè *consularis*) *Tusciae et Umbriae* dopo il 366 Betitius Perpetuus Arzygius 3,

(65) Sulla famiglia di Pompeianus, G. Camodeca, *OS* II, p. 130 e F. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., p. 186; di un suo collegamento con Nola potrebbe essere sia pur esile traccia *CIL* X 1247. Per alcuni altri esempi campani di attività edilizia non evergetica vd. *AE* 1927, 137 *Pontius Salutus v.c. cons. Camp. fieri curavit*; *AE* 1912, 99 *Avianus Vindicianus v.c. cons. Camp. statuas ad comptum civitatis Tarracinensium constituendas curavit*, cf. *CIL* X 6313; *CIL* X 1253, *constitui praecepit*, vd. anche *CIL* X 3842, 3866. Sull'articolazione delle competenze fra rettori provinciali e aristocrazie e organi amministrativi municipali istruttiva *CIL* IX 2638 = *ILS* 5588 (*Aesernia*) dove *macellum terrae motibus lapsum/ A[u]tonio Iustiniano rectore/ provinciae disponen.,/ Castricius vir primarius/ sumptu proprio/ fieri curavit cum Silverio filio,/ acceptis columnis et tegulis/ a re publica*: ordine del rettore, contributo economico dell'élite curiale e dell'arca municipale.

(66) F. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., p. 181 è tentato di ricollegarlo ai *Fabii* di *Panormus*; dalle iscrizioni risalta anche l'assenza di riferimenti alla patria del personaggio e a favori verso concittadini e simili. Maximus fu comunque patrono di *Iuvanum, Allifae* e, con qualche incertezza, di *Saepinum*: *CIL* IX 2956 = *ILS* 5341; IX 2337 = *ILS* 1247; IX 2463 (attribuzione ipotetica in Garrucci, *Scoperte epigrafiche di Sepino*, «Civiltà Catt.» 29, 1878, pp. 350-353, p. 352) e ebbe di frequente fra i collaboratori alle sue iniziative patroni locali.

(67) Diversamente *CIL* IX 2447 (*Saepinum*) e da *CIL* IX 2212 = *ILS* 5690 (*Telesia*); cf. inoltre da *Iuvanum CIL* IX 2957 = *ILS* 5521 (costruzione di un *secretarium*). Sul personaggio vd. anche G. Camodeca, *Fabius Maximus* cit. e M. Gaggiotti, *Le iscrizioni* cit., con pubblicazione di iscrizioni inedite (nel 1978).

(68) P. es., *Alpes Cottiae*: *CIL* V 7250 = *ILS* 5701. *Flaminia et Picenum*: *AE* 1950, 84. *Tuscia et Umbria*: *CIL* XI 6958 = *ILS* 1252. *Campania*: *AE* 1968, 115; *CIL* IX 1589 = *ILS* 6506; *CIL* X 1707 = *ILS* 5692; *CIL* X 6083; *CIL* X 4759; *CIL* X 1690 = *ILS* 5895. *Samnium*: *CIL* IX 703; *CIL* IX 2641; *CIL* X 4865; S. De Caro, *Base di statua* cit., in S. Capini-A. Di Niro (a cura di), *Samnium* cit., p. 269. *Apulia et Calabria*: *CIL* IX 430; *AE* 1957, 43 = *Epig. Rom. Can.*, I, n° 26 (V. Morizio, p. 35 s.). *Lucania et Brittii*: *CIL* X 519; *AE* 1923, 61-62 (cf. *Suppl. Ital.* 5 *Regium Iulium* n° 9, pp. 55-57). *Sicilia*: *CIL* X 7125 = IG XIV 14; IG XIV 296.

probabilmente appartenente al ramo di *Aeclanum* dei Betitii (F. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., p. 164s.) (69). Lo stesso Arzygius è onorato patrono da Tusci e Umbri in *CIL* VI 1702 = *ILS* 1251 *ob singularia eius erga provinciales beneficia*, di cui le terme di Roselle possono ben costituire un esempio concreto (70).

Uno dei fatti di maggiore rilevanza sembra in effetti proprio la frequenza di evergesie da parte di rettori di province italiche. Coerentemente con le suesposte note di ordine generale su certo clima sociopolitico peculiare della provincia italica, essa è maggiore che nel resto delle regioni occidentali, ivi compresa naturalmente l'Africa (71). In molti casi è ben arguibile che gli atti di generosità fossero compiuti o avviati nel periodo di carica, ad esempio quando le città segnalano quale unica funzione del personaggio onorato quella di governatore della loro medesima provincia (cf. sopra n. 43). E è evidente che a un fenomeno di questo tipo le nomine di oriundi contribuivano in misura notevole. Si osserva infine nella penisola, significativamente, una più sporadica partecipazione -almeno sulla base di esplicite menzioni epigrafiche- di magistrati ed élites locali alla cura dei lavori.

Dalla seconda metà del IV sec. anche la cristianizzazione fu in parte sorretta dall'opera di amministratori oriundi, sebbene il ruolo principale lo svolgessero come è noto i vescovi e i ricchi donatori e asceti cristiani. Nell'ultimo decennio del IV sec. il locale Parecorius Apollinaris 5, *consularis Venet. et Histriae*, risulta costruttore della chiesa aquileiese dei Santi Apostoli (*CIL* V 1582), mentre già come governatore, Paolino da Nola aveva fatto una donazione tipicamente cristiana, per oggetto e per beneficiarii: un ospizio per anziani (*carm.* 21, 384ss.).

II. La possibilità di stimolare, mediante un temporaneo riavvicinamento dei *iudices* ad ambienti nei quali erano abituati e si sentivano impegnati a esercitare il patronato, spirito di iniziativa e utilizzo di beni privati per il mantenimento o lo sviluppo del patrimonio monumentale urbano (72) poteva essere un elemento a favore di

---

(69) L'iscrizione è allo studio del dr. Giuliano De Marinis che ringrazio delle notizie rilasciatemi; mi rincresce tuttavia di non averne potuto vedere il testo.

(70) Sull'iscrizione cf. cap. III p. 99. Si noti che la *moderatio* del giudice è citata separatamente dai *beneficia*.

(71) C. Lepelley, *Permanences de la cité classique et archaïsmes municipaux en Italie au Bas-Empire*, Actes table ronde autour de l'oeuvre d'André Chastagnol sul tema *Institutions, société et vie politique au IVe siècle ap. J.-C. (284-423)* (Paris 20-21 janvier 1989), Rome 1992, pp. 353-371 (da me visto in forma di dattiloscritto, con largo anticipo rispetto alla pubblicazione, grazie alla cortesia del prof. Lepelley) sottolinea più in generale la maggiore sollecitudine dei senatori verso le città italiche, cf. anche H. Jouffroy, *La construction* cit., p. 312. Per le Spagne cf. S.J. Keay, *Roman Spain*, London 1988, p. 184.

(72) Con le conseguenze che ciò comportava sotto il profilo della mentalità e con gli stimoli legati al mercato della manodopera (in un'area poco militarizzata come l'Italia centromeridionale esso sarà stato per lo più libero). Naturalmente anche l'attività costruttrice dei governatori, soprattutto quando faceva uso di fondi pubblici e si trasformava in vera e propria *cupiditas aedificandi*, poteva non essere gradita al potere cen-

nomine di governatori oriundi. Quando le circostanze lo richiedevano, del resto, il governo sapeva chiamare a raccolta le energie economiche delle classi elevate (73).

Insieme al peso delle dinamiche politiche legate ai rapporti fra imperatore e aristocrazia, e alla forse banale ma non trascurabile convenienza di impiegare funzionari che conoscessero i problemi e la mentalità dei luoghi, dobbiamo ora considerare un altro punto che aiuta a comprendere un modello governativo di questo tipo: la trasmissione della *beneficial ideology* imperiale in provincia, che implicava un rafforzamento di metodi paternalistici di governo (74).

Spesso le descrizioni in lode dei governatori seguono schemi stereotipi. Analoghi a molti elogi orientali tardi, studiati da Louis Robert (75), ricordano di solito *merita* o *beneficia* generici, qualità etiche come la *moderatio* o la *abstinentia*. I due principali campi di applicazione sono quello giurisdizionale e quello del dono (76). Molte di esse provengono dall'Italia. Certo sfugge la possibilità di individuare (ma in fondo non è ora rilevante) quando gli elogi in questa forma vaga facevano riferimento solo alla temperanza nei metodi di applicazione delle normative vigenti, o ancora alla munificenza, e quando invece ad irregolarità o eccezioni che travalicavano i limiti imposti dalla legge (77).

Per avere una idea di quale fosse l'atteggiamento mentale diffuso fra la popolazione si può richiamare un passaggio di *CIL* VI 1759 = *ILS* 1272, iscrizione del 389 dedicata dai *mensores* di Porto al prefetto annonario Ragonius Vincentius Celsus; alle ll. 10ss. si dice: «governò la prefettura annonaria della città eterna con tale equità che a tutti coloro che gli si rivolgevano con animo litigioso quasi sempre si presentava come un padre più che come un giudice» (*nam rexit annonariam potesta-*

---

trale. Dinamiche complesse e forme di recalcitranza senatoriale nel contribuire a opere monumentali volute dai *iudices* provinciali sembrano emergere da *CTh* XV 1, 7 = *CJ* XII 1, 7 (361, *ad senatum*).

(73) Vd. p. es. *CTh* VIII 11, 3 (365 Seeck); *CTh* XV 3, 4 (399). Un'angolatura interessante è prospettata da D. Vera, *Aristocrazia* cit., p. 166, che riflette sulle trasformazioni viarie che talora sono da collegare con la presenza senatoriale nella provincia italica.

(74) Sul tema, letto attraverso le fonti greche di età altoimperiale, V. Nutton, *The Beneficial Ideology*, in P.D.A. Garnsey-C.R. Whittaker edd., *Imperialism in the Ancient World*, Cambridge 1978, pp. 209-221.

(75) L. Robert, *Epigrammes relatives à des gouverneurs*, «Hellenica» IV, Paris 1948, pp. 35-114.

(76) Cf. L. Robert, *Epigrammes* cit., pp. 61 ss., sui due temi essenziali dei testi orientali: l'elogio dell'attività giudiziaria e delle costruzioni dei governatori (spesso con riferimento al rifornimento di acqua per le città, vd. p. 65). Per gli elogi epigrafici latini si veda lo studio di V. Neri, *L'elogio della cultura e l'elogio delle virtù politiche nell'epigrafia latina del IV secolo d.C.*, «Epigraphica» 43 (1981), pp. 175-201, cf. B.H. Warmington, *The Municipal Patrons* cit., part. 46 (Africa). Una nuova iscrizione di *Larinum* (S. De Caro, *Base di statua* cit., p. 269 s.) illustra il rapporto fra amministrazione della giustizia svolta dal governatore e riconoscimenti patronali: *Autonio Iustini/ano, gubernato/ri iustitiae, vindi/ci omnium pecca/torum,/ ordo et populus Lari/natium/ patrono.*

(77) Alle fonti richiamate in Neri, art. cit., pp. 193-195 si può aggiungere i brani citati da L. Robert, *Epigrammes* cit., p. 107 s. p. es. Menand. 375, 18 ss. (ed. Russell-Wilson cit., pp. 88 ss.); *SEG* 36, (1986), 1198 cf. T. Ritti, *Un epigramma del tardo impero da Hierapolis*, «ASNP» 16 (1986), pp. 691-716.

tem urbis aeternae ea aequitate, ut inter omnes, qui ad eum animo litigantis intrassent, parentem se plerumq. magis his quam iudicem praebuisset). Governatore di un distretto ignoto, probabilmente extraitalico, anche Uranius Satyrus si era fatto apprezzare dai provinciali come «padre» più che come giudice: quale migliore testimonianza -rileva nel commemorarlo il fratello Ambrogio- della sua amorevole disponibilità verso gli altri? (78) L'aspettativa di dignitari imperiali che nell'esercizio delle loro funzioni si rivelassero un po' anche genitori (*parentes*), e non solo dimostrando affabilità e mitezza nei giudizi, è un naturalissimo atteggiamento che non ha bisogno di giustificazioni (79); esso può però ben introdurre l'idea di *mimesis* o *imitatio principis*, cioè dell'immagine (e dell'ideologia) imperiale riflessa nei rappresentanti periferici del potere (80).

Non si deve dimenticare che i magistrati esponevano in pubblico, presso le loro sedi, immagini e simboli imperiali a testimoniare la costante presenza del principe e la derivazione dei propri poteri (81). Un esempio significativo in questo contesto si rintraccia in un autore cristiano della fine IV secolo, Severiano: «Pensa a quanti governatori vi sono nel mondo intero. Dal momento che l'imperatore non è a contatto con tutti loro, è necessario che la sua immagine sia posta nei tribunali, nei mercati, nei luoghi di riunione, nei teatri. L'immagine dell'imperatore dev'essere posta in ogni luogo in cui il governatore esercita il potere, perché i suoi atti abbiano la necessaria autorità» (82). I concreti comportamenti amministrativi dovevano senza dubbio indirizzare la formazione del consenso, rendendo visibile ai provinciali -ed erano uno dei pochi mezzi suscettibili di ciò- che la propaganda trovava un *pendant* effettivo, un riscontro nella prassi del governo. L'obiettivo era anche che il potere statale fosse un'entità in qualche modo familiare alle realtà della provincia. Simmaco chiari-

---

(78) Ambr. *de exc. fr.* I 58: *Itaque qualis in universos fuerit, provincialium, quibus praefuit, studia docent, qui parentem magis fuisse proprium quam iudicem loquebantur...*; *de exc. fr.* I 25 per la lontananza dell'incarico di governatore.

(79) Cf. *CIL* VI 1706; *CIL* VI 1777 = *ILS* 1258; *CIL* XIII 128 = *ILCV* 391, l. 9: *te coluit proprium provincia cuncta parentem* (V sec., Gallia).

(80) La formula «ideologia burocratica» e una parte dell'analisi della *mimesis* di Neri è criticata da J.-U. Krause, art. cit., pp. 26ss. Tutta la storia imperiale (per la trad. repubblicana: Cicerone *ad Quintum fratrem* 1, 3; T. Quinzio Flaminino che parla ai greci come un padre in Liv. XXXIV, 49-50) riflette abbondantemente, attraverso le diverse categorie documentarie, l'ideologia/propaganda dell'imperatore come *pater/parens* dello stato (o delle Auguste *matres* in vari contesti, come quello militare); già presente nella felicissima formulazione di Strabone VI 4, 2 secondo cui ad Augusto il potere poteva essere affidato solo come ad un padre, per essere esercitato efficacemente, essa prosegue con rare eccezioni con i principi successivi fino al tardo impero: p. es. *CIL* IX 1566; Symm. *orat.* 5, 3; Ambr. *de ob. Val.* 3. Stilicone: S. Mazzarino, *Stilicone* cit., pp. 78ss.; Marcone, *Commento storico al libro IV* cit., p. 29. Sull'ideologia del «padre della patria» vd. A. Alföldi, *Der Vater des Vaterlandes im römischen Denken*, Darmstadt 1971.

(81) V. Marotta, *Mandata* cit., p. 13 e n. 32.

(82) *Sermoni sulla creazione del mondo* 6, 5 = *PG* 56, 489, citato da K. Hopkins, *Conquistatori e schiavi. Sociologia dell'impero romano*, trad. it. Torino 1984, p. 221.

sce l'idea che accusare i funzionari statali era come accusare la scelta imperiale, in un breve passaggio vicinissimo a *CTh* I 6, 9 = *CJ* IX 29, 2 (dicembre 384 Seeck, *ad Symmachum PU*, N.B.) ([83]). Talvolta le fonti, pensiamo ad es. ai *Panegirici Latini*, sono emblematiche dell'affidamento fatto, nella prospettiva degli imperatori, su tale marchingegno politico. Non è inverosimile che negli elogi epigrafici siano contenute tematiche, cui in qualche misura avranno corrisposto comportamenti, che si sapeva favoriti dal potere centrale anche in quanto avevano presa sulla gente comune ([84]). I rettori provinciali gradivano, e spingevano verso, simili espressioni di riconoscenza non solo perché soddisfacevano il loro impegno di buoni amministratori ma anche in quanto erano confacenti alle ambizioni di carriera politica.

Una questione che a volte riaffiora nella storia amministrativa e sociale degli imperi, ma che è attuale anche per ogni sistema statale soprattutto non confederativo, è se la periferia si senta protetta o trascurata dalle strutture centrali. Il patronato dei rappresentanti del potere, sotto questa luce, poteva svolgere una utile funzione, laddove gli obiettivi di centro e periferia si ritrovavano, per così dire, nel «buon» patronato: il primo cercando di ottenere sostegno ideologico e materiale attraverso i meccanismi di mediazione e i filtri visti finora, la seconda di orientare il centro o i sub-centri per i propri scopi, risolventisi in sostanza nel miglioramento della qualità della vita ([85]).

III. Alcuni dei temi, validi in linea generale, che abbiamo toccato trovano un'illustrazione nel particolare sfondo della tavola di Trinitapoli (Puglia), come emerge dall'approfondito commento di A. Giardina e F. Grelle ([86]).

([83]) Symm. *rel.* 21, 4: *qui summi loci iudices decolorant, sacri testimonii facilitatem videntur incessere*, cf. *CTh* I 6, 9 = *CJ* IX 29, 2: *Disputari de principali iudicio non oportet: sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator*. Per la nozione di *divina electio* e *providentia*, V. Marotta, *Mandata* cit., pp. 50 ss. Cf. anche *Pan. Lat.* X 5, 1; Cassiod. *var.* VI 5, 4.

([84]) Spec. *Pan. Lat.* II 3: l'imperatore è attento a *qui iustitiam vestram* (*sc.* dei principi stessi) *iudices aemulentur, qui virtutis vestrae gloriam duces servent, accipere innumerabiles undique nuntios, totidem mandata dimittere, de tot urbibus et nationibus et provinciis cogitare*...; cf. per un es. del modello evergetico *Pan. Lat.* XI 8 ss. (cf. *Pan. Lat.* XII 27); *ibid.* 21 è esposto il criterio, in sostanza basato sull'*imitatio principis*, con cui Giuliano nominava alle amministrazioni e agli onori. Anche il panegirico di Pacato a Teodosio costruisce un efficace schema di transitività dell'esempio: la virtù dell'imperatore doveva costituire il modello della popolazione attraverso l'imitazione degli uomini di governo (*Pan. Lat.* XII 15 cf. Plin. *paneg.* 45, 5). Simmaco, *rel.* 49, 4 aiuta a ricordare peraltro che le virtù di moderazione e benevolenza del funzionario imperiale dovevano manifestarsi nel rispetto rigoroso delle leggi ricorrendo se necessario alla somma decisione del principe: *Alia est enim condicio magistratuum, quorum corruptae videntur esse sententiae, si sint legibus mitiores, alia est divinorum principum potestas, quos decet acrimoniam severi iuris inflectere*.

([85]) S.N. Eisenstadt, *Civiltà comparate. Le radici storiche della modernizzazione*, trad. it. Napoli 1990, pp. 235-6. Sulla importanza del patronato per l'accesso alle risorse e agli organi e mezzi controllati dall'amministrazione vd. S.N. Eisenstadt-L. Roniger, *Patrons* cit., *passim*.

([86]) A. Giardina-F. Grelle, *La tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, «MEFRA» 95 (1983), pp. 249-303.

Il documento, di età valentinianea, offre uno spaccato sul funzionamento in Italia di una organizzazione fiscale in ambito paganico, coordinata sotto la diretta supervisione dei governatori da *praepositi pagorum* (come leggi e papiri fanno conoscere per l'Egitto), incaricati di provvedere a registrazioni precise dello stato delle contribuzioni delle campagne da far pervenire poi ai *tabularii civitatum* ([87]). Esso interessa qui in quanto tentativo di «conciliazione tra le esigenze finanziarie dell'impero e il rispetto dei *collatores*» avente come suo momento centrale l'*adventus* del *moderator provinciae* ([88]) nei villaggi rurali (Giardina, p. 276), grazie al quale dovevano essere messe a nudo le prevaricazioni degli *officiales* sui provinciali. Certe rappresentazioni di schieramenti sociali come sembrano trasparire dalla tavola -con da una parte gli esattori officiali e gli addetti agli archivi cittadini, dall'altra i governatori e la popolazione- possono essere in effetti collegate alla politica fiscale di Valentiniano I: mirando a correggere il sistema giulianeo che lasciava ai curiali soltanto l'esazione tributaria, dimostratosi inefficace garanzia di un buon gettito, Valentiniano aveva riassegnato incarichi di percettori d'imposte al funzionariato, con tutte le triste conseguenze di ordine psicologico oltre che materiale insorgenti nella popolazione civile di fronte all'ampio utilizzo da parte dei burocrati dei loro superiori poteri di coercizione.

Nel caso dell'epigrafe pugliese Giardina individua come fatto centrale risolutivo, favorito se abbiamo bene inteso da una precisa politica amministrativa imperiale, il contatto diretto e la nuova solidarietà fra il governatore e i contribuenti ([89]); lo studioso segnala poi come «sarebbe senza dubbio limitativo non cogliere il nesso tra le funzioni formali e tecniche del *rector* il cui *adventus* ripristina l'ordine sovvertito, e le funzioni, pur solidamente (anche se in modo assai meno formale) costituite, del patrono che lega a sé la devozione delle collettività, talvolta delle regioni intere. (...) Attraverso un'articolazione di piani molto complessa si costruisce dunque la solidarietà fra le popolazioni contadine e le aristocrazie terriere: nelle funzioni di *rectores* gli esponenti delle grandi *gentes* difendono i *possessores* dagli abusi degli *officia* e si fanno tutori dei supremi valori degli ordinamenti [N.B. sottolineatura nostra], nel ruolo di *domini* proteggono dal fiscalismo chi si pone sotto il loro patrocinio e procacciano immunità» (p. 293) ([90]).

([87]) Il testo è alle pp. 259-261, con contenuto illustrato da F. Grelle alle pp. 261-267.

([88]) A. Giardina, *La tavola* cit. p. 283, ricorda come dopo Valentiniano I, e non a caso, si diffonda l'uso fino ad allora saltuario di chiamare i rettori *moderatores*, a conferma del gioco di specchi fra le virtù morali del buon principe e quelle dei suoi funzionari; però fu soltanto con Giustiniano che il titolo assunse valore formale, vd. W. Ennslin, s.v. *Moderator*, *RE* XV.2 (1932), coll. 2315-2318 (spec. 2317), cf. M. Maas, art. cit. (cap. II n. 42), p. 22.

([89]) Su queste tematiche Giardina si era già soffermato in *Aspetti della burocrazia* cit., pp. 80 ss. e vi è recentemente tornato nel suo commento all'*Anonimo* cit., p. 62 s.

([90]) Giardina (p. 293 s.) non manca di sollecitare l'attenzione sul significato internamente contraddittorio del quadro, quando unisce, ma allo stesso tempo contrappone, gli aristocratici in quanto *rectores* e in quanto *domini*.

Così talvolta si connotava l'impegno statale verso il raggiungimento di assetti più stabili. Presupposto fra l'altro di un migliore funzionamento della macchina amministrativa, esso non disdegnava di far entrare in gioco nella conflittuale, difficile realtà delle istanze burocratiche in provincia il «privato» quale strumento utile per surrogare le deficienze della pubblica amministrazione (91). Sono noti del resto altri esempi di società storiche (ma potremmo pensare a situazioni assolutamente vicine a noi), dalle deboli forze di controllo, nelle quali il governo impiegava le relazioni clientelari per ottenere consenso e efficienza in periferia (92).

Con tutto ciò non si intende sostenere che gli imperatori speculassero in modo deliberato e sistematico sulle implicazioni che la *Herkunft* sociale-geografica dei rettori aveva sulle pratiche di governo. Soltanto, esisteva in Italia una serie di condizioni politiche, economiche e culturali perché spesso tale schema apparisse tutto sommato la soluzione più soddisfacente. Analoghe condizioni erano esistite nell'alto e medio impero, e un analogo fenomeno aveva caratterizzato dai Severi in poi -ma non era stato del tutto assente prima- il reclutamento di senatori come *curatores civitatis*. Il fatto che l'origine locale/regionale fosse «un des éléments entrant en ligne de compte pour désigner le curateur d'une cité italienne», secondo una tendenza cresciuta appunto col tempo, era da un lato segno di moderazione dello stato verso le città, dall'altro non era incompatibile con i problemi del governo, ma anzi poteva essere un metodo conveniente per risolverli (93).

3. *Altre implicazioni del patronato*

Rilevanti acquisizioni sono state offerte allo studio delle relazioni sociali e del sistema patronale dagli incontri fra sociologi e antichisti, tenutisi pochi anni or sono nell'ambito del Leicester-Nottingham Ancient History Seminar. Nel volume

(91) Nel prossimo capitolo ci soffermeremo meglio sul problema del rapporto fra i due universi, di campagna e di città, in alcune zone dell'Italia tarda, anche per quanto riguarda la formazione di dinamiche di tipo patronale. Anche per l'istituto valentinianeo del *defensor* e i suoi rapporti col patronato vd. cap. seg.

(92) Vd. p. es. lo studio di S. Kettering, *Patrons, Brokers and Clients in Seventeenth-Century France*, Oxford 1986. Quando si parla di efficienza si deve anche avere presente che in determinate circostanze la stessa rigorosa applicazione delle norme era sicuramente meglio accettata dalle popolazioni locali quando messa in atto da parte di figure prestigiose e apprezzate; d'altra parte sui rischi, insiti nell'approccio di tipo strutturale-funzionale al patronato, che venga sottovalutato il peso della coercizione nel mantenimento del sistema e dell'ordine sociale vd. S.N. Eisenstadt-L. Roniger, op. cit., p. 23 s.

(93) F. Jacques, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome 1984, pp. 21 ss., cf. part. pp. 30 ss. dove ancora: «Quel qu'en ait été le facteur déterminant, cette évolution implique que les empereurs aient reconnu qu'un Italien assez proche des cités était, dans la première moitié du IIIe siècle, le mieux à même de régler les problèmes municipaux» (p. 33). Con riguardo agli *iuridici*, M. Corbier, *Les circonscriptions judiciaires de l'Italie de Marc-Aurèle à Aurélien*, «MEFRA» 85 (1973), pp. 608-690 (635).

Patronage in Ancient Society (1989), che raccoglie i risultati degli incontri, la lettura «sistemico-funzionale» del patronato trova maggiore spazio rispetto al passato ponendosi finalmente come il più adeguato modello per la comprensione del fenomeno, nel mondo romano in particolare ([94]).

È quantomai opportuno vedere le modalità grazie alle quali il patronato continuava a favorire i meccanismi di governo, incrementando la capacità di mantenere l'ordine, svolgendo insomma una funzione, riconoscibile, a suo modo equilibrante, e talmente radicata nel sistema sociale romano da non poter essere *tout-court* considerata come centrifuga e contraria alla conservazione delle strutture statali (non lo era certo del potere delle classi dominanti) ([95]). Nel paragrafo precedente ci siamo chiesti se il potere centrale aveva una sorta di consapevolezza di questo aspetto funzionale del patronato e dei suoi elementi costitutivi per il controllo politico delle province, e ci è parso di poter prospettare una risposta affermativa, sulla base di un ragionamento deduttivo, privo di dimostrazione.

Anche la lettura «sistemico-funzionale» fornisce solo una sorta di direttrice interpretativa, i cui dettagli devono essere calibrati attentamente a misura dei caratteri specifici delle diverse strutture sociali, e delle variazioni temporali all'interno di queste, nelle quali il fenomeno patronale si presenta ([96]). Così l'impostazione di Louis Harmand, lo storico più rappresentativo di quanti hanno individuato nel patronato/patrocinio il nodo centrale per spiegare lo sgretolamento delle istituzioni e della intera società tardo imperiale ([97]), se non può accettarsi come chiave interpretativa univoca del fenomeno patronale, impone tuttavia all'attenzione elementi di verità incontrovertibile circa alcune zone di attrito fra attività patronali e interessi dello stato. Cercheremo dunque di vedere, soprattutto in base alle leggi, in che modo il patronato potesse rappresentare un fattore disarmonico, capace di pro-

---

([94]) A. Wallace-Hadrill ed., *Patronage in Ancient Society*, London-New York 1989.

([95]) Tutta l'ampia tematica va vista senza separare troppo nettamente le clientele individuali dalle forme di dipendenza di collettività; R. Saller, *Personal Patronage under the Early Empire*, Cambridge 1982; Id., *Patronage and Friendship in Early Imperial Rome: Drawing the Distinction*, in Wallace-Hadrill ed., *Patronage* cit., pp. 49 ss. part. 54-55 osserva che i legami fra governatori provinciali (caso africano) e aree o comunità amministrate erano spesso mediati da amicizia e patronato personale con i «leading local aristocrats». Per una incomprensione abbastanza buffa, come mi pare, fra storici e sociologi, relativamente al significato dei clienti collettivi, cf. *ibid.* Wallace-Hadrill p. 75 e Johnson-Dandeker p. 238.

([96]) Cf. anche le osservazioni di S.N. Eisenstadt-L. Roniger, op. cit., pp. 263 ss.

([97]) Nel già più volte citato *Le patronat sur les collectivités publiques*, l'A. basa le sue conclusioni sugli effetti devastanti del fenomeno (degenerato nel caso del patronato urbano, il cui ruolo di collante svolto nell'alto impero è invece riconosciuto a p. 430 s.) essenzialmente su di una dilatazione del significato delle testimonianze di Libanio e Salviano e dei testi giuridici. Sugli effetti assai negativi del sistema clientelare nel t. i. cf. anche, p. es., N. Rouland, op. cit., pp. 603-614; J.H.W.G. Liebeschütz, *Governo* cit., p. 163; J.A. Schlumberger, *Potentes and Potentia in the Social Thought of Late Antiquity*, in F.M. Clover-R.S. Humphreys edd., *Tradition and Innovation in Late Antiquity*, London 1989, pp. 89-104.

durre serie incrinature, rispetto agli obiettivi che il potere centrale si poneva. Il discorso trarrà spesso materia da fonti che includono la situazione italiana, e avrà pertanto un andamento generale; l'attenzione, oltre che incentrarsi sulle relazioni fra individui impegnati nell'amministrazione e comunità o gruppi sociali, potrà scivolare per esigenze di organicità espositiva in direzioni parzialmente spostate.

I. Occorre ora rivolgere uno sguardo al problema della «giustizia-giusta» (per riprendere un'espressione entrata in auge negli anni ottanta in relazione al «caso» del giornalista Tortora), un problema che appare centrale in Italia come in tutto il mondo tardoromano. I termini della questione sono notissimi e riflettono del resto un'esigenza diffusa in vasti settori della società, comparendo nelle fonti antiche più disparate. L'auspicio che le cose nei tribunali migliorassero era condiviso anche dallo stato -sia pure con energia oscillante fra i singoli imperatori- nella misura in cui il disordine delle leggi e l'inegualità della loro applicazione oltrepassassero quella soglia di «ingiustizia-giusta» (legata al fatto che, al riparo da ogni dibattito, la legge seguiva discriminanti di status) che ancora consentiva la conservazione di accettabili equilibri politico-sociali.

La *insolentia* dei potenti, contro la quale restano leggi già di Diocleziano del 290 e 293 [98], sottendeva rapporti di protezione personale ad alti livelli che garantivano l'impunità alle azioni illegali. Costantino in *CTh* I 15, 1 (325 a Silvius Paulus 10, *magister Italiae* = vicario) decide che le controversie riguardanti prevaricazioni di boss locali sui *minores iudices*, cioè governatori di provincia, siano accentrate nelle mani di istanze superiori, dotate di maggiori poteri decisionali. Un analogo provvedimento, a carattere generale, di tre anni posteriore (*CTh* I 16, 4 = *CJ* I 40, 2 al *PPO* Maximus 49), conferma la gravità della situazione delle corti di giustizia in ambito provinciale arrivando a sostenere che, a causa della sfrontatezza di potentati, *praesides provinciarum ...vindicare non possunt aut examinare aut pronuntiare nequeunt*.

Ma i giudici, pur alle volte incastrati in situazioni locali superiori alle loro forze, privi di sufficiente capacità di intervento e potere coercitivo, non erano sempre vittime. La *lex generalis* del 331 (*CTh* I 16, 6 = *CJ* I 40, 3) prendeva atto, cercando di porvi un freno, delle collusioni fra governatori e signorotti locali, personaggi spesso particolarmente brillanti nell'ottenere udienze private (anche a suon di *sportulae* agli officiali) e così in grado di manipolare agevolmente le sentenze. Costoro venivano, contro le norme, ammessi nel *secretarium*, lo spazio architettonico della corte di giustizia rettorale che tradizionalmente si contrappone al *tribunal*, aperto al pubblico [99]. A questo proposito da *CTh* I 16, 9, diretta nel 364 al *corrector Lucaniae et*

(98) J. A. Schlumberger, *Potentes* cit., part. p. 90 s.

(99) Vd. però il convincente riesame del rapporto fra *secretarium* e *tribunal* di F. Grelle, Iudices e tribunalia *nella documentazione epigrafica della* regio secunda, in *Novedades de Epigrafía Jurídica Romana en el ulti-*

Brittiorum Artemius 4, riemerge il tema della correttezza procedurale. La giurisdizione civile e criminale deve essere amministrata *apertis secretarii foribus aut pro tribunali*; la spiegazione appare quasi superflua: *ne congruae ultionis animadversione cohibeatur* (*sc.* il magistrato). È evidente che il legislatore implica che chi potesse godere di udienze private -e certamente ciò non poteva ottenere un plebeo qualsiasi- mirasse essenzialmente a restare impunito per qualche misfatto ([100]).

Senza dubbio un'ampia gamma di fattispecie in cui il *rector* -al quale nel tardo impero era come noto devoluta una estesa serie di responsabilità giudiziarie- faceva «favori» rientrava in schemi di patronato soprattutto personale ([101]). Nel caso specifico di *CTh* I 16, 9 non è però forse casuale che la seconda parte del testo toccasse il problema della popolarità ricercata dai governatori: l'immischiarsi nella organizzazione di spettacoli, oltretutto, dice la legge, distoglieva i giudici dai fatti amministrativi più urgenti ([102]). I due punti presi in considerazione dalla legge, a ben vedere, possono non essere slegati. Notabili ricchi e pertanto capaci di contribuire alle spese; il controllo di questi su *claques* clientelari suscettibili di essere organizzate per dare consenso al governatore provinciale -un consenso utile anche per ragioni carrieristiche- potevano ben richiedere qualcosa in cambio, proprio in ambito processuale ([103]). Ancora in *CTh* I 20, 1 = *CJ* I 45, 1 (408 a Curtius *PPO*) è questione di abboccamenti illeciti fra *iudices* e *honorati* durante la delicata fase di emissione della sentenza.

L'esemplificazione delle disfunzioni del sistema giudiziario potrebbe proseguire a lungo. Non è però il caso di annoiare con fatti che, sia pur riferibili al con-

---

mo decenio, Actas del Coloquio Internacional AIEGL (Pamplona 9-11 abril 1987), Pamplona 1989, pp. 115-123; cf. A. Russi, *Attività giudiziaria ed edilizia pubblica a* Luceria *al tempo di Valentiniano I e Valente*, «MGR» 16 (1991), pp. 299-322. Inoltre A. Giardina, *L'impero e il tributo (gli Hermeneumata di Sponheim e altri testi)*, «RFIC» 113 (1985), pp. 307-327.

(100) È da notare che la *interpretatio* (letteratura sul problema della composizione prealariciana delle *interpretationes* in R. Lambertini, *La codificazione di Alarico II*, Torino 1991, p. 52 n. 2) aggiunge un elemento di etica giuridica: la necessità di mostrare a tutti che il governatore dava giustizia *secundum legem vel veritatis ordinem*; su certa simbologia del potere, che promulga leggi in qualche modo «di facciata» per meglio proteggere le forze a lui funzionali, forze che esso stesso simula di osteggiare, insiste con argomenti stimolanti anche se in parte discutibili P. Veyne, *Clientèle et corruption* cit., *passim* e part. p. 355 n. 26.

(101) Sull'impunità delle ingiustizie come legata al sistema clientelare vd. Amm. XXVII 11, 4 (Petronio Probo) *numquam...clienti vel servo agere quicquam iussit illicitum, sed si eorum quemquam crimen ullum compererat admisisse, vel ipsa repugnante Iustitia, non explorato negotio, sine respectu boni honestique defendebat.*

(102) *Absit autem, ut iudex popularitati et spectaculorum editionibus mancipatus plus ludicris curae tribuat quam seriis actibus.*

(103) Nella già citata *CTh* XV 5, 1 (15 apr. 372, a Probo) è menzionata una vera caccia al successo e alla fama da parte dei giudici sia utilizzando, per *editiones* varie, fondi altrui sia trasferendo in città politicamente più remunerative la sede delle *editiones* stesse. Sul rapporto fra governatori e folle alcune notazioni in R. Mac Mullen, *The Historical Role of Masses in Late Antiquity*, in Id., *Changes in the Roman Empire*, Princeton 1990, part. p. 263.

testo geopolitico peninsulare, sono conosciuti come tipici della condizione della giustizia tarda nel suo complesso e noti da leggi dove l'incriminato appare il rettore medio, senza che lo si possa, dai punti di vista che ci interessano, più utilmente caratterizzare (104).

II. Collegato coi problemi della giustizia è il problema del ruolo svolto dai patroni nella protezione degli evasori o nell'ottenimento di immunità o dilazioni fiscali. Harmand ha citato, dandole un certo risalto, l'iscrizione *CIL* X 5349 (dalla città laziale di *Interamna Lirenas*, del 408) a testimonianza di un fatto più generale: come il patronato su collettività urbane fosse tutt'altro che innocuo per la capacità dello stato di inglobare tasse (105). Sulla medesima posizione è collocato, per esempio, W. Schuller (106). Tuttavia la frase *ab indictione auri argentiq. populum suum liberum reddidit* (*CIL* X 5349, l. 6s.) può alludere al fatto che il personaggio, *vir primarius* della sua città, e come tale facente parte della più forte élite curiale,

(104) Trattazione fondamentale A.H.M. Jones, *LRE*, I, pp. 470-522. Per l'Italia vale la pena di ricordare due testi che -senza illuminare sul comportamento dei governatori- offrono notizie su un aspetto particolare, legato a protezioni personali. La costituzione *CTh* II 14, 1 = *CJ* II 14,1 (400), *data* a Milano e avente destinatario Messala *PPO*, inizia con un *animadvertimus*, indizio di proteste o di richieste di istruzioni inoltrate a corte. Essa fa riferimento ad una pratica secondo cui nelle liti (in primo luogo quelle concernenti proprietà terriere, vd. spec. il riferimento al caso di *possessores*) molti ricorrevano -quando, a torto o a ragione, accusati- a forme di intimidazione mafiosa, basate sulla ostentazione verbale o scritta del nome *magnorum et clarissimorum virorum* (cf. *interpr.*) o sulla finzione di possedere privilegi speciali; l'avversario era così «sconsigliato» dal competere in ambito giudiziario. La legge prevedeva inoltre punizioni differenziate se il potente-patrono accettava di «coprire» o invece era strumentalizzato senza saperlo. Del crescente divario tra istituzioni e società danno anche testimonianza i meccanismi di rivalsa presenti in *CTh* II 13, 1 (*data* a Ravenna nel 422, dest. Iohannes *PPO*). Qui è considerato il caso di creditori che, per ottenere il risarcimento dovuto, si affidavano a *potentes*, un fenomeno che poneva seri problemi al potere pubblico: *si cuiuscumque modi cautiones ad potentium fuerint delatae personas, debiti creditores iactura multentur. Aperta enim credentium videtur esse voracitas, qui alios actionum suarum redimunt exactores (et cetera)*. Aspetti giuridici: G. Santucci, *CTh* 2, 13, 1: *la legislazione di Onorio sui crediti fra il 421 e il 422 d.C.*, «SDHI» 57 (1991), pp. 181-204.

(105) Il testo di *CIL* X 5349 è il seguente: *Industriae ac sapientiae praeclaro/ M. Sentio Redempto v(iro) l(audabili), primario civitatis/ nostrae omnibus honoribus et honeribus cu/riae suae perfuncto, ex origine patronatus/ venient[e], qu[i] populum suum pro sua be/nivolentia ab indictione auri argentiq(ue) pop[u]/lum suum liberum reddidit. Termas extivas/ in sordentibus ac ruina* (= *in sordentes ruinas*, Mommsen) *conlabsas ex prop[rio]/ ad summam manum revocavit. Cuius tantis/ be[ne]ficiis circa nos comulatis ad perpetuam fa/mam statuam eidem erigendam universus/ populus Interamnatium censuerunt* (segue la data consolare).

(106) L. Harmand, op. cit., p. 453; W. Schuller, *Grenzen des spätrömischen Staates. Staatspolizei und Korruption*, «ZPE» 16 (1975), pp. 1-21, p. 18 dove si sostiene che era lecito onorare pubblicamente i patroni anche se i loro servizi erano diretti contro la legislazione statale: «Das folgt aus Ehreninschriften, mit denen Städte ihren Patronen für geleistete Dienste dankten, die mehr oder weniger deutlich als illegale zu verstehen sind». Vd. invece p. es. R.K. Sherk, *The Municipal Decrees of the Roman West*, Buffalo 1970, p. 90, sulla contrapposizione fra *patrocinium vicorum* e *patrocinium civitatis*.

pagò per tutti il crisargirio (107). Anche ammettendo l'ipotesi che Sentius Redemptus abbia procacciato ai suoi concittadini (beninteso, a quelli che erano interessati dal pagamento della tassa in questione) un esonero, non siamo in grado di stabilire quanto simili interventi, da parte dei dirigenti puramente locali, incidessero sul bilancio pubblico. Sono infatti scarsissime e non palmari le fonti al proposito (108).

È diverso il discorso per figure di maggior peso politico, che avevano facilità di contatti ad alto livello ? In veste di governatori, sia i patroni per tradizione familiare sia quelli divenuti tali durante l'incarico, erano pur sempre responsabili insieme al loro *officium* della quadratura dei conti (109), e a nostro giudizio interventi patronali di natura fiscale non dovevano avere spesso un carattere generale, privilegiando classi di contribuenti o intere città (110). Almeno la situazione è più sfumata di quanto non la dipinga lo stesso Harmand quando sottolinea, certamente pensando al funzionamento del regime tributario, come

> le fonctionnaire de l'Etat...perdait de vue la siège de l'Empire pour se consacrer exclusivement à ses clientes, en dehors de tout contrôle du souverain...Le danger était plus redoutable encore si ce chef était originaire de la même ville que ses clients. Cette circonstance, que l'on constate plus fréquemment qu'on ne pense, en Italie notamment [N.B. nostra evidenziazione], contribuait à unir davantage l'administrateur et ses obligés, au détriment de l'Etat (*Patronat* cit., p. 447).

Il reclutamento di governatori oriundi sarebbe stato il suicidio del regime imperiale in occidente. L'impressione è però che il loro patronato si svolgesse sotto il profilo fiscale prevalentemente in forme più attutite, facilitando defilamenti o chiudendo un occhio a favore di amici importanti e famiglie curiali influenti (un eventuale svolgimento di tali meccanismi è quello descritto e interpretato da Paul Veyne in connessione agli *honores imaginarii* conferenti immunità a curiali (111)).

---

(107) A. Giardina, *Aristocrazie terriere e piccola mercatura. Sui rapporti tra potere politico e formazione dei prezzi nel tardo impero romano*, «QUCC» 36 (1981), pp. 123-146 (141).

(108) P. es. *CIL* X 1256 = *ILS* 6349 (Nola) parla di un *subventor civium necessitatis aurariae*, senza probabilmente riferirsi all'ottenimento di esenzioni (per un altro *subventor*, *CIL* X 3860 = *ILS* 1276); *CIL* X 4559 (*Trebula*) è corrotta e il riferimento ad *aurum atque argentum* resta non ben chiarificabile.

(109) Vd. oltre nel testo e n. 117.

(110) Uno dei pochissimi casi utili riferito a rettori provinciali è *CIL* VI 31961 = *ILS* 8843 (Perpetuus 2 *corrector* in Sicilia nella prima età costantiniana); altro esempio epigrafico di immunità molto probabile è *CIL* XIV 2165 (V sec., da Ariccia), dove *rogantibus civibus* gli aricini *ab intolerabilibus necessitatibus fuerant vindicati* (dove il termine *necessitates* è frequente in contesti tributari): il personaggio in questione è di altissimo livello; cf. anche S.J.B. Barnish, *Pigs, Plebeians and* potentes: *Rome's Economic Hinterland, c. 350-600 A. D.*, «PBSR» 55 (1987), pp. 157-185 (spec. 164 s.).

(111) P. Veyne, art. cit., p. 344: «le gouverneur décidera de lui-même, épargnera le curiale ou l'accablera selon que ce curiale sera puissant ou misérable, aura ou n'aura pas de protecteurs puissants ou aura le gouverneur lui-même pour protecteur: autrement dit, le *patrocinium* décidera de l'application de la loi. Bref, le patronage et la clientèle, pour le meilleur ou pour le pire, ne violaient pas le droit, mais collaboraient avec lui et se partageaient les tâches; le *patrocinium* ne fausse les résultats d'aucune enquête, d'aucune procédure

Anche solo ragionando in termini di contabilità, dinamiche di questo tipo, perché non troppo rilevanti e almeno finché surrogate da pressioni più forti su altri contribuenti (112), non dovevano danneggiare pesantemente il bilancio pubblico. Le difficoltà nella riscossione o nella trasmissione delle imposte alle casse statali erano, piuttosto (ma sin da prima del c.d. Dominato), aggravate da peculato e corruzione in senso stretto. Da un lato personaggi senza scrupoli, per i quali il rivestimento di una funzione amministrativa era l'occasione di arricchimento da non lasciarsi sfuggire, non facevano pervenire a destinazione tutte le tasse riscosse, lucravano sugli *interpretia* ecc.; dall'altro, truccature e interventi sulle liste dei contribuenti e degli imponibili erano operate dai quadri burocratici intermedi e part. dai *tabularii*, in cambio di sportule, determinando ingiustizie nella ripartizione delle imposte: questo fenomeno era vicino ma distinguibile rispetto al patrocinio privato (113).

Il complesso rapporto fra patronato degli *administratores* e realtà locali, nell'incidenza che la prassi patronale aveva in ambito fiscale, conobbe una sorta di epilogo, per valutare il quale occorre tener conto di alcuni mutamenti sopravvenuti nelle procedure di esazione. Dallo scorcio del IV sec. infatti vi era stata una tendenza verso una sempre più massiccia centralizzazione che doveva frenare l'evidente crisi del gettito fiscale in occidente: la documentazione legislativa illustra l'azione svolta da *palatini* dipendenti dai grandi *scrinia* centrali e dai prefetti al preto-

---

légale, puisqu'il n'y a pas; le gouverneur est seul juge de l'application d'un règlement administratif et seul le patronage vient éclairer son jugement».

(112) La burocrazia municipale offriva ampiamente il suo contributo al disordine generale. In una delle più antiche leggi contenute nel Teodosiano si dice: *Quoniam tabularii civitatum per conlusionem potentiorum sarcinam ad inferiores transferunt, iubemus ut, quisquis se gravatum probaverit, suam tantum pristinam professionem agnoscat.* Et cetera (*CTh* XIII 10, 1 = *CJ* XI 58, 1 del 313, legge generale, *proposita Romae*). Per fonti posteriori sul privilegio fiscale che finisce col riverberarsi negativamente sopra la collettività vd. p. es. *CTh* XI 7, 6 (349 d.C.); *Nov. Val.* 4 e 10 e soprattutto Cassiod. *var.* II 24,2: *fiet enim, ut exactorum nimietas, dum a potentibus contemnitur, in tenues conversa grassetur et ille potius solvat aliena, qui est devotus ad propria*; per i favori a privati in relazione al *cursus publicus* vd. sopra (parag. 1) e p. es. *CTh* VIII 5, 59 (400 d.C.). Sul rapporto tra tassazione, tenore di vita dei «grandi» e sfruttamento dei lavoratori terrieri vd. per l'Africa B.H. Warmington, *The North African Provinces from Diocletian to the Vandal Conquest*, Cambridge 1954, pp. 65 ss., che sottolinea il peggioramento delle condizioni dei contadini africani nel tardo impero; anche C. Lepelley, *Cités* cit., I, p. 328 s., nel ribadire le sue idee sulla vitalità delle città africane, riconosce che la situazione dei lavoratori agricoli non era rosea, vd. p. es. Aug. *serm.* 345, 1; *enarr. in ps.* 32, 2, 18. Per l'Italia cf. p. es. *CTh* I 16, 14 = *CJ* I 40, 11 (*data* a Ravenna nel 408, Theodoro *PPO*): si ordina il controllo da parte dei *moderatores provinciarum* sulle prevaricazioni dei *potentium procuratores* (ambito rurale) *circa inferiores personas* (cf. *interpr.*).

(113) In generale mette in guardia contro una sopravvalutazione del peso delle imposte nel IV secolo J.-U. Krause, *Spätantike* cit., p. 311 s. I criteri su cui lo stato imperiale tardoromano si basava per l'esazione fiscale sono utilmente sintetizzati da K.L. Noethlichs, *Beamtentum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spätantike*, Wiesbaden 1981, spec. pp. 103 ss., con una lista delle leggi utili. In generale J. Karayannopulos, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München 1957, e da ultimo vd. i contributi di J.M. Carrié nella *Storia di Roma*, 3 *L'età tardoantica* cit., spec. pp. 292 ss.; 760 ss.

rio. Specificamente incaricati di controllare che i governatori di provincia ottenessero dai *collatores* tutte le prestazioni dovute, essi arrivavano a diretto contatto (*commercium*) coi provinciali e facilmente malversavano. Era loro proibita la riscossione delle imposte ordinarie, ma esistono indizi per il V sec. di un'estensione delle loro competenze e responsabilità, a spese dei governatori medesimi ([114]).

In Italia, i sintomi di difficoltà finanziarie sono evidenti a partire dagli ultimi anni del IV sec. e poi oltre, in non casuale concomitanza con l'accrescersi della pressione germanica ([115]); verso la metà del V sec. (a quest'epoca l'Italia rimane uno dei pochi territori occidentali da cui spremere tasse) ci troviamo dinanzi a un quadro socioeconomico degenerato e a una fiscalità dove le figure dominanti sono, a tratti forse anche legalmente, gli alti, e temuti, burocrati di palazzo ([116]).

È pretenzioso cercare di ricavare elementi di riflessione sul ruolo sociale delle forme patronali praticate dai governatori in questo sfondo? Le trasformazioni nel sistema di esazione sono per parte loro indicative del deterioramento del secolare metodo amministrativo basato sulla cooperazione fra lavoro delle città e responsabilità dei governatori. Nella seconda metà del IV sec. l'aristocrazia senatoria sembrava fattivamente impegnata, persino preoccupata, nello svolgimento dei propri compiti amministrativi, ad esempio a giudicare dalle attente istruzioni date da Simmaco reduce da freschissima esperienza in Lucania a Virio Nicomaco Flaviano, alla fine dell'incarico da costui svolto come *consularis Siciliae* nel 364-365 ([117]). È

---

(114) Limitatamente al ruolo dei palatini nel sistema di riscossione fiscale in Italia e alle fonti significative in merito, rinvio alla mia pur cursoria discussione: *Tradizione e novità nei meccanismi dell'esazione tributaria in Italia (V secolo d.C.)*, «AFLS» 14 (1993), in corso di stampa.

(115) È difficile comunque affermare che la rimessa di 528.000 iugeri di *agri deserti* fatta alla Campania nel 395 (*CTh* XI 28, 2) sia segno inconfutabile di una crisi grave già in atto (del resto sull'impressione che si aveva della situazione generale campana in quegli anni cf. Ambr. *ep.* 49, 387/395 d.C.); successivamente vi furono rimesse per varie regioni italiche: *CTh* XI 28, 7 (412 Seeck); 11 (416); 12 (418) e inoltre p. es. *Nov. Val.* 1, 2 (fine 440 Seeck) per la Sicilia.

(116) Sul difficile gioco politico dell'epoca di Valentiniano III (fra Aezio, le fazioni della aristocrazia senatoria italica, il grande dignitariato di corte e i prefetti del pretorio), con ampio spazio dedicato alle implicazioni della legislazione tributaria si veda, dopo J. Sundwall, *Weströmische Studien*, Berlin 1915, pp. 150ss., E. Stein, *Histoire du Bas-Empire* (ed. J.R. Palanque), I, Paris-Bruges 1959, pp. 337-342 che parla di un'alleanza antiimperiale fra Aezio e i senatori, *contra* B.L. Twyman, *Aetius and the Aristocracy*, «Historia» 19 (1970), pp. 480-503, part. 488ss., ripreso nella sostanza, per il problema che qui preme, da G. Zecchini, *Aezio: l'ultima difesa dell'occidente romano*, Roma 1983, spec. pp. 241-256.

(117) *Volo te adversum incerta muniri.... diligentiae tuae ratio digeratur, quae possit ostendere, quot numero animalia conlocaris, et quo apparatu instruxeris mansiones, et quantum in titulis fiscalibus exigendis tua cura promoverit* ecc. (*ep.* II 27). Attenzione a problemi di buona gestione amministrativa e contabile anche in Symm. *ep.* IV 70 cf. D. Vera, *Lo scandalo edilizio di Cyriades e Auxentius e i titolari della praefectura urbis dal 383 al 387*, «SDHI» 44 (1978), pp. 45-94; Id., *Le statue del Senato di Roma in onore di Flavio Teodosio e l'equilibrio dei poteri imperiali in età teodosiana*, «Athenaeum» 67 (1979), pp. 381-403; sulla consapevolezza delle responsabilità di fronte al governo centrale cf. anche Symm. *rel.* 1; *ep.* I 58; J. Matthews, *Western* cit., p.

viceversa evidente che, di fronte alla crisi tributaria più tarda, spesso i rettori provinciali non potevano o non volevano far valere la propria autorità ([118]). Pur nella sostanziale impossibilità di seguirne il processo, l'affievolirsi dell'attaccamento politico e ideale alle sorti dello stato (non ai posti e ai privilegi del potere) da parte di amministratori latifondisti ([119]) aprì la strada allo sviluppo dell'evasione, sia con forme di solidarietà coi grandi *collatores* evasori in proprio sia attraverso la tollerata estensione delle sacche di immunità laddove i piccoli proprietari si affidavano personalmente al *patrocinium* dei potenti ([120]). La rapsodica sopravvivenza di governatori civili nel VI secolo in zone a più forte presenza senatoriale ([121]) non esclude che nell'epoca precedente si fosse sviluppata una tendenza verso un diretto rivestimento di funzioni più elevate da parte dell'alta aristocrazia (lasciando i governi provinciali alle ambizioni di gruppi meno prestigiosi) o, se non altro, ad un di-

12 ecc. Tanti scrupoli, almeno nel settore della posta pubblica, vanno riallacciati all'irrigidimento della legislazione proprio di quegli anni, dovuto anche al problema del banditismo nelle province centro-meridionali (combattuto come è noto con una più attenta sorveglianza sull'*usus equorum*, cf. *CTh* IX 30, 1-5). Si veda anche *CTh* XI 1, 9 (365) estendente a tutta l'Italia un provvedimento dell'efficiente *consularis* Anatolius contro le frodi dei *tabularii* nelle regioni suburbicarie; vd. anche *CTh* VIII 5, 59 (400).

([118]) Abbiamo già segnalato alcuni sintomi di impotenza dei *rectores* dinanzi alle prevaricazioni dei *magni viri* (sopra p. 158). Curiosa è *CJ* I 48, 2 (385 Seeck) dove i singoli *iudices* sono ammoniti a non prendersi confidenze coi *celsiores viri*, prestando loro i dovuti omaggi e evitando di chiamarli *fratres*: il progressivo aggravarsi delle sperequazioni tributarie fu conseguenza anche delle contraddizioni del sistema gerarchico alimentato dagli stessi imperatori, che erano sempre stati abbastanza larghi nella concessione di esenzioni e privilegi a titolati, e in fondo indulgenti nell'applicazione delle pene. Nella *Nov. Val.* 10 (441 d.C.), ll. 28 ss. sono illuminanti le recriminazioni su simili immunità dai doveri pubblici concesse in passato a alcune categorie sociali: se furono un errore allora -dice Valentiniano- quando i tempi erano più prosperi, in questo momento di crisi vanno assolutamente abolite: *Haec enim superioris aetatis principes et divorum parentum nostrorum liberalitas inlustribus titulis redundantis opulentia saeculi minore aliorum possessorum pernicie conferebant: quod quamvis et tunc iniustum, tamen inter initia lenius videbatur; sub difficultate autem praesentis temporis non modo rei ipsius natura iniquum...*; per la protezione di *potentes* sui decurioni *obnoxii* vd. p. es. *CTh* XII 1 146 (395).

([119]) Ormai è anche lecito parlare di una lotta politica tra gruppi aristocratici e corte imperiale: la contrapposizione non deve essere intesa schematicamente, ma comunque esisteva vd. M.A. Wes, *Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs*, Gravenhage 1967, pp. 123 ss.; S.I. Oost, *Galla Placidia Augusta*, Chicago 1968, spec. pp. 235-238.

([120]) Secondo J.-U. Krause, *Spätantike* cit., pp. 307 ss. è opportuno minimizzare il nesso fra l'incapacità dello stato di riscuotere le tasse e il *patrocinium* dei grandi proprietari che avrebbero inglobato come coloni i piccoli proprietari contribuenti che si ponevano sotto la loro protezione. Un aspetto del fenomeno è comunque ricordato dalla *Nov. Maior.* 7 (novembre 458): la *iniquitas iudicum exactorumque plectenda venalitas* (l. 3) costringe i decurioni a cercare l'aiuto dei potenti mediante unioni con *colonae* o schiave di questi; sulla importanza che attribuisco, per la ricostruzione che mi interessa, alla legislazione del «restauratore» Maggioriano vd. sotto e *Tradizione* cit.

([121]) T.S. Brown, *Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554-800*, Rome 1984, pp. 12-14 (decadenza dei governi civili di provincia in età bizantina), cf. anche L. Cracco Ruggini, *Gli Anicii* cit., p. 71.

verso modo di intendere il rivestimento di cariche minori [122].

Contestualmente, si verificava la eclissi, dimostrata dallo stato delle iscrizioni, di quelle forme patronali su comunità che svolgendo un positivo -e apprezzato dal potere centrale- ruolo di collante e di mediazione erano riuscite in passato anche a favorire la tenuta dei meccanismi amministrativi e finanziarii. La seconda *Novella* di Maggioriano, indirizzata a Basilius *PPO* in Italia *data* e *accepta* a Ravenna il 10 marzo del 458, ne dà a nostro giudizio conferma. Questa costituzione, che rievoca le difficoltà socioeconomiche in cui si trovava l'Italia (che tale sia lo sfondo geografico è chiaro dal discorso in generale, oltre che da in part. l. 24s.) da qualche decennio, è un grande tentativo di *renovatio imperii*, soprattutto nella ricerca di recuperare modelli amministrativo-tributari tradizionali. Maggioriano vuole risollevare le stanche membra dei provinciali atterrati *varia atque multiplici tributorum exactione*. L'immunità generale dai *reliqua* deve garantire per il futuro la *possibilitatem...solvendi*. Sono interessanti le notizie sulle cause dell'oppressione fiscale e sulla tradizione amministrativa precedente che si vuole restaurare perché illustrano l'avvenuto cambiamento dei rapporti di forza in provincia: in passato le vessazioni di un *compulsor* di status inferiore e non provvisto di poteri speciali, *humilis* e *notus*, erano facilmente punibili attraverso giudici di provincia *aditu audituque faciles*, cioè agevoli ad essere raggiunti dai soggetti per le loro rimostranze. Ora, quando tale funzione è svolta da *canonicarii superioris militiae* nessuno osa accusarli efficacemente né appellare a corte: è preferibile subire estorsioni che sobbarcarsi pesanti spese per raggiungere il *comitatus* imperiale, dove solo si potevano coltivare le speranze di vedere vendicato il torto subìto [123]. Questo stesso tema ricompare nella *Nov. Maior.* 3 (maggio 458), dove il rinato *defensor* -che si connota a questo punto specialmente come un *defensor curialium*- ha il compito di scovare le prevaricazioni

---

(122) Conosciamo almeno tre esempi di nobili che, dopo il 410 e prima del 476, furono governatori di province suburbicarie (*PLRE* II: Decius 1 in *Tuscia*; Rufinus 15 in *Campania*; Marcianus 20 in *Sicilia*). A.H.M. Jones, *LRE*, I, p. 177 ricorda che gli alti aristocratici rivestivano talvolta persino le cariche di più alto prestigio in giovanissima età. Non è qui possibile soffermarsi sul delicato problema della partecipazione alla vita istituzionale dell'alta aristocrazia terriera durante il V secolo (l'impressione, ripeto, è quella che i giochi si facessero quasi esclusivamente a livello di grandi dignità), e per contro delle dimensioni e delle ripercussioni politiche del suo ritiro nelle campagne o in seno alle gerarchie ecclesiastiche. Per un *cursus honorum*, in linea con la grande tradizione ideologica senatoriale, dove però non è menzionato alcun governo provinciale vd. *CIL* VI 1725 = *ILS* 1284, commentato da S. Roda, *Nobiltà burocratica* cit., p. 671.

(123) La legge prosegue sottolineando che la finalità basica è il voler aiutare i possessori-contribuenti-curiali e ricordando le categorie di evasori, cioè le *domus clarissimae* e i *potentes* in genere. Costoro -attraverso i loro contabili e amministratori personali- si devono mettere a disposizione del giudice provinciale in occasione dei viaggi nei municipi cui fanno capo i fondi, restandovi finché vi dimori il *cognitor*, che deve tornare sottoposto alla supervisione dei palatini; le campagne sono aree di più agevole evasione fiscale, cf. p. es. Giardina, *Aristocrazie terriere* cit., pp. 141 ss.; *Nov. Val.* 12 e 24; Cassiodoro *var.* VIII 31 cf. Soraci, *Aspetti di storia economica italiana nell'età di Cassiodoro*, Catania 1974, pp. 66 s.

e di informarne l'amministrazione. Evidentemente la società è ormai svuotata delle energie per difendere i singoli o le collettività che subiscono le più gravi conseguenze delle *iniuriae compulsorum*: le curie e i loro membri, ormai costretti a cedere le loro terre per liberarsi dagli insostenibili gravami.

È assai significativo ai nostri scopi l'allentamento dei legami fra governatore e società civile. Il motivo dello scarso prestigio e peso politico dei governatori alla metà del V secolo, tanto da essere succubi dei palatini, era del resto già presente nella *Novella* 7, 1 di Valentiniano (giugno 440, indirizzata a Petronius Maximus *PPO* in Italia per la seconda volta, di cui era stata seguita la *suggestio*): soprattutto quando viene decretato che i governatori provinciali vigilino con più energia sulle rapine fiscali effettuate dai palatini, spalleggiati dai *comites* centrali loro capiufficio, e riferiscano al prefetto del pretorio «senza paura di essere condannati (*sine ullo metu suae condemnationis*, l. 23)». Con l'ultima frase la legge alludeva alle ritorsioni dei *comites* centrali contro *iudices* onesti e coraggiosi, ritorsioni che venivano ora impedite con limitazioni poste alla capacità giurisdizionale dei *comites*. La *Novella Valent.* 7, 2 (promulgata a Spoleto nel settembre 442, a Paterius *PPO* che a sua volta la suggerì) aboliva completamente la precedente; un segnale funereo della situazione e dell'efficacia dei tentati rimedi, oltre che della sudditanza dell'imperatore alle direttive di fazioni aristocratiche, come individuato dal Twyman (124). Il circolo vizioso si chiude laddove i contribuenti vittime di ingiustizie (*si quae extiterint*, l. 15, dice ora il legislatore!) sono invitati a fare in modo che *ad proprios iudices laesorum querella perveniat* (l. 18), laddove si afferma che lo *status provincialium inviolatus manebit et decus potestatis suae ad genuinos iudices revertetur* (l. 27s.). Ricordiamoci, a questo proposito, la legge seconda di Maggioriano, di qualche lustro più recente: ebbene, un certo tipo di patronato suscettibile di essere «amministrato», quello, per intendersi, nel quale poteva ancora sperare il primo Valentiniano per le campagne del suo tempo (125), sembra davvero finito, anche se la logica che vi presiedeva, a segnare una vena di continuità spirituale ancor più che fattuale col passato romano, ricompare nell'animo nostalgico dell'aristocratico Cassiodoro, in un passo che ha aspetti emblematici per quanto si è tentato sin qui di mettere in luce. Cassiodoro, prefetto, scrivendo a Vitalianus *v.c. cancellarius Lucaniae et Brittiorum*, osserva infatti come alcune facilitazioni che aveva fatto ottenere sotto il profilo fiscale, in qualità

---

(124) B.L. Twyman, art. cit., p. 488s. Per i punti della legislazione di Valentiniano III che hanno maggior rilievo per inquadrare l'aspetto più strettamente fiscale della *exactio* dei palatini cf. G.A. Cecconi, *Tradizione* cit. La costituzione 7, 3 (447 d.C.) è interessante perché parla di «fughe» dei palatini delle *sacrae largitiones* verso la chiesa o altra milizia, in un contesto di doveri nel campo fiscale. Tutta la materia richiederebbe approfondimenti, anche in prospettiva degli sviluppi romano-gotici.

(125) Vd. le considerazioni di Giardina, sopra p. 155.

di funzionario imperiale ([126]), alla sua provincia patria, la Lucania e i Bruzzii, avrebbero dovuto creare le giuste condizioni per una riscossione finalmente certa delle imposte:

Mi sperimentarono come loro giudice, e coloro ai quali, come privato, fui preposto fin dai miei avi e bisavi, di buona lena ho cercato di aiutarli quando rivestivo i fasci, sicché riconoscessero che conservavo l'amore per la mia patria, loro che io sentivo provare sincera gioia via via che salivo i gradini della carriera pubblica. Che obbediscano, dunque, non per costrizione, ma per amore, dal momento che gli ho anche diminuito la somma che solevano corrispondere. Infatti, mentre prima pagavano milleduecento solidi di prestazione annua, glieli ho fatti ridurre, con l'accordo della larghezza regia, a mille, affinché potesse accrescersi il loro gaudio per la diminuzione degli oneri ([127]).

* * *

È ora necessario riepilogare la concatenazione degli argomenti svolti. Questo capitolo ha cercato di tratteggiare con finalità sostanzialmente descrittive alcuni meccanismi che si verificavano in ambito provinciale in presenza di governatori oriundi (per la definizione vd. sopra), allo stesso tempo prospettando il posto che tali meccanismi potevano rivestire per il sistema di governo dell'Italia nel tardo impero. Due sono le premesse da cui si è partiti. La prima è di natura ideologica, cioè il permanere della centralità del patronato come modello col quale il potere romano tardoantico si autorappresentava e nel quale trovava legittimità. La seconda, di natura metodologica, è che l'interpretazione del fenomeno deve essere (lo diciamo non senza imbarazzo, in virtù della pochezza del nostro *outillage* in materia) «socio-antropologica»: sotto tale profilo ci siamo limitati a considerare il patronato come qualcosa di non intrinsecamente contrario ad una organizzazione statale, lasciando al buon senso il compito di raffrontare questa visione con lo stato della documentazione riguardante l'Italia. Rispetto ai dibattiti su queste tematiche va anche sottolineato che ci siamo riferiti ad un patronato in senso esteso, meglio definito con l'espressione «forme patronali», che per esempio abbraccia come elemento essenziale la munificenza. Del fenomeno in particolar modo sono state sviluppate le forme patronali su collettività, senza per questo depennare completamente altre tipologie. Ci è parso importante rilevare:

1) L'aristocrazia senatoria in primo luogo, ma certamente anche l'élite di estrazione sociale un po' più modesta, vedeva per molti motivi di buon'occhio che le fosse-

---

([126]) Per gli autori di *PLRE* II, Fl. Magnus Aurelius Cassiodorus 4 Senator, p. 266, il passo che andiamo a leggere è la testimonianza del rivestimento da parte di Cassiodoro del governo provinciale di *L. et B.*

([127]) *Senserunt me iudicem suum et quibus privatus ab avis atavisque praefui* (Mommsen; *profui* ed. A.J. Fridh, *CCL* 96, p. 457), *vivacius nisus sum in meis fascibus adiuvare, ut me agnoscerent retinere affectum patriae, quos in meis provectibus sentiebam propensa exultatione gaudere. Pareant ergo non compulsione aliqua, sed amore, quando et hanc summam illis imminui, quae solebat offerri. Nam cum mille ducenti solidi annuis praestationibus solverentur, ad mille eos regia largitate revocavi, ut exultarent gaudiorum crementis de oneribus imminutis* (Cassiod. *var.* XI 39, 5).

ro affidati governi di provincia in quei distretti italici ai quali era legata da interessi patrimoniali o affettivi e faceva pressioni sul piano politico per ottenerli.
2) Una politica di reclutamento che faceva ricorso ai governatori oriundi appare diffusamente praticata nella penisola (senza che si possa dire peculiare della stessa), specialmente nelle regioni suburbicarie. Non sembra d'altra parte possibile scorgere accentuati indirizzi di singoli imperatori in questo senso.
3) Nella maggior parte dei casi la possibilità di amministrare certe zone creò le premesse per l'incremento di forme patronali già esistenti, fra le quali un certo spicco ha l'evergetismo governatoriale.
4) L'assenza di provvedimenti specifici che seriamente mirassero a inibire i vincoli di clientela fra rettori di provincia e aree periferiche, almeno in Italia, è secondo noi una prova che il potere statale intravedeva opportunità di adattare a fini amministrativi i rapporti di patronato (le comunicazioni fra centro e periferia e le attività amministrative pubbliche si intensificavano e velocizzavano) o quantomeno che l'inadeguatezza dell'apparato burocratico e dei mezzi finanziarii statali rendeva tale adattamento necessario, nella ipotesi più scettica un male minore.
5) D'altra parte attraverso le forme patronali dei governatori provinciali, rappresentanti statali e «immagini» dell'imperatore, questi poteva essere davvero riconosciuto secondo le modalità di presentazione propagandistica quale benevolente capo dello stato.

Fin qui gli elementi «governativi» del patronato, ammettere i quali nei termini fatti comporta una posizione fondamentalmente contraria a quella che -semplificheremo- coglie nello spazio di governo dei senatori una sorta di loro terreno franco, un nucleo di autorità decentralizzata e non sottoposta a controllo, grazie al quale una classe sociale dominante assicurava la propria perpetuazione contribuendo automaticamente alla malora dello stato tardoantico.

Se la visione sistemica del patronato non incentra il suo interesse sulla distinzione fra questi elementi governativi e il livello anti-funzionale del fenomeno, per considerarne l'agire complessivo su una data realtà storica, è sembrato opportuno per ragioni espositive indicare con un esame separato le modalità di azione di questo secondo livello. Da esse discendevano:
6) Un ingolfamento del sistema della giustizia, soprattutto derivante da forme patronali di tipo personale.
7) Problemi per il funzionamento dei meccanismi di riscossione fiscale e per il sistema tributario in generale. Attraverso la presa di visione del quadro finanziario e tributario, che anche nella penisola italiana peggiora sensibilmente durante il V secolo, si riesce a leggere in qualche modo l'evoluzione subita dalle forme patronali. A quest'epoca assieme alla quasi totale sparizione delle forme patronali classiche su comunità munipali si verifica un accentuarsi del patrocinio personale con complici-

tà, o azzeramento delle capacità di intervento, dei governatori. La situazione presenta sintomi di una gravissima crisi attorno alla metà del V secolo. Pur nell'impossibilità di stimare il peso che le forme patronali «negative» ebbero sulla degenerazione del contesto fiscale, è indubbio che a questo punto la dimensione governativa del patronato è ininfluente.

Capitolo VI

LO STATO, LE COMUNITÀ, I DIRIGENTI LOCALI: ASPETTI GENERALI E INTERPRETAZIONI MINORI

1. *I contesti urbani: il problema della sopravvivenza di una «civiltà municipale»*

Mentre Stilicone, nell'autunno 401, era distolto nella difesa di un altro territorio della diocesi italiciana, la Rezia minacciata da vandali e alani, Alarico passò in Italia giungendo a porre sotto assedio prima Aquileia (ove si trovava l'imperatore Onorio) e poi Milano. Allora, e ancor più dopo che un altro capo barbaro, Radagaiso, tentò l'avventura italiana, fu definitivamente chiaro che gli scudi strategico-militari alpini non rappresentavano più una solida barriera contro le invasioni (1). Gli antichi hanno lasciato evidenti tracce delle paure che attanagliavano la penisola in quegli anni cruciali, per quanto non si siano soffermati molto sulle dirette conseguenze che l'irrompere barbaro arrecò al funzionamento delle strutture organizzative locali e alle tradizioni civiche. Zosimo fornisce le notizie più significative: su una importante rivolta di federati barbari stanziati nell'Italia del Nord, e su una loro unione con Alarico (V 35, 5s.); sull'insicurezza delle strade italiane (V 45, 5); su gruppi di barbari, anche alleati di Roma, che scorrazzavano a piacimento e che erano capaci anche di trattenersi per lunghi periodi in regioni della penisola, come Sarus nel Piceno, è facile immaginarsi con quali conseguenze (VI 13, 2 cf. Olymp. frg. 3 Mueller) (2). È comunemente ammesso che le invasioni abbiano inciso sul

(1) Sui fatti si vedano: T. Hodgkin, *Italy and Her Invaders*, 4 voll., Oxford 1880-1889 (vd. I vol.); F. Gabotto, *Storia dell'Italia occidentale nel medioevo*, I, Pinerolo 1911; L. Salvatorelli, *L'Italia Medievale dalle invasioni barbariche all'inizio del sec. XI* (Storia d'Italia Illustrata III), Milano (s.a.), pp. 11 ss. Vd. inoltre S. Mazzarino, *Stilicone* cit., pp. 194 ss. cf. 216 ss. e E. Demougeot, *De l'unité à la division de l'Empire romain (395-410)*, Paris 1951; per aspetti particolari delle prime discese alariciane da ultimo M. Cesa-H. Sivan, *Alarico in Italia: Pollenza e Verona*, «Historia» 39 (1990), pp. 361-374. Delle pressioni sulle zone alpine è importante riflesso amministrativo-militare il *comes Italiae*, istituito agli inizi del V secolo, cf. G. Clemente, *Problemi politico-militari dell'Italia settentrionale nel tardo impero*, «Athenaeum» fasc. spec., 1976, pp. 162 ss. (Convegno in memoria di P. Fraccaro).

(2) Per i passi di Zosimo si fa riferimento all'edizione commentata di F. Paschoud, *Zosime. Histoire Nouvelle*, Paris 1971-1989. Nel 411 fu Ataulfo a trattenersi e girovagare a lungo nella penisola. Sui sequestri di persona operati dai barbari vd. *CTh* V 7, 2 (408). Una testimonianza dell'impatto barbaro sulla storia locale italica, delle lotte di *castra* marchigiani contro Alarico è *CIL* XI 774* da *Suasa* vicino ad Ancona, iscrizione latina scritta in caratteri greci (posteriore all'inizio V secolo) per la cui autenticità si pronuncia A. Guillou, *Régionalisme et indépendance dans l'Empire Byzantin au VIIe siècle. L'exemple de l'Exarchat et de la Pentapole d'Italie*, Roma 1969, pp. 84, 258 s.; archeologia e evoluzione di *castra* e *castella* nell'Italia setten-

processo, già in atto, di recessione demografica (3), mentre, fra le prove di una aumentata destabilizzazione provocata dalle stesse, più specificamente nel quadro patrimoniale e amministrativo, vale ricordare le rimesse tributarie concesse a varie regioni italiche (4). La *Novella* 32 di Valentiniano III, promulgata poco prima dell'intervento unno nella Padania, sotto vari profili dipinge un quadro di sfaldamento amministrativo e di impoverimento umano, rivelando le responsabilità attribuite, un paio di generazioni dopo, alle discese a ondate alariciane (5).

L'idea che ci facciamo sulla base di un approccio «empirico», che rilega le fonti letterarie, giuridiche ed epigrafiche a disposizione, è che la diocesi italiciana, istituita dopo la fase più travagliata della vicenda del III secolo, non conobbe una palese, accentuata, decadenza delle strutture urbane appunto fino al V secolo (6).

---

trionale dal IV sec.: relazione di G.P. Brogiolo (e altri) al Conv. Int. *La storia dell'alto medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia* (Siena, 2-6 dicembre 1992). Sul terrore provocato dal pagano Radagaiso, Mazzarino, *Stilicone* cit., p. 200.

(3) La sostanza del fenomeno è accolta dalla storiografia, che lo fa risalire in generale alla seconda metà del II secolo. Per la diminuzione di abitanti e abitati vd. p. es. T.W. Potter, *Storia del paesaggio dell'Etruria meridionale*, trad. it. Firenze 1985, pp. 152 ss. e part. p. 158; V. Bierbrauer, *Situazione della ricerca sugli insediamenti nell'Italia settentrionale in epoca tardo antica e nell'alto medioevo (V-VII secolo). Fonti, metodo, prospettive*, «Archeol. Mediev.» 15 (1988), pp. 501-515 ove altra letter.; vd. anche alcune delle ricerche confluite nel primo vol. di *Società romana e produzione schiavistica*, Roma-Bari 1981. Più cauto C. Wickham, *Italy and the Early Middle Ages* in K. Randsborg ed., *The Birth of Europe. Archaeology and Social Development in the First Millennium A.D.*, Roma 1989, pp. 140-151 (145 ss.). S. Mazzarino, *Aspetti* cit., pp. 217 ss. (232, 239), calcola la punta più bassa del numero degli abitanti di Roma proprio nella prima metà del V secolo; per valutazioni analoghe rimandi bibliog. in P. Salmon, *Population et dépopulation dans l'Empire romain*, Bruxelles 1974, p. 156. Sul popolamento di Roma da ultimo W. Backhaus, *Zentrum als Peripherie? Sozioökonomische Betrachtungen zu Metropolen des 3. und 4. Jh.*, «Klio» 71 (1989), pp. 193-201 (195-198).

(4) *CTh* XI 28, 4; 7; 12. *CTh* XI 28, 2 riguarda la Campania ma è di qualche anno precedente (395, quando Alarico operava nell'area balcanica e in Grecia); su queste remissioni vd. E. Faure, art. cit., pp. 224 ss. Circa le conseguenze delle invasioni sembra opportuno evitare automatiche correlazioni fra zone più soggette ad attacchi e zone successivamente più depresse; nel nostro quadro pare che le invasioni siano state spec. destabilizzanti per il sistema insediativo e cittadino dell'Italia nordoccidentale p. es. E.A. Arslan, *Paesaggio rurale nella zona pedemontana tra Veneto e Lombardia tra il III e il V secolo d.C.*, «Atti CeSDIR» 7 (1975-6), p. 44 s.; R. Lizzi, *Vescovi e strutture* cit., pp. 171 ss. Sulle difficoltà nel V secolo di due città commerciali ben attive in quello precedente, Pozzuoli e Ostia, richiama l'attenzione J. D'Arms, *Italien* cit., p. 409.

(5) Ai paragrafi 5-6 (ll. 36 ss.) il testo dice: *Statuo itaque a tempore, quo Italiam Alaricus intravit, nullam moveri quaestionem his, quae curiales taliter de facultatibus propriis vendiderunt*; e poco sotto (44 s.): *Notum est post fatalem hostium ruinam, qua Italia laboravit* (*sc.* ancora ad opera di Alarico), *in quibusdam regionibus et causidicos et iudices defuisse* ecc. (con successivi richiami allo sprofondamento delle curie municipali). La costituzione, indirizzata al *PPO* Firmino nel 451, contiene numerosi altri spunti sulle difficoltà delle curie e su problemi di reclutamento di uomini pubblici.

(6) Per l'analisi delle tradizioni e strutture municipali nel tardo impero è per me insostituibile C. Lepelley, *Cités* cit. Parlando di strutture urbane alludo al sistema delle carriere e delle magistrature locali, a tradizioni civiche come la munificenza, alla presenza di quel patrimonio monumentale fatto di mura, terme, acquedotti, edifici di spettacolo (e inoltre di un numero variabile di case private), che era il tratto distintivo

Per il periodo precedente (a partire dall'età dioclezianea), un fondamentale problema si affronta nel valutare la legislazione sulla crisi delle curie. La storiografia moderna -influenzata dall'indirizzo giuridico prevalente nell'Ottocento- ha a lungo parlato di generale declino delle città, senza fare eccezioni. Qualcosa di sostanziale si è mosso soprattutto dopo l'opera di Claude Lepelley sulle città africane, lavoro che fra i suoi meriti ha quello di avere sensibilizzato gli studi a rivalutare concretamente i singoli contesti regionali e a interpretare il senso di quella legislazione tenendo conto dell'immagine dello stato delle città offerta da fonti non legislative (7). D'altra parte, è lecito ricavare anche dalle leggi, di cui abbiamo esemplari diretti a funzionari attivi in Italia, spunti per riflessioni meno pessimistiche.

In età costantiniana, il dispositivo di *CTh* VIII 5, 1 (a Constantius 5 possibile preside dell'isola, testo ricevuto a Cagliari nel 315) minacciava l'arresto a coloro che utilizzavano buoi destinati ai lavori agricoli per tragitti personali: gli arrestati avrebbero dovuto essere portati dinanzi al giudice provinciale o sennò ai magistrati municipali (*magistratibus municipalibus*), qui in veste di supplenti; anche in *CTh* VIII 12, 3 (a Cassio *PU*, 1 maggio 323 Seeck), una legge in materia privatistica, ricompare l'ipotesi di una sostituzione del giudice da parte del curatore o dei *municipales civitatis*. Con espressioni simili non si faceva riferimento soltanto a competenze dei duumviri, sebbene le funzioni di edili e questori divenissero nel IV secolo assai poco significative (8). Dell'esistenza di una successione di cariche cittadine

---

della città classica e romana in particolare, vd. da ultimo la sintesi di L. Cracco Ruggini, *La città imperiale* cit. Con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'epoca repubblicana vd. E. Gabba, *La città italica*, in P. Rossi (a cura di), *Modelli di città*, Torino 1987, pp. 109-126. Una delle grandi conquiste della storiografia (con l'apporto fondamentale dell'archeologia part. attiva nel Nordafrica romano) degli ultimi decenni sul tardoantico è stata di spostare in avanti di almeno un secolo la nozione di declino grave delle città. Riguardo al V secolo italiano, credo che la serietà della crisi sia innegabile, pur senza entrare nel merito delle forme della destrutturazione (con successiva ridefinizione) istituzionale e architettonica e della continuità rispetto all'alto medioevo nell'occupazione dei siti.

(7) Cf. spec. C. Lepelley, *Cités* cit., I, pp. 243-292 (p. 245); Id., *Augustin dans l'Afrique romaine de son temps. Les continuités avec la cité classique*, Int. Symp. über den Stand der Augustinus-Forschung (Giessen, 12-16 April 1987), Würzburg 1989, pp. 169-188. Sulle città africane da un punto di vista prettamente archeologico, saggio di sintesi di Y. Thebert, *L'évolution urbaine dans les provinces orientales de l'Afrique romaine tardive*, «Opus» 2 (1983), pp. 99-131; riflessioni metodologiche interessanti sul rapporto fra i diversi tipi di fonti sono anche quelle di P.A. Février, *Habitat* cit. Visione tradizionale sulla evasione dai doveri municipali, per tutti A.H.M. Jones, *LRE*, II, pp. 757-763.

(8) Vd. comunque *CIL* XI 5283 = *ILS* 6623, l'iscrizione di Matrinius Aurelius (dov'è fra l'altro notevole per l'epoca tarda la menzione della tribù), cf. cap. III p. 97; altre testimonianze epigrafiche di magistrature civiche: *ILS* 9420 (Feltre, quattuorvirato); *CIL* XI 4094 (da Otricoli, con menzione di *quinquennalitas*, edilità e questura cf. *CIL* IX 259 = *ILS* 6115, quinquennalità); *CIL* XI 4578 = ILCV 367 (*Carsulae*, quattuorvirato); *CIL* X 4559 (*Trebula*, duovirato); *AE* 1948, 178 (*Turris Libisonis*, duovirato). In centri ellenizzati (spec. Napoli, vd. in gener. F. De Martino, *Le istituzioni di Napoli greco-romana*, «PP» 7, 1952, pp. 333-343) si mantenevano cariche tradizionali come la *demarchia*, p. es. *CIL* X 1478 = *ILS* 6454; *CIL* X 1492 (cf. *CIL* X 1487 per un *agonotheta* prob. di fine III sec.; *AE* 1959, 24 *agonotheta* in Sicilia, IV sec.). A magistrature

ancora nella seconda metà del IV secolo abbiamo qualche indizio dalla costituzione del *Codice Teodosiano* XII 1, 77, indirizzata a Petronio Probo *PPO* nel 372:

Nessuno, dimentico del proprio stato di nascita e della patria, alla quale è vincolato secondo domicilio legale, si adoperi per arrivare ai governatorati provinciali, prima di esservi condotto da un graduale svolgimento dei *munera* curiali. Né invero cominci dal duovirato o dal sacerdozio, ma sostenga l'impegno di tutti i doveri conservato l'ordine previsto.... Ma, dopo i *munera* e l'assolvimento graduale delle magistrature patrie, a ciascuno sia aperto l'accesso alle pubbliche amministrazioni maggiori, anche con il nostro sostegno [9].

Valentiniano I insiste sulla necessità di svolgere tutte le tappe del *cursus* locale prima di ascendere a dignità maggiori. Ciò era segno che esisteva una tendenza a scavalcare funzioni locali meno significative e prestigiose. Ma l'opposizione qui non è soltanto tra cariche cittadine e statali ma tra cariche municipali poco o nulla gratificanti, e che rallentavano considerevolmente il *cursus*, ed altre di maggior spessore e responsabilità (così per l'accenno al duovirato, ancora piuttosto ambito); non si deve dimenticare, poi, che nel tardo impero la carriera locale si era arricchita della presenza del *curator*, senz'altro attraente [10]. Non da ultimo, il provvedimento implica che le cariche precedenti al duovirato mantenevano una loro configurazione amministrativa ben precisa.

Se alcuni senati locali soffrirono disagi -ci sono noti ad esempio i casi di Formia, Salerno o delle comunità apulocalabre alla fine del IV sec.- [11] abbiamo però prove della generale permanenza di una vita urbana sufficientemente regolare [12]. La pratica di registrare gli iscritti alla curia municipale in appositi *alba* è esplicitamente testimoniata da Symm. *rel.* 38, 5 per una città della *Apulia* e ci resta anche un frammento epigrafico da *Anxanum* (Lanciano nel Sannio) sulla supervisione del governatore provinciale in materia (*CIL* IX 2998 = *ILS* 6122b). Nelle iscrizioni compaiono formule classiche tipo *omnibus honoribus* (*et oneribus/muneribus*) *func-*

---

locali si fa riferimento anche in *CIL* X 4725 (da *Forum Popilii* nell'*ager Falernus*). Sull'amministrazione delle città italiane F.M. Ausbüttel, op. cit., pp. 22 ss.; magistrature civiche africane: Lepelley, *Cités* cit., I, pp. 149 ss. (con attestazioni quantitativamente assai superiori, fatto da porsi spec. in relazione al permanere di registrazioni, e della prassi, delle evergesie *ob honorem*).

(9) *Nemo originis suae oblitus et patriae, cui domicilii iure devinctus est, ad gubernacula provinciae nitatur ascendere, priusquam decursis gradatim curiae muneribus subvehatur. Nec vero a duumviratu vel a sacerdotio incipiat, sed servato ordine omnium officiorum sollicitudinem sustineat...Post munera vero et magistratus gradatim patriae persolutos aditus singulis ad administrationes publicas, nobis quoque adsistentibus recludatur.* Et cetera.

(10) Firm. Mat. *math.* V 2, 15. Una lista dei *curatores* italici incluso il tardo impero è fornita da G. Camodeca, *Ricerche sui* curatores rei publicae, «ANRW» II. 13 (1980), pp. 453-534 (part. pp. 490 ss.).

(11) Formia: Symm. *ep.* IX 136 cf. IX 58; Salerno: *CIL* X 520; *Apulia et Calabria*: *CTh* XII 1, 158 cf. 157 = *CJ* X 23, 49; *CTh* XII 1, 165 = *CJ* I 9, 10 e cf. anche *CTh* XII 1, 99 = *CJ* I 9, 5; vd. Ausbüttel, op. cit., p. 13.

(12) Naturalmente non si pone il problema di un confronto con l'alto impero: il concetto di «prosperité relative» messo in valore per l'Africa da E. Albertini e ripreso da C. Lepelley, è anche per l'Italia quello giusto.

tus, diverse menzioni di cariche tradizionali, e soprattutto nelle tavole di patronato -che l'Italia ha restituito più di ogni altra diocesi in età tarda e che sono particolarmente istruttive come osservatorio di organizzazioni civiche funzionanti- vengono ricordate le procedure di convocazione degli ordini curiali, in altri casi sono evocati *decreta* dei decurioni e delibere emesse a nome dall'intera comunità (13). E simili testimonianze non provengono da poche, maggiori, municipalità. L'idea di una netta decadenza dei centri minori a loro favore è tutta da verificare o quantomeno la sua fenomenologia è da puntualizzare cronologicamente (14).

---

(13) *Omnibus honoribus et oneribus*, p. es.: G. Camodeca, *Ricerche* cit., p. 118; *CIL* X 4559; *CIL* X 4724 = *ILCV* 97; *CIL* X 4755; *CIL* X 5348 = *ILS* 5698; *CIL* X 5349; *CIL* XI 4095 = *ILS* 5696; *tabulae patronatus*: *CIL* X 476-478 da *Paestum* nella *L. et B.* (dal 337 al 347 d.C.) nelle quali si ricordano *duumviri coloniae Paestanorum*, la presenza di *frequentes decuriones in curia Caesarea* per il cerimoniale di offerta della dignità patronale e persino, in *CIL* X 478 = *ILS* 6114, una assemblea ufficiale dei *cibes* (= *cives*) della stessa colonia (N.B. la conservazione anacronistica del titolo, vd. anche *CIL* X 1120 da Avellino, *CIL* X 1244 Nola, *CIL* X 1680 = *ILS* 6324 Napoli, *CIL* X 1706 Pozzuoli, *CIL* X 6003 = *ILS* 652 *Minturnae*; altra documentazione su forme assembleari della popolazione è raccolta da Ausbüttel, op. cit., pp. 7-9). Per la recente scoperta di una quarta tavola proveniente dalla stessa località (347 d.C.), P. Sabbatini Tumolesi, *Una nuova tabula patronatus da Paestum*, «MGR» 15 (1990), pp. 235-256, part. p. 255; altri decreti di conferimento del patronato: *AE* 1937, 119 e 121 (da Amiterno) oppure *CIL* IX 259 = *ILS* 6115 da Genusia (395); *CIL* IX 10 = *ILS* 6113 (da *Neretum*, 341) e in generale R.K. Sherk, *The Municipal Decrees of the Roman West*, Buffalo 1970 (per la frammentaria *CIL* IX 3160, da *Corfinium*, *ibid.* p. 27). Un esempio di età tetrarchica di riunione di decurioni, in merito all'elezione di un sacerdote pagano è *CIL* X 3698 = *ILS* 4175 (Cuma, 289 d.C.); interessante è pure *CTh* XIII 3, 5 = *CJ* X 53, 7 (362 d.C., *accepta* a Spoleto). Su pressioni popolari per ottenere i benefici di notabili, espresse con la classica formula *petentibus civibus* vd. *CIL* XIV 300 cf. XIV 2165 (V sec.). Un caso letterario di élite locale (*Emona*-Ljubljana, allora appartenente alla *V. et H.*) in grande «spolvero» e attrezzata per tributare nel 389 accoglienza solenne a Teodosio è *Pan. Lat.* XII 37. Sulle magistrature municipali in età ostrogota vd. anche *Edict. Theod.* 52-53 cf. R. Soraci, op. cit., p. 65; Ausbüttel, op. cit., pp. 212 ss.; ulteriori tracce di istituzioni municipali riguardano soprattutto il meridione, T.S. Brown, *Gentlemen* cit., pp. 18-20 (spec. p. 18).

(14) Sulla crisi delle piccole e medie città p. es. S. Mazzarino, *Aspetti* cit., pp. 252 ss. cf. Id., *L'impero* cit., p. 767. Alcuni testi scoperti, o ristudiati, recentemente, possono essere rappresentativi di attività pubbliche in località secondarie nel tardoantico; così *AE* 1977, 246 cf. L. Gasperini, *Una dedica dei Plestini a Costantino*, «AFLM» 9 (1976), pp. 391-401, ricorda il montano *ordo Ples(tinorum)*. G. Susini, *Votivitate et tota mente devota* (*CIL XI 5996*), «Studi Tardoantichi» 2 (1986), pp. 185-190, ha ripreso in mano una dedica votiva da *Sestinum* in *F. et P.* (AA. VV., *Sestinum. Comunità antiche dell'Appennino tra Etruria e Adriatico*, Atti Conv. di Sestino 1983, Rimini 1989); databile al 374-375 è fatta da un Vesevus Fortunatus, *curator* locale, e, ormai in piena età cristiana, è rivolta al *Genius Curiae*. La tenacia di tradizioni pagane è confermata in loco da *CIL* XI 5997 (*Deo Romulo*, cf. *CIL* XI 5206 da *Fulginiae*), vd. Susini, art. cit., p. 186 cf. anche F. Galli, *La raccolta epigrafica sestinate*, Urbino 1978, p. 39; *CIL* XI 6007 è altra dedica dell'*ordo* municipale *Sestinatium* a Costanzo II (*ibid.* p. 40). Vd. inoltre *CIL* IX 703 (*ordo splendidissimus civitatis Theanensis una cum popularibus suis*); *CIL* IX 2803 (*ordo et populus Aufidenatium* cf. M. Buonocore, *Suppl. Ital.* 8, Roma 1991, *Aufidena* n° 6); *CIL* IX 2998 = *ILS* 6122b (*ordo* di *Anxanum*); *CIL* IX 4962 (*ordo* di *Cures Sabini*; cf. *AE* 1958, 269: P. Romanelli, *Portus Curensis*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni*, III, Milano 1956, pp. 601-605); *CIL* IX 5579 (l'*ordo Septemdanorum*); *CIL* XI 2928 = *ILS* 655 (*ordo et populus Vulcentium*); *CIL* XI 3796 (l'*ordo civ. Veientanae*); *CIL* XI 6958 = *ILS* 1252 (decreto della città di *Luna* cf. anche XI

È indubbio che anche nelle città della diocesi italiciana l'ambizione per le magistrature cittadine non fu paragonabile a quella altoimperiale. Una parziale spiegazione di questo fatto va trovata nell'aumentata gamma di prospettive (o di miraggi) di mobilità sociale che favoriva le speranze di far carriera nella burocrazia o all'interno delle gerarchie ecclesiastiche. Abbiamo testimonianze di manovre di notabili italici per ottenere l'elezione a vescovi, come quel *potens* che era il candidato della folla vercellese all'episcopato, contro la volontà del clero influenzato da Ambrogio (15). La posizione della *plebs* di Vercelli era comune nelle città tarde di oriente e occidente, quando il sostegno popolare andava a coloro che possedevano, per ragioni di origine sociale e ricchezza, maggiori potenzialità di *prostates* in un quadro ecclesiastico che andava sempre più assumendo spessore civico a tutti gli effetti (16). Allo stesso tempo, come abbiamo accennato, cittadini intraprendenti e ambiziosi non rinunciavano a mettersi in mostra, rivestendo quelle funzioni tradizionali o altre di più recente istituzione che meglio potevano permettere di acquisire fama a livello regionale e contatti politici di ampio respiro. Così, ancora alla fine del IV secolo, una carica come il *defensor civitatis* -già ben avviata a divenire funzione prettamente locale, con un'evoluzione più rapida ma analoga a quella del *curator*- era soggetta a meccanismi conflittuali, propaganda o procedure illecite: lo testimonia per esempio una costituzione del 387 (*CTh* I 29, 6, a Eusignius *PPO Italiae*), laddove, nello

---

6957); *CIL* XI 7421 = *AE* 1908, 207 (*Ferentienses*). La maggior parte degli ultimi esempi citati è concentrata -con l'eccezione di *CIL* IX 703, IX 2998 e *CIL* XI 6958 che sono più tardi, ma forse anche più significativi- fra la fine del III sec. e il regno di Costantino; è inutile in questa sede, ma sarebbe possibile!, aggiungerne di ulteriori, considerando anzitutto quelli provenienti da centri di superiore grandezza.

(15) Ambr. *ep. extra coll.* 14 (*CSEL* 82.3, pp. 285 ss.), vd. L. Ruggini, *Economia* cit., pp. 184-190, cf. Ead., *Ambrogio di fronte alla compagine sociale del suo tempo*, in *Ambrosius Episcopus*, Atti conv. intern. di studi ambrosiani (Milano 2-7 dicembre 1974), I, Milano 1976, pp. 230-265, p. 245 s.

(16) *CTh* XII 1, 49 (361 d.C.) è inconsueta testimonianza di genesi del patronato ecclesiastico (ove si specifica che il popolo può richiedere l'immunità dai doveri curiali per clerici meritevoli); ma le stesse attribuzioni giurisdizionali garantite ai prelati, fra tutte la *episcopalis audientia*, indicano la ricerca di collaborazione dello stato nel nascente potere cristiano. Per l'attività monumentale dei vescovi (sarebbe meglio dire: di sedi vescovili) in Italia settentrionale vd. ora R. Lizzi, *Vescovi e strutture* cit., pp. 139 ss.; si riferisce probabilmente a lavori di riassetto agli argini del Po da parte di Sabino, presule di Piacenza nella seconda metà del IV sec., la trasposizione immaginifica di Greg. Mag. *dial.* III 10; interessante anche *ICI* 6, 47 (Spoleto, metà V sec.) dove Achilles si autocelebra con timbri paganeggianti per la costruzione della chiesa di S. Pietro: *Omnia magnanimus pastor construxit Achilles*, l. 5. Ovviamente i vescovi svolgevano quotidiana pratica di elemosine, mentre altre forme cerimoniali e edilizie erano legate al culto dei martiri (vd. un esempio meno noto in *CIL* IX 4320 = *ILCV* 2010, area sabina: *iubente deo Cristo nostro/ sancto marturi Victorino/ Quodvuldeus epis. de suo fecit*), largamente praticato nella penisola, e promosso da vescovi come Ambrogio, Gaudenzio di Brescia, Paolino Nolense. Un riassunto della genesi dell'autorità vescovile nelle città alto medioevali si ha in S. Mochi Onori, *Vescovi e città (sec. IV-VI)*, Bologna 1933, pp. IX-131.

stabilire che le città possono eleggere i *defensores* con *decreta*, vieta che si cerchi di pervenire *ad locum defensionis* mediante forme di *ambitio*.

Apprestandosi a valutare le condizioni delle città italiane tardoantiche, appare subito lo scarto fra il vicariato d'Italia e quello suburbicario ([17]).

Per la zona settentrionale, scritti dei vescovi, elenchi d'archivio ecclesiastici, testimonianze d'arte e monumentali cristiane sembrano delineare, nel periodo tardoromano avanzato, l'esistenza di una rete di città relativamente ricche e attive ([18]). D'altra parte, alcuni celebri passi ambrosiani e di S. Gerolamo possono indurre ad una visione più pessimista sulle condizioni di diversi centri delle aree piemontese e padana ([19]) mentre prospezioni archeologiche recenti ripropongono la tradizionale immagine di una crisi (anche in città come Brescia e Verona) che inizia a partire dalla fine del IV secolo ([20]). Un primo complesso intreccio di indicazioni difficile da decifrare. Ma a ben vedere il problema di fondo, per lo storico, non sembra essere tanto quello di accertare una decadenza o una crisi, legata in una data congiuntura, l'ultimo quarto di IV sec., a precise difficoltà politico-economiche. Il problema di fondo consiste nel saper determinare, se non addirittura immaginare, per quest'area, durante tutto il tardo antico e in particolare per il secolo posteriore a Diocleziano (quando l'incidenza della cristianizzazione era più modesta), il carattere della vita civica nelle sue forme tradizionali. Nonostante la presenza della corte milanese e del *comitatus*, che galvanizzarono per lunghe fasi temporali, in tempo di pace, la vitalità del sistema

---

(17) Si cominci con l'osservare la provenienza geografica delle attestazioni ricordate nelle note precedenti.

(18) P. es. R. Lizzi, *Vescovi e strutture* cit.; L. Cracco Ruggini, *La cristianizzazione nelle città dell'Italia settentrionale (IV-VI secolo)*, in W. Eck-H. Galsterer edd., *Die Stadt in Oberitalien* cit., pp. 235-249. Ad. es. una città come Rimini, ove nel 359 convennero in concilio oltre 400 vescovi (Athan. *de syn.* 8, *PG* 26, 692) col loro seguito, doveva essere in grado di fornire infrastrutture notevoli. Elementi del dibattito su quanto e in che forme la presenza di sedi ecclesiastiche garantisse la continuità della vita urbana dal V secolo in poi sono richiamati dal saggio recensione di S.J.B. Barnish, *The Transformation of Classical Cities and the Pirenne Debate*, «JRA» 2 (1989), pp. 385-400, p. es. p. 388 s. (con altra letteratura recente).

(19) Fonti e interpretazione in L. Ruggini, *Economia* cit., pp. 58-60 (su Hier. *ep.* 1, 3); pp. 60-61 (su Ambr. *ep.* 8 e i *semirutarum urbium cadavera* delle città liguri); più recentemente L. Cracco Ruggini, *Changing Fortunes of the Italian City from Late Antiquity to Early Middle Ages*, «RFIC» 106 (1977), pp. 448-475, spec. 448-461. Più dubbioso sulla piena utilizzabilità della testimonianza di Ambrogio per trarne informazioni di natura economica e demografica, P.A. Février, *Habitat* cit., p. 740 s. Va anche ricordato che una polis come Bologna -nella lista dei «cadaveri» ambrosiana- fu nel 408, se diamo fede a Zosimo, V 31, 1 (cf. anche V 31, 6; V 33, 1; V 37, 2; VI 10, 2), sede di un prolungato soggiorno di Onorio.

(20) Riepilogativi sulle acquisizioni archeologiche dell'ultimo decennio, anche se facenti riferimento in particolare a Luni, Verona, Brescia, Trento, sono gli studi recenti di V. Bierbrauer, *Situazione della ricerca* cit. e *Die Kontinuität städtischen Lebens in Oberitalien aus archäologischer Sicht (5.-7./8. Jahrhundert)*, in *Die Stadt in Oberitalien* cit., pp. 263-286. Sulla complessità dei problemi di metodo da fronteggiare per ricostruire un quadro attendibile e sfumato del territorio padano e delle sue strutture dopo il IV secolo, vd. la relazione di G. Cantino Wataghin al Convegno Int. *La storia dell'alto medioevo* cit.

produttivo, del mercato e della circolazione monetaria, nell'Italia «Annonaria» le città, se se ne eccettuano poche maggiori, appaiono quasi come un oggetto misterioso, la trasmissione dei testi epigrafici irretita, le notizie sempre molto scarse. La diffusione di dediche di municipi agli imperatori regnanti (frequenti non solo su miliarii, e attestate in varie località: *Segusium, Brixellum, Vicetia, Parentium, Tergeste* ecc.) o a grandi funzionari statali (p. es. Vulcacius Rufinus 25 celebrato a Ravenna o Petronio Probo a Verona), è uno dei pochi elementi meritevoli di segnalazione (21). La vicinanza della corte e la concentrazione di burocrati di palazzo si facevano sentire nel favorire affettazioni di lealismo (22); esse appaiono rispecchiate bene da alcuni miliari dove un'intera provincia, la *Venetia*, pronuncia la propria adesione all'impero (23). Ma resta difficile valutare se ciò si convertiva poi in una minore autonomia, se e come i rapporti politici dell'imperatore con la realtà provinciale «annonaria» si configurassero diversamente da quelli con l'area legata a Roma.

La discrepanza documentaria, qualitativa e quantitativa, relativa alle città delle «due Italie» non può essere motivata solo in virtù dell'elemento casuale nella trasmissione dei documenti epigrafici né può essere onnicomprensiva una spiegazione che individui nelle tradizioni patronali della aristocrazia romanoitalica nel centro-sud il fondamento della sperequazione (24). Non vale probabilmente nem-

---

(21) *Segusium*: *CIL* V 7248-7249 rispettiv. a Diocleziano e Massimiano, da parte dell'*ordo splendidissimus civit. Seg.*; *Brixellum*: *CIL* XI 6658, dedica a Giuliano da parte dell'*ordo possessoresque Brixellanorum*; *Vicetia*: *CIL* V 3113, 3114, cf. L. Cracco Ruggini, *Storia totale* cit., p. 280; *Parentium*: *CIL* V 330 = *ILS* 678, dedica a Licinio da parte della *r.p. Parentinor.*; *Tergeste*: *CIL* V 529 la *r. p. Terg.* a Costantino; vd. anche un palinsesto dal cuneese scoperto nel 1974, una dedica a Costantino (sotto era il nome di Diocleziano) da parte dell'*Ordo Germa(- - -) cum plebe*, la loc. era *Forum Germa(- - -)*, G. Mennella, *Revisioni epigrafiche in municipi della Liguria nord-occidentale*, «MEFRA» 100.1 (1988), pp. 139-157 (145-150). Anche da *Patavium* ci giungono due dediche imperiali, però ad opera di correttori di età tetrarchica, *CIL* V 2817 = *ILS* 614; *CIL* V 2818. La città ci ha restituito con *CIL* V 2781 un esemplare epigrafico di una legge costantiniana sulla *maiestas*, cf. *CTh* IX 5, 1 = *CJ* IX 8, 3 al prefetto urbano.

(22) Così *CIL* XI 9 = *ILS* 699: *propagatori Roma/ni imperii, f[u]ndato[ri]/ quietis publicae, d. [n.]/ Fl. Constantino/ maximo victori/ semper Aug., divi/ Claudi nepoti, divi/ Constanti filio,/ Sertorius Silanus/ v.p., praepositus/ fabricae, devotus/ n. m. q. e.*, un testo ravennate che ricalca lo schema genealogico propugnato dalla propaganda di Costantino, cf. p. es. il testo romano *ILS* 702 (dediche analoghe provengono da altre aree, p. es. la Spagna, vd. *ILS* 725 e 730). Anche i successi militari potevano naturalmente svolgere una funzione di avvicinamento alla società provinciale nel Norditalia, p. es. *CIL* V 8269 = *AE* 1984, 434 (vicino Aquileia): *[Imp(eratori) Caes(ari) Flavio/ Constantino Max(imo)/ P]io Fel(ici) Aug(usto), [victori]/ ab initio fel[icissimi]/ imperii sui hos[tium]/ sedibus bellis inl[atis r]eportatisque sua/ [vir]tute et divina/ [dispos]itione victoriis/ [et Fl(avio) Const]antino/ [et Fl(avio) Constantio - - -]*.

(23) Si vedano i miliarii della *devota Venetia* celebranti Valentiniano e Valente, *divini fratres*, p. es. *CIL* V 7993 (Aquileia-Concordia); V 8029, 8031 (Verona-Brescia, 8031 con l'aggiunta di Graziano); 8044 (Bergamo-Milano). Cf. V 8020 e 8060. Una interessante analogia è *CIL* III 8257 in Deininger, op. cit., p. 119: *splendidissima et devotissima provincia Moes(ia) Superior* (dedica prob. a Alessandro Severo e Giulia Mamea).

(24) Vd. C. Lepelley, *Permanences* cit., p. 369. Poche unità di iscrizioni ricordano per esempio la munificenza privata nell'Italia sett.: Trieste, IV sec., *CIL* V 563 = *ILS* 5123, munerario mosso da spirito miseri-

meno azzardare l'ipotesi di una più vitale situazione delle città centromeridionali, di cui nessuno parla, ma che per alcuni ambiti temporali e geografici potrebbe essere presa in considerazione, almeno secondo certi parametri di solito, e ragionevolmente, impiegati per giudicare la vitalità delle città antiche ([25]); fra questi di qualche rilievo sono anche le prevalenti attestazioni di III e IV secolo del fenomeno di patronato sui collegi ([26]): sintomo dell'esistenza di associazioni di arti e mestieri ancora prospere (fra l'altro pagavano d'abitudine le spese per innalzare i monumenti ai loro protettori) e influenti, capaci di garantire prestigio e eventualmente ascesa sociale a chi su di esse si appoggiava. È comunque opinione prevalente che la decadenza delle città italiche fu particolarmente sensibile, quando non esclusiva, nel centro-sud. Essa viene collegata da alcuni con il declino del modo di produzione schiavistico e della *villa* tardorepubblicana e altoimperiale, da altri più in generale con quelle profonde «strutture di continuità» del settentrione (D. Foraboschi), di ordine socio-economico e legate alle capacità di padroneggiare un ambiente naturalmente favorevole, che pesarono fino ai tempi moderni in contrasto con altrettali strutture di continuità, ma nel senso di un ristagno, per il meridione italico ([27]).

---

cordioso -o da sensi di colpa- che garantisce la sepoltura a dei gladiatori morti nel corso di uno spettacolo da lui offerto; Feltre, 323, *ILS* 9420 (cf. L. Ruggini, *Economia* cit., p. 421; F. Sartori, *Una particolarità epigrafica di Patavium*, «Memorie Accad. Patav. di Sc. Mor. Lett. Arti» 75, 1962, pp. 6 ss.; S. Mrozek, *Munificentia privata in den Städten Italiens der spätrömischen Zeit*, «Historia» 27, 1978, pp. 355-368, p. 359 s.) fondazione in denaro i cui interessi annuali, affidati a collegi municipali, dovevano procurare i fondi per una festa con distribuzioni in memoria del donatore; Belluno, pr. metà IV sec., *CIL* V 2046, analogo tipo di lascito testamentario da parte di un *v.p.* a un collegio di fabbri; Asola presso Mantova, 336, *AE* 1972, 202, (cf. Tamassia «NSA» 1971, p. 10) costruzione di un *balneum* di uso pubblico, da parte di un notabile locale. L'unico esempio dalla *Aemilia et Liguria* è da Albenga, ormai nel V sec., *CIL* V 7781, lavori complessivi finanziati da Costanzo, quasi certamente il generale di Onorio e secondo marito, dopo Ataulfo, di Galla Placidia. Attestazioni piuttosto misere, che non mi pare possano adeguatamente spiegarsi sostenendo che le ricchezze delle famiglie magnatizie norditaliche si indirizzavano ormai verso l'evergetismo cristiano (elemosine e partecipazione alla edificazione e decorazione di chiese), cf. P.A. Février, *Habitat* cit., p. 735 s.; in generale R. Lizzi, *Vescovi e strutture* cit., *passim*; altra letter. in L. Cracco Ruggini, *Approcci e percorsi di metodo nella storia di una piccola città: Vicenza romana*, in *Le città dell'Italia settentrionale in età romana* (Atti del Conv. di Trieste, 13-15 marzo 1987), Trieste-Roma 1990, pp. 1-28 part. p. 20. Un buon es. di spirito agonale fra città in ambito cristiano è Chrom. *serm.* 26, 1 (*CCL* 9a, p. 120). Per il flusso di ricchezze destinate alla costruzione di edifici cristiani nel sud si veda S.L. Dyson, *Community and Society in Roman Italy*, Baltimore-London 1992, pp. 234 ss.

([25]) Contro la crisi indiscriminata del sud in età imperiale come è noto vd. U. Kahrstedt, op. cit. (cap. II, p. 55, n. 21) cf. inoltre cap. II, p. 54s. con n. 21 (spec. su *L. et B.*).

([26]) G. Clemente, *Il patronato* cit., p. 185 s.

([27]) Pur nella consapevolezza che sono estrapolazioni da contesti più ampi, per esemplificare ricorrerò ad alcune citazioni, che comunque rispecchiano il nocciolo della visione dei loro autori sotto il profilo che qui interessa. A. Carandini, *La villa romana e la piantagione schiavistica*, in *Storia di Roma*, 4 *Caratteri e morfologie*, Torino 1989, pp. 101-200: «L'Italia settentrionale, la Spagna e poi anche la Gallia -l'Europa di allora- diventano così il centro economico dell'Impero. L'Italia centrale -quella meridionale è già persa- scivola

Divergenze rapportabili ad uno schema di fondo -la difficoltà sta nel poterle connotare in modo dettagliato e giustificare storicamente- esistevano già nell'alto impero. L. Cracco Ruggini e E. Gabba hanno insistito nel caratterizzare il modello delle città settentrionali come tipico di *civitates* con un rapporto strettissimo colla campagna circostante ([28]). In particolare in vari suoi contributi Gabba ha evidenziato che il processo di urbanizzazione nell'area cisalpina e l'insediamento degli abitanti nelle città furono accompagnati da precise centuriazioni e generali risistemazioni degli ambiti agrari. Si può pensare che il contesto bassoimperiale sarà stato influenzato dalle radici storiche differenti della municipalizzazione nelle due aree, che avevano connotato diversamente la vita cittadina nel periodo precedente: l'influenza nel settore norditalico dell'elemento militare originario -e la costante latenza di pericoli alle Alpi che ne provocò il mantenimento-, una diversa struttura della proprietà privata e dei caratteri della classe dirigente locale, forse dalla più debole competitività politica ma dal superiore spirito borghese e imprenditoriale.

invece senza possibilità di recuperi verso una posizione di semiperiferia» (p. 115); «Alla crisi agricola delle campagne si accompagna quella delle città [N.B.]...L'aurea età degli Antonini è stata per l'Italia il momento della rovina» (p. 117); «Alcuni ritengono che questo triste destino sia limitabile alla sola Etruria costiera. Lasciamo questa illusione a chi non ha pratica diretta di archeologiche e di paesaggi agrari delle altre regioni dell'Italia centro-meridionale. È possibile che anche la tarda antichità abbia avuto in Italia le sue razionalità, le sue bellezze e le sue ricchezze, ma ancora nessuno sa indicarci propriamente dove. Chiari sono soltanto per ora i segni della rovina e della decadenza di quello straordinario *pomarium* che era stata l'Italia delle ville» (p. 130). E. Gabba, *La città italica* cit.: «certamente dall'età augustea in avanti l'Italia centro-meridionale è in progressivo declino economico (tutt'altro è il discorso per l'Italia settentrionale). Questo declino è connesso alla nuova organizzazione imperiale, all'emergere delle province e alla fine della centralità politico-economica dell'Italia. Esso ha avuto anche riflessi gravissimi sulle città [N.B.]» (p. 125). D. Foraboschi, *Lineamenti di storia della Cisalpina romana*, Roma 1992: «...con gli sviluppi tardo-antichi sembra ribaltarsi una secolare dialettica centro-periferia: il Nord Italia si muterà da periferia della capitale in un centro dell'impero; diventerà un'Italia annonaria con sintomi di sviluppo anche nei secoli di declino» (p. 12, cf. già in questo senso numerosi contributi di L. Cracco Ruggini); «se, sulla base di una «vergognosa assenza di cifre» si vuole tentare di definire un'immagine complessiva dell'economia cisalpina, sembra di potere individuare una dinamica sempre più positiva in seguito alla conquista romana (simmetricamente opposta è la situazione del Meridione), in un'economia solidamente ancorata alla propria autonomia, comunque aperta agli scambi interregionali e "internazionali", dove la ricchezza delle *élites* si ridistribuisce attraverso multiformi munificenze pubbliche e private [N.B.], per edificare una società sostanzialmente solida, non povera di istituzioni civili, e vivacemente dinamica nell'affrontare novità e contraddizioni della storia» (p. 124). Se occorre ripetere che si tratta di riflessioni stringate in contributi di sintesi, rimane il fatto che non sono purtroppo quasi mai esplicitati i criteri euristici e le prove documentarie (per quanto specificamente riguarda le città mi pare difettosa soprattutto la fase metodica del raffronto analitico fra le due realtà in questione e della valutazione delle fonti attinenti alla presunta zona depressa) secondo cui l'Italia del medio e tardo impero sarebbe caratterizzata da un settore settentrionale in definitiva economicamente florido e un settore tirrenico e meridionale in sostanziale disfacimento economico, con chiarissimi segni del conseguenziale degrado nella attività e nella continuità di vita delle comunità urbane.

(28) Vd. L. Ruggini, *Economia* cit.; E. Gabba, *La città italica* cit., spec. p. 121. In generale cf. da ultimo, AA. VV., *La città nell'Italia settentrionale* cit.

Si può ipotizzare anche che le novità politico-istituzionali del tardo III secolo portassero nuova linfa nel tessuto sociale dell'Italia del Nord facendo riemergere certi modi di vita cittadina sotto le righe, con un flusso delle risorse destinato ormai in misura modesta alla *conspicuos consumption*, dai toni tenui insomma, in quest'area di tradizione urbana più recente e non animata da retaggi grecizzanti.

Ma troppo obbligatoriamente astratti sono i ragionamenti che ci sono concessi, e non c'è dubbio che la incertezza del quadro, accresciuta dalle differenziazioni locali oggettive o causate dalla disparità degli scavi, rende urgente l'esigenza di lavori interdisciplinari che, combinando i risultati delle prospezioni sul terreno con l'analisi della cultura materiale e delle fonti scritte, sappiano determinare almeno dei punti fermi (29).

Delineato in sintesi lo scenario, nei termini che ci sono parsi possibili, intendiamo ora riflettere sulla attitudine degli imperatori verso le tradizionali manifestazioni di spirito civico e le nobiltà italiche che ne erano artefici. Verso cioè quei fattori che tutelavano a livello sociale e politico-culturale le realtà e le istituzioni cittadine, e con esse un po' tutta l'articolazione amministrativa, prima che vi subentrassero in modo definitivo i corrispondenti poteri e strutture cristiani e episcopali (30). Il problema è collegato alla tematica della convergenza fra esigenze politico-amministrative dello stato e esigenze politico-sociali delle classi dirigenti locali (31). In linea con le riflessioni sopra svolte, la nostra analisi si troverà però, è bene ricordarlo, a fare i conti in primo luogo con la realtà dimezzata del vicariato romano (32).

---

(29) Non posso discutere qui il volume *Storia di Roma*, 3 *L'età tardoantica* II. *I luoghi e le culture*, Torino 1993 (part. i contributi di C. Pavolini, F. Rebecchi, F. Cambi, R.J.A. Wilson, C. Vismara), volume uscito solo quando il presente lavoro andava in stampa.

(30) In questa sede non è stato possibile studiare il ruolo che, nel governo delle città, dovevano avere secondo i principi l'organizzazione ecclesiastica e le forme patronali cristiane, cf. introd. Su amministrazione cittadina e azione episcopale brevemente F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 63 s.

(31) Per quanto riguarda i difficili equilibrismi fra l'opportunità di una conservazione delle autonomie municipali e le esigenze statali di interventi coercitivi sulle realtà locali italiche -un aspetto già emergente nell'alto impero- essi non trovarono uno sbocco ultimale nel riassetto tetrarchico, a seguito del quale uno *Zwangsstaat* onnivoro avrebbe prosciugato senza ritegno le risorse cittadine. Anche le diverse politiche imperiali nei confronti delle rendite municipali (*vectigalia*) nel IV sec. mostrano una situazione ancora mossa e elementi di (almeno apparente) contraddittorietà: uno degli imperatori che propugnò con maggiore energia l'«ideologia» della città, Costantino, fu anche fra coloro che svolsero più energicamente una politica fiscale ad esse sfavorevole (rimette però ora in discussione l'opinione tradizionale su quest'ultimo punto F. Millar, *Italy* cit., pp. 305-307).

(32) L'approfondimento di questo aspetto mi pare rilevante anche perché, in definitiva, la coalizione fra classi dirigenti di livello diverso, entrambe però appartenenti dal II sec. d.C. al gruppo degli *honestiores*, continuava a sussistere (sia pure forse in modo meno brillante e con qualche attrito in più) garantendo una relativa stabilità da un lato al predominio di queste élites locali dall'altro alla efficacia governativa del potere centrale: l'ideologia delle *urbes* e delle *civitates* era per questo salvaguardata dai principi, ed è significativo

2. *Gli imperatori e le forme patronali cittadine*

S. Mrozek, in un articolo del 1978, ha dipinto, forse oltre le sue stesse intenzioni, un quadro di sostanziale declino della *munificentia privata* tradizionale in Italia, in ispecie dopo la metà del sec. IV. Coerente a suo avviso con la crisi dell'autonomia interna della città, che aveva costituito la condizione di sviluppo del fenomeno, esso avrebbe finito con l'abbracciare le distribuzioni alla collettività -pur all'inizio rimaste in vigore, anche se già in fase involutiva per il restringimento dei beneficiari- e si sarebbe manifestato soprattutto in una fortissima crisi nel settore edilizio, vera per tutto il periodo tardo. Il materiale preso in esame dallo storico polacco è, tuttavia, piuttosto lacunoso (33).

Le iscrizioni sono sufficienti, sia da un punto di vista quantitativo sia per i dettagli testuali, per modificare la visione (34). Soprattutto restauri, ma anche costruzioni ex-novo (nel variegato campo idraulico, nell'edilizia adornativa, in altri cantieri di utilità), edizioni di spettacoli e *largitiones* di alimenti e denaro assommano a una cinquantina di documenti (Appendice 4). Cronologicamente la svolta è l'inizio del V secolo, quando le attestazioni databili cadono verticalmente, pur senza scomparire del tutto. Il collasso di riferimenti a specifici atti *ob honorem*, che vale invece per tutto l'arco cronologico preso in esame, non significa la fine delle connessioni fra la munificenza e l'attività politica a livello locale ma indica piuttosto l'allentamento dei vincoli giuridici e consuetudinari che in precedenza caratterizzavano l'elezione alle magistrature (35).

---

l'appello di Maggioriano (ripreso da Teodorico-Cassiodoro) formulato con evidente consapevolezza: occorreva salvare le curie non solo in quanto *viscera civitatum*, ma anzitutto perché *nerva rei publicae* (Nov. Maior. 7, cf. Cassiod. *var.* VII 47, 3; IX 2, 6). La speranza di salvarle in forme non meramente residuali era per la sua età ormai illusoria.

(33) S. Mrozek, *Munificentia privata* cit., p. es. p. 368 (parte delle conclusioni): «Die ansehnliche Rolle der Parentalien als Anlass für Geld-und Naturalien-verteilungen einerseits und das Fehlen der Bauinvestitionen (die einzige Inschrift in dieser Hinsicht bezieht sich auf Restaurierung), der Bekleidung von Ämtern usw. andererseits möchten wir als besonders bedeutsam betrachten». Alcune osservazioni ottimistiche di Mrozek (p. 366) si basano sul richiamo al più generale regresso numerico del materiale epigrafico per il periodo considerato. Qualche rammarico c'è anche per il fatto che, occupandosi di un territorio rivoluzionato sul piano amministrativo rispetto al principato, Mrozek non giustifica sul piano metodico il fatto di non trattare minimamente il problema dell'incidenza della provincializzazione sull'evergetismo privato.

(34) Si può anche ricorrere alla testimonianza di Simmaco, che in *ep.* I 3 ci offre un notevole esempio di spirito agonale: dopo un terremoto, la *urbs maxima* Benevento è ancora ricca di cittadini volenterosi che *privatam pecuniam pro civitatis ornatu certatim fatigant*. Il testo, anche tarato dell'elemento elogiativo connesso alla presunta vitalità del paganesimo beneventano (*deos pars magna veneratur*), ci dà una prima dimostrazione del mantenimento di investimenti nel settore edilizio. Per i limiti dell'attività evergetica valgono le considerazioni svolte alla n. 12.

(35) *Summae honorariae* e generosità *ob honorem* nell'alto impero in Italia, R. Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge 1974, pp. 147-155; S. Mrozek, *Les distributions*

Sono anche numerosi i casi nei quali viene conferito il titolo di patrono a personaggi di spicco municipale ([36]). I vantaggi che derivavano alle collettività da tali relazioni sono quelli abituali: nel campo della difesa legale e della mediazione col potere centrale ([37]), del dono, del prestigio sciovinistico. Si spiegano così gli elogi dell'eloquenza e della generosità oppure notazioni tanto esplicite: *Non aliunde aestimamus statum cibitatis altiorem cultioremque reddi, nisi industrium* (sic) *virorum patrocinio fulciantur optimi cibes* (*CIL* X 478 del 344 d.C., *Paestum*). Di grande ricchezza e utilità per capire il fenomeno sono i verbali, spesso in duplicato (perché il patrono ne apponesse una copia nella propria abitazione), coi quali le città ascrivevano ufficialmente al proprio album municipale il nuovo patrono. A conferma della importanza di tali dinamiche nella vita pubblica e politica delle città italiche tardoantiche (nel distretto suburbicario), un ordine di grandezza vicino ai 71 casi epigrafici di patronato civico calcolati dal Nicols per l'Italia nel periodo 90 a.C.-117 d.C. ([38]), e che va tranquillamente oltre se vi si aggiungono gli esempi di *administratores*, è riscontrabile per un lasso di tempo più breve nel tardo impero.

---

d'argent et de nourriture dans les villes italiennes du Haut-Empire romain, Bruxelles 1987, p. es. p. 9 n. 3. Più in generale sulle differenze tipologiche altoimperiali fra nord e centrosud cf. Id., *Distributions* cit., pp. 30-32; Id., *Munificentia privata im Bauwesen und Lebensmittelverteilungen in Italien während des Prinzipates*, «ZPE» 57, 1984, pp. 233-240; J. Andreau, *Fondations privées et rapports sociaux en Italie Romaine (Ier-IIIe s. ap. J.-C.)*, «Ktema» 2 (1977), pp. 157-209, part. 195 ss.; E. Frézouls, *Evergétisme et construction publique en Italie du Nord (X et XI Régions augustéennes)*, in *La città nell'Italia settentrionale* cit., pp. 180 ss. Per l'epoca repubblicana, M. Cébeillac-Gervasoni, *L'évergétisme des magistrats du Latium et de la Campanie des Gracques à Auguste à travers les témoignages épigraphiques*, «MEFRA» 102 (1990), pp. 699-722. Sulla permanenza di munificenza *ob honorem* nell'Africa tarda vd. Lepelley, *Cités* cit., I, p. 315.

(36) Si vedano le liste di Krause, art. cit., pp. 58-78 e Ausbüttel, op. cit., pp. 48-59 comprendenti i governatori provinciali. Da integrare soltanto, a quanto mi risulta (oltre ai patronati del quindicennio ca. precedente il periodo da questi studiosi considerato, p. es. *CIL* IX 3314 = *ILS* 5056), con le iscrizioni Sabbatini-Tumolesi, *Una nuova* cit. (da *Paestum*); S. De Caro, *Base di statua* cit., p. 269 s.; M. Buonocore, *C. Herennius Lupercus patronus Larinatium*, «Tyche» 7 (1992), pp. 19-25 (da *Larinum*; ringrazio della segnalazione la dott.ssa E. Folcando); B. Lifshitz, *Les Juifs à Venosa*, «RFIC» 90 (1962), pp. 367-371 cf. M.A. Cavallaro, *L'ultimo Ciccotti: una «rivisitazione»*, «Riv. di St. della Storiog. Mod.» 1 (1980), pp. 51-75, part. pp. 70-72 e n. 66 (da Venosa). *CIL* XI 4180 è un caso di *c.f.* patrona di comunità (*Interamna Nahars*, 338 d.C. cf. anche M. Kajava, *A New City Patroness*, «Tyche» 5, 1990, pp. 27-36 per un nuovo caso di patronato femminile posteriore alla fine II sec.). Larghi margini di incertezza cronologica valgono per *CIL* IX 2237 = *ILS* 5060; 2238 = *ILS* 5507; 4969; X 1111 cf. 1249; *AE* 1988, 284, cf. H. Solin, *Ricerche epigrafiche in Ciociaria*, «Epigraphica» 50 (1988), pp. 94-99 e *AE* 1925, 91, cf. A. Levi, «NSA» 1924 p. 383 (un *patronus* e *defensor*). Sul patronato «originale» dei notabili cf. cap. V n. 57.

(37) Su questo tipo di funzioni dei *patroni*, spec. senatori, nei rapporti fra Roma e città italiche nella repubblica vd. H. Galsterer, *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien. Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfried 338 v. Chr. bis zum Bundesgenossenkrieg 91 v. Chr.*, München 1976, pp. 138-142.

(38) J. Nicols, *Patrons of Greek Cities* cit., p. 83.

* * *

Alle élites locali erano affidati compiti di vario governo [39]. Si trattava non solo di piccole competenze giurisdizionali, ma anche naturalmente della responsabilità verso le contribuzioni fiscali annonarie (in collaborazione con i quadri dell'*officium* del *rector*, più raramente dall'interno di esso, talvolta facendone parte decurioni, p. es. in veste di *cohortales*) [40], dell'ordine pubblico [41], della pace religiosa [42]. Una lettera di Simmaco mostra come gli organismi e i magistrati cittadini (il contesto è *Ariminum*) dovessero anche provvedere al difficile compito dell'alloggiamento forzoso delle truppe [43].

Poco si può dire sull'atteggiamento mentale e politico, sull'agire sociale, sull'energia collaborativa dei curiali -oberati senza dubbio da crescenti incombenze e responsabilità amministrative e specialmente tributarie- nei confronti dello Stato. La questione ha valore generale e deve essersi posta anche per l'Italia, ma non ci sembra che le fonti consentano al proposito verifiche concrete. È però possibile cercare di capire quale dimensione sociologica il potere centrale auspicava sussistesse in periferia. Se gli *onera* vi risultavano appesantiti, è pur vero che finché fosse sussistita la consuetudinaria vita civile, con i suoi meccanismi premianti di prestigio e popolarità, con le prospettive di mobilità ad essi legate (purché non si cercassero sciorciatoie, ripetevano i legislatori [44]), la situazione sarebbe stata tollerabile per i governanti locali.

All'epoca di Ulpiano i presidi provinciali dovevano interporre la loro autorità *Ne eius nomine, cuius liberalitate opus exstructum est, eraso aliorum nomina inscribantur et propterea revocentur* (nel senso di far indietreggiare) *similes civium in patrias liberalitates* (*Dig.* L 10, 2, 2); più tardi, in età dioclezianea,

(39) Per la partecipazione delle classi dirigenti convertite alla attività pubblica municipale in Italia vd. le osservazioni di C. Lepelley, *Permanences* cit., p. 366 s. (con esempi da Benevento e *Volsinii*); vd. inoltre *CIL* X 4724 = *ILCV* 97 da *Ager Falernus-Forum Popilii* (367 d.C.) e prob. *CIL* X 5349 (Redemptus è nome portato spesso da cristiani, cf. Diehl, *ILCV*, *Index nominum virorum et mulierum christianorum*, III, p. 135). Sulle città come cellule amministrative del grande organismo imperiale vd. P. Garnsey-R.P. Saller, *The Roman Empire*, Berkeley 1987, pp. 26 ss. (trad. it. *Storia sociale dell'Impero romano*, Bari 1989, pp. 22 ss.); L. Cracco Ruggini, *La città imperiale* cit., p. 202 s.

(40) F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 177 s.

(41) Notazioni utili di F. Millar, *Italy* cit., pp. 311 ss.

(42) Sui *munera* e le altre funzioni amministrative miste municipali-statali vd. ora F.M. Ausbüttel, op. cit., pp. 6 ss.

(43) Symm. *ep.* IX 48: S. interviene probabilmente presso un governatore di *F. et P.* affinché a sua volta interceda presso le autorità civiche di Rimini: non è auspicabile che l'alloggiamento truppe in attuazione coinvolga gli eredi del suo defunto amico Petronio; sulla *militaris impressio* cf. *epp.* II 52 (Ostia) e VI 72 vd. S. Roda, Militaris impressio *e proprietà senatoria nel tardo impero*, «Studi Tardoantichi» 4 (1987), pp. 215-241.

(44) *CTh* XII 1, 57 (a Mamertinus 2 *PPO*); XII 1, 65 (a Terentius 1, *corr. Tusciae*); XII 1, 77 (a Probus 5 *PPO*, mss. *vicario It.*); XII 1, 110 (a Neoterius *PPO*).

secondo Ermogeniano era consentito (probabilmente alle città) di stabilire sussidi a favore di decurioni impoveriti, *maxime si ob munificentiam in patriam patrimonium exhauserint* (*Dig.* L 2, 8) (45).

Analogamente almeno per il IV secolo si deve senz'altro pensare, in situazione di ordinarietà, ad un atteggiamento non negativo degli amministratori nei confronti della preservazione di usi locali, in particolare quelli legati alla munificenza privata, fenomeno che, come abbiamo accennato, era tutt'altro che scomparso in Italia. Vi erano, è vero, delle condizioni. Oltre a quelle notorie quali il controllo sui costi e la repulsa verso le forme più scandalose di paganesimo legate alle tradizioni ludiche, è interessante ricordarne una più particolare. *CTh* XV 10, 2 (381 d.C. a Valerianus 8 *PU*) dice infatti che il *Campanorum populus* poteva giovarsi di prestigiosi cavalli da corsa romani solo dopo aver contribuito, secondo tradizione, con 2000 modii di fave utili ai magazzini di ciascuna delle quattro fazioni circensi romane (46). Questo doveva essere un invito da trasmettere al governatore, il quale poteva poi dare via libera alle *voluptates* della popolazione, che in ragione della notevole quantità di foraggio richiesta dovrebbe essere quella della Campania meglio che quella della città di Capua (47). Diverso è il caso di *AE* 1937, 119. Nel 325 d.C. ad Amiterno furono dedicate costruzioni (innalzate da un patrono) al cesare Costante, *quarum dedicatione biduum teatrum et dena iuvenaliorum spectaculis exsibuit s u b p r e s e n t i a C l. U r a n i v . p . c o r r (e c t o r i s) n (o s t r i).* In queste circostanze (48) la presenza del governatore provinciale era simbolicamente importante per rinsaldare la propaganda filoimperiale, dando allo stesso tempo la concreta possibilità ai cittadini di avanzare richieste e fare rimostranze, al di fuori degli ordinari canali istituzionali (49).

---

(45) F. Jacques, *Le privilège* cit., pp. 766-786 su legislazione e giurisprudenza in materia di dono nell'alto impero; per attitudini immutate verso l'usurpazione di titoli di merito ed epiteti di donatori p. es. *CTh* XV 1, 20 (Egitto); Amm. Marc. XXVII 3,7.

(46) *Equos voluptatibus profuturos nequaquam Campanorum populus adsequatur, quam si duo milia modiorum fabae per singulas factiones stabulorum in urbe venerabili necessaria antiqua et sollemni praebitione contulerint.* L'importanza delle quattro *stabula factionum* è confermata da Simmaco che integrò le spese per i giochi questorii del figlio dotando generosamente ogni *stabulum urbis aeternae* di cinque schiavi (*ep.* II 78).

(47) A. Hyland, *Equus: The Horse in the Roman World*, London 1990, pp. 42s., 94; Al. Cameron, *Circus Factions*, Oxford 1976, p. 7. Un caso di confusione/identificazione fra Capua e Campania: Athan. *apol. ad Constant. imp.* 3 cf. 27 (*PG* 25, 600 cf. 630).

(48) Come giochi in onore del sovrano si deve anche interpretare la espressione *editio debotionis* nota da *CIL* XIV 2080 = *ILS* 6186, Lavinio.

(49) Si sofferma su quest'ultimo aspetto in quadri orientali J.H.W.G. Liebeschütz, *Antioch* cit., p. 210. Ancora nel 409, in una costituzione orientale, Teodosio II ammoniva tutti i governatori affinché partecipassero ai ludi tradizionali e ottenessero il plauso popolare patrocinando essi stessi divertimenti pubblici: *Cunctos iudices admonemus, ut ludorum quidem, quibus moris est, intersint festivitati et oblectamentis favorem eliciant populorum...* (*CTh* XV 9, 2), cf. p. es. *CTh* XVI 10, 17 = *CJ* I 11, 4 (399 d.C.); vd. ultim. J. Blänsdorf, *Der spätantike Staat und die Schauspiele im Codex Theodosianus*, in J. Blän ed., *Theater und Gesellschaft im Imperium Romanum*, Tübingen 1990, pp. 261-274.

L'autonomia decisionale dei funzionari attivi nel territorio peninsulare poteva manifestarsi con l'emissione di editti e iniziative personali (talora fatte proprie dagli imperatori), naturalmente nei limiti consentiti e secondo le direttive di massima dell'amministrazione centrale (50). Nel campo finanziario gli amministratori certamente continuavano a svolgere i loro compiti trasmettendo autorizzazioni imperiali, quando per esempio erano sottoposti a un vaglio preventivo spettacoli maggiori o altri investimenti che comportassero rischi di dissipazione patrimoniale per le élites curiali. Riflettono ciò, per l'Italia, alcune epigrafi, a partire (cf. oltre p. 195, n. 78) da poco prima della metà del III sec. In *CIL* IX 4208 (Amiterno), si menzionano le imprese di un gran patrono, fra le quali un *munus* gladiatorio. Esso aveva richiesto notevoli spese per ottenere quattro coppie di combattenti e tutta una altra serie di elementi per abbellire l'apparato, che furono concesse *ex indulgentia*. In questi casi di solito non si può stabilire quando era il governatore e quando invece lo stesso donatore a rivolgersi a corte per ottenere il permesso imperiale (51). Ma le *indulgentiae* non si limitavano ai giochi di gladiatori: a un controllo esteso all'edilizia allude la frammentaria epigrafe da *Paestum* su un rifacimento della locale basilica *ex indul[gentia....]* (52).

Fra queste notabilità locali, durante il IV secolo, il gruppo dei *principales* assunse come è noto una posizione di primissimo piano. Pervenuti a questa posizione

(50) Sappiamo di interventi *ex auctoritate* di prefetti urbani, in materia di corporazioni legate al rifornimento annonario di Roma, o anche di governatori provinciali per problemi di fiscalità, di corruzione, di servizio postale pubblico (il cui corretto funzionamento appariva uno dei presupposti dell'ordine sociale, come mostra la legislazione sull'*usus equorum* nell'Italia centromeridionale), p. es. *CIL* VI 1770-1771 (*ex auctoritate Turci Aproniani*: un nuovo frammento di *CIL* VI 1771 è in via di pubblicazione, cf. S. Panciera, *Un protettore* cit., p. 16 n. 47); *AE* 1968, 118b cf. *AE* 1975, 191 (*ex auctoritate Audenti Aemiliani consularis Campaniae*, nelle rispettive letture di Panciera e Mazzarino), cf. anche *CTh* XIV 4, 4 (367, *ad Praetextatum PU*); *CTh* XI 1, 9 (365, *ad Mamertinum PPO*), legge che mi pare collegabile con i provvedimenti di *CTh* IX 30, 1 ss. contro il banditismo. Su *auctoritas* nel senso di provvedimento legislativo, A.J. Fridh, *Terminologie et formules dans le Variae de Cassiodore. Etudes sur le développement du style administratif aux derniers siècles de l'antiquité*, Stockholm 1956, pp. 75-77.

(51) Poteva anche darsi che fossero i governatori a concedere d'ufficio in vece del sovrano il permesso richiesto. Dà per scontata una tendenza dei munerarii a chiedere volontariamente l'autorizzazione imperiale G.L. Gregori, *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente romano*, II, Roma 1989, p. 34. In simili contesti la nuda espressione *ex indulgentia* deve essere attribuita al principe mentre si attaglia molto meno ad indicare la generosità dei privati, così p. es. in *CIL* X 6012 = *ILS* 5062 (da *Minturnae*, 249 d.C.) cf. Th. Mommsen, *EE* VII, p. 400. La formula piena con *indulgentia sacra* p. es. in *CIL* X 7295 = *ILS* 5055 (Palermo, III sec.?); «MGR» 11 (1987), pp. 189-210 (*Praeneste*, fine II/III sec.).

(52) M. Mello-G. Voza, *Le iscrizioni latine di Paestum*, I, Napoli 1968, n° 168. Nozione di *indulgentia*: J. Gaudemet, *Indulgentia principis* (1967), in *Etudes de droit romain*, II, Napoli 1979, pp. 235 ss.; da ultimo M. Corbier, *Indulgentia Principis: l'image et le mot*, in M. Mayer ed., *Religio Deorum*, Actas Col. Int. de Epig. *Culto y Sociedad en Occidente*, Sabadell-Barcelona s.a., pp. 95-123.

dopo i *munera*, essi continuavano a svolgere prestazioni amministrative, generalmente in collaborazione con altri incaricati locali; quali distributori delle responsabilità fiscali interne alla curia, controllori del sistema postale, persino quali guardiani dell'unità religiosa dalle zizzanie ereticali ([53]). Come ogni gruppo dirigente essi avevano, agli occhi del potere centrale, precisi doveri comportamentali, talvolta disattesi ([54]).

Che gli imperatori cercassero di bilanciare le fatiche amministrative di questa crema dei ceti dirigenti urbani, e del resto anche dei semplici curiali, concedendo loro alcuni privilegi e difendendone le prerogative di primato sociale è un fatto in generale noto. Ma come poteva connotarsi l'atteggiamento del potere centrale nei confronti dell'organizzazione dei rapporti di forza e della supremazia sociale a livello periferico e, in modo specifico, quale era la sua posizione verso il patronato *civitatis*? Per rispondere a questa domanda, il nostro discorso approfondirà essenzialmente un testo, che ci pare comunque offrire spunti di riflessione più larghi rispetto alla semplice istantanea locale-temporale di cui è testimonianza.

Si tratta di *Codice Teodosiano* XII 1, 61, legge indirizzata da Valentiniano e Valente, il 28 ottobre 364, dunque i primi mesi del regno, a Terentius 1 *corr. Tusciae* (forma contratta per *Tusciae et Umbriae*), tit. *de decurionibus* ([55]):

([53]) L'importanza dei *principales* (omologhi ai *dekaprotoi* di area greca, p. es. *CIL* VI 31961 = *ILS* 8843) divenne particolarmente notevole nella seconda metà del IV secolo, ma già Firmico Materno, *math.* V 2, 15, cf. VI 25, 5, li nomina assieme ai curatori per il ruolo da essi svolto nell'amministrazione cittadina (in IV 14, 8 si parla di *defensores civitatum*, espressione non tecnica in quanto anteriore all'istituto valentinianeo e qui forse da riferire a avvocati) mentre *CIL* X 6565 = *ILS* 5632 (da *Velitrae* nei primi anni del regno di Valentiniano I, cf. da ultimo M. Fora, «MGR» 16, 1991, spec. pp. 194-198) ricorda una *gens* che da tre generazioni precedenti apparteneva alla «principalità» della curia, vd. C. Lepelley, *Permanences* cit., p. 361 s. Sulla posizione di forza in cui si trovavano i *principales* e i *primarii civitatum* nel tardo impero vd. C. Lepelley, *Quot curiales, tot tyranni* cit., part. pp. 154-156; T. Kotula, *Les principales d'Afrique. Etude sur l'élite municipale nord-africaine au Bas-Empire romain*, Wroclaw 1982 (pp. 32 ss. a favore di una distinzione fra *principales* e *primores*). Fonti: T. Kotula, *Les principales* cit., p. 146, da integrare con Ausbüttel, op. cit., pp. 17 ss., part. p. 239 n. 28.

([54]) Da un caso di età stiliconiana, ad esempio, risulta che un certo numero di barbari aveva occupato terra letica, in sovrappiù rispetto a quanto prestabilito, *conludio principalium vel defensorum*, evidentemente responsabili della parcellizzazione del territorio utile per gli stanziamenti: *CTh* XIII 11, 10 (5 aprile 399 a Messalla *PPO*, *data* a Milano), cf. anche *CTh* X 4, 2 (365 d.C.). Il destinatario, prefetto del pretorio per *Italiam*, e la menzione di principali e difensori, inducono a pensare per questo caso più all'Italia (settentrionale) che alla Gallia, dove pure la *Notitia Dignitatum*, Occ. 42, 33-44 colloca i barbari (*laeti*) in questione.

([55]) Vi doveva essere stata una interpellanza a corte, a seguito di soprusi sofferti da illustri personaggi volsiniesi forse da parte dal predecessore di Terentius, risultando questi ancora in carica il 28 maggio del 365 e trovandosi probabilmente agli inizi della sua correttura quando è stata promulgata la legge. Come rilevano R. Thomsen, *The Italic Regions* cit., p. 231 s. e E. Faure, *Italia Annonaria* cit., pp. 198 ss., Ammiano XXVII 3, 1 commette anacronismo nel parlare di *Tuscia Annonaria* come circoscrizione di Terentius. La coincidenza fra il passo ammianeo e le *inscriptiones* del *Codice Teodosiano* (cf. anche II 1, 4; XII 1, 65) effettivamente c'è, ma le ragioni opposte permangono più forti.

Urbis Vulsiniensium principales, qui tamen patronorum adepti fuerint dignitatem, hanc praerogativam laborum atque officiorum ferant, ne interdum ad libidinem prave consulentium iudicum gravibus adficiantur iniuriis.

Tradurremmo così: «I principali della città di *Volsinii*, purché abbiano ottenuto la dignità di patroni, ritengano questo privilegio per i loro *labores* e *officia*, cioè di non essere colpiti da gravi oltraggi secondo l'arbitrio di giudici mal deliberanti». Una certa incertezza investe il tipo di patronato al quale si riferisce il testo. Si tratta di un titolo onorario, analogo a quelli conferiti, per intenderci, con *tabulae* e che costituivano il riconoscimento ufficiale per i servigi resi alle città oppure siamo di fronte a un esempio di avvocatura, di patrocinio legale? Ora i commentatori di questo testo ne hanno di solito mantenuto l'ambiguità, traducendo grossomodo «principali che fossero stati anche patroni», oppure hanno dato per scontato che si trattasse di un *patronatus civitatis*. Il Pharr, in una nota alla sua traduzione del *Codice Teodosiano*, specifica invece che si trattava di «advocates» ([56]). Vale la pena di porsi l'interrogativo con chiarezza perché regolamentazioni giuridiche su rapporti speciali come il patronato onorario, operanti su base etica e di prassi (e in qualche caso, però meno comune, guscio vuoto di meccanismi di dare e avere ormai spentisi) ma extra-legali, sorprendono, mentre è a prima vista più logico pensare a un privilegio (*praerogativa*) di spettanza ad una categoria fondamentale per il disbrigo degli affari pubblici, e perciò stesso più facilmente soggetta a regolamentazioni, come quella degli avvocati -specialmente quelli che arringavano nei tribunali provinciali ([57]). In realtà ci pare già piuttosto probante una riflessione d'ordine terminologico: nelle compilazioni legislative infatti l'uso assoluto di *patronus* ad indicare avvocati compare in contesti assolutamente perspicui; più spesso gli epitomatori preferirono dare una caratterizzazione inequivoca, con una variegata gamma di espressioni assimilabili, *advocati, causidici, scholastici* (termine presente oltre che nel Teodosiano p. es. in *CIL* VIII 17896-7, l'*ordo salutationis* del consolare di Numidia), *togati, patroni (defensores) causarum* ([58]) o *quaestionum forensium, patroni in foro* e simili. Quanto alla locuzione *praerogativa laborum atque officio-*

([56]) Conservano in qualche modo l'ambiguità del testo p. es. Th. Mommsen, *Gesamm. Schr.* VIII, p. 34; e R. Andreotti, *Contributo* cit., p. 268 s. (dove il problema che interessa è il rapporto tra esenzione dalle pene corporali e il carattere metropolitano della città interessata dal provvedimento); a favore di un patronato di collettività era già Godefroy nel suo *Paratitlon*; L. Harmand, op. cit., p. 428; così da ultimo T. Kotula, *Les principales* cit., p. 74; J.-U. Krause, art. cit., p. 66; F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 46.

([57]) Sull'avvocatura vd. Amm. XXX 4 (con le fini e partecipi notazioni di XXX 4, 22, piccolo manifesto delle frustazioni del mestiere); M. Travers, *Les corporations d'avocats sous l'empire romain*, Paris 1894; R. Andreotti, *Problemi della Constitutio de postulando attribuita all'imperatore Giuliano e l'esercizio della professione forense nel tardo impero*, «RIDA» 3ª s., 19 (1972), pp. 181-218; A. Chastagnol, *L'empereur Julien et les avocats de Numidie*, «AntAfr» 14 (1979), pp. 225-235.

([58]) Un esempio epigrafico di *patronus causarum* è *CIL* X 4560 (*Trebula*, Campania).

rum, essa non rappresenta un elemento favorevole all'interpretazione scelta da Pharr (59): con *labores* erano definiti di frequente gli impegni dei protettori di collettività (come in svariate iscrizioni, p.es. *CIL* X 1120; *CIL* X 4725; *CIL* X 5348 = *ILS* 5698; *AE* 1919, 71 = 1940, 48 e ripetutamente *AE* 1937, 119), e quelli dei *principales* in genere, come risulta da *CTh* IX 35, 6 = *CJ* IX 41, 17 fonte da cui si può inoltre ricavare utili indicazioni sul carattere corporale delle ingiurie cui allude il nostro testo (60). Accettando la tesi, già di Godefroy, che si trattasse di patroni di collettività, il che naturalmente non esclude che essi spesso esercitassero intercessioni in forma di difesa legale (61), l'elemento di interesse non sta tanto nel fatto che la legge verrebbe a configurarsi come una difesa da parte del governo del ruolo dei principali, quanto piuttosto nella discriminante consapevolmente posta: che essi fossero allo stesso tempo dotati della dignità di patroni; sarebbero dunque tutelati proprio perché svolgenti mansioni patronali evidentemente ritenute positive dal potere centrale.

Ma come tentare di sciogliere i dubbi che suscita la laconicità della costituzione sui capicuria della città toscana? *Codice Teodosiano* VIII 5, 46, del 9 aprile 385, indirizzata a Neoterius *PPO*, tit. *de cursu publico* recita:

Diversorum officiorum veterani mancipatum debitum cursui publico repraesentent, etiamsi post contra vim legis aliquam indepti sint dignitatem aut per suffragium ad curiarum honorarium patronatum aut ad societatem consortiumque Laurentum aut ad decuriae Herculeae suffragium adspirasse doceantu[r]...

(59) Il possibile richiamo a *CTh* XII 1, 77, del 372 d.C. -laddove si ricordano i curiali che evitano di percorrere tutto il *cursus* municipale, appoggiandosi su una *advocationis praerogativa*- attesta soltanto la generica posizione di riguardo degli avvocati; *CTh* XII 1, 189 (436 d.C., oriente) parla di *principales* di Alessandria d'Egitto ai quali incombeva l'onere di prendere parte a legazioni, *etsi advocatione fungantur*: anche in questo caso la connessione è fra curiali (principali) e avvocati, definiti senza ambiguità.

(60) Costituzione diretta a Messalla *PPO* nel 399: *Nihil sibi deflectens a iustitia indignatio cognitorum, nihil venalis exigentium terror in eas, quae aut innocentiae auctoritate securae aut principalitatis sunt honore munitae, intellegat licere personas ad inferendas iniurias corporales. Habeat hanc mercedem laboris multorum munerum testimoniis commendata devotio. Et cetera.* Per *officium* in senso etico, come dovere del patrono vd. p. es. Symm. *ep.* I 3 mentre in fonti giuridiche *officia patronorum* si trova in *CTh* I 29, 1 applicato comunque ai *defensores*; sul patronato onorario definito come *dignitas* cf. p. es. *CIL* X 3725 (*Volturnum*, dedica al patrono insieme della repubblica e privato). Una questione complessa è capire perché, mentre sussiste in *CTh* XII 1, 61, evidenziato dall'inciso *tamen* ecc., una limitazione ai principali-patroni di privilegi penali, altre fonti li indicano concessi ai semplici principali e persino ai semplici curiali. Cf. inoltre *CTh* XII 1, 68, dell'ottobre 364 Seeck e indirizzata a Severus vicario urbano: *Quaecumque in perniciem ordinis Abellinatium sine auctoritate ac iudicio principali ordinarii iudicis nimia arrogatione gesta sunt, neque vetustae consuetudini praeiudicare debebunt neque in futurum quandam necessitatem legis imponere* (*data* a Verona). Per Godefroy la *pernicies* del testo può essere sia le pene corporali, sia più probabilmente il contraddire quella che egli definisce *lex municipalis*, p. es. mediante imposizioni di opere straordinarie; per una costituzione orientale su curiali, giudici e pene corporali vd. utilmente *CTh* XII 1, 39 (349 d.C.).

(61) Sulla frequenza, anche in età repubblicana, di patroni di comunità/avvocati, Harmand, op. cit., *passim* (cf. p. es. p. 411).

Tradurremmo così: «I veterani provenienti dai differenti *officia* svolgano il servizio dovuto alla posta pubblica, anche se poi abbiano ottenuto, contravvenendo alla legge, qualche dignità o siano segnalati avere aspirato tramite raccomandazione al patronato onorario delle curie o alla società e consorzio dei Laurentini o all'ammissione nella decuria Erculea ecc.». In questo caso, l'allusione delle ultime linee rende evidente, nonostante la sua oscurità, il contesto e l'occasione italica della costituzione (62). Il fatto che qui più conta è che il *curiarum honorarius patronatus* (assieme ad altre dignità, fra cui il clericato, nella parte non citata) era una aspirazione importante, che dava diritto a delle immunità: il divieto riguarda infatti le m o d a l i t à di ottenimento di questo diritto, che comunque costituiva un titolo di merito riconosciuto a livello ufficiale (63). Crediamo che qui non vi siano dubbi sul tipo di patronato a cui la legge fa riferimento: si tratta del *patronatus* delle città nella forma più ristretta di legame particolare fra il personaggio onorato e l'*ordo* come gruppo preminente e di rappresentanza. A tale dignità miravano a pervenire nel periodo posteriore al pensionamento i burocrati che avevano a lungo lavorato in provincia, perché speravano grazie ad essa di potersi sottrarre all'impegnativo e fastidioso *mancipatus* sul *cursus publicus*, in pratica alla gestione delle stazioni di smistamento dell'annona. Tanto basta per rafforzare la possibilità che, circa venti anni prima, nella costituzione volsiniese quel titolo desse adito a forme di privilegio per i principali che lo ricevessero. Se l'ipotesi è corretta, consegue una conferma del ruolo sociale e della vitalità del patronato tardo nonché un ulteriore elemento, particolarmente evidente in quest'ultima costituzione: lo stato poteva intromettersi negli affari interni delle città verificando che l'elezione dei patroni rispondesse a determinati requisiti (64).

Di un'attenzione statale verso il fenomeno del patronato su collettività è infine implicita testimonianza il *defensor rei publicae* o *civitatis*, una creazione di Va-

(62) I mss. riportano come destinatario Cynegius 3 *PPO* in oriente. Godefroy stesso *ad loc.* si arrende all'oscurità della espressione *societas consortiumque Laurentum*, pur ipotizzando un confronto con collegi urbani, mentre per la *decuria Herculea* ritiene probabile il riferimento a una sezione dei *decuriales* romani (per un'attestazione epigrafica di *decurialis* romano tardo, *CIL* XI 2115 = *ILS* 6611). Potrebbe trattarsi ancor più probabilmente di una denominazione tipica di un collegio o di una sua suddivisione, cf. J.P. Waltzing, *Etude historique sur les corporations professionnelles chez les romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, IV, Louvain 1900, pp. 290 ss. (300).

(63) Vale la pena di ricordare che sia patroni sia *clerici* compaiono nell'Album di Timgad, A. Chastagnol, *L'Album municipal de Timgad*, Bonn 1978, pp. 22 ss.

(64) Regolamentazioni sull'elezione dei patroni sono contenute già nelle leggi municipali (o nella legge modello) postcesariane. Per il problema della ratifica imperiale alla nomina di patroni nell'alto impero, un problema che sembra porsi solo per l'Italia, vd. le differenti posizioni di J. Nicols, *The Emperor and the Selection of the* patronus civitatis, «Chiron» 8 (1978), pp. 429 ss. e W. Eck, *Wahl von Stadtpatronen mit kaiserlicher Beteiligung?*, «Chiron» 9 (1979), pp. 489-494.

lentiniano I. Senza volersi spingere a rinvenirvi una vera e propria statalizzazione del patronato *civitatum*, l'istituto del *defensor* almeno in occidente fu modellato su quello schema (65). In effetti si faceva in qualche modo tesoro delle esperienze patronali e si cercava di armare uomini pubblici di alcune prerogative (fra cui l'«immagine») proprie di questa funzione politica e di governo (66). Ma la istituzione dei *defensores*, programmaticamente diretta alla protezione dei *tenuiores*, rivela d'altra parte che la tradizione del patronato urbano su collettività non riusciva o non intendeva tutelare larga parte del popolo minuto (67). In Italia la presenza di *defensores* è ben attestata dalle iscrizioni (68).

(65) Sul problema vd. E. Chenon, *Etude historique sur le defensor civitatis*, «Nouv. Rev. Hist. Dr.» 13 (1889), pp. 321ss.; 515ss. part. p. 324s.; cf. anche Harmand, op. cit., p. 463 e J.H.W.G. Liebeschuetz, *Antioch* cit., p. 201; V. Mannino, *Ricerche sul «defensor civitatis»*, Milano 1984, p. es. pp. 26, 71s. La tesi più estrema, su di una sorta di riconoscimento e regolarizzazione statale del patronato municipale, è a quanto mi consta quella brevemente esposta da P. Vinogradoff, *Social and Economic Conditions of the Roman Empire in the Fourth Century*, in *Cambridge Med. Hist.*, I, Cambridge 1936, part. p. 565.

(66) È forse utile ricordare che *CTh* I 29, 3 = *CJ* I 55, 2 (368/70/73) prevedeva che i *defensores* potessero essere scelti *ex administratoribus*, come *consulares* o *praesides* (termine che qui abbraccia i residui *correctores* italici dell'epoca). Fra le connotazioni principali di un istituto che peraltro fu soggetto a notevoli fluttuazioni nei decenni che ne seguirono la nascita, compare la prerogativa di comunicare direttamente coi rappresentanti del governo centrale. Il lessico giuridico descriveva in chiari termini di patronato-patrocinio la *defensio* vd. p. es. *CTh* I 29, 5 = *CJ* I 55, 3; *CJ* I 55, 4 ecc. Su prassi locali stabilizzatesi già da tempi anteriori in Egitto spec. (*ekdikoi* e *syndikoi*), e successivamente riconosciute dallo stato, vd. Mannino, op. cit., p. 18s., 27, 37; sul *syndikos* come incaricato di trattare gli affari della città con organi del potere centrale, cf. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, IV.2, Napoli 1972, p. 849.

(67) J. Declareuil, *Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'empire romain*, «RD» 35 (1911), pp. 286ss., p. 290 propendeva per individuare nella creazione del *defensor* un tentativo di eliminare le insufficienze del patronato privato, cercando di praticarlo con personaggi di nomina imperiale; sul problema della *defensio* come argine a favore dei più deboli cf. anche F. De Martino, *Storia della costituzione* cit., V, p. 502s.; J.-U. Krause, *Spätantike* cit., pp. 289ss. (con *understatement* dell'effettivo ruolo svolto dal *d.* da questo punto di vista). Nel confuso garbuglio di leggi che corressero via via le attribuzioni, le modalità di elezione, e la provenienza sociale del *defensor* si coglie uno sviluppo generale verso una sua appartenenza sempre più accentuata alle municipalità, e verso un appesantimento progressivo delle sue responsabilità (su tale evoluzione per tutti V. Mannino, op. cit., pp. 68ss.). Il fatale fallimento del progetto di Valentiniano I è bene attestato dalla *Novella* 3 di Maggioriano (458 d.C. a Maximus *PPO It.*), che auspica una rimessa in valore della carica, già totalmente decaduta nei decenni precedenti (*De civitatum per omnes provincias positarum raritate cogitantes, quibus fugientibus incolis defensorum auxilio destitutis* ecc.).

(68) La migliore attestazione sulla presenza dei difensori in Italia è *CIL* XI 15, che ricorda il clarissimo C. Marius Eventius come *defensor* di *Fanum Fortunae* e delle città viciniori. Il testo appare tanto più interessante per tre motivi diversi: a) perchè alle ll. 3-4 fa riferimento ad un *iussus sacer* e al rivestimento della carica per *quinquennium* ciò che si riconnette alla perfezione con *CJ* I 55, 4 del 385; b) perchè vi è allusione (l. 6) ai referenti ideali della *defensio*, ovvero *ordo, possessores et cives*, una formula che -proprio grazie all'assoluta garanzia sull'ufficialità di questo funzionario- consente con un certo margine di sicurezza di ritenere che altre iscrizioni, come *CIL* X 4863 (Venafro sannita) e *CIL* XI 2115 = *ILS* 6611 (Chiusi), costituiscano ulteriori esempi di *defensores* veri e propri (che *CIL* XI 2115 sia riferita a un *defensor* ufficiale non dubita, sulla base di altre argomentazioni M. De Dominicis, *Ancora sui «praetores Etruriae XV populorum»*, in *Studi in me-*

3. *I contesti rurali. Alcune strutture paganico-vicane nel III e IV secolo*

È noto che in tutta Italia l'urbanizzazione non precluse mai né snaturò, pur modificandone la conformazione e lo sviluppo ulteriore, la vita delle (preesistenti) forme consociative di campagna ([69]). In generale non è possibile caratterizzare univocamente i vari elementi di questa sfaccettata «pertica» italica. Conservate in età romana le funzioni cultuali e aggiunte quelle fiscali, le unità cantonali (*pagi*) erano costituite da insediamenti più sparsi, dotati di una meno spiccata natura comunitaria rispetto ai veri e propri villaggi (*vici*), ad esse amministrativamente subordinati. Pagi abitati e vici avevano assemblee, leggi e magistrature proprie, svolgevano opere di manutenzione stradale e regolamentavano gli usi e i lavori della terra. Ancora sotto il principato vi erano preposti dei *magistri*, eletti di solito in numero di due l'anno, capi-comunità dalle varie attribuzioni. Con essi in alcuni ambiti territoriali dovevano collaborare altri magistrati, come gli *aediles* ([70]).

Nel secolo quarto erano ancora organizzate in *pagi* le campagne lucane e, per un certo periodo, quelle sarde; la scoperta di Trinitapoli testimonia lo stesso per la Puglia, con l'importante sicura presenza dei *praepositi* come coordinatori della organizzazione delle singole unità fiscali minori; nel retroterra ligure pare si possa co-

---

moria di G. Donatuti, Milano 1973, pp. 289-303, spec. 295-6); c) degna di sottolineatura è anche la parte finale della iscrizione, laddove si ricorda che l'esempio di Eventius dovrà costituire un incitamento per tutti quelli in grado di svolgere una *defensio*. Permanendo le difficoltà di individuare nelle formule sicure indicazioni (vd. p. es. *AE* 1976, 141, Pozzuoli: *defensor integer*; *CIL* X 1256 = *ILS* 6349, Nola: *defensor libertatis*, dove si hanno casi di *defensores* prob. «informali») vale la pena di segnalare che *CIL* IX 3685 (*Marsi Marruvium sannita*) è altra possibile fonte sull'istituto. P. Herz, *Agrestius v(ir) c(larissimus)*, «ZPE» 49 (1982), pp. 221-224 ipotizza l'individuazione in *CIL* VI 47 = *ILS* 4263 di un *defensor* postvalentinianeo, forse da identificare col proconsole di Palestina di *CTh* XI 30, 42.

(69) Che i *pagi* fossero di sicuro precedenti alla romanizzazione, mostrò A. Schulten nel fondamentale *Die Landgemeinden im römischen Reich*, «Philologus» 52 (1894), pp. 629-686, part. 631 ss.; 649 s. accettato, nonostante critiche su altri punti, da G.P. Bognetti, *Sulle origini dei comuni rurali nel medioevo* (1926), rist. in *Studi sulle origini del comune rurale*, Milano 1978, spec. pp. 21 ss.; p. 28, cf. p. 311.

(70) In generale si può vedere E. Sereni, *Le comunità rurali dell'Italia antica*, Roma 1955, pp. 339 ss., 362 ss. (pagi); 419 ss. (vici); M. Frederiksen, *Changes in the Patterns of Settlement*, in *Hellenismus in Mittelitalien* (Kolloquium in Göttingen Juni 1974), ed. P. Zanker, Göttingen 1976, pp. 341-355; L. Capogrossi Colognesi, *Le comunità rurali nell'Italia romana*, in *Les communautés rurales (Antiquité), Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions*, Paris 1983, pp. 411-430; cenni e ulteriore letter. in E. Gabba, *Sulle strutture agrarie dell'Italia romana fra III e I secolo a.C.*, in E. Gabba-M. Pasquinucci, *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-I sec. a.C.)*, Pisa 1979, pp. 15-73 spec. 23 ss. Da ultimo per la Gallia Transalpina M. Tarpin, *Vicus et pagus* (tesi di stato francese). Sul rapporto fra sistema delle città e comunità non urbane dopo la guerra sociale, con particolare riferimento al centro-sud, vd. E. Gabba, *Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell'Italia centromeridionale del I sec. a.C.*, «SCO» 21 (1972), pp. 73-112 (spec. 84 ss.). Per gli edili vd. spec. A. La Regina, *Ricerche sugli insediamenti vestini*, «MAL» 13 (1968), pp. 363-444, pp. 433 ss. Una nuova iscrizione, *AE* 1988, 443 (paraggi di *Superaequum*) interessa il problema della possibile coesistenza di edili e magistri in uno stesso pago. Per una lista di *magistri pagorum* in Campania vd. M. Frederiksen, *Campania*, Rome 1984, pp. 281 ss.

gliere con discreta verosimiglianza la trasformazione di questo tipo di ordinamenti nelle pievi cristiane medievali (71); l'*Itinerario Antonino* e l'archeologia forniscono indicazioni utili sulla dislocazione di alcuni *vici* in età imperiale avanzata (72).

D'altra parte è tradizionalmente ritenuto che, in modo più evidente dal I secolo d.C., si fossero verificati una progressiva perdita di coesione degli ordinamenti paganici e soprattutto una globale diminuzione dell'autocefalia amministrativa dei centri rurali rispetto alla città, diminuzione che ebbe la sua manifestazione più evidente nella scelta dei magistrati da parte della curia urbana o internamente ad essa (73).

(71) Per la *L. et B.* e la Sardegna vd. rispettivamente *CIL* X 407; *Suppl. Ital.* 3, pp. 67 ss. (il catasto volceiese) e *CTh* VIII 5, 16 del 362. Nel caso particolare della Liguria sono considerate convincenti le ricerche di U. Formentini, *Conciliaboli, pievi e corti nella Liguria di Levante*, «Mem. Accad. lunigianese di scienze G. Capellini» 6 (1925), pp. 113-145; 7 (1926), pp. 10-36, 120-141 cf. Id., *Genova nel basso impero e nell'alto medioevo*, in *Storia di Genova*, II, Milano 1941, part. pp. 77 ss. Vd. inoltre E. Sereni, op. cit., pp. 342 ss. sul rapporto pago-pieve, sul quale una tesi continuista è quella di G. Mengozzi, *La città italiana nell'alto medioevo*, Firenze 1931 rist. 1973 *passim* e spec. 325 ss. (*contra*, oltre al Bognetti, p. es. G. Forchielli, *La pieve rurale* ecc., «Atti e mem. dell'Accad. di agr. sc. e lett. di Verona» 8, 1931, pp. 65 ss.): rassegna dello *status quaestionis* in A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo*, Bologna 1982, pp. 21-26: la critica è ora scettica rispetto alla propensione a presupporre di regola l'esistenza di pagi romani sui siti delle pievi medievali. Sulle terre comuni dei villaggi medievali come continuazione di istituti romani vd. G. P. Bognetti, *Studi* cit., pp. 8 ss.

(72) O. Cuntz ed., *Itiner. Ant.* in *Itin. Rom.* cit., 98 ss., pp. 14 ss. Sul rapporto fra tappe stradali e agglomerati rurali vd. Grelle, *La tavola* cit., p. 302; G.A. Mansuelli, *La villa nell'organizzazione romana*, in *La villa romana*, Bologna 1970, p. 17 s.; una informazione utile, anche se non ben collocabile cronologicamente, è contenuta nei tardi *Schol. Pers. ad* VI 55: *Bovillae sunt vicus ad undecimum lapidem Appiae viae*. Recenti scavi sembrano dimostrare l'espansione posteriore al III secolo di villaggi settentrionali come Muralto, Angera, Laumellum, Calvatone, vd. il materiale presentato nel catalogo della mostra *Milano capitale dell'impero romano* cit., pp. 243 ss.; G. Cantino Wataghin, relazione sulla Padania al Convegno, Int. *La storia dell'alto medioevo* cit.

(73) Siffatta evoluzione, che si deve sottolineare avvenuta per gradi e secondo cronologie non determinabili se non per approssimazione, è sostanzialmente accolta dopo Schulten, art. cit., p. 646 spec. laddove dice: «Die Autonomie, welche die Gaue gehabt haben, muss in späterer Zeit beseitigt worden sein, als an die Stelle der magistri von der Stadt bestellte praefecti pagi traten...Die praefecti pagi scheinen also aus den unteren municipalen Würden genommen worden zu sein...in der späteren Kaiserzeit, die alle communalen Beamten zur Eintreibung der Reichlasten verwendet, sind die praepositi pagorum städtische Steuereinnehmer und gehören zur Stadt so gut wie die anderen städtische Beamten» passo cui fanno riferimento sia Bognetti, *Studi* cit., p. 23 e p. 25; sia Sereni, op. cit., p. 420; per una discussione della tesi di Schulten vd. anche A. Dopsch, *Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäische Kulturentwicklung*, I², Wien 1923, pp. 382 ss. Si rimpiange che in tutti questi studi non venga dato spazio ad una analisi puntuale delle fonti tardoantiche disponibili: prescindendo dalla loro giustezza, le valutazioni sulla perdita di autonomia delle comunità rurali in epoca tarda risultano così più in forma di assioma che di dimostrazione. Quanto allo sfaldarsi degli ordinamenti, gli specialisti non sono arrivati ad una determinazione univoca: a una tendenza di questo tipo non sembrano restare immuni gli stessi vici, che poterono talvolta suddividersi in ulteriori più ridotti agglomerati. Sul problema della precoce dissoluzione dei vici cf. G.I. Cassandro, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia Meridionale*, Bari 1943, pp. 50 ss.

Ci vogliamo soffermare ora -in parte allentando il filo conduttore finora seguito della politica di governo adottata dal centro nei confronti di istituzioni e assetto sociale periferici- sopra un gruppo di testi che gettano qualche lume, sia pure di carattere microstorico, sui rapporti fra ordinamenti di città e di campagna. Provenienti da una medesima area geografica, essi dimostrano: la sopravvivenza in epoca relativamente tarda di *magistri* (III sec.) e di *patroni vicorum* e *pagorum* (terzo-quarto decennio del IV sec.); l'esistenza di organismi assembleari dei villaggi di campagna; alcuni meccanismi del controllo esercitato dalla municipalità sulla collettività rurale che vi faceva capo.

Il documento che soprattutto merita attenzione è *AE* 1937, 121 = *Suppl. Ital.* 9, *Amiternum-Ager Amiterninus*, Roma 1992, n° 35 (da Amiterno, *Flaminia et Picenum*), 335 d.C.:

Fl(avio) Constantio et Rufio Albino coss./ XV kal(endas) ienuarias./ Cum universi pagani seu vicani Forulani in [e]/pulo Aug(usteo) frequentes obvenissent ibi Antis[tius]/ Lucentius proc(urator) eorum v(erba) f(ecit): quanta sit b[enivo]/lentia quantusq(ue) honor olim proscriptum ge[nus]/ Salliorum patronatus patriae n(ostrae) Amiternin[o(rum)]/ semper vos domini convicani omnes meminis[se]/ certus sum et quia procat nos dignitas aque a[mor]/ C. Sallii Sofronii iun(ioris) patroni ord(inis) et patr(iae) n(ostrae) Amit[er(ninorum)]/ filius C. Salli Sofroni Pompeiani p(erfectissimi) v(iri) pat(roni) ord(inis)/ populi civitatum Amiterninorum Reatinorum/ Interamnatium Prâetuttinorum et Ave‹ia›tium [V(estinorum)]/ cuius refoveamus benignum honorem adque r[eno]/vandam dignitatem omnes igitur domini h[unc]/iuvenem Sallium Sofronium patronum nobis et vi[co?] / praeficiamus cuiusq(ue) fides et benivola affectio ...ecc. (seguono i meriti del patrono e altre formule di rito, ll. 18-30) (74).

Quali informazioni ci reca questa epigrafe? La importante comunità agricola di *Foruli* (od. Civitatomassa) (75), i *pagani seu vicani*, riunisce un'assemblea, alla fine del 335, con la quale conferisce il patronato del *vicus* (cf. l. 16s.: *vico praeficiamus*) a C. Sallius Sofronius Iun., già patrono di Amiterno e membro di una famiglia locale che da più generazioni rivestiva un ruolo di primo piano nella area sabina (spec. orientale) e nel territorio dei *Vestini*. Il padre, C. Sallius Pompeianus Sofronius è noto come *perfectissimus* e patrono dal 325 degli Amiternini, dei Reatini, degli abitanti di *Interamna Praetutiorum* (od. Teramo) e di *Aveia Vestinorum* (76). Il dossier su questa *gens* consente di seguire la permanenza di organizzazioni rurali durante il III e IV secolo nell'area appennica abruzzese (77). Le due tavole pubbli-

(74) Ho riportato la versione del testo (eccettuate le evidenziazioni) a cura di S. Segenni, *Suppl. Ital.* 9 cit.

(75) Sull'importanza di *Foruli* vd. S. Segenni, *Amiternum*, Pisa 1985, *passim*.

(76) Spec. sulla vicina zona di *Cures Sabini* e *Forum Novum* si veda E. Migliario, *Strutture della proprietà agraria in Sabina dall'età imperiale all'alto medioevo*, Firenze 1988. Su Pompeianus vd. *AE* 1937, 119 che riguarda il patronato di Amiterno.

(77) Essa deve essere naturalmente inserita fra le regioni italiche dove persistettero nel tardo impero strutture paganico-vicane, cf. ultim. M.R. Staffa, *Abruzzo fra tarda antichità ed alto medioevo: le fonti archeologiche*, «Archeol. Med.» 19 (1992), pp. 789-853, pp. 795 ss. Sulla debole municipalizzazione della regione già Strab. V 4, 2.

cate per la prima volta da G. Annibaldi nelle *Notizie degli Scavi* del 1936 (oltre al già citato *AE* 1937, 121 vd. *AE* 1937, 119 = S. Segenni, *Suppl. Ital.* 9 cit., n° 34), infatti, datano al terzo secolo inoltrato alcuni testi già contenuti nel *Corpus Inscriptionum Latinarum* (IX 4206-4208 e 4399); da essi sappiamo della tipologia della carriera di un notabile di queste zone: in particolare il primo C. Sallius Proculus cui si possa risalire, secondo alcuni bisnonno di Sofronius Pompeianus, rivestì magistrature e patronati in ambito municipale (lo spettro delle città beneficate dalla famiglia comprende anche *Peltuinum* = Civita Ansidonia nei Vestini), ma allo stesso tempo ebbe legami con comunità non-urbane; è infatti conosciuto come *summus magister* del pago di *Septem Aquae*, nella prossimità di Rieti, come patrono del medesimo *vicus* di *Foruli* e di un *pagus* imprecisato di questa parte dell'agro sabino, fra Rieti e Amiterno (*CIL* IX 4206), che potrebbe essere *Septem Aquae*, come voleva Mommsen, o peraltro lo stesso insediamente forulano, se esso si configuri (come sembra indicare la l. 3 di *AE* 1937, 121) come un caso di pago che abbraccia un unico villaggio (78).

Il propositore e estensore della relazione della nostra iscrizione principale è Antistius Lucentius, definito con un epiteto poco perspicuo, in un quadro di que-

(78) Si vedano:

a) *CIL* IX 4206, da *Amiternum: C. Sallio C. f./ Quir. Procul./splendidissimo/ viro II qq. patrono de/curionum et populi/ Amit. sacerdoti et po[n]/tifici Lanivinorum im/muni patrono decur. et po[p.]/ Aveiat. Vestinor. summo ma/gistro Septaquis patrono/ Pelvinati[um] ob perpetuo et si[m]/plicissimo eius erga se amore/ provociti patrono dignissimo/ pagani.*

b) *CIL* IX 4207 = *ILS* 5015, da *Amiternum: C. Sallio C. f./ Quir. Proculo/ splendidissimo viro,/ patrono Aveiatium/ Vestinorum, sacerdoti et/ pontifici [L]anivino immu/ni, iterum qq., summo/ magistro Septaquis splen/[did - - -.*

c) *CIL* IX 4399 = *ILS* 5015a, da Foruli, vicino Amiterno: *C. Sallio C. f./ Quir. Proculo/ sacerdoti Lanuvi/norum inmuni, pon/tifici, patrono civi/tatis Amiterninorum,/ iterum qq., summo/ magistro Septaquis,/ ob merita et amorem/ eius vicani Forulani/ patrono bene merenti.*

(Incompleta è purtroppo *CIL* IX 4208 che ribadisce gli elementi della carriera delle iscrizioni precedenti ma è una dedica della città di Amiterno). L'espressione *summus* (*magister*) potrebbe forse far riferimento al personaggio preposto ad un collegio di magistri, vd. Schulten, art. cit., p. 641; si potrebbe allora prospettare o un collegio formato da ex-magistri della località o da un collegio di magistri in carica (di più località) il che equivarrebbe a delineare la piena conservazione di organismi e magistrature tradizionali (per *curatores* e poi *praefecti* o *praepositi* al posto dei *magistri* vd. A. Schulten, art. cit., p. 646) nella campagna sabina del III sec. d.C. È incerto se il vico Furfo, nel territorio di *Peltuinum*, costituisca un altro esempio di distretto pagano coincidente col vicano cf. G.P. Bognetti, *Studi* cit., pp. 27-28; A. La Regina, *Ricerche* cit., pp. 393-4. Per la cronologia di questo gruppo di epigrafi: M. Buonocore, *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente romano*, III, Roma 1992, p. 38 (*CIL* IX 4208: sec. metà II sec.); M. Kleijwegt, *The Sallii from Amiternum and the Role of* Praetextati *in Municipal Councils*, «Historia» 42 (1991), pp. 110-117, p. 110: II o III sec.; S. Segenni, *Suppl. Ital.* 9 cit., p. 34; Ead., *I Sallii di Amiternum patroni nel III e nel IV sec. d.C.*, «SCO» 41 (1991), p. 395-401 (con stemma a p. 401): epoca severiana. Personalmente rimango dell'idea che mi ero fatto prima di conoscere questi studi; propendo per datare le epigrafi a partire (*CIL* IX 4208 potrebbe essere ancora più recente rispetto a *CIL* IX 4206-7 e 4399) dalla tarda età severiana.

sto tipo. Egli è infatti *proc. eorum* (*sc.* dei pagani e dei vicani). Se l'abbreviazione sta, come pare certo, per *procurator*, siamo di fronte ad una duplice possibilità: o che col termine si volesse designare il magistrato supremo, corrispondente o sostituto del *magister* -in questa regione dove del *magister* abbiamo esplicita testimonianza almeno fin verso la metà del III secolo- o più facilmente che fosse termine informale e generico a delineare una figura preminente nell'ambito vicanico (così come nelle città il posto di relatore nelle riunioni di conferimento di *tabulae* era preso dall'élite curiale), magari ex-magistrato o rappresentante legale con compiti di difesa e mediazione ([79]). È interessante notare che Antistius Lucentius aveva certamente rapporti privilegiati col gruppo gentilizio dei *Sallii*, almeno nei loro addentellati amiternini; ma oltre a ciò va segnalata la probabile provenienza sociale di Lucentius. Quest'uomo infatti è lo stesso che *scul(psit)* il ricchissimo testo in onore di C. Sallius Pompeianus Sofronius, (il già evocato *Suppl. Ital.* 9, n° 34 = *AE* 1937, 119, da Amiterno città, di dieci anni precedente); era alfabetizzato e capace di scrivere, pur non senza sgrammaticature, sapeva usare gli strumenti e maneggiare con l'indispensabile perizia i materiali che servivano per incidere epigrafi (in questo caso in bronzo). Egli si rivolge ai partecipanti all'assemblea come a *domini convicani* ([80]) e la sua *legatio* (discorso di relazione) mostra ampia familiarità con i formulari e le consuetudini della vita civica. Dunque forse un membro della classe artigiana, appunto Antistius Lucentius, in stretti rapporti personali con la *gens* più forte della città e dell'agro di Amiterno, ha un posto di primo piano a *Foruli*, sanzionato dalla carica di *procurator*; egli sviluppa questa sua ambivalenza da un lato promuovendo il patronato della famiglia di cui è cliente, dall'altro rinsaldando i legami fra un territorio abitato da piccoli proprietari (l'impiego di *domini* sembra andare in questo senso) e il centro urbano dominante ([81]).

---

(79) Per l'esistenza di veri e propri *primates* utilizzabili come uomini d'ordine dal governo nelle aree rurali vd. *CTh* VII 18, 13 (403 d.C.).

(80) Analogo all'uso di *domini conscripti* per definire i decurioni. Un punto di qualche oscurità è alle ll. 15-16 dove si dice *omnes igitur domini hunc iuvenem Sallium Sofronium patronum nobis et vico praeficiamus*; è incerto se il *nobis* si riferisca ai pagani (in tal caso l'espressione di l. 8 *domini convicani* sarebbe in riferimento ad una co-appartenenza al vico che esclude chi parla) oppure se si tratti semplicemente di una ripetizione ad indicare prima gli abitanti e poi l'abitato. L'uso di *domini* indica probabilmente una collettività composta di piccoli proprietari (i *vicani* sono *possessores vici*), ciò che riconduce ai risultati delle ricerche d'archivio di C. Wickham per aree non lontane dalla nostra, *Studi sulla società degli Appennini nell'alto medioevo. Contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona)*, Bologna 1982, spec. p. 41: «Le società dei secoli I-II e dell'VIII negli altipiani ebbero basi economiche molto simili. In nessuno dei due periodi ci furono molti proprietari ricchi; in ambedue i periodi sembra esserci stato un numero consistente di piccoli proprietari ecc.» cf. conclusione p. 101. È dunque possibile, sulla base dei testi qui studiati, seguire tracce utili in questa stessa direzione anche per i secoli III e IV.

(81) Per altri frammenti interessanti in simile contesto vd. La Regina, *Cluvienses Carricini*, «ArchCl» 25-26 (1973-4), pp. 331-340 (338-340) sul patronato di *Cluviae*, centro del Sannio a forte caratterizzazione

Qualche conclusione si impone. Innanzitutto non sarà superfluo ribadire le peculiarità delle singole zone oggetto di indagine con differenziazioni anche in territori molto vicini: nel caso di *Foruli*, più che considerare questa località (politicamente non «marginale», ubicata com'era su arterie di comunicazione piuttosto importanti [82]) rappresentativa della situazione tardoantica della organizzazione extra-municipale in Italia, siamo di fronte a una delle forme possibili che poteva prendere tale organizzazione nello stesso periodo. Ma si può presumere anche per ulteriori aree una sopravvivenza analoga di organismi, magistrature di villaggio. Probabilmente un'analisi sistematica sul soggetto (essa esula evidentemente dai limiti qui propostici), che accorpi ripensandolo il materiale già conosciuto con i documenti venuti alla luce più di recente porterebbe a verifiche importanti sul contesto tardoantico.

Quando si pensa alle realtà consorziali di ambito rurale nel tardoantico, o al patronato su villaggi noto come *patrocinium vicorum*, l'associazione che per prima di solito balza alla mente è quella con i villaggi orientali (siriani e egiziani) oppure con la campagna gallica del quinto secolo [83]. D'altra parte la nozione di *patrocinium vicorum* è spesso vista dalla trattatistica sul tardo impero come elemento distintivo, in senso antistatale, anche all'interno della intera società occidentale. Le dinamiche con cui il fenomeno si sviluppò nelle regioni dove è meglio noto non possono essere considerate subito estendibili a territorii a forte densità di urbanizzazione come l'Italia, tanto meno se si tiene conto che per la prima volta alla fine del IV e anzitutto al V secolo si pone in modo sostanziale il problema dello svigorimento delle città e della opposizione città/contado [84].

In Italia il sistema paganico-vicano assunse spesso precocemente una dipen-

---

agricola (prima *Pagus Urbanus*, odierna prov. di Chieti) e *CIL* X 4863, che tramanda alla l. 11 s. la locuzione oscura *provinciae Samnii ad*[*in*]*iunctivae vicis*, (Venafro, nel Sannio).

(82) S. Segenni, *Amiternum* cit., p. 67.

(83) Almeno quattro delle sei leggi orientali *de patrocinio vicorum* (*CTh* XI 24), insieme ai papiri che chiariscono spec. il ruolo dei militari, per l'Egitto; per la Siria, Libanio (p. es. *orat.* 1 oltre al celebre e spesso male utilizzato *Discorso sul patronato*, *orat.* 47; sui villaggi: J. Mac Lean Harper Jr., *Village Administration in the Roman Province of Syria*, Diss. Princeton 1928; G.T. Tchalenko, *Villages antiques de la Syrie du Nord*, 3 voll., Paris 1953-1958; letter. cit. in M. Sartre, *L'orient romain*, Paris 1991, pp. 549 ss., spec. 551); le eloquenti digressioni di Salviano (*de gubern. Dei* V 38-40), per la Gallia; tutte queste fonti consentono di avere un quadro piuttosto soddisfacente, anche se non sempre coerente, del patrocinio nelle suddette regioni. La bibliografia sul patrocinio di ambito agrario è molto vasta, p. es.: F. de Zulueta, *De patrociniis vicorum*, in *Oxford Studies in Social and Legal History*, ed. P. Vinogradoff, I, Oxford 1909, pp. 1-78; I. Hahn, *Das bäuerliche Patrocinium in Ost und West*, «Klio» 50 (1968), pp. 261-276; J.F. Fikhman, *Les patrocinia dans les papyrus d'Oxyrhynchus*, Actes XV Congr. Papyr., IV, Bruxelles 1979, pp. 186-194; J.-U. Krause, *Spätantike* cit., *passim* e spec. pp. 73 ss.; G. Giliberti, *Consortium vicanorum*, «Ostraka» 1.2 (1992), pp. 177-214, 201 ss.

(84) Forme clientelari di natura personale (p. *rusticanorum* o *colonorum*), compaiono talvolta anche per l'occidente extragallico e per l'Italia inquadrandosi per lo più in dinamiche di lotte fra *possessores* per l'allargamento dei latifondi, I. Hahn, *Das bäuerliche* cit., p. 264.

denza, giurisdizionale e in parte finanziaria, dalle municipalità, laddove gli impedimenti geomorfologici non si rivelarono insormontabili o laddove le esigenze della politica di conquista romana seppero comunque aprirsi la strada alla penetrazione del territorio, superando gli ostacoli naturali. Nella regione subappenninica e appenninica abruzzese si sviluppò tale connessione (il caso di *Foruli/Amiternum* ne è un esempio) e abbiamo notato come nell'altipiano di Amiterno, dalla metà del III sec. fino dentro gli anni trenta del IV, non sembra esistere una élite di ambito rurale realmente autonoma dalla classe dirigente cittadina ([85]). Ciò non significa che, come ha dimostrato C. Wickham, in certe zone della stessa dorsale non potessero essere le organizzazioni territoriali a sopravvivere a municipalità non sempre stabili, trasfondendo elementi di continuità istituzionale e sociale di età romana nel medioevo: così avvenne quando sparirono ormai *Aveia* e *Peltuinum*, due antichi pagi promossi da Roma a livello urbano ([86]).

Una questione è se, col tardo impero, la incontrovertibile maggiore autorità della città -che si manifestava finalmente nella ispessita soggezione degli organismi e magistrature del territorio alla notabilità urbana e nel mutamento nei criteri di nomina dei dirigenti pubblici del villaggio- abbia comportato una reazione che favorì un rafforzamento del patrocinio su collettività rurali, come sostenuto dal Bognetti ([87]). Ebbene, abbiamo visto come nel contesto geografico e cronologico studiato più da vicino anche tale conformazione sociale potesse non riuscire a svincolarsi dalla morsa cittadina e in una certa maniera, attraverso di questa (da un lato in quanto unità amministrativa dall'altro per la mediazione di gruppi sociali o gentilizi fedeli, come nel caso dei Sallii, alla casa regnante ([88])), dal controllo statale. Un testo, che consente un proficuo confronto e un allargamento di orizzonti, si ha per il tardo antico italico da *Neretum* (Nardò oggi prov. di Lecce), ambiente

---

([85]) Per un'epoca precedente, l'iscrizione *CIL* IX 1503 = *ILS* 6508 attesta un caso di decurione beneventano, *curator* e *patronus* di un pago. Altri esempi di patronato: *CIL* IX 5565 = *ILS* 6119; *CIL* X 4831 (vico). L'interferenza fra realtà cittadine e villaggi che ad esse rispondevano è dimostrata dalla rivestitura di cariche municipali da parte di personalità dei pagi (p. es. *CIL* IX 3523 = *ILS* 5545) oppure dalla partecipazione di vicani e pagani, come beneficiari, a distribuzioni differenziate fatte in città, S. Mrozek, *Les distributions* cit., p. 100.

([86]) C. Wickham, op. cit., pp. 30 ss.

([87]) G.P. Bognetti, *Studi* cit., p. 81: «L'evoluzione subita dalla capacità giuridica della corporazione sotto l'aspetto della autonomia, è rappresentata nel *pagus* e nel *vicus* dalla sostituzione di *curatores* o *praepositi*, di nomina della curia cittadina o dello Stato, agli ufficiali eletti dalle assemblee locali. Ciò risponde all'accentramento dell'amministrazione operatosi nel basso impero. Quasi come reazione piglia sviluppo l'istituto, preesistente, del *patrocinium vici*...». Si intende che per Bognetti il *patrocinium vici* era necessariamente di tipo centrifugo.

([88]) Alle celebrazioni finanziate dai Sallii di *AE* 1937, 119 prese parte il governatore di provincia, quel Claudius Uranius di cui un frammento epigrafico ancora da Amiterno (*CIL* IX 4517) testimonia una dedica personale *principi*.

geografico e sociale ovviamente molto lontano da quello abruzzese. *CIL* IX 10 = *ILS* 6113, del 341 d.C., ricorda un'assemblea del popolo *empurii Naunae* -dunque di un mercato (extra-urbano) attorno al quale si era costituito un agglomerato- che attribuisce la tavola di patronato a un tal M. Sal. Balerius, per i benefici apportati da lui *non tantum in municipes* (*sc.* gli abitanti di *Neretum*) *sed berum etiam in nos ipsos* (*sc.* gli abitanti dell'emporio, ricordati ancora poco dopo come *populus empurii Naunitani*). Dunque ancora un caso di non contrapposizione fra città e altri tipi di insediamento, o quantomeno di dinamiche politiche che ebbero come risultante forme egemoniche omologhe fra città e campagna, che apparentemente non spingevano in direzioni opposte. Va dunque detto che quando si riscontrano forme di patronato come quelle viste, bisogna in qualche modo distinguerle dal *patrocinium* in senso stretto (sempre su collettività), almeno nella misura in cui questo termine evoca situazioni disgregate e di illegalità in campagne e latifondi distanti anche culturalmente dalla città, da quella cultura urbana sulla quale si fondava l'impero. Un fenomeno, quest'ultimo, che non si attaglia agli esempi visti e non è facilmente postulabile nell'ambito geografico-amministrativo dell'Italia.

Qualcosa cambiò in età molto tarda, nei difficili secoli del primo medioevo, ma comunque «in contrasto assai più profondo con l'Europa transalpina, in Italia, insieme con altri multiformi avanzi di latinità e di *Romanitas*, la tradizione della *civitas* antica persistette e riprese vita l'unione, o meglio la comunione fra città e territorio. Neppure i conquistatori germanici, i meno urbanizzati degli invasori dell'Italia, vollero o poterono imporre, per dirla con Carl Hegel, come a nord delle Alpi, una estranea "Gegensatz von Land und Stadt"» (89).

---

(89) Ph. Jones, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, p. 12.

APPENDICE 1

Le province

Si dà qui un elenco delle province appartenenti alla diocesi italiciana nel IV secolo, segnalandone schematicamente la dislocazione geografica e i confini, i rimaneggiamenti amministrativi essenziali (avvenuti per lo più fra fine IV e inizio V sec.), le sedi dei governatori e gli altri centri urbani maggiori. Nel corpo o in calce alle brevi notizie si danno indicazioni bibliografiche relative a storie cittadine e regionali, ciascuna con una sezione più o meno ampia sul periodo tardoantico, preferibilmente recenti (vd. ultimam. *Storia di Roma 3 L'età tardoantica II. I luoghi e le culture*, Torino 1993, con articoli di C. Pavolini, *Le città dell'Italia suburbicaria*, pp. 177ss., F. Rebecchi, *Le città dell'Italia annonaria*, pp. 199ss., F. Cambi, *Paesaggi d'Etruria e di Puglia*, pp. 229ss., R.J.A. Wilson, *La Sicilia*, pp. 279ss., C. Vismara, *La Sardegna e la Corsica*, pp. 299ss.). Contributi sparsi su specifiche realtà locali o monumenti si troveranno inoltre nei numerosi bollettini o riviste di archeologia locale.

* * *

1) *Raetia.* Comprendeva un settore dell'attuale Svizzera occupando però anche parte della pianura bavarese, fra il Norico a est e l'area dell'alto Reno. Provincia procuratoria sin dai tempi di Augusto, la Rezia fu incorporata nel vicariato d'Italia essenzialmente per ragioni militari, legate alla difesa dei passaggi alpini. Verso la metà del IV secolo la *Raetia* fu divisa in due province, la I, a occidente, e la II, che occupava la regione a nord-est, con capitali rispettivamente *Curia* (Chur) e *Augusta Vindelicum* (Augsburg). Vedasi: R. Heuberger, *Raetia prima und Raetia secunda*, «Klio» 24 (1931), pp. 348-366 cf. A. Solmi, *Raetia prima e Raetia secunda*, «Raetia» 1 (1931), pp. 109-116; G. Winckler, *Die Statthalter der römischen Provinz Raetien*, «Bayerische Vorgeschichtsblätter» 36 (1971), pp. 50-101; K. Dietz, *Die Provinz Raetien im 4. Jahrhundert n. Chr.*, in *Die Römer in Schwaben*, 1985, pp. 257ss.; R. Degen, *Die raetischen Provinzen des römischen Imperiums*, in *Beiträge zur Raetia Romana. Voraussetzungen und Folgen der Eingliederung Raetiens ins römischen Reich*, Chur 1987, pp. 1-43 (con ulteriore letteratura).

2) *Alpes Cottiae.* Antica provincia procuratoria, corrispondente all'estremità sud-

orientale della Francia con parte del vicino Piemonte e della Liguria occidentale, fu anch'essa aggregata al vicariato d'Italia e ebbe come capitale *Segusio* (Susa). Anche le Alpi Cozie, in misura minore ma analogamente alla Rezia, svolgevano un ruolo di baluardo geografico-militare della penisola (su aspetti collegati ora N. Christie, *The Alps as a Frontier, A.D. 168-774*, «JRA» 4, 1991, pp. 410-430). In generale si veda J. Prieur, *La province romaine des Alpes Cottiennes*, Lyon 1968.

3) *Aemilia et Liguria.* Occupava una larga fetta del territorio della *Transpadana* (la XI *regio* augustea) e una parte delle regioni IX e VIII. La provincia vera e propria, secondo la struttura che poi prevalse, fu forse distaccata in ritardo, dopo la cessazione di una circoscrizione amministrativa propria della Transpadana. Verso la fine del IV secolo (probabilmente fra il 385 e il 391) la provincia fu scissa in due. In *Aemilia et Liguria* era situata Milano, sede naturalmente dei principali organi amministrativi (vd. repertorio bibliografico nel catalogo della mostra *Milano capitale dell'impero romano, 284-402 d. C.*, Milano 1990, pp. 533ss.; il catalogo è di utile consultazione per tutta la Lombardia del periodo tardoromano). Ravenna fu separata da questa circoscrizione nella seconda metà del quarto secolo per seguire nell'epoca successiva travagliate vicende amministrative. Centri principali: *Augusta Taurinorum* (Torino), *Vercellae* (Vercelli), *Albingaunum* (Albenga), *Ticinum* (Pavia), *Comum* (Como), *Cremona* (Cremona). Anche *Genua* (Genova) fece parte a lungo della provincia. *Caesena* (Cesena), centro vinicolo importante, fu alternativamente di questa provincia, di *F. et P.* e del *Picenum annonarium*. Sulla ripartizione geografica della *Ae. et L.* e in genere dell'intera Italia Settentrionale si può far riferimento all'opera di L. Ruggini, *Economia e società nell'«Italia Annonaria»*, Milano 1961, spec. pp. 1ss. n. 1. Per la fascia ligure e Genova si veda (oltre ai sempre utili contributi di U. Formentini, *Genova nel basso impero e nell'alto medioevo*, in *Storia di Genova*, II, Genova 1941; A. Calderini, *La Liguria dioclezianea e i suoi presupposti storici*, «Rivista di Studi Liguri» 10, 1944, pp. 3-19) G. Mennella, *Liguria. Genua. Ora a Luna ad Genuam*, in *Suppl. Ital.* 3, Roma 1987, pp. 225ss. (228 su Genova come capitale delle *Alpes Apeninae*, se davvero questa provincia è storica, dagli inizi del V sec), dove brevi notazioni con letter. e il recentissimo M. Milanese, *Genova romana. Mercato e città dalla tarda età repubblicana a Diocleziano*, Roma 1993 (presentazione degli scavi del Colle di Castello con indicazioni rigorosamente archeologiche anche sul IV secolo). Per altre storie locali maggiori, p. es. AA.VV., *Storia di Pavia I. L'età romana*, Milano 1984; AA.VV, *Storia di Ravenna. I. L'evo antico*, Ravenna 1990; AA.VV., *Torino romana. Fra Orco e Stura*, Padova 1988. Vd. inoltre F. Rebecchi, *Appunti per una storia di Modena nel tardo impero: monumenti e contesto sociale*, «MEFRA» 98 (1986), pp. 881-930; G. Susini, *Cesena romana*, in AA.VV., *Storia di Cesena, I. L'evo antico*, Rimini 1982, pp. 111-127.

4) *Venetia et Histria*. Corrispondeva, con qualche possibile discrepanza (p. es. Bergamo: però secondo Thomsen, *The Italic Regions from Augustus to the Lombard Invasion*, Copenhagen 1947, p. 137, questa città fu sempre della decima regione, donde la perfetta coincidenza fra quest'ultima e la *Venetia et Histria*), al territorio della *regio* X, nella parte nord-orientale della valle del Po. Anche dagli altri versanti i confini della provincia erano tracciati da spartiacque naturali, l'Adda a ovest, le Alpi e le Alpi Giulie. Oltre al capoluogo, Aquileia (classico A. Calderini, *Aquileia romana. Ricerche di storia e di epigrafia*, Milano 1930; S. Tavano, *Aquileia*, «RAC» Suppl. I, Stuttgart 1986, coll. 522-553) le città più importanti erano *Concordia, Patavium* (Padova), *Brixia* (Brescia), *Bergomum* (Bergamo), *Vicetia* (Vicenza), *Verona* (Verona), *Opitergium* (Oderzo), *Tergeste* (Trieste), *Parentium* (Porez), *Emona* (Ljubljana). Si veda la serie di *Antichità Altoadriatiche* e le parti specifiche in AA.VV., *Il Veneto nell'età romana*, Verona 1987; AA.VV., *Iulia Concordia dall'età romana all'età moderna*, Treviso 1978; AA.VV., *Storia di Brescia, I. Dalle origini alla caduta della signoria viscontea (1426)*, Brescia 1963; AA.VV., *Bergamo dalle origini all'alto medioevo. Documenti per un'archeologia urbana*, Modena 1986; AA.VV., *Storia di Vicenza*, I, Vicenza 1987; AA.VV., *Verona e il suo territorio*, I, Verona 1960; AA.VV., *Padova antica, da comunità paleoveneta a città romano-cristiana*, Padova 1981; L. Plesnizar-Gec, *Emona nel IV secolo. Problemi di collegamenti con Milano e l'area padana*, in G. Sena Chiesa-E.A. Arslan (a cura di), *Felix temporis reparatio*, Atti del Conv. Archeol. Int. *Milano capitale dell'impero* (Milano 8-11 marzo 1990), Milano 1992, pp. 219-226. Da ultimo cf. anche L. Cracco Ruggini, *Acque e lagune da periferia del mondo a fulcro di una nuova «civilitas»*, in *Storia di Venezia*, I, Roma 1992, pp. 11-102.

5) *Flaminia et Picenum*. Questa provincia comprendeva l'area interna prospicente l'Adriatico, una fascia che andava da Ravenna sino al nord del Sannio, seguendo un percorso geografico-amministrativo tortuoso che toccava oltre l'ottava, anche settori della quarta e della sesta regione, occupando per intero il territorio della quinta. La provincia appartenne a lungo alle *regiones suburbicariae* ma poco dopo il 400 d.C. fu suddivisa in *Flaminia et Picenum annonarium* (la zona settentrionale, con Ravenna) e *Picenum suburbicarium*. Dal Piceno fu anche staccata, grossomodo nello stesso periodo, la Valeria. I centri principali di *Flaminia et Picenum* furono *Fanum Fortunae* (Fano, *Colonia Flavia Fanestris* nel IV secolo), *Ariminum* (Rimini), *Amiternum* (Amiterno presso l'Aquila), *Pisaurum* (Pesaro), *Tibur* (Tivoli). Ravenna fu, nella seconda metà del IV secolo -dopo aver appartenuto alla *Aemilia et Liguria*- la metropoli provinciale. Sulla creazione della *Valeria* si vedano le discussioni in R. Thomsen, op. cit., p. 221 s. e G. Clemente, *La creazione delle province di Valeria e di Picenum suburbicarium*, «RFIC» 96 (1968), pp. 439-448; Id., *Ancora sulle province di Valeria e Flaminia et Picenum*, «RFIC», 97 (1969), pp. 179-184, cf. anche

F.M. Ausbüttel, *Verwaltung* cit., p. 98s. Vd.: G.A. Mansuelli, *Ariminum*, Spoleto 1941; AA.VV., *Asculum*, Pisa 1975-; Z. Mari, *Tibur*, IV, Firenze 1991, pp. 47-49; G. Cresci Marrone-G. Mennella, *Pisaurum I. Le iscrizioni della colonia*, Pisa 1984; AA. VV., *Pesaro nell'antichità, storia e monumenti*, Venezia 1984; S. Segenni, *Amiternum*, Pisa 1985, nei quali altra letter. Su Ravenna cf. sopra (*Ae. et L.*).

6) *Tuscia et Umbria*. Ben delimitata nelle varie direzioni da spartiacque naturali la provincia abbracciava grossomodo l'attuale Toscana e la parte occidentale dell'Umbria. La suddivisione in *Tuscia annonaria* e *suburbicaria* avvenne, secondo l'ipotesi a nostro giudizio più attendibile, fra il 385 e il 391 (l'ampia attività politico-pastorale svolta da Ambrogio fra il 393 e il 394 a Firenze, cf. Paul. Med. *vita Ambr.* 27s., potrebbe costituire un ulteriore elemento a favore di una già avvenuta separazione amministrativa, con riflessi nella ripartizione delle sfere diocesane ecclesiastiche). Centri maggiori: *Luca* (Lucca), *Pistoria* (Pistoia), *Pisae* (Pisa), *Arretium* (Arezzo), *Volsinii* (Bolsena), *Clusium* (Chiusi), *Narnia* (Narni), *Interamna Nahars* (Terni), *Spoletium* (Spoleto), *Ocriculum* (Otricoli), *Hispellum* (Spello). È incerta l'appartenenza di *Carsulae*. Perlomeno in alcune fasi la sede del governatore dovette essere *Florentia* (Firenze), anche se generalmente si considera metropoli provinciale *Volsinii*. Si veda: M. Bigotti-G.A. Mansuelli-A. Prandi, *Narni*, Roma 1974 (spec. pp. 57-58), una città che nel 408 ancora rappresentava un centro dell'aruspicina, cf. F. Paschoud commento a *Zosime, Histoire Nouvelle*, V, Paris 1986, pp. 275ss.; C. Pietrangeli, *Otricoli*, Roma 1978; G. Paolucci (a cura di), *I romani di Chiusi*, Roma 1988, spec. pp. 57ss.; AA.VV., *Ricerche sull'Umbria tardoantica e preromanica*, Atti del II Conv. di studi umbri (Gubbio 24-28 maggio 1964), Perugia 1965; D. Manconi, M.A. Tomei, M. Verzar, *La situazione in Umbria*, in: *SRPS* I, pp. 371-385; O. Luchi, *I territori di Volterra e Chiusi*, in: *SRPS* I, pp. 413-420; F. Tassaux, *Pour une histoire économique et sociale de Bolsena et de son territoire*, «MEFRA» 99 (1987), pp. 535-561 (cf. anche *ibid.*, pp. 595ss. l'articolo di J. P. Thuillier sugli edifici di spettacolo nella stessa città); N. Rauty, *Storia di Pistoia. I. Dall'alto medioevo all'età precomunale*, Firenze 1988, spec. pp. 19-36; G. Ciampoltrini-P. Notini, *Lucca tardoantica e altomedievale: nuovi contributi archeologici*, «Archeol. Mediev.» 17 (1990), pp. 561-592 (spec. 588-592, Ciampoltrini); G. Ciampoltrini, *Mosaici tardoantichi dell'Etruria settentrionale*, «SCO» 40 (1990), pp. 369-381 (notazioni sulla prosperità di Firenze e Arezzo).

7) *Campania* (e *Samnium*). Quest'area provinciale, la meglio documentata del periodo tardoromano, copriva la superficie del Lazio (tranne Roma e Ostia, che avevano uno statuto amministrativo speciale) e della Campania attuali (la *regio I* augustea), anche se il baricentro di essa era spostato più che non oggi verso il Tirreno: a est, il territorio di Benevento sino a non oltre il 333 fu della *Apulia-Calabria*; l'*ager*

Picentinus rappresentava il limite con la Lucania. Il capoluogo provinciale era *Capua*. Fra le molte città importanti di questa regione fortemente urbanizzata si possono menzionare *Abella* (Avella), *Antium* (Anzio), *Abellinum* (Avellino), *Cumae, Formiae* (Formia), *Neapolis* (Napoli), *Puteoli* (Pozzuoli), *Nola* (Nola), *Praeneste* (Palestrina), *Privernum*, *Surrentum* (Sorrento), *Teanum Sidicinum* (Teano), *Tarracina* (Terracina). Per la Campania nel periodo tardoantico l'assenza di un lavoro esauriente si fa particolarmente rimpiangere (trattazione molto generale di F. Càssola, *La conquista romana. La regione fino al V secolo d.C., in Storia e civiltà della Campania*, I. *l'evo antico*, a cura di G. Pugliese Carratelli, spec. pp. 138-145). Per singole città p. es.: AA.VV., *Napoli antica*, Napoli 1985; G. Camodeca, *Ricerche su Puteoli tardoromana*, «Puteoli» 4-5 (1980/81), pp. 59-126; AA.VV., *Terracina romana*, s.l. 1986. È discussa la data della nascita della provincia del *Samnium*, comunque collocabile attorno alla metà del quarto secolo. Fra i suoi centri: *Venafrum* (Venafro nel Molise), *Aesernia* (Isernia), *Saepinum* (Sepino), *Anxanum*. Sulla genesi dell'ordinamento del Sannio a provincia vd. Camodeca, Clemente, Gaggiotti, Russi nella bibliog. generale; un'immagine di crisi complessiva dell'area adriatico-sannita presenta M.R. Staffa, *Abruzzo fra tarda antichità ed alto medioevo: le fonti archeologiche*, «Archeol. Med.» 19 (1992), pp. 789-853, part. pp. 789-807; su Sepino, *Saepinum. Museo documentario dell'Altilia*, Campobasso 1982.

8) *Apulia et Calabria.* La seconda regione augustea, confinava sicuramente all'altezza del *Bradanus* con la *Lucania-Brittii* ma i suoi confini con la Campania e poi con il Sannio reso autonomo subirono delle fluttuazioni, come nei casi di *Beneventum* (Benevento), *Aeclanum* (Mirabella Eclano), *Teanum Apulum* (S. Paolo di Civitate). *Canusium* (Canosa) fu con ogni probabilità la sede del governatore; *Luceria* (Lucera), *Barium* (Bari), *Herdonia* (Ordona), *Venusia* (Venosa), *Genusia, Tarentum* (Taranto), *Brundisium* (Brindisi), *Hydruntum* (Otranto) e *Metapontum* (Metaponto) altri agglomerati di rilievo. Taranto risulta capoluogo dal *Later. Pol. Sil.* 1, 13 (*MGH AA* 9, p. 536). Molto in generale vd. M. Pani, *Politica e amministrazione in età romana; Economia e società in età romana*, in: AA.VV., *Storia della Puglia*, I, Bari 1979, pp. 83-98; 99-124. Sulle diverse città vd. -oltre alla sempre più vasta letteratura su Canosa (C. Bertelli-M. Falla Castelfranchi, *Canosa di Puglia fra tardoantico e medioevo*, Roma 1981; G. Otranto, *Canosa cristiana e il suo territorio fino al sesto secolo*, «VetChr» 27, 1990, pp. 145-173; i contributi specifici nel catalogo della mostra *Principi, imperatori, vescovi: duemila anni di storia a Canosa*, Venezia 1992)- L. Gasperini, *Taranto tardo imperiale e la sua cristianizzazione*, «MGR» 7 (1982), pp. 563 ss.; M. Rotili, *Benevento romana e longobarda*, Benevento 1986, part. pp. 62-66; A. Russi, *Teanum Apulum. Le iscrizioni e la storia del municipio*, Roma 1976; AA.VV., *Lucera tra tardoantico e altomedioevo*, (Atti del Conv. Lucera 1984), Lucera 1987; AA.VV., *Storia di Bari dalla Preistoria al Mille*, Bari 1989.

9) *Lucania et Brittii* (per la denominazione cf. S. Mazzarino, Si può dire *«Bruttium»? La denominazione tardoromana dell'attuale Calabria*, in: *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, Roma 1974, pp. 213-220). Corrispondente alla terza regione, ebbe una struttura amministrativa stabile sino all'età longobarda. *Salernum* (Salerno) fu a lungo parte della *L. et B.*, e l'*ager picentinus* costituiva il limite con la Campania. Altri centri maggiori erano spec. *Paestum, Grumentum, Regium* (Reggio Calabria), certamente la sede del correttore. Si veda p. es.: M. Mello, *Paestum romana. Ricerche storiche*, Roma 1974, pp. 159ss.; bibliografia aggiornata su Reggio in M. Buonocore, *Suppl. Ital. 5, Regium Iulium*. Toccano sia *Apulia et Calabria* che *Lucania et Brittii* le ricerche presentate in AA.VV., *La Calabre de la fin de l'Antiquité au Moyen-Age* (Table Ronde, Rome 1-2 décembre 1989), «MEFRM» 103.2 (1991), cf. spec. L. Giardino su *Grumentum* e Metaponto (della stessa A. è: *Metaponto tardoimperiale e Turiostro: proposta di identificazione in margine ad un* miliarium *di Giuliano l'Apostata*, «Studi di Ant.» 3, 1982, pp. 155-173).

10) *Corsica*. Come le altre due isole, rientrava nell'Italia suburbicaria e come quelle non presenta ovviamente problemi di limiti circoscrizionali. Le isole furono a un certo momento sottoposte a un ordinamento fiscale comune e differenziato dal resto della diocesi (Ausbüttel, op. cit., p. 139). Per il resto, della Corsica di questo periodo si sa pochissimo. In generale: O. Jehasse, *Corsica classica. La Corse dans les textes antiques du VIIe siècle av. J.-C. au Xe siècle de notre ère*, Ajaccio 1986, part. pp. 51-61.

11) *Sardinia*. L'isola svolse funzioni economiche importanti e giocò talora un ruolo politico significativo, come durante il conflitto fra Costantino e Massenzio. Le nostre conoscenze si sono notevolmente arricchite negli ultimi decenni specialmente a seguito del rinvenimento di numerosi miliari cf. M.G. Oggianu, *Contributo per una riedizione dei miliari sardi in L'Africa Romana 8*, pp. 863-897. *Sulci* (S.Antioco), *Turris Libisonis* (Porto Torres, prob. tra f. III e i. IV sec. il capoluogo provinciale sede del governatore), *Nora, Olbia, Carales* (Cagliari) erano le località più importanti. Un disegno storico della Sardegna dopo Diocleziano si trova in P. Meloni, *La Sardegna romana*, Sassari 1991^{2}; vd. anche M. Giacchero, *Sardinia ditissima et valde splendidissima*, «Sandalion» 5 (1982), pp. 223-233, ove si fa un bilancio positivo delle condizioni economiche dell'isola nel tardo impero e sono interessanti osservazioni su vari aspetti collegati con la «vocazione marittima» dell'isola; sulla realtà tarda vari contributi nei volumi di atti del convegno periodico *L'Africa Romana*, a cura di A. Mastino. Inoltre: A. Mastino, *L'età romana*, in AA.VV., *Porto Torres e il suo volto*, Sassari 1991; bibliog. cit. in AA.VV., *Storia dei Sardi e della Sardegna*, I, Milano 1988, p. 451s.

12) *Sicilia.* Una delle province più prestigiose della diocesi italiciana, anche in virtù del riacquisito peso politico-economico (dopo una lunga stasi nei precedenti secoli dell'impero) che ottenne nel quadro del nuovo ordinamento. Siracusa fu la residenza del governatore provinciale. Altre città di rilievo: *Lilybaeum* (Marsala), *Panormus* (Palermo), *Catana* (Catania), *Thermae Selinuntiae.* Sul rinnovato slancio della provincia, si vedano i saggi di G. Clemente e L. Cracco Ruggini in *La Sicilia antica*, Napoli 1980, II.2, pp. 463ss. e le annate 26-27 (1980-1981); 28-29 (1982-1983) della rivista «Kokalos»; per Palermo vd. AA.VV., *Palermo in età imperiale romana*, «Kokalos» 33 (1987), pp. 225-337. Un imponente *survey* storico su base archeologica è quello di R.J.A. Wilson, *Sicily under the Roman Empire (36 B. C.- A. D.535)*, Warminter/Wiltshire 1990 (con letter.). Incentrato sull'alto medioevo è il volume di AA.VV., *Sicilia e Italia suburbicaria fra IV e VIII secolo* (Atti del Conv. Int. di Catania, 24-27 ottobre 1989, a cura di S. Tricoco *et alii*), Catania 1991. Di consultazione ancora utile è B. Pace, *Arte e civiltà della Sicilia antica*, IV, Città di Castello 1949. Su Piazza Armerina vd. p. es.: S. Settis, *Per l'interpretazione di Piazza Armerina*, «MEFRA» 87 (1975), pp. 873-99; A. Carandini-A. Ricci-M. De Vos, *Filosofiana. La villa di Piazza Armerina. Immagine di un aristocratico al tempo di Costantino*, Palermo 1982, cf. «Opus» 2 (1983), pp. 537ss.; R.J.A. Wilson, *Piazza Armerina*, London 1983. Sulle due isole di Sicilia e Sardegna cf. inoltre i vari saggi presenti nel volume II 11.1, «ANRW» (1988).

APPENDICE 2

Fasti dei governatori della diocesi italiciana

Le tavole seguenti non sono il frutto di ricerche prosopografiche autonome ma hanno soprattutto lo scopo di consentire una più completa visualizzazione per le problematiche toccate nella prima parte del lavoro. Le tavole comunque aggiornano e correggono, sulla base di recenti scoperte epigrafiche o riletture di vecchi documenti, le liste canoniche di Chastagnol, *L'administration du diocèse italien au Bas-Empire,* «Historia» 12, 1963 e di Jones-Martindale-Morris, *Prosopography of the Later Roman Empire*, I e II, Oxford 1971-1980 (vol. I, pp. 1092-1098; vol. II, pp. 1278-1279); a quest'ultima opera rimandano (senza specificare qui il volume), come di solito nel resto del lavoro, i numeri posti accanto ai nomi (1). Non si considerano le attestazioni sicuramente di età ostrogota. Rispettivamente con *, **, *** si segnalano la semplice acquisizione di altro materiale relativo al governatore in questione, le varianti cronologiche a nostro giudizio opportune rispetto alle liste di riferimento (2) e i nomi dei governatori di «nuova» individuazione (qualora si verifichino le condizioni sia di * sia di ** ci limiteremo all'impiego di questo secondo simbolo). Dei governatori menzionati dalle passioni di martiri (3) abbiamo inserito l'unico esempio a quanto ci consta effettivamente attendibile. Fra parentesi quadra le amministrazioni più o meno incerte. La numerazione progressiva, che ha valore ovviamente solo orientativo, non tiene conto né dei casi incerti né del fatto che gli anonimi (per un totale di oltre 30 esempi) potrebbero talvolta coincidere con rettori già noti. Le sigle utilizzate sono, come sempre laddove possibile, quelle dell'*Année Philologique*.

---

(1) Anche F.M. Ausbüttel dedica alcune pagine alle «Ergänzungen und Korrekturen» dei fasti provinciali (*Verwaltung* cit., pp. 166-175). Discussioni prosopografiche e letteratura più recente p. es.: T.D. Barnes, *The New Empire* cit., W. Kuhoff, *Studien* cit., E. Garrido González, *Los gobernadores* cit.

(2) Se spesso sono state accettate le indicazioni della *PLRE*, meno congetturali (ma anche più generiche) di quelle di Chastagnol, in alcuni casi è sembrato lecito e opportuno restringere lo spazio cronologico all'interno del quale collocare il rettore in carica. Solo quando si ha divergenza anche rispetto a Chastagnol si è usato il contrassegno dei due asterischi.

(3) R.W. Mathisen, *Studies in the History, Literature and Society of Late Antiquity*, Amsterdam 1991, pp. 355 s., segnala come addenda alla *PLRE* i nomi di due «proconsoli», Laditius e Maximus, secondo fonti agiografiche attivi in Italia verso la metà del V sec.

* * *

CORRECTORES ITALIAE E CORRETTORI IN ITALIA NEL III SECOLO DI INCERTA SFERA DI COMPETENZA

1. C. Octavius App. Suetrius Sabinus	*c.v.*	*CIL* X 5398 = *ILS* 1159 *CIL* X 5178	poco dopo 214
[2. Marcellinus	*v.c.*	*I.Cr.* IV 323	sotto Caracalla?]
3. Pomponius Bassus 17	*v.c.*	*CIL* VI 3836 = 31747 = *IG* XIV 1076	prob. ca 268/9
[4. C. Pius Esuvius Tetricus 1	(*v.c.*)	*HA Trig. Tyr.* 24,5; *HA Aur.* 39,1; Eutrop. IX 13,2; Aur. Vict. 35,5: *Epit. de Caes.* 35,7; cf. *L. et B.* n. 1]	273/275
5. C. Caeionius Rufius Volusianus 4	*v.c.*	*CIL* X 1655; *CIL* VI 1707(= *ILS* 1213) + *CIL* VI 3173 (cf. *Campania* n. 1)	281/3-289/291
[6. M. Aurelius Sabinus Iulianus 24		(cf. *Venetia et Histria* n. 1)]	283-284
7. Paetus Honoratus 11		*CIL* V 2817 = *ILS* 614 (? cf. *CJ* IX 2,9; VII 56,3; II 10,1; II 3,23)	284/305
8. Acilius Clarus 2	(*v.c.*)	*CIL* V 8205	286
9. T. Aelius Marcianus 16	*v. cos.*	*CIL* XI 1594	287
10. L. Aelius Helvius Dionysius 12	*c.v.*	*CIL* VI 1673 = *ILS* 1211	?288/96
11. Numidius		*CJ* VII 35,3	290
12. T. Fl. Postumius Titianus 9	*v.cos.*	*CIL* VI 1418 = *ILS* 2941; *AE* 1914,249 = 1917/18,124 = 1919,52; cf. *CIL* VI 1419b	?291/2
13. Anonymus 93	*v.c.*	*Frag. Vat.* 292	295

RAETIA (praesides)

1. (- - -)inus*** *a(gens) v(ices) p(raesidis)*	*v.p.*	*Neue Inschr. R.* 30	282
2. Septimius Valentio	*v.p.*	*CIL* III 5810 = *ILS* 618	290
3. Anonimo***		*CIL* XIII 5256	294
[4. Aurelius Proculus 7		*CIL* XIII 5249 = *ILS* 640	294]
5. Aurelius Mucianus 4	*v.p.*	*CIL* III 5785	f III/i IV
6. Valerius Venustus 4	*v.p.*	*CIL* III 5862	f III/i IV
7. Anonymus 92		*CIL* III 14370.12 *AE* 1901, 205	f III/i IV
8. Anonimo***		*CIL* III 5788	?f III/i IV

ALPES COTTIAE (praesides)

1. Aurelius Saturninus 8	*v.p.*	*CIL* V 7248-9	286/305

2. Anonimo**	*v.e.*	*CIL* V 7252	?f III/i IV ([4])
3. Anonymus 111		*CIL* V 7250 = *ILS* 5701	375/8

AEMILIA ET LIGURIA (consulares, sempre *vv.cc.)*

1. Junius Rufus 7		*CTh* IV 13,1	321
2. Ulpius Flavianus 18		*CTh* XI 16,2	323
3. C. Julius Rufinianus Ablabius Tatianus 4		*CIL* X 1125 = *ILS* 2942	ca 337
4. Dulcitius 3 (? = Dulcitius 6)		*CTh* XIII,10,3	356
5. Anonymus 90		Hier. *ep.* I 3	prima del 374
6. Aurelius Ambrosius 3		Hier. *chron.* a.374; Paul. *vita Ambr.*5	374
7. Flavius Pisidius Romulus 5		*CTh* II 4,4	385
[8. [S]eptimius		*CIL* XII 1858	357/391]

LIGURIA (consulares)

9. Magnillus		Symm. *ep.* III 34	prima del 391
10. Arrianus		*CTh* IV 22,4	397
11. Floridus		*CIL* VI 31992 = *ILCV* 87	380/425

AEMILIA (consulares)

12. Cronius Eusebius 27		*CIL* VI 1715 = *ILS* 1274 = *IG* XIV 1075	395/8

VENETIA ET HISTRIA (correctores e *consulares)*

[1. M.Aurelius Sabinus Iulianus 24	*corr.Ven.*	Aur.Vict. 39,10	283-4]
2. Attius Insteius Tertullus 6	*corr.v.c.*	*CIL* V 2818; VI 1696	286/305
3. C.Vettius Cossinius Rufinus 15	*corr.v.c.*	*CIL* X 5061 = *ILS* 1217	prima del 306
4. L. Nonius Verus 4	*corr.v.c.*	*CIL* XI 831 = *ILS* 1218 (cf. *CIL* IX 1115-6)	318/326
5. M. Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus 2	*corr.v.c.*	*CIL* X 1700 = *ILS* 1231	prima del 340
6. M. Aurelius Consius Quartus 2	*corr.v.c*	*AE* 1955,150	ca m IV
7. Cor. Gaudentius 8**	*corr.v.p.*	*CIL* IX 4327-8 = *I.It.* X.1, 114-115	?340 o 350 (o 361) ([5])
8. Vetulenius Praenestius	*corr. v.p.*	*CIL* V 8987 = *ILS* 755 *CIL* V 8658	362-3
9. Septimius Theodolus	*corr.* (*v.p.*)	*CIL* XIII 10027.69 = *ILCV* 84	prima del 368/70/73

([4]) L'indicazione cronologica è proposta sulla base del titolo di rango. Chastagnol, *L'administration* cit., p. 357 si limita a un punto di domanda.

([5]) Per questa datazione vd. cap. I, p. 30 e n. 52.

10. Florianus 5	*cons.*	*CTh* VIII 8,1; XI 7,10	368/70/73
11. Val. Palladius 19	*cons.*	*CIL* V 3332 = *ILS* 5363	379/383 (6)
12. [Val]erius Adelphius Bassus 9	*cons.*	*AE* 1934,236	383/392
13. Parecorius Apollinaris 5	*cons.*	*CIL* V 1582 ?cf.Chrom. *sermo 26*	f IV/i V

FLAMINIA ET PICENUM (correctores e *consulares)*

1. Claudius Uranius 4	*corr.v.p.*	*AE* 1937,119 *CIL* IX 4517	325
2. M. Aur. Val. Valentinus 12	*corr.(v.c.?)*	*CIL* XI 5381	prima del 330
3. L. Crepereius Madalianus	*corr.v.c.*	*CIL* VIII 5348 + 17490 = *ILS* 1228 = ILAlg I 271; *CIL* XIV 4449	?ca 335
4. Fabius Titianus 6	*corr.v.c.*	*CIL* VI 1717 = *ILS* 1227	prima del 337
5. Anonymus 88		*Frag. Vat.* 35	337
6. Anonymus 89	*corr.*	NSA 1933, p.480 n. 136	f III/ prima m IV
7. L. Turcius Secundus 6	*corr. v.c.*	*CIL* VI 1772 = *ILS* 1230 *CIL* XI 6218/9 = *ILS* 706; *CIL* XIV 3582 = *ILS* 729 = *I. It.* IV. 1, 82; *CIL* XIV 3583 = *I.It.* IV. 1, 83	340/350
8. M.Aurelius Consius Quartus 2	*corr.v.c.*	*CIL* VI 1700 = *ILS* 1249; *AE* 1955,150	ca prima di m IV
9. Furius Maecius Gracchus 3 (? = Gracchus 1)	*corr.*	*CIL* XIV 3594 = *ILS* 5717	prima del 350 ca
[10. [- - -]meius	*cons.*	*AE* 1904,52	?350/352]
11. Iustus 1		Socr. *HE* IV 31, 11	?352/361
12. Fl. Romulus***	*cons.*	Camodeca, «ZPE» 28 (1978), pp. 151 ss.	352-353 (7)
13. Cn. Aquilius Romanus Eusebius 41	*cons.*	*AE* 1950,84	dopo il 350 ca.
14. Patruinus 1 (? = Patruinus 2)	*cons.*	Amm. XV 7,5 (? cf. Symm. *ep.* I 22)	dopo il 355
15. Valentinianus 2	*cons.*	*CTh* IX 2,2; IX 30,4; XV 1,17; *Consult.* 9,4	365

(6) R. Lizzi, *Tra prosopografia e antichità veronesi: il* consularis Venetiae et Histriae *Valerius Palladius*, «RIL» 122 (1988), pp. 145-164.

(7) L'analisi che Camodeca fa derivare dall'individuazione di Fl. Romulus come *consularis* di *F. et P.* conduce a un profondo cambiamento nella successione dei governatori della provincia negli anni immediatamente posteriori alla metà del sec. IV (Camodeca, art. cit., «ZPE» 1978, p. 154 s. sulla probabile identità di [- - -]meius; cf. inoltre Ausbüttel, op. cit., p. 168 s.). Qui mi sono limitato a espungere rispetto alla lista tradizionale Fl. Romanus 8, l'identificazione del quale col Fl. Romulus del miliario studiato da Camodeca pare sicura, e a segnalare il carattere incerto dei dati riguardanti i governatori vicini.

16. Sophronius 2	*cons.*	*CTh* XII 1,71	370
17. Cheionius Contucius *s.* Gregorius**	*cons.*	*CIL* VI 1706	400 (8)

PICENUM SUBURBICARIUM (consulares)

18. Tarrutenius Maximilianus 3**	*cons.Pic.*	*CIL* VI 1767 = *ILS* 1282	dopo il 400 (9)
19. Anonymus 77	*cons.*	*Nov.Maior.*5,2	458

TUSCIA ET UMBRIA (correctores e consulares)

1. C.Vettius Cossinius Rufinus 15	*corr.v.c.*	*CIL* X 5061 = *ILS* 1217	ca 306
2. C. Iulius Rufinianus Ablabius Tatianus 4	*corr.v.c.*	*CIL* X 1125 = *ILS* 2942	324/337
3. L. Turcius Apronianus 10 *s.* Asterius	*corr.v.c.*	*CIL* VI 1768 = *ILS* 1229 *CIL* VI 1769-71	342
4. Iulius Eubulidas	*corr.v.c.*	*CIL* XI 4181 = *ILS* 1233	prima del 344
5. Iulius Festus Hymetius	*corr.v.c.*	*CIL* VI 1736 = *ILS* 1256	prima della consol. in Camp. (cf.*Camp.* n. 19)
6. Dynamius 2	*corr.*	Amm. XV 5,14	355
7. Vettius Agorius Praetextatus 1	*corr.v.c.*	*CIL* VI 1779 = *ILS* 1259; *CIL* VI 1777 = *ILS* 1258; *CIL* VI 1778	prima del 362
8. P. Publilius Ceionius Iulianus 27	*corr.v.c.*	*CIL* VI 1159;*CIL* XI 4118	353/370
9. Anonymus 79	*corr.*	*CIL* X 6441 = *ILS* 1250	357/370
10. Auxonius 1	*corr.*	*CTh* VIII 1,6	362
11. Terentius 1	*corr.*	*CTh* XII 1,61; II 1,4; XII 1,65	364-5
12. Maximinus 7	*corr.*	*CTh* IX 1,8	366
13. Lucilius Constantius 9	*cons.*	*CIL* XI 6958 = *ILS* 1252	dopo il 366
14. Betitius Perpetuus 3 Arzygius*	*cons.*	*CIL* VI 1702 = *ILS* 1251; *CIL* VI 31904; G. De Marinis (in corso di studio)	dopo il 366
15. Olybrius 1	*cons.Tusc.*	*CTh* XII 1,72	370
16. Claudius 6	*cons.Tusc.*	*CTh* II 4,5	389
17. Lachanius (? = Claudius 6)	*cons.*	Rut. Nam.I 579s.	f IV
18. Decius 1		Rut. Nam.I 598-600	417
19. Rogatianus	*cons.Tusc. Sub.*	*Nov. Maior.* 9,1	459

(8) Con G. Clemente, *La creazione delle province di Valeria e di Picenum suburbicarium*, «RFIC» 1968, spec. p. 443 s., sono convinto dell'unità della provincia di *Flaminia et Picenum* al momento della dedica di *CIL* VI 1706 (19 novembre 400 d.C.) e della non necessità di anticipare di uno o più anni il periodo di carica di Contucius, cf. anche cap. III p. 100 n. 65.

(9) Cf. n. prec. *CIL* VI 1767 = *ILS* 1282, l. 3 s.: *consulari Piceni anno aetatis nonodecimo.*

CAMPANIA (correctores, consulares, proconsules)

1. Rufius Volusianus*** (= Ceionius Rufius Volusianus 4; cf. *correct. It.* n. 5)	*corr.v.c.*	*CIL* X 304*	anni 280 ([10])
2. T. Flavius Postumius Titianus 9	*corr.v.c.*	*CIL* VI 1418 = *ILS* 2941	ca 292-293
3. Pompeius Appius Faustinus 7*	*corr.v.c.*	*CIL* X 4785; *AE* 1982, 159	293/300
4. Virius Gallus 2	*corr.v.c.*	*CIL* X 3867 = *ILS* 6310	dopo il 298
5. C. Vettius Cossinius Rufinus 15	*corr.v.c.*	*CIL* X 5061 = *ILS* 1217	ca 310/312
6. P. Helvius Aelius Dionysius 8	*corr.* *cos.v.*	*CIL* X 6084 = *ILS* 1212 ? cf. *CTh* VIII 18,4; *CJ* III 1,8; VII 22,3	prima del 324 ([11])
7. P(?) Aelius Proculus***	*corr.v.p.*	*AE* 1969/70, 107	324
8. M. Ceionius Iulianus 26 *s.* Kamenius	*cons.*	*AE* 1939,151	324-325
9. Iulius Aurelianus 7**	*cons.*	*AE* 1983, 194 cf. *AE* 1969/70, 108; *AE* 1969/70, 116	?325-326 ([12])
10. C. Caelius Censorinus 2	*cons.*	*CIL* X 3732 = *ILS* 1216	325/337
11. [Iu]nius Valentinus 11	*cons.*	*CIL* X 1482	325/337
12. Anonymus 79a	*cons.*	*CIL* IX 2206	325/337 ([13])
13. Anonymus 12		Firm. Mat. *Math.* II 29	?dopo il 325
14. Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus 5 Mavortius	*cons.*	*CIL* VI 1723 = *ILS* 1225; *CIL* VI 37112 = *ILS* 1232; *CIL* X 1695 = *ILS* 1224a; *CIL* X 1696 = *ILS* 1224c; *ILS* 1224b; *CIL* X 4752 = *ILS* 1223; Firm. Mat. *Math.* I *praef.* 2	328/335
15. Barbarus Pompeianus 4	*cons.*	*CTh* I 2,6; *CIL* X 1199 = *ILS* 5510; *CIL* XIV 2919 = *ILS* 1219	333
16. C. Iulius Rufinianus Ablabius Tatianus 4	*cons.*	*CIL* X 1125 = *ILS* 2942	dopo il 337

(10) Discussione di A. Giardina, *Le due Italie* cit., pp. 14-15.

(11) Per il confronto col destinatario delle leggi vd. A. Chastagnol, *L'administration* cit., p. 363.

(12) G. Camodeca, «AAN» 1971, p. 48 s.; cf. F.M. Ausbüttel, op. cit., p. 167. Contro la cronologia alta 325/6, che deriva dalla lettura (Camodeca) presentata in *AE* 1983, 194, è T.D. Barnes, *The New Empire* cit., p. 163 n. 62.

(13) La lieve variante nella forchetta cronologica (325 anziché 324 come p. es. in *PLRE* I, p. 1092) dipende dal fatto che Iulianus 26 entrò in carica come primo *consularis* nell'autunno 324 restandovi quasi certamente ben dentro l'anno successivo.

17. Anonimo***	*cons.*	*CIL* IX 2461	325-352/57 ([14])
18. Hortensius**	*cons.*	*CIL* X 1247	?secondo quarto del IV ([15])
19. Iulius Festus Hymetius	*cons.*	*CIL* VI 1736 = *ILS* 1256	prima del 352/7 ([16])
20. Q. Clodius Hermogenianus Olybrius 3	*cons.*	*CIL* VI 1714 = *ILS* 1271; *CIL* X 6083	prima del 361
21. Lupus 1	*cons.*	Symm. *Rel.* 40,3,5	361/363
22. Bulephorus 2	*cons.*	*CTh* IX 30,2; XV 15,1;VIII 5,24	364-365
[23. Felix 4	*cons.*	*Consult.* 9, 7	365] ([17])
24. Virius Audentius Aemilianus 4 **	*cons.*	*CIL* X 3714 = *ILS* 5478; *CIL* X 3842;3866; *AE* 1968, 115; 1968, 118b = 1975, 191	?364/367 ([18])
25. Anonymus 79	*cons.*	*CIL* X 6441 = *ILS* 1250	357/370
26. Avianus Valentinus 7	*cons.*	*CIL* X 1656 = *ILS* 764	364/375
27. Amphilochius 3	*cons.*	*CTh* XII 1,71	370
28. Naeratius Scopius**	*cons.*	*CIL* VI 1746 = *ILS* 1246; *CIL* IX 1566; X 1253	?ca 375/376 ([19])

(14) Per un'ipotesi (Gaggiotti) di identificazione di questo anonimo consolare vd. *L. Turcius* cit., cap. V, n. 61.

(15) Le pessime condizioni in cui la tradizione antiquaria ha trasmesso l'epigrafe non impediscono di intuirne, con discreta verosimiglianza, il senso generale. Si potrebbe trattare dell'erezione di una statua in onore di Barbarus Pompeianus (cf. Mommsen *ad loc.*), personaggio che fu consolare campano nel 333, ad opera degli abitanti di Nola; la cura fu realizzata da questo Hortensius in veste di governatore.

(16) Ritengo probabile, anche alla luce di recenti scoperte che mettono ulteriormente in risalto il ruolo avuto da entrambi nell'opera di ricostruzione della provincia, che Fabius Maximus e Autonius Iustinianus siano stati i primi due governatori del Sannio e che la locuzione *consulari Campaniae cum Samnio* di *CIL* VI 1736 (376/378 d.C.) l. 4 richiami un'epoca (assai precedente) in cui Hymetius aveva diretto le due province ancora accorpate nella sola Campania. Che la creazione della nuova provincia, poi, risulti in rapporto con le necessità della ricostruzione, nonostante il cataclisma -quello famoso del 346- si fosse verificato alcuni anni prima, non mi pare incoerente: nulla vieta che gli interventi di più immediata urgenza siano stati diretti dai consolari di Campania in carica nel 346 e negli anni subito successivi.

(17) Questo Felix è *consularis Macedoniae* nelle maggiori edizioni moderne della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*. La variante *Campaniae*, evidentemente accettata da Chastagnol, *L'administration* cit., p. 364, risale alla pubblicazione di vari frammenti della *Consultatio* in J. Cujas (Cujacius), *Codicis Theodosiani libri XVI etc.*, Lugduni 1566.

(18) Varie posizioni critiche in G. Camodeca, *Ricerche* cit., p. 105 s.

(19) *CIL* IX 1566 è una dedica *Divo Valeriano* posta da Naeratius (figlio del *PU* del 352 e console nel 358 Naeratius Cerealis) come *cons. Camp.* Il documento è tramandato solo da manoscritti ed è assai probabile un errore di trascrizione (*Valentiniano*?), cf. del resto la lettura *Scopi* per *Scopius* (l.5). Il testo potrebbe testimoniare una rivestitura dell'incarico verso il 375/376.

29. Avianus Vindicianus 4 ? = Vindicianus 1)	*cons.*	*CIL* X 1683; *AE* 1912, 99; *CIL* X 6312,6313; *AE* 1983, 195	? prima del 378
[30. Anicius Claudius 7***	*cons.*	*I.Cr.* IV 322	?prima del 378] ([20])
31. Anicius Paulinus 12	*procos.v.c.*	*AE* 1972,75b	378-379
32. Anicius Auchenius Bassus 11**	*procos.v.c.*	*CIL* VI 1679 = *ILS* 1262; *CIL* IX 1568-9;X 3843; 5651; 6656 = *ILS* 5702; *CIL* XIV 2917 = *ILS* 1263; *CIG* 2597 = *I.Cr.* IV 314; *ILS* 8984 = *AE* 1892,143	379-380 ([21])
33. Meropius Pontius Paulinus 21	*(?)cons.*	Paul.*Carm.* 21, 374-396; 13, 7-9;(?)*CIL* X 6088	380-1
34. Nicomachus Flavianus 14	*cons.*	*CIL* VI 1783 = *ILS* 2948; *ILS* 8985 = *AE* 1894,89; *AE* 1982, 154	prima del 383
35. Anonymus 77	*cons.*	*Symm. Rel.* 40,4s.	prima del 384
36. Anonymus 78	*cons.*	Symm. *ep.* IX 150	prima del 384
[37. Felix***	cons.	*CIL* X 3792 = *ILS* 4918	387 ([22])]
38. Virius Lupus Victorius* 2	*cons.*	*CIL* X 3858;XIV 2928; *AE* 1978, 114	prima del 398
39. Valerius Hermonius Maximus 37	*cons.*	*CIL* X 1690-1691 = *ILS* 5895, 5895a	394-5
[40. Helpidius 1		Symm. *epp.* V 78-79	396]
41. Arrius M(a)ecius Gracchus	*cons.*	*CTh* XIV 7,1 (?cf.*CIL* X 520)	397
42. Caecina Decius Albinus 10	*(?)procos. v.sp.*	*Symm. ep.* VI 23; cf. VII 40	397-8
43. Tanonius Marcellinus 22	*cons.*	*CIL* IX 1589 = *ILS* 6506	IV ([23])
44. Acilius Glabrio Sibidius Spedius	*cons.*	*CIL* VI 1678 = *ILS* 1281	f IV
45. Valerius Publicola 2 (? = 1)	*cons.*	*CIL* IX 1591	f IV
46. Anonymus 65**	*v.sp.*	*CIL* IX 1596 = *ILS* 5511	?f IV/i V ([24])

(20) Al. Cameron, *Anicius Claudius (I.Cret. IV.322)*, «ZPE» 57 (1984), p. 147 s.

(21) Cf. cap. II, p. 73; una serie di questo tipo è proposta da G. Camodeca, *Ricerche* cit., p. 72.

(22) Discussione nel cap. III, pp. 104 s.

(23) L'ipotesi «anagrammatica» dello Chastagnol di un'identificazione col *PPO It.* del 340, Antonius Marcellinus, che darebbe un *t. a. q.* di massima (Chastagnol, *L'administration* cit., p. 363), non è inverosimile, ma avrebbe maggiore peso se Tan(n)onius fosse nome più raramente attestato nel tardo impero, cf. *PLRE* I, p. 549; Camodeca, *Ricerche* cit., p. 122, n. 190.

(24) Per una datazione anteriore all'epoca della guerra greco-gotica B. Ward-Perkins, *From Classical* cit., p. 25 n. 28; C. Lepelley, *Permanences* cit. p. 363.

47. Severus 3		Symm.*epp.*VI 5;38;49; VII 111;?cf.IX 49	400-1
[48. Felix 4		Symm.*ep.*VI 42	401]
49. Postumius Lampadius 7	*cons.*	*CIL* X 1704;3860 = *ILS* 1276	prima del 408
50. Flavius Lupus 4	*cons.*	*CIL* IX 1580; *AE* 1968, 113	?402/408 ([25])
51. Pontius Proserius Paulinus 16	*cons.*	*CIL* X 1128;1702-3; Camodeca, «AAN» 1971,261ss.	409
52. Aemilius Rufinus 15	*cons.*	*CIL* IX 1563 = *ILS* 5479	425/450
53. Virius Turbo	*cons.*	*CIL* X 3868; *AE* 1978, 115	IV o V
54. Virius Vibius	*cons.*	*CIL* X 3869	IV o V
55. Septimius Rusticus 3	*cons.*	*CIL* X 1707 = *ILS* 5692	IV o V
56. Pontius Salutus	*cons.*	*AE* 1927,137	IV o V
57. Claudius Iulius Pacatus 3	*cons.*	*CIL* IX 1575 = *ILS* 6505	IV o V
58. Domit. Severianus 8	*cons.*	*EE* VIII 456 = *ILS* 5693	IV o V
59. Anonymus 80	*cons.*	*CIL* IX 1597	IV o V
60. Anonimo***	*v.c. co[ns.?]*	Camodeca, «Puteoli» 6 (1982), p.143s.	IV o V
61. [- - -]ratus	*v.c.*	*CIL* X 1488 = *ILS* 5888	?
62. Anonimo	*Camp. moderator*	*CIL* X 4759	?

SAMNIUM (rectores, praesides)

1. o 2. Fabius Maximus 35*	*rect.v.c.*	*CIL* IX 2639 = *ILS* 1248; *CIL* IX 2640;2643;2337 = *ILS* 1247;*CIL* IX 2338 = *ILS* 5691; *CIL* IX 2842 = *ILS* 5362; *CIL* IX 2843; IX 2956 = *ILS* 5341; *CIL* IX 2957 = *ILS* 5521; *CIL* IX 2447; IX 2448 = *ILS* 5524; *CIL* IX 2449; IX 6307; *AE* 1930,120; *CIL* IX 2212 = *ILS* 5690; Gaggiotti «Athenaeum» 1978, p. 149s., nn. 7,9,10	352/7
2. o 1. Autonius Iustinianus 3*	*praeses, rector*	*CIL* IX 2638 = *ILS* 5588; *CIL* IX 2998 = *ILS* 6122b;	ca m IV

([25]) Contro cronologia e ricostruzione di *AE* 1968, 113 (cf. A. Chastagnol «Epigraphica» 1967), da me in linea di massima accettata, vd. p. es. Ausbüttel, op. cit., pp. 170-172.

Autonius Iustinianus *(segue)*		*CIL* X 4858; De Caro, *Base* cit. (cap. I, p. 41, n. 87) p.269s.; Buonocore, «Athenaeum» 1992, pp. 484-486 (26)	
3. Flavius Uranius 5**	*rect. v.p.*	*CIL* IX 703; *AE* 1930,120	353/58 o 367/375 (27)
4. Neratius Constantius***	*praeses* o *rector v.p.*	Gaggiotti, «Athenaeum» 1978 p. 150s., nn. 12-13	354/59 o 368/76
5. Maecius Felix 9*	*rector v.p.*	*CIL* X 4863	dopo il 368 (? dopo il 385, cf. *CJ* I 55,4) (28)
6. Flavius Iulius Innocentius 6	*praeses v.p.*	*CIL* IX 2641	?
7. Quintilianus 2		*CIL* X 4865	?
8. Fl. Pius Maximus Sp. Marian(i)us 23	*rect.v.sp.*	*CIL* X 4859	V/i VI

APULIA ET CALABRIA (correctores e *consulares)*

1. Ulpius Alenus	*corr.v.p.*	*CIL* IX 687 = *AE* 1967, 91	305/310
2. Caecilianus	*corr.v.p.*	*CIL* XI 831 = *ILS* 1218	i IV
3. [- - -]us Consius Quartus (sen.)***	*corr.v.c.*	*AE* 1983,247	i IV (29)
4. L. Nonius Verus 4	*corr.v.c.*	*CIL* XI 831 = *ILS* 1218; *CIL* IX 1115-6	317/324
5. Volusius Venustus 5	*corr.v.c.*	*CIL* IX 329 = *ILS* 5557a	326/333
6. Clodius Celsinus 6 Adelphius (= Celsinus 7)	*corr.v.c.*	*CIL* IX 1576 = *ILS* 1239	prima del 333
7. Attius Insteius Tertullus 7	*v.c.*	*CIL* VI 1697	?i/m IV
8. Annius Antiochius 11	*corr.v.p.*	*CIL* IX 318 = *ILS* 749; *CIL* IX 1117 = *ILS* 734	355/361
9. [- - -]nus***	*corr.v.c.*	*AE* 1988, 387	364/367
10. Anonymus 83		Symm. *Rel.* 38,2	384

(26) Le ragioni per cui a mio giudizio non ci sono forti indizi del fatto che Autonius Iustinianus sia stato il primo *rector* sannita ho esposto sopra, cap. I, p. 41.

(27) M. Gaggiotti, *Le iscrizioni* cit., pp. 155 ss., 164 s.

(28) Per la data ci si basa sulla menzione del *defensor*, cf. anche sopra cap. VI, p. 190 s.

(29) L'unico effettivo elemento per una approssimativa datazione (con «i IV» intenderei qui grosso-modo tutto il primo quarto di secolo) di questo personaggio è la carriera del figlio, Quartus 2 jr, al suo acme attorno alla metà del IV sec. Non costituisce chiave per una datazione posteriore a quella, sicura, di Ulpius Alenus il fatto che Quartus sr fosse clarissimo, vd. sulle alternanze il cap. I.

11. Flavius Sexio	*corr.v.p.*	*CIL* IX 333 = *ILS* 780; Symm. *ep.* II 43	379/394 (?384-85) (30)
12. Anonymus 76		Symm. *ep.* IX 135	401
13. Aelius Restitutianus	*corr.v.p.*	*CIL* IX 430	f III/i V
14. Furius Claudius Togius Quintillus 2	*corr.v.c.*	*CIL* IX 1127	f III/i V
15. Cassius Ruferius 2**	*cons.v.c.*	*AE* 1957,43	? f IV/ prima della m V (31)
16. Flavianus 4		*CIL* IX 282	?
17. Flavius Cornelius Marcellinus 18		*CIL* IX 1579	?

LUCANIA ET BRITTII (correctores)

[1. C. Pius Esuvius Tetricus 1	*corr.*	*HA Aurel.*39,1;Aur. Vict.35,5;*Epit. de Caes.*35,7; Eutr.IX 13,2 (cf. sopra, *correct. It.* n. 4)]	273/5
2. Rufinus Octavianus 5 (? = Octavianus 1)	*corr.*	*CTh* VII 22,1; I 16, 1; XVI 2,2	313
3. Claudius Plotianus	*corr.*	*CTh* XI 29,1; XI 30,1	313-4
4. Maecilius Hilarianus 5	*corr.*	*CTh* IX 19,1; XII 1,3	316
5. Brittius Praesens	*corr.v.c.*	*CIL* X 468, cf. *CIL* VI 2153	?i IV
[6. L. Turcius Apronianus 9 (32)		*CIL* X 407	323]
7. Alpinius Magnus 8 s. Eumenius	*corr.v.c.*	*CIL* X 517 = *ILS* 708	324-6
8. Attius Caecilius Maximilianus s. Pancharius***	*corr.v.c.*	*AE* 1969/70,21	prima del 357 (33)
9. Q. Sattius Fl. Vettius Gratus 3	*corr.v.c.*	*AE* 1923,61 (?cf.62)	?prima della m IV (34)
10. Marius Artemius 4	*corr.*	*CTh* IX 40,6;*CJ* X 26, 2;*CTh* I 16,9;VI 35,6; VIII 3,1;5,21;IX 40,7	364

---

(30) Cf. V. Morizio, *Epig. Rom. Can.*, I, p. 33.

(31) Cf. A. Degrassi, «Athenaeum» 1956, pp. 97-103 = *Scritti vari* cit., pp. 645 ss. (647).

(32) Di avviso decisamente contrario alla rivestitura del correttorato da parte di Apronianus 9 è Champlin , *The Volcei Land-Register (CIL X, 407)*, «AJAH» 1980, p. 15

(33) L. Gatti, «RAL» 1969, pp. 321-327.

(34) Per F. Jacques, *L'ordine senatorio* cit., p. 220 «il gentilizio Flavio lo colloca senz'altro a partire da Costantino».

11. Q. Aurelius Symmachus 4 s. Eusebius	*corr.v.c.*	*CTh* VIII 5,25; *CIL* VI 1699 = *ILS* 2946	365
12. Pontius Atticus 3	*corr.v.c.*	*AE* 1913,227	374
13. Fl. Hadrianus Hierius Zenodorus 4	*corr.v.c*	Symm.*ep.* VI 25;IX 3; *AE* 1916, 102	401
14. [- - -]vius Bassus***	*corr.v.p.*	*AE* 1975,261a	f III/i V
15. Fl. Delmatius***	*corr.v.p.*	*CIL* X 451	f III/i V
16. Rullus Festus 13	*corr.v.c.*	*CIL* X 212	?f III/V
17. Annius Victorinus 9	*corr.v.c.*	*CIL* X 519	?f III/V
18. Anonymus 81	*corr.*	*CIL* X 4	?
19. Anonymus 82	*corr.*	*CIL* X 213	? (35)

CORSICA (praesides)

1. Furius Felix 1		*CTh* I 16,3;II 6,2; ?cf. II 11,1;XV 1,4	318-20
2. Alpinius Magnus 8 *s.* Eumenius	(?*v.p.*)	*AE* 1962,144d	317/24
3. Flavius Maximinus 7	(?*v.p.*)	Amm. XXVIII 1,6	prima del 365 ca
4. Publius Aelius Apollinaris 3	*v.p.*	*ILS* 8376 = *AE* 1904,108 = *EE* IX 776	f III/IV

SARDINIA (praesides)

1. L. Septimius Leonticus*** (36)	*v.p.*	*EE* VIII 787	270/275
2. P[...]tius	*v.p.*	*EE* VIII 183 n. 147	270/275
3. Septimius Nicrinus 2	*v.p.* e *v.e* *(proc.)* (37)	*EE* VIII 796; 775a	270/275
4. Cassius (F)irminianus***	*v.e.*	Sotgiu, «ANRW» II 11.1, B 96, p. 602	275
5. Iulius [- - -]nus	*v.e.*	*EE* VIII 776	282
6. M. Ael. Vitalis 5	*v.p.*	*CIL* X 8013	282/283
7. P. Val. Fl[avianus]***	*v.p.*	*EE* VIII 759 (cf. *Passio S. Ephysii*, Flavianus 2); cf. *AE* 1977, 344; *EE* VIII 762 (38)	293-305

(35) Misere tracce di un altro probabile correttore anonimo ha trasmesso *CIL* X 8339a, iscrizione oggi irreperibile, cf. M. Buonocore, *Suppl. Ital.* 5, Roma 1989, p. 36 e 44.

(36) M.G. Oggianu, *Contributo per una riedizione dei miliari sardi*, in *L'Africa Romana* 8, pp. 863-897, 868-869; il personaggio era già conosciuto come *v.e. (proc.)* nell'età di Claudio il Gotico, cf. *PLRE* I, s.v.

(37) Cf. M.G. Oggianu, *Contributo* cit., pp. 869 e ss. (sull'oscillazione della titolatura; nell'importante articolo sono riportate nuove letture risultanti da autopsia dei titoli di rango dei governatori sardi).

(38) Per la ricostruita identità del personaggio vd. M.G. Oggianu, *Contributo* cit., p. 884 cf. p. 887.

8. Aurelius Marcus 3	*v.p.*	*EE* VIII 778; *EE* VIII 777; *EE* VIII 760; *ILSard* I 388	293-305
9. Valerius Domitianus 8*	*v.p.* e *v.e.* *(proc.)*	*CIL* X 8030,cf. *AE* 1979, 303, *AE* 1984, 449; *AE* 1948,178 = *AE* 1951,252	?ca 305
10. Maximinus 3		*EE* VIII 780	?305-6
11. L. Cornelius Fortunatianus 4	*v.p.*	*EE* VIII 752;779 = *ILS* 672	306-309
12. L.Papius Pacatianus 2	*v.p.*	*AE* 1966,169	309-310
[13. Constantius 5		*CTh* VIII 5,1	315]
[14. Bassus (cf. Bassus' 14)		*CTh* I 16,2	317 (331 Seeck)] (39)
15. L. Mes[.o]pius R[ust]icus (40)	*v.p.*	*EE* VIII 795	312/319
16. T. Septimius Ianuarius 9*	*v.c.*	*CIL* X 7950;*EE* VIII 783; *CIL* X 7974;7975; *AE* 1977,347	312/324
17. [- - -]ianus***		*EE* VIII 791 (41)	?312-337
18. Festus 1		*CTh* IX 40,3	319
19. Postumius Matidianus Lepidus ***	*v.c.*	*AE* 1988, 665 cf. Mastino, «Il nuraghe S. Antine ecc.» 1989, pp.315ss.	321/323
20. Anonymus 85	*v.e.*	*EE* VIII 764	?f III/i IV (42)
21. Florianus 1**	*v.p.*	*EE* VIII 788 (43)	330-1
22. Fl. Titianus*** (? = Titianus 8)	*v.p.*	*AE* 1980, 535	333/337
23. Helennus	*v.p. (proc.)*	*EE* VIII 748	335/337
24. Fl. Octavianus 3	*v.p.*	*CIL* X 8015 = *ILS* 720; *CIL* X 8021	335/7

(39) Cf. P. Meloni, *L'amministrazione della Sardegna da Augusto all'invasione vandalica*, Roma 1958, n° 59 cf. n° 58 per il preced.

(40) Per la lettura del nome vd. M.G. Oggianu, *Contributo* cit., p. 884 e fig. 18 p. 889.

(41) Oggianu, *Contributo* cit., p. 892.

(42) Circa i governatori anonimi in Sardegna, nel libro di Meloni, *L'amministrazione* cit., in diversi casi si segnalano come presidi anonimi personaggi di cui è totalmente ignoto dalle epigrafi (miliarii) non solo il nome, ma anche la carica rivestita: in breve, delle «assenze»; questo perché nei miliari sardi abitualmente si trova (e dunque deve essere presupposto) il nome del governatore. Per quanto mi riguarda, non ho ritenuto di dover inserire nel mio elenco testi privi di qualsiasi, sia pur minimo, elemento di informazione (onomastica, relativa al titolo di rango o di funzione ecc.) che possa prospettarne una qualche utilizzazione sotto il profilo della composizione dei fasti provinciali, così p. es. per gli anonimi in carica al 317/319 secondo Meloni, op. cit., p. 247 s. (*EE* VIII 771), e al 351-2 (p. 149 e prosop. n° 67).

(43) P. Meloni, *L'amministrazione* cit., p. 249.

25. Munatius Gentianus 2	*v.p.*	*EE* VIII 784	337/340
26. Bibulenius Restitutus 4		*CTh* XI 7,7	337 Seeck o 346
27. Fl. Amachius	*v.p.*	*EE* VIII 741	337/361
28. Fl. Maximinus 7	*v.p.*	*EE* VIII 781b; Amm. XXVIII 1, 6	364/366
29. Laodicius 3		*CTh* IX 1,12	375
30. Sal. Exsuperius 2	*v.p.*	Meloni «SS» 1952-4 509-518; *ILSard* 370; cf. Meloni 1958 n° 71; *AE* 1959, 244	383/8
31. Turranius Decentius Benignus	*(v.c.)*	Symm. *ep.* IX 42,1	prima del 399
[32. Flaviolus		*CIL* X 7542	425/50]
33. Claudius [......]us		*CIL* X 7582	?
34. Anonymus 86		*CIL* X 7998	?
35. Anonymus 87 (? = Exsuperius 2)	*v.p.*	*EE* VIII 786	(?383/388)

SICILIA (correctores e consulares)

[1. Calvisianus	*v.c.corr.*	*Acta S.Eupli*	304] ([44])
2. Domitius Latronianus 2	*v.c.corr.*	Eus. *HE* X 5,23; *CIL* X 7284 = *ILS* 677; *IG* XIV 296; *AE* 1966,166	314
3. Domitius Zenophilus	*v.c.corr.*	*CIL* X 7234	prima del 320
4. Betitius Perpetuus 2	*v.c.corr.*	*CIL* VI 31961 = *ILS* 8843; *CIL* X 7204	312/24
5. C. Valerius Apollinaris 6	*v.p.corr.*	*EE* VIII 696	prima del governo di Alpinius Magnus (da f III)
6. Zoilus	*corr.*	*CIL* X 7112 = *AE* 1959,23	prima del governo di Alpinius Magnus (da f III)
7. Alpinius Magnus 8 *s.* Eumenius	*cons.*	*AE* 1966,167	dopo il 324/6
8. L. Aradius Valerius Proculus 11 *s.* Populonius	*cons.*	*CIL* VI 1690 = *ILS* 1240; *CIL* VI 1691; *CIL* VIII 24521	324/337 (?ca. 330)
9. C. Caelius Censorinus 2	*cons.*	*CIL* X 3732 = *ILS* 1216	314/337

(44) Che gli atti di S. Euplo e la notizia su Calvisianus siano sufficientemente degni di fede sembra assodato: L. Cantarelli, *La diocesi italiciana* cit., p. 381; F. Corsaro, *Studi sui documenti agiografici intorno al martirio di S. Euplo*, «Orpheus» 4 (1957), pp. 33-62; L. Cracco Ruggini, *La Sicilia e la fine del mondo antico* cit., p. 492.

10. Fabius Titianus 6	*cons.*	*CIL* VI 1717 = *ILS* 1227	prima del 337
11. Memmius Vitrasius Orfitus 3 *s.* Honorius	*cons.*	*CIL* X 7200 = *ILS* 5905; *CIL* VI 1739;1740;1741 = *ILS* 1243; *CIL* VI 1742	340/50
12. Flavius Dulcitius 6 (? = Dulcitius 3)	*cons.*	*CIL* X 7200 = *ILS* 5905	340/50
13. Martinianus 5		Greg.Naz. *epitaph.* 42	prima del 358
14. Fl. Arsinius (? = Arsenius 1)	*cons.*	*CIL* X 7017 = *IG* XIV 453 (?cf. *CTh* VI 4,15)	?prima del 359
15. Volusius Venustus 5	*cons.*	Symm. *ep.* IV 71	tra 326/333 e 362
16. Virius Nicomachus Flavianus 15	*cons.*	*CIL* VI 1782-3 = *ILS* 2947-2948; Symm. *ep.* II 44 cf. II 27	364/365
17. Domnus 2	*cons.*	*CTh* VIII 5,29	368
18. M. Valerius Quintianus 4	*cons.*	*CIL* X 7229;7230	364/75
19. Castorius	*cons.*	*CIL* IX 5300 = *ILS* 1288	prima del 385
20. Nicagoras 2		Symm. *ep.* II 41	390-394
[21. Maximilianus***		Symm. *ep.* IX 52	prima del 396]
[22. Titianus 2		Symm. *ep.* VIII 68	398]
23. Anonymus 84**	*cons.*	*CIL* X 7209	IV (45)
24. Anonymus 75		Symm. *ep.* IX 75	400
[25. Neratius Palmatus 3 (*PLRE* II, ? = Palmatus 1)]		*CIL* X 7124 = *ILS* 5643a	?prima del 412
26. Fl. Liberalis	*cons.*	*IG* XIV 455 = *AE* 1959, 26	ca.433
27. Fl. Felix Eumathius	*cons.*	*IG* XIV 455 = *AE* 1959, 26	434
28. Iulius Agrius Tarrutenius Marcianus 20	*v.c. et inl., cons.*	*CIL* VI 1735	i/m V
29. [- - -]chus	*cons.*	*CIL* X 7020	IV o V
30. Iulius Claudius Peristerius Pompeianus 7	*cons.*	*ILS* 8982 = *AE* 1906, 75	IV o V
31. Perpenna Romanus 11	*cons.*	*CIL* X 7125 = *IG* XIV 14	IV o V
32. Facundus Porfyrius Mynatidius	cons.	*CIL* X 7014 = *AE* 1959,22	IV o V
33. Fl. Gelasius Busiris	*v.sp. cons.(?)*	*AE* 1946,207 + 1948,49	V/ i VI
34. Merulus	*v.c. et sp. cons.*	*AE* 1956,259	V/ i VI

(45) *PLRE* I, p. 1096 sia pur dubitativamente indica l'inizio IV sec. (si intende dopo la nascita della consolarità). In realtà al massimo un vago elemento indiziario di datazione è l'espressione *sacrarum curatori* trasmesso dai mss, che potrebbe spingere a collocare il testo, comunque gravemente corrotto, prima del regime antipagano di Teodosio I.

GOVERNATORI DI PROVINCE IMPRECISATE

1. Anonymus 37	*corr.* (?e poi *cons.)*	*AE* 1917/18, 99	324/337
[2. Mamilianus Silvinianus 2	*ex corr. v.p.*	*CIL* X 4755	?i/m IV]
[3. C. Fl. Caelius Urbanus 4	*cons.*	*CIL* VI 1704-5 = *ILS* 1214-5]	?334/335
4. Anatolius 6(= 8?)	*cons.*	*CTh* XI 1,9	365 (46)
5. Marius 2		Symm. *ep.* I 90	ca.370/380 (47)
6. Chrysanthus	*cons.*	Soc. VII 12	389/95

(46) Anatolius fu attivo in una circoscrizione dell'Italia suburbicaria.

(47) Marius fu attivo in una circoscrizione dell'Italia suburbicaria.

APPENDICE 3

Liberalitas *imperiale edilizia a Roma*

Almeno fino all'inizio del V secolo, a Roma si riscontra una notevole serie di attestazioni relative a opere pubbliche promosse e finanziate dagli imperatori (cf. i criteri di metodo seguiti nel cap. IV); in seguito, le registrazioni di liberalità civile imperiale si rarefanno quasi scomparendo sino all'età gotica, non diversamente da quanto accadde altrove in Italia, mentre invece sono conosciuti esempi di lavori fatti da *praefecti urbi* (*CIL* VI 1670 = *ILS* 5716, *CIL* VI 1703 = *ILS* 5715,*CIL* VI 1750 = *ILS* 5703, *CIL* VI 31959 = *ILS* 5523, *AE* 1941, 62; cf. anche A. Degrassi, *Rassegna di epigrafia romana 1. Roma*, «Doxa» 2, 1949, p. 90 = *Scritti vari* cit. I, p. 362; S. Mazzarino, *Stilicone* cit., p. 262; A. Chastagnol, *Le sénat romain sous le règne d'Odoacre. Recherches sur l'epigraphie du Colisée au Ve siècle*, Bonn 1966, pp. 45-51), che non vengono ovviamente qui presi in considerazione. Come testi di riferimento generale su topografia e monumenti romani, vd. S.B. Platner-T. Ashby, *A Topographical Dictionary of Ancient Rome*, Oxford 1929; L. Richardson jr, *A New Topographical Dictionary of Ancient Rome*, Baltimore-London 1992; in particolare sui lavori in Roma tardoantica vd. B. Ward-Perkins, *Urban Public Building in Northern and Central Italy A. D. 300-850*, Oxford 1984, pp. 38-48 e *Roma: politica economia paesaggio urbano*, vol. II di *Società romana e impero tardoantico* (= *SRIT*, a cura di A. Giardina), Roma 1986.

A) Periodo tetrarchico (284-312)

CIL VI 1130 = *ILS* 646, cf. *CIL* VI 1131 e 31242 (*Thermae Diocletianae*); *CIL* VI 773 = *ILS* 626 (riattamento della viabilità del lungotevere); *CIL* VI 1242 cf. 31556 = *ILS* 5894 (lavori a complessi termali e sponde del Tevere). Altre fonti sulla forte attività da parte dei tetrarchi in A. Pasqualini, *Massimiano Herculius*, Roma 1979, pp. 70s.; 121; 128ss.; sulle sontuose *Thermae Diocletianae* vd. p.es. E. Brödner, *Die römischen Thermen und das antike Badewesen, eine kulturhistorische Betrachtung*, Darmstadt 1983, pp. 229-234. L'azione svolta da Massenzio come costruttore e riorganizzatore degli spazi urbanistici (cf. E. De Ruggiero, *Lo stato e le opere pubbliche in Roma antica*, Torino 1925, p. 108s.) è stata rimessa nella sua giusta evidenza e intesa nelle sue implicazioni politiche da una ricerca di F. Coarelli,

L'Urbs e il suburbio. I. Ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione amministrativa nella Roma di Massenzio, in *SRIT*, II, spec. pp. 1-35, con letteratura.

B) Età costantiniana (312-337)

Costantino -*amplificator urbis Romae* secondo *CIL* VI 1142- fece importanti lavori di manutenzione dell'impianto idraulico e dei ponti sul Tevere: *CIL* VI 31564 = *ILS* 702; M. Floriani Squarciapino, *Albei Tiberis ripas et pontes tredecim*, «ArchClass» 25-26 (1973-4), pp. 250-261 spec. 257ss. = *AE* 1975, 134, per un altro suo intervento «diretto» su un ponte di difficile localizzazione (Portuense ?). Costruì grandi bagni sul Quirinale (S.B. Platner-T.Ashby, op. cit., pp. 76-78), restaurò le terme di Caracalla (*AE* 1946, 82), e completò l'opera massenziana, come nel caso della Basilica del Foro; per le *Thermae Constantinianae* vd. Aur. Vict. 40, 27; *Not. Reg.* VI (Platner-Ashby, op. cit., p. 525s.; S. Vilucchi, *Terme di Costantino*, in: *Roma. Archeologia del Centro. II. La «città murata»*, Roma 1985, pp. 357-359). *CIL* VI 1136 ricorda un restauro voluto da Elena a terme che da lei presero nome (vicino al *Sessorium*).

C) Regno dei Costantinidi (337-364)

L'epoca dei figli di Costantino fu caratterizzata da un certo allentamento nei ritmi dell'intervento imperiale su Roma, almeno sino alla visita costanziana del 357, in occasione della quale l'imperatore mostrò attenzione al patrimonio monumentale dell'Urbe, per esempio facendo trasferire nel Circo Massimo l'obelisco egiziano ancora oggi visibile presso S. Giovanni in Laterano, *CIL* VI 1163 (= *ILS* 736); 31249, vd. anche la celebre testimonianza di Ammiano XVI 10, 17 con la trascrizione del testo in XVII 4. Per un precedente restauro di Costante e Costanzo su terme (di Agrippa?) *vetustate labefactas*, *CIL* VI 1165 (mss.). Fra le fonti per questi primi tre periodi vd. anche il Cronografo del 354, ed. Th. Mommsen, *Chronica Minora*, I, *MGH AA* 9, p. 148.

D) Valentiniano I e Valente (364-379)

Il regno di Valentiniano I rappresentò certamente una delle fasi in cui più intensa fu la cura delle strutture di utilità pubblica di Roma: essa si connotò anzitutto per il riattamento complessivo dei ponti sul Tevere, come risulta dall'iniziativa (*constitui fierique iusserunt*, l. 9s.) testimoniata da *AE* 1975, 135 (vd. M. Floriani Squarciapino, art. cit., pp. 250ss.), anni 365-366. Ricostruzioni di altri ponti: *EE* IV 800 = *CIL* VI 31402 = *ILS* 769 cf. *CIL* VI 31403-31412 (*Aurelius*); *CIL* VI 1175 = 31250-1 (*Cestius*); cf. anche *CIL* VI 1176 = *ILS* 772; J. Le Gall, *Le Tibre, fleuve de Rome, dans l'Antiquité*, Paris 1952, part. p. 295. Rilevanti furono anche gli abbellimenti architettonici, p.es. con l'edificazione di portici (*CIL* VI

1178 = *ILS* 5592, nei paraggi del *macellum Liviae* situato nella V *regio* urbana) e di un foro (*CIL* VI 1177 = *ILS* 776). È verosimile che i lavori pubblici di Valentiniano vadano letti in una chiave propagandistica, tesi come dovevano essere a rafforzare la presenza ideale nell'Urbe di questo principe, al quale non si conoscono soggiorni romani. Più difficile, in concreto, appare invece porli in relazione con il conflitto col Senato (nell'eventuale tentativo di simboleggiare la supremazia sul governo dell'Urbe). Iniziative di rifacimento di ponti sul fiume in epoca tarda da parte del senato (con la formula *s. p. q. R.*: è formula che caratterizza gli interventi dell'organismo in materia di opere pubbliche durante l'età imperiale, vd. Th. Mommsen, *Staatsrecht* cit., III, pp. 1255ss.; E. De Ruggiero, op. cit., pp. 73-77): *EE* IV 800 = *CIL* VI 31402 = *ILS* 769; *CIL* XIV 3582 = *ILS* 729; *CIL* XIV 3583; *CIL* VI 1189 = *ILS* 797 (quest'ultima *ex sugestione... Stilichonis*). Per altri esempi dell'espressione *s. p. q. R.* vd. *CIL* VI 1187 = 31256; *CIL* VI 1196 = *ILS* 798 (intervento monumentale del senato).

E) Da Teodosio agli albori del V secolo (379-410 ca.)

CIL VI 1184 = *ILS* 781 celebra la costruzione di un arco che conchiudeva architettonicamente i Portici Massimi. Simmaco ci informa della lunga gestazione del *Pons Theodosii*, cominciato nel 382 e non ancora terminato cinque anni dopo (Symm. *ep.* IV 70; V 76; rel. 25, 26 vd. Ward-Perkins, op. cit., p. 187 n. 28; D. Vera, *Commento storico* cit., p. 193). Le opere di Onorio a favore di Roma sono concentrate negli anni a cavallo fra i secoli IV e V: risistemazione del circuito murario e delle infrastrutture difensive (*CIL* VI 1188; 1189 = *ILS* 797; 1190 cf. Claud. *carm.* 28, 529ss., vd. spec. L.A. Richmond, *The City Walls of Imperial Rome*, Oxford 1930, pp. 241-262); restituzione del *Theatrum Pompei* (*CIL* VI 1191 = *ILS* 793); ristrutturazione delle condutture dell'Aniene (*CIL* IX 4051 = *ILS* 795). Sotto Valentiniano III vennero fatti restauri al Colosseo, *CIL* VI 32086-90.

* * *

Espressione significativa di evergetismo, le costruzioni di chiese e altri edifici cultuali a Roma (in gen. R. Krautheimer, *Corpus basilicarum christianarum Romae*, più voll., Città del Vaticano 1937-) furono come è noto intraprese, per il periodo abbracciato da questo lavoro, soprattutto da Costantino, vd. p.es. G. Bovini, *Edifici cristiani di culto d'età costantiniana a Roma*, Bologna 1968; J. Guyon, *Dal praedium imperiale al santuario dei martiri. Il territorio «ad duas lauros»*, *SRIT*, II, pp. 299ss., part. 318ss. Dopo di lui si deve scendere probabilmente a Valentiniano II, Teodosio e Arcadio, che procedettero alla ricostruzione di S.Paolo fuori le Mura (*ILCV* 1761 cf. *Enc. Arte Ant.* VI 910); per imperatori successivi durante il quinto secolo le testimonianze sono meno rilevanti sia quantitativamente che nell'oggetto

di dono (cf. Ward Perkins, op. cit., *Appendix* 2, pp. 236ss. con le fonti sull'evergetismo cristiano a Roma, Ravenna, Pavia, Lucca). Tra le iniziative di grandi personaggi imperiali va ricordato che Ricimero abbellì la chiesa ariana di Sant'Agata dei Goti (*ILS* 1294) e Eudossia Augusta, moglie di Valentiniano III, contribuì alla ricostruzione di quella di S. Pietro in Vincoli, *Enc. Arte Ant.* VI 922s.; su Roma cristiana, Ch. Pietri, *Roma Christiana. Recherches sur l'Eglise de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440)*, Rome 1976; R. Krautheimer, *Rome: Profile of a City, 312-1308*, Princeton 1980 (trad. it. 1981).

I principi restarono dunque materialmente attivi nella antica capitale, dove il sistema del *panem et circenses* -che manteneva intatto, anche se ne era affidata la direzione ai senatori, il suo significato simbolico nel tardo impero (P. Veyne, *Il pane e il circo*, trad. it. Bologna 1984, spec. pp. 605ss.; sull'impegno dell'aristocrazia romana nella Roma tarda, soprattutto in relazione ai giochi, utili pagine di P. Brown, *Dalla «plebs romana» alla «plebs Dei»: aspetti della cristianizzazione di Roma*, in AA.VV., *Governanti e intellettuali. Popolo di Roma e popolo di Dio, I-VI secolo*, Torino 1983, pp. 123-145.)- trovava un naturale complemento negli atti di evergetismo monumentale degli imperatori; anche nell'Urbe e nelle immediate vicinanze tali atti furono caratterizzati dal prevalere degli interventi su strutture di utilità pubblica (in primo luogo i ponti), secondo cioè una più generalmente affermata linea di tendenza della politica edilizia (cf. sopra cap. IV).

APPENDICE 4

Documenti sulla munificenza privata tradizionale nell'Italia tardoantica

La presente appendice intende raccogliere la documentazione, quasi esclusivamente epigrafica, sulla tradizione evergetica classica di singoli nelle città del tardoimpero italiano. Più che assolutamente esauriente dal punto di vista quantitativo, confidiamo nel fatto che l'elenco sia rappresentativo della portata del fenomeno e costituisca un punto di collegamento sicuro con le argomentazioni svolte al cap. VI. Per meglio valutarne il contenuto si consideri che:

- mancano dalla lista le generosità di uomini pubblici di livello sovramunicipale quali i governatori in provincia (discusse al cap. V) o i prefetti dell'annona a Ostia-Porto (p.es. *CIL* XIV 140 = *ILS* 805; *AE* 1941, 66; ?*AE* 1975, 137, che potrebbe appartenere anche a un prefetto urbano): esse potevano costituire manifestazione degna di essere commemorata, perché celebrata in concomitanza all'evento amministrativo eccezionale, di un evergetismo privato e familiare almeno in taluni casi già presente; abbiamo invece inserito nella lista, essendoci limitati a una precisazione in nota, quelle fonti che non riportano che l'evergete ricopriva in quel momento in Italia quella responsabilità pubblica maggiore (da governatore di provincia in su) di cui sappiamo da altra documentazione;
- la numerazione progressiva segue un criterio cronologico, segnalandosi in un primo gruppo i testi databili esattamente e quelli databili con sufficiente approssimazione, poi quelli sicuramente tardoantichi ma non databili, in un secondo gruppo (fra parentesi quadra) i documenti per i quali è plausibile ma non sicuro che risalgano al periodo in considerazione;
- con * si contrassegnano i casi di evergetismo probabile o quelli sorti da impulso individuale prima che da spirito comunitario (p.es. evergesie nate come ex-voto) [1];
- C. Lepelley, *Cités* cit., I, pp. 303ss. ha calcolato per l'Africa tarda, dal 275 al 439 d.C., 85 documenti per 114 atti di generosità (compreso un esempio relativo a un

(1) La lista non contempla altri casi nei quali la generosità è non di rado da presupporre, quando cioè le comunità ringraziavano in termini generici e riassuntivi le benemerenze di loro protettori o concittadini.

governatore provinciale e alcuni altri di evergetismo probabile o incerto, ricavati da testi lacunosi in cui la liberalità è solamente intuibile, cf. nn. 14, 20, 23, 33, 60, 63) (2).

Tipologia	Località	Fonte	Cronologia
1. distrib. imprecis. a vari gruppi e al popolo cittadino	*Carsulae*	*CIL* XI 4589 = *ILS* 6636	270
2. *venatio* (*ob honorem*) e *ludi sollemnes*	*Superaequum*	*CIL* IX 3314 = *ILS* 5056	271
*3.restauro di *balnea*	*Grumentum*	*CIL* X 222 = *ILS* 586	270/275
*4.costruzione di *aedicula*	*Ocriculum*	*CIL* XI 4082 = *ILS*4002	sec. m/f III (3)
*5.contributo economico a favore della città	*Volturnum*	*CIL* X 3725	f III
6. costruzioni pubbliche (?terme)	*Syracusae*	G. Manganaro, «Arch Class» 1965, p. 208-210	f III/i IV
7. fondazione in denaro a favore dei collegi con feste in onore del donatore e distribuzioni alla comunità grazie alle usure	*Feltria*	*ILS* 9420	323
8. restauro e ampliamento di un acquedotto; restauro e abbellimento di terme; spettacoli teatrali e distribuzioni alimentari alla comunità	*Amiternum*	*AE* 1937, 119	325
9. costruzione di un *balneum*	*Asola*	*AE* 1972, 202	336
10. distribuzione di alimenti alla plebe; lascito destinato a *convivium* annuale grazie alle usure	*Amiternum*	*CIL* IX 4215	338
11. distribuzione di denaro a un collegio	*Bellunum*	*CIL* V 2046	338 ca (4)
12. *munus* e spettacolo teatrale	*Hispellum*	*CIL* XI 5283 = *ILS* 6623	dopo 333/337

(2) Riflessioni importanti sul rapporto fra conservazione di attività municipali e quantità di materiale epigrafico a disposizione a seconda dei contesti locali -il calo numerico delle evergesie rispetto all'alto impero, particolarmente sensibile in alcune regioni, è legato a un decremento nell'uso della comunicazione epigrafica e una sua valutazione deve essere fatta anche alla luce delle fonti letterarie- ha svolto di recente lo stesso Lepelley, *Evergétisme et épigraphie dans l'antiquité tardive: les provinces de langue latine*, relazione tenuta al *Xe Congrès Int. d'Épigraphie Grecque et Latine* (Nimes 4-10 ott. 1992), per ora nel fascicolo dei Rapports Préliminaires, Nimes (mai) 1992, pp. 99-108; in generale R. Mac Mullen, *The Epigraphic Habit in the Roman Empire*, «AJPh» 103 (1982), pp. 233-246, spec. pp. 244-6.

(3) Per la datazione parla il fatto che il personaggio dell'epigrafe era *protector divini lateris*, guardia creata dall'imperatore Gallieno, H.J. Diesner, art. *protectores* (*domestici*), *RE* Suppl. 11 (1968), 1113-1123.

(4) J.P. Callu, *La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311*, Paris 1969, p. 366 n. 4; cf. S. Mrozek, *Munificentia privata* cit., p. 364.

13.-15. restauro e ingrandimento di terme	*Ocriculum*	*CIL* XI 4095 = *ILS* 5696; *CIL* XI 4096; *CIL* XI 4097 = *ILS* 5697	341
16. trad. evergetica familiare (*merita generositatis originis*...)	*Larinum*	M. Buonocore, «Tyche» 1992, p.21	344 (5)
17. trad. famil. di evergetismo edil. *munus* (*flaminis*) (6)	*Paestum*	«MGR» 15 (1990), p.236s.	347
18. ricostruzione di un *macellum*	*Aesernia*	*CIL* IX 2638 = *ILS* 5588	ca m IV
19. abbellimento imprec. (*de proprio ornatui*)	*Beneventum*	*CIL* IX 1577	ca m IV (7)
20. restauro e abbellimento dell'anfiteatro (con org.ne spettacoli secondo trad. familiare) (8)	*Velitrae*	*CIL* X 6565 = *ILS* 5632	364/367
21. notabili municipali gareggiano per adornare a proprie spese la città	*Beneventum*	Symm. *ep.* I 3	ca 375
22. personaggio definito *provisor civium*	*Puteoli*	*AE* 1976, 141	370/80 ca (9)
*23. restauro di terme installazione di una conduttura d'acqua	*Cornus*	G.Sotgiu, «ANRW» II.11.1 (B 60), p. 593s.	379/383
24. lascito testamentario di una *kasa* a tutti i cittadini (condizionato alla celebrazione della memoria del testatore)	*Praeneste*	*CIL* XIV 2934 = *ILS* 8375	385
25. riparazione e allargamento delle strutture idrauliche	*Saena*	*CIL* VI 1793	394
*26. costruzione e restauro di opere pubbliche	*Capua*	*CIL* X 3857 = *ILS* 5509	f III/ IV (10)
27. *munus* gladiatorio	*Tergeste*	*CIL* V 563 = *ILS* 5123 = *I.It.* X.4,77	IV (11)
28. *voluptates* frequenti	*Nola*	*CIL* X 1251	f III/IV

(5) M. Buonocore, *C. Herennius Lupercus patronus Larinatium*, «Tyche» 7 (1992), pp. 19-25; cf. spec. commento a p. 25.

(6) P. Sabbatini Tumolesi, *Una nuova tavola* cit., «MGR» 15 (1990), intende *munus* di l. 14 come onore/onere pubblico (p. 241). Propenderei piuttosto per l'accezione di spettacolo concesso in occasione della rivestitura del flaminato.

(7) Sul personaggio, governatore in Pannonia, vicario romano e proconsole d'Africa (nel 363), *PLRE* I, Octavianus 2 (p. 637). La presente iscrizione recita semplicemente: *Clodius/Octavianus/v.c. de proprio/ornatui dedit.*

(8) H. Solin, *Suppl. Ital.* 2, Roma 1983, *Velitrae*, p. 33; M. Fora, «MGR» 16 (1991), pp. 194-198.

(9) G. Camodeca, *Ricerche* cit., pp. 119 ss. cf. p. 128.

(10) Il dubbio sulle implicazioni evergetiche dell'epigrafe è dato essenzialmente dal fatto che il personaggio onorato, Leonidas, definito *institutor novorum ac renovator operum publicorum*, fu *curator Capuensium*.

(11) Per la datazione p. es. C. Zaccaria, *Suppl. Ital.* 10, *Tergeste*, Roma 1992, p. 223.

29. restauro e abbellimento di terme	*Interamna Lirenas*	*CIL* X 5348 = *ILS* 5698	IV (12)
30. restauro di basilica	*Paestum*	Mello-Voza, *I.L.Paestum* 168	IV
31.-32. personaggio *largissimus; subventor civium necessitatis aurariae; redonator viae populi; omnium munerum recreator*	*Nola*	*CIL* X 1255 = *ILS* 6348; *CIL* X 1256 = *ILS* 6349	IV (13)
33. *largitas* e *liberalitas* di due personaggi (padre e figlio) verso i cittadini	*Neapolis*	*CIL* X 1492 = *ILS* 6459	IV
34. *ludi* della durata di 10 giorni, larghe distribuzioni di alimenti e denaro alla comunità	*Vettona*	*CIL* XI 5170	IV
35. lascito testamentario di un fondo ai collegi (con *convivium* due volte l'anno grazie alle usure); acquisto di terreno da donare o cedere ai cittadini a condizioni favorevoli	*Praeneste*	«NSA» 1903, 575ss. = *ILS* 8376	IV
36. restauro di terme e altri edifici pubblici	*Casinum*	*CIL* X 5200	sec. m IV
37. restauro di terme	*Trebula*	*CIL* X 4559	sec. m IV
38. restauro e aiuto econ. alla comunità	*Salernum*	*CIL* X 520	sec. m IV (14)
39. migliorie a strutture termali (15)	*Tarentum*	*ILS* 5700	sec. m IV
40. *largitas*	*Clusium*	*CIL* XI 2115 = *ILS*6611	? f IV
41. spettacoli (?in onore dell'imperatore) e *munificentia*	*Lavinium*	*CIL* XIV 2080 = *ILS* 6186	? f IV
42. opera imprecisata	*Beneventum*	*CIL* IX 1580	?402-408
43. restauro di terme e pagamento di tasse a favore della comunità	*Interamna Lirenas*	*CIL* X 5349	408
*44. restauro a impianto di rifornimento idrico	*Nora*	*CIL* X 7542 = *ILS* 5790 (16)	425/450
45. abbellimento di ninfeo	*Ostia*	*CIL* XIV 300	?f IV/i V

(12) Cf. sotto *CIL* X 5349 del 408 d.C. M. Cagiano de Azevedo, *Interamna Lirenas vel Sucasina*, Roma 1957, p. 27 a torto data al 408 anche *CIL* X 5348.

(13) Inizio IV sec. se il Cl. Plotianus ricordato in *CIL* X 1256 è il *corrector L. et B.* del 313-314.

(14) Cf. *PLRE* II, Gracchus, *cons. Camp.* nel 397.

(15) E. Lippolis, *Le Thermae Pentascinenses di Taranto*, «Taras» 4 (1984), pp. 119-153 dove si pone in dubbio (p. 140 s.) l'identità di questo evergete col correttore Quintillus 2 di *CIL* IX 1127.

(16) Interpretano, a mio avviso a torto, l'epigrafe come restauro finanziato dal *principalis* Valerius Euhodius (e non da Flaviolus possibile preside sardo, colui che *restituit* il sistema acquifero) P. Meloni, in AA.VV., *Storia dei Sardi e della Sardegna*, I, Milano 1988, p. 303; G. Bejor, *Alcune questioni su Nora romana*, in *L'Africa romana* 8 cit., pp. 735-742, p. 742 n. 30.

46. lavori complessivi (mura, foro, porto ecc.)	*Albingaunum*	*CIL* V 7781 = *ILS* 735	i V
*47.ricostruzione di un ponte	*Misenum*	*CIL* X 3344 = *ILS* 5902	f IV/V
48. restauro di terme	*Volsinii*	*CIL* XI 7298 = *ILCV* 364	f IV/V
49. costruzioni e abbellimento della città	*Aeclanum*	*CIL* X 1128 = *ILS* 5506	?
50. costruzione di una basilica	*Abellinum*	*CIL* X 1120	?
51. restauro di terme	*Ocriculum*	*CIL* XI 4094	? (17)
[52. spettacolo gladiat.	*Amiternum*	*CIL* IX 4208	?sec. m III] (18)
[53. costruzione di una struttura idraulica	*Ausculum Ap.*	*CIL* IX 665 = *ILS* 5784	?sec. m III]
*[54. costruzione(?) e abbellimento di un'*aedicula*]	*Neapolis*	*CIL* X 1478 = *ILS* 6454	?f III/i IV
[55. personaggio definito *constitutor ludi* o *certaminis* o simile] (19)	*Nola*	*CIL* X 1111	? f III/i IV
[56. *amplificator patriae*	*Capua*	*CIL* X 3844	?f III/IV] (20)
*[57. costruzione di una ara] (21)	*Gravisca*	*AE* 1972, 180	? IV/V
[58. ninfeo	*Cures Sabini*	*CIL* IX 4969	?] (22)
*[59. attività edilizia	*Telesia*	*CIL* IX 2238 = *ILS* 5507	?] (23)
[60. *editio muneris*	*Telesia*	*CIL* IX 2237 = *ILS*5060	?]

(17) H. Jouffroy, *La construction* cit., p. 166 s.: f IV.

(18) Cronologia troppo alta è a mio avviso quella proposta da M. Buonocore, *Epigrafia anfiteatrale* cit., III, p. 38 (sec. metà II secolo).

(19) Secondo Groag, *Claudius* nr. 276, *RE* VIII.2 (1899), col. 2842, L. Cl. Pollio Iulius Iulianus Gallicanus fiorì in un momento imprecisato di epoca imperiale avanzata (*suffectus* «in unbestimmten Jahre der späteren Kaiserzeit»).

(20) *PLRE* I, p. 802: III/IV sec.

(21) Cf. G. Lilliu, «NSA» 1971, p. 209 s.

(22) Ausbüttel, op. cit., p. 56: III/IV sec.

(23) Collocano *CIL* IX 2238 a f III/i IV sec. E. Thomas-C. Witschel, *Constructing Reconstruction: Claim and Reality of Roman Rebuilding Inscriptions from the Latin West*, «PBSR» 60 (1992), pp. 135-177, p. 171.

BIBLIOGRAFIA

Albertario E., *Sui testi romano-classici che annoverano l'Italia fra le provincie romane*, «RFIC» 55 (1927), pp. 372-375

Alföldi A., *The Conversion of Constantine and Pagan Rome*, Oxford 1948

Andreau J., *Fondations privées et rapports sociaux en Italie romaine (Ier-IIIe s. apr. J.-C.)*, «Ktema» 2 (1977), pp. 157-209

Andreotti R., *Contributo alla discussione del rescritto costantiniano di Hispellum*, in Atti I Conv. di Studi Umbri, Perugia 1964, pp. 249-290

Annibaldi G., *Rinvenimento di due «tabulae patronatus» presso Preturo*, «NSA» 61 (1936), pp. 94-107

Arce J., *El ultimo siglo de la España romana: 284-409*, Madrid 1986[2]

Archi G.G., *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976

Arnheim M.T.W, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972

- *Vicars in the Later Roman Empire*, «Historia» 19 (1970), pp. 593-606

Arsac P., *La dignité sénatoriale au Bas-Empire*, «RD» 47 (1969), pp. 198-243

Arslan E.A., *Paesaggio rurale nella zona pedemontana tra Veneto e Lombardia tra il III e il IV sec. d.C.*, «Atti CeSDIR» 7 (1975/76), pp. 39-57

Arthur P., *Some Observations on the Economy of Bruttium under the Later Roman Empire*, «JRA» 2 (1989), pp. 133-142

Asheri D., *Le città della Sicilia fra il III e il IV secolo d.C.*, «Kokalos» 28/29 (1982/1983), pp. 461-476

Ausbüttel F.M., *Die Verwaltung der Städte und Provinzen im spätantiken Italien*, Frankfurt M. 1988

Barbieri G., *Due cippi di Marsala del IV sec. d.C.*, «Kokalos» 9 (1963), pp. 225-252

- *Nuove iscrizioni di Capua*, «MGR» 3 (1971), pp. 292-297

Barnes T.D., *Who Were the Nobility of the Roman Empire?*, «Phoenix» 28 (1974), pp. 444-449

- *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge Mass.-London 1982

Barnish S.J.B., *Pigs, Plebeians and Potentes: Rome's Economic Hinterland, c. 350-600 A.D.*, «PBSR» 55 (1987), pp. 157-185

- *Transformation and Survival in the Western Senatorial Aristocracy*, «PBSR» 56 (1988), pp. 120-155

Bierbrauer V., *Situazione della ricerca sugli insediamenti nell'Italia Settentrionale in epoca tardo antica e nell'alto medioevo (V-VII sec.). Fonti, metodo, prospettive*, «Archeologia Medievale», 15 (1988), pp. 501-515

- *Die Kontinuität städtischen Lebens in Oberitalien aus archäologischer Sicht (5.-7/8. Jahrhundert)*, in W. Eck-H. Galsterer edd., *Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches* (Deutsch- Italienisches Kolloquium in italienischen Kulturinstitut Köln), Mainz 1991, pp. 263-286

Bleicken J., *Zum Regierungsstil des römischen Kaisers: eine Antwort auf Fergus Millar*, «Sitz.-Ber. Wiss. Ges. J.W. Goethe- Univ. Frankfurt» 18,5, Wiesbaden 1982, pp. 183-215

Boatwright M.T., *Hadrian and Italian Cities*, «Chiron» 19 (1989), pp. 235-271

Bognetti G. P., *Sulle origini dei comuni rurali nel medioevo* (1926), in *Studi sulle origini del comune rurale*, Milano 1978

Bonfioli M., *Soggiorni imperiali a Milano e ad Aquileia da Diocleziano a Valentiniano III*, «AAAd» 4 (1973), pp.125-149

Bonini R., *Giustiniano e il problema italico*, in *Bisanzio, Roma e l'Italia nell'alto medioevo*, XXXIV Settim. di studio del Centro It. di St. sull'alto medioevo (Spoleto 3-9 aprile 1986), I, Spoleto 1988, pp. 73-98

Bravo G., *Coyuntura sociopolitica y estructura social de la producción en la época de Diocleciano*, Salamanca 1980

Brown P., *The Making of Late Antiquity*, Cambridge Mass.-London 1978

- *Religione e società nell'età di sant'Agostino*, trad. it. Torino 1975

Brown T. S., *Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554-800*, Rome 1984

Burdeau F., *L'empereur d'après les Panegiriques latins*, in *Aspects de l'Empire romain*, Paris 1964, pp. 1-64

Bury J., *The Provincial List of Verona*, «JRS» 13 (1923), pp. 127-148

Calderini A., *Aquileia romana. Ricerche di storia e di epigrafia*, Milano 1930

Calderone S., *Costantino e il Cattolicesimo*, Firenze 1962

Callu J.P., Manus inermis: *le phénomène bureaucratique et l' «Histoire Auguste»*, «NAC» 13 (1984), pp. 229-248

Camodeca G., *Fabius Maximus e la creazione della provincia del Samnium*, «AAN» 82 (1971), pp. 249-264

- *Iscrizioni inedite di Pozzuoli*, «AAN» 82 (1971), pp. 24-49

- *Per la redazione dei fasti delle province italiche: Fl. Romulus, consularis Flaminiae et Piceni nel 352(-3)*, «ZPE» 28 (1978), pp. 151-178

- *Rapporti socio-economici fra città e territorio nel mondo tardoantico*, «AAAd» 15 (1979), pp. 575-602

- *Ricerche sui* curatores rei publicae, «ANRW» II.13 (1980), pp. 453-534

- *Ricerche su Puteoli tardoromana*, «Puteoli» 4-5 (1980/1), pp. 59-126

Cantarelli L., *La diocesi italiciana da Diocleziano alla fine dell'impero occidentale*, Roma 1903

Capogrossi Colognesi L., *Le comunità rurali nell'Italia romana*, in *Les communautés rurales* (Antiquité), Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, Paris 1983, pp. 411-430

Carrié J.M., *Les distributions alimentaires dans les cités de l'Empire romain tardif*, «MEFRA» 87 (1975), pp. 995-1101

Ceausescu P., *Altera Roma. Histoire d'une folie politique*, «Historia» 25 (1976), pp. 79-107

Cecconi G.A., *Sulla denominazione dei distretti di tipo provinciale nell'Italia tardoantica*, «Athenaeum» 82 (1994), pp. 177-184

- *Tradizione e novità nei meccanismi dell'esazione tributaria in Italia (V secolo d.C.)*, «AFLS» 14 (1993), in stampa

Cessi R., *«Regnum» ed «imperium» in Italia. Contributo alla storia della costituzione politica d'Italia dalla caduta alla ricostituzione dell'impero romano d'occidente*, Bologna 1919

Champlin E., *The Volcei Land-Register* (CIL, X 407), «AJAH» 5 (1980), pp. 13-18

Chastagnol A., *Le ravitaillement de Rome en viande au V siècle*, «RH» 210 (1953), pp. 13-22

- *Notes chronologiques sur l'Histoire Auguste et le Laterculus de Polemius Silvius*, «Historia» 4 (1955), pp. 173-188

- *Observations sur le consulat suffect et la préture du Bas- Empire*, «RH» 219 (1958), pp. 221-253

- *La carrière du proconsul d'Afrique M. Aurelius Consius Quartus*, «Lybica» 7 (1959), pp. 191-203
- *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960
- *Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962
- *L'administration du diocèse italien au Bas-Empire*, «Historia» 12 (1963), pp. 348-379
- *Les espagnols dans l'aristocratie gouvernamentale à l'époque de Théodose*, in *Les empereurs romains d'Espagne* (Conv. Madrid 1964) Paris 1965, pp. 269-292
- *Les consulaires de Numidie*, in *Mélanges J. Carcopino*, Paris 1966, pp. 215-228
- *Le consulaire de Campanie Flavius Lupus: un spécialiste du recensement des biens fonciers d'après une nouvelle inscription de Teano*, «Epigraphica» 29 (1967), pp. 105-130
- *L'évolution de l'ordre sénatorial aux IIIe et IVe siècles de notre ère*, «RH» 496 (1970), pp. 305-314
- *Les modes de recrutement du sénat au IVe siècle après J.-C.*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique*, Paris 1970, pp. 187-211
- *Deux chevaliers de l'époque de la tétrarchie*, «AncSoc» 3 (1972), pp. 223-232
- *Constantin et le Sénat*, Atti II Conv. Accad. Romanistica Costantiniana, Perugia 1976, pp. 51-69
- *Corrector regionum duarum*, «Latomus» 36 (1977), pp. 801-804
- *L'album municipal de Timgad*, Bonn 1978
- *La carrière sénatoriale du Bas-Empire (depuis Dioclétien)*, in *Epigrafia e Ordine Senatorio* (= *OS*), Atti del Coll. Int. AIEGL, (Roma 14-20 maggio 1981), I, Roma 1982, pp. 167-194
- *L'évolution politique, sociale et économique du monde romain 284-363*, Paris 1985²
- *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire. Etudes administratives et prosopographiques. Scripta varia*, Lille 1987
- *Le Sénat romain à l'époque impériale. Recherches sur la composition de l'Assemblée et le statut de ses membres*, Paris 1992

Chénon A., *Etude historique sur le* defensor civitatis, «Nouv. revue hist. droit fr. et étr.» 13 (1889), pp. 321-362; 515-561

Christol M., *Les réformes de Gallien et la carrière sénatoriale*, in *Epigrafia e Ordine Senatorio* (= *OS*), Atti del Coll. Int. AIEGL (Roma 14-20 maggio 1981), I, Roma 1982, pp. 143-166
- *Essai sur l'évolution des carrières sénatoriales dans la seconde moitié du IIIe siècle ap. J.-C.*, Paris 1986

Clauss M., *Der Magister Officiorum in der Spätantike (4.-6. Jahrhundert). Das Amt und sein Einfluss auf die kaiserliche Politik*, München 1980

Clemente G., *Due note sulla storia della diocesi italiciana nel IV secolo*, «Athenaeum» 53 (1965), pp. 355-368
- *La* regio Transpadana *e il* corrector Italiae *alla fine del III secolo*, «Hlk» 6 (1966), pp. 534-547
- *La creazione delle province di Valeria e di Picenum suburbicarium*, «RFIC» 96 (1968), pp. 439-448
- *La Notitia Dignitatum*, Cagliari 1968
- *Ancora sulle province di Valeria e Flaminia et Picenum*, «RFIC» 97 (1969), pp. 179-184
- *Le carriere dei governatori della diocesi italiciana dal III al V secolo*, «Latomus» 28 (1969), pp. 619-644
- Recensione a M.T.W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, «RFIC» 101 (1973), pp. 506-512
- *Il patronato nei collegia dell'impero romano*, «SCO» 21 (1972), pp. 142-229
- *Il Sannio nell'amministrazione imperiale*, in Atti VI Conv. Naz. di Cultura Abruzzese, L'Aquila 1975, pp. 69-80
- *Considerazioni sulla Sicilia nell'Impero romano (III sec. a.C.- V sec. d.C.)*, «Kokalos» 26-27 (1980-81), pp. 192-219

- *Cristianesimo e classi dirigenti prima e dopo Costantino*, in Atti del Conv. *Mondo greco-romano e cristianesimo* (Roma 13- 14 maggio 1980), Roma 1982, pp. 51-64

- *Ticinum: da Diocleziano alla caduta dell'impero romano d'occidente*, in Storia di Pavia, I, 1984, pp. 255-269

Clover F.M., *Flavius Merobaudes. A Translation with Historical Commentary*, Philadelphia 1974

Conti P.M., *«Devotio» e «viri devoti» in Italia da Diocleziano ai Carolingi*, Padova 1971

- *Limiti urbani ed organizzazione difensiva nell'Italia tardo antica e alto medievale*, in *Storiografia e Storia. Studi in onore di E. Dupré Theseider*, Roma 1974, pp. 561-572

Corbier M., *Les circonscriptions judiciaires de l'Italie de Marc-Aurele à Aurélien*, «MEFRA» 85 (1973), pp. 609-690

- *Fiscalité et dépenses locales*, in *L'origine des richesses dépensées dans la ville antique* (Actes du Colloque Aix-en- Provence 11-12 mai 1984), Aix-en-Provence 1985, pp. 219-232

Cracco Ruggini L., *Economia e società nell'«Italia Annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Milano 1961

- *Vicende rurali nell'Italia antica dall'età tetrarchica ai Longobardi*, «RSI» 76 (1964), pp. 261-286

- *Le relazioni fiscali annonarie e commerciali delle città campane con Roma nel IV sec. d.C.*, «SR» 17 (1969), pp. 133-144

- *Ambrogio di fronte alla compagine sociale del suo tempo*, in *Ambrosius Episcopus*, II, pp. 230-265

- *La Sicilia e la fine del mondo antico (IV-VI secolo)*, in *La Sicilia antica* (a cura di E. Gabba-G. Vallet), II.2, Napoli 1980, pp. 481-524

- *Sicilia, III/IV secolo: il volto della non-città*, «Kokalos» 28- 29 (1982/3), pp. 477-515

- *Milano nella circolazione monetaria del tardo impero: esigenze politiche e risposte socio-economiche*, in *La zecca di Milano.* Atti Conv. Int. (Milano 9-14 mag. 1983), Milano 1984, pp. 13-58

- *Roma, Aquileia e la circolazione monetaria del IV secolo*, «AAAd» 30 (1987), pp. 201-223

- *Aquileia e Concordia: il duplice volto di una società urbana nel IV secolo d.C.*, «AAAd» 29 (1987), pp. 57-95

- *Gli Anicii a Roma e in provincia*, in *La prosopographie: problèmes et méthodes* (Rome 6-7 déc. 1985) , «MEFRM» 100 (1988), pp. 69-85

- *La città imperiale*, in *Storia di Roma, 4 Caratteri e morfologie*, Torino 1989, pp. 201-266

- *La cristianizzazione nelle città dell'Italia settentrionale*, in W.Eck- H.Galsterer edd., *Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches* (Deutsch- Italienisches Kolloquium in italienischen Kulturinstitut Köln), Mainz 1991, pp. 235-249

Cracco Ruggini L.- Cracco G., *L'eredità di Roma*, in *Storia d'Italia*, 5.1 *I documenti*, Torino 1973, pp. 5-45

- *Changing Fortunes of the Italian City from Late Antiquity to Early Middle Ages*, «RFIC» 105 (1977), pp. 448-475

Dagron G., *Rome et l'Italie vues de Byzance*, in XXXIV Sett. di studio del Centro It. di St. sull'alto medioevo (Spoleto 3-9 aprile 1986), I, Spoleto 1988, pp. 45-64

D'Angela C.- Volpe G., *Insediamenti e cimiteri rurali tra tardoantico e alto medioevo nella Puglia centro-settentrionale: alcuni esempi*, «VetChr» 28 (1991), pp. 141-167

D'Arms J.H., *A New Inscribed Base from 4th Century Puteoli*, «PP» 27 (1972), pp. 255ss.

- *Italien*, in F. Vittinghoff ed., *Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der römischen Kaiserzeit*, Stuttgart 1990, pp. 375-426

De Bonfils G., *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli 1981

De Caro S., *Base di statua con iscrizione opistografa da* Larinum, in S. Capini e A. Di Niro (a cura di), *Samnium. Archeologia del Molise*, Roma 1991, pp. 268-270

De Dominicis M., *Le «regiones suburbicariae» nell'ordinamento del Basso Impero*, in Atti del V Congr. Int. di Studi Bizantini, I, Roma 1936 = Studi bizantini e neoellenici, 5, 1939, pp. 100-121

- *Il rescritto di Costantino agli Umbri (nuove osservazioni)*, «BIDR V. Scialoja» 65 (1962), pp. 173-191

- *Il «concilium provinciae» nell'organizzazione amministrativa del Basso Impero*, in Id., *Scritti romanistici*, Padova 1970, pp. 265-304

- *Ancora sui «Praetores Etruriae XV Populorum»*, in *Studi in memoria di G. Donatuti*, I, Milano 1973, pp. 289-303

De Francisci P., *Storia del diritto romano*, III.1, Milano 1943

De Giovanni L., *Costantino e il mondo pagano*, Napoli 1977

Degrassi A., *«Corrector Italiae» in un'epigrafe di Como*, in *Munera. Raccolta di scritti in onore di A. Giussani*, Como 1944, pp. 165-175 = *Scritti vari di antichità*, I, Roma 1962, pp. 193-206

- *Postilla a «corrector Italiae»*, «RAComo» 127 (1946), pp. 34- 35 = *Scritti vari di antichità*, I, Roma 1962, pp. 207-209

- *Un nuovo corrector Venetiae et Histriae*, «AMSI» n.s. 4 (1956), pp. 113-116 = *Scritti vari di antichità*, II, Roma 1962, pp. 973-976

- *Consularis Apuliae et Calabriae*, «Athenaeum» 44 (1956), pp. 97-103 = *Scritti vari di antichità*, I, Roma 1962, pp. 645-650

- *Parecorio Apollinare e la «basilica Apostolorum» di Aquileia*, «AN» 36 (1965), pp. 135-140

Deininger J., *Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr.*, München-Berlin 1965

Delmaire R., *Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine: notes sur la hiérarchie et les préséances au milieu du Ve siècle*, «Byzantion» 54 (1984), pp. 141-175

- *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle*, Rome 1989

Demandt A., *Die Spätantike*, München 1989

De Marini Avonzo F., *La giustizia nelle province agli inizi del basso impero*, in *Synteleia V. Arangio-Ruiz*, Napoli 1964, pp. 1037-1062

De Martino F., *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975

De Robertis F.M., *La produzione agricola in Italia dalla crisi del III secolo all'età dei Carolingi*, «Ann. Fac. Econ. e Comm. Bari» 8 (1948), pp. 67-271

- *Interdizione dell'«usus equorum» e lotta al banditismo in alcune costituzioni del basso impero*, «SDHI» 40 (1974), pp. 67-98

Donati A., *I miliari delle regioni IV e V dell'Italia*, «Epigraphica» 36 (1974), pp. 155-222

Dupont C., *Constantin et la préfecture d'Italie*, in *Etudes offertes à J. Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, pp. 251-267

- *Constantin et les diocèses*, in *Studi in memoria di G. Donatuti*, I, Milano 1973, pp. 309-336

Dyson S.L., *Community and Society in Roman Italy*, Baltimore-London 1992

Eck W., Recensione a M.T.W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, «Gnomon» 46 (1974), pp. 673-681

- *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München 1979

- *Wahl von Stadtpatronen mit kaiserlicher Beteiligung?*, «Chiron» 9 (1979), pp. 489-494

- *Die Präsenz senatorischer Familien in den Städten des Imperium Romanum bis zum späten 3. Jahrhundert*, in W.Eck-H. Galsterer-H. Wolff edd., *Studien zur antiken Sozialgeschichte*, (Festschrift F. Vittinghoff), Köln-Wien 1980, pp. 283-322

- *Die italischen «legati Augusti propraetore» unter Hadrian und Antoninus Pius* (Historia Augusta Colloquium Parisinum, a cura di G. Bonamente e N. Duval), Macerata 1991, pp. 183-195

Eisenstadt S.N., *The Political Systems of Empires*, New York 1963

Eisenstadt S.N.- Roniger L., *Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society*, Cambridge 1984

Ensslin W., *Perfectissimus*, *RE* XIX.1 (1937), coll. 664-683

- *Der Kaiser in der Spätantike*, «HZ» 177 (1954), pp. 449-468

- *Praeses*, *RE* Suppl. VIII (1956), coll. 598-614

Faure E., *Italia Annonaria. Notes sur la fiscalité du Bas-Empire et son application dans les différentes régions de l'Italie*, «RIDA» 11 (1964), pp. 149-231

Février P.A., *Ostie et Porto à la fin de l'antiquité: topographie religieuse et vie sociale*, «MEFRA» 70 (1958), pp. 295-330

- *Permanence et héritages de l'Antiquité dans la topographie des villes de l'Occident durant le Haut Moyen-Age*, in *Topografia urbana e vita cittadina nell'alto medioevo in occidente*, XXI Settim. di studio del Centro It. di St. sull'alto medioevo (Spoleto 1973), I, Spoleto 1974, pp. 41-135

- *Habitat ed edilizia nella tarda antichità*, in *Società romana e impero tardoantico*, III, Roma-Bari 1986, pp. 731-760

Fishwick D., *The Imperial Cult in the Latin West*, «EPRO» 108, I, Leiden-New York-København-Köln 1987

Forlin Patrucco M.-Roda S., *Crisi di potere e autodifesa di classe: aspetti del tradizionalismo delle aristocrazie*, in *Società romana e impero tardoantico*, I, Roma 1986, pp. 245- 272

Fraschetti A., *Costantino e l'abbandono del Campidoglio*, in *Società romana e impero tardoantico*, II, Roma-Bari 1986, pp. 58-98

Frederiksen M., *Changes in Patterns of Settlement*, in P. Zanker ed., *Hellenismus in Mittelitalien*, Göttingen 1976, pp. 341-355

Frézouls E., *Evergétisme et construction publique en Italie du Nord (X et XI Régions augustéennes)*, in *La città nell'Italia settentrionale in età romana* (Atti del Conv. di Trieste, 13-15 marzo 1987), Trieste-Roma 1990, pp. 179-209

Gabba E., *Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell'Italia centro-meridionale del I secolo a.C.*, «SCO» 21 (1972), pp. 73- 112

- *Il problema dell'«unità» dell'Italia romana*, in *La cultura italica*. Atti Convegno Soc. Ital. di Glott., Pisa 1978, pp. 11- 27

- *La Sicilia nel III-IV sec.d. C.*, «Kokalos» 28-29 (1982/3), pp. 516-529

- *La città italica*, in P. Rossi (a cura di) *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, Torino 1987, pp. 109-126

- *La pastorizia nell'età tardo-imperiale in Italia*, in C.R. Whittaker ed., *Pastoral Economies in Classical Antiquity*, Cambridge 1988, pp. 134-142

Gabotto F., *Storia dell'Italia Occidentale nel Medioevo (395- 1313)*, I, Pinerolo 1911

Gagé J., *Les classes sociales dans l'Empire romain*, Paris 1971[2]

Gaggiotti M., *Le iscrizioni della basilica di Saepinum e i rectores della provincia del Samnium*, «Athenaeum» 66 (1978), pp. 145-169

- *L.Turcius Apronianus, un inedito* consularis Campaniae, «AFLPer» 23 (1985/6), pp. 153-162

Galasso G., *Le città campane nell'alto medioevo*, in *Mezzogiorno medievale e moderno*, Torino 1965, pp. 63ss.

Garbarino P., *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano*, Milano 1988

Garrido González E., *Los gobernadores provinciales en el Occidente bajo-imperial*, Madrid 1987

Gascou J., *Le rescrit d'Hispellum*, «MEFRA» 79 (1967), pp. 609-659

Gaudemet J., *Indulgentia Principis (1967)*, in Id., *Etudes de droit romain*, II, Napoli 1979, pp. 235 ss.

- *La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise aux IVe et Ve siècles*, Paris 1979[2]

- *Les constitutions constantiniennes du Code Théodosien*, Atti V Conv. Accad. Roman Costantiniana (Perugia 1981), Perugia 1983, pp. 135-156

- *L'Eglise dans l'Empire romain (IVe-Ve s.)*, Paris 1989[2]

Giardina A., *L'epigrafe di Iunius Bassus ad Aqua Viva e i criteri metodici di Godefroy*, «Hlk» 11/12 (1971/2), pp. 253-278

- *Aspetti della burocrazia nel tardo impero*, Roma 1977

- *Sulla concorrenza tra prefettura urbana e prefettura dell'annona*, «SicGymn» 30 (1977), pp. 65-74

- Recensione a J. Matthews, *Western Aristocracies and Imperial Court*, «DdA» 9-10 (1976/1977), pp. 668-678

- *Aspetti del fiscalismo tardoantico*, «StudStor» 3 (1977), pp. 151-161

- *Aristocrazie terriere e piccola mercatura. Sui rapporti tra potere politico e formazione dei prezzi nel tardo impero romano*, «QUCC» 36 (1981), pp. 123-146

- *Lettura epigrafica e carriere aristocratiche: il caso di Petronio Probo*, «RFIC» 111 (1983), pp. 170-182

- *Società romana e produzione schiavistica* (a cura di A. G. e A. Schiavone), 3 voll. Roma-Bari 1981 (= *SRPS*)

- *Società romana e impero tardo antico* (a cura di), 4 voll., Roma-Bari 1986 (= *SRIT*)

- *Le due Italie nella forma tarda dell'impero*, in *Società romana e impero tardoantico*, I, Roma-Bari 1986, pp. 1-36

- *Amor civicus. Formule e immagini dell'evergetismo romano nella tradizione epigrafica*, in *La terza età dell'epigrafia*, Coll. AIEGL Borghesi 86 (Bologna, ottobre 1986) Faenza 1988, pp. 67-85

- *Anonimo. Le cose della guerra* (a cura di), Milano 1989

Giardina A.- Grelle F., *La tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, «MEFRA» 95 (1983), pp. 249-303

Grelle F., *Le categorie dell'amministrazione tardoantica:* officia, munera, honores, in *Società romana e impero tardoantico*, I, Roma-Bari 1986, pp. 37-56

- *Canosa e la Daunia tardo antica*, «VetChr» 23 (1986), pp. 379- 397

- Iudices e tribunalia *nella documentazione epigrafica della regio secunda*, in *Novedades de Epigrafia Juridica Romana en el ultimo decenio*, (Actas Col.Int.AIEGL, Pamplona 9-11 abril 1987), Pamplona 1989, pp. 115-123

Groag E., *Die Reichsbeamten von Achaia in spätrömischen Zeit*, Diss. Pannon., Budapest 1946

Guadagno G.- Panciera S., *Nuove testimonianze sul governo della Campania in età costantiniana*, «RAL» 8ª s. 25 (1970), pp. 111-129

Guarducci M., *La pubblicazione in Italia del calmiere di Diocleziano*, «RAL» 8ª s. 18 (1963), pp.43-50

Guey J., *Flavius Népotianus, comes et praeses provinciae Tripolitaniae*, «REA» 53 (1951), pp. 232-252

Guilland R., *Egrège-Perfectissime-Clarissime* (1964), in *Titres et fonctions de l'Empire byzantin*, London 1976, pp. 17-40

Guiraud P., *Les assemblées provinciales dans l'empire romain*, Paris 1887

Haeling R. von, *Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der theodosianischen Dynastie (324-450 bzw. 455 n. Chr.)*, Bonn 1978

Hahn I., *Das bäuerliche Patrocinium in Ost und West*, «Klio» 50 (1968), pp. 261-276

Hannestad K., *L'évolution des ressources agricoles de l'Italie du 4ème au 6ème siècle de notre ère*, København 1962

Harmand L., *Un aspect social et politique du monde romain. Le patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire*, Paris 1957

Herzig H., *Le réseau routier des régions VI et VIII d'Italie*, Bologna 1970

Hirschfeld O., *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1905[2]

- *Die Rangtitel der römischen Kaiserzeit*, in *Kleine Schriften*, Berlin 1913, pp. 646-681

Hodgkin T., *Italy and Her Invaders (376-814)*, 4 voll., Oxford 1880-1889

Hoepffner A., *Un aspect de la lutte de Valentinien I contre le sénat. La création du «defensor plebis»*, «RH» 182 (1938), pp. 225-238

Honoré T., *The Making of the Theodosian Code*, «ZSR» 103 (1986), pp. 133-222

Impallomeni G., *Una epigrafe concordiese in tema di «cursus publicus» in probabile relazione con C.Th. VIII 5,12*, in Atti V Conv. Accad. Roman. Costantin. (Perugia 1981), Perugia 1983, pp. 328-334

Jacques F., *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome 1984

- *L'ordine senatorio attraverso la crisi del III secolo*, in *Società romana e impero tardoantico*, I, Roma-Bari 1986, pp. 81-225

Janvier Y., *La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publiques*, Aix-en-Provence 1969

Jones A.H.M., *The Date and Value of the Verona List*, «JRS» 44 (1954), pp. 21-29

- *The Later Roman Empire 284-602 A.D. A Social, Economic and Administrative Survey*, 3 voll., Oxford 1964 (= *LRE*).

Jones A.H.M.-Martindale V.-Morris J., *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I e II, Oxford 1971-1980 (= *PLRE*)

Jouffroy H., *Le financement des constructions publiques en Italie: initiative municipale, initiative impériale, évergétisme privé*, «Ktema» 2 (1977), pp. 329-337

- *La construction publique en Italie et dans l'Afrique romaine*, Strasbourg 1986

Jullian C., *Les transformations politiques de l'Italie sous les empereurs romains, 43 a. J.-C. - 330 ap. J.-C.*, Paris 1884

Kaegi jr. W.E., *Some Perspectives on Byzantine Bureaucracy*, in Gibson-Biggs edd., *The Organisation of Power. Aspects of Bureaucracy in the Ancient Near East*, Chicago 1987, pp. 151-159

Kahrstedt U., *Die wirtschaftliche Lage Grossgriechenlands in der Kaiserzeit*, Wiesbaden 1960

Kloft H., *Liberalitas principis. Herkunft und Bedeutung*, Köln-Wien 1970

Koch P., *Die byzantinischen Beamtentitel von 400 bis 700*, Diss. Jena 1903

Kolbe H., *Die Statthalter Numidiens von Gallien bis Konstantin (268-320)*, München 1962

Kotula T., *Les principales d'Afrique. Etude sur l'élite municipale nord-africaine au Bas-Empire romain*, Wroclaw 1982

Krause J.-U., *Spätantike Patronatsformen im Westen des römischen Reiches*, München 1987

- *Das spätantike Städtepatronat*, «Chiron» 17 (1987), pp. 1-80

Krautheimer R., *Tre capitali cristiane. Topografia e politica*, trad. it. Torino 1987

Kuhoff W., *Die Bedeutung der Ämter in Clarissimat und Spektabilität für die zivile senatorische Laufbahn im 4. Jahrhundert n. Chr.*, in *Epigrafia e Ordine Senatorio (= OS)*, Atti del Colloquio Internazionale AIEGL (Roma 14-20 maggio 1981), I, Roma 1982, pp. 271-288

- *Studien zur zivilen senatorischen Laufbahn im 4. Jahrhundert n. Chr. Ämter und Amtsinhaber in Clarissimat und Spektabilität*, Frankfurt M.-Bern 1983

Laffi U., *Problemi dell'organizzazione paganico-vicana nelle aree abruzzesi e molisane*, «Athenaeum» 62 (1974), pp. 336-339

Lanzoni F., *Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII (a. 606)*, Faenza 1927

Larsen J., *The Position of Provincial Assemblies in the Government and Society of the Late Roman Empire*, «CPh» 229 (1934), pp. 209-220

- *Representative Government in Greek and Roman History*, Berkeley-Los Angeles 1955

Lécrivain Ch., *Remarques sur les formules du curator et du defensor civitatis dans Cassiodore*, «MEFRA» 4 (1884), pp. 133-138

- *Le sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople*, Paris 1888

Lepelley C., *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, 2 voll., Paris 1979-1981

- *La carrière municipale dans l'Afrique romaine sous l'Empire tardif*, «Ktema» 6 (1981), pp. 333-347

- *Quot curiales, tot tyranni. L'image du décurion oppresseur au Bas-Empire*, in *Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire (milieu du IIIe-milieu du IVe siècle ap. J.-C.)*, Actes du Colloque de Strasbourg, E. Frézouls ed., Strasbourg 1983, pp. 143-156

- *La fine dell'ordine equestre: le tappe dell'unificazione della classe dirigente romana*, in *Società romana e impero tardoantico*, I, Roma-Bari 1986, pp. 227ss.

- *Permanences de la cité classique et archaïsmes municipaux en Italie au Bas-Empire*, in *Institutions, societé et vie politique dans l'empire romain au IVe siècle ap. J.-C.* (Autour de l'oeuvre d'André Chastagnol, Paris 1989), Rome 1992, pp. 353-371

Levi M.A., *L'Italia antica*, Milano 1984²

Liebeschütz J.H.W.G., *Antioch: City and Municipal Administration in the Later Roman Empire*, Oxford 1972

- *Governo e amministrazione nel tardo impero (fino al 476 d.C.)*, in *Il mondo di Roma imperiale. Vita urbana e rurale* (a cura di J. Wacher), trad. it. Roma-Bari 1989, pp. 147-165

Liebs D., *Ämterkauf und Ämterpatronage in der Spätantike. Propaganda und Sachzwang bei Julian dem Abtrünnigen*, «ZRG» 95 (1978), pp. 158-186

Liou B., *Praetores Etruriae XV populorum*, Bruxelles 1969

Lizzi R., *Tra prosopografia e antichità veronesi: il* consularis Venetiae et Histriae *Valerius Palladius*, «RIL» 122 (1988), pp. 145-164

- *Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica* (L'Italia Annonaria *nel IV-V secolo d.C.)*, Como 1989

Löhken H., *Ordines Dignitatum. Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht*, Köln 1982

Luraschi G., *Il* praefectus classis cum curis civitatis *nel quadro politico ed amministrativo del basso impero*, «RAComo» 159 (1977), pp. 151-184

Maas M., *Roman History and Christian Ideology in Justinianic Reform Legislation*, «DOP» 40 (1986), pp. 17-31

Mac Mullen R., *Roman Imperial Building in the Provinces*, «HSPh» 64 (1959), pp. 207-235

- *Roman Bureaucratese*, «Traditio» 18 (1962), pp. 364-378

- *Corruption and the Decline of Rome*, New Haven-London 1988 (trad. it. *La corruzione e il declino di Roma*, Bologna 1990)

Malcus B., *Senato e ordine senatorio nel tardo impero*, «Index» 2 (1971), pp. 219-239

Mannino V., *Ricerche sul «defensor civitatis»*, Milano 1984

Marcone A., *Commento storico al libro VI dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1983

- *Commento storico al libro IV dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1987

- *Costantino e l'aristocrazia pagana di Roma*, in Atti del Colloquio *Costantino il Grande dall'antichità all'umanesimo* (Macerata, 18-20 dicembre 1990), II, Macerata 1993, pp. 645- 658.

Marotta V., *Mandata principum*, Torino 1991

Martroye F., *Les patronages d'agriculteurs et de vici au IVe et au Ve siècles*, «RD» 7 (1928), pp. 201-248

Mastino A., *Postumio Matidiano Lepido. Un nuovo preside clarissimo di età costantiniana*, in *Il nuraghe S. Antine nel Logudoro- Meilogu*, Sassari 1989, pp. 315-329

Mathisen R.W., *Studies in the History, Literature and Society of Late Antiquity*, Amsterdam 1991

Matthews J., *Continuity in a Roman Family: the Rufii Festi of Volsinii*, «Historia» 16 (1967), pp. 484-509

- *Western Aristocracies and Imperial Court, A.D.364-425*, Oxford 1975

Mazza M., *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C.*, Roma-Bari 1973

- *Economia e società nella Sicilia romana*, «Kokalos» 26-27 (1980/1), pp. 292-358

Mazzarino S., *Stilicone*, Roma 1942 (Milano 1990^2)

- *Per la storia della Sicilia nel V secolo*, «Boll. Stor. Catan.» 1942/3, pp. 1-14

- *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma 1951

- *Sull'*otium *di Massimiano Erculio dopo l'abdicazione*, «RAL» 8^a s., 8 (1953), pp. 417-421

- *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, 2 voll., Bari 1974 (= *ATA*)

- *L'impero romano*, Roma-Bari 1976^2

- *Storia sociale del vescovo Ambrogio*, Roma 1989

Meiggs R., *Roman Ostia*, Oxford 1960 (1973^2)

Meloni P., *L'amministrazione della Sardegna da Augusto all'invasione vandalica*, Roma 1958

- *La Sardegna romana*, Sassari 1975 (1991^2)

Meny Y.-Thoenig J.-C., *Le politiche pubbliche*, trad. it. Bologna 1991

Milano capitale dell'impero romano (286-402 d.C.), Catalogo della mostra di Palazzo Reale, 24 gennaio-22 aprile 1990

Millar F., *The Emperor in the Roman World*, London 1977

- *Empire and City, Augustus to Julian: Obligations, Excuses and Status*, «JRS» 73 (1983), pp. 76-96

- *Italy and the Roman Empire: Augustus to Constantine*, «Phoenix» 40 (1986), pp. 295-318

- *L'empereur romain comme décideur*, «Cahiers Centre Glotz» 1 (1990), pp. 207-220

Mitchell S., *Imperial Building in the Eastern Roman Provinces*, «HSPh» 91 (1987), pp. 333-365

Mochi Onori S., *Vescovi e città (sec. IV-VI)*, Bologna 1933

Mommsen Th., *Die römische Provinzialautonomie. Ein Fragment*, «Hermes» 93 (1904), pp. 321-326

- *Epigraphische Analekten*, in *Gesammelte Schriften* VIII, Berlin 1913, pp. 1-188

Morony M. G., *«In a City without Watchdogs the Fox is the Overseer»: Issues and Problems in the Study of Bureaucracy*, in Gibson-Biggs edd., *The Organisation of Power. Aspects of Bureaucracy in the Ancient Near East*, Chicago 1987, pp. 7-18

Mortara V., *L'analisi delle strutture organizzative*, Bologna 1973

Mrozek S., *Munificentia privata in den Städten Italiens der spätrömischen Zeit*, «Historia» 27 (1978), pp. 355-368

- *Les distributions d'argent et de nourriture dans les villes italiennes du Haut-Empire romain*, Bruxelles 1987

Neri V., *L'elogio della cultura e l'elogio delle virtù politiche nell'epigrafia latina del IV secolo d.C.*, «Epigraphica» 43 (1981), pp. 175-201

- *Verso Ravenna capitale: Roma, Ravenna e le residenze imperiali tardo-antiche*, in *Storia di Ravenna* (I. L'evo antico), Ravenna 1990, pp. 535-584

Nicolet C., *L'origine des* regiones Italiae *augustéennes*, «Cahiers du Centre Glotz» 2 (1991), pp. 73-97

Nicols J., *The Emperor and the Selection of the Patronus Civitatis. Two Examples*, «Chiron» 8 (1978), pp. 429-432

- *Zur Verleihung öffentlicher Ehrungen in der römischen Welt*, «Chiron» 9 (1979), pp. 243-260

- *Pliny and the Patronage of Communities*, «Hermes» 169 (1980), pp. 365-385

- *Tabulae Patronatus: A Study of the Agreement between Patron and Client-Community*, «ANRW» II.13 (1980), pp. 535-561

- *Patrons of Provinces in the Early Principate: the Case of Bithynia*, «ZPE» 80 (1990), pp. 101-108

Noethlichs K., *Beamtentum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spätantike*, Wiesbaden 1981

- *Zur Entstehung der Diözesen als Mittelinstanz des spätrömischen Verwaltungssystems*, «Historia» 31 (1982), pp. 70-81

Novak D., *Constantine and the Senate: an Early Phase of the Christianization of the Roman Aristocracy*, «AncSoc» 10 (1979), pp. 271-310

- *The Early History of the Anician Family*, in C. Deroux (a cura di), *Studies in Latin Literature and Roman History*, I, Bruxelles 1979, pp. 156ss.

Nutton V., *The Beneficial Ideology*, in Garnsey-Whittaker edd., *Imperialism in the Ancient World*, Cambridge 1978, pp. 209-221

O'Flynn J.M., *Generalissimos of the Western Roman Empire*, Edmonton/Alberta 1983

Oggianu M.G., *Contributo per una riedizione dei miliari sardi*, in *L'Africa Romana* 8, Atti dell'VIII conv. di st. (Cagliari, 14-16 dicembre 1990), Sassari 1991, pp. 863-897

Oost S.I., *Gallia Placidia Augusta*, Chicago 1968

Panciera S., *Ex auctoritate Audenti Aemiliani viri clarissimi consularis Campaniae*, in *Studi in onore di E. Volterra*, II, Milano 1971, pp. 267-279

- *Un protettore di Spoleto*, «Spoletium» 34-35 (1990), pp. 11-20

Palanque J.-R., *Essai sur la préfecture du prétoire du Bas-Empire*, Paris 1933

Paravicini W.-K.F. Werner (edd.), *Histoire comparée de l'administration*, Actes du XIV[e] colloque hist. franco-allemand (Tours 27 mars-1 avril 1977), München 1980.

Parma A., *Un presunto vir inlustris patrono di Minturnae (A.E. 1954, 27)*, «ZPE» 79 (1989), pp. 188-190

Paschoud F., *Roma aeterna. Etudes sur le patriotisme romain dans l'Occident latin à l'époque des grandes invasions*, Roma 1967

Pasqualini A., *Massimiano Herculius*, Roma 1979

Patterson J.R., *Crisis: What Crisis? Rural Change and Urban Development in Imperial Apennine Italy*, «PBSR» 55 (1987), pp. 115-147

Pavis d'Escurac H., *La préfecture de l'annone, service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Rome 1976

Pedersen F., *Late Roman Public Professionalism*, Odense 1976

Petit P., *Histoire générale de l'Empire romain*, Paris 1974

Pflaum H.G., *Le marbre de Thorigny*, Paris 1948

- *Titulature et rang social sous le Haut-Empire*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique*, Paris 1970, pp. 159-185

- *Zur Reform des Kaisers Galliens*, «Historia» 25 (1976), pp. 109-117

Pietri Ch., *Roma Christiana. Recherches sur l'Eglise de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440)*, 2 voll., Rome 1976

- *Evergétisme et richesses ecclésiastiques dans l'Italie du IVe à la fin du Ve siècle: l'exemple romain*, «Ktema» 3 (1978), pp. 317-337

- *Aristocratie et societé cléricale dans l'Italie chrétienne au temps d'Odoacre et de Théodoric*, «MEFRA» 93 (1981), pp. 417-467

- *Une aristocratie provinciale et la mission chrétienne: l'exemple de la Venetia*, «AAAd» 22 (1982), pp. 89-137

- *Damase, évêque de Roma*, in *Saecularia Damasiana*, Roma 1986, pp. 31-58

Piganiol A., *Notes épigraphiques, I. Le rescrit d'Hispellum*, «REA» 31 (1929), pp. 139-141

- *L'empire chrétien*, Paris 1972²

Poma G., *Osservazioni su* CIL XI 556: Liberalitates *imperiali nei confronti di Cesena*, «Atti e mem. Deput. di St. Patria per le province di Romagna» 29-30 (1980), pp. 29-34

Premerstein A. von, *Corrector*, *RE* IV.2 (1901), coll. 1646-1656

Price S.R.F., *Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor*, Cambridge 1984

Rémondon R., *La crise de l'Empire romain*, Paris 1964

Rivolta Tiberga P., *Commento storico al libro V dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1992

Robert L., *Epigrammes relatives à des gouverneurs*, «Hellenica» 4 (1948), pp. 35-114

Roda S., *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, «SDHI» 39 (1973), pp. 53-114

- *Commento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1981

- *Fuga nel privato e nostalgia del potere nel IV secolo d.C.: nuovi accenti di un'antica ideologia*, in *Le trasformazioni della cultura nella Tarda Antichità* (Atti del Conv. di Catania, 27 settembre-2 ottobre 1982), Roma 1985, pp. 95-108

- *Polifunzionalità della lettera commendaticia: teoria e prassi nell'epistolario simmachiano*, in F. Paschoud (ed.), *Colloque génevois sur Symmaque, à l'occasion du mille-six-centième anniversaire du conflit de l'autel de la Victoire*, Paris 1986, pp. 177-207

Rostovzev M., *Storia economica e sociale dell'impero romano*, trad. it. Firenze 1933

Rouland N., *Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l'antiquité romaine*, Brussel 1979

Russi A., *L'amministrazione del Samnium nel IV e V secolo d.C.*, «MGR» 3 (1971), pp. 307-346

- *Pastorizia e brigantaggio nell'Italia centro-meridionale in età tardoimperiale (a proposito di C.Th. IX 30,1-5)*, «MGR» 13 (1988), pp. 251-259

- *Attività giudiziaria ed edilizia pubblica a Luceria al tempo di Valentiniano I e Valente*, «MGR» 16 (1991), pp. 299-322

Sabbatini Tumolesi P., *Una nuova* tabula patronatus *da* Paestum, «MGR» 15 (1990), pp. 235-256

Salama P., *Bornes milliaires d'Afrique Proconsulaire. Un Panorama Historique du Bas-Empire Romain*, Tunis 1987

Saller R.P., *Personal Patronage under the Early Empire*, Cambridge 1982

Sartori F., *Il commune Siciliae nel tardo impero*, «Klio» 63 (1981), pp. 401-409

Schlumberger J.A., Potentes *and* Potentia *in the Social Thought of Late Antiquity*, in F.M.Clover-R.S.Humphreys edd., *Tradition and Innovation in Late Antiquity*, Madison Wisconsin 1989, pp. 89-104

Schuller W. ed., *Korruption im Altertum*, München-Wien 1982

Schulten A., *Die Landgemeinden im römischen Reich*, «Philologus» 52 (1894), pp. 629-686

Seeck O., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919

Sereni E., *Comunità rurali nell'Italia antica*, Roma 1955

Sestan E., *Stato e nazione nell'alto medioevo. Ricerche sulle origini nazionali in Francia, Italia, Germania*, Napoli 1952

Sgobbo I., *Serino. L'acquedotto romano della Campania*, «NSA» 63 (1938), pp. 75ss.

Sherk R.K., *The Municipal Decrees of the Roman West*, Buffalo 1970

Simshaüser W., *Untersuchungen zur Entstehung der Provinzialverfassung Italiens*, «ANRW» II.13 (1980), pp. 401-452

Sinnigen W., *The Officium of the Urban Prefecture during the Later Roman Empire*, Rome 1957

- *The Vicarius Urbis Romae and the Urban Prefecture*, «Historia» 8 (1959), pp. 97-112

Sirago V.A., *Italia e Roma nell'ideologia e nella realtà storica del IV secolo*, «Quaderni Ist.di Scienze Stor.-Pol., Facoltà di Magistero di Bari» 4 (1985/6), pp. 9-45

Solin H., *Zu lukanischen Inschriften*, «Commentationes Humanarum Litterarum» 69, Helsinki 1981

Soraci R., *Aspetti di storia economica italiana nell'età di Cassiodoro*, Catania 1974

Stein A., *Griechische Rangtitel in der römischen Kaiserzeit*, «WS» 34 (1912), pp. 160-170

Stein E., *A propos d'un livre récent sur la liste des préfets du pretoire*, «Byzantion» 9 (1934), pp. 327-353

- *Histoire du Bas-Empire*, I, Paris 1959 (ed. J. R. Palanque)

Stemberger G., *Juden und Christen im Heiligen Palästina unter Konstantin und Theodosius*, München 1987

Storia di Roma, 3 L'età tardoantica, I. Crisi e trasformazioni (a cura di Carandini A.- L. Cracco Ruggini- A. Giardina), Torino 1993

Stroheker K., *Der senatorische Adel im spätantiken Gallien*, Tübingen 1948

Sundwall J., *Weströmische Studien*, Berlin 1915

Thomsen R., *The Italic Regions from Augustus to the Lombard Invasion*, Kopenhagen 1947

Tjäder J.-O., *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, 2 voll., Lund 1955-Stockholm 1982

Torelli M., *Per la storia dell'Etruria in età imperiale*, «RFIC» 99 (1971), pp. 489-501

Twyman B.L., *Aetius and the Aristocracy*, «Historia» 19 (1970), pp. 480-503

Uggeri G., *La viabilità romana in Sicilia con particolare riguardo al III e al IV secolo*, «Kokalos» 28/29 (1982/1983), pp. 424-460

Valensi L., *Quelques réflexions sur le pouvoir impérial d'après Ammien Marcellin*, «Lettres d'Humanité» 1957, pp. 62-107

Van Berchem D., *Note sur les diplômes honorifiques du IVème siècle à propos de la table de patronat de Timgad*, «RPh» 60 (1934), pp. 165-168;

- *Les distributions de blé et d'argent à la plebe romaine sous l'Empire*, Génève 1939

Van Dam R., *Leadership and Community in Late Antique Gaul*, Berkeley-Los Angeles 1985

Vera D., *Le statue del Senato di Roma in onore di Flavio Teodosio e l'equilibrio dei poteri imperiali in età teodosiana*, «Athenaeum» 67 (1979), pp. 381-403

- *Aristocrazia romana ed economie provinciali nell'Italia tardoantica: il caso siciliano*, «QC» 10 (1988), pp. 115-173

Veyne P., *Clientèle et corruption au service de l'État: la vénalité des offices dans le Bas-Empire romain*, «Annales (ESC)», 36 (1981), pp. 339-360

- *Il pane e il circo*, trad. it. Bologna 1984

Vogler Ch., *Constance II et l'administration impériale*, Strasbourg 1979

Waldherr G., *Kaiserliche Baupolitik in Nordafrika. Studien zu den Bauinschriften der diokletianischen Zeit und ihrer räumlichen Verteilung in den römischen Provinzen Nordafrikas*, Frankfurt M. 1989

Wallace-Hadrill A. ed., *Patronage in Ancient Society*, London- New York 1989

Ward-Perkins B., *From Classical Antiquity to the Middle Ages. Urban Public Building in Northern and Central Italy A.D. 300- 850*, Oxford 1984

Warmington B.H., *The Municipal Patrons of Roman North Africa*, «PBSR» 22 (1954), pp. 39-55

Wes M., *Das Ende des Kaisertums im Westen des römischen Reichs*, Gravenhage 1967

Wickham C., *Studi sulla società degli Appennini nell'alto medioevo. Contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona)*, Bologna 1982

- *L'Italia nel primo medioevo*, trad. it. Milano 1983

Zaccaria C., *Il governo romano nella regio X e nella provincia Venetia et Histria*, «AAAd» 28 (1986), pp. 65-103

Zecchini G., *Aezio: l'ultima difesa dell'occidente romano*, Roma 1983

Zulueta F. de, *De patrociniis vicorum*, in P. Vinogradoff ed., *Oxford Studies in Social and Legal History*, Oxford 1909, pp. 1-78

INDICE DEI NOMI E DELLE COSE NOTEVOLI

(Non si considerano i nomi contenuti nelle appendici e nelle tabelle del cap. I)

INDICE DELLE FONTI ANTICHE

(Non si considerano le appendici e le tabelle del cap. I)

FONTI LETTERARIE

ISCRIZIONI

(per una migliore fruibilità di questa parte dell'indice, i documenti pubblicati sia in *CIL* sia in altre raccolte vengono di norma citati altrettante volte sotto le diverse sigle)

MONETE

PAPIRI